DISCORSI PARLAMENTARI

DI

AGOSTINO DEPRETIS.

DISCORSI PARLAMENTARI

DI

AGOSTINO DEPRETIS

RACCOLTI E PUBBLICATI

PER DELIBERAZIONE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

VOLUME PRIMO

ROMA
TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
(*Stabilimenti del Fibreno*)

1888.

A Sua Eccellenza

GIUSEPPE BIANCHERI

Presidente della Camera dei Deputati

Onorevole signor Presidente,

Nella tornata del 18 novembre 1887 la Camera dei Deputati approvava unanime la proposta dell'onorevole nostro collega Mocenni: che ad onorare la memoria di Agostino Depretis, e a mettere in chiara luce presso gli avvenire l'opera sua di deputato e di uomo di governo, si ristampassero, ordinatamente raccolti, i discorsi parlamentari di lui. Noi crediamo, che gli intenti, i quali la Camera si propose, sieno raggiunti con la pubblicazione presente.

La vita parlamentare di Agostino Depretis, deputato dalla prima alla sedicesima Legislatura, è al vivo ritratta nei molti discorsi, che egli pronunziò in Parlamento: sia quando, con assidua ma temperata opposizione, stimolò all'ardimento i reggitori e incuorò al sacrifizio i cittadini, per raggiungere il fine supremo della indipendenza ed unità della patria; sia quando, chiamato al Governo, egli intese, con la singolare virtù dell'animo e dell'ingegno, al consolidamento delle fatte conquiste e al graduale progresso della nazione.

I discorsi di Agostino Depretis, insieme con un grande interesse storico, offrono un assai imitabile esempio di eloquenza parlamentare. Chiaro, e conciso nel dire; schivo di vane frasi, e pieno di pratico buon senso; misurato nella opposizione, abile nella difesa, arguto il più delle volte e sempre efficace: Agostino Depretis seppe, ne' più difficili momenti, conciliarsi l'attenzione dell'Assemblea, alla quale parlava, e spesso condurla ad accogliere le proprie opinioni ed i propri consigli. Nelle sue parole vibra alta la corda dell'amore di patria e di libertà, e ogni suo pensiero è inspirato al rispetto più rigoroso delle prerogative parlamentari, delle quali

egli fu strenuo ed instancabile difensore. Secondo la Eccellenza Vostra ebbe a ricordare alla Camera, questo veterano delle lotte politiche visse quarant'anni in Parlamento come in mezzo alla propria famiglia, ed ogni sua speranza ed ogni suo proposito egli ripose nel retto andamento degli ordini costituzionali.

Imprendendo questa pubblicazione, noi ci siamo proposti di seguire l'ordine cronologico, che ci è sembrato senza dubbio il più opportuno, perchè si ritrova nei discorsi di Agostino Depretis, dal 1848 al 1887, rispecchiata mirabilmente, nelle alterne e successive vicende sue, tutta quanta la storia politica del risorgimento italiano.

Credemmo utile di far precedere ogni discorso da una succinta notizia delle circostanze, nelle quali fu pronunziato, dei fatti o dei disegni di legge, che ne furono l'argomento; e di far cenno alla fine del risultamento delle proposte: lavoro, di cui noi sentiamo l'obbligo di dichiararci debitori alle amorevoli cure del cavalier Biffoli, capo della segreteria della Camera.

Poichè all'Eccellenza Vostra piacque di affidare a noi l'incarico della raccolta e della

ristampa di questi discorsi, e poichè noi lo accettammo per obbedienza ai voleri della Eccellenza Vostra, e in omaggio di gratitudine verso l'integro e venerato patriota, permetta, che sotto gli auspici di Lei, onorevole signor Presidente, noi diamo principio a questa pubblicazione.

Non v'è nome, che meriti di essere scritto, in fronte al primo volume di questi discorsi, più di quello di Giuseppe Biancheri, vigile custode dei diritti della Camera elettiva, per oltre trent'anni compagno in Parlamento ed amico di Agostino Depretis.

Roma, 10 dicembre 1888.

Giovanni Zucconi
Giustino Fortunato.

PARLAMENTO SUBALPINO

PRIMA LEGISLATURA - SESSIONE UNICA 1848

Elezione e giuramento

L'avvocato Agostino Depretis fu eletto deputato nel Collegio di Broni il 26 giugno 1848. — La sua elezione, riferita dall'onorevole Buniva, a nome dell'Ufficio VI, fu convalidata dalla Camera nella seduta del 1° luglio 1848.

L'onorevole Depretis prestò giuramento nella tornata del 3 luglio 1848.

Provvedimenti di pubblica sicurezza e disposizioni di beneficenza verso gli emigrati

Questo disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati il 2 novembre 1848 dal ministro dell'interno Pinelli, fu esaminato dalla Commissione composta dei deputati Fabre, Ravina, Des Ambrois, Galvagno, Ricci, Sineo e Guglianetti relatore. — Con la relazione presentata il 14 novembre 1848 la Commissione lo trasformò intieramente in un disegno di legge di soccorso. — Il 21 novembre la Camera scisse poi in due parti distinte il disegno di legge stesso: I. *Disposizioni di beneficenza verso gli emigrati.* II. *Provvedimenti di pubblica sicurezza.*

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 18 novembre 1848.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DEMARCHI.

La discussione generale incominciò il 16 novembre e vi presero parte gli onorevoli Brofferio, Jacquemoud A., Salmour, Bastian, Barbavara G., Fois, Brignone, Bottone, Josti, Mellana, Rèta, Biancheri Fruttuoso e Mauri. — Dopo di questi l'onorevole Depretis pronunziò il seguente discorso:

SIGNORI, dopo quanto fu detto dai molti ed eloquenti oratori che hanno preso parte a questa discussione, poco mi rimane a dire e poco dirò.

Le leggi così dette di circostanza sono, a mio avviso, come certi alberi contorti e ricurvi che valgono ad usi speciali, ma se l'artefice crede altrimenti servirsene non vi

riesce, e per quanto vi si affanni intorno coll'ascia non arriva a cavarne costrutto. Queste leggi oltre il pregio dell'opportunità devono, siccome provvedimenti straordinarii, avere quello della necessità, e perchè nessuno di questi pregi riconosco nella legge riproposta dal Ministero, la rigetto interamente ed accolgo il nuovo progetto che ne ha fatto la maggioranza della Commissione.

Dell'inopportunità, come dei difetti varii e gravi di questa legge, si è abbastanza parlato; mi limiterò dunque ad accennare della necessità, cioè del bisogno urgente di adottare questo rimedio straordinario, perchè siansi esauriti tutti i mezzi ordinarii coi quali si provvede all'ordine pubblico.

Ora io osserverò, o signori, innanzitutto che nessuna parte della legislazione deve lasciarsi a modo di un edificio inutile e disprezzato, al quale, ogni giorno che passa, fa cadere una pietra che rimane ad ingombrare il terreno; è pratica questa assolutamente contraria ai dettami della sapienza civile. Ma dirò di più: una legge sola che si lasci palesemente inosservata od infranta, come osservava, or son pochi giorni un eloquente nostro collega l'avvocato Brofferio, se può essere utile in un caso speciale, ciò non di meno non deve permettersi, nè tollerarsi, perchè il funesto esempio ci condurrà a violare le leggi in mille altri casi con pubblico e spesso irreparabile danno, e ne nascerà quello stato di dubbio sull'impero e sull'autorità delle leggi che è mezzo potente per condurre i civili consorzi al disordine.

Se noi, o signori, potessimo credere che le leggi sono esattamente osservate, che i magistrati e i funzionari pubblici adempiono con vigilanza al loro officio, e nonostante vedessimo nascer disordini, io crederei esauriti i mezzi ordinarii, e inclinerei ad adottarne di nuovi, fors'anche di straordinarii; ma io tengo per fermo che non è di leggi che abbiamo difetto, ma di uomini che ne sappiano e ne vogliano con fermezza mantenere l'osservanza.

L'organismo sociale deve essere in tutte le sue parti armonico; se una sola delle forze che devono cospirare allo scopo manca, il disordine nasce. Ora io dico che, finchè gli ordini nuovi avranno a lottare con un numero non piccolo d'impiegati e funzionari che lor sono ostili, con un gran numero di sindaci inetti, con tanti segretari comunali avversi, tanti giudici poco favorevoli; finchè gli ordini nuovi avranno a lottare con una parte del clero che non sa vedere nelle libere istituzioni nostre il più fermo sostegno della religione, persone tutte che, almeno in gran parte, devono il loro impiego alla grandissima loro servilità, alle replicate prove da loro date di attaccamento al Governo assoluto, alla loro ben certa e constatata avversione a tutto ciò che, or non è molto, era proscritto perchè sapeva di liberale, di indipendente, di italiano, e non pochi di loro altresì ai servigi segreti resi in altri tempi allo Stato, ed alla protezione che, a dispetto del buon senso, e del pubblico voto, loro accordavano certi alti funzionari che governavano, cioè malmenavano le nostre provincie; finchè avremo, dico, o signori, tutte queste persone al maneggio della cosa pubblica, domando io per che miracolo (e qui davvero che ci vorrebbe un miracolo), per che miracolo, dico, otterremo che costoro i quali nelle nuove libertà vedono la fine de' loro guadagni, de' loro raggiri, de' loro soprusi, delle loro tracotanze, si faranno ora a sostenerle promovendo l'osservanza delle leggi e dell'ordine con lo zelo e con l'ardore che richiedono le gravissime nostre circostanze? (*Bene! Benissimo!*)

Epperò, innanzitutto, dico essere d' uopo, per ottenere l'ordine interno, di rimuovere gli ostacoli, di depurare il personale degli impiegati, senza di che la moltiplicità delle leggi che faremo darà una nuova prova di quel dettato che dove molte sono le leggi, ivi sogliono essere più inefficaci. (*Segni d'approvazione*).

Vi sono, o signori, e noi tutti conosciamo, negli impiegati e funzionari d'ogni classe uomini liberalissimi; ma ve ne sono pur molti di pessimi; e questa diciamola francamente, questa è la cancrena che ci rode le viscere. Sapete voi, o signori, quando alcuni sindaci, alcuni parrochi han pubblicato le circolari e i provvedimenti che il Ministero Casati loro indirizzava per sollevare gli spiriti del popolo nei giorni dei nostri disastri? Quando conobbero firmato e pubblicato l'armistizio Salasco. Volete conoscere come fosse pronta la spedizione degli ordini del Governo in quei frangenti? Uno dei membri del Ministero Casati ricevette alla sua città nativa i provvedimenti d'urgenza che egli aveva dato come ministro quando, cessato di esserlo e subentrato pubblicamente il nuovo Ministero, erasi ricondotto ai suoi focolari. (*Sensazione*) D'onde nacque la lentezza e il disordine, nell'ordinamento della guardia nazionale, se non, almeno in gran parte, dall'incuria inconcepibile dei municipii? (*Bene! bene!*) E con questi esempi, o signori, possiamo noi aver fiducia di conservare con nuove e nuove leggi l'interna quiete, ovvero non dobbiamo piuttosto esclamare con dolore, come altra volta un nostro collega, che mi spiace non vedere per anco in questo recinto, non dobbiamo, dico, esclamare che le leggi ci sono, ma che non vi è chi loro ponga mano?

Signori, vogliate osservare inoltre che la legge che discutiamo può aprire, e fu già indubbiamente dimostrato, un largo campo agli arbitrii; perciò solo merita riprovazione. Io scongiuro altamente la Camera a riflettere seriamente se possa, se debba sancire una legge di tal natura, mentre sono tuttavia al maneggio della cosa pubblica tanti uomini già per sè stessi inclinati ad usare, ad abusare del loro ufficio a danno della libertà. (*Vivi applausi dalla Camera e dalle tribune*).

Discorsi pronunziati dall'onorevole Depretis nella discussione del disegno di legge: *Provvedimenti di pubblica sicurezza*, nuovamente formulato dalla Commissione.

Seduta del 1° dicembre 1848.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DEMARCHI.

Prima che la Camera cominciasse la discussione di questo progetto di legge, era mia intenzione di rivolgere al signor ministro dell'interno una domanda, la quale mi avrebbe poi condotto a sottoporre alla Camera alcune considerazioni. Io voleva chiedere al signor ministro se dal suo dicastero furono diramati agli uffici di polizia istruzioni particolari relativamente ai profughi lombardi, e quali fossero. Io preverrò la sua risposta e crederò che nessuna istruzione speciale relativamente ai profughi lombardo-veneti sia stata diramata dal suo dicastero agli ufficii di polizia. Così essendo, mi permetterò di richiamare l'attenzione della Camera sopra due fatti che mi sono notificati per due lettere; una a me diretta e l'altra diretta ad un nostro collega. Un giovane profugo lombardo, che appartiene ad una famiglia onoratissima e che trovavasi a Torino, or non è molto mi scrisse da Saluzzo: « Obbligato di consegnarmi alla polizia per poter alloggiare in Torino, l'intendente della medesima, giusta le disposizioni del Ministero dell'interno, che concentra i profughi lombardi nelle provincie, mi rilasciò un foglio di via per Saluzzo, una delle città designate dal Governo per gli emigrati. »

Un altro profugo lombardo scrive dalla provincia di Voghera al deputato Malaspina: « Mentre mi trovava in casa sua, mi venne una lettera del vice-sindaco che contiene queste precise parole, che cioè io mi presentassi con una

carta dalla quale si rilevi che io possa vivere *con libera cittadinanza*, oppure dimostrassi i mezzi del mio mantenimento. » E seguitando, prega il nostro collega ad interporsi presso il vice-sindaco ed a far sì ch'egli possa finalmente vivere tranquillo e non sia obbligato a ritornare in Lombardia dove sarebbe stato costretto al servizio militare sotto l'Austria.

Senza dare un'eccessiva importanza a questi fatti, che credo abbastanza esatti, io osservo che mi sembrano assai gravi nel senso che mi inducono a credere che, mentre la Camera quasi unanime riprovava il progetto di legge primamente proposto dal signor ministro, tantochè esso prudentemente lo ritirava; mentre la Camera rimandava alla Commissione il secondo progetto perchè fosse emendato; l'autorità di polizia, senza tanti emendamenti, metteva in pratica quei primi progetti in tutta la loro durezza. Mi si dirà forse da taluno che questi due fatti isolati sono poca cosa. Per me credo che di questi fatti, chi volesse cercarne, potrebbe farne una discreta collezione; ma poi dico che, trattandosi della libertà personale, trattandosi d' una delle più sacre guarentigie dello Statuto, non due fatti, ma un solo deve ritenersi abbastanza grave per esigere tutta la nostra attenzione. Oltre a ciò, queste primizie della polizia che sorgono al primo lontano sentore di una legge ancor non nota, queste primizie, dico, ci porgono argomento di ciò che farebbe quando avesse sotto mano una legge fatta, che in certo modo ringiovanisse col suggello del libero Parlamento le sue vecchie esorbitanze, e la quale potesse interpretare ed eseguire con le regole della sua poca caritatevole giurisprudenza. Epperò, nel fare istanza al signor ministro dell' interno affinchè simili fatti vadano nei loro autori repressi, non si rinnovino per l'avvenire, e provvedasi insomma onde il regno degli arbitrii sia una volta finito, io, rivolgendomi alla Camera, la pregherò di avere innanzi agli occhi questi esempi nel discutere questa legge.

Finchè Radetzky è in Lombardia, e con lui e coi suoi feroci satelliti vi regnano le atroci vendette e le sevizie sempre progressive a danno di quei nostri concittadini, il numero dei profughi da un momento all'altro può crescere fra di noi. È perciò d'uopo che al metter piede di nuovi martiri su quella parte del nostro terreno che è sgombra dallo straniero, vi siano accolti e trattati con tutti quei delicati riguardi che esige la sventura e la santità della causa comune per la quale soffrono; perocchè i primi passi sulla via dell'esiglio sono i più amari, come la prima ingratitudine che si soffre è la più dolorosa. Ora, non è certamente negli uffici di polizia (che non s'hanno a credere purificati per ciò solo che furono cangiati i nomi) che i profughi troveranno copia di quei generosi principii, dei quali accennava il deputato Ravina che erano ispirati i nostri antichi progenitori quando adoravano un Giove ospitale. Io pertanto, amico dell'ordine, ma di quello che si fonda sulla legge, mi accosterò a tutti quelli emendamenti, a quelle correzioni, a quelle aggiunte che verranno proposte al progetto della Commissione, nello scopo di sempre più assicurare gli uomini onesti, per quanto è possibile, contro l'arbitrio, perchè desidero che cittadini, e forestieri, e liguri, e lombardi, e veneti, e savoiardi, siano sottratti per sempre dal potere ferito ma non estinto della vecchia polizia. (*Bene! bene!*)

Dopo replica dell'onorevole Pinelli ministro dell'interno:

Quanto ai sussidi accordati, io conosceva già queste disposizioni, per quanto se ne era già parlato in questa Camera; ma le spiegazioni date dal signor ministro non tolgono ancora il dubbio che la polizia abbia usato dell'arbitrio in questi due fatti, ed è appunto per far notare questo arbitrio ch' io aveva chiesto la parola.

Seduta del 2 dicembre 1848.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DEMARCHI.

L'onorevole Depretis presenta il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 5. Salvo il caso di flagrante reato, le autorità di polizia non potranno ordinare, nè eseguire arresti personali se non per decreto dell'autorità giudiziaria. Senza un tale decreto in nessun caso le autorità di polizia possono procedere a visite domiciliari.

E ne spiega così le ragioni:

L'EMENDAMENTO che ho proposto non ha bisogno di molte spiegazioni. Tuttavia dirò che lo Statuto negli articoli 26 e 27 consacra come principî generali la inviolabilità del domicilio e della libertà personale dei cittadini.

Questi articoli accennano però un'eccezione riferendosi ai casi contemplati dalla legge. Ora, come ieri diceva il deputato Guglianetti che le leggi di polizia sono sparse in molti editti, manifesti, regolamenti, patenti, circolari, provvidenze, decreti, così io credo che in tanta copia di leggi sia ragionevole il timore che possa nascerne qualche pericolo alla libertà dei cittadini. Poichè sarà sempre necessario il decidere se sia il caso accennato dallo Statuto, nel quale la legge deve limitare il principio generale, limitando la libertà personale o la inviolabilità del domicilio.

Trattandosi di diritti così sacri, di due fra le più importanti guarentigie dello Statuto, io credo necessario di togliere il dubbio e di mettere quei diritti sotto l'egida dell'autorità giudiziaria.

Ho poi creduto di eccettuare il caso di reato flagrante, poichè è chiaro che in questo caso tutti i cittadini hanno

il diritto, e tutte le autorità, tutti i depositari della forza pubblica hanno il dovere di arrestare il colpevole.

Le autorità di polizia che sono ancora in attività hanno esse il diritto di fare queste visite domiciliari? Lo Statuto, lo ripeto, dice che non si possono far visite domiciliari, salvo per mezzo delle autorità giudiziarie.

Seduta del 4 dicembre 1848.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DEMARCHI.

Ho chiesto la parola unicamente per dire che siccome alcuni colleghi mi hanno fatto osservare che nella dicitura dell'aggiunta che ho fatta vi sono alcune espressioni che non sarebbero acconcie, e siccome non si tratta che di differenze di parole, pregherei il signor presidente di rileggere la mia prima aggiunta, ed io leggerò la mia proposizione corretta.

Letta dal Presidente la prima relazione, questa vien così modificata dall'onorevole Depretis:

" Salvo il caso di flagrante reato, l'autorità di pubblica sicurezza non potrà mai nè ordinare, nè eseguire arresti personali dei cittadini se non in seguito a decreto dell'autorità giudiziaria. Senza un tale decreto, in nessun caso l'autorità di pubblica sicurezza potrà procedere a visite domiciliari contro i cittadini medesimi. "

Intorno a tale proposta fu approvato il seguente ordine del giorno presentato dall'onorevole Buffa:

La Camera, riconoscendo la necessità di una legge che regoli compiutamente l'applicazione del diritto d'inviolabilità sancito dallo Statuto ed esprimendo il desiderio che le venga presentata quanto prima, passa all'ordine del giorno.

Il disegno di legge in discussione fu approvato dalla Camera dei Deputati in questa stessa tornata e poi respinto dal Senato del Regno il [illegible] dicembre 1848.

Sulla elezione del canonico Pernigotti nel collegio di Castelnuovo Scrivia

---

Seduta del 22 novembre 1848.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DEMARCHI.

Il relatore onorevole Guglianetti concludeva per l'approvazione della elezione e pel rinvio delle carte al Ministero della giustizia per le opportune misure contro il procedere illegale del giudice di Castel nuovo Scrivia:

IO MI OPPONGO alle conclusioni della maggioranza dell'Ufficio che ha esaminato questa elezione: ammettere l'inchiesta contro il giudice, e nel tempo stesso convalidare come regolare la elezione è, a mio avviso, contraddittorio. Poichè se nel voto vi è stata influenza del giudice stesso, e se quindi non può considerarsi per libero il voto, bisogna assolutamente sospendere almeno l'approvazione dell'elezione, onde la rappresentanza nazionale non sia falsata ed il voto degli elettori si accerti che fu libero.

Io voglio fare un'osservazione alla Camera. A che cosa tendono tutte le cautele, le prescrizioni della legge, in fatto di elezioni? Certamente ad assicurare la libertà del voto, e con ciò a far sì che la rappresentanza nazionale non sia falsata.

Ora esaminiamo se i fatti che sono stati narrati dal relatore sono tali che possano influire sulla libertà del voto. Se il giudice avesse agito semplicemente come cittadino e si fosse limitato a quelle oneste sollecitazioni che si pos-

sono usare da ognuno in queste circostanze, certamente non vi sarebbe niente a dire. Ma io dico che i fatti narrati sono tali da farci credere che il giudice ha usato, cioè abusato del suo ufficio per influire sull'elezione.

Fra le altre cose è detto che il giudice ha incaricato i messi che dipendono da lui e le guardie campestri di recare nel circondario, agli elettori, dei fogli sui quali era segnato il nome del candidato; questo fatto ha portato certamente una influenza sul voto, e tutti sanno come possono essere influenti i giudici di mandamento specialmente sulle popolazioni delle campagne colle quali sono di continuo in contatto decidendo i mille piccoli piati che sorgono nella vita campestre.

Si è detto che l'eletto fu estraneo a questi fatti: io lo credo che lo fosse; ma non basta. Basta che siavi ragionevole motivo di credere che siasi esercitata influenza sulla libertà del voto, perchè debba ordinarsi l'inchiesta: quando i fatti esposti siano accertati veri, si dovrà poi procedere ad una nuova elezione. Ma appunto, come anche osservava il deputato Ferraris, perchè l'inchiesta sia utile, bisogna che rimanga possibile una rielezione.

Aggiungo poi che la Camera deve prendere in seria considerazione questo caso, poichè è importantissimo che le elezioni si facciano senza influenza per quanto è possibile, ed assolutamente senza raggiri palesi e senza scandali; che se altrimenti andrà succedendo mentre noi siamo ancor nuovi alla vita costituzionale, invece di vincolare ed affezionare il popolo alle nuove istituzioni, lo faremo diventare almeno indifferente.

Le conclusioni dell'onorevole relatore furono poi dalla Camera approvate.

II LEGISLATURA - SESSIONE 1849

Convalidamento della elezione

Nella tornata 4 febbraio 1849 fu convalidata la elezione dell'onorevole Depretis a deputato del collegio di Broni (Relatore Guillot pel VII Ufficio).

Elezione a Vice-presidente della Camera

Nella seduta del 9 febbraio 1849 l'onorevole Depretis fu eletto Vice-presidente della Camera dei Deputati.

Indirizzo di risposta al discorso della Corona

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 21 febbraio 1849.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE PARETO.

Dopo la lettura dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona (relatore Cabella) l'onorevole Depretis, che faceva parte della Commissione per redigere tale indirizzo, mosse la seguente interpellanza sulla crisi ministeriale e sulle voci di un intervento in Toscana. — Giova notare che in sostituzione dell'onorevole Gioberti Vincenzo era stato chiamato alla presidenza del Consiglio dei ministri, come reggente, l'onorevole barone Chiodo Agostino, tenente generale, ministro della guerra.

LA LETTURA che avete voi udito ha destato quasi unanimi i vostri applausi, il che mi porge argomento che la guerra è imminente, e che la nazione si trova in uno di quei momenti supremi, nei quali si decidono i destini dei popoli.

In sì supremo momento il ministro dell'interno ci annunziava una modificazione nel Gabinetto del Re, e confermava così la voce pubblica che ne correva, la quale indicava anche la cagione di quel fatto. Io credo necessario che la nazione sappia intera in proposito la verità. Al Ministero adunque si volgono le mie parole; io chiedo ai signori ministri se il motivo, pel quale fu modificato il Gabinetto, sia l'ordine che si dice dato ad una parte del nostro esercito di

entrare in Toscana e di riporre sul trono dei Medici il granduca. Attendo uno schiarimento, lo desidero pieno ed intiero, perchè credo nell'interesse della patria in sì solenni circostanze che la verità sia intieramente chiarita e conosciuta.

Chiodo, *ministro della guerra e interinalmente presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli esteri.* Che sia stato dato un tal ordine io non lo so. Quello che so si è che il Consiglio dei ministri non ha mai deliberato d'intervenire militarmente nella Toscana e che il Ministero attuale non ha l'intenzione di prendere una tale deliberazione. (*Applausi dalle gallerie*).

Depretis. Siccome, dietro le spiegazioni date dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, questo non ha preso la deliberazione cui accennava, io chiedo di nuovo al Ministero che voglia svelarci la cagione dell'occorsa modificazione del Gabinetto.

Dopo discussione alla quale presero parte gli onorevoli Sineo, ministro di grazia e giustizia, Rattazzi, ministro dell'interno, l'onorevole ex presidente del Consiglio Gioberti e gli onorevoli L. Valerio, Ranco, Corbu, Siotto-Pintor, Brofferio, Viora, fu approvato dalla Camera il seguente ordine del giorno proposto dall'onorevole Viora:

" La Camera, riconoscendo che il Ministero ha bene interpretato il voto della Nazione, passa all'ordine del giorno. "

Seduta del 26 febbraio 1849.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE PARETO.

In risposta ad alcune osservazioni dell'onorevole Siotto-Pintor:

LA COMMISSIONE ha adottata la parola *accordo* invece della parola *concordia*, anche per esprimere il principio su che si fonda il Governo costituzionale.

Il Governo costituzionale si fonda sopra un patto fra principe e popolo. Ora questa idea parve a noi che fosse meglio resa dalla parola *accordo* che dalla parola *concordia*.

Del resto io non voglio ripetere le parole già dette dal deputato Michelini circa il *privilegio singolare*, e l'epiteto *maraviglioso*. Se noi volgiamo gli occhi non solo sull'Italia, ma sull'intera Europa dove si fonda la libertà, e anche dove sono principi che si dicono riformatori, vediamo come sia cosa straordinaria, veramente portentosa, e da qualificarsi nel nostro caso singolare privilegio, il poter conservare la concordia tra principe e popolo.

In risposta all'onorevole Bunico:

FACCIO osservare al deputato Bunico che la sua redazione non mi parrebbe veramente esatta, perchè le parole *sovranità popolare* esprimono esse pure un diritto. Se alla parola *nazione* si vuole sostituire la parola *popolo*, che rende lo stesso pensiero, la Commissione acconsente.

Seduta del 27 febbraio 1849.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE PARETO.

Circa un emendamento proposto dall'onorevole Piazza, che vorrebbe si dicesse *Regno dell'Alta Italia*, invece di *Regno*:

IL RELATORE della Commissione ieri ha dichiarato che non si opponeva a questo emendamento; ma veramente il pensiero della Commissione è stato piuttosto di mettere dei principii, che di accennare ad applicazioni pratiche, o a

fatti. Essa ha voluto appunto stabilire che l'esplicamento del principio democratico non potrà mai essere completo, se non col mezzo di una Costituente. Con queste parole ha voluto precisamente che non si pregiudicasse l'avvenire e non si pregiudicasse il principio, e perciò io credo che si debba mantenere ferma la redazione proposta dalla Commissione.

Circa un emendamento proposto dall'onorevole Rosa che vorrebbe si aggiungesse *onori* là dove si parla del conferimento delle cariche:

La Commissione nell'accennare solamente alle cariche, nel dire che le cariche saranno conferite al solo merito, ha avuto riguardo a' sani principii, da cui dobbiamo essere governati in una monarchia democratica, dove gli onori non possono mai stare separati dalle cariche; questo è il pensiero che ci ha condotti a questa redazione. Quanto poi a quelle onorificenze, che sono dovute a cittadini più benemeriti, la Commissione non vedrebbe inconveniente che fosse intromessa qualche espressione che accennasse a questo, ben inteso però che debba sfuggirsi un'espressione che pregiudichi l'idea che non possono conferirsi cariche che al solo merito.

Circa l'emendamento del deputato Bargnani così concepito:

" Noi confidiamo inoltre che qualora non s'intimi guerra immediata, il Ministero vorra mandare deputati alla Costituente Italiana che si convoca a Roma il 15 marzo col mandato di preparare e promuovere la guerra e di stringere una lega a questo scopo con le provincie italiane che avranno rappresentanti in quel solenne congresso. "

Credo che questa discussione sia inutile. La Commissione non si è occupata della tesi quale venne proposta dall'onorevole deputato Bargnani. Tuttavia penso che siamo con lui

perfettamente d'accordo e sul fine e sui mezzi. L'oratore desidera l'unione delle forze nazionali onde riprendere con calore e condurre a felice esito la guerra d'indipendenza, e indica specialmente un mezzo. Noi in diversi punti dell'indirizzo riconosciamo il principio generale, e confortiamo il Governo a promuovere l'unione dei popoli italiani, e per l'unione in massima, e pel fine di farli contribuire con ogni mezzo alla guerra nazionale.

Noi non siamo discesi a specialità di forme, ma per generale principio abbiamo riconosciuto la necessità dell'unione per la guerra, abbiamo indicato e il mezzo e il fine. Il signor deputato Bargnani ha detto, se ho bene inteso, che nell'indirizzo un elemento principale di forza fu dimenticato, cioè l'entusiasmo popolare. Egli desidera di vedere il cittadino combattere a fianco del soldato, e noi pure lo desideriamo, nè credo che alla Commissione si possa apporre questa dimenticanza. Noi abbiamo detto che dopo l'esercito verranno le riserve, le milizie mobili, la guardia nazionale, e per salvare la patria, l'intero popolo. Altri punti accennano a ciò, e quindi dico che questo elemento non fu da noi dimenticato.

Ma soprattutto ripeto che è inutile la discussione dal momento che il preopinante sottopone la sua proposta alla condizione che non vi fosse prontamente la guerra, che non vi fosse la guerra immediata.

In proposito della guerra, penso che non si poteva essere più esplicito di quello che lo fu la Commissione, la quale espresse il suo pensiero di confortare il principe a rompere gli indugi, e a bandire la guerra, e abbiamo proclamato il principio: guerra, e pronta. A che dunque questa discussione?

L'emendamento dell'onorevole Bargnani non fu dalla Camera adottato.

III LEGISLATURA - SESSIONE 1849

Convalidamento della elezione

Nella seduta del 1° agosto 1849 fu convalidata la elezione dell'onorevole Depretis a deputato del collegio di Broni (Relatore Chiarle pel III Ufficio).

Relazione sulla elezione di Lorenzo Valerio nel collegio di Casteggio

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 2 agosto 1849.

PRESIDENZA DELL' AVV. FRASCHINI, DECANO.

Il collegio elettorale di Casteggio nelle precedenti elezioni si compose di una sola adunanza, e stantechè gli elettori non raggiunsero il numero di quattrocento che due soli giorni prima della convocazione fissata pel 15 luglio, il presidente dell'ufficio provvisorio, nel fare lo spoglio delle liste che allora solo gli pervenivano, vide che gli elettori sommavano, a quanto appariva, a 423.

Chiese egli all' intendente come dovesse procedere, e questi notificò per telegrafo un dispaccio ministeriale, col quale si diceva che gli elettori dovessero dividersi in due sezioni da radunarsi in Casteggio, capoluogo del distretto.

Si procedette alla votazione. I votanti furono nelle due sezioni 195.

Valerio Lorenzo ebbe 138 voti, Piatti Camillo n'ebbe 50; gli altri voti furono dispersi su vari candidati o furono annullati.

V'è nel verbale di quella prima votazione un'osservazione di taluno degli elettori, circa la sufficiente indicazione di persona di quattro schede che stanno unite al verbale, e nelle quali è scritto:

Avvocato Lorenzo Valerio, Valerio Avvocato Lorenzo, Lorenzo Valeri, le quali schede furono dall'ufficio debitamente ritenute valide.

Nessuno dei candidati, in vista del numero di elettori che apparivano inscritti, aveva ottenuta la maggioranza voluta dalla legge; doveva perciò farsi luogo alla votazione di ballottaggio.

Il giorno 18 luglio l'intendente di Voghera pubblicò una notificanza, con la quale, valendosi, come dice per isvista, della legge 20 luglio, e voleva dire del decreto reale di quella data, fissò in Casei, capoluogo di un altro mandamento del distretto, la radunanza della seconda sezione che aveva votato in Casteggio come la prima nel giorno 15, e designando i comuni che dovevano formare le due sezioni, tolse dalla prima alcuni comuni per unirli alla seconda, e viceversa, per modo che uno scrutatore nominato nella prima sezione si trovò aggregato alla seconda, ed il segretario della seconda alla prima.

Ebbe luogo il giorno 22 la seconda votazione; intervennero nelle due sezioni 250 elettori.

Valerio Lorenzo ebbe 218 voti, cioè 144 nella prima sezione, 74 nella seconda; Piatti Camillo n'ebbe in complesso soli 38, e il primo fu proclamato deputato.

Però il segretario e lo scrutatore che si trovarono, come ho detto, spostati, protestarono contro l'operato dell'intendente, dicendo il suo operato contrario alla legge, che vuole che le operazioni elettorali siano proseguite dallo stesso corpo che le ha cominciate, e contrario a parecchie disposizioni del decreto reale 20 luglio. Tale è il senso di questa protesta, alla quale se ne aggiunge una seconda, presso a poco dello stesso tenore, di quindici elettori.

Non credo inutile di osservare che gli elettori che protestarono professano, a quanto se ne disse, opinioni politiche che non si accordano con quelle di Lorenzo Valerio.

L'Ufficio dichiarò inattendibili quelle proteste e le unì agli atti; poi aggiunse che, stante alcuni errori rinvenuti nelle liste, le quali, come ho detto, non furono trasmesse al presidente provvisorio che due giorni avanti alla prima convocazione, avevansi a diffalcare dagli elettori iscritti dodici nomi, dei quali tre erano notati per doppio nelle liste dello stesso collegio, e nove avevano altrove il loro domicilio politico, e votato altrove, oltrechè altri iscritti, e fra essi l'arcivescovo Romilli, non c'era dubbio che avessero essi pure altrove il loro politico domicilio, nonostante il quale diffalco di dodici iscritti fino dal primo scrutinio Lorenzo Valerio aveva ottenuto la maggioranza voluta dalla legge.

L'Ufficio IV, senza entrare nell'esame di tutti i particolari, e ritenuto che nella sola sezione del collegio che rimase e votò la seconda volta nel capoluogo di Casteggio, nella seconda votazione Lorenzo Valerio ottenne un numero di voti di gran lunga superiore a quelli del suo competitore, fu unanime di parere doversi validare l'elezione.

Propongo quindi alla Camera la validazione dell'elezione di Casteggio in capo a Lorenzo Valerio.

Tale elezione fu nella stessa seduta dalla Camera convalidata.

Relazione sulla elezione del conte Roverizio nel collegio di San Remo

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 6 agosto 1849.

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO FRASCHINI DECANO.

NEL COLLEGIO di San Remo fu eletto a deputato nella seconda convocazione il signor conte Roverizio. Non risulta esservi stati richiami od irregolarità di sorta nel verbale di nomina: insorge però un dubbio sul modo col quale si procedette alla costituzione dell'ufficio definitivo. Darò lettura delle parole di questa parte del processo verbale:

« Ogni elettore chiamato e presente sarebbesi portato alla tavola dell'ufficio, dove dal signor presidente gli si porgeva una scheda in bianco, invitandolo a scrivervi sopra un nome a sua scelta, con avvertenza che fra tutti i nominati quegli che riporterà il maggior numero di voti sarebbe presidente definitivo, e gli altri quattro che in seguito otterrebbero maggiori suffragi rimarrebbero scrutatori pure definitivi. »

Così diffatti avvenne. I voti di 68 elettori si ripartirono sopra parecchi di questi: chi n'ebbe di più ne ebbe 14, e fu nominato presidente; due degli scrutatori che furono nominati ebbero 8 voti ciascuno, due altri ne ebbero 6; gli altri voti andarono dispersi sopra vari altri elettori. La maggioranza del IV Ufficio credette che il metodo seguito

dal comitato di San Remo nel nominare l'ufficio definitivo non fosse pienamente regolare, tuttavia non tiene l'irregolarità sì grave da dover annullare l'elezione.

La legge dice: « Il collegio o la sezione elegge a semplice maggioranza di voti il presidente e gli scrutatori definitivi. »

La legge quindi non determina una speciale forma di votazione, perciò non essendovi nel resto dell'operazione irregolarità, doveva ritenersi che gli elettori l'avevano sanata. Un precedente della Camera convalidò, come credette la maggioranza del IV Ufficio, quest'opinione; è il caso del collegio di Ornavasso, dove gli elettori nominarono l'ufficio definitivo acclamando l'ufficio provvisorio; nel qual caso la nomina del deputato d'Ornavasso fu dalla Camera ritenuta valida. La minoranza invece tenne diversa sentenza e riputò invalida questa elezione; essa osservò che l'osservanza delle forme è la vera malleveria della libertà, della sincerità dei voti; che le operazioni elettorali riposano intieramente sulla composizione dell'ufficio definitivo; che per questa composizione la legge esige una maggioranza semplice o relativa, è vero, ma pure una maggioranza di voti; che sull'oggetto di ottenere una maggioranza sulla nomina di cinque persone, è d'uopo che sopra cinque persone e non sopra una cada o possa cadere il voto ossia il giudizio degli elettori; che perciò nel caso concreto, essendo stata violata la legge, doveva annullarsi l'elezione di San Remo.

Aggiunse la minoranza che il precedente che fu addotto nel IV Ufficio era diverso dal caso attuale, perchè in quello, benchè gli elettori non abbiano votato per ischede, convennero tuttavia nell'accordare la loro fiducia ai cinque membri dell'ufficio provvisorio, ciò che non avvenne in questo caso, nel quale la votazione degli elettori cadde sempre sopra una sola persona; la minoranza soprattutto credette di insistere nelle sue conclusioni pel pericolo grave che si cor-

rerebbe quando venisse adottato un diverso principio; il quale condurrebbe all'assurdo e ad irregolarità che non avrebbero limiti.

Ciò nondimeno la maggioranza del IV Ufficio non ritenne queste considerazioni abbastanza valide per infirmare l'elezione, ed io, benchè abbia appartenuto alla minoranza, in qualità di relatore, a nome del IV Ufficio debbo proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione di San Remo.

Tale elezione fu convalidata dalla Camera nella stessa seduta.

Elezione a Vice-presidente della Camera dei Deputati

Nella seduta del 13 agosto 1849 l'onorevole Depretis fu eletto Vice-presidente della Camera.

Petizioni

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 17 agosto 1849.

Presidenza del vice-presidente Bunico.

Sulla proposta dell'onorevole L. Valerio di restituire le petizioni ai petenti al termine di ogni Legislatura:

Faccio osservare che la proposta dell'onorevole mio amico Valerio verrebbe in certo modo ad opporsi alla decisione presa ieri dalla Camera.

Ieri infatti, parlando della petizione dichiarata d'urgenza, l'onorevole segretario Michelini proponeva che le petizioni che erano state presentate nella Legislatura precedente venissero lette tutte, onde la Camera potesse esaminare quali dovessero essere ritenute d'urgenza; invece la Camera ha dichiarato che vengano trasmesse alla Commissione delle petizioni che è già stata nominata, la quale, esaminate tutte le petizioni già dichiarate d'urgenza nella prima Legislatura, ne separasse quelle che attualmente più non meritavano di essere ritenute tali, e riferisse, siccome urgenti, alla Camera su tutte quelle che meritavano ancora di esserlo.

Ho l'onore di annunziare alla Camera che questo lavoro è già stato cominciato dalla Commissione delle petizioni questa mattina, e che già vennero sceverate tra le peti-

zioni già presentate nell'ultima Legislatura e dichiarate di urgenza quelle che tuttora debbono essere riferite di urgenza; e queste petizioni saranno in gran parte preparate per domani, onde occuparsene immediatamente. Le petizioni che rimangono sono certamente in considerevole numero; ma sono persuaso che seguitando lo stesso metodo di separazione che si è applicato a quello d'urgenza, la Camera avrà ottenuto quello stesso scopo che si è proposto dal deputato Valerio, e nello stesso tempo non si avrà lo inconveniente che risulterebbe nel rimandare tutte le petizioni ai singoli petizionari.

Osservo infatti, che seguitando questo sistema di rimandare le petizioni, si verrebbe a contraddire al voto dei medesimi petizionari, i quali ben sanno aver essi diritto di ritirare quando loro piaccia le loro petizioni. Ora non avendole fin qui ritirate hanno con ciò stesso dimostrato che intendevano venissero discusse in questa Legislatura.

Proporrei adunque alla Camera che non venisse ammessa la proposizione Valerio, e si seguitasse per le petizioni tutte il sistema che si è adottato per quelle state dichiarate di urgenza.

Dopo osservazioni dell' onorevole Michelini contro la proposta dell'onorevole Valerio:

AGGIUNGO due parole alle osservazioni fatte dal deputato Michelini. Si dice che per le cambiate circostanze molte petizioni non avranno importanza; ebbene, di queste la Camera non avrà ad occuparsene, per ragione della poca o nulla loro importanza, che brevissimo tempo. Aggiungerò che, seguitando il sistema che dissi adottato sino da questa mattina di separare le diverse petizioni, secondo la loro natura, si otterrà sempre meglio l' intento. Per citare un

caso, dirò che questa mattina si sono riunite 29 petizioni, le quali si riferiscono ad un medesimo oggetto, e saranno riferite con una sola relazione.

Ora, se tutte le petizioni che non hanno importanza, stantechè le circostanze sono cambiate, saranno riunite in una sola relazione, è evidente che la Camera potrà deliberarvi sopra in brevissimo tempo.

La prima parte della proposta Valerio è approvata in questi termini:

« Che vengano ritenute dalla Camera le petizioni che già furono da essa dichiarate d'urgenza, e si abbiano per ciò solo come se fossero riprodotte dai petizionarii. »

La seconda parte, riflettente la restituzione delle altre petizioni, è dalla Camera respinta.

IV LEGISLATURA - SESSIONE 1849-50

Convalidamento della elezione

Nella seduta del 22 dicembre 1849 fu convalidata la elezione dell'onorevole Depretis nel collegio di Broni (Relatore Demaria Carlo per l'Ufficio IV).

Sulla fusione delle due Banche di Torino e di Genova e sulla istituzione della Banca Nazionale

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta dell'8 febbraio 1850.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

In occasione delle interpellanze mosse dall'onorevole Farina Paolo su tale argomento, l'onorevole Depretis pronuncia il seguente discorso:

Ho domandato ieri la parola per rettificare alcune asserzioni dell'onorevole ministro dell'interno (*), e nello stesso tempo per aggiungere alcune mie particolari osservazioni in merito alla grave discussione che da due giorni ci occupa, ma dopo che molti oratori hanno preso parte alla discussione debbo necessariamente restringere di molto le mie parole. Io mi limiterò quindi ad una sola questione, la quale mi pare che siasi studiosamente deviata da parecchi oratori che siedono dal lato opposto della Camera, voglio parlare della questione di competenza, ossia della questione costituzionale, la quale io credo di precisare anzitutto in questi termini:

Era egli nelle sue attribuzioni costituzionali il Ministero quando col decreto del 16 dicembre ultimo modificava gli statuti delle Banche di Torino e di Genova, quali risultavano dalle regie patenti del 16 marzo 1844 e del 16 ottobre 1847, e specialmente quanto alla Banca di Genova,

(*) L'onorevole Galvagno.

quale venne costituita con le leggi del 7 settembre e del 6 ottobre 1848?

Io credo che in questi termini la questione di competenza sia precisata, ed io credo utile lo insistervi, poichè mi pare che nei primordi della vita costituzionale sia importantissimo il fissare i limiti entro i quali i grandi poteri dello Stato debbono rimanere nell'esercizio dei loro diritti. La divisione dei poteri è la prima condizione d'un Governo libero: senza limiti ben definiti questa divisione non sussiste; i poteri si lasciano dominare dagli eventi, e nello Stato non rimane di durevole che l'incertezza e il pericolo.

Quando l'onorevole ministro delle finanze diceva che egli non erasi determinato ad emettere il decreto del 16 dicembre ultimo, se non dopo di aver sentito il parere di persone esperte, di pratici giureconsulti, e dopo aver ottenuto l'avviso favorevole del Consiglio di Stato, io non posso negare di essere stato preso da non poca meraviglia. Ieri poi quando il signor ministro dell'interno si accinse a rispondere al mio vicino ed amico il deputato Mellana, io mi aspettava che egli mi avrebbe spiegato come mai il Consiglio di Stato abbia potuto emettere un parere favorevole alla dottrina ministeriale in questa questione, imperocchè, quantunque io veda, tanto nel decreto del 16 dicembre ultimo, col quale furono unite le due Banche di Torino e di Genova, quanto nell'altro decreto del 16 settembre col quale fu autorizzata la creazione della Banca che prese nome di *Banca d'Italia*, la formula *previo* o *sentito il parere del Consiglio di Stato*, tuttavia non posso persuadermi che questo parere fosse favorevole, in quanto che so e posso attestare che il parere del Consiglio di Stato fu perfettamente contrario al parere dell'attuale ministro dell' interno, quando trattossi di autorizzare la Banca d' Italia.

Questa questione sulle Banche di sconto non è nuova in certo modo alla Camera, imperocchè, come diceva ieri il mio vicino ed amico l'onorevole deputato Mellana, ebbe a pren-

derne cognizione se non la Camera stessa almeno la sua Commissione, la Commissione cioè delle petizioni, essendo stata appunto presentata una petizione relativa a quella Banca di sconto, che non fu riferita pei motivi che il mio onorevole amico ieri esponeva. Importa che la Camera noti che dagli statuti di questa Banca erano state eliminate quelle clausole che il signor ministro indicava, siccome tali, che necessariamente riguardano un atto del potere legislativo, come sono le clausole che richiedono il sequestro delle somme in conto corrente, e la penalità per la falsificazione dei biglietti; eravi anzi espressa dichiarazione da parte dei fondatori che intendevano sottoporsi alle condizioni e garanzie credute necessarie a termini delle leggi comuni.

Il ministro credette di sentire il parere del procuratore generale, inoltre la pratica fu sottomessa al Consiglio di Stato. Se la Camera lo permette, io esporrò (per quanto me lo potrò sovvenire) alcune delle ragioni, per cui a quella epoca il Consiglio di Stato ed il procuratore generale non hanno creduto di adottare l'opinione del signor ministro, e nella questione di competenza hanno creduto di opinare che l'autorizzare le Banche di sconto era nelle attribuzioni del potere legislativo. Io prego gli onorevoli membri che siedono in questa Camera, i quali appartengono nel tempo stesso al Consiglio di Stato, di rettificare le mie parole quando mai avvenga che la memoria mi fallisca. In quei pareri che furono comunicati alla Commissione delle petizioni si osservava: che il capitale delle Banche era una condizione della sicurezza del pubblico; che quindi, trattandosi di stabilimenti la cui rovina può influire sulla condizione economica del paese, e sulla pubblica prosperità, la quale dipende dalle operazioni che sono naturalmente disimpegnate dalle Banche di sconto, sorge la necessità di una legge particolare nell'interesse del pubblico.

Si notava la differenza che esiste fra i biglietti che possono emettersi da un banchiere qualsivoglia, o da un am-

ministratore accomanditario, e i biglietti che sono emessi dalla Banca, differenza riposta in ciò, che i primi sono responsabili o in particolare o solidamente e all'infinito, e la solvibilità è guarentita da tutti i beni presenti e futuri, mentre nelle società anonime e nelle Banche l'unica garanzia morale è prestata dal Governo che approva gli statuti, quindi la necessità delle cautele prescritte dall'articolo 46 del Codice di commercio che esige l'approvazione per lettere patenti, onde queste abbiano fra i soci, e rispetto ai terzi, forza di legge avanti ai magistrati.

Si facevano in quei pareri quelle stesse osservazioni che ier l'altro venivano fatte dall'onorevole deputato Carquet, ed in parte oggi dall'onorevole Lanza, circa l'efficacia e il vigore dell'articolo 46 del Codice di commercio, e circa il carattere veramente legislativo delle lettere patenti con le quali le Banche di Torino e di Genova furono autorizzate.

Si diceva che i corpi morali, a termini del sin qui praticato e specialmente della legge 7 ottobre 1848, non possono esistere senza un atto del potere legislativo. Si diceva pure che le Società anonime sono corpi morali, che l'atto legislativo che le costituisce è indispensabile per quelle che sortono dai limiti del diritto comune, e si arrogano l'atto sovrano di dar valore di moneta alla carta circolante.

Ritenga la Camera che io sono ben lontano dal sottoscrivere a tutte le ragioni che espongo ed ai principii che da alcune di esse traspirano. Io espongo queste ragioni specialmente per dar notizia di un fatto, e per constatare una opinione manifestata contraria a quella del signor ministro.

Si diceva pure in quei pareri che la lacuna del nostro Codice circa le Banche dipende da che essendosi seguito il Codice francese, questo non ne parla, esistendo in Francia un'apposita legge per quelle.

Si diceva altresì che trattandosi d'interpretazione di legge spetta solo al potere legislativo il provvedere, il che tanto più si raccomandava, quanto più sono importanti queste

istituzioni, le quali hanno strettissima relazione col regime finanziario e commerciale, politico ed economico dello Stato, e non possono efficacemente operare senza la deroga al diritto comune.

Il relatore del Consiglio di Stato poi, se ben mi ricordo, dichiarava nettamente non essere di competenza del potere esecutivo lo autorizzare le Banche di sconto, perchè, sebbene sieno desse società anonime, pure avendo necessariamente caratteri ed attribuzioni proprie esorbitanti dalla ragion comune, coll'autorizzarle si crea un nuovo diritto, lo che a termini dello Statuto non può farsi dal potere esecutivo.

Dirò per ultimo che nel parere emesso dal Consiglio di Stato si consigliava il Ministero che almeno a titolo di prudenza era conveniente, era necessario di consultare in proposito il Parlamento.

Ora io domando: come mai il Ministero attuale, il quale fa certamente il più gran conto del Consiglio di Stato, almeno se dobbiamo argomentarlo dalla premura che si dà di mantenere al numero i suoi membri, dalla premura che si è data due giorni sono di presentare la legge per la organizzazione di esso, mentre si permette di lasciar dormire nel Ministero un'altra legge molto più importante, molto più desiderata, quella cioè sulla guardia nazionale: (*Bravo! bravo!*) come mai, dico, il Ministero ha potuto in una cosa di tanta importanza porre in non cale le raccomandazioni e il parere per lui autorevole del Consiglio di Stato? Come mai il Ministero non credette che la cosa non fosse per lo meno dubbiosa, e quindi meritevole di essere sottoposta al Parlamento?

Questa condotta mi pare tanto meno ragionevole e poco conforme ai principii di moderazione che il Ministero proclama, inquantochè se dobbiamo stare alla legge positiva io credo che la questione di competenza, o di costituzionalità che dir si voglia, non può essere un momento revocata

in dubbio. Bisogna tener per fermo che questa questione vuol essere decisa, non dai fatti, perchè i fatti non costituiscono il diritto, non dalle leggi straniere, perchè esse possono tutto al più servirci d'esempio, se buone, ma non mai avere autorità maggiore, non dagli usi e dalle massime anche le più sane dell'economia pubblica, poichè se nelle leggi nostre vi sono errori economici, bisogna correggerli, ma nel modo che lo Statuto prescrive, ma sibbene la controversia deve essere decisa secondo le disposizioni del nostro diritto positivo, imperocchè si tratta, come ho detto, di decidere, se nel decreto reale 14 dicembre ultimo scorso il Ministero abbia ecceduto i limiti del potere esecutivo facendo atti che non possono farsi che per leggi.

Il ministro ha cercato di separare negli statuti delle due Banche le disposizioni che egli crede di natura tale che non possano farsi che per legge, da quelle altre che crede possano farsi per regolamento.

Io credo che su questo punto abbia risposto preventivamente e vittoriosamente il mio amico deputato Pescatore: esso ha dimostrato a che gravissimi pericoli la teoria del signor ministro ci condurrebbe, e nessuno gli ha finora risposto: ond'io credo indubitato che al solo legislatore spetta il fare quella separazione che vuol fare il signor ministro.

Il signor ministro separava inoltre l'autorizzazione che si dà per lettere patenti, dall'approvazione che si dà agli statuti delle Banche. Io per me non so comprendere come si possa fare una simile separazione: l'articolo 46 del Codice di commercio dice che le società anonime non esistono se non sono autorizzate per regie lettere patenti previo il parere del Consiglio di Stato, e se parimente (cioè per lettere patenti e previo il parere del Consiglio di Stato) non è approvato lo statuto che le costituisce.

Dico adunque, dov'è la differenza tra l'autorizzazione e l'approvazione? È impossibile vedervela sia nel carattere,

sia nella efficacia, sia nella forma e nella conseguenza legale, ed io sfido i più acuti ingegni a trovare la differenza che pure ha creduto di vedere il detto ministro.

Da parecchi, e dirò anche dal più gran numero di oratori che presero parte a questa discussione, fu ammessa la dottrina, che trattandosi di società anonime basta l'autorizzazione del potere esecutivo, ed è appunto fondandosi su questa teoria ed estendendola male a proposito non solo alle Banche di sconto in generale, ma alla questione relativa alla fusione delle due Banche che il Ministero sostiene la sua tesi; ora se cadesse mai questa teoria, certamente la tesi del Ministero non sarebbe più sostenibile. Io mi permetto di rivocare per un momento in dubbio questa teoria. So, dico, che bisogna distinguere i principii economici anche ridotti in pratica presso altri popoli, dalle leggi positive, dalle leggi piemontesi. Dichiaro che secondo le teorie economiche più sane e più generalmente ricevute, basta ad approvare le società anonime un semplice atto del potere esecutivo; ma dico che queste sane teorie economiche non hanno potuto ancora entrare nelle nostre leggi, imperocchè vi osta l'articolo 46 del Codice di commercio. Questo articolo il quale, come diceva, può benissimo contenere un errore economico, fu egli abrogato espressamente con una legge posteriore? Io credo di no; dunque secondo le leggi vigenti, se dobbiamo ritenere in vigore questo articolo, le società anonime debbono autorizzarsi per legge. Ma si dice: quest'articolo fu abrogato implicitamente tostochè fu promulgato lo Statuto; ed io sono disposto ad ammettere ed ammetto questa abrogazione, ma in questo caso, essendo abolito l'articolo il quale vincolava la libertà naturale dei cittadini, rinasce al momento della sua abolizione nei cittadini medesimi la libertà, ed essi sono liberi di associarsi senza limitazione veruna, non essendovi ragione, (finchè non è emanata una nuova legge) non essendovi ragione, dico, per cui questo vincolo debba rinascere ed emanare,

non dal potere legislativo, ma dal potere esecutivo. In conseguenza la tesi ministeriale, la quale si fondava sopra questa teoria, cade con questa teoria medesima.

Nel por fine alle mie parole, la Camera mi permetta di constatare un fatto, e ritenga che il mio pensiero è rivolto piuttosto all'avvenire che al presente, imperocchè non bisogna dimenticare che i Ministeri sono mutabili; io voglio, come diceva, constatare un fatto, e questo consiste nella tendenza eccessiva del Ministero di estendere le attribuzioni del potere esecutivo.

Alcuni giorni sono il ministro della guerra ci diceva che l'organizzazione della cavalleria, la diversa formazione dei reggimenti dipende assolutamente dal potere esecutivo. Qui non è il caso di entrare in questa questione: solo mi giova notare che non vi ha cosa che più davvicino tocchi l'interesse generale dello Stato; ma dirò di più: non vi ha cosa che più davvicino interessi i destini d'Italia che una buona organizzazione delle forze militari del Piemonte, e se simili affari non gli debbono essere sottoposti, io non vedo di che affari più gravi possa occuparsi il Parlamento subalpino!

Ed ora nella attuale discussione il Ministero sostiene che quando emise il decreto del 14 dicembre egli era nel suo pieno diritto, cioè sostiene che era nel suo diritto lo aumentare la carta circolante monetata poichè nessuno ha contestato finora che o direttamente o indirettamente il nuovo decreto del 14 dicembre deve aumentare la quantità della carta circolante monetata; ora, nella discussione attuale, il Ministero sostiene ch'era nel suo diritto di far sì che fosse protratto a più lungo tempo il ritorno della Banca allo stato normale, e il rendere rimborsabili in ispecie i suoi biglietti, il che pure non mi verrà contraddetto. Sostiene il Ministero essere nel suo diritto il tôrre la possibilità di nuove Banche di sconto, almeno per un certo tempo, e ciò pure non mi verrà contrastato, perchè tutti hanno ammesso che finchè sussiste il privilegio a favore

della Banca di Genova di aver biglietti ed emetterne a corso forzato e non rimborsabili, nuove Banche di sconto sono impossibili per noi, e di questi stabilimenti che possono essere tanto utili allo Stato, lo Stato non può giovarsi perchè non possono introdursi finchè è impedita la concorrenza.

Ecco quanto sostiene oggi il Ministero, ed io ripeto : se affari di tanta rilevanza non si sottopongono al Parlamento, dove sono gli affari importanti dei quali deve occuparsi la Rappresentanza nazionale?

Se il Ministero avesse seguita questa via quando la maggioranza della Camera era avversa ai suoi principii politici, io troverei la cosa naturale, ma che al 14 dicembre, quando si erano già conosciute le elezioni e il loro colore, che allora egli, malgrado la gravità e l'importanza somma delle modificazioni che intendeva di introdurre nell'esistenza di uno stabilimento il quale può tanto influire sul credito pubblico e sulla prosperità dello Stato, ch'egli procedesse allora senz'altro alla emanazione del decreto reale, e non amasse meglio sottoporre questo stesso decreto reale alla Camera, che pochi giorni dopo era convocata e che l'avrebbe se utile, certamente sanzionato, questa condotta mi pare quasi inesplicabile e assolutamente non conforme a quei principii di moderazione e di prudenza che il Ministero dice professare, e che chi parteggia per le sue dottrine sì di sovente proclama. Io non saprei spiegarmi questa condotta del Ministero, se non dicendomi che forse si è arreso troppo facilmente alle vive istanze degli interessati acchè quella fusione avvenisse, perchè se si può rivocare in dubbio la futura utilità di questa fusione, se si possono rivocare in dubbio i vantaggi che in futuro devono arrivare allo Stato da questo grande stabilimento, egli è però indubitabile, come diceva l'onorevole Lanza, che gli azionisti della Banca di Torino vi hanno profittato troppo.

Ora veda la Camera se in caso di tanta importanza, in vista delle opinioni manifestate in altro caso presso a poco

identico dal Consiglio di Stato, stante l'evidente necessità di segnare i limiti entro i quali debbono rimanersi i poteri dello Stato, specialmente nei primordii della vita costituzionale, mentre non abbiamo una legge sulla responsabilità ministeriale, e specialmente pensando e provvedendo all'avvenire, veda, dico, la Camera se vuole assumere essa stessa la grave responsabilità che le peserebbe sopra, lasciando continuare un tale stato di cose. (*Bravo! bravo!*)

Le interpellanze dell'onorevole Farina Paolo furono esaurite con l'approvazione del seguente ordine del giorno, proposto dall'onorevole Di Revel:

" La Camera, considerando la necessità, pure ammessa dal Ministero, dell'emanazione di una legge per regolare d'ora innanzi l'instituzione delle Banche di sconto e di circolazione, e per fissare intanto in modo definitivo dirimpetto al Parlamento la condizione delle due Banche unite sotto la denominazione di *Banca Nazionale*, come pure per limitare fin d'ora la circolazione dei biglietti finchè avranno corso forzato e provvedere al modo di ristabilire gradatamente e senza perturbazione economica la circolazione nel suo stato normale; invitando il Ministero a presentare sollecitamente quei progetti di legge all'uopo opportuni, passa all'ordine del giorno. "

IV LEGISLATURA - SESSIONE 1850-52

Indennità di vestiario ai soldati
che presero parte alla guerra dell'indipendenza

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 30 novembre 1850.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

Intorno ad una proposta di legge del deputato Lyons per indennità di vestiario ai soldati che presero parte alla guerra dell'indipendenza. — L'onorevole Lyons aveva svolta la sua proposta e l'onorevole ministro della guerra La Marmora, dopo dichiarazioni e promesse di provvedere a suo tempo, aveva pregato la Camera di non prendere in considerazione la proposta Lyons — L'onorevole Dabormida si associava alle parole dell'onorevole ministro della guerra. — A questo punto l'onorevole Depretis così parla:

MI PARE (e mi permettano che io lo dica), mi pare che gli oratori che presero parte a questa discussione siansi spesse volte allontanati dalla questione.

È necessario di non dimenticare che qui veramente non si tratta che della presa in considerazione di un progetto di legge. La discussione che sin qui ebbe luogo entrò nel merito della legge, e forse anche andò oltre o divagò sopra materie estranee.

Ritenuto adunque che la discussione è veramente e solamente sulla presa in considerazione della legge ideata, osserverò alla Camera che quando si riconosce la importanza di una proposta, quando se ne riconosce la giustizia, la Camera deve necessariamente prenderla in considerazione.

Io credo che finora la Camera abbia costantemente e ragionevolmente seguitato questo sistema, e sarebbe questa la prima volta nella quale vorrebbe dipartirsene.

Ora noi tutti abbiamo sentito che tanto il ministro della guerra, quanto l'onorevole deputato Dabormida, riconoscono l'importanza somma e la giustizia in massima della legge.

Le osservazioni che si son fatte si aggirarono sul modo con cui il progetto è formulato, sulle sue speciali disposizioni, sulla possibile esecuzione, sui difetti, se si vuole, sulle imperfezioni.

Io non voglio qui entrare nella discussione, perchè mi pare che non sia tempo da questo. Le osservazioni sulle speciali disposizioni della legge progettata e sulla sua forma, devono essere fatte alla Commissione che verrà nominata dalla Camera per esaminarla. Questa Commissione avrà facoltà di modificare, di cambiare anche interamente la legge. Essa sentirà le osservazioni che il Ministero crederà di fare. Quelle, per esempio, che faceva il Ministero sulla convenienza di differire la proposta fin dopo l'assestamento dei conti, ciò che il ministro diceva del tempo necessario a rivedere e preparare quei conti, ciò che asseriva della contabilità regolarizzata (quella del 1848) e da finirsi tuttora, e così tutte le altre osservazioni sono cose che dovranno esaminarsi dalla Commissione e delle quali certamente la medesima terrà conto.

Ciò posto, a me parrebbe che la Camera non possa assolutamente rifiutarsi di prendere la legge in considerazione.

Nominata la Commissione, il ministro farà in seno alla medesima tutte quelle osservazioni che crederà; la Commissione se ne farà carico; la Camera, se le troverà ragionevoli e giuste vi farà ragione, se non le troverà ragionevoli adotterà quel progetto di legge che crederà a giustizia conforme.

Intanto, riconosciutane l'importanza e la giustizia, ed essendo incontestabile che qualche cosa c'è da fare, e bi-

sogna fare, io non vedo ragione per cui si possa respingere la presa in considerazione della legge proposta.

Perchè si vuol impedire che la Camera prenda parte e si illumini con la discussione in questa importantissima materia e venga in grado di conoscere in che stato si trova la cosa, e se sia il caso di rendere giustizia, la renda e prontamente?

Pertanto io conchiudo con dire che la Camera non può ragionevolmente e senza manifesta contraddizione rifiutarsi dal prendere questa legge in considerazione.

Farò ancora un'osservazione ad un'espressione del signor generale Dabormida.

Egli diceva che gl'interessi del soldato sono tenuti in conto ed apprezzati da tutti i militari che si trovano in questa Camera, da qualunque lato siedano; io mi permetterei di aggiungere che gli interessi del soldato quando sono conformi alla giustizia, tutti senza distinzione, i membri della Camera devono credersi interessati ad apprezzarli e decisi a difenderli.

La Camera, a proposta dell'onorevole Dabormida, passò all'ordine del giorno sulla proposta Lyons, prendendo atto delle dichiarazioni con le quali l'onorevole ministro della guerra s'impegnava a presentare nel corso della Sessione una legge in proposito.

Linea doganale verso il Piacentino

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 7 dicembre 1850.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

Intorno ad una petizione relativa alla linea doganale verso il confine Piacentino, sulla quale l'onorevole deputato Miglietti aveva riferito concludendo rimetterla al ministro delle finanze per le opportune disposizioni:

APPOGGIANDO le conclusioni della Commissione, io pregherei la Camera a fermarsi sull'argomento di cui in questa petizione stessa si tratta ed a permettermi di tessere una breve storia dei fatti.

È necessario anzitutto di chiamare alla mente che con la legge 27 maggio 1848 la provincia di Piacenza fu aggregata alle altre provincie dello Stato e che con un decreto dello stesso giorno fu abolito ogni dazio sui prodotti di quelle provincie che passassero nelle altre, e reciprocamente.

Giova altresì ricordare che con altre leggi del 16 e 21 giugno le provincie di Parma, Guastalla, Modena e Reggio furono ammesse a far parte dello Stato, e con decreto del 15 luglio successivo fu stabilita la libera circolazione delle derrate ed oggetti manufatti provenienti da quelle provincie: e per tal modo le linee daziarie, relativamente ai prodotti

nati e cresciuti e manufatti, in quelle provincie e da quelle provenienti, furono abolite interamente.

E dirò che, relativamente ai prodotti sì naturali che manufatti provenienti da quelle provincie, furono abolite anche le leggi che regolano la circolazione interna e sono applicabili a quella zona di terreno che va soggetta a disposizioni speciali, cioè a quella parte di territorio che sta tra la linea di confine e la così detta linea di controllo.

Queste leggi, dico, non potevano applicarsi nè al Piacentino, nè alle altre provincie dei ducati, perchè non vi furono estese e non potevano quindi avervi vigore; e perciò per le merci e pei prodotti di quelle provincie, che venivano importati nelle altre parti del regno, le leggi stesse trovavansi abolite.

Tali furono e costantemente si credettero le conseguenze di quelle leggi e di quei decreti.

Cosa ne avvenne in fatto?

Ne avvenne che dalle provincie di Piacenza e Parma si introdussero liberamente così le derrate come i tessuti ed ogni altro prodotto nelle vicine provincie.

I mercanti piacentini le recavano sui vicini mercati di Stradella, di Broni e Voghera: ovvero i mercanti di queste ultime provincie si recavano sui mercati del Piacentino e vi si provvedevano di merci e di derrate che importavano poi liberamente nello Stato; impertanto in fatto la circolazione fu libera, le merci non furono più soggette alle formalità, ai recapiti prescritti dalle leggi del 4 marzo 1816, e del 4 giugno 1818.

Io insisto sulla interpretazione che ognuno diede a quelle leggi e a quei provvedimenti, non esclusa l'autorità governativa. Essa conosceva e certamente non poteva non conoscere i fatti. Gli agenti doganali richiesti, rifiutavansi a rilasciare i ricapiti che la legge prescriveva, ma il cui rilascio, secondo le prescrizioni della legge, non poteva più farsi. Insisto poi sopra i fatti pubblici, che durarono lunghi

mesi, cioè dal maggio 1848 fino a tutto il 1849, perchè importano chiaramente l'ammessione di un diritto.

La cosa andò così fino al principio del 1850; ma in principio del 1850 le autorità doganali cominciarono a pretendere la severa applicazione delle antiche leggi, e l'11 di gennaio di quest'anno si procedette ad un primo sequestro di merci a danno di alcuni mercanti che di pieno giorno come avevano da diciotto mesi praticato, recavansi con le loro merci al mercato di Broni. In seguito al sequestro fu presentata una petizione alla Camera, nella quale si esponeva il fatto, e si reclamava giustizia. La petizione presentata poco dopo il fatto, fu riferita nella seduta del 29 marzo. Leggerò alla Camera le conclusioni che furono da essa prese. Riferiva quella petizione l'onorevole deputato Farina, il quale conchiudeva: « che la Commissione non potendo a meno di riconoscere fondati i reclami dei ricorrenti, vi proponeva l'invio della petizione al signor ministro di finanze, non solo perchè facesse restituire ai ricorrenti le merci indebitamente loro tolte, ma anche perchè, con opportuna provvidenza resa pubblica, facesse in modo che l'inconveniente sopra annunciato più non potesse aver luogo in avvenire. »

Queste conclusioni erano appoggiate dal deputato Valerio, il quale aggiungeva queste parole:

« Io farò presente che havvi una quantità di padri di famiglia che da un mese e mezzo si vedono sequestrato tutto quello che forma il loro patrimonio, solo mezzo di sostentamento che abbiano tanto per sè che per i loro figli. L'ingiustizia della misura cui vennero sottoposti è evidente, e come tale venne dimostrata dalla relazione della Commissione, ond'è che crederei necessario che il Governo desse pronti provvedimenti perchè a questa povera gente sia dato un trattamento tale da poter vivere. »

Il relatore appoggiò quest'aggiunta, e la Camera adottò le conclusioni. Ma cosa avvenne di questo voto della Ca-

mera? Questo voto incontrò la sorte di molti altri voti formulati in molti ordini del giorno. Il Ministero ha creduto di farne nessun conto. Infatti, i ricorrenti, per quanto si adoprassero, non poterono mai ottenere un provvedimento.

Per ultimo ricorsero all'intendente generale e si valsero di un mezzo legale. Chiesero che fossero loro restituite le mercanzie mediante cauzione; ma neppur questo mezzo loro valse; la cosa si seppe trarre tanto a lungo che infine emanò una sentenza. Di questa è inutile parlarne, poichè certamente la Camera non può impedire che abbia il suo effetto. Ma non si può nascondere che racchiude la più evidente ingiustizia.

Basta osservare che il tribunale amministrativo che l'ha pronunciata ha creduto che il trattato di pace, quando non aveva ancora ricevuto la sanzione del Parlamento, dovesse ritenersi nel suo pieno vigore, o meglio credette sanzionato dai poteri legislativi il trattato, ed avente il suo pieno effetto prima che fosse rivestito della sanzione, prima della promulgazione.

Il sequestro, se ben mi appongo, fu operato l'11 di gennaio 1850, ed il trattato di pace in data del 22 di quel mese, non fu pubblicato che posteriormente. Chi può dubitare che prima della sanzione dei tre poteri, che prima della pubblicazione il trattato di pace non poteva produrre effetti legali? Basti ciò per dimostrare con quanta leggerezza siasi pronunciata questa sentenza. Vi sarebbe il rimedio della Cassazione, ma si tratta di povera gente, e quest'ultimo mezzo per ottenere giustizia è al di sopra delle loro forze. C'è anche un diverso rimedio, quello cioè di ricorrere per ottenere la grazia sovrana. Io non mi voglio fermare sopra questo espediente; dirò solo creder io che il guardasigilli non potrebbe far opera più buona e più meritoria.

Intanto nella condizione del ricorrente sonovi ancora altri i quali si trovano nelle stesse precise circostanze. Dovremo aspettare che si pronunzii una seconda sentenza? Non ci

sarà modo di prevenire e riparare ad un'ingiustizia? Io non credo vi sia altro mezzo se non proponendo un progetto di legge. Se non si provvederà con legge, difficilmente si potrà impedire che succeda un'altra volta ciò che adesso avvenne; io credo quindi che ben fece la Commissione di insistere presso il ministro, onde si occupi prontamente a formulare un progetto di legge in proposito.

Nelle patenti del 1816 evvi un articolo, l'articolo 39, il quale alludendo ad un caso presso a poco analogo, metteva in avvertenza i cittadini che allora si trovavano nelle stesse condizioni di quelli di cui oggi parliamo, avvisandoli e fissando un termine entro il quale si sottomettessero alle formalità prescritte dalla legge, se non volessero esporsi a sopportare le conseguenze di una contravvenzione che verrebbe a loro danno accertata. Fa d'uopo un provvedimento simile.

Io non lascierò passare questa circostanza senza far presente al Ministero ch'esso deve vegliare sulla condotta degli agenti doganali. Noi siamo usciti da uno stato di cose nel quale gli agenti doganali erano considerati piuttostochè custodi e difensori degli interessi dell'erario pubblico, come nemici, o vessatori dei privati cittadini; le vessazioni e le ingiustizie legali del regime assoluto scusano quest'opinione, e in oggi questo pregiudizio pur troppo sussiste ancora in molti paesi di confine.

Per cancellarlo, per distruggerlo questo pregiudizio che cosa si richiede? Bisogna impedire che lo zelo dei doganieri non si converta in maltalento, e la precisione nello esercizio del loro uffizio non degeneri in persecuzione; e ciò dipende dal Ministero, posciachè gli agenti di finanze non sono inamovibili.

Per ultimo io farò osservare che se il Ministero il quale vi fu tante volte invitato, avesse dato conto alla Camera delle petizioni che gli sono inviate, la cosa non si sarebbe protratta di tanto, e si avrebbe una famiglia danneggiata

di meno: se il Ministero, ogni mese, ogni due mesi venisse alla Camera a dare conto dei provvedimenti da lui emanati sulle petizioni, la Camera potrebbe rimediare e prevenire molti mali.

Io sono certo che se il Ministero avesse detto alla Camera che sulla petizione riferita e a lui mandata il 29 di marzo non intendeva provvedere, la Camera avrebbe adottato tali provvedimenti per cui non si sarebbe lamentata una nuova ingiustizia.

Invito pertanto il Ministero: 1° a dar conto ogni mese delle petizioni che gli vengono dalla Camera inviate; 2° a sorvegliare il contegno degli agenti doganali; 3° a presentare una legge nel senso dell'articolo 39 del regio editto del 4 ottobre 1816. Propongo quindi alla Camera il seguente ordine del giorno:

« La Camera eccitando il Ministero a dar conto ogni mese delle petizioni che gli sono trasmesse, lo invita a vegliare sul contegno degli agenti doganali, ed a proporre una legge nel senso dell'articolo 39 delle patenti 4 marzo 1816. »

Dopo spiegazioni degli onorevoli ministri di agricoltura e delle finanze Cavour e Nigra:

RISPONDERÒ brevi parole al signor ministro di agricoltura e commercio. Egli osservava che la condotta degli agenti doganali è giustificata dalla sentenza: secondo lui io avrei incominciato con un biasimo verso gli agenti doganali, ed avrei poi finito con cancellare questo biasimo con le mie stesse parole, citando la sentenza pronunziata.

Ma egli ha dimenticato che ho anche fatto notare un difetto capitale nella sentenza che ho citata, che cioè essa è appoggiata ad un fatto erroneo. E infatti chi ha pronunciato questa sentenza credette, e forse in buona fede,

che il trattato di pace, quando fu accertata la contravvenzione di cui trattasi, avesse avuto il suo pieno vigore, fosse cioè stato sancito dai poteri legislativi: io ho qui sotto mano una copia di sentenza e la posso comunicare al signor ministro. Essa appunto si appoggia interamente su tale erroneo supposto. Ora di una sentenza che si appoggia principalmente sopra un errore di fatto, io non credo si possa far gran conto, tanto più che è stata pronunziata da un tribunale eccezionale, di cui lo stesso Ministero non mostra di fare gran stima, poichè nell'ultima legge presentata sull'amministrazione dei comuni ne ha proposta l'abolizione. Vede dunque che il suo argomento non pesa molto.

Quanto al contegno degli agenti doganali, io convengo che non si può da loro pretendere gentilezza, anzi dico che bisogna esigere severità, ma però è necessario evitare vessazioni, ed è appunto di queste che io facevo menzione. In molti casi io vedo che gli agenti doganali esercitano delle vere vessazioni, e tali sono appunto quelle usate verso i ricorrenti dei quali parliamo.

Il ministro delle finanze accennava ad oblazioni; queste, mi permetta che lo dica, non si sono ottenute, ma si sono strappate, tirando in lungo indefinitamente le cose. E questo chiamasi vessazione: questo non è certamente zelo lodevole e buon sistema d'amministrazione.

Io dico infine che non vi sono che due modi per rimediare al male: o sospendere il procedimento, o proporre una legge.

Il ministro di agricoltura e commercio diceva che dovendo essere proposta la nuova tariffa, a quell'epoca si potrà discutere quanto si tratta presentemente. Ma mi permetta che io gli osservi che la discussione sulla tariffa doganale sicuramente sarà grave e lunghissima, e in ora non si tratta che di un provvedimento urgente, cioè di porre rimedio a casi speciali individuali, cosicchè ogni indugio è danno.

Quanto a ciò che il ministro di finanze diceva di voler esaminar la cosa, osservo che la cosa fu già un'altra volta esaminata dalla Camera, un'altra volta deve averla esaminata il Ministero.

Una simile promessa quando è riuscita vana una volta non ci può molto assicurar la seconda. Del resto anche oggi parmi che la cosa siasi lungamente discussa e mi sembra che non può esservi dubbio sulla necessità di una legge in proposito.

Se il ministro non può sospendere la procedura, come suggeriva l'onorevole Farina, se non può guarentire che i ricorrenti non saranno altrimenti molestati, non rimane alla Camera che d'insistere vivamente perchè si presenti quella legge transitoria di cui si è parlato e che del resto non è nè complicata, nè contestabile.

Fu poi approvato un ordine del giorno col quale si invitava il Ministero a provvedere sollecitamente a quanto formava oggetto di tale petizione.

Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio 1851 sino a tutto il mese di aprile del 1851

Questo disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati il 13 gennaio 1851 dall'onorevole ministro delle finanze Nigra, fu esaminato dalla Commissione composta dei deputati Moffa di Lisio, Biancheri Fruttuoso, Michelini G. B., Torelli, Ricci Vincenzo, Depretis e Marco relatore. — Questi presentò la relazione alla Camera il 22 gennaio 1851.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 25 gennaio 1851.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

Discorso dell'onorevole Depretis, quale appartenente alla minoranza della Commissione.

Come la Camera può vedere dalla relazione che precede questo progetto di legge, la Commissione si è divisa in due diverse opinioni: io appartenni alla minoranza, epperò credo conveniente di far sentire alla Camera in brevi parole alcune delle principali ragioni che mi mossero a sostenere quella sentenza.

Il sistema messo innanzi dalla minoranza è a un dipresso il medesimo che veniva proponendo nella seduta del 12 novembre l'onorevole deputato Farina, e che fu lungamente discusso e in quella seduta e nella susseguente. Si tratta cioè di trovare un sicuro espediente onde ottenere che il

Governo tenga conto delle economie e delle variazioni che la Camera va di mano in mano deliberando sui bilanci che le sono sottomessi. Come i miei colleghi si ricorderanno, quella proposta, in quella seduta, non fu contrastata seriamente in massima da nessuno, che anzi in sostanza ad essa annuirono deputati che seggono in parti opposte della Camera; il deputato Pallieri ne sostenne apertamente il principio, e lo stesso nostro presidente, disceso a prender parte alla discussione, diceva sul bel principio che era impossibile il non accettare la proposta, ossia l'emendamento dell'onorevole Farina.

E quanto alla massima nemmeno si opponevano i ministri; abbiamo sentito invece il ministro di agricoltura e commercio dire che si sarebbe creduto indegno della fiducia della Camera se si fosse presentato alla medesima senza aver fatto una buona parte delle riduzioni che la Camera stessa aveva votate.

Tuttavia, siccome in quella seduta la questione fu decisa con un semplice ordine del giorno e senza che fosse inclusa una clausola precisa nella legge, e siccome gli ordini del giorno hanno un'autorità molto debole per gli effetti pratici, e d'altronde quello a cui faccio allusione non è chiaro ed esplicito come io lo desidero, perciò credo non inutile il ritornare sullo stesso argomento.

Dichiaro per altro che non riprodurrei oggigiorno quella stessa questione, se non mi paresse che una parte delle ragioni che furono messe in campo in quella discussione dal Ministero più non possono in oggi ritenersi per valide o sussistenti.

Una delle ragioni per le quali il Ministero diceva che non poteva annuire all'emendamento proposto, fu desunta dalla strettezza del periodo che ancor rimaneva a decorrere a compir l'esercizio di quell'anno che era al suo termine; un'altra era desunta dalle regole della contabilità; e la principale poi delle obbiezioni consisteva in ciò, che il Mi-

nistero credeva di vedere in quella proposta una questione di fiducia, o, come disse l'onorevole ministro delle finanze, credevasi che la proposta esprimesse un tantino di sfiducia.

A fronte della questione di fiducia, come è sempre accaduto, la proposta non poteva prevalere, e dopo un lungo dibattimento la Camera eliminò la questione con un semplice ed innocuo ordine del giorno.

Ma attualmente, come già dissi, non credo che più sussistano le ragioni in allora messe in campo; si tratta ora di un esercizio nuovo; si tratta ora di un più lungo termine; si tratta di stabilire le massime che dovranno regolare per tutto il suo corso l'esercizio che appena incomincia.

Quanto alla questione di fiducia mi pare che il Ministero dopo le replicate e recenti dimostrazioni che egli ebbe dalla Camera, smetterà credo il costume di soffocare coll'incubo della crisi di Gabinetto le discussioni parlamentari.

Ci rimane dunque a discutere e a definire la questione che allora fu discussa, ma che fu risolta in un modo che non può rassicurare, e nella forma e nell'efficacia diverso da quello che io crederei di proporre ora alla Camera.

Le ragioni che mi mossero a sostenere questa sentenza sono principalmente le due seguenti: se vi è desiderio che il paese abbia generalmente manifestato, e del quale noi dobbiamo essere profondamente penetrati, del quale dobbiamo riconoscere la più alta giustizia, è quello che richiede che siano fatte le maggiori economie possibili.

Per ricolmare il *deficit* del nostro bilancio due sono i mezzi acconci a tale scopo: un ben inteso sistema d'imposte, ed una buona e radicale riduzione nelle spese. Ed a noi rappresentanti del popolo incombe l'obbligo il più stretto di adoperare ogni mezzo che è in nostra mano perchè le riforme che la Camera ha votate siano mandate ad effetto.

È questo un preciso dover nostro, sul quale non possiamo nè esitare, nè transigere: sarebbe una colpa per noi il tralasciare anche un solo dei mezzi che sono atti ad assicu-

rarci l'effettuazione dei giusti desiderii del popolo. Non altrimenti che seguitando questa via noi potremo giustificare le gravezze che molte e nuove si fanno gravitar sul paese e renderle tollerabili. Un'altra cagione la dobbiamo anche desumere dagli stessi miglioramenti che il Ministero dimostra di voler introdurre nell'amministrazione finanziaria.

Noi abbiamo replicatamente sentito che il Governo intende di entrare nella via del libero scambio; notate che lo chiamo miglioramento. E fu, credo, uno dei principali motivi per cui, giorni sono, la maggioranza della Camera approvava i due trattati di commercio con la Francia. Eppure i partigiani più decisi del libero scambio sono costretti ad ammettere che nelle prime applicazioni il sistema, anche applicato generalmente non parzialmente, come coi trattati si è fatto, nelle prime applicazioni, dico, produce un momentaneo spostamento nel valore delle fortune private; spostamento che equivale ad un aggravio d'imposta, perchè i beni per alcun tempo dànno un reddito minore, mentre pure continuano ad essere aggravati dagli stessi e da maggiori pesi. Dal che ne viene un nuovo argomento, perchè noi dobbiamo farci coscienza di essere severissimi nel volere le economie e le riforme, e nel cercare ogni mezzo perchè siano prontamente attuate.

Del resto, o signori, noi non dobbiamo tralasciare occasione di far sentire al paese che i suoi giusti desiderii, massime quando si tratta d'imposte, possono con le libere istituzioni facilmente ottenersi; in tal modo renderemo cara a questi popoli, sempre più cara la libertà, e toglieremo ai nemici un pretesto per calunniarla ed insidiarla.

Non dissimulo che a questo sistema al quale vado accennando, si fanno varie opposizioni: la prima, la principale, consiste nell'appuntarlo di poca costituzionalità; comechè si vengano ad incagliare nella loro libera azione gli altri poteri dello Stato. Io sono di diverso parere; credo che dimostrando in che cosa differiscono tra di loro i due sistemi

che si presentano alle vostre deliberazioni, potrò dimostrare alla Camera che nei rapporti di costituzionalità non c'è differenza tra l'uno e l'altro.

Che cosa si vuole, e a che si tende col sistema presentato dalla Commissione?

Si vuole autorizzare il Governo a riscuotere le imposte che ancora non fossero riscosse ed a pagare le spese che ancora non fossero pagate sull'esercizio del bilancio precedente, cioè sull'esercizio del 1850, e così si vuole pei tre mesi prossimi autorizzare il Governo ad esigere le imposte ed a pagare le spese dell'esercizio del bilancio corrente; qui la legge rimane la stessa secondo i due sistemi; noi non sappiamo però su che base queste spese debbono essere pagate, e queste imposte debbano essere riscosse.

La legge suppone un progetto di bilancio che deve andare unito ad essa, il quale è il vero regolo che deve misurare l'azione amministrativa al Governo.

Ora noi abbiamo, quanto al 1850, il progetto presentato dal Governo l'anno scorso, sul quale la Camera ha fatto delle discussioni ed ha introdotte delle modificazioni, delle riduzioni; abbiamo per l'esercizio dell'anno corrente un progetto di bilancio presentato dal Ministero pel 1851, e anche su questo abbiamo fatta una prima discussione sopra uno dei bilanci parziali, quello della marina, e sovr'esso si sono fatte delle riduzioni, delle modificazioni.

Vi sono dunque essenzialmente due progetti diversi, cioè: i progetti che ha presentato il Ministero, e che riguardano per intero i due diversi esercizii, ed altri due progetti che constano di una parte, la quale la Camera non ha discusso, e di un'altra parte sulla quale le discussioni della Camera si sono versate; ora, trattandosi di unire a questa legge o un progetto o l'altro, trovo che è molto più razionale di unire un progetto, il quale, almeno in parte, ha già subito una discussione nella Camera, di quello che ritenere un progetto, il quale la Camera non potrebbe riabilitare, per

così dire, in una parte condannata e respinta, e renderlo esecutivo, ed in tal guisa contraddire manifestamente a quelle stesse deliberazioni che la Camera hà prese or sono pochissimi giorni.

Io dico dunque che su questo punto non vi ha differenza tra l'uno e l'altro sistema, e non rinvengo motivo per cui si debba preferire il progetto governativo a quello che, in sostanza, è lo stesso che fu presentato dal Governo, ma in alcune sue parti dalla Camera discusso e migliorato.

Ci si dice che non si può presentare alla sanzione degli altri poteri, cioè del Senato, ciò che non fu per anco oggetto delle loro discussioni.

Ma, io risponderò, quando col progetto di legge, quale è formolato, presentiamo come suo naturale corredo il progetto ministeriale, siffatto progetto ha egli forse formato oggetto della discussione dell'altra Camera? Io non lo credo. E quando il Ministero presentò questo progetto a questo Consesso, quando si presenta un progetto qualsivoglia ai Consessi legislativi, si cerca forse se ha formato oggetto delle sue discussioni? No, certamente! Ond'è che simile ragione che troviamo nella relazione è affatto insussistente, e, dirò anzi, è priva di senso.

Si aggiunge: non può rendersi obbligatorio agli altri poteri ciò che non ha per anco ricevuta la loro sanzione, la quale è richiesta dalle leggi fondamentali dello Stato. Anche a questo è assai facile il rispondere. Io dico: questi stessi progetti in che modo diventano obbligatorii? Divengono obbligatorii in tanto in quanto l'altro potere vi appone la sua sanzione. L'altro potere è dunque perfettamente libero di apporre o negare la sua sanzione; non si può in veruna guisa affermare che esso venga astretto ad annuire; esso è libero di disapprovare o di approvare; ed intanto, come ho detto, il progetto diviene obbligatorio in quanto l'altro potere lo creda degno di approvazione, e quindi lo sanziona. Anche questa ragione pertanto non ha fondamento.

Credo poi non si possa temere che questo sistema possa alterare l'armonia fra i diversi poteri dello Stato. I grandi poteri dello Stato certamente sentono o devono sentire altamente il bisogno che si ha di fare economie; ora bisogna vedere quali dei due progetti tenda più ad ottenere queste economie. Quello che tende ed assicura le maggiori o le più pronte economie è certo quello cui si attenne la minoranza; bisogna dunque conchiudere che su questo secondo progetto saranno più facilmente d'accordo i grandi poteri dello Stato, perchè, come dico, non devesi dubitare dell'accordo dei poteri dello Stato sul punto vitale del buon ordinamento delle finanze, tanto ne è sentito e manifesto il bisogno.

Nemmeno si può dire l'avviso della minoranza contrario alle massime del diritto rappresentativo. I diversi poteri dello Stato sono tra loro indipendenti, ma nell'esercizio hanno tra loro attribuzioni diverse. Per esempio il potere esecutivo è per certo indipendente come gli altri due poteri dello Stato, ma pure non può emendare i progetti di legge che gli sono trasmessi per la sua sanzione dalle Camere.

Ora è mia opinione che in ciò che riguarda i bilanci havvi la stessa differenza tra la Camera dei Deputati e gli altri due poteri. Essi sono liberi di sanzionare o non sanzionare, ma non possono emendare i bilanci, perchè la Camera dei Deputati in fatto di bilanci ha un potere supremo e un'ingerenza esclusiva ed assoluta. E gli usi dei paesi costituzionali confermano questa mia sentenza; tutti conoscono ciò che avviene in Inghilterra, e quali sono le attribuzioni della Camera dei Lords; tutti sanno quello che avvenne per molti anni in Francia, dove per quanto la Camera dei Pari facesse sentire le sue querimonie, pur non osava una sola volta di emendare un bilancio o di rimandarlo alla Camera dei rappresentanti.

Io non voglio entrare nelle teorie del diritto filosofico, con le quali potrei appoggiare e dimostrare la mia tesi;

voglio invece attenermi alla lettera scritta dello Statuto piemontese. L'articolo 10 dello Statuto dice: « Ogni legge di imposizione di tributo o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati. » Ora io dico, qui si stabilisce un diritto costituzionale di iniziativa; si tratta di una clausola del patto fondamentale della legge suprema dello Stato. È da credersi che il legislatore ha voluto stabilire con questo diritto politico dell'iniziativa qualche cosa che avesse efficacia ed effetto, e non qualche cosa di inutile o di irrilevante.

Se dunque ha voluto stabilire qualche cosa che avesse efficacia ed effetto, ha voluto dare alla Camera dei Deputati un diritto costituzionale che gli altri poteri non hanno; quindi su questo punto una preminenza sovr'essi. E questa preminenza deve consistere in ciò, che in siffatta materia l'ingerenza della Camera elettiva è suprema.

Io, lo ripeto, non verrò a mettere innanzi le ragioni per cui, argomentando sopra i sani principii di diritto, si potrebbe appoggiare la mia sentenza; mi atterrò, come dissi, alla lettera dello Statuto. Quando questo diritto di iniziativa concedesse agli altri poteri dello Stato il diritto di fare emendamenti, di fare aggiunte, a che cosa si ridurrebbe? Ognun vede che si ridurrebbe a nulla, e che, preminenza o differenza non vi sarebbe; in tal caso questo diritto che fu riconosciuto espressamente nello Statuto, si ridurrebbe alle meschine proporzioni di un cerimoniale di Corte. Perciò, ripeto, la Camera in punto di bilanci ha una autorità suprema, e ciò anche in forza della lettera dello Statuto interpretato sanamente.

L'emendamento che la minoranza ha sostenuto nel seno della Commissione era concepito a un di presso in questi termini, cioè che l'autorizzazione di riscuotere le imposte, e di far le spese, doveva essere concessa nei limiti delle somme approvate, e che lo sarebbero state di mano in mano dalla Camera dei Deputati fino a leggi definitive.

Come si vede questo emendamento abbraccerebbe due parti; abbraccerebbe quei bilanci sui quali vi fosse stata discussione nella Camera e si riferirebbe ai bilanci sui quali la Camera non ha ancora portato un giudizio, che non sono ancora stati nel suo seno discussi. Quanto alla prima parte io credo evidente che non vi è differenza tra i due sistemi; anzi credo che questo è preferibile, perchè più razionale e più economico; resta la seconda parte.

La seconda parte ha inteso a far sì che le economie e le modificazioni che si andran facendo di giorno in giorno, saranno messe in pratica prontamente.

Non niego che a questo sistema si può fare una obbiezione grave, cioè si può opporre che un potere dello Stato costringe in certa guisa un altro potere ad approvare lo ignoto, ad approvare ciò che non conosce, perchè gli altri poteri dello Stato non possono sapere su quali punti saranno fatte delle variazioni, delle riduzioni da questa Camera. Ed io, come ho detto, confesso che quest'obbiezione è grave. Ma d'altra parte noi abbiamo, per esempio, dinanzi il bilancio di grazia e giustizia che ultimamente fu distribuito. Questo bilancio è uno di quelli sui quali si potranno fare le minori riduzioni; e tuttavia la Commissione ha proposto una riduzione di 200,000 lire; ed io spero che la Camera nel far le riduzioni, non sarà certo meno pronta, nè meno severa di quello che lo sia stato la Commissione. Ora se la Camera approva il progetto di legge quale ci viene presentato, ne verrà che per quattro mesi, cioè per un terzo dell'anno, queste economie che noi abbiamo in presenza, che saranno probabilmente votate fra pochi giorni, diventeranno impossibili.

Io ripeto che l'obbiezione è grave; ma se non vi fosse modo sicuro di ottenere economie secondo un altro sistema, considerando che nello scopo cui si tende tutti i poteri devono essere concordi; che non si tratta che di una legge doppiamente provvisoria, e per la durata e per la sua natura;

considerando che la Camera elettiva ha, in fatto di bilanci, una autorità suprema, io non crederei che il sistema potesse respingersi e ravvisarsi assolutamente incostituzionale, come a prima vista potrebbe parere.

La maggioranza sosteneva che vi sarebbe un altro mezzo, perfettamente nella costituzione, per costringere il Ministero ad operare le riduzioni volute dalla Camera, e questo mezzo consisterebbe in un voto di sfiducia. In questo mezzo io non ho fiducia. Dico anzi che al voto di sfiducia non si debba venire che in casi estremi, e quando mancano tutti gli altri mezzi. E appunto un altro mezzo ci si presenta, facile ad attuarsi, senza danno e senza che possa destare il minimo dubbio; questo sarebbe quello di ridurre la durata della legge che stiamo discutendo. Riducendo la durata, certamente non otteniamo tutto, ma facciamo tutto quanto è in noi, tutto quanto possiamo fare costituzionalmente per essere certi che le economie saranno messe in pratica al più presto possibile.

Quindi io non insisto sopra il sistema che dissi sostenuto dalla minoranza; questo secondo raggiunge sufficientemente lo scopo, e sfugge ad ogni appunto: se la Camera crede di attenervisi, io mi vi acconcio volontieri, ed in questo caso quando verrà in discussione tanto la prima parte dell'articolo, quanto la seconda, mi riservo di proporre due appositi emendamenti nel senso che ho nel mio discorso più sopra accennato.

L'onorevole Depretis propone di sostituire al termine del mese di aprile, quello di febbraio, indi osserva:

Io ho accennato a due emendamenti e ho detto che son disposto ad attenermi al secondo. Il primo consiste nel sostituire alla formula della Commissione un emendamento al secondo alinea che abbraccia le riduzioni fatte e da farsi.

Nel secondo l'emendamento non riguarda che le riduzioni fatte; e la clausola la porrei nel secondo alinea, ma nel tempo stesso limitando il periodo o la durata della legge con un emendamento al primo alinea.

Dopo osservazioni degli onorevoli Sineo, Torelli e Sappa:

Tre sono i sistemi che, a parer mio, si ponno seguire rispetto alla presente questione.

Vi ha il sistema che io proponeva nel seno della Commissione, il quale tenderebbe a far sì che tutte le economie e le deliberazioni prese dalla Camera o da prendersi sin tanto che emanino leggi definitive che approvino i bilanci, debbano essere attuate dal Ministero.

Simile emendamento di cui ho di già data lettura alla Camera, è formulato in guisa che debbano tenersi per valide ed osservarsi le deliberazioni prese o da prendersi dalla Camera relativamente ai bilanci.

A tale proposito non dissimulo che ho ponderata l'obbiezione a cui poc'anzi accennava l'onorevole deputato Sappa; obbiezione questa della cui sussistenza non sono convinto, ma che nulla di meno riconobbi assai grave, in quanto che si obbligherebbero gli altri poteri dello Stato ad annuire a ciò che non formò ancora oggetto della nostra disamina.

L'altro sistema che sostituiva a questo consisteva in ciò, che ritenute come valide e da osservarsi le riduzioni che vennero approvate dalla Camera elettiva, si dovesse inoltre, onde ovviare al pericolo che le altre economie che debbono deliberarsi non si mettessero in pratica, si dovesse, dico, limitare il tempo entro il quale si accorda al Governo lo esercizio provvisorio dei bilanci.

Siffatto sistema che sostituisco al primo, debbe di necessità portare un emendamento al primo paragrafo, nel quale è stabilito il periodo della durata della legge.

Pertanto, quando io chiedeva che si sostituisse il mese di febbraio al mese di aprile, io proponevo un altro emendamento al secondo alinea, in quanto che il secondo alinea, come è formulato dalla Commissione, non esprime il mio pensiero.

Quindi nel secondo alinea, dove è detto che le facoltà s'intendono concesse nella misura proposta nei bilanci sì dell'esercizio presente come di quello anteriore, e si intenderanno circoscritte a termini dei bilanci medesimi a mano a mano che verranno approvati, io intrometto una clausola nella quale si esprime che non si concedono però le autorizzazioni quanto alle spese alle quali la Camera ha ricusato la sua approvazione, e questa è precisamente la proposizione fatta nella discussione che ebbe luogo il mese di novembre promossa dall'onorevole deputato Farina Paolo, ed alla quale da tutti i lati della Camera abbiamo veduto che si consentiva.

Il sistema proposto dalla Commissione certamente, a mio avviso, ha migliorato quello del Ministero.

Se noi avessimo una garanzia che di mano in mano avremo fatto di un bilancio una riduzione, questa sarà sancita in legge ed immediatamente praticata, certo potremmo esserne paghi; ma noi non conosciamo quanto tempo dureranno le discussioni nella Camera dei Senatori; e pel rimanente, la garanzia consiste in una promessa ministeriale, e noi sappiamo come le promesse dei ministri siano cosa molto labile e mal sicura. Quindi la questione sotto questo punto si riduce a vedere se dobbiamo o possiamo intromettere una disposizione nella legge, oppure fidarci intieramente allo ignoto, perchè, ripeto, non sappiamo per quanto tempo dureranno le discussioni nell'altra Camera, ed avremmo ad affidarci ad una promessa dei ministri.

Dico poi che, in parte, il sistema che io propongo giova ai ministri stessi, poichè, quando sia imposto loro l'obbligo per legge di praticare delle riduzioni, essi le potranno pra-

ticare, tanto più facilmente, in quanto che in ciò avranno l'appoggio della legge.

Questo è anche un motivo che dovrebbe determinare il Ministero ad accostarsi a questo sistema; e postochè esso ha dichiarato che non si può mettere in campo in oggi la questione di fiducia, la quale formerebbe la sola seria opposizione ad una limitazione di tempo, credo che non vi sarà difficoltà per accettare la mia proposta di riduzione, ritenendo sempre che nella seconda parte dell'articolo verrebbe un altro emendamento il quale farebbe sì che le determinazioni prese dalla Camera sui vari bilanci che le furono sottomessi nei due esercizi, saranno provvisoriamente e sino a legge definitiva da tenersi per valide dal Governo.

Combattuta la proposta dall'onorevole conte di Cavour, l'onorevole Depretis soggiunge:

Ho chiesto la parola per rispondere al signor ministro di agricoltura e commercio. Egli ha detto che non saremo mai d'accordo...

Cavour, *ministro della marineria e d'agricoltura e commercio.* Mi scusi, non ho detto questo!...

Depretis. Mi pare che ha detto qualche cosa di simile.

Cavour, *ministro della marineria e d'agricoltura e commercio.* Ho detto che non eravamo mai stati d'accordo, e che non lo siamo ancora.

Depretis. Comunque io trovo che il signor ministro in parte ha ragione, e in parte ha torto. Se egli fosse stato presente al principio della discussione, avrebbe sentito che non siamo in disaccordo sulla questione della libertà di commercio; e se il signor ministro vorrà adempiere ad una delle sue promesse, quella cioè ch'egli ha fatto di presentare entro il mese di gennaio la nuova tariffa doganale,

vedrà che di questo accordo potrò dargliene prova, (*Ilarità*) in quanto al resto non siamo d'accordo, e probabilmente non lo saremo mai.

La ragione però che mi induce a non annuire al sistema proposto dalla maggioranza della Commissione, e accettato dal Ministero, non si fonda per nulla sopra la fiducia, che tutti sanno che io non ho nel Ministero; l'ho detto in principio della tornata, si fonda sopra un canone, che io credo debba dirigerci nella discussione parlamentare quando si tratta di imposte, ed è questo: in fatto di imposte quando una Camera può ottenere coi mezzi che sono a sua disposizione quelle riforme, quelle riduzioni che crede necessarie, è obbligata a valersene; e siccome io credo che i mezzi proposti dalla Commissione non sono tanto sicuri quanto quelli che io vengo a proporvi, perciò io rifiuto il sistema da lei proposto.

L'emendamento dell'onorevole Depretis è dalla Camera respinto.

Sulla seconda parte dell'articolo l'onorevole Depretis propone poi un emendamento per escludere dalla facoltà che si concede con l'esercizio provvisorio quelle spese che la Camera aveva ricusato di approvare. — L'onorevole Torelli a nome della maggioranza della Commissione si oppone a tale emendamento.

Ho chiesto la parola perchè mi pare che l'onorevole Torelli non abbia bene intesa l'estensione dell'emendamento che io ho proposto. Egli accennava all'inconveniente che deriverebbe da ciò che il Senato sarebbe vincolato a deliberazioni che ancora non conosce; ma io lo prego di osservare che tale non è veramente lo scopo del mio emendamento. Quantunque io abbia opinione che si potesse proporre un emendamento quale se lo figura l'onorevole Torelli, tuttavia io mi son voluto limitare ad un emendamento tale per cui non fossero portati alla discussione del Senato se

non che i bilanci presentati dal Ministero, e quelli sui quali la Camera ha già preso qualche deliberazione. Egli vede dunque che il suo argomento non regge: e diffatti le parole dell'emendamento da me proposto sono queste: « escluse le spese che la Camera ricusò di approvare. » E, ripeto, mi parrebbe un controsenso, un'assurdità l'approvare per tre mesi l'esercizio parziale di questi stessi bilanci che già furono dalla Camera modificati.

Io ripeto che non ho creduto di annuire alla proposta della Commissione, perchè credo che quando la Camera dei Deputati, che rappresenta gli interessi popolari, ha in sua mano dei mezzi legali per ottenere il suo intento, non deve ricorrere ad altri mezzi.

A sostegno delle mie opinioni emesse in principio della seduta militano, come dissi, in primo luogo gli usi mantenuti in Inghilterra, ed in secondo luogo il fatto che in Francia non venne mai dalla Camera dei Pari fatto alcun emendamento ai bilanci. Certamente i corpi politici cercano di tutelare le loro attribuzioni, e non di rado cercano di estenderle, questo è il caso della Camera dei Pari in Francia, la quale protestava ogni volta contro la tarda presentazione dei bilanci; ma il fatto, anche in questo caso, è favorevole alla mia opinione.

Le dottrine costituzionali, e per ultimo anche la lettera dello Statuto (a meno che non vogliasi ridurre ad una semplice cerimonia) porta che la Camera dei Deputati, in fatto di bilanci, abbia la supremazia; ed io vorrei che mi si spiegasse qual sorta di attribuzione sarebbe quella di concedere alla Camera dei Deputati la semplice iniziativa di ordinare i bilanci, ed al Senato quella di poter fare delle aggiunte e delle modificazioni. In che cosa dunque consisterebbe il diritto di iniziativa sancito dall'articolo 10 dello Statuto?

L'emendamento dell'onorevole Depretis fu dalla Camera respinto.

L'esercizio provvisorio fu accordato dalla Camera dei Deputati il 28 e dal Senato del Regno il 29 gennaio 1851.

(Legge 31 gennaio 1851, n. 1135).

Bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti pel 1851

La Commissione del bilancio era così composta: *Presidente* Thaon Di Revel, *vice-presidente*, Ricci Vincenzo, *segretario* Farina Paolo, *vice-segretario* Pallieri, *commissari* Elena, Lanza, Buffa, Carquet, Riccardi, Despine, Menabrea, Torelli, Corsi, Daziani, Falqui-Pes, Petitti, Sappa, Bon-Compagni, Demaria, Cattaneo, Del Carretto, Ricotti, Santa Rosa Teodoro, Mameli, Chapperon, Martini Enrico, Pescatore: *relatore* del bilancio del Ministero di grazia e giustizia era l'onorevole Falqui-Pes.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 30 gennaio 1851.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

Alla categoria 4ª — Magistrati di Cassazione, (Personale) la spesa proposta dal Ministero in lire 227,600 era stata ridotta dalla Commissione di lire 9000, e così a lire 218,600. — L'onorevole Demarchi propone il seguente ordine del giorno:

“ Essendo prossima la presentazione di una legge sull'ordinamento giudiziario, la Camera sospende di provvedere alla riduzione degli stipendi nei limiti del *maximum* di 15 mila lire per poter ad un tempo stabilire la dovuta proporzione negli stipendi dei gradi inferiori, e passa oltre nella discussione. ”

Io credo di dovermi opporre alla proposizione sospensiva dell'onorevole Demarchi, per la principale ragione che i corpi legislativi devono essere coerenti ai principî che hanno già una volta, anche solo in massima, sanzionati. Se poco tempo dopo che una massima sanzionata, anche solamente mediante un ordine del giorno, viene il caso di metterla in esecuzione col darvi efficacia di legge, non sarebbe, io credo, decoroso, nè conveniente il respingerla. Si dice: qui non si tratta di respingere la massima, si tratta soltanto di sospenderne

l'applicazione. Ma questa sospensione vale lo stesso che il respingerla per un tempo determinato; ora il respingerla per un tempo determinato equivale a disconoscere per tutto questo tempo la giustizia e l'utilità della massima stessa.

Il signor Demarchi dice che troverebbe poco conveniente che la Camera in questo momento lo adottasse, in quanto che, discutendo il bilancio non si potrebbe fare quella classazione generale degli stipendi a cui egli mirava con la sua legge. Ma a me pare, invece, che questo sia il momento opportuno per farne tutte queste riduzioni, poichè la Camera, discutendo i bilanci, ne discute ad una ad una le cifre, ed avendo stabilito il massimo al quale possono elevarsi gli stipendi maggiori, non ha più che da applicare le riduzioni ai minori. Osservava l'onorevole deputato Sappa, che, così facendo, la Camera s'occuperebbe di un progetto di organizzazione giudiziaria. Certamente non si può negare che si tratterebbe di una riduzione provvisoria degli stipendi, e, se si vuole, di una provvisoria organizzazione giudiziaria per riguardo agli stipendi, il che mi par naturale ed opportuno.

Io prego poi la Camera di por mente a quanto sto per dire, ed è che, se noi praticheremo riduzioni sui grossi stipendi troveremo il margine per provvedere ai piccoli; e che, se toglieremo ad alcuno il superfluo, sarà questo l'unico modo di provvedere a chi manca del necessario. Perciò respingo la proposta sospensione.

Seduta del 31 gennaio 1851.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVV. BENSO.

Avendo l'onorevole Demarchi dichiarato di limitare le sua proposta a questa categoria, relativa ai Magistrati di Cassazione, l'onorevole Depretis osserva:

QUI VI sono due distinte questioni e mi pare che siano di qualche importanza. Mi spiace di non essere stato presente al principio della discussione, perchè forse potrei ag-

giungere qualche argomento per ribattere quelli che sono stati posti in campo onde appoggiare alcune sentenze che mi sembrano erronee.

Le due questioni sono queste; quando evvi una legge organica che stabilisce gli stipendi, e che questi stipendi, come dev'essere e come è il caso per la categoria di cui stiamo parlando, sono registrati nel bilancio, la Camera discutendo il bilancio, può ella portare variazioni a questi stipendi stabiliti per legge?

Tale è la prima questione che, a parer mio, può insorgere, la quale è abbastanza importante perchè meriti seria considerazione e d'essere risolta.

L'altra questione è di convenienza. Conviene egli nelle condizioni nostre, per agevolare una pronta discussione dei bilanci, di discendere a discutere questa parte di spese, e portare i dibattimenti sovra gli stipendi che sono fissati per legge?

Quanto alla prima questione, io penso che non si possa rispondere che affermativamente; quanto alla seconda possono insorgere dubbi.

Ad ogni modo siccome la proposta poc'anzi fatta dall'onorevole deputato Demarchi pregiudicherebbe essenzialmente, a mio avviso, la massima, così prima di esporre gli argomenti che intenderei di addurre per sostenere il diritto assoluto della Camera di modificare anche gli stipendi stabiliti per legge; come altresì prima di dir la ragione per cui stimerei conveniente di proceder senz'altro a siffatte riduzioni, io desidererei che il signor presidente interpellasse la Camera per sapere se, ammettendo la proposta del deputato Demarchi, limitata a questa sola categoria, la Camera stessa intenderebbe con ciò di pregiudicare le sue deliberazioni su tutti i bilanci che saranno sottoposti alle sue deliberazioni.

L'onorevole Demarchi insiste perchè si mantenga la redazione del suo ordine del giorno col quale intende sia riconfermata la deliberazione già presa dalla Camera, che gli stipendi non possano eccedere le 15,000 lire: intanto però vorrebbe si deliberasse sullo stipendio di lire 22,000 del Primo Presidente della Cassazione.

Dopo la spiegazione testè data dall'onorevole Demarchi, mi pare che la proposta per lui fatta pregiudicherebbe la discussione futura: quindi io dirò qualche parola per sostenere che la Camera può limitare anche le spese stabilite precedentemente per legge, e dirò anche il motivo per cui crederei che convenga di occuparsi di queste riduzioni.

Io dico che è l'essenza del Governo costituzionale che quando si discute il bilancio, tutte quante le spese dello Stato vengano poste in discussione siano collocate *sub judice.*

Si oppone che il Governo quando vi è una legge che fissa determinati stipendi potrebbe essere citato dagli impiegati, innanzi ai tribunali e costretto a pagare; ma io dico: il bilancio non è una legge? E quando la Camera, quando i poteri legislativi, mediante questa legge, hanno soppresso uno stipendio, non potrà egli il Governo portare innanzi ai giudici questa stessa legge che ha abolito la prima? I diritti dei cittadini si fondano sulle leggi, e le leggi, come fondano i diritti, così li tolgono. Ora la legge che ha organizzato e fissato una pianta del personale di un dato ramo di pubblica amministrazione ed ha stabilito gli stipendi, ha concesso agli impiegati un diritto; ma una deliberazione legislativa posteriore che limiti o tolga questi stessi stipendi, toglie ai cittadini quel diritto medesimo, e per conseguenza ne annulla l'esercizio. Farò anche un'altra osservazione.

Supponiamo che la Camera ricusasse l'esercizio dei bilanci o non credesse di approvare l'esercizio di una parte di essi; ebbene, in questo caso, potrebbe egli il Governo pagare le spese? Evidentemente no. Potrebbe esigere le im-

poste? Evidentemente no. Ora vi è pure una legge che autorizza il Governo ad esigere le imposte, ma intanto questa legge diventa eseguibile in quanto la legge sul bilancio autorizza il Governo a mandarla ad effetto.

A questo riguardo porterò un esempio anche più evidente.

Evvi una legge di imposta speciale che autorizzò il Governo ad affittare per tre anni le gabelle accensate. Supponiamo che un articolo speciale nel bilancio abolisse il balzello delle gabelle accensate: diremo perciò che la Camera non è nel suo diritto e si mette in contradizione con la legge? Evidentemente no. È impossibile di negar questo diritto alla Camera.

Ora se la Camera deve avere questo diritto per riguardo alle imposte, evidentemente deve averlo per le spese. Per giudicare un sistema è bene di vederne le conseguenze. Ora quali sono le conseguenze del sistema propugnato dal signor Pinelli? Quando il ministro di grazia e giustizia presenterà la sua legge organica dell'ordine giudiziario, nella quale saranno stabiliti tutti gli stipendi modificati secondo che parrà al Ministero una volta ammessi dalla Camera questi stipendi o trasmessa la legge al Senato, domando io se potrà l'altra Camera sul progetto che gli venga trasmesso fare variazioni. Io attenderei volontieri che mi si rispondesse. Per me dico che l'altra Camera non vi può fare variazioni, perchè ritengo che essenzialmente l'autorità della Camera in fatto di leggi di finanza sia suprema. Se dunque il Senato sopra legge siffatta non può fare variazioni, egli è evidente essere affatto, indifferente l'agitare questa discussione piuttosto in occasione del bilancio, che in occasione di una legge separata d'organizzazione giudiziaria; quindi non v'è differenza fra questi sistemi.

Però la conseguenza funesta che deriverebbe da questo sistema sarebbe che, siccome una gran parte delle spese dello Stato furono stabilite sotto il regime assoluto mediante provvedimenti che avevano forza di legge, e quantunque il regime assoluto sia stato surrogato dalle libere istituzioni in

forza delle quali la Camera acquistava il diritto supremo di votare le imposizioni e le spese, come diceva, in fatto di bilancio, tuttavia, ammesso questo sistema, tutte quelle spese le quali sono stabilite per legge precedente dipenderebbero intieramente dall'arbitrio degli altri poteri. Egli è certo che se alla Camera non competesse quest'autorità assoluta, la riduzione diventerebbe costituzionalmente impossibile. Essa, ripeto, dipenderebbe dal buon volere degli altri poteri; il che contrasta con la natura del Governo rappresentativo, e con le attribuzioni che in forza dello Statuto furono concesse dalla Camera.

Fu addotto l'esempio dell'Inghilterra e si disse che quando ai bilanci va unita qualche disposizione, la quale fossevi estranea, la Camera dei Lordi suole rimandare la legge; ed io vorrei che mi sapessero dire che si debba riputare estranea ai bilanci una legge che riguarda le spese, che fissa e regola gli stipendi degli impiegati.

Io non lo credo. Credo anzi che la Camera dei Lordi non vi porterebbe modificazione, nè rimanderebbe il bilancio alla Camera dei Comuni.

Fin qui della questione di diritto; ora soggiungo un motivo di convenienza.

La ragione di convenienza ella è questa, che importa assaissimo di far sentire al paese che noi ci occupiamo di economia; mentre si aggravano i contribuenti con le nuove imposte è nostro dovere di dimostrare che le imposte non sono sancite dalla Camera, se non in vista di una assoluta necessità dello Stato: dobbiamo far vedere al paese che, presentandosi l'occasione alla Camera di limitare le spese, essa non esita a farlo.

Questi motivi mi inducono a votare contro la proposta Demarchi.

La proposta dell'onorevole Demarchi per sospendere la riduzione degli stipendi nel limite di lire 15,000 non fu dalla Camera approvata.

Riforma della tariffa doganale

Il disegno di legge per la riforma della tariffa doganale fu presentato alla Camera dei Deputati il 14 aprile 1851 dai ministri delle finanze e dell'agricoltura e commercio onorevoli Nigra e Cavour. — Esaminato dalla Commissione composta dei deputati Cattaneo, Farina Paolo, Elena, Bosso, Ricci Giuseppo, Sella e Avigdor. Quest'ultimo presentò la relazione (in lingua francese) alla Camera il 21 maggio 1851.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 30 maggio 1851.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

Sulla categoria 4:

Io SCORGO in questa categoria una variazione della tariffa antecedente riguardo alla tassa d'entrata sul butirro.

Potrebbe anche darsi che questo fosse un errore di stampa essendo occorso, durante la discussione, di vederne più d'uno. Secondo la tariffa precedente, il dazio era di una lira; ora è portato a lire quattro.

Una voce. È a centesimi 40.

Depretis. Se così fosse, non avrei nulla a dire, ma se si vuol portare a lire 4, io proporrei la conservazione del dazio portato dalla tariffa precedente.

All'onorevole conte di Cavour, ministro delle finanze, il quale aveva risposto che il dazio di 4 lire equivaleva, a suo avviso, ad una tassa del 2 per cento:

Io CREDO che il dazio di lire 4 sia maggiore del 2 per cento. Sulla media di un'annata, il butirro, invece di lire 200 il quintale, potrebbe appena valutarsi in 129 o 130 lire. Ciò posto, il calcolo su cui fondasi il signor ministro, apparisce erroneo. Io quindi propongo che questo diritto venga tutt'al più fissato a lire 2.

In tal guisa non si potrebbe più dire ch'esso fosse un semplice dazio di bilancia, e, per altra parte, verrebbe mantenuta la proporzione che si desidera.

Io prego la Camera di riflettere che in alcune provincie che stanno sui confini, la produzione del butirro è scarsa; questo è anche un motivo pel quale deve credersi conveniente la fissazione del diritto d'entrata a lire 2.

Seduta del 31 maggio 1851.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

Sulla categoria 7a:

TROVO in questa categoria 7a che le riduzioni sulle pelli crude sono considerevolissime, meno forse per uno o due articoli.

Vi è invece una specie di pelli manufatte, le *bufetterie,* per le quali parmi che la riduzione proposta non sia nè sufficiente, nè proporzionale a quella fatta sugli altri generi della categoria medesima.

Le *bufetterie* pagavano precedentemente un diritto di lire 4, ora viene proposta la riduzione alla metà.

Ripeto che questa riduzione non è proporzionale a quella fatta sulle pelli crude che sono la materia prima per siffatto genere di oggetti, nè su altri articoli della categoria.

Evvi poi una considerazione per la quale io prego la Camera a voler adottare una riduzione maggiore sulle *bufetterie*. Tutti quelli che appartengono alla guardia nazionale, e che si sono occupati della sua organizzazione, sanno benissimo come uno degli ostacoli principali a ben costituirla sia appunto la spesa che bisogna fare, poichè lo stato in cui si trovano i nostri comuni, non permette loro di stanziare nei loro bilanci gran che a questo titolo, e tutti sanno del pari che la *bufetteria* è un oggetto di arredo indispensabile pel buon ordinamento della milizia.

Egli è per questo principale motivo tutt'affatto d'interesse pubblico che io prego i miei colleghi a voler ridurre il diritto sulle *bufetterie*, dalle lire 2 proposte dal Ministero, a soli centesimi 50.

Sulla categoria 13a:

MI PARE che si potrebbe fare una distinzione riguardo ai mobili che non sono nè verniciati, nè guerniti in metallo, nè scolpiti. Non è precisamente vero, quanto disse il signor ministro, che non s'introducano che mobili di gran valore; in parecchie provincie s'importano appunto di quei mobili, che valgono meno, e pesano di più, per questa sorta di mobili si dovrebbe stabilire un diritto minore.

Veramente io credo che bisogni formulare un nuovo articolo in questa categoria perchè i mobili dei quali io parlo non sarebbero qui con precisione indicati; nel progetto ministeriale si parla di mobili tanto in massiccio che rappor-

tato (comprese le guarniture di metallo) e tanto semplici che verniciati, scolpiti, o stampati: ognun vede, che con questa dizione si comprendono tanto i mobili rozzamente fatti, pesanti e di poco valore, quanto i mobili di lusso. Io vorrei che si facesse una categoria a parte dei mobili che non sono di lusso, che sono di minore o di piccolo prezzo e servono alle classi meno agiate del popolo.

Sulla stessa categoria in risposta all'onorevole Paleocapa, ministro dei lavori pubblici:

Faccio osservare al signor ministro che la sua osservazione avrebbe un qualche peso, se io non avessi proposto di fare una categoria a parte; l'obbiezione che faceva riguardo ai mobili d'*acajou* non vale, perchè questi ricchi arredi sarebbero sempre compresi nella categoria quale si trova attualmente formulata, e nella quale sono compresi non solo i mobili comuni, ma i mobili di ebanisteria.

Quando invece si facesse una categoria appunto pei mobili di legno comune fatti in massiccio, non verniciati, non scolpiti, egli è certo che si rimedierebbe a quanto osservava il signor ministro, e si provvederebbe secondo giustizia, imponendo un dazio minore sui mobili che servono alle classi più povere.

Ed in appresso:

Io prego la Camera di considerare in qual modo io avrei formulato il nuovo articolo, che si aggiungerebbe a questa categoria: sarebbe nei seguenti termini: « Mobili di legno comune in massiccio non verniciati, nè scolpiti o stampati. »

Con questa denominazione verrebbe tolto qualunque dub-

bio che sotto questo articolo potessero essere compresi i mobili di molto valore. Avverta poi la Camera, che siccome si tratterebbe di mobili di lieve prezzo, e che, come dissi, servirebbero solo per le classi meno agiate, il dazio per questi oggetti dovrebbe essere fissato ad una somma assai lieve. Io propongo quindi che la tassa per questi oggetti sia fissata in lire 5.

Tale proposta non fu dalla Camera approvata.

Seduta del 3 giugno 1851.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

Sulla categoria 11, *Sete:*

Era mia intenzione di proporre alla Camera l'abolizione del diritto d'uscita che colpisce due articoli che cadono in questa categoria.

Devo però, innanzitutto, osservare al signor ministro che non credo strettamente connessa la questione del dazio di uscita sui bozzoli col dazio di uscita della seta: vi sono considerazioni da farla ritenere distinta.

Dei bozzoli è stata lungamente proibita l'esportazione; in seguito sono stati gravati di un dazio che equivaleva, a mio avviso, ad una proibizione. Più recentemente una legge ha tolto il diritto di uscita pei bozzoli che si avviassero verso la frontiera lombarda, e noi abbiamo potuto verificare negli ultimi tre anni che la condizione dei produttori dei bozzoli su quel confine è stata avvantaggiata piuttosto dalla possibilità di una concorrenza effettiva, senza che i filatori ne provassero danno, sicchè da quella disposizione abolitiva del dazio molti vantaggi e nessun inconveniente è derivato.

Ciò posto, io voleva proporre alla Camera la abolizione dei dazi sui bozzoli, ed eccone alcune ragioni.

Primieramente non vedo ragione per cui non si debba assimilare questo prodotto a tutti gli altri prodotti primi del nostro suolo, l'uscita dei quali si può dire libera; tali sono i grani, i vini, ecc.

In secondo luogo è da notarsi una speciale circostanza che accompagna questa produzione, e si è che l'utile che se ne ricava si divide, giusta una consuetudine che credo generale nel nostro paese, tra il proprietario del terreno e della foglia, e il manuale, l'agricoltore, e l'operaio che attende all'allevamento dei filugelli, cosicchè si può asserire che dovunque vi sono gelsi non v'ha povera famiglia di contadini e d'operai, sia nei piccoli comuni, che nei borghi e perfino in parecchie città di provincia, la quale, volendo, non possa trarre un qualche profitto, ed un profitto talora ragguardevole, dall'allevamento dei filugelli. Però quando si è ottenuto il prodotto, il produttore si trova in una posizione singolare. Tutti sanno che il bozzolo non si può trasportare in luoghi lontani, e che se non è cotto non è suscettibile d'essere lungamente conservato. Perciò si ha da una parte un prodotto che non può essere lungamente conservato, e posseduto da produttori che in molti casi sono nella più stretta necessità di venderlo, e dall'altra parte abbiamo il consumatore, il filatore, il quale, come è suo costume, cerca di acquistare il bozzolo al più buon mercato possibile.

Questo fa sì che la condizione del produttore rispetto al consumatore è tutta affatto eccezionale, e sommamente deteriore. Io non dirò che il monopolio o le collisioni siano molto a temere; tuttavia se noi consideriamo i risultati che si ottennero sui nostri principali mercati dei bozzoli, se ne facciamo il confronto, noi vediamo delle differenze tali nelle medie che si ottennero ciascun anno, che non si possono a verun patto ritenere giustificate dalla sola differenza di qualità e valore dei bozzoli.

Mi pare adunque che questa derrata, per la sua specialità, merita una particolare considerazione. Ci si dice che il dazio è piccolo: ma io noto che il dazio è imposto sopra una derrata che varia e può variare moltissimo di prezzo da un anno all'altro ed un balzello di 8 o di 12 lire per quintale può essere piccolo quando il prezzo dei bozzoli è elevato, ma quando, come avvenne nel 1848, il prezzo è minimo, questo dazio può salire fino al 7 per cento sul valore della merce. Ora, se noi facciamo un confronto di questo coi dazi che si percevono all'uscita degli altri prodotti primi del suolo, certo non si può sostenere che questo dazio non sia gravoso; e ritenuto che non vi ha ragione per cui questo prodotto debba subire una legge diversa dagli altri, ritenuto che non vi è veramente una ragione di giustizia assoluta, per cui, elevandosi od abbassandosi il prezzo sulla seta greggia debba del pari elevarsi o no il dazio di uscita sui bozzoli, ritenuto per ultimo la speciale condizione in cui, per la natura del prodotto, trovansi i produttori, io credo che la Camera possa estendere a tutto lo Stato la legge che abolì il dazio d'uscita sui bozzoli che passano la frontiera lombarda o, quanto meno, di non assoggettare i bozzoli ad altro dazio che ad un semplice diritto di bilancia.

È appunto questa proposizione che io intendeva di sottomettere alla Camera; e giacchè ho la parola, se la Camera me lo permette, dirò poche cose riguardo ad un altro articolo, voglio dire riguardo la semente. Anche l'esportazione della semente dei filugelli è stata lungamente proibita; non so con che buona ragione, perocchè erano tempi nei quali, secondo me, non era probabile che uscisse della semente di bozzolo dallo Stato, il quale se ne provvedeva all'incontro abbondantemente in Lombardia.

Col miglior metodo di allevamento dei filugelli si è pure introdotta nel nostro paese la produzione della semente, e questa è una industria nascente, ma che ormai ha presa

una estensione rimarchevole, tanto che mentre per l'addietro si mandava a comprare la semente in Lombardia, attualmente se ne fa commercio e se ne vende una quantità nel nostro paese sempre più considerevole e meritamente accreditata.

Credo quindi che importi favorire quest'industria, che è esercitata ordinariamente da famiglie di fortune modestissime le quali allevano esse stesse i filugelli e quindi scelgono i migliori bozzoli per far semente, o comprano bozzoli di scelta qualità, attendono con fatica e con molta cura alla produzione della semente, la conservano per una annata; operazioni queste che richiedono molta diligenza ed attenzione, e realizzano dopo un anno questo piccolo capitale, con un guadagno rimarchevole.

Una ragione che dovrebbe pure consigliare la Camera a diminuire il dazio sulla semente, si è che la semente dei filugelli, comparativamente al valore, ha un piccolo volume, si vende a piccole partite, sicchè io credo, e il signor ministro converrà meco, che le finanze non incasseranno gran cosa sul dazio d'uscita, che su quest' articolo venisse imposto.

Io quindi propongo l'abolizione del dazio, o quanto meno la sua riduzione ad un semplice diritto di bilancia.

Sulla stessa categoria:

L'ARGOMENTO principale sul quale si appoggia il signor ministro consiste in ciò, che sarebbe un' aperta ingiustizia il non colpire la materia serica quando non è manufatta, ed il colpirla quando è convertita in seta. L'argomento è di qualche peso certamente, e sarebbe gravissimo se le condizioni del produttore, e quelle del consumatore, fossero eguali; ma io ho già osservato che la condizione del pro-

duttore dei bozzoli è tutt'affatto speciale e deteriore, massime se si parla di quei produttori che si trovano lontani dai grandi centri di consumazione.

Pei grandi centri di consumazione, quali sono le provincie interne del Piemonte, il ministro ha già ammesso che l'abolizione del dazio non avrebbe influenza. E nemmeno vi avrebbe influenza lo stabilimento del dazio stesso. Ma per le provincie che stanno presso i confini, e specialmente lungo il confine lombardo, la cosa procede ben altrimenti.

Sui produttori di queste provincie è indubitato che il filatore esercita un predominio assoluto; è veramente il caso in cui ha luogo il dispotismo del capitale sul lavoro e sul produttore.

Questo è un fatto incontrastabile, ed è perciò che io credo giusto lo allargare per tutte quelle provincie la sfera di concorrenza dei consumatori, togliendo affatto il dazio.

Del resto io non avrei difficoltà ad ammettere che si abolisse anche il dazio sulla seta; ma qui il signor ministro di agricoltura e commercio, che per essere coerente ai principii della scienza dovrebbe volere questa abolizione, si ricorda di essere ministro delle finanze, e quindi pel *deficit* che ne deriverebbe all'erario non crede di acconsentire.

In questo caso io farò osservare che l'industria serica è profittevolissima; coloro che impiegano i loro capitali nell'acquisto dei bozzoli, essi sogliono realizzare in brevissimo tempo guadagni considerevolissimi, e per conseguenza la tassa che è imposta sopra ogni libbra di seta che esce dallo Stato, può ritenersi una tassa giustamente imposta sui guadagni realizzati dai filatori. Ad ogni modo poi è anche da osservare che oltre i vantaggi che deriveranno ai filatori dalla tariffa qual venne modificata dalla Commissione, nei trattati che si sono conchiusi col Belgio e coll'Inghilterra sono stati favoreggiati grandemente. Questa è anche una

considerazione per cui la Camera può, senza credere di commettere un'ingiustizia, addivenire all'abolizione del dazio sulle *galette.* Del resto, quando la Camera credesse di non potere acconsentire al provvedimento generale che ho l'onore di proporle, io proporrei quanto meno che fosse conservata la disposizione della legge 23 giugno, con la quale viene abolito il dazio di uscita sui bozzoli per la frontiera lombarda.

Dopo osservazioni dell'onorevole conte di Cavour, ministro delle finanze, marina e agricoltura e commercio, contro alla proposta fatta dall'onorevole Depretis di esentare dal dazio le provincie confinanti con la Lombardia:

Io riconosco che veramente l'esenzione da me proposta ha l'aspetto di parzialità, e che sarebbe stato meglio che la Camera avesse adottato l'abolizione del dazio per tutte le parti dello Stato; ma io sono stato indotto a proporre questo provvedimento parziale, perchè mi parve d'aver inteso da alcuni degli onorevoli rappresentanti della Savoja, che quella provincia non ha d'uopo, nè avrebbe vantaggio da un siffatto provvedimento, e che torni meglio che i bozzoli della Savoja siano soggetti ad un dazio proporzionale a quello della seta. Questo è stato il motivo per cui ho creduto che potesse proporsi uno speciale provvedimento. D'altra parte, siccome vi ha una legge in vigore che non è abolita, e l'esperienza di tre anni, come ha osservato benissimo il deputato Josti, non ha fatto vedere che vantaggi, siccome l'anno scorso la Camera richiesta di abolire quella legge, invece la mantenne, così ho pensato che la medesima Camera, non essendo variate le circostanze, crederebbe conveniente di essere consentanea a sè stessa, continuando a mantenere ancora in vigore quella stessa legge la quale d'altronde dovrebbe con altra legge speciale venire abolita.

Per questi motivi ho creduto di fare una proposta, la quale si risolve nel chiedere la conservazione di una legge attualmente in vigore.

Posta ai voti la proposta dell'onorevole Depretis per mantenere la esenzione di tale dritto nelle provincie confinanti con la Lombardia, è dalla Camera respinta. — E l'onorevole Depretis soggiunge:

QUANDO avevo chiesto la parola, mi ero riservato anche di proporre la riduzione della tassa proposta dalla Commissione. Io credo che il diritto quale è stabilito dal Ministero e dalla Commissione sia più alto di quel che convenga. Io prego di osservare che il bozzolo è una derrata che varia facilmente di prezzo. Se noi applichiamo, ripeto, il dazio stabilito coi prezzi del 1848, è facile riconoscere come possa essere grave. Coerente a questa riserva, io propongo alla Camera di ridurre il dazio a lire 4 per quintale.

Anche questa proposta è dalla Camera respinta.

Seduta del 5 giugno 1851.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

All'articolo 24. — **Sulla esenzione dai dritti d'entrata e d'uscita per gli strumenti rurali, mobili, ed effetti che i contadini domiciliati all'estrema frontiera introducono od esportano dalla linea doganale per causa di lavoro o di cambio di domicilio:**

BRAMEREI che la Commissione ed il signor ministro volessero spiegarsi circa la significazione delle parole *estrema frontiera*, poichè potrebbe darsi, quando non vi fosse altra spiegazione, che nell'applicazione della legge avvenissero degli inconvenienti.

Una spiegazione potrebbe forse bastare per la saggia interpretazione della legge.

Dopo spiegazioni date dall'onorevole conte di Cavour, ministro delle finanze, della marina e dell'agricoltura:

Mi pare che non sia spiegato abbastanza il significato della frase da me citata, e che si ripete più avanti nell'articolo 26 stessa legge, riguardo ad alcuni generi che si introducono appunto nello Stato e si consumano, come vi si dice, nell'estrema frontiera.

Se ho bene inteso le parole del signor ministro, mi pare che egli siasi riferito al caso della coltivazione di beni che si estenderebbero rispettivamente oltre i confini; e in questo caso ammetteva che i lavoratori potessero trasportarsi dall'uno all'altro Stato cogli strumenti agrarii senza essere soggetti al pagamento di dazi.

Ma bisogna ritenere esservi una zona di territorii di una considerevole estensione tutta lungo i confini. I contadini che dai due lati del confine vanno a cercare lavoro sull'uno o sull'altro territorio, è troppo necessario che possano trasportare seco gli strumenti da lavoro: deve quindi la determinazione di queste parole *estrema frontiera* essere tale per cui si intenda una zona di territorio lungo i confini, nella quale quelli che l'abitano e sono soliti a recarsi oltre il confine a *cercarsi lavoro*, abbiano facoltà di portar seco i loro strumenti senza essere molestati dagli agenti doganali.

Cavour, *ministro delle finanze, ecc.* È precisamente in questo senso che la cosa è intesa.

Depretis. Se la cosa s'intende in questo senso, io non ho nulla a ripetere.

Sull'articolo 26 riguardante la esenzione dei diritti d'entrata e d'uscita pei commestibili da consumarsi nelle località poste all'estrema frontiera:

Anche qui potrebbe nascere qualche dubbio nell'applicazione pratica della legge sul vero senso da attribuirsi alle parole *estrema frontiera,* e sulla estensione delle zone che si debbono intendere confinanti. Questa è veramente questione da decidersi piuttosto praticamente che altrimenti; tuttavia io inviterei nuovamente il ministro a voler dire qual'è il vero senso che egli attribuisce a queste parole.

Dopo le spiegazioni date dall'onorevole conte di Cavour, ministro delle finanze:

Il signor ministro mi perdoni, ma io credo che non abbia fornito una sufficiente spiegazione.

Vi sono località sulla frontiera le quali sono collocate in tal posizione, che spesse fiate riesce difficile agli abitanti di provvedersi dei generi alimentari, salvochè passando i confini.

Potrei citare l'esempio di località che, in caso di inondazione, non hanno altro mezzo di procacciarsi commestibili fuorchè recandosi nel territorio limitrofo.

Io credo che la disposizione di questo articolo si riferisca anche a costoro, imperciocchè esso è generico, dichiarandovisi che sono esenti dai diritti di entrata e di uscita i commestibili indicati sotto la condizione che siano destinati a consumarsi nelle località poste all'estrema frontiera.

Nulladimeno, siccome in pratica possono nascere dubbi intorno ai siti che debbono considerarsi come località di

estrema frontiera, si toglierebbe, a mio avviso, ogni dubbiezza, qualora si dicesse, a cagion d'esempio, che vi sarà esenzione dai diritti di entrata e di uscita per quegli articoli, quando siano destinati a consumarsi « nei comuni dell'estrema frontiera, ovvero negli abitati che toccano la estrema frontiera. »

Con siffatte dizioni si precluderebbe l'adito ad ogni questione.

La proposta dell'onorevole Depretis di sostituire: *nei comuni posti alla estrema frontiera,* alle parole: *nelle località poste all'estrema frontiera* è dalla Camera approvata. — Questo disegno di legge fu dalla Camera dei Deputati approvato a scrutinio segreto nella seduta del 17 giugno 1851 — Voti favorevoli 91, voti contrari 19. — E fu poi approvato dal Senato del Regno l'11 luglio 1851.

(Legge 14 luglio 1851, n. 1225).

Prestito di 75 milioni con ipoteca sulla strada ferrata da Torino a Genova e da Alessandria al Lago Maggiore

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 16 giugno 1851.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

Discorso pronunciato nella discussione sul primo articolo:

DISEGNO DEL MINISTERO	DISEGNO DELLA COMMISSIONE
" Art. 1. Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze è autorizzato a contrattare tanto all'interno che all'estero un prestito il di cui prodotto netto non dovrà oltrepassare la somma di 75 milioni di lire. "	" Art. 1. Il Ministro Segretario di Stato delle finanze è autorizzato ad alienare tanto nell'interno che all'estero un'annua rendita sul debito pubblico dello Stato di 4 milioni e 500 mila lire. "

Io vedo nel progetto ministeriale, e nel rapporto fatto dalla Commissione, che il prestito di cui stiamo trattando s'intende destinato ad ultimare i lavori delle strade ferrate. Il ministro nel suo rapporto dice « che il prodotto di questo prestito è destinato ad ultimare le nostre strade di ferro; » dunque il Ministero chiedendo questo credito ha

detto esplicitamente che lo destinava ad ultimare la nostra rete di strade ferrate. Non diverso fu l'avviso della Commissione, quale apparisce dalla sua relazione. Essa dice, trattarsi di un imprestito da contrarsi all'estero, onde avere i mezzi d'ultimare le due intraprese linee di strade ferrate dirette da Torino a Genova, e da Genova al Lago Maggiore, il che è poi anche confermato alla fine della relazione, dove è detto che la più sollecita ultimazione delle strade ferrate è una necessità per rendere fruttifere le ingenti spese che si sono fatte per la costruzione delle medesime.

Se questi motivi pei quali si dice fatto il prestito, che sono esposti sì dal Ministero che dalla Commissione, furono allegati seriamente, io credo che la Commissione e il Ministero non avranno difficoltà ad esprimerne il concetto anche nel testo della legge, e che la Camera troverà conveniente che vi siano sanciti con una disposizione apposita.

Egli è per questo che io propongo alla Camera il seguente emendamento che dovrebb'essere aggiunto al primo articolo:

« Il prodotto dovrà essere convertito ad ultimare la costruzione delle strade ferrate da Genova a Torino, e da Genova a Novara e al Lago Maggiore, od al confine svizzero. »

Dopo che l'onorevole conte di Cavour si è mostrato contrario a tale proposta l'onorevole Depretis soggiunge:

Quanto venivaci dicendo il signor ministro delle finanze avrebbe qualche fondamento se veramente gli mancassero i fondi, come egli asseriva. Ma io faccio osservare che, anche sulla fede di quanto dice la Commissione, nei bilanci che abbiamo già votati vi sono tutte le somme necessarie onde proseguire senza strettezze, senza incagli tutti i lavori delle strade ferrate per l'esercizio dell'anno corrente.

Egli è dunque evidente che il Ministero ha in mano, indipendentemente da questo prestito, tutti i mezzi necessari votati nei bilanci sia per le altre spese, che per proseguire i lavori delle strade ferrate, e se non sono più disponibili i due milioni di rendita, sono sempre disponibili le somme che sono allogate appositamente nel bilancio.

Confesso però che io veramente non ho fatta questa proposizione con molta speranza di vederla adottata dalla maggioranza, ma per un altro scopo.

A me pare veramente cosa strana e deplorabile il vedere un paese ed una Camera, in istato normale, votare, quando l'anno finanziario del 1851 è, si può dire, appena cominciato, e non va a scadere che da qui ad un anno, votare, dico, una somma presso a poco di 40 milioni, della quale non conosce per nulla la destinazione. È questo un precedente, secondo me, tanto grave, che meritava che alcuno elevasse la voce per farlo presente alla Camera.

Per parte mia io dichiaro dunque che è appunto questa fiducia illimitata ed irragionevole che la Camera pone nel Governo, la quale mi spinge a proporre il mio emendamento come una protesta contro un sì pericoloso precedente quale è quello che si sanziona con questa sorta di legge.

La proposta dell'onorevole Depretis è dalla Camera respinta.

Il disegno di legge fu approvato dalla Camera dei Deputati il 17 giugno e dal Senato del Regno il 25 giugno 1851.

(Legge 26 giugno 1851, n. 1205).

Ampliazione della Città di Torino

Questo disegno di legge che conteneva disposizioni relative ai piani di ampliazione della città di Torino, fu presentato alla Camera dei Deputati l' 8 aprile 1851 dall'onorevole Paleocapa, ministro dei lavori pubblici, fu esaminato dalla Commissione composta dei deputati Bosso, Santa Rosa, Farina Paolo, Talucchi, Falqui-Pes, Tecchio e De Foresta relatore. — Tale Commissione riferì alla Camera il 16 giugno 1851, trasformando coi 2 seguenti articoli il disegno in una legge interpretativa, da estendersi a tutte le città ed a tutti i comuni dello Stato:

Art. 1° L'approvazione dei piani d'ampliazione e di allineamento delle città e comuni, e la contemporanea dichiarazione di utilità pubblica delle opere nei piani stessi indicate, spetta al potere esecutivo.

Tale approvazione e la relativa dichiarazione di utilità pubblica emaneranno per decreto reale previo il parere degli edili.

Art. 2° Per le espropriazioni a cui potesse dar luogo l'esecuzione dei piani anzidetti si osserveranno le leggi vigenti.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 20 giugno 1851.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

Discorso pronunciato nella discussione generale:

Io non avrei alcuna difficoltà ad aderire al progetto di legge presentato dalla Commissione, migliorato dalle modificazioni proposte da parecchi degli onorevoli oratori che mi hanno preceduto, principalmente dopo che la redazione proposta dal signor ministro ci dà certezza che si vuole e

si serba rispettata l'autonomia municipale, e massime dopochè il signor ministro aderì di sopprimere la clausola che rendeva obbligatorio pel Ministero il sentire il parere del Consiglio di Stato, obbligo che indubbiamente diminuirebbe la responsabilità ministeriale.

La questione però è divenuta ben altrimenti importante, dopo l'emendamento del signor Pallieri, il quale, a mio avviso, cambia intieramente la nostra legislazione, circa l'espropriazione forzata per causa di pubblica utilità.

Argomentando sulla legge del 6 aprile 1839, si possono classificare sotto quattro grandi categorie tutti i lavori e le opere da ritenersi di utilità pubblica, avvertendo che le distinzioni e classificazioni non sono specificate nella legge, ma risultano dal suo contesto.

In una prima categoria si possono comprendere tutti i lavori e le opere che si eseguiscono per conto del demanio, delle aziende, delle provincie e dei comuni, compresi pur quelli che sono contemplati nell'articolo 70 della legge stessa, che riguardano l'ingrandimento ed allineamento delle città e dei comuni, e sono appunto quelli che formano l'argomento della presente legge.

Nella seconda categoria si possono comprendere le opere svariate e molteplici da eseguirsi per conto dei privati cittadini, e che per la loro natura ed importanza rivestano il carattere di opere di pubblica utilità.

In una terza classe verrebbero le strade regie o provinciali per tutto quanto riguarda la loro formazione, sistemazione e manutenzione.

Finalmente nella quarta categoria si devono classificare tutti i lavori che riguardano le strade comunali.

Il legislatore partì dal principio che non si debbono, senza cautele e forme più o meno solenni, costringere i cittadini ad abbandonare la loro proprietà, affinchè non avvenisse che, sotto l'imponente titolo del pubblico vantaggio, si coprissero atti arbitrari, o spogliazioni, o vessazioni; cose

non impossibili, poichè talora il capriccio e l'arbitrio sono regola di Governo.

Il legislatore distinse e prescrisse, come ho detto, forme diverse secondo l'importanza e la natura delle opere. Pei lavori che si eseguiscono dal demanio, dalle aziende, dalle provincie, dai comuni, e per quelli relativi allo allineamento ed all'ingrandimento delle città, la legge vuole la dichiarazione di pubblica utilità, e la conseguente espropriazione avrà luogo per mezzo di lettere patenti, e previo il parere del Consiglio di Stato, e così la forma più solenne: se non che il legislatore aggiunse le parole, quanto al parere del Consiglio di Stato: « sempre che il legislatore avesse creduto di ordinarlo. »

Queste ultime parole hanno, se ben mi appongo, fatto nascere nel seno della Commissione il dubbio se l'approvazione di tale sorta di lavori dovesse, secondo l'antica legislazione, emanarsi in forza di una legge, o mediante un semplice atto amministrativo.

Io credo che vi sono gravi argomenti coi quali si può sostenere che, dopo la pubblicazione dello Statuto, il dubbio deve risolversi nel senso che si richieda una disposizione legislativa. Ad ogni modo, ammettendo che il dubbio esiste, fu ottima cosa il risolverlo appunto con una legge.

In linea di fatto però, giova ricordare che noi abbiamo molti esempii di piani di ingrandimento, di allineamento ed anche di semplice abbellimento di città che furono approvati ed ordinati con lettere patenti, nelle quali è espressa la formola: *previo il parere del Consiglio di Stato;* la quale clausola, io credo (ed è questo anche l'avviso della Commissione), costituiva le formalità necessarie a rivestire la disposizione di carattere legislativo, se non sempre, almeno il più delle volte. Ho detto non sempre, perchè io so benissimo che non tutte le lettere patenti erano leggi, e che il carattere di legge più che dalla forma dovea desumersi dalla materia su cui la legge statuiva.

Ad ogni modo, non giova molto nell'attuale discussione il risolvere la questione di diritto politico, ma importa la questione di diritto costituzionale, massime sul terreno sul quale l'ha portata il signor Pallieri, l'emendamento del quale non distinguendo nessuna sorta di lavori, nè di opere da intraprendersi, rende necessario di risolvere per tutti i casi possibili la questione, e di discuterla distesamente.

Secondo me, è gravissima questione il definire a chi debba spettare la facoltà di dichiarare un'opera di pubblica utilità, se cioè una tale dichiarazione spetti al potere legislativo, od al potere esecutivo.

Questa questione fu agitata, a quanto parmi, anche nel seno della Commissione; ma questa, nell'adottare il partito di affidare questa dichiarazione al potere esecutivo, non ha appoggiato il suo voto che a ragioni di convenienza, e non ha presentato argomenti che si fondassero sul diritto costituzionale, o sul diritto filosofico.

Io so che vi sono ragioni che militano e per un sistema e per l'altro. La principale ragione addotta però dalla Commissione, perchè si deferisca al potere esecutivo questa decisione, consiste nel dire che maggiori sono i lumi che il potere esecutivo può avere e raccogliere per conoscere e giudicare nei singoli casi. La Commissione disse che sono tanti e sì svariati e molteplici i casi che si presentano di espropriazione forzata, che è pressochè impossibile ad altri che al potere esecutivo d'ingerirsene e definirli con piena e sicura cognizione di causa.

Ma d'altra parte, non si può negare che le opere pubbliche possono essere siffattamente gravi da interessare altamente la nazione intiera della loro esecuzione, e in questo caso io non so come si possa sostenere un sistema, il quale escluderebbe intieramente ogni ingerenza dalla parte del potere legislativo, che solo rappresenta gli interessi nazionali.

Oltre a questo, vi sono delle ragioni che si desumono dalla politica pratica. Io credo che il detto del famoso nostro poeta:

Poter mal far, grande a mal far invito,

può anche applicarsi in fatto d'arbitrio ministeriale (*Si ride a sinistra*), quando il Ministero sa di poter fare a suo talento ed a suo capriccio quello che vuole, dalle stesse facoltà che ha, può essere facilmente indotto ad usare degli arbitrii. (*Ilarità*).

Io non credo poi buona regola di prudenza politica l'allargare di troppo la facoltà del potere esecutivo. Tanto meno mi pare da praticarsi un sì pernicioso sistema nei paesi, nei quali la libertà non è bene ancora consolidata da lungo uso e da vecchia esperienza; tanto meno ancora in questo nostro paese, dove il potere ha tradizionalmente, pur troppo, l'abitudine di estendere, se può, la sua ingerenza, la sua influenza su tutti, e dappertutto. (*Segni di approvazione a sinistra*).

Io non credo prudente che da parte del potere legislativo, da parte della rappresentanza nazionale, venga ancora di più allargata questa sua naturale tendenza. (*Bravo!*)

E notate che, abbracciato una volta questo sistema, io non so, nè vedo come se ne potrebbe recedere. Adesso, malgrado i dubbi esistenti nelle leggi attuali, noi possiamo ancora pensare maturamente ad una buona legge, ma una volta che fosse passato l'emendamento Pallieri, senza un lungo e maturo esame, come lo proponeva il deputato Josti, quando fosse votato questo emendamento che non fa distinzione tra i grandi ed i piccoli lavori, come fa, per citare un esempio, la legge francese del 7 luglio 1833, io dico che sarà molto difficile, per non dire impossibile, se mai nell'esecuzione si presenteranno inconvenienti o danni, sarà immensamente difficile per la rappresentanza nazionale il poter trovare rimedio al gravissimo male, non ci sarà altro

rimedio che il rimedio costituzionale, quello di criticare gli atti del Governo, di provocare un voto di sfiducia. Ma oramai sappiamo, quantunque non sia lunga la nostra esperienza, quanto siano deboli ed inefficaci questi rimedi. (*Segni di adesione*).

D'altra parte c'è una ragione assai grave, secondo me, che appoggia quel sistema, giusta il quale le opere di utilità pubblica che sono di una qualche importanza debbono spettare al potere legislativo; il quale, notate, è il vero rappresentante degli interessi nazionali e della società.

Alla società non si può negare il diritto di difendere sè stessa, e di provvedere alla sua esistenza, alla sua conservazione, alla sua prosperità. Per siffatto principio, egli è al potere legislativo che debba appartenere l'approvazione delle opere che interessano la prosperità, la sicurezza e il benessere della nazione.

Del rimanente, è d'uopo, nel difendere la società, non dimenticare i privati cittadini. Se si deve aver a cuore di procurare la pronta, illuminata e sicura spedizione degli affari, se si deve aver a cuore l'agevolezza dell'amministrazione, è necessario anche di non obbliare ciò che concerne l'interesse e la quiete dei cittadini, e bisogna cercare per essi un sistema di garanzia.

Ciò posto, egli è certo che offre maggiori garanzie il sistema, per cui l'espropriazione per le opere pubbliche sia affidata al potere legislativo, di quel che sia abbandonarla nelle mani del potere esecutivo.

Io sento poi, quanto il signor Pallieri, il difetto che v'è nel provvedere a quest'uopo con leggi parziali. Dirò anzi che mi fece qualche meraviglia lo scorgere che questo procedere a centoni siasi adottato dal Ministero.

Io mi rammento che quando si è trattato del progetto di legge concernente la pubblicità delle sedute dei Consigli comunali, il ministro dell'interno opponeva come principale ragione per deludere coloro che la propugnavano, che non

conveniva di occuparsi di quella legge speciale, e che era molto più savio il comprenderla in una legge generale, onde coordinare così le parti tutte del Codice amministrativo ad un pensiero unico e ben inteso.

Ora il ministro agisce diversamente; ma egli è da osservarsi che là si trattava di secondare lo sviluppo della vita pubblica e di proteggere la libertà comunale, e qui invece si tratta di aumentare le prerogative ministeriali. La differenza dei casi dà la ragione evidente del differente sistema.

Del resto, io ho bensì appoggiata la questione pregiudiziale proposta dal deputato Josti, ma non posso disconoscere al signor Pallieri il diritto di presentare quegli emendamenti che crede.

Gli argomenti esposti però mi paiono abbastanza gravi perchè si debba conchiudere che la questione merita una discussione più profonda e seria che oggi non si possa fare; io spero che il signor Pallieri stesso ammetterà che il suo emendamento, quando lo consideri seriamente, non raggiunge per certo tutte quelle perfezioni che si possono, allo stato attuale della scienza amministrativa, introdurre in un progetto di legge che regoli questa importante materia.

In appresso così parla per un fatto personale:

Mi preme di rispondere ad un'accusa mossami dall'onorevole Pallieri, il quale mi faceva colpevole d'avere tollerato in silenzio una infrazione di legge da parte dei signori ministri, infrazione che io avrei veduto succedere tutti i giorni, e che ciò non ostante avrei tollerato lungo tempo silenzioso.

Prima di tutto debbo rettificare la sua asserzione; io ho detto che nella legge quale esisteva vi è un dubbio; questo dubbio io sono inclinato, dopo lo Statuto, a risolverlo a fa-

vore del potere legislativo, ma non posso negare, e l'ho dichiarato, che le ragioni esposte dalla Commissione per ritenerlo sussistente sono veramente gravi. Ma io vorrei domandargli se i decreti reali che dichiarano le opere di pubblica utilità si stampano sempre nella *Gazzetta ufficiale;* questo è l'unico modo col quale io posso averne cognizione: io credo di no; ed in questo caso mi pare che spetterebbe piuttosto a qualcheduno che abbia accesso nei penetrali ministeriali, e che possa aver notizie di questi decreti che si fanno, l'obbligo di rimproverarli al Ministero. (*Bravo! a sinistra*).

Del resto, se io anche l'avessi saputo sarei rimasto silenzioso per molte ragioni. Prima di tutto mi pare che vi sono ormai tanti ordini del giorno rimasti infruttuosi, che mi parrebbe opera gettata l'aumentarne inutilmente il numero; la Camera ha già veduto in che conto si tengono le interpellanze; cosicchè anche il muovere interpellanze è cosa alla quale io mi saprei risolvere difficilmente.

La mia disapprovazione poi al Ministero, io mi credo obbligato di manifestarla nel solo modo col quale sono obbligati a manifestarla i deputati, cioè sedendo su questi banchi, e tutte le volte che viene in discussione una questione, la quale abbia anche per poco il carattere di questione politica, ponendo nell'urna la mia palla nera; e in questa parte spero che l'onorevole Pallieri, se ha la compiacenza di osservarmi, vedrà che io non manco di esprimere sinceramente la mia disapprovazione col mio voto.

Del resto io debbo ricordare al signor Pallieri, che io ho avuto il piacere di sentirlo parecchie volte ad ammonire il Ministero, e rimproverargli degli abusi, e mi pare debba essermi permesso alla mia volta di sollecitare lui, che siede sui banchi ministeriali, ad usare della sua influenza presso i signori ministri, perchè questi abusi non abbiano più luogo; allora quelle sue ammonizioni avranno quell'importanza che il signor Pallieri crede certamente che debbano avere.

Abolizione dell'imposta sulla foglietta

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 21 giugno 1851.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

Discorso pronunciato per sostenere l'abolizione della imposta sulla foglietta a proposito di varie petizioni riferite dall'onorevole Valerio Lorenzo.

L'ONOREVOLE deputato Lanza mi ha prevenuto in un argomento che anch'io voleva addurre in risposta al signor ministro, ed è quello che si può desumere dalle deliberazioni dei Consigli divisionali.

L'anno scorso, anche il Consiglio divisionale di Alessandria, facendosi interprete dei sentimenti e delle opinioni di tutta la Divisione, ha formulato espressamente quel voto che poco fa veniva proposto alla Camera dall'onorevole relatore della Commissione delle petizioni.

Il signor ministro diceva che il numero grande delle dimande che si fanno ai municipi da cittadini che chiedono di essere autorizzati all'esercizio di osterie, locande e simili, è una presunzione od una prova che queste vessazioni non esistono (*No! no! dal banco dei ministri*).

Ma queste numerose domande possono ben dipendere da molte altre cagioni: ognuno sa che prima che si inaugurasse la libertà nel nostro paese, l'esercizio delle osterie,

delle locande, delle vendite di liquori e di altre professioni non poche, non era permesso se non col beneplacito della polizia. Durante il Governo assoluto eravi sempre un impedimento a qualunque sorta di libertà, fosse politica o fosse industriale, o commerciale; ora egli è ben naturale che all'ombra della libertà politica inaugurata nel paese, anche le libertà del commercio e delle industrie nascessero e promovessero l'estensione e l'accrescimento delle industrie e dei commerci.

Avvi anche una ragione affatto speciale alle condizioni del nostro paese.

Il nostro paese, dopo i disastri della guerra d'indipendenza è diventato l'asilo di moltissimi fra i nostri concittadini di altre parti d'Italia che presero parte al movimento italiano. Evvi in Piemonte un'emigrazione numerosa, che spande nello Stato benefizi considerevoli: di questa circostanza deve tenersi conto come di una causa per la quale, massime nei grandi centri di popolazione e di consumazione ed in molte località di confine, le professioni e le industrie delle quali facciamo parola, dovettero crescere considerevolmente.

Quanto alle vessazioni, delle quali il signor ministro si mostrò ignaro o dubbioso, devo dirgli ch'io non posso non maravigliarmi ch'esso ignori ciò che in alcune provincie è ignoto e dubbioso a nessuno: di quanto viene attestato e proclamato dalla voce pubblica, di quanto è notorio mi parrebbe che non occorra darne speciale notizia ai signori ministri. Essi hanno obbligo e mezzi di saperle tali cose.

Nella provincia di Voghera tutti conoscono le vessazioni che si fanno, e le autorità provinciali e locali potevano e dovevano notificarle al Governo.

Io ho potuto accertarmi dell'opinione che hanno le popolazioni su questa tassa. Per citare un caso, dirò, che non è molto, trovandomi a Stradella, mentre i commessi delle gabelle praticavano una visita, vidi che la popolazione

guardava non senza una certa agitazione quell'atto, ed ho potuto convincermi della sua avversione e del suo malcontento, anche quando essa non vi era interessata gran fatto.

Del rimanente vi è una ragione essenziale, la quale deve persuadere ognuno, che il sistema è vessatorio per la stessa natura e pei suoi fondamenti legali.

Basta esaminare lo spirito delle leggi che concernono questa specie d'imposta, per esserne pienamente convinti.

Gli uomini buoni rendono meno gravose ai cittadini le leggi cattive, temperandone la pratica applicazione; ma quando le leggi sono pessime e gli incaricati di eseguirle non hanno interesse od hanno contrario interesse ad essere buoni, è indubitabile che nel fatto queste leggi devono produrre funestissime conseguenze.

La Camera mi permetterà, per darle un'idea dello spirito fiscale e vessatorio delle disposizioni che riguardano l'esercizio delle gabelle accensate, di darle lettura di pochissimi articoli del manifesto camerale del 9 ottobre 1820, dai quali potrà argomentare ad altre disposizioni consimili.

L'articolo 3 del detto manifesto dice:

« Gli osti, tavernieri, ed altri vendenti vino al minuto, saranno tenuti di rimettere nell'ufficio della gabella, o dell'accensatore, nell'atto della loro prima dichiarazione di vendita, copia autentica delle capitolazioni di tutti i locali di cui sono affittavoli, ed in mancanza di queste, una nota esatta, e da essi sottoscritta, di tutti i locali occupati *a qualunque siasi titolo.* »

Prego la Camera di notare questa obbligazione di denunciare i locali occupati a qualunque titolo, i quali saranno perciò soggetti alle visite dei commessi giurati, siccome si dirà in appresso.

L'articolo 5 dice:

« Le visite nelle cantine e nel domicilio dei vendenti vino al minuto potranno eseguirsi dai commessi suddetti, in tutte

le ore di giorno e di notte in cui le osterie e le cantine sono aperte al pubblico. »

Ognun vede a qual sorta di vessazione può dar luogo questa larghezza di disposizioni, applicata ai locali occupati a qualunque titolo.

« In tempo di notte però, se i luoghi destinati alla vendita saranno chiusi, non potranno i commessi introdurvisi senza l'assistenza del giudice, o di un ufficiale del comune. »

Poi, all'articolo 8 è stabilita questa disposizione, di cui non saprei intendere la ragione:

« È proibito ai venditori di vino al minuto di fare qualunque travasamento da un vaso in un altro senza l'assistenza dei commessi. »

Ed anche qui ognun vede come sia facile l'abuso.

Ora io dico che queste disposizioni ed altre simili sono evidentemente vessatorie.

Io poi domando come si possano conciliare disposizioni simili coll'articolo 27 dello Statuto, nel quale è detto:

« Il domicilio è inviolabile. Nessuna visita domiciliare può aver luogo, se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive. »

Evidentemente, se dovessero ritenersi vigenti le antiche leggi, vi sarebbe una classe numerosa di cittadini che non avrebbe inviolabilità di domicilio, e sarebbe, sotto questo rapporto, fuori della legge.

Ed invero, quali sono le forme che si debbono osservare in questo caso, e che garantiscono i cittadini dall'arbitrio e dalle vessazioni dei commessi? Io non ne vedo alcuna. Suppongasi che il rivenditore di vino occupi ad altro titolo un'abitazione vasta, un'abitazione che serve per la sua famiglia, o per una parte della sua famiglia, egli è certo che i commessi delle gabelle, se si vuole osservare letteralmente quel testo, hanno diritto di penetrare anche in questa parte dell'abitazione occupata ad altro titolo e non a quello di vendita di vino, ed esercitarvi una visita senza riguardo a

specialità di casi o di circostanze. Ora, egli è evidente, che se questa legge è interpretata nel suo senso letterale, si risolve in una vera vessazione contraria allo Statuto. Al male, possono essere, a mio avviso, due rimedi, cioè quello di una riforma legislativa, quale la suggeriva la Commissione, riforma cioè non solo nel modo di esercizio, cosa che il ministro poteva fare, ma anche nella sostanza, ed una dichiarazione autorevole che spieghi il senso e la estensione delle leggi di gabella dopo lo Statuto. Bisogna che la Camera pronunzi un voto autorevole, dal quale risulti quale è il senso che essa dà a questa disposizione di legge. Per me credo fermamente che dopo la promulgazione dello Statuto, anche quelli che prima non avevano libertà e domicilio, hanno acquistato e domicilio e libertà, e che quindi questa legge, nella sua estensione letterale, non possa più applicarsi dopo l'attuazione degli articoli 27 e 81 dello Statuto.

Io quindi pregherei la Camera a pronunciare un suo voto in proposito.

Dopo discorsi degli onorevoli Valerio L. relatore, e Sineo, l'onorevole Depretis riprende:

Io ho domandato la parola per formulare un emendamento che vorrei proporre alle conclusioni della Commissione; poichè, se dopo avere intesi i fatti, dopo aver parlato di violazioni di domicilio, dopo avere provato gl'inconvenienti che da un'applicazione letterale delle leggi deriverebbero se la Camera non pronunziasse un voto, io temo forte che le cose non rimangano nello stato di prima.

Io quindi vorrei che le conclusioni della Commissione, delle quali pregherei il signor presidente di dare lettura, per vedere se possano conciliarsi col mio emendamento, fossero precedute da questa dichiarazione:

« La Camera, invitando il Ministero a provvedere perchè da parte dei commessi delle gabelle accensate non sia violato il privato domicilio, ecc. »

Quindi verrebbero le conclusioni della Commissione.

Siccome poi ho la parola, me ne prevarrò per rispondere ad alcune osservazioni fatte dal signor ministro [1].

Quanto alle comunicazioni ch'esso mi domandava, io l'ho già detto, credo che il Governo, col mezzo delle autorità da lui dipendenti, ha il dovere di conoscere tutto quanto succede nelle provincie, che interessi il benessere dei cittadini, massime quando trattisi di cose notorie.

Al signor ministro quindi mi pare applicabile la sentenza che: *Solus ignorat quod omnes in civitate sciunt;* il motivo poi pel quale io non amo rivolgermi ai ministri quando trattasi di cose che meritano l'attenzione del Parlamento, egli è questo, ch'io credo che il vero luogo dove i deputati devono parlare ai ministri si è qui in questo recinto, in faccia al paese.

È questa la mia opinione.

L'onorevole conte di Cavour si oppone nel modo più formale all'ordine del giorno proposto dall'onorevole Depretis, perchè ritiene che all'occorrenza non potrebbe avere forza alcuna per i contribuenti avanti i tribunali. — L'onorevole Depretis risponde:

FACCIO osservare al signor ministro che mi pare che i suoi argomenti non abbiano molto valore. Va bene che una legge qualunque debba essere fatta, ma qui non si tratta di un caso dubbio, non si tratta di una legge interpretativa o dichiarativa, si tratta di fare noto gli effetti innegabili dello Statuto.

Io credo che possa bastare di far sentire al paese chia-

[1] **L'onorevole conte di Cavour.**

ramente in che stato stia la nostra legislazione in fatto di visite domiciliari, in materia di gabelle dopo la promulgazione dello Statuto.

Intesa la cosa in questo senso, egli è certo che la Camera non fa che il suo dovere invitando il ministro a mantenere i commessi delle regie gabelle che dipendono dalla sua amministrazione nei limiti prescritti dallo Statuto; essa non fa che invitare il Ministero ad invigilare la osservanza dello Statuto in un ramo di amministrazione che da lui dipende; dunque vede il Ministero che non si tratta di fare una legge, ma si tratta di richiamare la pubblica amministrazione all'osservanza pura e semplice dello Statuto. E ciò è pienamente nelle attribuzioni della Camera.

Tassa sul commercio, sull' industria, sulle arti e professioni liberali

Questo disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati dall'onorevole ministro delle finanze Nigra in due parti distinte, nelle sedute del 3 dicembre 1850 e 3 febbraio 1851, fu riferito complessivamente dall'onorevole Farina Paolo il 23 maggio 1851.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 23 giugno 1851.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

All'art. 3: Sono esentati dall'obbligo di munirsi di patente: « Tutti coloro che si dedicano all'industria agricola per la raccolta, manipolazione e vendita dei prodotti e frutti dei terreni che loro appartengono o vengono da essi coltivati, » ecc. — L'onorevole Josti opinava che la tassa dovesse colpire anche gli *affittavoli*:

Mi pare che, sopprimendo una sola frase di questo primo alinea dell'articolo 3, si potrebbe ottenere abbastanza bene formulato l'emendamento che vorrebbe che si introducesse il deputato Josti. Bisognerebbe togliere dal primo paragrafo di questo articolo le parole: *O vengono da essi coltivati.*

All'onorevole deputato Farina Paolo, relatore:

RISPONDO due sole parole all'osservazione che faceva l'onorevole deputato Farina, il quale diceva che adottandosi l'emendamento Josti da me riproposto, non vi sarebbe più contadino nella Liguria il quale andrebbe esente da tassa.

Osservo adunque che quando si propone un emendamento non si dimentica l'economia di tutta la legge, e le sue speciali disposizioni, comunque non ancora discusse, come pure si devono aver presenti i principii che alla intera legge servono di base. Ora tra questi principii vi è quello molto saviamente adottato di un *minimum*, ed applicandolo si può fare in modo che nessun contadino venga colpito dalla legge.

Però, siccome io devo ammettere come buona l'osservazione fattami dal signor ministro, che volendo applicare la tassa agli affittavoli in questa legge bisognerebbe cambiarne il sistema, e siccome poi la condizione dei nostri fittaiuoli negli ultimi tre anni non credo sia stata molto prospera, così ben volentieri ritiro il mio emendamento.

Sullo stesso articolo:

IO PREGO la Camera di osservare che sussiste sempre quanto notava l'onorevole deputato Valerio, che cioè havvi disaccordo fra il Ministero e la Commissione, e che la questione merita d'essere chiarita e decisa. La Commissione proponendo quest'articolo, e il signor relatore lo ha detto chiaramente, ha avuto l'intenzione di considerare le filande anche spettanti a quei proprietari che possono alimentarle con bozzoli propri, come stabilimenti industriali. Il signor

ministro invece è di un opposto parere: dunque mi pare che la Camera debba pronunziarsi. Io confermo quanto diceva l'onorevole deputato Valerio, che vi sono cioè esempi di proprietari, e non pochi, che possono alimentare le loro filande con bozzoli propri. E venendo al merito, dirò che non so vedere ragione alcuna perchè questi stabilimenti debbano essere esentati dalla tassa, giacchè non si può negare che quei proprietari i quali si trovano in grado di fondare, e mantenere tali stabilimenti ritraggono dai loro terreni un ricavo maggiore di quel che possono ritrarre tutti gli altri proprietari. In quelle filande vi è un valore, un capitale impiegato che rende lucri e profitti speciali indipendentemente dagli stabili, ed un aumento di lucri che dagli stabili si ricavano.

Perciò io dico che sono veri stabilimenti industriali attaccati all'industria agricola, se non se per la circostanza accidentale di spettare ad alcuni proprietari, circostanza la quale fa sì che questi stessi proprietari possono, come dissi, ritrarre un maggior prodotto dai loro fondi, e ricavando un maggiore prodotto, è giusto che sopportino una tassa maggiore.

Tuttavia mi pare evidente che le parole del primo alinea dell'articolo terzo sono ambigue; esse non rendono chiaramente il concetto che, a mio avviso, dovrebbe avere, e che fu nell'intenzione della Commissione; conseguentemente, siccome lo esonerare questi stabilimenti sarebbe, a mio credere, ingiusto, e siccome le leggi devono essere chiare, proporrei che si rimandasse questo primo alinea alla Commissione invitandola a stendere una redazione che non escludesse dalla tassa i suaccennati stabilimenti, e meglio esprimesse il suo concetto.

Seduta del 24 giugno 1851.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

All'art. 7 così concepito: « Quelli fra coloro che debbono munirsi di patente, i benefici dei quali non giungano alle lire mille, ma superano le 500, pagheranno lire venti. Sono esentati dalla tassa coloro i benefizi dei quali non superino le lire 500. » — L'onorevole Sulis aveva proposto la esenzione dalla tassa per coloro che devono munirsi di patente, i cui benefizi non superino le lire 1000. Ma tale proposta fu dalla Camera respinta dopo prova e controprova. — Dopo di che, l'onorevole Depretis così parla:

MI PARE che la tassa che si vorrebbe stabilire con la nuova redazione adottata dalla Commissione, e che forma l'articolo settimo, venga ad essere soverchiamente grave. Osservo alla Camera che nella tabella votata poc'anzi, la tassa è stabilita in una proporzione che sta fra il tre e l'uno e mezzo per cento; qui invece sarebbe dal due al quattro per cento.

Noto che appunto in quest'ultimo caso la tassa cade sulle fortune più modeste, su coloro che sono in condizioni da non poterla pagare che difficilmente, e il loro numero va estendendosi quanto più piccola è la rendita che si viene a colpire; sicchè l'ingiustizia e il peso sarebbe più grave, e cadrebbe su più gran numero.

Io ho votato l'emendamento Sulis ed avrei amato che la Camera lo avesse adottato. Ma poichè si credette di respingerlo, io prego la Camera di volere almeno adottare la riduzione che io le propongo della tassa, dalle lire 20 alle lire 10.

Tale proposta dell'onorevole Depretis è dalla Camera approvata.

Il disegno di legge fu approvato dalla Camera dei Deputati il 26 giugno e dal Senato del Regno il 12 luglio 1851.

(Legge 16 luglio 1851, n. 1258).

Disposizioni relative alla Banca Nazionale

Questo disegno di legge, presentato alla Camera dei Deputati il 24 maggio 1851 dall'onorevole conte di Cavour ministro della marina e di agricoltura e commercio, reggente il ministero delle finanze, fu esaminato dalla Commissione composta dei deputati Cattaneo, Farina Paolo, Santa Rosa, Carquet, Miglietti, Arconati-Visconti e Torelli relatore. — Questi presentò la relazione alla Camera il 9 giugno 1851.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 1° luglio 1851.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

Osservazioni in favore della proposta sospensiva fatta dall'onorevole Sulis, e contrastata dall'onorevole Josti, per rinviare la discussione a quando sia compiuto l'atto di consenso degli azionisti della Banca:

Mi pare di poter aggiungere un'osservazione che potrà forse servire a dissipare gli scrupoli dei quali l'onorevole mio amico, il deputato Josti, si mostra compreso, circa la convenienza di adottare il voto sospensivo proposto dall'onorevole Sulis. Se noi dovessimo credere quanto ci venne dicendo l'onorevole ministro delle finanze, sembrerebbe che il sospendere la discussione di questa legge, potrebbe produrre una crisi commerciale. Per verità se avessi questo timore, certamente potrei credere plausibile dividere l'esitanza dell'onorevole Josti, ma mi pare che vi sia un argomento al quale non si possa rispondere, e che deve, a mio

avviso, convincere ognuno che questi timori non sono punto fondati.

Noi abbiamo veduto che nel nostro paese, tutte le volte che nella popolazione vi è stato un bisogno, o un timore, o un desiderio vivamente sentito, questi furono fatti immediatamente conoscere al Parlamento; tutte le volte che il paese ebbe bisogno di nuove leggi, o di più larghe applicazioni dei principii liberali, non mancò di farlo conoscere, sia con la stampa, e sia col mezzo di petizioni inviate al Parlamento.

Noi abbiamo veduto numerose petizioni sopra ogni sorta di argomenti, ne abbiamo di numerosissime sull'abolizione del Fôro ecclesiastico, sull'incameramento dei beni del clero, sulla pubblicità delle sedute dei Consigli comunali, sull'abolizione della *foglietta*, ed altre molte.

Ora io dimando all'Ufficio della presidenza, se è giunta mai alla Camera una petizione che faccia istanze per la riforma dello statuto della Banca. Io non me ne sovvengo di averle sentite. E questo è, a mio avviso, un indizio assai forte che il bisogno della riforma dello statuto della Banca non è cotanto urgente. Ho sempre sentito dire che il commercio e i commercianti hanno molta acutezza per vedere i loro interessi: se vi fosse un timore fondato di una crisi commerciale, il nostro commercio avrebbe sentito l'avvicinarsi del pericolo e lo avrebbe fatto conoscere e avrebbe chiesto e proposto i rimedi che possono impedire il danno.

Io per altra parte ho troppo buona opinione dell'oculatezza dei nostri negozianti per credere ch'essi non s'accorgerebbero che s'avvicina una crisi commerciale: io credo che il commercio non sarebbe rimasto silenzioso se realmente si fosse avvicinata una crisi.

La Banca stessa che è la principale interessata è rimasta in silenzio, imperocchè noi non abbiamo tampoco una deliberazione della sua adunanza la quale ci serva di regola nella discussione, la quale ci esprima i suoi desiderii e i suoi bisogni, la quale ci faccia conoscere con sicurezza i

pericoli che questo grande Stabilimento commerciale va ad incontrare il 15 di ottobre, quando sarà costretta a cambiare i suoi biglietti in effettivo e non abbia riformato il suo statuto. Questa sola osservazione, a parer mio, dovrebbe bastare a dissipare ogni dubbio che vi sia mai un pericolo qualunque, tanto più che la Banca sapeva benissimo la sua condizione: essa conosceva per le leggi precedenti che la reggono, quando cessava il corso coattivo de' suoi biglietti. Essa aveva tutto il tempo per dare disposizioni necessarie, affinchè il suo buon andamento non incontrasse ostacolo, e la sua prosperità non corresse pericolo.

Per queste ragioni io non credo che possa mettersi in dubbio la convenienza di accettare la proposta sospensiva.

Io non ripeterò argomenti già detti dagli onorevoli preopinanti, i quali dimostrarono che l'intraprendere la discussione di una questione così grave in questo momento, sul finire della Sessione, quando la Camera è in sì piccolo numero, è assolutamente inopportuno e sconvenevole.

Perciò appoggio la proposta del mio amico deputato Sulis, e credo che la Camera vorrà adottarla.

La proposta sospensiva del deputato Sulis dopo prova e controprova è dalla Camera respinta.

Seduta del 7 luglio 1851.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

L'onorevole conte di Cavour, viste le condizioni della Camera (ridotta all'estremo limite del numero legale) e le opposizioni da cui il disegno di legge era contrastato, proponeva di sospenderne la discussione e di adottar invece un solo articolo, allo scopo di dare ai biglietti della Banca Nazionale corso legale sino alla fine dell'anno:

Io FACCIO osservare che con la proposta del Ministero non si tolgono di mezzo le gravissime obbiezioni che vennero messe in campo contro la legge da esso presentata, sola-

mente è da notarsi che il Ministero viene ad ottenere con questa proposta che le leggi attualmente in vigore, le quali statuiscono che il giorno 15 di ottobre i biglietti della Banca cessino di aver corso coattivo, siano abrogate (*No! no! su alcuni banchi con forza*). Io dico che con l'emendamento proposto dal signor ministro vengono fuor di dubbio abrogate le leggi precedentemente votate, le quali importa, a mio credere, che abbiano piena esecuzione. Per queste leggi è stabilito, che il 15 di ottobre i biglietti aventi corso coattivo abbiano corso libero, laddove con la proposta del Ministero verrebbero ad avere corso legale sino alla fine dell'anno.

Egli è manifesto che le obbiezioni fatte alla legge che si sta discutendo, sussistono contro la proposta del ministro.

Vi saranno minori inconvenienti, dureranno minor tempo, ma le questioni sussistono.

Ciò stando, io lascio considerare alla Camera in che modo speditivo si finirebbe o verrebbe vulnerata una discussione gravissima, la quale, e lo ha detto lo stesso signor ministro, merita d'essere lungamente discussa, e non debbe venir decisa quando la Camera è appena in numero per deliberare.

Io mi oppongo alla proposta del signor ministro.

Tale discussione, interrotta a proposta dell'onorevole Valerio e per consenso del ministro della guerra onorevole La Marmora, per udire la relazione su una petizione d'urgenza degli artieri del Corpo d'artiglieria, (Vedi pagina 137) fu poi ripresa: e nella stessa seduta, dopo opposizioni manifestatesi contro l'articolo unico sostitutivo, la Camera deliberò chiudere la discussione generale e passare alla discussione degli articoli del disegno di legge.

Seduta dell'8 luglio 1851.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

L'onorevole conte di Cavour, ministro delle finanze, della marina, dell'agricoltura e del commercio, aveva ripresentato l'articolo primo in questa nuova dizione:

« A partire dal 15 ottobre 1851 sino a tutto dicembre successivo, i biglietti della Banca Nazionale avranno in tutte le provincie dello Stato, ad eccezione della Savoja e della Sardegna, corso legale nelle transazioni fra il Governo ed i privati, ed i privati fra loro, fermo l'obbligo imposto dalla medesima di cambiare dal 15 ottobre i propri biglietti a presentazione pel loro valore nominale contro effettivo a valore di tariffa. »

L'onorevole Farina Paolo combattè questo nuovo articolo, indi l'onorevole Depretis pronunciò il seguente discorso:

Io credo che la differenza tra la nuova proposta od emendamento che si voglia chiamare del signor ministro, e il progetto di legge finora discusso non è che di quantità di tempo. Gli effetti potranno essere diversi, secondo le circostanze, ma quanto al principio e nel fondo le obbiezioni che si fecero alla legge stanno tutte per questa sua nuova trasformazione.

Io non mi estenderò di molto nella discussione generale, e, per quanto mi sarà possibile, mi asterrò dal ripetere gli argomenti già detti contro la legge nelle ultime tornate; io mi limiterò a dire qualche parola onde fare palese il motivo per cui io credetti, e credo, di oppormi fermamente a questa proposta di legge.

È stato detto che le questioni economiche sono sopra tutt'altre difficilissime, tanta è la quantità delle idee e dei dati che bisogna avere presenti al pensiero, tanta è la loro variabilità, e tanta è la difficoltà di verificarne col fatto gli effetti ed i resultati.

A questa verissima sentenza si potrebbe aggiungere altro ancora; si potrebbe aggiungere essere difficilissimo in fatto di leggi economiche l'appoggiarsi sopra l'esperienza, e lo istituire confronti dei fatti nostri con quello che fecero altre nazioni.

Ne abbiamo anche una prova evidente in questa discussione, vedendo come la pensino diversamente su quest'argomento uomini che nella maggior parte degli altri affari concordano pienamente; la Camera ha visto in questa discussione, come dalla destra, dal centro e dalla sinistra ci siano state opinioni disparatissime, ed io piglio argomento da queste difficoltà, e dalla gravità che conseguentemente dobbiamo credere che la questione racchiuda, per deplorare che questa discussione si sia intrapresa, e si voglia continuare quando la Camera è appena in numero per deliberare e quando ogni oratore che parla è certo che le sue ragioni, o buone o cattive ch'esse siano, non saranno mai intese da un numero sufficiente di deputati per votare validamente la legge; e questo, o signori, è quello che è avvenuto nei tre o quattro ultimi giorni di questa discussione.

Ieri l'onorevole mio amico deputato Josti disse che si tratta solo d'una misura temporaria, che non si trattava che di fare un esperimento di un sistema, ma perchè, diceva egli, volete impedire il Governo che faccia un'esperienza che può essere utile?

Perchè non lascieremo che il corso libero riprenda, come abbiamo già stabilito per legge, al 15 ottobre, e quando non si presentino inconvenienti, questo corso libero prosiegua; e presentandosene, allora, ma allora solamente, vi si rimedi, ma dopo matura discussione e quando la Camera sia raccolta in numero competente per decidere autorevolmente una questione sì grave? Del resto, il nodo della questione, io credo che consista interamente nel corso legale, e questa difficoltà sussiste sempre, come ho accennato da principio, nel progetto del Ministero.

Gli effetti del corso legale si possono prevedere e calcolare secondo le diverse condizioni di cose.

Si possono calcolare gli effetti di questo provvedimento in uno stato di cose normale, e in questo caso lo stesso signor ministro ed i difensori più animosi della legge hanno ammesso che in uno stato normale di cose, gli effetti del corso legale sarebbero nulli; in questo caso abbiano i biglietti di Banca corso libero, o corso legale, è cosa tutt'affatto indifferente.

Si è considerato il caso di una crisi economica, di uno sbilancio, per così esprimermi, della nostra bilancia commerciale, ed il ministro ha insistito moltissimo sui vantaggi veri o presunti che deriverebbero dal corso legale in questo caso, ed ha detto, che una delle principali ragioni per cui dovesse ritenersi utile lo stabilire che i biglietti della Banca abbiano il corso legale, fosse quella di rendere meno gravose e sensibili le conseguenze di una crisi economica.

Or bene, o signori, forsechè noi abbiamo in vista di presente, neppure di lontano, non che la probabilità, ma pur anco la possibilità di una crisi economica?

Certamente noi non possiamo dire che prima che si riapra nuovamente il Parlamento, prima che questa discussione non venga portata un'altra volta dinnanzi alla Camera, in questo breve intervallo, noi non possiamo dire che sarà possibile una crisi economica.

Lo stato della nostra industria, delle nostre produzioni per l'annata in corso si può abbastanza calcolare con certezza, per dire che nell'annata corrente non avremo per certo una crisi economica.

Il signor ministro ha detto che la sua proposta, con la quale vuole accordare ai biglietti corso legale avrebbe giovato al Governo nelle operazioni di credito che avesse bisogno di fare, per condurre a termine i grandi lavori pubblici che si propone di compiere.

Quando al Governo bisogni di emettere nuove rendite, una Banca forte, disse il ministro, potrà sostenere il nostro credito.

Ma anche in questa ipotesi io non dubito di asserire che non vi è motivo per cui siffatta discussione debba credersi urgente. Infatti, i giornali hanno annunciato che il prestito ultimamente votato dalla Camera è stato conchiuso, e noi nelle ultime discussioni abbiamo veduto che il Ministero ha i fondi necessari per sopperire largamente alle spese dello Stato sino alla fine dell'esercizio corrente.

Dunque, nè anche questo motivo debbe spingere la Camera ad adottare immediatamente un simile provvedimento.

Un'altra ragione venne messa innanzi per provare l'utilità del corso legale; si disse che con esso si provvede a che la transizione dallo stato in cui si trovano presentemente i biglietti, cioè del corso coattivo a quello più desiderabile del corso libero, segua senza inconvenienti.

Ma anche a tal proposito tutti gli oratori hanno osservato che il 15 ottobre è un'epoca tanto saviamente prescelta perchè la transizione succeda facilmente e senza danno, che una crisi della Banca, o un danno qualsiasi del commercio non sono punto da temersi.

Da ultimo viene, a parer mio, il punto più grave della questione, ed è il caso di una crisi politica.

Se avvenisse una crisi politica, si è detto, la Banca potrebbe rendere grandi servigi al Governo, e forse salvare il paese. Io confesso che questo argomento fu quello che fece sopra di me la maggiore impressione.

Per verità, se io fossi persuaso che un grande Stabilimento di credito affidato ad una Compagnia anche privilegiata, come è il caso nostro, potesse, avvenendo la crisi politica, rendere grandi servigi allo Stato, io certamente esiterei molto prima di determinarmi a dare il mio voto in contrario. Ma io professo un'opinione diversa: io credo, che

questo grande Stabilimento di credito, quale è ideato, è appunto quello che sarebbe meno adatto a sovvenire al paese quando soprarrivasse la crisi politica, quando si rompesse la guerra nazionale.

Prima di tutto giova di ritenere (è cosa detta, ma non è inutile che sia ripetuta) ed è innegabile, che una Banca privilegiata, un grande ed unico Stabilimento di credito non può non esercitare una grande influenza nel paese. Ora io domando: di che natura sarà questa influenza?

Io credo di non andare errato nel dire che la Banca, per la natura della istituzione, per le persone che la reggono e vi sono principalmente interessate, eserciterà un'azione che dovrà essere eminentemente conservatrice.

Dirò di più: la Banca sarà uno Stabilimento di resistenza. Egli è fuor di dubbio che gli affari della Banca non possono prosperare che in piena pace: se il credito è l'anima del grande commercio, la pace ne è la vita. Quando sorge una guerra, i primi a soffrirne sono appunto i commercianti. Or dunque, ripeto, non si può negare che questo grande Stabilimento, rappresentato da un Consiglio di pochi, eserciterà nel paese quella influenza che esercitano tutte le grandi fortune. La Banca e nelle sue relazioni coi cittadini, e nelle sue relazioni col Governo, tenterà far prevalere le sue tendenze di conservazione e di resistenza. Essa sarà quella che vedrà con maggior spavento avvicinarsi la crisi; sarà quella che temerà la guerra, sarà quella che avverserà la guerra. Noi abbiamo l'esperienza di questi ultimi anni in Europa: ed io credo potersi con sicurezza affermare, che i movimenti liberali d'Europa non hanno incontrato ostacolo maggiore di quello che fu loro opposto dalle grandi potenze bancarie: e noi ne abbiamo potuto fare la parte nostra di dolorosa esperienza.

Mi si citerà forse l'esempio del 1848. Nel 1848, mi si dirà, se non ci fosse stata la Banca di Genova, il Governo non avrebbe potuto approfittare della risorsa di venti mi-

lioni di biglietti. Ma, per verità, questa risorsa, quando si valutasse non quanto è costata al Governo ma quanto è costata alla nazione, si vedrebbe, che questa risorsa il paese l'ha pagata molto caramente. Al 2 per cento che ha pagato il Governo pei biglietti, cioè per un valore che non è costato niente alla Banca, come ha detto il signor ministro, bisogna aggiungere quel che è stato pagato dai cittadini. I cittadini hanno pagato a molto caro prezzo, nel trapasso che hanno fatto i biglietti nelle loro mani, il favore che la Banca ha fatto al paese, e questo caro prezzo venne pagato da quelli fra i cittadini che erano meno in caso di pagarlo.

Io dico poi che c'è qualche cosa nella natura della istituzione, per cui questa sorta di Stabilimento deve essere avverso al trionfo della nostra libertà. Mi spiegherò con un esempio.

Supponiamo che al nostro paese occorrano per la sua circolazione 100 milioni (avverto che faccio un'ipotesi), supponiamo che dietro l'istituzione di uno Stabilimento di credito si emettano 50 milioni di biglietti. Io dico che, siccome la circolazione non può variarsi, nè per volontà della Banca, nè per volontà del Governo, ma è determinata dai bisogni del commercio e dell'industria, fatta questa emissione di 50 milioni di biglietti, ed a misura che si va facendo, 50 milioni di numerario debbono necessariamente emigrare dallo Stato. Quando dico che debbono emigrare questi 50 milioni, non dico già che l'emigrazione di questo numerario, a condizioni normali, sarebbe un danno; la nazione anzi vi potrebbe guadagnare considerevolmente. Ma intanto egli è certo che i 50 milioni in numerario emigreranno dal paese, egli è che la nazione in complesso avrà 50 milioni di meno in numerario.

Or dunque, quando accada una crisi politica, che vantaggio avrà il Governo? Il Governo avrà il vantaggio di avere a sua disposizione il fondo in numerario che giace

nelle casse della Banca, e che sarà poca cosa in confronto della moneta del paese. Questo fondo, notiamolo, sovvenendo la crisi, si troverà presso la Banca, e la Banca è un corpo che sarà sempre avverso alle guerre.

Ma qui io ossèrvo: una volta v'erano guerre che si potevano chiamare reali, e che io chiamerò governative; adesso non vi debbon essere altre guerre che le guerre nazionali. Le nazionalità conculcate hanno indubbiamente il diritto non solo, ma l'obbligo di ricostituirsi; alle guerre governative succedono dunque, e devono succedere le nazionali.

Or dunque la questione sta tutta nel vedere se il danaro, che è l'anima della guerra, debba esser affidato ad una Banca, e rimanere per questo mezzo a disposizione del Governo, o non piuttosto essere sparso nella nazione. Io credo sia molto meglio che i mezzi per far la guerra, anzichè essere affidati al Governo, siano affidati alla nazione.

Il Governo, anzitutto, è un ente morale e mutabile. Sappiamo noi, quando sarà formato questo grande Stabilimento, a che sorta di principii esso servirà di difesa? Io credo, o signori, che non lo possiamo sapere.

Nella discussione si sono fatti molti confronti. Io già osservai sul principio del mio dire che in nessun'altra questione quanto in una questione economica si deve andare più a rilento e cauti nel fare confronti.

Addurrò qualche esempio per provare questo mio asserto. Si è citato l'Inghilterra, e si sono paragonate ad essa le condizioni del nostro paese. A me pare che abbia detto assai bene l'onorevole Josti, quando osservava che le citazioni e gli esempi si riducono sempre per far valere l'opinione propria. Ma, domando io, quale confronto possiamo fare del nostro paese, per esempio, coll'Inghilterra? L'Inghilterra è difesa da' suoi mari e dalle sue flotte numerose, noi siamo quasi senza marina, e col nemico accampato sul nostro territorio! L'Inghilterra ha una libertà che dura da parecchi secoli, e noi, come ha detto l'onore-

vole Josti, siamo stirpe invecchiata! L'Inghilterra è la prima potenza commerciale ed industriale, e noi cominciamo appena a fare una discussione sul credito e sulla Banca!

Io credo, o signori, che gli argomenti dedotti dai confronti sono molto pericolosi e poco concludenti.

Si è fatto l'elogio delle Banche e si è parlato dei grandi vantaggi che diversi Stati hanno ritratto dalle Banche. Si è detto: La Banca di Vienna ha salvato l'Austria. In verità, io non comprendo questa maniera di ragionare. Si dovrà dire che l'Austria è stata salvata dalla Banca, perchè a Vienna in seno all'Austria esiste una Banca? Signori, per dire chi abbia salvato l'Austria, ragioniamo un po' meglio, e fondiamo i nostri ragionamenti sui fatti. Allora diremo che senza l'intervento della Russia, l'Austria non sarebbe stata salvata, nè avrebbe, senza la Russia, giovato la Banca a salvare l'Austria, se l'Austria vuol credersi salvata.

Parlando dell'Inghilterra, si è detto: l'Inghilterra è stata salvata dalla sua Banca. Pitt l'ha proclamato più volte, e seguitando il ragionamento si aggiunge che il colosso di Napoleone è stato atterrato dalla Banca inglese. Sia pure, se così vuolsi: ma come va allora che Napoleone non è stato salvato dalla sua Banca? Eppure Napoleone nei primordii del suo despotismo fece quel che fa attualmente il Governo papale, fondò una Banca e le accordò privilegi. Ma questa Banca, ha ella salvato Napoleone? Mai no. Napoleone è caduto malgrado il sussidio della sua Banca, ed è caduto, come egli stesso lo disse, sotto la corrente del secolo a cui non resistono nè le coalizioni, nè le Banche.

I fautori della Banca si sono prevalsi dell'autorità di Pitt, ed hanno ripetuto sulla fede di uno dei più celebri uomini di Stato dell'Inghilterra, che ad ogni modo quel paese deve la sua salvezza alla sua Banca.

Io ritorno su questo argomento perchè vi si è molto insistito, e se n'è usato ed abusato, e dico a tale riguardo: supponete, signori, che Pitt fosse caduto; ebbene, che cosa

sarebbe succeduto? Sarebbe succeduto che avrebbero trionfato le idee liberali di Fox e di Sheridan, e si sarebbe mantenuta la pace, e le riforme si sarebbero assai prima iniziate; sarebbe succeduto che Byron non avrebbe potuto dire dell'Inghilterra e della sua Banca, che spendeva i suoi tesori per togliere le catene ai Neri, per fabbricarle ai Bianchi; sarebbe succeduto che si sarebbero molto prima in Europa inaugurate e ristaurate le libertà dei popoli; i trattati del 1815 non si sarebbero fatti, come si fecero, specialmente coll'opera dell'Inghilterra, ed attualmente l'Italia non gemerebbe sotto il giogo della Santa Alleanza! Quindi io non posso non deplorare che la Banca inglese abbia salvato a questo costo l'Inghilterra.

Conchiudo in brevi parole. Io credo, come l'ha detto il signor Farina, che la libertà non abbia bisogno di altro miglior alleato che della libertà, e che vi è contraddizione manifesta tra i principii di libertà commerciale che il Ministero e la Camera hanno sì spesso proclamato, ed i privilegi di qualsivoglia natura che si vogliano dare ad una Banca. Se voi volete procurare delle risorse al Governo, fate che queste risorse nascano nella nazione, e per mezzo della nazione. Una nazione ricca e forte avrà il suo Governo sempre potente. Largite alla nazione delle buone istituzioni, rendetela forte.

Dietro la razza invecchiata, di cui parlava l'onorevole Josti, v'è anche una razza giovane, rigogliosa e robusta: fate che questa razza giovane si educhi alla libertà, e cresca nella virtù; allora avrete un tesoro contro tutte le crisi. Ma se vi fiderete della potenza d'una Banca, oh! presto dovrete pentirvi del vostro fatale errore.

In risposta ad osservazioni dell'onorevole Josti:

Mi pare che il ragionamento dell'onorevole mio amico Josti consista tutto in questo: egli vede nella Banca un elemento di forza, e dice: perchè non volete approfittare di questo elemento di forza?

Io pregherei l'onorevole Josti a volermi permettere di fargli un paragone. Se egli vedesse la Svizzera, paese montuoso, la quale considerando che la cavalleria è in altri luoghi un grande elemento di forza, si mettesse, non tenuto conto dei suoi monti, ad organizzare un potente corpo di cavalleria, che cosa direbbe egli della Svizzera? Certamente egli direbbe: ma, signori, questo elemento di forza non è adattato al vostro paese. (*Ilarità*).

Io non ho mai negato che la Banca sia un elemento di forza; ho detto che nelle condizioni in cui siamo noi, quest'elemento di forza non può essere ampliato e privilegiato che a detrimento della causa nazionale, e che non potrà approfittare al paese nella guerra dell'indipendenza.

Questo è quello che dissi, ed a me pare che la cosa sia evidente.

Egli dice: ma quando verrà il movimento, quando si tratterà di una rivoluzione italiana, non sarà la Banca di Piemonte quella che vi porrà ostacolo; quando vi sarà probabilità di riuscita, oh! allora vedrete che la Banca vi aiuterà. Io credo che se l'onorevole Josti vuole aspettare che una Banca veda probabilità di riuscita in un'impresa guerresca, egli dovrà aspettare lungamente. (*Risa d'adesione a sinistra — Bisbiglio a destra*).

Non bisogna credere che gli uomini non siano uomini; quelli che hanno interesse, grande interesse, tutto l'interesse perchè la pace duri, signori, è impossibile che ve-

dano di buon occhio il riaprirsi di una nuova guerra. (*È vero*).

Una ragione sulla quale fondavasi l'onorevole mio amico Josti, e la quale fu addotta già prima dall'onorevole ministro, è questa: la Banca di Francia si mise al servizio di tutti i partiti; essa ha servito l'Impero, la Ristorazione, gli Orleanesi, e non ebbe difficoltà di porsi al servizio di Ledru-Rollin e della rivoluzione.

A simile osservazione io farò una breve risposta.

Solone avrebbe banditi dallo Stato i banchieri, perchè non voleva uomini indifferenti nelle cose della repubblica.

Anch'io stimo che niente vi sia in politica più pernicioso quanto l'indifferenza. Or bene, la Banca, a parer mio, rappresenta l'indifferentismo politico. E quindi, se questa sorta d'istituzioni possono comportarsi dove le nazionalità sono stabilite e sicure, come si potranno credere utili, ed ampliarsi un corpo potente che sarà avverso, e nel miglior caso, indifferente alla guerra, in un paese dove la nazionalità dovrà conquistarsi colle armi?

Io distruggerei volentieri la Banca d'Inghilterra, diceva l'onorevole Josti; ma trattandosi della Banca di Piemonte, non la voglio distruggere, la voglio ampliare.

Anzi tutto io dirò che qui non si parla di distruggere, si tratta di lasciare libere le Banche, di lasciare che liberamente si stabiliscano, e prosperino, e solamente di non creare un corpo unico soverchiamente potente, investendolo di privilegi contro tutti i principii che la Camera ha dichiarato di seguitare in tutte le questioni economiche che ha trattate finora.

Il ragionamento del deputato Josti non mi pare in verità troppo logico. Esso vorrebbe abbattere la Banca di Londra, e non distruggere quella di Torino. Ma questo tornerebbe lo stesso che dire: la tal Banca io non la posso distruggere, e perciò voglio renderla più potente; sarebbe lo stesso che dire: perchè ho un nemico che non posso

vincere, voglio dargli un potente alleato, e così voglio mettermi in condizione di non poterlo vincere più mai.

Del rimanente poi, rispetto ai vantaggi che le Banche possono aver resi allo Stato, io mi riferisco a quanto dissi circa la Banca d' Inghilterra.

La Banca inglese ha sostenuto il suo Governo nella lunga guerra; ma lo Stato, o signori, ha fatto inauditi, enormi debiti. E chi paga quei debiti? L'operaio inglese, il quale, quando beve un bicchiere di birra ne paga cinque. Ecco il risultato del sistema, e questi benefizii resi dalla Banca al Governo io non desidero di ottenerli.

Questa discussione fu troncata nella stessa seduta per difetto del numero legale, che non si potè raggiungere nemmeno nella tornata successiva. — Tale disegno di legge non ebbe seguito in questa Sessione.

Petizione degli artieri del Corpo d'artiglieria

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 7 luglio 1851.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

Intorno ad una petizione di 65 artieri della maestranza del Corpo reale d'artiglieria, riferita dall'onorevole Valerio Lorenzo, vari ordini del giorno erano stati presentati. — L'onorevole ministro della guerra La Marmora opinava che tale petizione urtasse i principii della disciplina militare ed a provare il suo asserto ricordava alla Camera alcuni articoli del regolamento di disciplina perchè essa fosse in caso di decidere.

L'onorevole Moffa di Lisio propose il seguente ordine del giorno:

" I soldati, potendo ricorrere alla Camera per ciò che non riguarda leggi militari o disciplinari, la Camera passa all'ordine del giorno su questa petizione. "

L'onorevole Quaglia propose a sua volta il seguente:

" Non constando alla Camera che i petenti abbiano esaurita la via gerarchica stabilita dalla disciplina, passa all'ordine del giorno. "

L'onorevole Michelini propose l'ordine del giorno puro e semplice. — A questo punto l'onorevole Depretis così parla:

MI PARE che qui vi sia un interesse troppo grave, e un diritto troppo sacro, perchè si possa a dirittura con un ordine del giorno puro e semplice, o con un ordine del giorno motivato, qual fu proposto dal deputato Lisio, troncare la questione.

L'onorevole Michelini asseriva che la cosa rimarrebbe pregiudicata se si ammettesse l'ordine del giorno proposto dal deputato Quaglia. A me pare che la questione sarebbe assai più pregiudicata, ove si adottasse l'ordine del giorno puro e semplice.

È stata giurisprudenza costante della Camera, in fatto di petizioni, che l'ordine del giorno puro e semplice equivalga alla reiezione della dimanda.

Ora, egli è palese che rigettando una petizione senz'altra considerazione, si pregiudica in principio il diritto stesso di petizione.

Giova ritenere che qui occorrono due questioni gravissime.

Da un lato vi è l'interesse della disciplina dell'esercito che tutti devono avere sommamente a cuore. Dall'altro vi è l'espressa disposizione dello Statuto che consacra il diritto di petizione, diritto che è nostro debito di tutelare come una delle più sacre guarentigie.

Ora dunque bisogna conciliare questo diritto, e questo interesse. Per ottenere tale scopo v'è un mezzo ovvio e regolare.

Nello Statuto sono proclamati i principii e stabiliti i diritti: bisogna promuoverne l'esplicazione, e fissare per legge come debba regolarsene l'esercizio. Non si può dire però che i regolamenti antecedenti si debbano tenere in vigore sin che siano espressamente abrogati.

Se valesse questo principio, starebbe in piedi l'assolutismo in tutta la sua bruttura, e fin che non si fossero fatte tante leggi apposite che partitamente abrogassero ad una ad una tutte le disposizioni che sono contrarie allo Statuto, tutte le vecchie leggi starebbero in vigore. Ma questo sarebbe evidentemente assurdo.

Nello Statuto v'è l'articolo 81 che dice: « Tutte le disposizioni contrarie allo Statuto saranno abrogate. » Se dunque una disposizione di legge, o di regolamento è contraria

allo Statuto, in modo da non dubitarsene, io dico che non occorre legge speciale perchè essa debba ritenersi abrogata.

Io credo adunque che la via da seguirsi sia quella di invitare il Ministero a presentare un progetto di legge che regoli l'esercizio del diritto di petizione nell'esercito.

La Camera discuterà questo progetto, e vedrà in qual modo si possa conciliare il diritto di petizione, con l'interesse della disciplina. Tanto più io credo necessario che si adotti un simile provvedimento, inquantochè una gran parte dei regolamenti e delle leggi relative all'esercito sono state emanate dal Governo assoluto.

Una ragione che deve consigliarci a provvedere per legge su questa materia ella è anche questa. Tutti sanno che i regolamenti di disciplina devono essere diversi secondo che sia tempo di pace o di guerra. Il determinare questa differenza anche in fatto di petizione è questione gravissima, e che non si deve risolvere leggermente, improvvisamente con un ordine del giorno.

Propongo adunque, quando non si adotti l'ordine del giorno proposto dal generale Quaglia, il quale lascierebbe, a mio avviso, intatta la questione (ed io non vedo il perchè non si possa esprimere il motivo apertamente, anzichè desumerlo dalla discussione il che poi torna lo stesso), ove però se ne esprimesse il motivo, sia rimandata la petizione al Ministero, invitandolo a presentare una legge per regolare il diritto di petizione nell'esercito.

La Camera adottò l'ordine del giorno puro e semplice.

Nella tornata del 16 luglio venne letto alla Camera dei Deputati dall'onorevole ministro dell'interno Galvagno il R. Decreto di proroga della Sessione a tutto il 18 del prossimo mese di novembre.

Sulla elezione del prof. Melegari nel collegio di Bosco

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 23 dicembre 1851.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

Discorso pronunciato nella discussione intorno alla validità dell'elezione del prof. Melegari nel collegio di Bosco. — Il relatore, onorevole Santa Rosa Teodoro, ne proponeva la convalidazione; invece l'onorevole Bertolini proponeva alla Camera di ordinare un'inchiesta:

I RECLAMI presentati contro questa elezione si riferiscono a tre diversi punti.

Innanzitutto è detto che l'elezione non fu libera, perchè l'intendente generale ha esercitato la sua preponderanza sui sindaci, facendo conoscere loro il candidato voluto dal Governo, e i sindaci, secondando l'invito dell'intendente, cercarono con ogni mezzo di sostenere il candidato del Ministero.

Si citano fatti positivi. Uno dei segretari comunali o dei sindaci ha mandato a ciascuno elettore, col certificato di iscrizione, una scheda col nome del candidato.

Su questo punto il ministro delle finanze osservava non potersi credere che in questo collegio abbiano avuto luogo intimidazioni e raggiri per parte del Governo o suoi dipendenti, perchè trattasi di un collegio rurale, in cui vi sono pochissimi impiegati che abbiano potuto esercitare la influenza governativa.

Da questa osservazione del signor ministro, io deduco una conseguenza opposta alla sua, poichè nei comuni d'importanza secondaria, l'autorità amministrativa ha un'azione grandissima sui sindaci, come i sindaci e i segretari ne hanno una non piccola sugli elettori.

Dove vi sono molti impiegati vi è anche maggior sviluppo intellettuale, vi sono maggiori lumi e v'è più cultura, sicchè l'influenza del Governo è meno temibile.

Del resto è incontestabile e noto a tutti che nei piccoli comuni l'influenza dei sindaci, segretari e giudici è grandissima, e quindi facile l'intimidazione governativa. Sicchè, ripeto, l'argomento del signor ministro tornerebbe in senso contrario al suo assunto.

Altro dei punti su cui è impugnata questa elezione, si è che gli elettori si siano presentati nella sala elettorale, senza il certificato prescritto dalla legge; ed altro finalmente, che in una delle sezioni del collegio, in quella di Cassine, non siansi fatte le due chiamate prescritte dalla legge.

Io mi fermerò principalmente su quest'ultima parte dei reclami; poichè mi pare meriti di essere meglio chiarita, comecchè non meno della prima importante.

Gli articoli 82 e 84 della legge elettorale prescrivono che, costituito l'ufficio definitivo, si debba fare una prima chiamata degli elettori. Gli elettori devono presentarsi e, di mano in mano che sono chiamati, ricevono il bollettino e devono subito dare il loro voto. La legge vuole inoltre che ad un'ora pomeridiana debba farsi un secondo appello nominale degli elettori. I chiamati si presentano come nel primo caso, e votano di mano in mano.

Risulta dalla protesta che sta unita agli atti, che quei due appelli non si sono fatti. Invece, secondo è detto nella protesta, pare che gli elettori si presentassero in massa. L'ufficio dimandava il nome di chi si presentava, e riceveva il voto. Non saprei se facesse o non facesse constare

il voto firmando le liste come è prescritto, come non so capire in che maniera questo modo di votazione alla rinfusa potesse conciliarsi, e possa conciliarsi mai colle due chiamate prescritte formalmente e chiaramente dalla legge.

Io quindi dico che la Camera deve risolvere la seguente questione.

Se fosse vero che le cose stessero nei termini da me detti, vorrebbe la Camera ciò non di meno convalidare la elezione?

Io credo che la Camera non sarebbe per adottare una tale determinazione, perchè non vi sarebbe più limite agli abusi e ai disordini in fatto di formalità negli atti elettorali; sarebbe lo stesso che cancellare d'un tratto le guarentigie di forme che la legge ha provvidamente prescritte negli atti elettorali.

Or dunque, crede la Camera che quando questi fatti siano avvenuti, l'elezione debba validarsi? Io credo che assolutamente non lo possa, altrimenti, lo ripeto, bisognerebbe cancellare tutte le formalità più essenziali prescritte dalla legge elettorale, ed in tal modo mancherebbero le guarentigie principali per cui i fatti dell'elezione possano ritenersi accertati.

Ma, ci si dice: abbiamo noi le prove che questi fatti siano avvenuti? Come ci si dice pure: abbiamo noi le prove dell'intimidazione da parte del Governo, o suoi agenti? Io rispondo che se avessimo delle prove tanto dell'intimidazione, quanto delle altre infrazioni alla legge, la Camera non potrebbe essere dubbia nell'annullare l'elezione. Se l'elezione fosse fatta nel modo da me esposto, io non posso dubitare che la Camera non si pronunzierebbe per la nullità. Ma se prove non ne abbiamo, abbiamo indizi, abbiamo una testimonianza di sei elettori, che merita di essere considerata: il verbale non è tale atto che escluda prova in contrario. Or dunque, qual è la soluzione più ragionevole? La soluzione più ragionevole si è quella di verificare se questi fatti

sono avvenuti, non solo, come diceva l'onorevole Asproni, perchè non si permettano facilmente gli elettori di inoltrare alla Camera reclami senza fondamento, ma anche per l'interesse delle istituzioni e, dirò, per l'interesse del candidato.

Diffatti io non so se convenga ad un cittadino che fu onorato del mandato del popolo di venire a sedere in questo Parlamento quando siansi fatte alla sua nomina delle eccezioni e degli appunti sì gravi.

Io dico quindi che la Camera non può ragionevolmente rifiutarsi dall'ordinare che si proceda all'inchiesta.

Dopo osservazioni fatte sulla proposta d'inchiesta dagli onorevoli Pescatore e Gianone, l'onorevole Depretis aggiunge:

PER DIMOSTRARE se i fatti tutti allegati nel verbale stampato siano o no incontrovertibili, ovvero se sia probabile che sia avvenuto tutt'altro, io citerò uno di quei fatti. Chiunque sia elettore ha veduto come si eseguiscono le minute prescrizioni della legge. Ora si osservi che nel verbale scritto, cioè stampato, è detto che gli elettori esibirono il certificato d'iscrizione presentandosi nella sala. Ognuno di noi sa come suole eseguirsi questa formalità. Se dobbiamo giudicare da questo caso, quale probabilità vi sia che ad altre più importanti formalità siasi contravvenuto, bisognerà confessare che la probabilità è dal lato delle infrazioni alla legge.

Voci. Ai voti! ai voti!

Respinta la proposta di un'inchiesta, la Camera convalida la elezione.

Bilancio passivo dell'azienda della guerra pel 1852

Esaminato dalla Commissione generale del bilancio (Vedi pag. 79). — Era relatore per il bilancio della guerra l'onorevole Durando, il qua'e presentò la relazione alla Camera dei Deputati nella seduta del 22 dicembre 1851. — Ministro della guerra era l'onorevole La Marmora e l'onorevole Di Pettinengo era commissario regio.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 31 dicembre 1851.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

L'onorevole Lyons aveva presentato durante la discussione generale il seguente ordine del giorno:

" La Camera, considerando che i regolamenti esistenti sulle surrogazioni militari debbono soli regolare la materia finchè sono in vigore, richiama il signor ministro della guerra alla stretta osservanza dei medesimi, e passa, ecc. "

Io APPOGGIO l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Lyons. Noi avevamo, e dovrei dire noi abbiamo una legge sulla leva, che statuisce l'organizzazione dell'esercito. Per questa legge è stabilito, che vi debbano essere soldati in

servizio permanente e soldati in servizio provinciale; vi sono nella legge disposizioni chiare, e sono previsti i casi precisi in cui i cittadini inscritti hanno diritto di essere ripartiti piuttosto al servizio provinciale che al servizio permanente o d'ordinanza.

Il signor ministro ha derogato col fatto a questa legge, ed ha instaurato un sistema tutt'affatto diverso. Se la Camera fin dall'anno scorso quando gli venne a notizia un simil fatto, se quando se n'è fatto parola in occasione della discussione del bilancio dell'anno corrente, e quando si è osservato che erano trattenuti al servizio soldati i quali a termine della legge in vigore dovevano essere licenziati, se, dico, la Camera a quel tempo avesse fatto attenzione al sistema nel quale voleva entrare il signor ministro, certamente saremmo ora in migliore situazione che non siamo. Imperocchè per quanto ci si dica dal signor ministro che l'attuale bilancio non è normale che per suo conto, e che la Camera è pienamente libera di pronunziarsi sul sistema militare, io non posso a meno di credere che la questione non può non essere in qualche parte pregiudicata.

La Camera, quando si presenterà la legge di organizzazione dell'esercito, sarà libera certamente di appigliarsi a quel sistema che crederà più conveniente; ma, o signori, quando un fatto è avvenuto, a disfarlo è sempre più difficile che lo impedire che succeda. E questa difficoltà si farà maggiore nel caso di cui si tratta, e sia per la natura del provvedimento, e più ancora se la presentazione della legge di organizzazione, o del bilancio che dovrà essere formato su quella, sarà ritardata. Non dubitate che quelle stesse circostanze che si presentano come una necessità, per cui si debbono votare in fretta e tali quali i bilanci, si riprodurranno; ci si parlerà ancora del bisogno di mantenere l'esercito sul piede attuale, e quindi la libertà che si riserva la Camera sarà piuttosto nominale che effettiva.

Se la Camera non avesse tollerato che, derogando alle leggi vigenti il Ministero mandasse ad effetto un piano che il Parlamento non ha discusso, se si fosse mantenuto il sistema legale, ora potremmo utilmente discutere le idee che alcuni degli onorevoli preopinanti hanno esposte. Ben lo si potrà fare quando verrà presentata la nuova legge, ma per una discussione utile io temo non sia per essere troppo tardi.

Queste cose io non dico per entrare in una discussione su questa materia, ma solo per mettere innanzi alla Camera un esempio che la inviti a prevenire in futuro questi inconvenienti che nascono naturalmente allorchè si mettono in disparte senza giusto motivo le leggi, e senza evidente necessità la legge in vigore.

La stessa legge di cui parlava poc' anzi, dispone sulle surrogazioni, e le distingue secondo i casi, in surrogazione di fratello, surrogazioni militari, e surrogazioni ordinarie, statuendo norme e regole certe per ciascuna di esse.

Il signor ministro ha fatto ieri la critica delle surrogazioni ordinarie, ed ha detto che con queste gli oziosi e vagabondi vengono ad infettare l'esercito. Io mi sono maravigliato dell'osservazione che ha fatto il signor ministro, poichè mi pare che nel regolamento il Ministero ha i mezzi, a mio avviso, sufficienti per togliere i mali lamentati. (*Il ministro della guerra fa segni negativi*).

Non si possono accettare surroganti ordinari, giusta il regolamento, se non sono provvisti dell' attestato del sindaco che comprovi la loro buona condotta, di una dichiarazione del Consiglio municipale, e persino d'un certificato dei carabinieri; mi pare che il Ministero col mezzo della autorità amministrativa e con una circolare a loro diretta, se lo crede, i quali hanno sempre avuto una speciale fiducia del Governo, con questi mezzi egli è certo che può avere tutte le cautele possibili contro tutti i pericoli temuti nella surrogazione ordinaria.

Il Ministero ha difeso i surroganti militari, secondo il suo nuovo provvedimento; può darsi che nel senso militare abbia ragione. Ma io dico che nel senso politico, nel senso della giustizia il suo sistema non può adottarsi. Noi avremo soldati che saranno soldati tutta la vita; io domando se la Camera crede che questo sia utile nell'interesse della libertà. Per mia parte lo contesto risolutamente.

Il ministro lamenta il mercato dei surroganti ordinari fatto da private compagnie, e vorrebbe a queste sostituire il Governo.

Io per me sono persuaso che i danni di questo sistema non sarebbero meno gravi. Ad ogni modo io dico che essendovi in vigore una legge, è dovere del Ministero l'osservarla, finchè non si deroghi alla medesima. E questo fu l'avviso costante della maggioranza, la quale in tutti i casi in cui si trattò di derogare ad una legge speciale, ha sempre richiesto un'altra legge speciale. Senza entrare nella discussione, io dico solo che la questione dei surroganti è questione tanto grave da non passarvi sopra leggermente. Io quindi appoggio l'ordine del giorno del deputato Lyons, e per non riandare sul passato, propongo un emendamento, cioè che quest' ordine del giorno si riferisca all'avvenire, quando venga portata in discussione la legge sulla leva. Allora la questione si potrà risolvere; ma intanto non la si lasci pregiudicare, e non si permetta più oltre lo scandalo incomportabile che a leggi chiare i ministri possano contravvenire.

Non accettato l' ordine del giorno Lyons dall' onorevole ministro della guerra, neppure come era stato emendato dall'onorevole Depretis, fu dalla Camera respinto.

Seduta del 2 gennaio 1852.

Presidenza del presidente PINELLI.

Sulla categoria 10: — *Comandi militari nelle fortezze e provincie* — proposta in bilancio nella somma di lire 589,442. 40 e ridotta dalla Commissione in lire 550,000.

Io vorrei proporre su questa categoria una riduzione maggiore. Io non credo che sia opportuno l'intraprendere adesso la discussione della questione accennata dal ministro della guerra, se cioè convenga mantenere alcuni centri, nell'ordine puramente militare, intorno ai quali debba raggrupparsi la milizia stanziale in congedo: questa questione sarà trattata convenientemente allorchè il signor ministro presenterà alla Camera il progetto che ha promesso sulla organizzazione militare. E qui ripeterò il mio invito al signor ministro a presentarlo al più presto possibile, onde non ci troviamo ancora in questa condizione quando discuteremo il bilancio del 1853.

Sulla presente categoria farò osservare solamente che le riduzioni operate nel bilancio dell'anno scorso e in quello di quest'anno non sono certamente l'ultimo termine cui ci dobbiamo arrestare. Il primo bilancio che fu presentato portava questa categoria a lire 840,000, e la riduzione fatta dalla Commissione fu di oltre a lire 200,000; nel bilancio dell'anno scorso la riduzione portata dalla Commissione fu di circa lire 20,000. Nel decreto reale col quale furono riordinati i comandi di piazza questa spesa fu portata, se non erro, a 589,000 lire, così portata nel progetto di bilancio e dalla Commissione ridotta a 550,000 lire.

La Commissione quando riferiva sul bilancio dell' anno scorso, accennava i motivi per cui reclamava una mag-

giore riduzione di questa categoria, siccome relativa ad una spesa universalmente nel paese ritenuta soverchia. La Commissione ha citato l'esempio di altre nazioni, le quali o non hanno comandi di piazza, o li hanno sopra un piede molto più ristretto di quello adottato dal signor ministro, nè tralasciò di fare sentire come vi fosse antipatia generale nel paese contro queste cariche. Esse, così come sono, suscitano delle rimembranze dolorose e simboleggiano un principio che le popolazioni non possono vedere di buon occhio.

La Commissione che riferiva l'anno scorso sul bilancio ha detto espressamente che si rimaneva dal fare riduzioni maggiori, perchè sapeva che il signor ministro avrebbe fatto una riduzione di 100,000 lire; questa riduzione però non si è fatta, ed io credo che si possa e si debba fare senza pregiudicare la questione, e senza che l'andamento delle cose militari rimanga incagliato. Una ragione per la quale si potrebbe andare più avanti nel restringere od eliminare questa spesa si è che, siccome è da credersi che nella Sessione prossima ci verrà sottoposto il progetto di Codice amministrativo, fondato su basi razionali, la nostra amministrazione, semplificate le forme ora tanto intralciate dell'attuale burocrazia, data libertà e facoltà ai comuni di reggersi per sè stessi, porta allato al rappresentante del Governo nelle provincie un Consiglio delegato provinciale permanente che attenda alla gestione degli interessi provinciali e li sorvegli. Avremo negli intendenti un'autorità che avrà tempo e modo di disimpegnare molte delle funzioni per le quali sono adesso instituiti i comandanti militari delle provincie.

Per queste ragioni io credo che il signor ministro della guerra non dovrebb'essere alieno dall'accettare una riduzione ulteriore.

Io mi limiterò a proporre una riduzione sulla categoria qual'è proposta dalla Commissione di lire 100,000, a meno

che la Camera ami meglio di sospendere il suo giudizio su questa categoria rimandandola alla Commissione, la quale visto il decreto organico emanato, se non erro, nel novembre dell'anno scorso sui comandanti delle provincie, veda di presentare alla Camera un progetto di maggior riduzione.

Dopo risposta dell'onorevole ministro della guerra La Marmora, che si opponeva ad una riduzione maggiore di quella fatta dalla Commissione:

La risposta del signor ministro è tale da farmi credere che non abbia ben intesa la portata della proposta, e le osservazioni fatte da me alla Camera.

Io non ho già domandato che si sopprimessero indistintamente questi centri militari, ma bensì ho chiesto che si diradassero, che se ne stabilisse un numero minore, lasciando intatta la questione, se, e come convenga di mantenerli e riordinarli pel tempo in cui sarà presentata la legge dal ministro.

Il signor ministro dice che per quanto riguarda l'esercito egli rifugge dal valersi d' impiegati civili.

Ma io dico che il ministro deve volere quell'ordine di cose, e quelle istituzioni che sono più giovevoli alla cosa pubblica, e che infine torneranno anche a maggior vantaggio dell'esercito.

Quello ch' egli stesso asseriva in ordine ai comandanti di piazza i quali fecero giungere a lui i loro reclami perchè non avessero potuto ottenere una pronta obbedienza dai sindaci, prova che il suo sistema è vizioso.

Se il ministro, invece di ribattezzare queste cariche, avesse affidato una parte delle incumbenze che ora sono commesse ai comandanti, le avesse, dico, affidate agli intendenti, che sono gl' immediati superiori dei sindaci, io

sono certo che gli ordini del ministro della guerra avrebbero ottenuta un'esecuzione più pronta e più sicura. Agli intendenti i sindaci avrebbero dato, non v'ha dubbio, immediata risposta. Ma quando s'impiantanò vicino due autorità, di cui l'una è prevalente all'altra di gran lunga, quando per legge e nell'ordine costituzionale l'inferiore vede in una sola cosa il suo capo, non è da maravigliarsi se trascura gli ordini che gli pervengono da un'autorità che in certo modo gli è estranea.

Or dunque l'osservazione stessa che faceva il signor ministro mi conferma nell'opinione mia, e quindi credo di dovere persistere nella proposta, e spero che la Camera vorrà adottarla.

Respinta dalla Camera questa proposta dopo prova e controprova, l'onorevole Depretis riprende:

Io ho fatto anche una proposta subordinata, e si è quella di sospendere la votazione di questa categoria, rimandandone l'esame alla Commissione onde veda se può essere proposta una riduzione ulteriore.

Anche questa proposta è dalla Camera respinta.

Sulla Categoria 11, *Fanteria*, somma portata dal Governo e mantenuta dalla Commissione in lire 8,338,721. 92. — Dopo osservazioni dell'onorevole deputato Mellana e schiarimenti dati dall'onorevole relatore Durando:

Da quanto ha osservato l'onorevole deputato Durando risulta che si è allargato il quadro degli stati maggiori e si è ristretto il numero degli ufficiali inferiori. Ora egli è evidente che quanto maggiore è il numero degli ufficiali

nei gradi superiori, tanto maggiore è l'aggravio dell'erario. Basta per accertarcene, che consideriamo i diritti che gli ufficiali superiori, una volta nominati, acquistano alle pensioni di riposo.

Ma io osservo che non è una questione di finanza nè di economia, ma sibbene una questione di principio quella che voleva mettere innanzi l'onorevole mio amico Mellana.

Si trattava di vedere se noi, votando questo bilancio, vogliamo col fatto autorizzare il Ministero a procedere senz'altro all'esecuzione dell'ordinamento dell'esercito senza un esame sovra un voto preventivo, quando è stabilito che l'ordinamento debba essere fatto per legge. Io credo che sarebbe affatto irragionevole, e quindi mi unisco interamente alle idee del mio amico Mellana.

Nè si potrebbe opporre, che se non si stanzia la somma in bilancio, quando venisse poi la Camera ad approvare per legge l'idea del Ministero, sarebbe incagliato il Ministero stesso a mandarla ad effetto per mancanza di fondi.

Se mai dopo la discussione della legge organica verrà a risultare che la spesa necessaria per questa categoria del bilancio della guerra sarà superiore a quella che noi abbiamo votata, è naturale che vi si potrà provvedere per legge a parte, aprendo al ministro un credito supplementare. In questo modo si rispettano le attribuzioni della Camera; si potrà fare sulla materia un'ampia discussione e non si pregiudicherà una questione gravissima. Io quindi credo che sia ragionevolissima l'idea messa innanzi dal mio amico Mellana; e siccome bisogna formulare una proposizione, così io la propongo nel senso che si sospenda la votazione su questa categoria, e che si incarichi la Commissione di proporre questa categoria sulle stesse basi dell'anno scorso.

ulla proposta fatta dall'onorevole Polto per una riduzione di lire 70,000 su questa categoria:

IL SIGNOR ministro nella sua calorosa perorazione ci ha etto che egli tarderà finchè potrà a presentare la legge di rganizzazione.

Questa dichiarazione dell'onorevole ministro corrisponde ientemeno che a quest'altra: « Io non voglio ubbidire alla egge. » (*Movimento al banco dei ministri*)

Noi abbiamo una legge votata da tre poteri, la quale ll'articolo 2, alinea secondo, dice:

« Sarà presentata al Parlamento nella prossima Sessione el 1852 una legge sulla composizione definitiva, pel tempo i pace, del quadro degli ufficiali dell'esercito d'ogni arma, ome pure del personale divisionario amministrativo, ecc. »

Tutte le domande, tutte le sollecitazioni fatte al signor ninistro della guerra, furono domande e sollecitazioni onde gli si facesse carico di ubbidire alla legge, ed il ministro eve essere il primo a dare esempio di ubbidienza alla egge.

Diceva il signor ministro che la legge presentata darà uogo a discussioni lunghissime, che porterà delle perturazioni nell'esercito ed avrà conseguenze funeste.

Io credo che queste parole contengono un'accusa ingiuta verso la Camera, e massimamente verso la maggioanza che ha dimostrato una fermezza insuperabile nello ppoggiare il Ministero in ogni proposta.

Io non dubito che, se il Ministero presenterà la sua legge, a Camera avrà abbastanza senno per contenere entro giuti limiti la discussione, per saperla fare con discernimento con prudenza, per sovvenire il ministro de' suoi consigli, i consigli della Camera il ministro deve tenersi contento di iceverli, chè gioveranno, non v' ha dubbio, ad illuminarlo.

Siccome però la proposta del deputato Polto non è che la mia formulata in modo diverso, io, premessa la condizione che nulla sia innovato sinchè vi sia la legge che ho poc'anzi accennata, ritiro la mia proposizione e mi associo volentieri a quella del deputato Polto.

Dopo nuove spiegazioni date dall'onorevole ministro della guerra:

A MIO avviso non bisogna illuderci; si tratta di un cambiamento di sistema. Io dico: abbiamo adesso i battaglioni di cinque compagnie, e tre battaglioni per reggimento; se la Camera asseconda il ministro, noi avremo quattro battaglioni di quattro compagnie.

Il ministro col suo sistema ha in fatto abolito i soldati provinciali.

La Marmora, *ministro della guerra.* I reggimenti provinciali furono aboliti nel 1816.

Depretis. Ho detto che in fatto il sistema dei soldati provinciali quali li avevamo è abolito. (*Denegazioni*) Forse le mie espressioni non sono esatte, credo però che la Camera comprenderà abbastanza la mia intenzione. (*Sì! sì!*).

Quando la Camera, dopo avere esaminata la materia, credesse di adottare un altro sistema, essa non lo potrà più fare senza gravissimi inconvenienti, ove lasciasse che il Ministero ponesse in atto il suo sistema interamente. (*Segni di diniego a destra*) Io dico apertamente di non credere, che, quando sarà attuato il sistema proposto ora dal Ministero, la Camera conservi integra la facoltà di discutere sul riordinamento dell'esercito.

Ora ponga mente la Camera se voglia abdicare la sua prerogativa, massime trattandosi di una legge che abbiamo fatta in questa stessa Sessione.

Respinta la proposta dell'onorevole Polto, la Camera rinvia ogni deliberazione sugli ordini del giorno alla successiva seduta.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 3 gennaio 1852.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

Ripresa la discussione sugli ordini del giorno, dopo un discorso dell'onorevole Pescatore, e spiegazioni dell'onorevole ministro della guerra, l'onorevole Depretis replica:

Voglio soltanto dire due parole, onde riporre la questione sotto il punto di vista nel quale erasi collocata ieri. Ieri non si è trattata, ne volevasi trattare la questione dal lato tecnico; si sono lasciate in disparte le considerazioni politiche, e si è insistito sulla questione d'ingerenza o, dirò, di competenza parlamentare. Rammenti la Camera come la controversia sia nata. Essa nacque in vedendo che nella undicesima categoria, che riguarda la fanteria, eransi calcolati gli stipendi per venti maggiori di più che non fossero calcolati nei bilanci precedenti. Rammenti la Camera che il ministro dimostrò chiaramente come intendesse che questo bilancio in genere e questo speciale ordinamento della fanteria fossero ritenuti per normali. Da questo lato si chiedeva che non si pregiudicasse maggiormente la questione, e che si discutesse prima.

In appoggio di questa domanda si era detto che questo bilancio non era stato presentato che tardissimo, che la relazione era stata fatta in fretta; la Sotto-commissione del bilancio della guerra essa medesima ci aveva confessato che non si era tampoco radunata.

In sostanza si reclamava il diritto della discussione, ed io dico che non si può contendere a chi viene in questa

Camera a rappresentare gli interessi nazionali il diritto e il dovere di esporre le sue idee circa ad un cambiamento importante sulla organizzazione dell'esercito, come intorno a qualunque altra materia d'interesse pubblico.

Farò anche un'osservazione che mi pare cada in acconcio.

Il primo bilancio presentato alla Camera si discusse negli Uffici, prima che si discutesse nella Commissione e nella Camera. Così si pratica, se non erro, negli altri paesi ove è in vigore il sistema parlamentare.

Il secondo bilancio fu presentato alla Camera molto tempo prima della discussione, e fu esaminato dalla Commissione che fece sovr'esso una relazione estesa e abbastanza minuta. Su quel bilancio poteva farsi una discussione matura.

Ma sul bilancio del 1852 la Camera aveva stabilito che non vi dovesse essere che una discussione sommaria: dovevasi votare per categorie, e la discussione limitossi alle differenze col bilancio precedente. Non ripeterò come siasi avuto nessun tempo per esaminare il bilancio della guerra; or dunque dovea fare una dolorosa sorpresa il vedere che si presentava una questione tanto grave, e che include l'esame di un sistema, in un bilancio su cui la Camera intendeva che si facesse una discussione sommaria anche nei rapporti di cifre.

Il deputato Lanza osservava che il ministro non poteva mettersi in contraddizione con sè stesso, in quanto che nella relazione che aveva presentata e sotto la quale aveva posto il suo nome egli stesso, aveva detto che avrebbe presentata la legge prevista dal secondo alinea dell'articolo 2 della legge 7 luglio.

Ma io ritorno sulla discussione che fu fatta ieri: la discussione era sopra un aumento di venti maggiori di fanteria; ora egli è evidente che una siffatta determinazione e le sue conseguenze dovranno essere discusse, tanto nella legge contemplata nel 1° alinea dell'articolo 2, quanto in quella che il ministro è obbligato a presentare nella Sessione del 1852 ed è prevista dall'alinea secondo.

Ora dunque, la questione consiste tutta in questo: se cioè questa discussione debba essere fatta sommariamente senza poterla studiare, senza capirla, in un bilancio che la Camera aveva deciso di discutere in fretta, e quindi se dovrà essere votata una gravissima determinazione senza conoscerla o se piuttosto non debba ciò farsi in un'apposita legge, e così con piena cognizione di causa. Perciò si proponeva che il ministro presentasse un progetto di legge anche restrittivamente all'ideato aumento di battaglioni nella fanteria; in sostanza, lo ripeto, non si chiedeva che la facoltà di studiare la questione, di fare conoscere le proprie idee sopra un oggetto importante, di pubblico interesse, non si reclamava che il diritto sacrosanto della discussione, ed è precisamente questo diritto che ci si nega.

Un altro argomento messo in campo dall'onorevole Lanza si è che il ministro ha áttuato quasi tutti i suoi progetti, e mise alla prova della esperienza quasi tutte le sue idee sopra l'organizzazione dell'esercito, e che quindi, dice l'onorevole Lanza, sarebbe conveniente lasciare che il ministro proseguisse innanzi, e finisse intieramente l'opera sua. A me pare che un tale ragionamento non sia logico, e vi è grande differenza tra i cambiamenti che il ministro ha fatto in fino ad ora, e quello che intende fare: la differenza consiste in ciò, e lo ha detto lo stesso signor ministro, il quale mi fa cenno di no col capo, la differenza consiste in ciò che le innovazioni da lui fatte per lo addietro furono fatte senza il consenso della Camera, mentre invece del nuovo ordinamento il signor ministro vorrebbe fare consenziente e complice la Camera. Rimarchevole differenza, se si riflette che la Camera si farebbe complice e consenziente senza conoscere i progettati cambiamenti e discuterli convenientemente.

Finirò rispondendo ad un'osservazione che si è desunta dalle circostanze politiche in cui si trova presentemente, non dirò il nostro paese, ma l'Europa.

Si è detto che non conviene ora tenere in sospeso un provvedimento relativo all'organizzazione dell'esercito in queste gravi contingenze.

Ma io dico: che cosa impediva la presentazione della legge contemplata nella seconda parte dell'articolo secondo della legge 7 luglio? Perchè non venne dal Ministero presentata prima che si dovesse discutere il bilancio? Che cosa impedirebbe il Ministero di presentarla nell'esordire della Sessione del 1852 e che danno da questo breve ritardo?

Io vedo che il signor ministro si riserva di presentare quella legge *durante* la Sessione del 1852, ma chi sa quando nel corso di quella.

Io davvero non so spiegarmi perchè il signor ministro non voglia che si discutano nella Camera le mutazioni che esso intende d'introdurre nell'esercito.

Il ministro, come ho già notato nella tornata di ieri, è appoggiato da una tale maggioranza della Camera, che sarebbe troppa ingratitudine se non la ricambiasse di piena fiducia. Il signor ministro deve inoltre sapere di essere in uno Stato che si regge col sistema costituzionale, e che quindi vive di pubblicità.

Perchè dunque il ministro non ha proposta tal legge e non la propone, ed insiste pertinacemente per farci approvare con un voto frettoloso e non ragionato il suo sistema?

Quanto poi all'ordine del giorno proposto dal deputato Pescatore, io stimo che la Camera debba approvarlo. L'ordine del giorno proposto non è contrario alle idee che furono presentate da' miei oppositori; in ogni modo è conforme alla legge, ed è logico, poichè è più necessario che le disposizioni di legge abbiano un risultato.

Ora, chiedendosi che la legge di organizzazione definitiva debba essere presentata nel principio della Sessione del 1853, la Camera non fa altro che esprimere il giusto desiderio che l'organizzazione dell'esercito debba essere finalmente fissata per legge.

Io quindi appoggio l'ordine del giorno proposto dal deputato Pescatore.

L'ordine del giorno proposto dall'onorevole Pescatore e che comprendeva nella prima parte l'altro proposto dall'onorevole Avigdor era in questi termini:

" La Camera, non intendendo col votare la categoria 11 di pregiudicare la questione sopra l'organizzazione futura della fanteria, anzi invitando il ministro della guerra a presentare nel principio della Sessione del 1853 la legge sull'organizzazione dell'esercito, a cui si riferisce la prima parte dell'articolo 2 della legge 7 luglio scorso, passa all'ordine del giorno. "

Ma posto ai voti l'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole Lanza viene dalla Camera approvato.

Il bilancio della guerra risultante nella cifra di lire 30,910,048. 59 fu approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 5 gennaio 1852.

Trattato di navigazione e commercio con l'Austria e Convenzione relativa per reprimere il contrabbando sul Lago Maggiore e sui fiumi Ticino e Po.

Questo disegno di legge fu presentato alla Camera dei Deputati il 26 novembre 1851 dal presidente del Consiglio, ministro degli esteri, D'Azeglio e dal ministro dell'interno Galvagno. — Esaminato dalla Commissione composta dei deputati Bonavera, Moffa di Lisio, Tecchio, Menabrea, Torelli, Sineo e Brignone relatore, questi presentò la relazione alla Camera il 24 dicembre 1851.

CAMERA DEI DEPUTATI

Sedute del 7 e 8 gennaio 1852.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

Discorso pronunziato nella discussione generale:

Io credo, o signori, che al di sopra della forza vi sia qualche cosa di più rispettabile; al di sopra della forza vi è la giustizia ed io, malgrado il panegirico e dell'ordine e della rassegnazione che ci venne recitando l'onorevole Turcotti (*Si ride*), non posso cambiare d'avviso, e piegarmi favorevole al trattato ed alla convenzione.

Nell'accingermi a parlarne, o signori, io vi confesso che non posso difendermi da una qualche emozione, imperocchè questo trattato di commercio e questa convenzione sono ai miei occhi come il complemento del trattato di pace, che rimembra una grande italiana sventura.

Ed è appunto per rammentare questa paternità, che tradisce l'origine politica di questi due atti importantissimi, che io ho domandato la parola ier l'altro, allorchè parlava l'onorevole deputato Berruti, il quale in questo trattato non voleva vedere che un atto concernente soltanto interessi materiali, benchè poscia continuando il suo discorso ammettesse egli stesso il contrario, accennando i vantaggi che la strada ferrata avrebbe recato ai favorevoli legami dei due paesi. Esso appalesava pur anco le ragioni per cui aveva votato contro il trattato stipulato con la Francia, e quelle altre per cui intendeva per contro di votare in favore di questo. Ed io intendeva anco accennargli che vi sono fra questi atti alcuni punti di somiglianza ed alcuni di differenza.

Hanno somiglianza tra loro i due trattati nei corrispettivi che abbiamo concesso alla Francia, e che ora accordiamo all'Austria, i quali in ambo i casi sono molto al disopra di quelli che riceviamo.

Un'altra analogia può osservarsi fra i due trattati di commercio, essendo entrambi accompagnati da una seconda convenzione; quello cioè con la Francia era alligato alla convenzione riguardante la proprietà letteraria, che noi credevamo contrastare alla facile e poco costosa e rapida diffusione dei lumi e della istruzione; ed a questo che stiamo discutendo è annessa un'altra convenzione, la quale, se non da tutti, almeno da molti, è creduta di tal natura che non rivesta un carattere solamente commerciale, ma ben anche uno politico.

Una differenza invece, che corre tra i due trattati ora menzionati, si è che nell'uno i dazi dei vini francesi che vengono ammessi a fare concorrenza ai nostri mercati sono diminuiti, e quindi l'industria vinicola del nostro paese parve a taluni danneggiata, mentre invece nel caso presente sarebbe in forza del trattato con l'Austria agevolato alcun poco lo spaccio dei nostri vini nella vicina Lom-

bardia, cosicchè la nostra industria viticola verrebbe avvantaggiata.

Considerati questi punti di contatto e di differenza, io spero che l'onorevole deputato Berruti, coerente alle sue parole, e veduto, come io credo seguitando la discussione potrà vedere, che dall'analogia dei fatti noi siamo condotti alle stesse conseguenze nel ragionamento, e che qui è pur anco una questione di principii, io spero, dissi, che l'onorevole Berruti, prima che la discussione finisca, vorrà modificare il suo parere ed il suo voto.

Signori! Nell'esaminare un trattato che modifica i dazi, e più ancora nell'esaminare una generale tariffa, si possono prendere per iscorta, si possono adottare per norma criteri diversi. Il più importante, a mio avviso, dei criteri che può servire di scorta nell'esame di un trattato, si è quello che si appoggia alla giustizia sociale; e mi spiego.

Se esaminando un trattato che introduce una modificazione in una tariffa doganale, e meglio ancora esaminando un atto legislativo che comprende una generale tariffa, si può accertare se e fino a qual segno l'articolo dello Statuto, il quale vuole che i pesi siano proporzionati agli averi, e che le imposte che gravano i cittadini siano proporzionate alle loro sostanze; se, dico, si può fare quest'accertamento, questo è evidentemente il lato più importante della questione, e l'esame che più merita d'essere fatto.

Imperciocchè, come io accennava in sul principio del mio discorso, io credo che sopra tutto sta la giustizia. Ma pur troppo questa indagine, quantunque la più importante e desiderabile, è tuttavia la più difficile, e sia per la materia in sè stessa, trattandosi d'imposte indirette e di tasse di consumazione, e sia principalmente perchè ci mancano i dati statistici necessari onde istituire l'esame. E poichè mi tocca di parlare di dati statistici, io qui non posso tralasciare di invitare il signor ministro, il quale così sovente usa citare l'esempio di nazioni vicine, e specialmente del-

l'Inghilterra, a volere adottare quanto si pratica in quel libero paese, e quindi a corredare i trattati di tutte le notizie che esso stesso può avere, e corredarli non solo delle trattative diplomatiche, ma eziandio di quei dati statistici ch'egli deve potere raccogliere, e a fare tutto quanto si pratica dalle nazioni che il signor ministro così sovente rammenta.

Noi, o signori, ci siamo trovati affatto sprovvisti specialmente di dati statistici, ond'è che il nostro esame in un affare di tanta importanza deve necessariamente essere incompleto.

L'esame di un trattato di commercio può anche farsi nelle viste del libero scambio, si può vedere se il trattato siasi stipulato secondo quelle dottrine, e se conduce a quei risultati a cui la teorica del libero scambio mira. Ma, io confesso schiettamente che, sotto un tal punto di vista, non si tratta più quasi di istituire un esame. Per me trovo che in tal caso l'esame di un trattato non si riduce che a verificare se un ribasso qualunque delle tariffe ebbe luogo, qualunque sia la proporzione in cui questo ribasso è fatto nei due paesi che contrattano; imperocchè egli è certo che secondo le dottrine del libero scambio anche un ribasso fatto da una sola delle parti contraenti senza che l'altra vi corrisponda con altrettanto di vantaggio per parte sua, secondo queste dottrine, dico, un tale ribasso è accettabile. Ma se noi ci atteniamo a questa norma, non abbiamo che a dare un voto di fiducia al Ministero, perchè egli camminando su questa via, secondo le circostanze concedono, diminuisca le nostre tariffe, e noi siamo tenuti ad approvare tutto ciò che esso farebbe seguendo un siffatto sistema. Questo dunque, io dico, non è un esame, ma piuttosto un vero voto di fiducia.

Parmi invece che il punto di vista sotto il quale deve essere esaminato un trattato sia quello della giustizia internazionale. Secondo me il trattato non è altro che un contratto il quale si stipula tra due paesi, tra due nazioni.

Il contratto, secondo il suo significato giuridico, include necessariamente l'idea del corrispettivo; dunque l'esame, a mio avviso, deve limitarsi principalmente a vedere se i corrispettivi che dalle due parti sono scambievolmente assegnati siano equipollenti. Infatti io vedo che tutti i trattati che noi abbiamo esaminato in questa Camera furono precisamente discussi sotto questo punto di vista. Egli è vero, che per la natura della materia non si può neanche su questo punto fare un calcolo preciso, e ottenere risultati che abbiano un'esattezza matematica, ma certo si può istituire un calcolo approssimativo molto apprezzabile.

Il signor ministro medesimo nella sua orazione, o meglio nella difesa che egli fece ieri del trattato, ha fondato i suoi ragionamenti appunto sui corrispettivi che egli crede che abbiamo ottenuto per le concessioni fatteci dall'Austria. Solamente mi pare che i suoi calcoli, quando parlava di cifre, siano stati esagerati, che i suoi ragionamenti non siano ammissibili e che anzi fin dal principio abbia tentato di fare prevalere nella Camera una specie di questione pregiudiziale, la quale, quando volesse, impedirebbe di mettere in conto una gran parte, anzi la più gran parte, dei corrispettivi che noi abbiamo concessi all'Austria col trattato che discutiamo.

Il signor ministro fondandosi sul trattato di Milano diceva che le parti contraenti si erano obbligate a stipulare un trattato, in forza del quale i sudditi dei due paesi dovessero essere trattati rispettivamente sulle basi della nazione più favorita. Io voglio richiamare alla Camera le parole precise del trattato; esso dice:

« Les parties contractantes s'engagent à négocier prochaînement un traité de commerce et de navigation sur la base de la plus stricte réciprocité et par lequel les sujets respectifs seront placès sur le pied de la nation la plus favorisée, etc. »

Io non dirò che coll'essersi apposta al trattato di Milano questa clausola, non siasi fatto che una formalità, e che

questa stipulazione non debba avere un effetto; ma io noto una frase che ci è nella stipulazione stessa: è la frase *negoziare un trattato di commercio.* L'Austria all'aprirsi dei negoziati ha messo in campo la pretesa, che *ipso jure* dovessero esserle concesse tutte le facilitazioni, tutti i vantaggi daziari che avevamo accordato agli altri paesi; ed il signor ministro ieri parmi abbia a un dipresso posto per base del suo ragionamento la stessa massima, massima del resto che la Commissione ha messo in dubbio, che il nostro plenipotenziario ha contrastato e che l'Austria medesima non ha potuto vedere a suo favore risolta.

Ma io dico: se si dovesse accettare la teoria del signor ministro, quale ne sarebbe la conseguenza? La conseguenza sarebbe che non ci sarebbe più un trattato da negoziare, ci sarebbe piuttosto un accertamento da fare; bisognerebbe accertare dal lato del Piemonte quali sono le nostre tariffe in vigore, quale la nazione che è più favorita nei nostri rapporti commerciali dal lato dell'Austria, quali sono i paesi che godono maggiori agevolezze doganali nei loro rapporti con esso.

E questo accertamento non sarebbe più un trattato, non sarebbe più un negozio. Ma io ritorno alla idea cardinale, al vero concetto logico e giuridico del trattato, e dico, che il trattato è un contratto, e che l'idea giuridica legale della parola contratto include essenzialmente l'idea di correspettivo.

Io non so come si potrebbe conciliare questa teoria del signor ministro con un articolo speciale che si trova nel trattato di navigazione e commercio conchiuso col Belgio; credo sia l'articolo 22 in forza del quale è detto, che « la réduction des droits concédés de part et d'autre par le présent traité, ne seront accordés spécialement à d'autres pays que moyennant équivalent. »

Io non so capire come si possa sostenere dal signor ministro che l'Austria di pien diritto credesse potere entrare

nel godimento di tutte quelle facilitazioni che noi avevamo accordato agli altri paesi, quando in un trattato stipulato, come il signor ministro ci ha confessato ieri alla Camera, principalmente coll'opera sua, è sanzionata una disposizione affatto contraria.

Se valesse questa dottrina, quale ne sarebbe la conseguenza? Essa sarebbe che il Ministero dovrebbe credersi sommamente colpevole di aver tardato infino ad oggi a stipulare un trattato di commercio con l'Austria; egli parrebbe manifesto che il Ministero abbia tardato appunto affinchè l'Austria raccogliesse senza correspettivo i vantaggi che di mano in mano si sono accordati alle altre potenze mediante correspettivo.

E poi io dico, la durata di questo trattato è indefinita? Ma i trattati di commercio, come quelli di navigazione hanno tutti per loro natura un carattere precario, una durata limitata. Ora dunque, la sola limitazione maggiore o minore del tempo, ossia la facoltà di negoziare la maggiore o minore durata, dà sempre in mano alle parti contraenti un mezzo di limitare le pretese dell'altra parte: e la facoltà di limitare le pretese è un principio che contrasta alla base del ragionamento del signor ministro nell'esaminare il trattato.

Io poi mi rivolgo alla maggioranza della Camera, mi rivolgo alla sua coscienza, e le ricordo il trattato di commercio con la Francia. Io credo di interpretare il pensiero della maggioranza dicendo che essa ha voluto votare questo trattato per un principio di alta politica, quantunque essa medesima vedesse il danno che ci proveniva, approvando una convenzione che credevamo facesse meno facile la diffusione dei lumi e dell'istruzione nel nostro paese, e quantunque la Francia non ci concedesse sufficienti correspettivi.

Or bene, io dico, avrebbe la maggioranza della Camera adottato quel trattato ch'erasi stipulato con la potente na-

zione che ci sta vicino dal lato delle Alpi, se avesse creduto di votare quella stessa convenzione per l'Austria? Io credo che la maggioranza non lo avrebbe voluto.

Evvi anche un'altra obbiezione dal lato nostro, che la parte contraente è una nazione nella quale prevalgono, per verità, mediocremente i principii del libero scambio. Il Piemonte sta operando il ribasso dei suoi dazi; l'altro contraente è invece una potenza la quale non ha ancora abbandonato il suo sistema protettore. Or bene, se l'Austria, fedele al suo sistema, avesse rincarato le sue tariffe su tutti i generi che noi vogliamo portare sopra i suoi mercati, come ha fatto, per esempio, per gli olii; se l'Austria avesse rincarato nel frattempo le sue tariffe, per altri, per tutti i generi, e noi le avessimo abbassate, era giustizia, che di quegli aumenti, cioè di quei maleficii noi fossimo chiamati partecipi, mentre essa doveva esserlo dei beneficii?

Io reputo, o signori, impossibile il sostenerlo: la giustizia ne sarebbe troppo enormemente lesa.

Gli stessi argomenti a un dipresso possono valere anche per rispetto alla convenzione. Nel trattato di Milano eravi l'obbligazione di rimettere in vigore la convenzione del 1834, ed essa fu rimessa in vigore e durò per tutto il tempo previsto dal trattato; se non che lo stesso trattato di Milano dice:

« Les hautes parties déclarent vouloir employer tous les moyens *en leur pouvoir* pour y supprimer la contrebande. » Poi, dopo avere stabilito che la convenzione del 1834 sarebbe in vigore dal primo dicembre 1849, per due anni, aggiunge: « Les deux parties contractantes s'engagent à introduire dans la dite convention *toutes les améliorations* que les circonstances rendront nécessaires pour atteindre le but que elle ont en vue. »

Io veramente trovo che queste frasi sono eminentemente diplomatiche. *Usare dei mezzi che sono in potere* sono frasi elastiche molto, perchè se, per esempio, il trattato di Lu-

gano si volesse ritenere in vigore (il signor ministro ci ha detto che non è più in vigore), io credo che il nostro Governo avrebbe potuto dire con ragione: ma non è in mio potere di derogare ad un trattato in vigore; io ho subito quella prima condizione, ma, scaduto il tempo fissato, io mi tengo libero tanto più che non è in mio potere di mancare alla fede giurata. Io stimo che questo poteva essere detto con sufficiente fondamento.

Vi è poi un'altra frase, quella di *introdurre miglioramenti*. La parola *miglioramenti* può essere interpretata in varii sensi.

Io capisco che l'Austria intende per miglioramenti nuovi rigori, come la Russia per ordine intende pace di sepolcro; ma non capisco come il nostro Governo la debba intendere nello stesso senso. E mi recò non meno dolore che meraviglia il vedere come in ultimo risultato non sia stata intesa nel senso della civiltà, della libertà del commercio e dell'interesse dei nostri concittadini, e nel vedere che le modificazioni che si sono introdotte nella convenzione non sono altro a un dipresso che aggiunte alla convenzione del 1834, le quali si fecero colle varie notificazioni austriache onde fu interpretata quando essa era in vigore.

Io scorro rapidamente le varie parti di questo trattato. Non credo dovermi soffermare sulle parti che riguardano la abolizione del diritto di albinaggio, nè sull'articolo che proclama la pietà dovuta verso i naufraghi o la libertà di contrarre, di testare, di donare e di trasmettere le proprietà e altri simili, imperocchè per mia parte io non posso non essere compreso di stupore in vedere come in mezzo alla civiltà odierna si creda ancora necessario di inserire simili patti in un trattato. Io toccherò solamente ai punti sui quali si è soffermato il signor ministro. Questi riguardano, se ben ricordo, la navigazione, il nostro commercio diretto e il nostro commercio indiretto. A parere del signor ministro, alla nostra marineria e al nostro commercio

marittimo ridonderanno grandi vantaggi dall'avere l'Austria aboliti i diritti differenziali di navigazione. Non avendo dati da potere esaminare, io non posso emettere un giudizio abbastanza sicuro. Solo dirò che, siccome noi pure abbiamo fatto lo stesso riguardo all'Austria, e siccome il naviglio austriaco gode nei nostri porti la stessa esenzione di ogni tassa che l'Austria consentirebbe per le nostre navi nei suoi porti, io posso ragionevolmente ritenere che questo patto, se non è correspettivo, non ci può avere recato che assai poco vantaggio.

Vi è anche un altro articolo sul quale non si è fermato il signor ministro, ma su cui alcuni dei preopinanti e la Commissione hanno insistito, ed è quello che riguarda le strade ferrate.

Si ritiene come un grandissimo favore, che l'Austria abbia acconsentito a congiungere le linee lombarde con le nostre.

Prima di tutto osserverò alla Camera, che finora questa unione non è stabilita che in massima. Rimane ancora a fissarsi il punto della congiunzione. Perciò io pregherei la Camera, prima di pronunziare un suo giudizio su questi vantaggi, la pregherei, dico, ad aspettare che siano accertati. Rimane a vedere se l'Austria verrà prontamente o tardi alla fissazione del punto di congiunzione, e quale sarà questo punto. Ad ogni modo io devo anche in questo caso ripetere quello che diceva poc'anzi. Poichè noi abbiamo la sventura di dovere parlare di un paese occupato dall'Austria, come se fosse Austria, di dovere parlare d'Austria mentre parliamo di Lombardia, poichè, dico, siamo in questa dura condizione, economicamente parlando possiamo dire che è altrettanto utile a Milano e alla Lombardia l'avere una strada di congiunzione con Genova, come lo è a Genova l'averla con Milano: Milano e la Lombardia sono il principale mercato del commercio ligure e di Genova, come Genova è il solo porto della Lombardia; quindi ripeto, eco-

nomicamente parlando, questi vantaggi devono credersi compensati.

Aggiungo poi un'avvertenza riguardo al punto di congiunzione. Io vorrei che questa questione non fosse pregiudicata. Tutti vedono che si tratta dell' avvenire del nostro commercio marittimo (e nell'avvenire del nostro commercio marittimo sta in gran parte forse l' avvenire, non solo del Piemonte, ma dell'Italia, per l'importanza che può avere in una lotta possibile e sperabile la nostra marina); trattandosi, dico, di un punto tanto importante, ognuno sarà d'accordo nel ritenere con me d'interesse generale che il fissare definitivamente la congiunzione delle nostre linee con le linee di Lombardia sia un punto che meriti di essere sottoposto alla sanzione legislativa.

Io quindi inviterò il Ministero a sollecitare questo importantissimo affare, ed a sottoporre il più prontamente possibile al Parlamento gli studi ed i progetti. Io invito il Ministero ad avere presente, nel compilarli, soprattutto l'interesse della nostra marina; veda di non sacrificarli ad altri interessi, ad altre viste che non sieno eminentemente nazionali.

Io vedo che il Governo promette di circondarsi di uomini competenti e di lumi. Ma, o signori, i Governi in queste materie sogliono sempre circondarsi di uomini competenti; tuttavia l'esperienza ci ha dimostrato che, malgrado la competenza dei Consigli, i piani adottati non sono sempre quelli che più soddisfanno ai bisogni del paese e alla pubblica opinione. Io potrei ritrarre un argomento nel seno stesso del Ministero; poichè se non fossero stati definitivi i piani delle strade da Alessandria a Valenza, l'onorevole ministro delle finanze non avrebbe certamente consentito, senza combattere lungamente, che la strada si facesse su quella direzione; eppure anche in quella occasione sono certo che il Governo si era circondato di uomini competenti.

Nè per verità io trovo strano che così succeda, poichè so benissimo che, come il Governo si circonda di uomini competenti, altrettanto facilmente è insidiato e sollecitato da persone che hanno interessi particolari e municipali da fare prevalere, e dai quali non deve essere senza difficoltà il difendersi.

Alcuno dei preopinanti parlando delle nostre strade ferrate, ha toccato l'interesse politico connesso alla loro congiunzione con le strade ferrate di Lombardia. Io dirò solo qualche parola su questo punto. Esporrò brevemente, ma francamente alla Camera la mia opinione su questa materia. Io non nego, e l'ho già detto, non nego economicamente i vantaggi di una strada ferrata che congiunga Genova a Milano, ma non attendo dalla strada ferrata lo sviluppo dei sentimenti di fratellanza cui accennava l'onorevole deputato Berruti. Io credo, o signori, che questi sentimenti, consacrati dalla sventura, suggellati dal sangue, sostenuti dalle stesse speranze e dagli stessi desiderii, saranno consolidati dagli stessi principii non solo nella Lombardia, ma in tutte le provincie italiane, e non dissimulo alla Camera che nelle strade ferrate io vedo un pericolo.

Io temo, o signori, che una parte del paese si avvezzi a vedere senz'odio e senza sovvenirsi dei dolori passati, coloro che sono la vera nostra sciagura, tanto politica che economica, i nostri oppressori: io temo insomma, che la frequenza e la facilità dei traffichi diminuisca l'amore agli interessi nazionali; e credo che se noi non avremo timore di rimanere per un momento più poveri, per conservare in tutta la loro forza i sentimenti che ci devono stare fissi nel cuore, questa povertà del momento ci servirà siccome mezzo infallibile a raggiungere l'indipendenza e la libertà del paese, e allora, allora solo, saremo padroni di una ricchezza vera e sicura che nessuno ci potrà togliere.

Vengo ora alla parte del trattato la più importante secondo l'opinione del signor ministro, cioè a quella che concerne i vini.

A questo proposito mi permetterà la Camera che io faccia un po' di storia, non del paese, ma di una parte del paese.

Alcune provincie, quelle che furono staccate dalla Lombardia in seguito al trattato di Worms, erano state ad essa unite da parecchi secoli. Per l'abbondanza delle acque dei suoi laghi e dei suoi fiumi, la parte di Lombardia che sta oltre Ticino aveva sulle sue belle pianure steso vaste praterie e risaie: mentre gli abitanti che stanno sulla destra riva del Ticino e del Po avevano ricoperte le loro colline di vigneti. Quest'ultima coltivazione introdotta dopo lunghe cure, e in una convivenza sociale che durava da gran tempo, non poteva essere distrutta con un trattato susseguente a quello.

Nel trattato di Worms del 1751, volendosi provvedere alle popolazioni così separate, si inserirono molte stipulazioni, per dar facoltà ad una parte degli abitanti della Lombardia di estrarre generi e derrate dalle provincie staccate e viceversa. Lo spirito di quella convenzione si era di non cagionare una perturbazione negl'interessi economici già stabiliti e che si erano consolidati in una data condizione economica, con dati centri di consumazione, in speciali circostanze di produzione che non potevano cangiarsi che difficilmente.

Egli era in quelle condizioni dell'industria agricola che si era stabilito precedentemente il censimento delle provincie, censimento che tuttora vige.

A quelle stipulazioni si ebbe riguardo lungo tempo.

Se non che l'Austria, dopo la ristorazione, ritornando inopinatamente e tranquillamente in possesso di un più vasto territorio in Italia, che prima non avea, ha dimenticato facilmente lo spirito delle antiche convenzioni. Si dimentica la lettera dei trattati, più facilmente se ne dimentica lo spirito. Dopo un certo volgere di tempo ha aumentato il dazio del vino, e seguitò ad aumentarlo gradatamente sino

al limite attuale. Poteva questa essere una misura di protezione; ma io penso che più probabilmente e prevalentemente fosse una misura fiscale, imperocchè quando una popolazione è abituata a consumare quei dati generi di vitto e a fare uso di quelle date bevande, percuotendo con un'imposta quei generi di consumo, è quasi certo il Governo di fare entrare nelle casse una somma determinata. Le abitudini lungamente contratte dalle popolazioni non si smettono se non se a poco a poco; e solo a misura che i mezzi pecuniari della classe consumatrice vanno mancando, mancano i consumatori.

Una conseguenza di questa misura fu di impedire, malgrado i miglioramenti della agricoltura viticola, alla classe povera e faticante della Lombardia e specialmente a quella che abita le provincie più basse, quasi intieramente l'uso del vino, con danno enorme della sanità, e per altra parte di rovinare quasi interamente il commercio e l'industria vinicola delle provincie staccate. Non fu che a costo di sacrificii che la industria viticola si potè alquanto sostenere.

Ma noi vediamo in quelle provincie anche oggigiorno degli stabilimenti ragguardevoli, i quali mettevano in movimento cospicui capitali, e procacciavano lavoro a molte braccia, i quali ora sono intieramente abbandonati.

A fianco di quegli stabilimenti sorsero solo da poco tempo alcune distillerie; ma se il progresso della civiltà, se lo sviluppo della libertà, se i miglioramenti dell'industria interna, se i provvedimenti legislativi non vengono in soccorso, è certo che la industria viticola di alcune delle provincie dello Stato può essere ridotta in pessima condizione.

Io vi ho fatto, o signori, questo primo brano di storia non per il piacere di dissotterrare antichi trattati, e per mettere innanzi alla Camera antichi dolori, ma ciò io feci solo per farle presente che anche nella storia nostra il Governo poteva trovare una ragione di giustizia da fare valere

onde pretendere dall'Austria un ribasso più forte di quello che ha ottenuto.

Nel 1846, in seguito alla differenza felicemente insorta, l'Austria aumentò di una sopratassa i nostri vini. Quale fu la conseguenza di quell'atto? Le dogane austriache ne soffrirono grandemente nei loro introiti e null'altro. Io citai questo fatto per dimostrare una verità, per dimostrare cioè che coi rigori, colle eccessive tariffe non si ottiene punto di sopprimere il contrabbando; diffatti il risultato di quel provvedimento dell'Austria si fu che le casse delle dogane austriache rimasero vuote, e che il contrabbando si fece sopra una più larga scala.

Questo sa l'Austria, e questo giova a provarci, o signori, ch'essa non può illudersi, e deve vedere che ha un interesse proprio, un interesse vitale a moderare anche la sua tassa sul vino, se vuole che il contrabbando cessi e che le sue finanze non soffrano.

Quanto alla riduzione che si è fatta col trattato, io dico che la questione deve porsi in questi termini: la riduzione attuale del dazio austriaco sul vino è essa tale che possa giovare alla nostra industria vinicola?

Io credo, o signori, che il giovamento è o piccolissimo o nullo. Bisogna distinguere i nostri vini in due principali categorie: quelli che maturano sui colli, che sono distinti per la qualità, che sono atti ad essere trasportati lontano, ma che d'altra parte, sia perchè la vite costa molto, sia perchè la sua vitalità e durata è molto minore e più corta, hanno un minimo nel loro prezzo, sotto il quale non possono discendere. Questo minimo può assegnarsi a lire 20 l'ettolitro. Quindi la riduzione a vantaggio di questi vini essendo in una tale misura che non può eccedere lire 1.20, o vogliasi lire 1.50 l'ettolitro, non può credersi considerevole.

Il signor ministro, facendo il calcolo sulla quantità di vino che noi esportiamo all'estero, e sul guadagno che, se-

condo lui, ce ne proviene, diceva che noi esportiamo all'estero 120 mila quintali di vino; il che calcolato a tre lire e qualche centesimo per quintale, noi abbiamo, conto netto, 400 mila lire di profitto.

E qui appunto io debbo osservare al signor ministro, che il suo conto era fatto sopra basi molto favorevoli al suo intento. Prima di tutto dirò che io non so capire perchè ci sia una differenza così considerevole tra i dati statistici che aveva il signor ministro e quelli che aveva la Commissione. La Commissione ci dice che la quantità di vino esportata è di 100,000 ettolitri; il signor ministro presenta una cifra ben maggiore. Ma non basta; è di tutta evidenza, è un assioma economico pressochè incontrastabile che il vantaggio del ribasso si divide fra i consumatori ed i produttori, come ha osservato l'onorevole deputato Cadorna; ma io dirò di più, io dirò che il ribasso non si divide solo tra il produttore ed il consumatore, ma vi partecipa altresì l'intermediario: e quando i ribassi sono piccoli relativamente al valore delle merci, egli è molto probabile che nella più gran parte dei casi il valore del ribasso non sorta dalla borsa dell'intermediario.

Perchè il ribasso sul vino potesse avere una qualche efficacia a promuovere e favorire la nostra industria viticola, bisognerebbe che potesse applicarsi a quei vini, il costo dei quali è tale da potersi mettere alla portata della maggior parte dei consumatori della Lombardia; allora, egli è evidente, il vantaggio sarebbe veramente considerevole. Noi abbiamo a noi confinanti le quattro provincie lombarde, di Pavia, Como, Lodi e Milano, che in complesso hanno una popolazione di quasi 1,400,000 abitanti; quando il ribasso fosse tale, che noi concorrendo ad un atto che è pel Governo austriaco dovere di umanità, mettessimo i nostri vini di prezzo inferiore a contatto con quelle popolazioni, noi avremmo un vantaggio rilevante. Ma faccio osservare che il dazio, che ancora attualmente rimane sui vini inferiori,

è tale, che talora raggiunge il valore della merce, ed in molti casi varia del 60 all'80 per cento, il che è ancora un peso tale, che unito alle spese di trasporto ed altrettali rende impossibile che i nostri vini di tal qualità siano portati nella grande consumazione in Lombardia. Ma io debbo fare anche un'altra avvertenza.

Quando si discusse il trattato con la Francia, oltre il ribasso sui vini, noi abbiamo fatto un ribasso sugli spiriti.

Io ho già notato che si sono stabiliti nel nostro paese alcuni stabilimenti per distillare, e posso assicurare la Camera che hanno preso una certa importanza, e che questi stabilimenti, specialmente negli anni in cui si ha maggior bisogno di sfogo, negli anni di grande abbondanza, sono stati l'unico mezzo con cui i piccoli proprietari hanno potuto realizzare il valore dei loro vini. Ora io domando, perchè il Governo non ha domandato un ribasso anche sugli spiriti?

Un'altra circostanza anche merita di essere osservata, ed è questa, che la condizione speciale del mercato, sul quale i nostri vini devono essere portati, è variata.

Anticamente i nostri vini erano soggetti allo stesso dazio dei vini del Parmigiano, del Piacentino e del Modenese, ma la Camera sa che, in seguito ad un trattato che sta per avere la sua piena esecuzione, l'Austria ha conclusa una lega doganale coi duchi di Modena e di Parma.

Ora dunque il Parmigiano ed il Modenese, che in ispecie abbondano di vini i quali smerciano sui mercati lombardi, non solo fanno concorrenza, ma possono chiudere l'adito ai nostri vini, e quindi il vantaggio prodotto da questo trattato si riduce, ho detto, a poco o nulla in questa parte.

Io non so poi se il Ministero abbia fatto una avvertenza, per vero accessoria, riguardo al ribasso sul vino, cioè se nel convenire il ribasso sui vini abbia pure patteggiato le solite norme, secondo le quali il dazio dei vini è esteso alle uve, come vediamo dalle tariffe preesistenti.

Credo che 160 parti di uva siano tassate come 100 parti di vino. Sarebbe bene, a mio avviso, che questa avvertenza fosse spiegata.

Signori, se la parte più importante del trattato non ci arreca, a mio giudizio, un grande vantaggio, io credo che l'altra ce ne arrecherà ancora meno. Tuttavia io confesso che vi ha una stipulazione, alla quale a prima vista ho dovuto attribuire una grande importanza, ed è quella che riguarda l'assicurazione che parve data dal trattato al nostro commercio indiretto. A questo propòsito ho sentito ripetere: l'Austria essendosi impegnata a non percuotere con diritti differenziali le provenienze di terra, ha data una garanzia al nostro commercio indiretto; il commercio ligure potrà estendere largamente le sue speculazioni, grandissimo sarà l'incremento della nostra marina, e la prosperità del commercio nazionale ne avrà pure grande incremento.

Ma, io rispondo, o signori, prima di tutto è egli probabile che l'Austria voglia percuotere le provenienze di terra di un dazio differenziale? Ammetto per un momento che sia probabile; ma io dico che l'Austria ruinerebbe l'industria della Lombardia. I principali oggetti, come i cotoni, le pelli, i coloniali, massimamente i coloniali destinati alle raffinerie, per la loro provenienza hanno il loro deposito naturale in Genova. Ripeto che Milano è il mercato di Genova, come Genova è il porto di Lombardia.

Ora quando si percevesse un dazio maggiore sulle provenienze di terra, che cosa ne avverrebbe? Finchè questi generi non avranno trovata altra via, le manifatture lombarde dovranno pagare le materie prime a più caro prezzo, e pagando le materie prime a più caro prezzo, saranno costrette ad aumentare il prezzo dei prodotti dell'industria; ciò per conseguenza produrrà una grande diminuzione e progressiva nei consumi e una perturbazione nel commercio manifatturiero della Lombardia.

Ma qui non finisce.

Diminuita la produzione manufatta e lo spaccio, scema gradatamente l'importazione delle materie prime, quindi l'Austria non tarderà a trovare un danno nelle sue finanze.

Per me posso credere facilmente che l'Austria voglia rovinare l'industria dei paesi italiani, ma non mi pare possibile che l'Austria voglia adottare una misura da tornare pregiudizievole alle sue finanze. Mi si dirà: ma questo commercio prenderà un'altra via: ma, o signori, se il commercio di questi generi, che per la loro provenienza hanno il loro deposito in Genova, deve prendere un'altra via, la spesa di trasporto costerà di più ed avverrà quanto dissi: a chi mi rispondesse poi che l'Austria ribasserà i dazi, io replicherò che ribassando i dazi troverà pur sempre una perdita; quindi io ripeto che non posso assolutamente credere che l'Austria nelle sue condizioni politiche attuali, in cui deve mantenere le sue finanze in istato da potere sopportare spese enormi, e tenere in piedi una armata dispendiosissima con la quale si è ormai questa potenza affatto identificata, nè potendo sussistere altrimenti, io non credo, lo ripeto, che essa possa appigliarsi ad una misura, dalla quale le sia per derivare un grave danno pecuniario. In una delle stipulazioni del trattato è pure stabilito che l'Austria non potrà aumentare i diritti daziari sopra una determinata e specificata quantità di oggetti descritti in apposita tabella. Anche questo patto sarebbe di utilità vera, se il numero degli oggetti fosse più considerevole che non è. Ma in verità, esaminata la tabella annessa al trattato, nella quale sono distinti tutti i capi sui quali l'Austria si obbliga di non imporre maggiori dazi, non ho potuto a meno di vedere che per ben poca cosa, tranne un solo articolo importante, quello delle pelli, sulle quali però il ministro non ha ancora risposto alle osservazioni fatte dall'onorevole Simonetta, che accennava ai danni di una delle nostre più importanti industrie; tranne, dico, le pelli, trovo ben pochi oggetti che abbiano per noi

molta importanza. E in ogni modo noi ci assumiamo verso l'Austria un eguale impegno, ma sopra una proporzione ben maggiore.

Anche su questa tabella, allegato *A* al trattato, io vorrei avere uno schiarimento nello interesse della Liguria. Nella tariffa austriaca sono interamente variate le denominazioni che erano in uso nella tariffa antica; ora in questa tabella annessa al trattato la nomenclatura è anche variata, e non s'accorda nè con la tariffa vecchia, nè con la nuova. Io trovo la parola *frutta* nella tariffa nuova, poi trovo che le frutta si distinguono secondo le diverse qualità, fra le quali, se non erro, le frutta meridionali, le quali hanno un dazio presso a poco eguale all'antico; domando quindi alla Commissione ed al Ministero, se nella denominazione adoperata nella tabella si comprendono anche le frutta qualificate come meridionali, quali sarebbero gli aranci, perchè, qualora non fossero comprese, l'Austria, oltre all'aumento fatto sugli olii, oltre la facoltà che si è riservata di aumentare anche più, potrebbe anche aumentarli su altri generi della riviera, e ciò a vantaggio forse del commercio del regno di Napoli.

Signori, io credo di avere annoverato tutte quelle stipulazioni le quali mi parve contenessero alcun vantaggio per noi; la mia conclusione si è, che i vantaggi o si compensano, o sono ben poca cosa. Vengo ora alla parte dei vantaggi da noi concessi all'Austria. Per vedere quali siano i vantaggi da noi concessi all'Austria non abbiamo che ad esaminare le lunghe filze di denominazioni che stanno annesse ai trattati che noi abbiamo conchiuso con le varie potenze dell'Europa; questi vantaggi, o signori, sia per la quantità degli articoli, sia per l'importanza delle riduzioni, sono di gran lunga maggiori di quelli che l'Austria concede a noi.

Vi è un articolo, il 15, dove facendosi una differenza con tutto quanto si è praticato nei trattati precedenti, si

stabilisce che dai ribassi di tariffa che noi faremo a qualsiasi potenza, e reciprocamente dei ribassi che sarà l'Austria per fare, saranno chiamate a parteciparne le parti contraenti gratuitamente senza correspettivo.

Se il ministro avesse fatto un patto simile con una delle potenze dell'Occidente, con la Francia, col Belgio, tacendo dell'Inghilterra, dove, o signori, possiamo avere la speranza che il progresso della civiltà farà cessare il sistema protettore, io mi sarei capacitato della ragionevolezza del suo operato. Avrei anche creduto ragionevole il procedimento, se il Governo avesse adottato in massima e come provvedimento legislativo una tariffa su quelle basi; avrei detto: è un grande sistema, è la prova d'un grande esperimento; ma, o signori, che si sia voluto adottare eccezionalmente questo favore per una potenza, la quale, specialmente alle parti orientali del suo impero, ha popolazioni che hanno da fare ancora una sì lunga strada sul cammino industriale, e quindi molto probabilmente saranno dal suo Governo tenute sotto il sistema protettore, io dico che essersi questa stipulazione intesa coll'Austria, e solamente con l'Austria, è quello che io non so veramente spiegarmi.

Esposte queste brevi osservazioni sul trattato, ora dirò qualche cosa circa la convenzione, la quale, secondo l'onorevole ministro, è la parte più spinosa della questione, ed è sicuramente la più importante.

Prima di tutto osserverò che, se il Ministero sapeva che l'Austria non avrebbe stipulato il trattato di commercio, senza ottenere ad un tempo stipulata la convenzione repressiva del contrabbando, mi pare che nei negoziati era molto più facile ottenere buone condizioni dall'Austria, se lo stesso negoziatore avesse potuto da un lato trattare la convenzione relativa al contrabbando, dall'altro il trattato di commercio.

Egli è evidente che il negoziatore si sarebbe potuto valere del trattato per modificare la convenzione, e vedendo

il desiderio dell'Austria per ottenere questa, ne avrebbe profittato per fare migliore il trattato.

Il Ministero ha nella risposta cercato di dimostrare che la convenzione non è punto contraria ai vigenti trattati: io credo che il ministro delle finanze, per quanto abbia abilmente condotto il suo ragionamento, non è punto riuscito alla dimostrazione che si proponeva.

Io comincierò dal citare testualmente alcune disposizioni dei trattati, onde fissare ben chiaramente il concetto della neutralità del Lago Maggiore, del Ticino e del Po, quali i trattati stabiliscono.

Comincerò dal citare la disposizione testuale del trattato di Worms.

In esso, all'articolo 4, dopo essersi stabilito che una linea attraversante una metà del lago e dei fiumi Ticino e Po, sarebbe stata la linea territoriale, questa stessa stipulazione è implicitamente modificata dalla disposizione che segue, sulla quale chiamo l'attenzione della Camera.

Quest'articolo è così concepito:

« La susdite division des cours des rivières n'empèchera pas que la navigation ne reste libre, ainsi qu'elle doit le rester aux sujets des deux souverains *dans toute la largeur* des dites rivières, avec la liberté de passer de part et d'autre pour le tirage des bateaux qu'on fait rémonter: les dits rivages devant néanmoins appartenir tant pour la propriété que pour tous autres égards aux souverains respectivement d'une part et de l'autre... »

Bene vede la Camera quali siano le disposizioni chiare e precise di questo trattato.

Esso vuole che tutta la larghezza delle acque sia un'area neutrale su cui la navigazione debb'essere perfettamente libera. La sorveglianza, come la proprietà, si sarebbe esercitata sulla riva.

Ora una disposizione così chiara ed esplicita dimostra che ogni ingerenza che si praticasse sulle acque del Lago,

ogni ostacolo alla navigazione era contrario alla volontà dei contraenti.

Il ministro ha detto in proposito che quel trattato era stipulato dall'Austria e dal Piemonte, e che l'Austria e il Piemonte lo potevano rivocare.

Il trattato di Worms, se non erro, fu conchiuso anche coll'intervento dell'Inghilterra. (*No! no!*) Non ne sono certo, ma lo credo. Ad ogni modo, vediamo i trattati posteriori. Nel trattato del 1751, come nel trattato di Vienna, non si fece che chiarire le disposizioni precedenti, e regolare l'esercizio di questo diritto che era stato consacrato in un primo trattato.

Nel trattato del 1751, è detto:

« La navigazione del Lago Maggiore rimarrà intieramente esente da ogni e qualunque imposizione ed esazione di dazio e di transito tanto dall'una che dall'altra parte, con dichiarazione che quand'anche, o a cagione di venti contrarii o per qualche altro accidente simile, dovessero le mercanzie e robe approdare a parte diversa dalla loro destinazione, o trattenersi e scaricarsi per qualche giorno nell'una o nell'altra giurisdizione a motivi di risarcire o mutare la nave, o di attendere il rilievo della condotta, siano ciò non ostante considerate di transito, purchè in detti casi, a scanso di ogni frode, facciasi prontamente alla più vicina porta delle rispettive gabelle la giusta notificazione delle mercanzie o robe, e della loro destinazione, la quale notificazione dovrà riceversi *gratis.* »

Vede la Camera che da questa disposizione risulta esplicitamente che la circolazione delle navi era intieramente libera, poichè era libero l'approdo a qualunque parte delle rive stesse.

Una disposizione posteriore conferma anche maggiormente quanto io diceva, e questa disposizione riguarda quella parte del Ticino che è compresa fra un'isola che l'Austria si era riservata nel trattato di Worms, e la riva dello stesso fiume verso Pavia.

Questa disposizione è la seguente:

« Le barche procedenti dagli Stati di S. M. Sarda o a quelli destinate, che a tenore dei trattati devono avere la libera comunicazione nel fiume Ticino dirimpetto a Pavia, senza che possano essere trattenute, visitate, ed assoggettate al pagamento di alcun diritto in detto sito, continueranno a godere l'intiera pattuita loro esenzione, ben inteso che dette barche debbano ad ogni richiesta produrre il ricapito comprovante la loro partenza dagli Stati di S. M. Sarda, o la loro destinazione agli Stati medesimi. »

Vede la Camera come siano chiare queste disposizioni.

Non meno esplicite sono quelle che sono contenute nel trattato di Vienna:

« Les douanes des États riverains n'auront rien de commun avec le droits de navigation. On empêchera par les dispositions réglementaires que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette des entraves à la navigation, mais on surveillera par una police exacte sur la *rive* toute tentative des habitants de faire la contrebande à l'aide des bateliers. »

Vede adunque la Camera che in tutti questi trattati consecutivamente è sempre stata ritenuta la stessa idea, che cioè le acque dovessero essere considerate neutrali, che le barche non potessero essere visitate, e la sorveglianza non dovesse essere fatta che sulle rive.

Voci. A domani!

Depretis. Avrei ancora da parlare per qualche tempo, e siccome l'ora è tarda, se la Camera intende che la discussione si rimandi a domani, io terminerò domani il mio discorso.

Voci. A domani! a domani!

Interrotto il discorso a questo punto, nella successiva seduta delli 8 gennaio 1852, riprese l'onorevole Depretis così:

Il ministro nel discorso che pronunziava sul principio della tornata di ieri ha cercato di dimostrare che la convenzione stipulata con l'Austria per la repressione del contrabbando non è contraria ai trattati in vigore.

Per chiamare sopra una tale questione l'attenzione ed il giudizio della Camera, io non ho trovato espediente migliore in fuori di quello di mettere innanzi testualmente alcune disposizioni dei trattati di Worms, di Milano e di Vienna.

Quando la Camera voglia considerare attentamente le disposizioni di quei trattati, io spero ch'essa potrà convincersi, come son io convinto, che in forza delle medesime, le acque limitrofe del Ticino, del Po e del Lago Maggiore furono dichiarate libere e neutrali, e che l'area occupata dalle acque navigabili limitrofe a questa grande via di commercio e di comunicazione è un'area pienamente libera, sulla quale la navigazione deve potere liberamente circolare.

Considerando le disposizioni letterali e lo spirito dei trattati in vigore, deve la Camera, a mio avviso, persuadersi inoltre che la sorveglianza doganale che gli Stati limitrofi in forza dei trattati potevano esercitare sulle acque dei confini, era limitata alla riva.

E in ogni caso da tali disposizioni dovrebbe risultare ad evidenza che nessuna delle potenze contraenti erasi riserbata il diritto di visita.

Un argomento per provare quest'ultimo punto nel quale io credo veramente stia il nodo vitale della questione, io lo desumo da una delle disposizioni del trattato del 1751, che ho citate ieri. In quelle sono indicate le discipline che de-

vono regolare la navigazione quando scorra quel ramo del Ticino che sta tra Pavia e l'isola che le sta di fronte. Per quelle località il trattato egualmente dispone in modo espresso che le barche non possano essere visitate, e modera il diritto di transito da pagarsi al passaggio.

Ora egli è, a mio avviso, evidente che se le barche sono dichiarate esenti da qualunque visita in un luogo dove entrambe le sponde del fiume sono ed erano occupate dalla stessa Potenza, a più forte ragione doveva credersi che non potessero essere visitate dove le sponde appartenessero a due Stati diversi. Imperocchè in quel punto eravi ragione, se ragione doveva esservi, perchè si usasse una maggiore cautela.

Il concetto, o signori, che si manifesta dalle disposizioni annesse al trattato di Vienna è nel senso della più estesa libertà commerciale. Infatti, all'articolo 109, se non erro, di quel trattato è dichiarato che i fiumi navigabili dovevano essere interamente liberi. Vi sono pure in altri articoli di quel trattato disposizioni per cui le tasse di navigazione esistenti non potevano più essere variate senza il consentimento delle parti interessate e per cui veniva stabilito che vi doveva essere uniformità nelle tasse e nei regolamenti per tutto il corso delle acque navigabili quantunque attraversassero Stati diversi.

Ognuno vede come l'uniformità delle tariffe di navigazione e dei regolamenti sia una misura che tende a favorire il commercio, nulla essendovi che più danneggi questo, quanto le molteplici e diverse tasse, e gli intralciati regolamenti. Finalmente in quel trattato sono distinti e separati esplicitamente i diritti di dogana dai diritti di navigazione, e in quell'articolo da me citato vi è una tale espressione, per cui può ragionevolmente credersi che la sorveglianza doganale non può dalle Potenze limitrofe essere esercitata che sulla riva.

Io confesserò facilmente che nel trattato di Vienna vi siano disposizioni che possono dare appigli a fare credere

che le Potenze limitrofe possono fare regolamenti di navigazione più o meno severi. Ma io lascio intatta questa questione in quanto possa nascere sulla interpretazione del trattato di Vienna, e voglio sottomettere alla Camera una osservazione. Noi abbiamo pei fiumi Po e Ticino e pel Lago Maggiore particolari disposizioni, che non furono punto abrogate dal trattato di Vienna, e sono contenute nei trattati di Worms del 1743, e di Milano del 1751.

Ora esaminando le disposizioni di questi due trattati che, come dissi, non furono punto abrogate dal trattato di Vienna, io non ne trovo alcuna, dalla quale possa desumersi che le Potenze limitrofe possano avere un diritto di visita sulle barche circolanti. E noti la Camera ch'egli è sul diritto di visita, come ho già detto, e, più forse ancora che sul diritto di visita, sul modo di esercitarlo, che sta tutto il nodo della questione. Intanto, circa il modo d'interpretare i trattati, e di esercitare il diritto di visita, mi permetta la Camera di presentarle un'autorità, che certo non potrà disconoscere e non tenere in conto.

Essa è l'autorità dei fatti e del tempo, essa è l'interpretazione che nell'esercizio effettivo di quel diritto qualsivoglia di vigilanza che le parti contraenti, ossia le Potenze finitime, si arrogarono esse medesime, hanno dato a questi trattati durante il corso di circa ottant'anni. Io credo che la Camera ammetterà l'autorità del tempo e del fatto, quando è lungo e notorio, come un'autorità rispettabile. Orbene, o signori, durante circa ottant'anni (e quel che dico lo deduco, sia per scienza propria, perchè nacqui in riva alle acque del nostro principal fiume, e sia perchè mi risulta dalle informazioni che ho prese), durante un sì lungo tempo, e finchè non fu in vigore la convenzione del 1834, le barche circolanti sul fiume erano perfettamente libere.

Fossero esse cariche, potessero essere sospettate, tuttavia la sorveglianza si esercitava unicamente sulla riva, o quanto meno non potevano essere manomesse. Bastava che la barca

fosse separata dalla riva di un palmo, perchè si tenesse interamente sicura.

Del resto, poichè ieri l' onorevole signor ministro delle finanze ci ha portato alla Camera l'autorità dei documenti, se la Camera mel permette, io le farò conoscere alcuni brani dei documenti che ci furono comunicati per esame di questi trattati, e che spero porteranno qualche lume sulla questione.

Mi spiace di dovere trattenere la Camera sopra un esame forse noioso e stucchevole; ma, per avere il beneficio di conoscere la verità, bisogna avere la pazienza di conoscere nella loro integrità i fatti.

Io rammenterò alla Camera ciò che è già stato detto ieri, cioè come questa pratica sia nata, e in che modo sia stata condotta. I documenti dei quali darò lettura alla Camera si riferiscono a questo, ma servono anche a far vedere in qual modo, anche in tempi tanto diversi, i trattati erano intesi ed interpretati. Ecco in che modo un personaggio del nostro paese, che occupava un'alta carica, parlava dei trattati, quando appunto pendeva la prima trattativa coll'Austria, relativa alla convenzione del 1834.

Così scriveva questo personaggio, parlando della progettata convenzione:

« Ma l'infrascritto teme che vi si possa opporre il riflesso (s' intende alla attuazione del trattato), il riflesso che dal momento in cui queste Corti hanno soscritto il trattato di Vienna, e si obbligarono a lasciare nei loro fiumi navigabili libera la navigazione, consentirono a modificare in quelle parti, e a restringere a vantaggio reciproco del commercio dei vari Stati interessati, compresi nel trattato suddetto, i territoriali loro diritti sopra le proprie acque navigabili. »

Vedono, o signori, che quest'idea risponde pienamente al concetto che io enunciava alla Camera circa la neutralità delle acque.

E il personaggio, o signori, che emetteva questo ragionevole dubbio, era il signor conte De La Tour.

Proseguendo queste citazioni, ne farò un' altra. La segreteria delle regie finanze, per compiere le pratiche tendenti ad ottenere la effettuazione del trattato, mandava a Milano il signor cavaliere Mosca. Ecco un brano di lettera della segreteria di finanze, che è in data del 5 agosto 1829. È già stato detto ieri, o signori, che questa trattativa nacque per difendersi dal colera. « Intanto (così il Ministero delle finanze) temendosi che il colera penetrato in Germania si propagasse in Italia, il Ministero dell' interno mandò il cavaliere Mosca a Milano per trattare di sospendere la neutralità del Lago. » Noti la Camera queste parole. Essa vedrà in tutta questa pratica che si tratta sempre di sospendere la neutralità del Lago, senza che siasi osato mai di pronunziare la parola di abolire la neutralità delle acque, o d' instituire il diritto di visita « in vista (così prosegue la lettera) apparentemente solo di misura sanitaria, nascostamente, anche per eludere il contrabbando ed il carbonarismo. »

Questa lettera, come ho detto, usciva dal Ministero delle finanze d'allora. Ma il documento, o signori, che dà un'idea più completa di questa pratica, del come sia nata, del suo spirito, e che nello stesso tempo ci fornisce un criterio (poichè questo è l'oggetto dell'esame che io intraprendo), il documento, dico, che ci porge un criterio per vedere in che modo anche da quel tempo si interpretavano i trattati esistenti, è il dispaccio del quale leggerò alla Camera qualche brano, pregandola di ascoltarmi con attenzione.

Trattasi di un dispaccio inviato dal ministro dell' interno al ministro degli esteri, relativo a questo affare, in data del 1° novembre 1831.

« Le soussigné à l'honneur d'offrir à S. E. M. le comte De La Tour l'hommage de son respectueux dévouement et

de lui transmettre la note présentée par monsieur l'inspecteur général le chevalier Mosca, au Gouvernement du royaume Lombardo-Vénitien en date du 25 octobre dernier, ainsi que la contre-note signée par S. E. M. de Hartig sous la même date.

« Il résulte de cette seconde pièce que le projet de suspendre dans l'intérêt commun des deux couronnes la neutralité du lac Majeur, du Tessin et du Pò, dans la partie qui sert de limite aux États de S. M. le roi notre souverain, et aux États italiens de S. M. l'empereur apostolique; ce projet, dis-je, n'a pas été agréé; et quoique S. E. M. de Hartig ait annoncé qu'il attendait des ordres supérieurs, nous devons renoncer à voir acceptée une mesure qui paraissait au soussigné d'une haute importance, indépendamment même des considérations sanitaires. Deux virus nous menacent, celui du *cholera* et celui du *carbonarisme*, contagieux l'un et l'autre, et d'une diffusion rapide...»

Qui, o signori, se mi fosse permessa un'osservazione, io direi che il conte Della Scarena è stato profeta. Infatti nel 1848, sciolte le pratiche riattivate relativamente alla convenzione ch' era stata denunziata, il carbonarismo ebbe tosto invaso il Piemonte, e un mese dopo fu pubblicato lo Statuto.

« La neutralité du lac Majeur, » così segue il dispaccio, « pouvait être suspendue par la condéscendance du Gouvernement du Canton du Tessin qui avait adhéré à cette mesure, et cette condéscendance est devenue sans résultat par le refus consigné dans la contre-note de M. de Hartig, sous la date du 28 octobre passé.

« ...Mais lorsque le roi, après avoir ordonné la préparation du cordon sur toutes les frontières et la rédaction des lois et règlements sanitaires, a voulu qu'un commencement de ligne de séquestration fût établi surtout sur le lac Majeur, S. M. a espéré que par le concours amical du Gouvernement de la Lombardie autrichienne on pourrait couper

plus facilement les communications clandestines entre les *carbonari* étrangers et les adeptes de notre pays, entre nos *fuorusciti* et leurs complices de l'intérieur.

« La police de Milan et celle de tous les Gouvernements italiens ont en cela le même intérêt que le nôtre. Il était inutile d'avouer cette vue, elle était assez manifeste; il était inutile de la confier à M. le chevalier Mosca et de le charger de la discuter...

« ... Sans doute la *neutralité* du lac et des rivières *ne se pouvait dire supprimée définitivement*, mais on pouvait par forme d'essai la suspendre provisoirement, et au moins si longtemps que les virus du *cholera* et du *carbonarisme* conservaient leur activité. »

Questo dispaccio, o signori, mi pare che spieghi abbastanza quale sia l'origine e lo scopo della convenzione, come anche la persuasione che gli uomini di Stato d'allora avevano sul senso dei trattati e sulla neutralità delle acque limitrofe. Su questo punto io credo che, dai discorsi che si fecero, la Camera possa essere abbastanza illuminata.

Ora toccherò altri punti del ragionamento del signor ministro. Il signor ministro, parlando della facoltà che, secondo la sua opinione, compete ai Governi di fare regolamenti di navigazione, citava quello della navigazione sul Reno. Nelle stesse carte che furono comunicate alla Camera, a me parve di vedere accennato un caso che può essere contrapposto alla sua citazione.

L'Olanda, credo nel 1822, ha cercato di mettere ostacoli alla libera navigazione del Reno; ma il commercio ha reclamato, e nel 1826 si fece ragione alle istanze del medesimo.

Ieri l'onorevole ministro delle finanze ha istituito un giudizio statario pel trattato di Lugano, e lo ha condannato a morte.

Io vorrei invece provarmi se mi fosse possibile di farlo rivivere; poichè, se si potesse fare rivivere il trattato di

Lugano, sarebbe, a mio parere, più facile il fare morire la convenzione che stiamo discutendo. Gli argomenti messi in campo dal signor ministro perchè si dovesse ritenere che il trattato di Lugano era abolito, versavano su diversi punti; prima di tutto egli disse sciolta la compagnia che si era istituita per la continuazione della strada ferrata, che formava lo scopo principale di quel trattato. Quanto a questo punto, io credo che l'essersi sciolta la compagnia allora istituita non ha punto distrutto lo scopo a cui mirava il trattato. Lo scopo, cioè, il progetto di costruzione di una strada ferrata sta sempre, e quindi dovrebbe anche il trattato sussistere.

Adduceva in secondo luogo il signor ministro un altro argomento, e diceva che, essendosi mutato il Governo dei tre Cantoni svizzeri che avevano stipulato col nostro Stato il trattato di Lugano, si doveva intendere abolita la convenzione perchè non vi era più la potenza con cui si era trattato.

Ma io osserverò al signor ministro che, trattandosi di un patto sancito fra due potenze, cioè fra due sovranità, e siccome la sovranità risiede nella nazione, questo è un atto che hanno fatto due nazioni contraenti, e siccome la sovranità di un popolo non muore per qualunque forma nel suo esercizio abbia ricevuta, così egli è certo che gli atti dei Governi trasformati sono stati, per servirmi di una frase legale, ereditati e trasfusi nel Governo, ossia nel rappresentante della sovranità che gli è succeduta. Queste sono cose che parmi non si possano contestare.

Del resto più d'ogni altra cosa varrà, cred' io, a risolvere la questione, l'esame del trattato.

Se noi prendiamo ad esaminare il trattato di Lugano, troviamo nel suo preambolo le ragioni per persuaderci che esso non è punto abolito. Ecco che cosa dice il trattato nel suo preambolo:

« S. M. il Re di Sardegna e li Cantoni sopra menzionati allo scopo di agevolare questa grande impresa di un inte-

resse reciproco facilitando le relazioni commerciali ed in particolare il commercio di transito e quello di deposito sulla linea ideata, e nello scopo di liberarli da tutti gl'impacci incompatibili con una via ferrata, ecc. »

E fin qui veramente riguarderebbesi lo scopo a cui alludeva il signor ministro delle finanze. Ma il trattato aggiunge: « Oltre a ciò, affine di restringere i legami di buon vicinato esistenti fra di loro, ecc. »

Or dunque questo trattato aveva evidentemente due scopi: aveva lo scopo che si riferiva alle strade ferrate, aveva lo scopo di restringere le relazioni di buon vicinato.

Ora all'articolo 9 vi sono provvedimenti che non sono relativi alle strade ferrate, ma bensì a rapporti di buon vicinato, e questi provvedimenti dovevano sottoscriversi dopo un dato termine.

Fra le altre disposizioni c'è il secondo alinea che si esprime come segue:

« La più grande semplificazione possibile e compatibile cogl'interessi delle dogane avrà luogo nella dichiarazione delle mercanzie introdotte per tutt'altra via che per quella ferrata; in questo caso anche la dichiarazione erroneamente fatta alla dogana dei confini intorno al contenuto dei colli, sia in transiti, sia in consumazione, non costringerà che al pagamento di un diritto che non potrà eccedere il doppio di quello d'entrata, cui sarebbe stata passibile la mercanzia erroneamente dichiarata, salva la facoltà di transazione.

« In questo caso, mediante il pagamento del surriferito diritto, o della somma convenuta per transazione, ovvero della prestazione d'una cauzione con ammessione nell'atto medesimo del fatto della erronea dichiarazione, i colli non saranno ritenuti e potranno continuare la loro via. »

Ora io domando alla Camera: come sono elle conciliabili queste facilitazioni colle norme ed in ispecie colle formalità e colle penalità sanzionate dalla convenzione coll'Austria? Queste agevolezze per la navigazione del Lago,

come sono conciliabili con la circostanza attuale, in cui uno dei contraenti, i Cantoni svizzeri, presentandosi colle sue merci sul Lago, dovrà sopportare la visita e sottomettersi alla legge di un'autorità, di una potenza, con la quale non avrà punto contrattato, com'è l'Austria?

Io credo che queste disposizioni sieno inconciliabili. Del resto, checchè ne sia di questo trattato, poichè la Camera ha sentite le prime citazioni storiche che le ho fatte, io la prego di sentirne anche alcune altre che sono più recenti e si riferiscono appunto a questo trattato, e le quali, credo, non le saranno inutili per completare le idee sulla questione.

Noi sappiamo che dopo i dissidî che nacquero coll'Austria nel 1846, non ostante le circostanze e i malumori, l'Austria fu la prima a tentare di rannodare trattative col Piemonte, persuasa che il sistema di gravezze e rigori daziarî, a cui si era attenuta, non era punto favorevole alle sue finanze. La qual cosa risulta chiaramente dalle carte che furono comunicate alla Camera relativamente a questo trattato.

Or bene, le basi che il nostro Governo pose in allora a queste trattative erano due: una si riferiva a una circostanza di cui in ora non può farsi parola, cioè alla lega doganale italiana; l'altra si riferiva al trattato di Lugano.

La base che il nostro Governo poneva era la seguente: cioè di nulla ammettere per cui venissero ad essere incagliati i transiti delle merci per la Svizzera, e massime i convogli delle strade ferrate; e fra le osservazioni che corredavano queste trattative io trovo la seguente:

« Il volere estendere la visita a tutto il Lago sarebbe un'opposizione al diritto delle genti riconosciuto dal trattato di Vienna che ammette la libera navigazione sul Lago Maggiore, farebbe ingiuria al diritto del Cantone Ticino laddove confina col Lago, e il concedere una giurisdizione alle guardie di finanze austriache sulla nostra sponda farebbe nel pubblico un pessimo effetto morale. »

Il commercio, o signori, vive di libertà, di agevolezze, di semplificazioni; quanto più numerosi sono gli ostacoli, le formalità, le complicazioni ufficiali che incontra per la sua via, tanto più intristisce. Un esempio luminoso delle facilitazioni e delle agevolezze che sono reclamate dal commercio ce lo fornirebbe l'argomento delle quarantene. Quantunque si tratti di una delle cose più gravi, quale si è la difesa dai contagi, quantunque si tratti di sanità pubblica, quantunque, dico, si tratti di una cosa soprattutto importantissima, noi vediamo che il progresso della civiltà da una parte, e le esigenze imperiose del commercio dall'altra, chiedono altamente la riforma delle quarantene, ed il nostro Governo fa ragione a quei reclami concorrendo agli studi ed ai lavori instituitisi per ottenere questo risultato.

Io credo, o signori, che non bisogna sacrificare tanto facilmente una grande via di comunicazione per acqua. In forza dei trattati di Worms e di Milano noi abbiamo il diritto di libera navigazione sulle acque del Po, del Ticino e del Lago Maggiore; questo diritto noi possiamo possederlo ed attuarlo col fatto; in forza del trattato di Vienna abbiamo il diritto di libera navigazione sul Po sino all'Adriatico. Io credo, o signori, che, se rifletterete alla importanza che hanno sempre i trasporti per la via d'acqua e la loro immensa prevalenza sulle vie terrestri, se penserete ch'è tuttora ardua questione di risolvere, se i trasporti per acqua possano mai in nessun tempo essere superati o pareggiati, nell'utilità che prestano come vie su cui fare i grandi trasporti, per anco dalle vie ferrate, se penserete ai danni che possono derivare allo Stato ed al commercio ligure lasciando pregiudicare in diritto o perdendo in fatto i vantaggi di queste due grandi diramazioni, io credo che voi rimarrete dubbiosi prima di approvare la convenzione che si sta discutendo.

Ora toccherò alcuni punti particolari.

Ieri il signor ministro, per sostenere il diritto di visita, produceva documenti dai quali era provato, com'egli diceva, che i due Governi avevano il diritto di mettere sul fiume imbarcazioni armate; ma, o signori, il mettere imbarcazioni armate non vuole ancora dire consentire il diritto di visita.

Si possono mettere o consentire imbarcazioni armate per custodire le rive; ma il diritto di visita, qual è proposto, è ben altro che il diritto di potere mettere imbarcazioni di semplice difesa o sorveglianza.

Dava il signor ministro una interpretazione alla parola *bordeggiare*. Se io non temessi di trattenere più a lungo la Camera, le produrrei l'interpretazione motivata che appunto nel 1848, quando si stavano trattando i negoziati con l'Austria, il nostro Governo dava a questa parola *bordeggiare*. Volendo essere breve, dirò solo, che il parere del Governo d'allora fu di escludere interamente questa parola, come quella che avrebbe immancabilmente dato luogo a soprusi, ad arbitrii e a vessazioni.

L'onorevole deputato Cadorna lamentava, parlando del trattato, i danni che derivano dall'obbligo troppo rigido di approdare invariabilmente agli stipiti doganali; e così lamentava i danni e il disturbo grave e quotidiano che hanno gli abitanti delle rive del Lago di doversi munire, per ogni più piccolo movimento di generi, di bolletta a cauzione. Il signor ministro rispondeva a questi due appunti citando i manifesti camerali del 1822 e del 1823, e diceva che queste disposizioni non erano realmente cose nuove, ma che erano sancite dalle leggi preesistenti. E qui dirò solo alla Camera che potrei citare le disposizioni di questi due manifesti, dai quali risulta, secondo me, chiaramente quello che io diceva riguardo alla sorveglianza che si doveva esercitare unicamente sulle rive, a termini dei trattati vigenti.

Ma, o signori, non è tanto la questione in astratto che merita la vostra attenzione, quanto l'applicazione, l'esecu-

zione pratica della convenzione. Lo dico schiettamente, per quanto siano fiscali, gravose e vessatorie le disposizioni che in essa si contengono, tuttavia se sapessi che la loro applicazione dovesse essere fatta da agenti del nostro Governo, da uomini del nostro paese, e sotto la dipendenza e la sorveglianza di un Governo proprio e responsabile, io certo vedrei minor male in questi severi procedimenti; ma qui, o signori, la cosa è altrimenti; è appunto nella esecuzione il male principale, imperocchè essa sarà in mano di tali, dei quali non potremo mai avere nè fiducia, nè garanzia.

Il signor ministro ci diceva che alla fine queste disposizioni non erano molto diverse da quelle del 1834. Ma io ricorderò anche che dall'anno 1834, epoca in cui furono fatte quelle convenzioni, a questa parte, si è percorso un lungo cammino ed ognuno dovrà concederlo, sol che si voglia considerare la differenza che passa tra un Governo assoluto ed un Governo libero.

Signori, le garenzie a cui i cittadini potevano pretendere nel 1834 possono elleno nemmeno paragonarsi a quelle che a giusto titolo possono pretendere ed ottenere i cittadini a' giorni nostri? E qui chiamerò l'attenzione della Camera e del signor ministro sopra due disposizioni particolari della convenzione. L'una riguarda le visite a cui sono soggetti i molini, e qui confesso che le disposizioni della convenzione che ci viene presentata sono affatto analoghe alle disposizioni della convenzione del 1834.

Ma io credo di non potermi limitare a verificare se le due convenzioni si somiglino, come ha fatto talora l'onorevole ministro, per una sorta di difesa; io credo che noi possiamo andare più innanzi nel nostro esame, e possiamo vedere se queste disposizioni siano conformi ai principii costituzionali, o se per avventura non violino la libertà individuale e il domicilio dei cittadini.

Io, signori, ripeto che le acque dei fiumi, secondo il mio modo d'interpretare i trattati, le ritengo neutrali; ora io

osservo alla Camera che non è sempre tanto facile il determinare il limite rispettivo del fiume; molte volte, o signori, il *thalweg*, ossia la linea che deve considerarsi come limite territoriale nostro, è sì vicino alla nostra sponda, e l'acqua ristretta, per modo, che i molini attaccati alla nostra riva possono credersi riguardo alla loro posizione topografica, come esistenti sul territorio austriaco.

Io non entrerò nella discussione legale ad esaminare se dobbiamo considerare mobili o stabili i molini natanti, quando non hanno edificio stabile sulla riva; esso è certo però che nel fatto pratico e nelle viste finanziarie questi molini sono censiti e sono considerati come veri stabili, ed è pure un fatto che i casolari che sono costrutti sovr'essi costituiscono un vero domicilio, e lo possono costituire.

Or bene, o signori, in forza di questa convenzione i nostri molini, i quali appartengono indubitatamente alla nostra riva e possono considerarsi come abitazioni del nostro territorio, potranno essere visitati; questo domicilio particolare potrà essere violato da un'autorità che al nostro territorio non appartiene.

Io ho esaminato le particolari disposizioni dell'articolo 13 del trattato, che riguardano specialmente le isole; da quelle veramente non mi pare che le isole del Lago Maggiore non possano essere visitate, e che per quelle il domicilio e la libertà individuale non possano essere violati; io credo che l'intenzione del Governo sia stata di sottoporre indistintamente alla visita degli agenti doganali dei due paesi quelle isole sole che stanno in mezzo ai fiumi, o che non sono abitate, che vanno formandosi e vestendosi di boscaglia e che possono facilmente essere ricettacolo di contrabbando; ma io credo che il Ministero non abbia previsto tutti i casi. Io qui manifesto un dubbio; la Commissione od il Ministero potranno dileguarlo; ed io ne sarò lieto, ma il dubbio non mi pare irragionevole. Io conosco una località dove v'ha un'isola contornata interamente da acque navigabili.

Questa località non è nel Lago Maggiore, essa è in uno dei fiumi limitrofi.

Ora, o signori, io domando: quest'isola circondata da acque navigabili potrà essere visitata, quantunque possa considerarsi come una borgata, quantunque vi siano abitazioni? Io prego il Ministero e la Commissione di risolvermi questo dubbio.

Una delle ragioni, o signori, che furono addotte e ripetute a favore del trattato, si è che bisogna avere dei riguardi per l'onesto commerciante, che non bisogna proteggere il contrabbando.

Signori, io professo il massimo rispetto verso i commercianti, ed apprezzo altamente chi vive degli onesti guadagni del commercio; ma, o signori, qui non si tratta di avere riguardo all'onesto commerciante od al legittimo commercio dei privati, qui si tratta di salire più alto, di entrare in altra sfera con le vostre considerazioni. Vogliate, o signori, considerare qual riguardo meriti quell'onesto negoziante, il quale, all'ombra di eccessivi diritti protettori, mette a contributo tutta la nazione, e realizza con poca fatica enormi lucri. Dite, o signori, se i Governi i quali coll'ingiustizia dei loro sistemi politici producono questa ingiustizia sociale, non meritano di essere giustamente puniti col contrabbando. Del resto, io lo dichiaro altamente, per quanto sia una calamità il contrabbando, tanto pei danni finanziari che arreca, quanto e più ancora, per le sue conseguenze morali, tuttavia voi, o signori, non riescirete mai a reprimerlo con provvedimenti com'è quello che discutiamo.

Io sono certo, o signori, che se noi confrontiamo le disposizioni repressive, e massime le cautele doganali che noi avevamo, quelle, per esempio, del 1822 e del 1823, noi vediamo che quantunque corressero ben diversi tempi, e fossimo retti con ben diversi principii, pur si credeva abbastanza difeso lo Stato con leggi che, in confronto della convenzione, sono molto miti. Ed oggi coi progressi della civiltà, coi principii del libero scambio, con le libertà po-

litiche, noi avremo bisogno di tanti severi provvedimenti, di tante cure per difendere l'interesse economico dello Stato? Io non posso persuadermi, o signori, come le parti contraenti credano che ai mali lamentati si possa provvedere convenientemente con la convenzione, e devo io di necessità conchiudere che questa convenzione sente la sua origine politica primitiva; anzi io credo di non andare errato dicendo che l'Austria non ha voluto solamente rendere complice, il Piemonte di una misura della sua polizia, l'Austria ha voluto togliere al Piemonte la sua posizione indipendente, energica e dirò anche magnifica, che nel suo fiero isolamento esso conservava in faccia all'Italia. Questo io credo è il danno che ci si vuole recare, questo lo scopo del trattato.

Io non voglio più a lungo trattenere la Camera e riassumo i miei ragionamenti.

Quanto al trattato di commercio e di navigazione, io dico che non riconosco l'obbligo di chiamare l'Austria partecipe di pari diritto dei ribassi delle nostre tariffe; che dei vantaggi che il trattato ci reca, alcuni sono ipotetici, come il ribasso sul riso, altri assai tenui, ed altri compensati pei vantaggi dati all'Austria per reciproco trattamento; che i vantaggi, all'incontro, all'Austria accordati, essendo costituiti dal cumulo di tutti i vantaggi che la maggioranza ha concesso alle altre Potenze, ed in alcuni casi, come alla Francia, solo per considerazioni politiche, che qui non sussistono, per ciò io non posso a meno, o signori, di conchiudere che nel trattato di commercio io vedo la giustizia internazionale offesa.

E riguardo alla convenzione, io credo di avere provato alla Camera, che essa viola la fede dei trattati, che pregiudica l'avvenire economico del paese, che fa danno agli interessi e ai diritti dei cittadini, e perciò la respingo, e tanto più la respingo in quanto credo dimostrato che essa non ha per oggetto la repressione del contrabbando, ma che ha uno scopo politico, e, o signori, voglia Dio che

questo scopo politico non sia di abbassare il Piemonte innanzi all'Europa.

Io non posso accettare il trattato di commercio e respingo la convenzione, perchè entrambi credo nocivi agli interessi veri del Piemonte e d'Italia.

CAMERA DEI DEPUTATI

—

Seduta del 10 gennaio 1852.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

Da molte parti della Camera viene insistentemente chiesta la chiusura della discussione e l'onorevole Depretis vi si oppone con queste parole:

PER più motivi mi pare che non si debba chiudere la discussione. La Commissione non fu unanime, e gli onorevoli membri che formavano la minoranza di essa per un accidente non si trovarono presenti quando venne il loro turno di parola. Essi hanno certamente diritto di manifestare i motivi del loro dissenso, e la Camera ha interesse di conoscerli, e non può ricusare a loro la parola.

Questo solo basterebbe, a mio avviso, a farci persuasi che non si deve chiudere la discussione.

Tuttavia aggiungerò che molte e gravi questioni si sono appena sfiorate, e rimangono, si può dire, intatte. Pensi la Camera che si tratta di due atti gravissimi, ciascuno dei quali merita una discussione piena e profonda. Oggi poi alcuni onorevoli oratori della Destra hanno fatte delle narrazioni, ed hanno presentato le cose sotto un punto di vista, che assolutamente non si può ammettere.

Io, che ho narrati alcuni fatti, mi vedo nella necessità di rispondere, e sarebbe incompleta, a' miei occhi, la discussione se non rispondessi.

Aggiungasi che il ministro, valendosi del suo diritto, ha pronunziato due lunghi discorsi, nei quali ha tentato di confutare le osservazioni e gli appunti che si son fatti al trattato. Alle osservazioni dell'onorevole ministro nessuno ebbe campo finora di rispondere... (*Rumori a destra*)

Io lo dico altamente: la chiusura della discussione sul trattato sarebbe immatura. L'onorevole Cadorna ha esaurito, a mio avviso, presso che per intero tutto quanto riguarda la convenzione, ma sul trattato la discussione è incompleta ed io avrei non poche osservazioni e gravi a produrre. (*Rumori*)

Se poi la Camera crede di volere intercidere in questo modo la discussione, può fare a suo talento. (*Rumori a destra*)

Posta ai voti la chiusura della discussione, è dalla Camera approvata.

Sull'articolo unico del disegno di legge, dopo che gli onorevoli Aspronì e Botta avevano chiesto spiegazioni intorno a due punti del trattato:

Poichè la Camera concedendo la parola a due oratori per chiedere spiegazioni ha stabilito un precedente per cui non mi può essere contrastato il diritto di qualcuna per mio conto, io mi permetterò di rivolgere la parola al Ministero ed al relatore della Commissione, e di chiedere qualche schiarimento.

La prima volta ch'ebbi l'onore di intrattenere la Camera su queste gravi questioni, non ho mancato di farle sentire, siccome i vantati benefizi che ci venivano promessi specialmente dal trattato erano in molta parte ipotetici.

Fra gli altri i vantaggi che si sperano dalla pronta congiunzione delle linee delle nostre vie ferrate con quelle del Lombardo-Veneto, dissi che erano problematici molto, e non molto assicurati dal momento che il punto di congiunzione delle linee non era noto topograficamente, nè sa-

pevamo quando lo sarebbe, e nemmeno eranci stati comunicati gli studi ed i progetti che dovevano essere fatti a quest'ora e preparati, nè venivaci dato conto delle pratiche e delle trattative in corso su questo oggetto importantissimo e vitale.

Il signor ministro delle finanze passava rapidamente sulla questione e diceva che avrebbevi risposto il suo collega il signor ministro dei lavori pubblici.

Ma il signor ministro dei lavori pubblici ([1]) non ci ha fatto ancora sentire la sua voce, e non ha ancora favorito di rispondere e di darci la spiegazione domandata.

Io aveva inoltre accennato ad alcune dubbiose stipulazioni, ad alcune ommissioni inesplicabili del trattato. Ho chiesto dilucidazione sopra un punto abbastanza importante della convenzione: aspettava che il relatore della Commissione rispondesse, ma non ci fu data risposta.

Mossi il dubbio, per esempio, sulla significazione delle parole *frutta ordinarie* indicate nell'allegato *A*, fra le poche cose sulle quali è convenuto il *maximum*, domandando se in queste frutta comprendevansi quelle di riviera, per esempio, gli aranci, ed indicava i motivi del dubbio essendo variate le denominazioni delle categorie della vecchia tariffa austriaca.

Nessuna risposta ci fu data.

Mi riusciva inesplicabile come mai il Ministero non avesse dato al suo plenipotenziario l'incarico di chiedere nelle trattative una diminuzione del dazio sugli spiriti, e d'insistere su questa esigenza in quanto che erasi accordata una diminuzione agli spiriti di Francia, ed eransi fondate di recente nel paese delle distillerie, le quali erano un mezzo potente di sfogo alla produzione viticola, principalmente quando se ne sente maggiormente il bisogno negli anni di abbondanti vendemmie.

([1]) L'onorevole Paleocapa.

Neanche su questo ci fu risposto.

Io aveva anche accennato all'unione doganale coll'Austria dei ducati di Modena e Parma, e chiedeva come mai non si vedesse che l'afflusso dei vini di quelle provincie sui mercati lombardi, ove non andavano prima se non dietro pagamento dello stesso dazio stabilito pei nostri, e dove dopo la lega doganale sarebbero andati, esenti da dazio, a fare concorrenza ai nostri; come mai, dico, non si fosse veduto che per quella concorrenza, e per quel fatto che sta per compiersi, dovevano rendersi illusorii i vantaggi del trattato.

E quanto alla convenzione, io aveva fatto fra le altre un'osservazione sull'interpretazione dell'articolo 13. Io aveva veduto che la lettera della convenzione escludeva il caso che si potessero assoggettare al diritto di visita le isole del Lago Maggiore. Vedeva ch'era stato intendimento, almeno da parte del Governo nostro, di sottoporre al diritto di visita le isole dei fiumi Po e Ticino, inabitate, che si fossero formate, o si andassero formando nel letto di essi, e che vestendosi di boscaglia potessero essere ricetto di contrabbando; ma io additava il caso di un'isola circondata da acque navigabili, nella quale vi fossero case, e tale fosse da costituire una borgata.

Io chiedeva al signor ministro ed alla Commissione se questa isola poteva essere sottoposta al diritto di visita, nel qual caso io avrei creduto manifestamente violato lo Statuto.

Queste spiegazioni non furono date, ed io le domando nuovamente.

E dopo le risposte dell'onorevole Paleocapa, ministro dei lavori pubblici, e dell'onorevole relatore Brignone:

Io debbo innanzitutto rispondere all'onorevole ministro dei lavori pubblici, ch'io non ho punto chiesto, come egli suppone, che il punto di congiunzione delle nostre strade fer-

rate con le strade di Lombardia fosse determinato prima della stipulazione del trattato. Io dissi ben altro, poichè feci osservare alla Camera che questa gravissima questione, la fissazione cioè del punto di congiunzione delle strade ferrate, doveva formare soggetto di un provvedimento legislativo, ed essere sottoposto alle deliberazioni del Parlamento. Io sollecitava però vivamente il Ministero a volerci fare conoscere gli studi, i progetti e le pratiche relative a questo importantissimo affare.

E qui debbo fare notare alla Camera che il Ministero, il quale ci viene ora dicendo che il punto di congiunzione non era conveniente fosse fissato nel trattato, e che prima doveva essere fissata la massima, trovasi in aperta contraddizione con sè stesso, cioè con le istruzioni che ha date al suo plenipotenziario. Imperocchè risulta dalle carte che ci furono comunicate, che il plenipotenziario nostro ha tentato di fissare il punto di congiunzione, ma non ha potuto riuscirvi.

Questo fatto mi pare significante, ed io prego la Camera di notarlo. Per me non so come possano mettersi d'accordo il fatto del plenipotenziario, e le parole che abbiamo udite dal ministro.

Del resto io sono ben lieto che il signor ministro mettendo innanzi alla Camera la lunghezza delle diverse linee di strade ferrate, e specialmente quella da Venezia a Milano, e da Milano a Trieste, mi abbia somministrato un argomento che viene singolarmente in aiuto della mia opinione.

Quand'io osservava alla Camera che i grandiosi benefizi che il Ministero si ripromette dal trattato a vantaggio del nostro commercio indiretto, sono di tal natura che l'Austria non ce li può togliere, poichè per la posizione geografica di Genova rispetto alla Lombardia, e rispetto ai paesi ove crescono i prodotti necessari alle manifatture ed alla consumazione di quella provincia, l'Austria non può

impedire che Genova sia il porto naturale di Lombardia, nè tentare d'innalzare una barriera di tariffe, senza ledere i suoi interessi finanziari, questa mia opinione, dico, è corroborata da quanto diceva il signor ministro.

Infatti se la distanza da Genova a Milano è di 160 chilometri, cioè la metà circa della distanza da Milano a Venezia, ed il terzo della distanza da Trieste a Milano, io non so come a dazi uguali potranno le merci, specialmente quelle che partissero dai depositi di Trieste, venire a fare concorrenza a quelle che si mandassero a Milano dal porto di Genova.

Paleocapa, *ministro dei lavori pubblici.* Quando non ci fosse dalla parte nostra strada ferrata.

Depretis. Quando non ci sia la strada ferrata da parte nostra, noi potremo tuttavia raggiungere assai bene lo stesso scopo conducendo le nostre linee ferrate fino alle nostre acque navigabili, e profittando del minor costo dei trasporti su queste vie, le merci arriveranno sempre a Milano con una spesa complessiva di trasporto minore di quella che occorrerà recandole da Venezia o da Trieste; che se vogliamo distinguere le provenienze di Levante da quelle delle Americhe, la cosa è anche più evidente. Per me è indubitabile che per le merci di Levante potranno Trieste e Venezia fare concorrenza a Genova, massime se le previsioni dell'onorevole Farina si verificheranno e sarà fatta la strada ferrata attraverso l'istmo di Suez prima che scadano i cinque anni, durata del trattato; ma io dico poi che quei porti non potranno mai fare concorrenza a Genova per fornire i mercati lombardi per le provenienze delle Americhe, cioè di una metà del globo. E ciò, dico, torna a conferma della mia opinione.

Ciò detto, rivolgendomi all'onorevole Brignone, dirò che, quando sono entrato in questa discussione, non ebbi in mira di negare assolutamente che in questo trattato l'industria viticola non avesse vantaggio alcuno, bensì volli sostenere,

e credo d'aver provato, che i vantaggi erano piccoli e non correspettivi. Questo e non altro era il mio assunto.

Ora dunque, quando egli dice che appunto perchè adesso esiste una lega doganale tra l'Austria e i ducati, noi abbiamo interesse a che sia diminuito il dazio sul vino, egli non prova già che noi abbiamo un vantaggio, perchè appunto per la lega doganale il vantaggio, che consiste nella diminuzione di dazio, può essere ridotto a zero.

Imperocchè bisogna ricordarsi che i nostri vini, e i vini modenesi e del Parmigiano per entrare in Lombardia pagavano lo stesso dazio; dopo la lega doganale i vini dei ducati avendo libero accesso alla Lombardia, ne verrà che il vantaggio del minor dazio ci verrà tolto dalla concorrenza dei vini modenesi, liberi da ogni dazio. Le parole dell'onorevole Brignone vengono adunque a corroborare il mio assunto.

Sugli altri punti il signor Brignone dice, in sostanza, che non sa rispondermi alcun motivo. Ma io credo che veramente era mandato della Commissione di fare indagini o chiedere i motivi per cui non si erano fatte quelle domande.

Del resto accetto la dichiarazione riguardo all'isola di cui ho parlato, che trovasi appunto al confluente del Ticino nel Po; desidero che questa assicurazione, che non sarà soggetta a visite, si avveri, come nel diritto anche nel fatto, quantunque mi sia lecito di dubitarne, poichè quando si associano un forte ed un debole, non è certo quest'ultimo che ci guadagna.

Approvato l'articolo unico, in questa stessa seduta del 10 gennaio 1852, la Camera dei Deputati approvò a scrutinio segreto il disegno di legge; — voti favorevoli 90 e 38 contrari. — Fu poi approvato dal Senato del Regno il 26 gennaio 1852. —

(Legge 25 febbraio 1852, nº 1338).

Bilancio generale attivo pel 1852

Esaminato dalla Commissione generale del Bilancio (Vedi pag. 79), ne fu relatore l'onorevole Farina Paolo, il quale presentò la relazione alla Camera il 22 dicembre 1851.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 15 gennaio 1852.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

Alla categoria 27, *Strade ferrate*, lire 2,891,000 :

Ho chiesto di parlare non per fare una proposta, nè per entrare nella discussione di questo bilancio e tanto meno di questa categoria, ma per fare un'osservazione.

Io credo che quanto è stato osservato dal ministro delle finanze riguardo alla prima categoria relativa alle *dogane*, che cioè la cifra esposta dalla Commissione è minore di quella che ragionevolmente possiamo aspettarci, questa stessa osservazione potrebbe farsi sull'ammontare calcolato in preventivo di molte altre categorie, quali furono proposte dal Ministero e conservate dalla Commissione; ma una tale disamina non potrebbe avere in oggi un vero risultato pratico, ed io mi limiterò quindi a constatare la cosa, e a citarne ad esempio quanto si può osservare sopra questa categoria.

Il prodotto delle strade ferrate per l'anno 1850, si è verificato in 1,666,000 lire, salvo errore...

Cavour, *ministro delle finanze, della marineria e d'agricoltura e commercio.* Sì, sì.

Depretis... il prodotto del 1851 si è realizzato in 2,341,000 e rotti, così che la differenza fra il prodotto del 1850 e quello del 1851 è di circa 600,000 lire.

Nel 1851 la spesa che fu destinata alla realizzazione del reddito delle strade ferrate è stata, se non erro, di un milione e 250 mila lire, cosicchè il reddito netto di spese delle nostre strade ferrate nell'anno passato si fu di un milione ed un centinaio di mila lire circa. Questi dati fanno sorgere naturalmente due osservazioni.

Prima di tutto pare che l'aumento di sole 48 mila lire sul reddito brutto sperabile dalla nostra strada ferrata per l'esercizio del 1852 debba ritenersi molto inferiore al reddito probabile, imperocchè mentre ci risulta che abbiamo avuto nell'anno 1851 in confronto dell'anno 1850 un aumento di oltre a 600 mila lire, non possiamo credere che l'aumento del reddito del 1852, in confronto a quello del 1851, possa limitarsi a sole lire 48 mila.

In secondo luogo noi abbiamo sott'occhio altri dati che ci fanno anche più senso. Le spese da noi stanziate per lo esercizio dell'anno 1852 delle nostre strade ferrate, ossia il bilancio passivo dell'azienda delle strade ferrate è di tanto superiore a quello del 1851, che se noi confrontiamo i redditi netti di spese dei due anni, troviamo calcolato nel preventivo del 1852 un reddito netto minore di quello che si è ottenuto nel 1851. Il che, come dissi, fa senso ed è evidentemente assurdo. Imperciocchè è da sperarsi che la linea si prolunghi e quindi che i risultati crescano, e da altra parte l'incremento graduale tanto meno può soffermarsi, inquantochè la diminuzione delle tariffe, promovendo l'attività dell'industria e del commercio, chiamerà sulle strade in ferro un movimento commerciale sempre maggiore, che farà crescere indubbiamente questo ramo di pubblica entrata.

Io faccio queste osservazioni, come dissi, non per fare una proposta, ma solo per constatare che il nostro bilancio attivo offre ancora dei margini ragguardevoli e che possiamo ragionevolmente sperare che in fatto i redditi dello Stato supereranno le previsioni del bilancio.

Dopo le risposte dell'onorevole ministro dei lavori pubblici Paleocapa e del relatore onorevole Farina Paolo, e in seguito ad osservazioni dell'onorevole Pescatore, il quale esprimeva l'avviso che si dovesse trattare la questione della valutazione preventiva del bilancio attivo del 1852 allorquando fosse trascorso il trimestre:

Ho CHIESTO la parola unicamente per dire che le osservazioni da me testè fatte non avevano altro scopo che di manifestare il pensiero ch'io pure aveva in animo, e che venne or ora spiegato dall'onorevole Pescatore.

Io mi era creduto in debito di fare qualche osservazione tendente a dimostrare che l'attivo dei nostri bilanci aveva un margine maggiore di quello che apparisce dal progetto che ci vien presentato, e ciò affine di non lasciare che in qualche modo fosse pregiudicata la questione. Se il solo ministro avesse fatto osservazioni sull'ammontare delle categorie, se non vi fosse stata in tutta la discussione che l'osservazione ministeriale sul maggior ricavo della prima categoria, si sarebbe potuto forse presumere che da tutti i lati della Camera si ammettessero come probabili e ben calcolate le previsioni di questo bilancio, il che avrebbe potuto, se non pregiudicare, almeno non lasciare integra la questione pel giorno in cui potrebb'essere utilmente trattata.

Ripeto adunque, che questo e non altro è lo scopo delle mie osservazioni, e credo coll'onorevole Pescatore che la questione potrà discutersi acconciamente quando si tratterà di provvedere al debito delle nostre finanze col mezzo di nuove imposte.

Quindi io dichiaro che sono perfettamente d'accordo in questa parte coll'onorevole Pescatore, e che non ho inteso di sollevare altra questione.

Bilancio attivo e passivo dell'azienda del Monte di riscatto in Sardegna pel 1852

Esaminato dalla Commissione generale del bilancio (Vedi pag. 79) ne fu relatore l'onorevole Mameli, il quale presentò la relazione alla Camera il 3 gennaio 1852.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 16 gennaio 1852.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

Intorno alla proposta dell'onorevole Asproni di stanziare nella categoria *Casuali* la somma di lire 10 mila per la costruzione della Cattedrale di Nuoro:

Io sarò breve. Non voglio discutere se il bilancio che abbiamo dinnanzi debba o non debba considerarsi come una parte del bilancio dello Stato. Quantunque nella mia opinione io non ne dubiti, non voglio entrare in questa questione; osserverò solamente che al principio del 1853, e pel bilancio di quell'anno, questo parziale bilancio del *Monte di riscatto,* almeno pel suo passivo, sicuramente si vorrà ritenere bilancio dello Stato. Imperocchè col primo gennaio 1853 saranno abolite le decime, e con esse cesserà di sussistere l'attivo di questo bilancio, mentre invece il passivo, e specialmente la prima categoria, nella quale è inscritta una spesa destinata al servizio del debito pubblico, vorrà certamente credersi sussistente ed a carico dello Stato.

E ciò sia detto a dimostrare quale riguardo meritino le osservazioni tendenti a mettere in dubbio se questo bilancio sia bilancio dello Stato.

Non prenderò nemmeno ad esame i fatti che ci vennero esposti dall'onorevole Asproni e dal signor ministro di grazia e giustizia. Dico però che fatti e circostanze analoghe possono benissimo verificarsi per altre provincie ed altri comuni dello Stato. Altre provincie ed altri comuni possono trovarsi nella condizione economica in cui si trova la provincia di Nuoro, e ragione vuole che siano ammessi a godere degli stessi beneficii che per avventura si concedessero in questa circostanza. Non potrebbe farsi diversamente senza manifesta ingiustizia.

Or dunque, una volta ammesso questo precedente, si tratterà niente meno che d'inscrivere nei bilanci dello Stato una nuova categoria di spese, destinate alla riedificazione o alla restaurazione delle cattedrali dello Stato.

In verità io non ho potuto difendermi da una certa meraviglia nel vedere l'onorevole Asproni fare questa sua proposta, mentre egli siede sui banchi della Sinistra, e quando appunto da questi banchi partono le proposte di incameramento, e le istanze di più equo riparto dei beni ecclesiastici. Da tutte parti si reclamano economie, e quando più vivamente ne sentiamo il bisogno ci si viene a dimandare una spesa veramente tutta nuova pei nostri bilanci.

Imperocchè, per quanto io sappia, nei bilanci che finora abbiamo avuto sott'occhio non si è veduta stanziata spesa nessuna per costruzione o ristauro di cattedrali.

Dirò anzi sembrarmi che queste spese per la loro natura debbono credersi riservate alla pietà dei credenti. Noi sappiamo che le cattedrali tutte, non dirò dello Stato ma della cristianità, furono cominciate spesse fiate parecchi secoli addietro, e stettero molti e molti anni incompiute, quasi stimolo ed invito alla pietà dei fedeli. Se si adottasse la proposta dell'onorevole Asproni, mi parrebbe in certa

guisa che verrebbe recata offesa ai fedeli della diocesi di Nuoro, i quali ameranno lasciare un monumento della loro pietà, conducendo a termine, a spese della diocesi e con le spontanee loro offerte, la loro cattedrale. (*Bravo!*)

D'altra parte, come osservava l'onorevole Michelini, alla proposta osterebbe lo spirito delle leggi vigenti.

La Sardegna, è intenzione io credo del Parlamento, che sia interamente parificata alle provincie di terraferma. Noi, a favore dell'isola, dobbiamo essere larghi di quei provvedimenti che devono ridondare a suo vantaggio, sia materiale che morale, onde la sua prosperità non sia minore di quella del rimanente dello Stato. Ma è giusto del pari che una stessa legge regga tutte le provincie. Ora le nostre leggi dispongono che le spese per la manutenzione delle cattedrali, quando non bastino i redditi a ciò destinati o quelli dei benefizi, debbano sopportarsi dai diocesani, come pure dispone la legge che le spese per la manutenzione o pel ristauro delle chiese parrocchiali, quando non bastino i redditi del beneficio, debbano essere sopportate dai comuni. Lo spirito dunque di queste disposizioni di legge osterebbe alla proposta tendente a fare iscrivere siffatte spese nel bilancio nazionale.

In ogni caso, quando si trattasse di ottenere un sussidio sia a favore della diocesi che del comune, i cittadini di Nuoro dovrebbero chiederlo rivolgendosi al Ministero e su quelle somme che già furono stanziate in bilancio per sussidiare le provincie o i comuni. Ma non si può intervertire la nostra legislazione facendo diventare spesa dello Stato quella che per natura sua non può essere che spesa della provincia o del comune.

Nè punto mi commuovono gli argomenti che si vogliono desumere da ragioni di decoro e del culto. Io so fino a qual punto deve tenersi conto di queste ragioni, ma, trattandosi di innalzare una cattedrale, un edificio monumentale, mi pare che quelle ragioni non cadano molto in ac-

concio. Noi sappiamo che la ricchezza e la grandiosità dei tempii non sono prova della pietà dei credenti; noi sappiamo che nei primi tempi del cristianesimo, quand'era la carità più fervida, e la fede più pura, le chiese erano molto più modeste, e gli altari molto più disadorni. Quind'io credo che gli argomenti in proposito addotti dall'onorevole Asproni non abbiano molto peso; credo invece che la somma proposta all'oggetto di condurre a termine questo monumento potrebbe molto più utilmente impiegarsi. Converrebbe pensare seriamente a compiere il sistema stradale, ed a promuovere l'istruzione pubblica nell'isola, dove vediamo con dolore che il numero dei vescovadi, delle cattedrali e delle chiese sta in ragione inversa dell'estensione delle strade e del numero delle scuole. Certo, opera più meritoria che la fabbrica di una cattedrale, sarebbe quella che tendesse a diffondere l'istruzione, ed a compiere la rete di strade di quelle provincie. Con questi mezzi si promuove il benessere delle popolazioni, e con essi la loro coltura, il loro progresso intellettuale e morale. Con questi mezzi si raggiunge assai più prontamente e sicuramente lo scopo a cui mirano la religione e la civiltà.

Per questi motivi io voto contro la proposta dell'onorevole Asproni.

Nella successiva seduta fu respinta la proposta dell'onorevole Asproni. — L'onorevole ministro di grazia e giustizia e dei culti De Foresta consentì che s'introducesse nel bilancio una categoria speciale intitolata « Assegnamento provviscrio di lire 10 mila alla costruzione della Chiesa di Nuoro; » ma la Camera, dopo prova e controprova, respinse anche questa proposta.

Provvedimenti provvisorii di pubblica sicurezza contro gli oziosi ed i vagabondi ed i furti di campagna

Questo disegno di legge, presentato il 17 dicembre 1851 alla Camera dei Deputati dal ministro dell'interno Galvagno in 85 articoli, fu esaminato dalla Commissione composta dei deputati Gianone, Depretis, Mantelli, Jacquier, Bellono, Daziani e Sineo relatore. — Questi presentò la relazione alla Camera il 24 gennaio 1852 e con essa la Commissione proponeva di sospendere ogni deliberazione su tali *provvedimenti provvisorii*, e di discutere invece alcuni articoli dell'altro progetto di legge presentato dall'onorevole ministro Galvagno il 28 dicembre 1850, sull'*Ordinamento dell' amministrazione della pubblica sicurezza*, intorno al quale aveva riferito pure l'onorevole Sineo fin dal 15 maggio 1851. — Tale risoluzione della Commissione nella seduta del 26 gennaio 1852 fu dalla Camera respinta e quindi fu intrapresa la discussione generale sul disegno di legge per i *Provvedimenti provvisorii*.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 27 gennaio 1852.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

All'articolo 1°, paragrafo 2 così concepito: « Egli (il giudice di mandamento) procederà, occorrendo, ad informazioni sommarie, dopo le quali dovrà pronunciare inappellabilmente l'assolutoria dell'imputato, o fargli passare sottomissione di darsi a stabile lavoro, facendo di tutto constare con appositi verbali senza spesa »:

Ho chiesto la parola per fare un'osservazione sulla natura speciale del reato e sulle conseguenze di questa prima disposizione della legge, la quale, al dire del ministro, non avrebbe altro effetto che di obbligare l'individuo riconosciuto dedito all'ozio a passare una sottomissione.

Quanto alla qualità speciale del reato, farò osservare alla Camera che si tratta di colpire, anzichè un fatto od un'azione, piuttosto un non fatto, una negazione d'azione. Non negherò che l'ozio abituale non sia colpa grave, e che qualunque volta un cittadino vi si abbandoni non possa essere ammonito; ma bisogna osservare che molte volte l'ozio è forzato, e che, secondo la definizione legale, e più ancora nell'atto pratico, la sicura distinzione tra l'ozioso veramente colpevole ed imputabile e l'ozioso non imputabile non può egualmente stabilirsi.

Quanto alle conseguenze di questa prima disposizione, osserverò al signor ministro, che le limitava alla semplice obbligazione di prestare la sottomissione, ch'esse sono molto più estese. E lo si vede, oltre quanto fu già detto, dallo stesso progetto ministeriale, nel quale all'articolo secondo si vuole stabilire una specie di recidiva, perchè appunto ebbe luogo precedentemente l'atto di sottomissione al quale si sia contravvenuto, e perciò è comminata una penalità più grave. Il che si scorge anche più chiaramente dall'articolo 3 che dice: « Nel caso di nuova recidiva gli oziosi, ecc. »

È dunque palese che le conseguenze di quella prima disposizione sono molto più gravi che il Ministero non creda.

D'altra parte mi pare che non vi sia inconveniente alcuno nello stabilire la massima salvatrice, l'appellabilità, sia perchè non è possibile che possa portare turbamento nell'applicazione pratica della legge e nella sua economia, e sia perchè non si deve rinunziare ad un principio generale e ad una grande garanzia accordata da tutte le leggi penali ai cittadini, se non quando si dimostri la evidente necessità, ciò che non succede nel caso concreto.

La Camera approva poi il 2° paragrafo con la soppressione dell'avverbio *inappellabilmente* e con l'aggiunta proposta dalla Commissione: « Le ordinanze dei giudici in questa materia saranno soggette all'appello. »

Sempre all'articolo 1° — Sulla proposta fatta dall'onorevole Miglietti di sopprimere l'ultimo alinea così concepito: " Le denuncie in iscritto per parte degli agenti di sicurezza pubblica o dei carabinieri saranno sufficienti per stabilire la qualità d'ozioso per l'applicazione di quest'articolo, salvo prove contrarie da somministrarsi dall'imputato. "

Avvertirò innanzitutto che in questa discussione io parlo in mio nome, e non come membro della Commissione. Ho dovuto stare assente per alcuni giorni dalla Camera, e non ho potuto prendere parte alle sue deliberazioni se non fino al punto in cui si adottava una risoluzione che, a quanto sento, fu ieri respinta dalla Camera. In conseguenza io non conosco le ultime deliberazioni della Commissione.

Ciò detto, osserverò alla Camera che, se si ammettesse quest'ultimo paragrafo dell'articolo 1°, mi pare si verrebbe a pregiudicare ciò che la Camera ha già votato. Io qui consento in parte coll'onorevole Brofferio nel dire che non si tratta di vera condanna, ma piuttosto di una diffidazione, di un avvertimento formale, dopo il quale comincia ad avere effetto il rigore della penalità.

Questa, se si vuole, speciale condanna che consiste nell'obbligo di prestare sottomissione, la Camera ha già deciso secondo quali forme, in che modi speciali dovrà essere pronunciata. Il giudice sente il denunciato, assume informazioni e pronuncia. Ma quando abbia una prova già preventivamente fissata come tale dalla legge, la posizione del giudice e l'andamento del processo non è più integro, non è più quale fu nei primi paragrafi votato.

Oltrechè, trattandosi di una prima imputazione che può essere erronea, è troppo gravosa la condizione dell'imputato, il quale trovasi con la qualifica legale di un condannato per una semplice denuncia di un agente subalterno di polizia. Appoggio quindi la proposta dell'onorevole Miglietti.

Dopo che l'onorevole deputato Bellono aveva esposte le ragioni che consigliavano di mantenere tale e quale questo ultimo alinea:

L'ONOREVOLE deputato Bellono si fondava sulla natura speciale del reato onde appoggiare l'adozione di quest'ultimo alinea. Io credo che appunto la natura speciale del reato ci debba condurre ad una deliberazione diversa. Se si trattasse di fatti positivi, di fatti avvenuti, sui quali gli agenti di polizia potessero pronunziare come testimoni, io accetterei il canone generale della giurisprudenza, che debbono i loro verbali in debita forma far fede fino a prova contraria; ma osservo che qui il reato non è un fatto; è anzi l'astenersi da un'azione, è la mancanza di fatti ciò che costituisce il reato. Ora ognuno vede come sia difficile e pericoloso che un agente di polizia possa dire: il tale è abitualmente ozioso. Questo giudizio, per così dire negativo, esclude per la sua natura la testimonianza singolare.

Io non so poi capire perchè il signor ministro si ostini a sostenere che, ove non si adotti quest'ultimo alinea, tutta l'economia della legge sarebbe sovvertita.

Io, per verità, non so capacitarmi di questa sua opinione.

Qualunque sia la forma delle denuncie che verranno fatte dagli agenti di polizia, egli è certo che il giudice, in forza delle disposizioni già votate dalla Camera, incomincerà gli atti di procedimento e sarà in grado di pronunciare il giudicato. Dunque non importa all'andamento della procedura, nè turba l'economia della legge, la forma particolare con la quale saranno fatte le denuncie. Ciò che importa maggiormente, come osservava benissimo il deputato Miglietti, si è che, quando si ammetta che il verbale o la denuncia in iscritto fatta dagli agenti subalterni della polizia faranno fede fino a prova contraria, l'inquisito si troverà fino dal cominciare del suo processo con una prova legale

della colpa che gli viene imputata che molte volte non potrà facilmente e prontamente distruggere. Io dico dunque che l'effetto unico di questo alinea sarà di rendere molto più grave la condizione dell'imputato e non altro e quindi appoggio nuovamente la proposta Miglietti.

La proposta dell'onorevole Miglietti per la soppressione di questo alinea non è dalla Camera approvata e viene adottato l'alinea nella forma proposta dal Ministero.

Sull'articolo 2 così concepito:

" Nel caso di contravvenzione alla passata sottomissione, l'ozioso sarà arrestato e presentato al giudice di mandamento, il quale, accertata legalmente la recidività, lo farà tradurre avanti il tribunale di prima cognizione per l'applicazione delle pene comminate dall'articolo 452 del Codice penale. "

Mi pare che sarebbe conveniente che questo articolo fosse rinviato alla Commissione.

Io apprezzo il pensiero manifestato dal suo relatore, che cioè non si tratta presso il giudice di mandamento che della sola istruttoria, e che il giudizio s'intende che dev'essere demandato al tribunale di prima cognizione; ma mi pare che questo pensiero non apparisca dalla attuale redazione dell'articolo, e nemmeno dalle parole dette dal signor ministro, e sarebbe bene che apparisse.

Sull'articolo 3° che stabilisce le penalità per gli oziosi nei casi di recidiva:

Io credo che per guarire le piaghe sociali della oziosità e del vagabondaggio siano necessari altri provvedimenti che non sono le disposizioni repressive e le penalità.

Per tòrre dalle radici questi mali, bisogna toglierne le cause, e a ciò non valgono che le riforme economiche e

l'istruzione del popolo. Le leggi repressive non possono, a mio avviso, raggiungere lo scopo: anzi io dirò che, riconoscendo pur troppo esistere nel fatto gl'inconvenienti lamentati dall'onorevole Franchi, temo che il rigore delle pene, anzichè riescire all'intento cui mirano, riescano ad ottenere il contrario.

Questi provvedimenti tendono a migliorare la Società e ad avviare sul buon sentiero i cittadini disavvezzandoli dall'ozio. Io credo che trattandosi di colpire un reato che, come ho detto, non consiste nel fatto, ma consiste nel non fatto, non nel far male, ma nel non far bene, il condannato che soffre questa grave pena, anzichè correggersi, ne verrà peggiorato. Due anni di carcere non faranno migliore, ma peggiore, il cittadino che li soffre.

In generale non è la severità delle pene che riesce a sanare i mali sociali, ma pene miti applicate inesorabilmente e prontamente.

Credendo quindi che i danni abbiano a superare di gran lunga i vantaggi, io proporrei la riduzione della penalità, quanto ai maggiorenni, riducendola alla metà del tempo cioè ad un anno.

Quanto ai minori poi, mi pare troppo enorme lo stabilire irremissibilmente il termine di sei mesi, anche quando un minore sia reclamato dai parenti o dai tutori. Ai parenti od ai tutori non si può negare il diritto di reclamare i loro figli minori, tanto più quando essi prestano sottomissione di avviarli al lavoro; questa mi pare una durezza incomportabile; e bisognerebbe essere ben sicuro di poter migliorare con saviissime istituzioni i minori in questi primi traviamenti, per negare, anche per poco, al parente che li reclama il diritto che gli compete per natura e per legge.

Io quindi pregherei la Camera di riflettere seriamente su queste considerazioni, e di volere ridurre la penalità pei maggiorenni, ed ammettere pei parenti e tutori il diritto di reclamo senza nessuna condizione.

Seduta del 28 gennaio 1852.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

L'onorevole relatore Sineo espone i motivi per i quali la Commissione, dopo avere ripreso in esame l'articolo 3°, viene ora a proporne la soppressione, ritenendo sufficienti le pene comminate dal Codice penale. — L'onorevole Mantelli, della Commissione, aggiunge altre ragioni insistendo per la soppressione. — Vi si oppone però l'onorevole ministro dell'interno Galvagno, al quale l'onorevole Depretis così risponde:

MI PARE che il signor ministro non ha risposto all'obbiezione principale e la più grave fatta dall'onorevole Mantelli, ed è il manifesto disaccordo che, adottando la grave penalità da lui proposta nel suo progetto, si verrebbe ad introdurre nella nostra legislazione penale. Io ammetto che l'oziosità sia un male, sia una colpa; non v'è alcuno che possa elevare dubbio su ciò; ma è del pari evidente che chi si abbandona all'ozio deve essere assai meno punito di chi si fa lecito di commettere un'azione delittuosa. Se noi riflettiamo, per esempio, che nel nostro Codice penale il furto non qualificato è punito con la pena da 3 a 6 mesi, e che in caso di recidiva sono applicate le norme generali prescritte dalla legge, le quali non porterebbero mai ad infliggere una pena maggiore del doppio di quella applicata al primo reato, come mai potremo sancire una tale disposizione di legge per la quale si venga ad applicare all'oziosità una pena maggiore di quella applicata ad un delitto, com'è il furto effettivamente compiuto? Veda la Camera se sia giusto punire l'ozioso più di quello su cui pesa un delitto legalmente certo e provato. Io credo che a questa difficoltà si debba rispondere e non si possa.

Bisogna poi sempre distinguere in questa discussione i maggiorenni dai minori.

Quanto ai primi tutte le ragioni che il signor ministro ci veniva esponendo sulla necessità di migliorarli con una penalità educatrice, tutti i ragionamenti fatti circa l'obbligo che ha il Governo di guarire questi cittadini dalla malattia morale dell'ozio, collocandoli in istabilimenti appositi nei quali possano avvezzarsi al lavoro, tutte queste ragioni e questi ragionamenti non sussistono pei maggiorenni, non essendovi stabilimento destinato a rimetterli sul sentiero della virtù.

D'altra parte la legge qui parla chiaro, parla della pena correzionale del carcere, e non parla d'altro genere di pena o di provvedimento.

Quanto alle minori considerazioni che si sono esposte, sussistono del pari. Io dico che senza un'assoluta necessità, non bisogna variare le nostre disposizioni penali. Il difetto, lo ripeto, non consiste già nella mancanza di pene o nella loro mitezza e massimamente ora che venne riempiuta la lacuna che si lamentava dal Governo nelle nostre disposizioni penali riguardo all'oziosità; le pene attualmente sancite sono più che sufficienti, quando siano saviamente e prontamente applicate a reprimere l'ozio e il vagabondaggio.

Io aggiungerò che le obbiezioni da me fatte ieri riguardo ai minori sussistono esse pure tuttavia. Io credo che sarebbe veramente un'enormità insopportabile l'ammettere una tale disposizione di legge, per cui i figli possano essere tolti alla vigilanza ed alla guida dei loro parenti. Io sono pertanto d'opinione che la Camera possa adottare la soppressione di quest'articolo, perchè le disposizioni di legge che tuttora sussistono ammettono ancora una pena abbastanza grave per reprimere l'ozio ed il vagabondaggio.

Dirò di più, che fu voto generale degli Uffici che si modificasse il rigore delle pene di quest'articolo. Egli è vero che gli Uffici, o il più gran numero di essi, non proposero

che di diminuire le pene senza riferirsi espressamente al Codice penale, ma in fatto votarono quel limite appunto che risulta dalle disposizioni del Codice stesso.

Io ripeto quindi che la Camera può essere tranquilla, e che con questi provvedimenti il Governo ha in mano mezzi di repressione più che sufficienti.

La Camera poi delibera di sopprimere gli articoli 3 e 4.

•

All'articolo 5° che stabilisce la sorveglianza della polizia sugli oziosi e sui vagabondi per un tempo non minore di un anno:

Io credo che la Commissione non abbia avuto intenzione di aggiungere la sorveglianza della polizia alla pena di un primo reato, ma solamente nel caso di recidiva.

Io prego la Camera di bene osservare la gravezza della pena che consiste nella sorveglianza della polizia. Oltre l'incomodo gravissimo, di cui parlò l'onorevole Bertolini, c'è anche nelle disposizioni della legge che la sorveglianza della polizia può commutarsi in dati casi, non difficili ad accadere, nella pena del carcere per tutto il tempo pel quale la sorveglianza dura; e non si dimentichi che le pene dalla Camera precedentemente stabilite con quest'aggiunta verrebbero aggravate immensamente.

Or dunque credo anch'io, come ha osservato l'onorevole Bertolini, che, applicando la sorveglianza fuori del caso di recidiva, si verrebbero a rendere le sanzioni penali di questa legge molto più gravi di quello che la Camera stessa voleva che fossero, quando votava la soppressione dell'articolo 3 proposto dalla Commissione.

All'articolo 6°. — Sulla nuova dizione proposta dall'onorevole deputato Agnès: « In caso di seconda od ulteriore recidiva, il maggiore di età potrà esser condannato alla pena del carcere per anni cinque. »

Mi pare che tutte le obbiezioni che furono messe in campo dalla Commissione riguardo all'articolo 3, il quale venne conseguentemente soppresso, sussistono pur tutte riguardo alla proposta dell'onorevole Agnès; quella in ispecie, sulla quale la Commissione insisteva maggiormente, ed a cui nessuno ha risposto, e credo a cui nessuno possa rispondere, cioè della sproporzione e della disarmonia che con ciò si introdurrebbe nelle penalità sancite dal nostro Codice. Quest'obbiezione, ripeto, sussiste tuttora, e credo debba bastare a persuadere la Camera di respingere la proposta Agnès.

Ma se si considera il caso d'una recidiva, cioè di un delitto che si commette per la seconda o per la terza volta, è facile vedere che si potrà applicare la disposizione di legge come è concepita quante volte occorra. La legge dice:

« Il condannato a pene criminali che commetterà altri delitti, soggiacerà alla pena inflitta pel nuovo delitto con l'accrescimento di uno o due gradi, purchè non ecceda il doppio della prima pena. »

La Camera vede che applicando le disposizioni di questa legge ad ogni nuova recidiva, e raddoppiandosi conseguentemente, quando il giudice lo creda, la pena applicata al reato precedente come è stabilito per tutti i reati, si ha una penalità che va mano a mano facendosi più grave e che basta certamente allo scopo.

Ma vi è un'altra ragione che si può desumere dalla natura precaria di questa legge. Essa è di sua natura transitoria, non durerà che due anni; non verrà quindi mai il caso in cui si debba applicare la pena contemplata dalla proposta Agnès.

Infatti la legge non potrà attivarsi, come disse il ministro, che fra alcuni mesi. Devono precedere due condanne, l'una di sei mesi, la seconda d'un anno. Dopo la legge cesserà di aver vigore, e non si sarà applicata la pena di cinque anni che sarebbe per un terzo reato. Ma venisse anche il caso di applicarla, ciò avverrà quando si starà per rifare la legge, e se si applicasse noi troveremo d'aver fatto una legge che sancisce una pena che l'esperienza potrebbe avere fatta riconoscere troppo grave, e sarebbe un male irreparabile.

Dunque, anche per la natura provvisoria della legge, mi pare che non sia affatto conveniente di sancire l'articolo 6 del progetto ministeriale.

Aggiungerò, che questa fu precisamente l'idea della Commissione nel proporre la soppressione dell'articolo 3, che cioè la legge dovesse riferirsi alle disposizioni più che sufficienti del Codice penale, e la Camera sopprimesse non solo il terzo, ma anche il sesto articolo.

La proposta del deputato Agnès è poi dalla Camera approvata.

All' articolo 9 che riguarda il piccolo commercio ambulante, e la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per poterlo esercitare, l'onorevole Depretis così spiega una sua proposta tendente a limitare l'obbligo d'iscrizione a quei negozianti ambulanti che escono fuori del loro comune:

DOMANDO la parola per una piccola aggiunta all'articolo 9.

Mi pare che nel progetto della Commissione siasi ommessa un'idea che trovasi nel progetto del Ministero, e la quale potrebbe esservi utilmente innestata. Nel progetto del Ministero l'obbligo della licenza non si riferisce che al caso in cui chi la deve ottenere debba uscire dal comune di suo domicilio. Invece nel progetto della Commissione l'obbligo della iscrizione è posto indistintamente per tutti,

ancorchè non si tratti di uscire dal comune. Siccome il Ministero non può avversare il suo progetto e la Commissione non può che vedere di buon occhio un'aggiunta che riesce favorevole alla libertà del commercio e dell'industria, principio che le fu di scorta al suo progetto, così credo che non vi farà difficoltà ad accettare la mia proposta, che sarebbe in questi termini:

« Chi vorrà andare in giro fuori del comune in cui ha fisso il suo domicilio per commercio ambulante, ecc., dovrà farsi inscrivere, ecc. » il resto come nel progetto della Commissione.

Tale proposta non è dalla Camera approvata.

All'articolo 16 che obbliga i forestieri a fornirsi di una licenza dall'intendente o dal sindaco a seconda delle distanze:

Vorrei proporre pei forestieri una maggiore distanza di confine. La distanza di cinque chilometri è tanto breve, che in molti casi sarebbe impedita la frequenza ai mercati della frontiera; credo quindi che la Commissione e il Ministero ammetteranno una disposizione che aumenti questa distanza.

Io proporrei che l'estensione della zona confinante fosse maggiore di altri cinque chilometri di quella proposta. Così si direbbe entro dieci chilometri dai confini dello Stato.

Con questo emendamento dell'onorevole Depretis viene approvato l'articolo 16.

Sull'articolo 15 del Ministero per rendere obbligatorie le consegne degli inquilini all'autorità di pubblica sicurezza:

Io aggiungerò brevemente alcune osservazioni a quelle già fatte dall'onorevole Mantelli per chiedere la sospensione di questa parte della legge.

Qui si tratta di una legge provvisoria; non vi ha urgenza nessuna, non vi ha ragione di pubblica sicurezza per sottomettere a quest'onere tutti indistintamente i proprietari delle case. Nel caso attuale non si tratta, nè di un'operazione di censimento, nè di una legge ponderata e completa di pubblica sicurezza; si tratta di provvedimenti provvisori e che si dicono urgenti.

Quando discuteremo la legge comunale, allora verrà opportuno di decidere se questi provvedimenti relativi agli inquilini possano assai meglio affidarsi alle amministrazioni comunali; quando discuteremo un progetto compiuto di sicurezza pubblica, allora vedremo fino a qual punto questa autorità debba ingerirsi negl'interessi privati dei padroni ed affittavoli di case; i provvedimenti legislativi che il Governo ora dimanda possono senza inconveniente essere disgiunti da questi altri relativi agli inquilini, i quali possono senza alcun male rimandarsi al momento in cui si discuteranno leggi definitive.

Nella maggior parte degli Uffici è prevalsa l'idea di occuparsi delle misure veramente urgenti nella tutela della pubblica quiete. Dirò anzi che si sono preoccupati più specialmente dei furti di campagna. Ora la Camera vede che questi provvedimenti relativi agli inquilini sono tutto affatto estranei allo scopo principale ed unico della legge.

D'altra parte, quando si seguisse il sistema del Ministero, io pregherei la Camera di osservare a che sorta di vessazioni verrebbero sottoposti i padroni delle case nelle città principali dello Stato.

Si tratterebbe niente meno che di obbligarli a fare consegne regolari, le quali il più delle volte sarebbero nell'impossibilità di eseguire, e sia perchè molte volte non dimorano nelle case che affittano, e sia per molti altri motivi. Veda la Camera tutte le minute prescrizioni della legge proposta, e consideri se possono i cittadini senza scopo, senza necessità, assoggettarsi a tanti disturbi, a tante vessazioni, molte delle quali si scorgono ineseguibili a prima vista.

Io prego la Camera di riflettere a queste osservazioni, e di rimandare questa discussione ad un tempo in cui si possa fare sull'argomento uno studio più maturo di quello che ora non possiamo.

Non è inutile di aggiungere che, stante il sistema a cui si è attenuta la Commissione, e al quale non volle attenersi la Camera, non si è potuto fare di queste speciali disposizioni nemmeno un esame superficiale, sicchè io proporrei che l'esame di questa parte del progetto fosse rimandata ad altra epoca, in cui più maturamente si potrà prendere, ove occorra, una deliberazione anche su questa parte del progetto ministeriale.

Seduta del 29 gennaio 1852.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

Sullo stesso articolo relativo alla consegna degli inquilini:

Io sono d'opinione che nella discussione che si agita bisogna avere sempre e contemporaneamente presenti un principio generale di diritto ed un canone tutt'affatto speciale al progetto di legge che si sta discutendo.

È principio generale da applicarsi a tutte le leggi, che non si deve, nè si può, senza necessità evidente, e senza grande utilità pubblica, limitare la naturale libertà dei cittadini, e tanto meno molestarli nell'esercizio dei loro diritti, e vessarli con troppo minuziose discipline.

Deve poi ritenersi per canone direttivo di questa legge speciale e provvisoria, ch'essa non è altro che un provvedimento urgente di sicurezza pubblica, e, come ebbi l'onore di dire ieri, non bisogna dimenticare che l'intenzione della Camera, e, a quanto ci si disse, il desiderio del paese, non sono altro che di ottenere un provvedimento, il quale valga

a togliere o reprimere l'ozio ed il vagabondaggio, e più ancora di ottenere una legge che possa dare al Governo i mezzi, se non di fare cessare, che non è facile, almeno di diminuire i furti di campagna.

Ritengasi dunque che non fu messa innanzi da nessuno l'idea di una legge che fosse estranea a questi principali scopi, e dovesse avere altre mire.

L'onorevole signor Bellono volle provare che questa legge non può ravvisarsi vessatoria, quindi l'obbiezione del principio generale da me accennato, se ciò fosse vero, non sussisterebbe.

Ma io pregherò la Camera a considerare la legge tal quale ci si presenta nel complesso delle disposizioni che riguardano la consegna degli inquilini. Considerandola sotto questo rapporto, e, raffrontate le prescrizioni che si contengono nell'articolo 15 del progetto ministeriale con quelle dell'articolo susseguente, e più ancora del 17, noi vedremo, stando alla disposizione letterale del progetto, essere indistintamente prescritto alle persone che dànno case in affitto, o appartamenti e camere mobigliate, o tengono dozzinanti e pensioni, l'obbligo di tenere un registro affogliato, nel quale devono notare non solo le variazioni dei contratti, ma i più dettagliati e circostanziati cambiamenti giornalieri dei loro inquilini e minutissimi particolari sopra di loro. Oltre á ciò essi non solo devono fare la consegna all'autorità di pubblica sicurezza del nome dei conduttori, ma esibire agli ufficiali di sicurezza pubblica e presentare ad ogni cenno ai carabinieri i loro registri. Queste prescrizioni non può negarsi che sono vessatorie, e non si può a meno di riconoscere che con esse si tratta nientemeno che di ridurre alla condizione di tanti subdelegati di sicurezza pubblica quanti sono i cittadini che hanno case, o appartamenti, o camere da appigionare, o da subaffittare. È impossibile, a mio avviso, contestare che il disturbo che si vuole imporre non sia gravissimo.

Ma diceva pure l'onorevole deputato Bellono, che l'incomodo di che si tratta non poteva considerarsi tanto grave, dacchè il paese l'avea sopportato alacremente in occasione dell'imposta sui caseggiati. Il quale argomento, a mio credere, non può servire, perchè il confronto non regge.

Nella consegna della rendita dei caseggiati erano i soli proprietari delle case tenuti a farla, ed essi soli assoggettati al disturbo inevitabile per attuare la nuova gravezza. In questo caso il numero di cittadini che sono disturbati e molestati è assai maggiore, poichè si comprendono i subaffittuari. Aggiungasi che in quel caso si tratta di una dichiarazione che, fatta una volta, non si rinnova per tre anni, e nel caso attuale l'incomodo è continuo e giornaliero, può essere d'ogni momento, ed è per sua natura assai diverso e più grave. L'obbligo, del resto, di fare consegne per accertare le imposte non era una necessità nuova nella legislazione, poichè, per liquidare i diritti di successione, l'erede era tenuto, com'è ancora, a dichiarare la consistenza dell'asse, ed a giustificare con regolari recapiti le passività. Il paragone adunque, nè per la necessità dei due obblighi nei due casi diversi, nè per la utilità, nè per l'incomodo non regge, e l'argomento non sussiste.

Ma ripeterò anche quello che già dissi, che cioè in alcuni casi le prescrizioni di questa legge sarebbero d'impossibile esecuzione. Non è raro il caso di proprietari di case e di persone che affittano o subaffittano appartamenti o camere mobiliate, che non solo non dimorano nelle case appigionate, ma che non risiedono tampoco nella città dove quelle case si trovano.

Ora io domando: come potrete imporre a quei cittadini tutte quelle minute prescrizioni? E come potrete rimediare al danno che ne risentiranno, e provare di quello la necessità?

Aggiungeva l'onorevole deputato Bellono, circa l'utilità che sarebbe derivata alla cosa pubblica dalle consegne una volta fatte, che un vantaggio fra gli altri si sarebbe otte-

nuto per la facilità con la quale si sarebbero rinvenuti i testimoni che molte volte si cercano lungamente invano, quando occorre di sentirli nelle cause criminali. Io risponderò che quanto alle persone che hanno un domicilio fisso non deve essere difficile rinvenirli. Dirò anche che dalle consegne pei caseggiati, secondo i moduli prescritti, e con le carte annesse, si deve potere attualmente conoscere il domicilio dei proprietari e degli inquilini.

Il signor deputato Bellono pare che dubiti che possano servire a questo scopo le consegne ed io ritengo che possano benissimo servire.

Quando poi si tratterà di fare ricerca di persone che non hanno domicilio fisso, certamente non gioveranno a rinvenirle, nè le consegne, nè le altre prescrizioni della legge attuale.

Io penso, in questa parte, come l'onorevole Mantelli, il quale osservava che non sono le prescrizioni di questa legge che gioveranno alla polizia dello Stato, ma sibbene la vigilanza che l'autorità farà esercitare dai suoi agenti i quali hanno sempre, quando vogliano, mezzi di conoscere il domicilio o la dimora dei cittadini, siano o non siano in sospetto di contravvenzioni alle leggi.

Del resto, tutto quanto si riferisce alla utilità che l'amministrazione municipale potrà ritrarre da queste disposizioni del progetto ministeriale, sia per la statistica che per altro, sono cose che dobbiamo ritenere estranee alla discussione del momento.

Quando potremo occuparci della legge comunale, quando verrà in discussione un progetto compiuto della legge di sicurezza pubblica, allora verrà in acconcio di trattare questa parte dell'attuale progetto. Ma per ora, mentre ci preme di finire la Sessione, mi pare veramente tempo perduto ed opera vana e poco conveniente lo addentrarsi in una discussione che non ha che una relazione incidentale e secondaria con la legge provvisoria di sicurezza pubblica che

abbiamo dinanzi, la quale non resta per nulla pregiudicata, anche lasciato questo punto in disparte.

Quando in seguito se ne vedesse il bisogno o l'utilità, noi potremo sempre farne oggetto di una legge speciale, ed in ogni caso, quando si presenteranno le tanto inutilmente desiderate leggi organiche, la comunale in ispecie, si potrà ripigliare l'esame di questa materia e discuterla seriamente, e, se si crederà utile, si sanciranno le disposizioni che ora si possono sospendere.

Io quindi rinnovo la proposta da me fatta ieri, di rimandare questa parte della legge a miglior tempo, e di sospenderne per ora la discussione.

In risposta all'onorevole Gianone, circa la possibilità di frodi nelle scritture di locazioni:

VORREI fare un'osservazione a quanto diceva l'onorevole Gianone relativamente alle frodi. Se alcuno mai si credesse di potere ovviare con questa legge alle frodi ed ai sotterfugi che si possono commettere, e che, fatta che sia, si commetteranno, andrebbe grandemente errato.

Come si potrà impedire che le persone di mal affare trovino alloggio presso i loro amici e presso coloro fra essi che possono essere meno conosciuti all'autorità di sicurezza pubblica? Le persone di mal affare non proveranno certamente difficoltà nessuna a trovare alloggio, e la legge non avrà mai o quasi mai il modo di conoscerlo se vogliono celarlo. Bisogna persuadersi che questa legge non raggiunge lo scopo cui mira, cioè di conoscere le persone che più importa di sorvegliare. Qui si tratta d'un affare, il quale interessa tutt'al più l'amministrazione municipale.

Respinta la proposta della maggioranza della Commissione per la soppressione dell'articolo del Ministero, viene dalla Camera approvato l'articolo formulato dalla minoranza, inteso a rendere obbligatoria la consegna degli inquilini nelle città capoluogo di provincia o la cui popolazione ecceda i 10 mila abitanti ed a fissarne la responsabilità.

Seduta del 30 gennaio 1852.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

Sull'articolo 21 relativo ai furti di campagna:

Io credo, o signori, cada qui, più che altrove, in acconcio di osservare che, fino a quando non avremo costituiti i nostri comuni, finchè non avremo una buona legge municipale, finchè non avremo data alla rappresentanza municipale autorità e forza sufficiente per adempiere alle sue naturali funzioni, fondandola sopra basi larghe e popolari, finchè non avremo con la pubblicità delle discussioni dei comunali Consigli dato il mezzo agli elettori di conoscere e giudicare i loro rappresentanti, e finalmente in fino a che non avremo avuto il coraggio di affrontare l'ardua ma inevitabile questione delle circoscrizioni, noi non avremo mai un buon ordinamento della sicurezza pubblica locale, perchè non avremo funzionari locali, i quali, salva sempre qualche onorevole eccezione, sappiano e vogliano adempiere degnamente al loro ufficio: e conseguentemente, qualunque cosa si faccia, sia con leggi repressive che altrimenti, senza quel primo fondamento che consiste nella buona costituzione dei comuni, per quanto si abbondi ne' provvedimenti legislativi, non potremo ottenere che meschini risultamenti.

È una verità, nella quale le opinioni più discordi si sono accordate. Nella discussione che negli Uffici in occasione di questa legge ebbe luogo, abbiamo veduto uomini che siedono ai lati più discosti di questa Camera accordarsi nel credere che i danni lamentati derivano, non tanto dalla mancanza di istituzione di leggi, ma sibbene dal difetto delle persone che le debbono applicare.

E a questo punto mi permetta il Ministero che alla mia volta io gli rammenti che tutto quanto riguarda il personale dipende interamente da lui. Egli è con la operosa insistenza del Governo che si potrebbe prontamente organizzare la guardia nazionale: egli è il Governo che con la buona scelta delle autorità locali, poichè la scelta gli è ancora riserbata, e coll'appurare generalmente il personale delle varie amministrazioni, avrebbe potuto e potrebbe dare quell'impulso attivo ed armonico all'andamento della pubblica amministrazione, nel quale soltanto possono vedersi i buoni effetti delle leggi, perchè esattamente applicate ed eseguite.

E quanto al difetto che alcuni preopinanti lamentano in fatto di provvedimenti relativi alla sicurezza pubblica, io mi permetterò di osservare che cogli articoli già votati di questa stessa legge che stiamo discutendo abbiamo sancito di tali e si gravi provvedimenti penali, i quali, se le pene bastassero all'uopo, ragionevolmente dovrebbero persuadere ognuno che i due mali principali cui si voleva porre rimedio, l'ozio cioè e il vagabondaggio, saranno, se non tolti del tutto, certo sensibilmente diminuiti. Or dunque, lo stesso signor ministro ci diceva, che reprimendo l'ozio e il vagabondaggio dovevamo tenerci sicuri di vedere tolti o diminuiti i reati che appunto si lamentano.

Si sono inoltre in questa stessa legge già votate le cautele che si credettero necessarie per l'esercizio di quelle professioni che non offrono per la loro specialità sufficiente guarentigia alla società civile perchè possono servire di mantello o di pretesto a persone di mal affare, per compire reati, e questo è un vantaggio il quale nel senso delle cautele e delle repressioni non si vorrà disconoscere.

Le disposizioni poi che sono contenute tanto nel vigente Codice penale, quanto nel Codice di procedura criminale, sono tali, specialmente riguardo ai furti semplici, che quando vengono regolarmente e prontamente applicate

offrono ad un buon Governo mezzi più che sufficienti onde tutelare la sicurezza pubblica.

Venendo a questi speciali provvedimenti relativi ad alcuni furti di campagna e al pascolo indebito, io non esiterò, o signori, a manifestare una opinione tutt'affatto contraria a quella di alcuni degli onorevoli preopinanti, i quali non vedono nella legge attuale sufficienti mezzi di repressione. Io parlo di quella parte del progetto di legge che riguarda le persone sospette.

L'onorevole Michelini ha manifestato l'intenzione di estendere queste disposizioni a tutti indistintamente i reati: proposizione, alla quale spero che la Camera non vorrà certo essere annuente, e che io respingo con tutta l'anima.

Ma vogliate, o signori, esaminare le disposizioni del progetto ministeriale. Da tale esame noi vedremo che in forza di questa legge, che si dice da taluno troppo mite, vi sarà una classe di cittadini, la quale, senza che risulti a suo carico la prova di un reato qualsivoglia, sarà macchiata in fronte da una impronta disonorevole; e questi cittadini sono posti nella più dura condizione, nella più terribile condizione, imperocchè essi non potranno mai lavarsene.

Che si adottino, o signori, provvedimenti eccezionali come quelli che la Camera ha votato in fatto d'ozio e vagabondaggio, io fino ad un certo punto so capacitarmene, e vedo come possa da molti credersi alla ragionevolezza di tali disposizioni; imperocchè il cittadino accusato d'ozio e vagabondaggio, in primo luogo non riceve una macchia di disonore; in secondo luogo ha sempre in sua mano il mezzo di provare innanzi ai tribunali ch'egli fu accusato o condannato a torto.

Tosto o tardi egli può addurre giustificazioni, può provare fatti positivi che distruggano l'imputazione posta a suo carico e lo riabilitino interamente.

Ma questo potrà forse avvenire per le persone qualificate come sospette nel progetto di legge che abbiamo innanzi,

sia pure egli qual lo voleva il Ministero, o quale lo modificò la Commissione?

Questo non può avvenire: la persona qualificata come sospetta, quantunque non risulti a suo carico alcun reato, quantunque possa essere innocente, questa persona rimane colpita di disonore, essa non può tenere in sua casa commestibili od oggetti i più necessari alla vita, senza essere obbligato a tenere pronte ad ogni ora le prove della loro provenienza, prove che in molti casi è impossibile somministrare. Tale è la disposizione del progetto del Ministero. E nei due progetti noi vediamo un cittadino accusato di un delitto disonorevole, astretto a subirne la pena, senza che esistano a suo carico le prove legali, e soprattutto senza ch'egli abbia, o possa mai avere in sua mano i mezzi di potersi giustificare e riabilitare.

Questa, o signori, è un'enorme violazione dei più sacri principii, e somiglia a quelle leggi de' sospetti, che non possono mai essere messe in vigore, non dirò negli Stati liberi, ma nei paesi civili, se non quando sia vigente la suprema legge, quando sia necessità di salvare la patria.

Io quindi non posso non disapprovare tal legge, e respingere con tutto l'animo la proposta estensiva che venne fatta dall'onorevole Michelini.

Dico poi che questi provvedimenti, oltre che sono vessatorî, sono il più delle volte inutili, perchè l'animo dei giudici rifugge dallo applicare le pene che sono soverchiamente severe. Questa è una verità dimostrata dalla storia. Le leggi troppo severe non hanno in pratica altro risultato, che d'ingrossare il Codice, e di rimanersi, dopo breve volgere di tempo, inosservate.

E qui farò un'osservazione su quanto diceva il signor ministro, il quale, mentre nei casi relativamente più lievi, quali sono le dichiarazioni riguardanti gli oziosi e vagabondi, rifuggiva dal valersi delle rappresentanze comunali, in questo caso di molto maggior momento, in questo caso

in cui si tratta di un reato molto più grave che non ia l'oziosità ed il vagabondaggio, e di pene assai più seve e, credette che le autorità municipali avessero i requisiti e le virtù necessarie per costituire un tribunale ed un giu ì, il quale compilando la lista dei sospetti pronunziasse n vero giudicato. Il signor ministro per tutta ragione di qu e- sto mutamento ci veniva dicendo che nel caso concreto i Consigli comunali, composti per lo più di proprietari, p r difendere i loro interessi materiali, avrebbero adempiut o l'incarico loro affidato, e che per difendere i loro part - colari interessi sarebbero stati facilmente severi contr queste sorta di reati.

Io veramente non ho delle nostre rappresentanze comunali la opinione che sul conto loro ha manifestata con que suo ragionamento il signor ministro. Io dico che in pratica succede ordinariamente il contrario di quello che egli si aspetta.

Per poco che si conoscano i comuni rurali, noi sappiamo che nella più grande parte dei casi, i riguardi personali, o il timore delle vendette che gli accusati possono esercitare a danno delle proprietà, sono appunto i motivi che trattengono i funzionari comunali dall'adempiere esattamente al loro dovere. Sicchè il ragionamento sulla qualità di proprietario, salvo sempre onorevoli eccezioni, e d'amministratore comunale insieme, ch'è l'argomento messo innanzi dal signor ministro per provare la bontà del suo sistema, conduce appunto ad una conclusione contraria.

Io confesso schiettamente che la Commissione ha mutato in meglio il progetto del Ministero. Ma tuttavia, quanto al principio a cui ho accennato, esso è leso in tutta la sua estensione; vi è sempre una legge che riduce a prova il sospetto. Anche il progetto della Commissione poi non va scevro di gravi difetti ed inconvenienti; imperocchè succederà sempre in pratica che le persone che più importa di reprimere, e che forse esse sole meriterebbero di essere sot-

toposte a quella eccezionale condizione, alla quale in questa legge si vogliono sottoporre tutte le persone sospette, queste persone più intriganti, più attive, più temute, o presso le autorità di sicurezza, o presso il giudice, che deve fare la nota, o presso il Consiglio che la dee rivedere, troveranno sempre mezzo di esimersi dalla iscrizione, e dalle sue conseguenze.

Egli è perciò, o signori, che io sono tratto a conchiudere, come ho altre volte conchiuso, che i veri mezzi, e i più validi ed efficaci di reprimere i disordini ed i reati che si lamentano, stanno in mano del Governo, il quale ha in suo potere la direzione suprema del personale.

È in mano del Governo la presentazione dei progetti legislativi, senza dei quali nulla avremo di veramente solido e profittevole. Accenno più specialmente alla legge comunale, che vorrei presentata al principio della Sessione, e discussa la prima. Con questi mezzi, si può mettere la cosa pubblica in un aspetto veramente sicuro.

Altrimenti voi potrete, o signori, fare leggi e provvedimenti più o meno severi, più o meno crudeli, ma sarà sempre il lavoro delle Danaidi, vuoterete l'acqua con un crivello. Voi applicherete rimedi, che non sono per loro natura efficaci, e farete opera vana o poco durevole.

Domanda poi la seguente spiegazione:

Dalla redazione dell'articolo, quale è attualmente formulato, potrebbe forse nascere il dubbio, se il giudice di mandamento debba mandare la nota generale di tutte le persone sospette dei vari comuni, che compongono il mandamento, a ciascun Consiglio comunale, il che sarebbe affatto inutile.

L'onorevole ministro dell'interno Galvagno risponde che questo formerà oggetto delle istruzioni regolamentari che verranno trasmesse ai sindaci.

All'articolo 27 concernente la procedura del giudizio e le pene pei furti di campagna, appoggiando la proposta dell'onorevole Mellana di rinviare l'articolo alla Commissione:

VORREI aggiungere alcune parole nell'intendimento di dimostrare come a mio senso la proposta dell'onorevole mio amico Mellana meriti di essere accolta dalla Camera.

La legge che stiamo discutendo non è di poca importanza, preme quindi di averla, per quanto è possibile, ben fatta. Bisogna osservare che si tratta di due casi affatto distinti; cioè del caso in cui si hanno del reato semplici indizii, i quali sono dalla legge elevati al grado di prove, e del caso in cui vi ha un delitto, il quale deve venire accertato, provato e giudicato secondo le norme ordinarie della legge comune. La difficoltà verte, nel primo caso, su quei reati d'eccezione che non sono provati che per presunzioni e per indizi in questa legge stabiliti: e seguitando il sistema del Ministero, cioè chiamando il tribunale di prima cognizione a conoscere e giudicare di questi speciali reati, rimarrà sempre a vedersi in qual modo ei dovrà accertare le prove dei reati per pronunziare il giudicato. Il tribunale di prima cognizione non può regolarmente procedere che sulle prove a termini della legge comune; io non so in qual conto potrà tenere questo nuovo genere di prove, che sono stabilite in questi casi speciali per questa nuova legge.

Si dovrebbe conoscere di un reato, il quale, secondo il valore delle cose sequestrate, sarebbe giudicato dal giudice di mandamento, o piuttosto dal tribunale di prima cognizione. Ma il tribunale di prima cognizione non ha nella legge le norme nè il potere per pronunziare la condanna, perchè non troverà le prove legali del reato.

La Camera vede che queste sono difficoltà di non lieve momento; oltre a ciò si crede conveniente estendere mag-

giormente la giurisdizione dei giudici di mandamento anche in fatto di reato comune; sarebbe maggiore chiarezza distinguere in diversi articoli le disposizioni relative a reati che si accertano con prove diverse, e sono realmente differenti tra di loro. Si potrà estendere la giurisdizione dei giudici di mandamento, si potrà limitare la cognizione dei reati alla somma quale è proposta dal Ministero; tutto questo, se la Camera crede, si potrà fare, ma conviene farlo in disposizioni separate, chè così la legge diventerà più chiara e si eviteranno gli inconvenienti che si incontrerebbero senza dubbio adottando la redazione del Ministero.

Credo adunque che sia utile il rimandare la legge alla Commissione.

La Camera non accettò la proposta dell'onorevole Mellana.

Sull'articolo 32 il quale concerne la vendita di quegli oggetti sequestrati che soffrirebbero detrimento nel conservarsi. — L'onorevole Bellono proponeva che non si eseguissero tali vendite al pubblico incanto a forma di legge, ma in quel modo che il Governo crederà stabilire in apposito regolamento. — L'onorevole Depretis osserva:

Io credo che si possa accettare la proposta dell'onorevole Bellono. Trattandosi di furti di campagna e di cose che non si potrebbero conservare, e ritenuto che il Governo potrà con apposito regolamento stabilire cautele sufficienti per la vendita, non vedo il minimo inconveniente a che sia accettata. Io poi pregherei la Camera di non volere lasciare passare quest'occasione senza dare un impulso agli Asili infantili.

Quando si seguissero le disposizioni di quest'articolo, in molti casi non vi sarebbe Opera pia a cui si potesse attribuire il prodotto delle cose vendute.

Non credo che si potrebbe attuare il sistema proposto dall'onorevole ministro, di determinare la distribuzione per regolamento.

Questa disposizione è stata considerata oggetto di un provvedimento legislativo dallo stesso Ministero, che precisamente ha posto nel suo progetto che dovesse essere concesso il valore di questi oggetti all'Opera pia del luogo, od alle Opere pie del luogo più vicino. Or dunque dovendosi procedere per legge, credo che si può senza inconveniente cogliere questa occasione per dare un impulso agli Asili infantili che sono destinati a portare assai buoni frutti alla generazione nascente. Io credo che l'impulso che partirà dal Parlamento. e poi nel fatto l'applicazione di questi valori, servirà d'incoraggiamento ai comuni ove gli Asili infantili esistono, e di stimolo ad istituirne dei nuovi.

La proposta dell'onorevole Bellono è dalla Camera approvata.

La Commissione propone poi che il provento degli oggetti sequestrati sia rimesso agli Asili infantili del Comune. — L'onorevole Botta invece propone che questo provento sia rimesso di preferenza alle Congregazioni di carità locali.

Io vorrei fare osservare all'onorevole Botta che egli è vero che in diritto queste Congregazioni esistono in tutto lo Stato, ma che in fatto dove non vi sono sostanze da amministrare queste Congregazioni non esistono. Non so poi, ripeto, non so vedere quale difficoltà vi possa essere nell'ammettere la proposta della Commissione, che racchiude un buon pensiero e farà forse feconda in breve tempo una buonissima istituzione, mentre non si presenta ad attuarla il minimo inconveniente.

Dopo prova e controprova la Camera adotta la disposizione che le multe vadano a beneficio degli Asili infantili dei luoghi in cui furono commessi i reati, ed, a proposta dell'onorevole Lanza, che in mancanza di Asili infantili sieno devoluti quei valori alla Congregazione di carità o ad opere di beneficenza del luogo.

Seduta del 31 gennaio 1852.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

In favore della seguente proposta dell'onorevole Benso Giacomo, relativa all'articolo 29:

« Quando l'individuo annotato come sospetto, a tenore dell'articolo 21, non avrà per 2 anni consecutivi subìto veruna condanna, acquisterà il diritto di far radiare il suo nome dalla lista dei sospetti »:

Io APPOGGIO la proposta fatta dall'onorevole Benso. Vede la Camera che colle disposizioni che essa ha precedentemente votate vennero sanciti provvedimenti che fanno eccezione alle massime più sacre ed intangibili della giurisprudenza, La Camera ha adottato provvedimenti tanto anormali, che è una vera necessità che vi si trovi una limitazione.

Infatti è troppo grave provvedimento quello che lascia un cittadino per tempo indefinito nella condizione di sospetto. Io non contesterò la probabilità, nella maggior parte dei casi, che i Consigli comunali vedendo la persona inscritta fra i sospetti condurre vita operosa e onorevole, lo abbiano a cancellare dalla nota. Se il cittadino stato notato mostra co'suoi portamenti che fu mal giudicato, è probabile che i Consigli nelle loro adunanze di primavera o d'autunno, rivedendo le note, lo cancelleranno.

Ma può anche avvenire il contrario. Nella moltiplicità dei casi e delle circostanze, che possono essere tanto diverse, può avvenire che malgrado il ravvedimento di chi fu con ragione annotato, benchè realmente l'imputato non abbia mai commesso alcun reato, tuttavia il cittadino che fu iscritto come sospetto non sia cancellato, quantunque lo dovesse essere. Questo può avvenire, e a questo caso è savio consiglio il provvedere. D'altra parte bisogna valutare i van-

taggi morali che deriveranno dalla proposta dell'onorevole Benso. La società ha un grande interesse nell'invitare i cittadini a ravvedersi, a ricondursi sul diritto sentiero. E a questo ravvedimento giova potentemente la proposta.

Questa sola considerazione, a mio avviso, raccomanda talmente l'emendamento dell'onorevole Benso che non si può stare dubbiosi nell'accettarlo. Io voto adunque per l'emendamento dell'onorevole Benso il quale reca un temperamento savissimo a quella parte appunto della legge che ne ha più bisogno, come quella che più si diparte dalle massime rigorose della giustizia.

La proposta dell'onorevole Benso Giacomo è dalla Camera approvata.

Seduta del 2 febbraio 1852.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

Sugli articoli 34 e 35 *Disposizioni generali* la Commissione proponeva il seguente ordine del giorno:

" La Camera, considerando che alla materia contemplata negli articoli 34 e 35 del progetto ministeriale provvedono sufficientemente gli articoli 165, 166 e 177 della legge comunale del 7 ottobre 1848, che è tuttora in vigore, ed il capo 4 del libro 3 del Codice penale, passa alla votazione della legge: "

Io certamente non verrò a risollevare la questione, ed a prolungare la discussione. Se vi è un punto sul quale credo che tutti saranno d'accordo, egli è che conviene finire il dibattimento su questa legge. Io chiesi la parola solo per rispondere ad alcune espressioni dell'onorevole deputato Bellono.

Nel seno della Commissione, io non ho dato il mio voto all'ordine del giorno proposto dalla Commissione. Io mi tenni in disparte non volendo pregiudicare la questione, quando

si sollevasse, nè impedire una risoluzione che lasciasse intatta la questione.

Io quindi dichiaro alla Camera che conservo su questa questione, tanto nei rapporti del diritto filosofico, che in quelli del diritto positivo, la stessa opinione della quale ho avuto l'onore di fare qualche cenno alla Camera nell'ultima tornata. Io intendo riservarmi, quando verrà in discussione la legge comunale, o quella di sicurezza, di sostenere quella stessa tesi, che non può lasciarsi insoluta, e deve lasciarsi non pregiudicata.

L'ordine del giorno proposto dalla Commissione è dalla Camera approvato.

Sulla proposta dell'onorevole Bellono, circa l'abrogazione delle leggi anteriori:

Io NON vedo ragione per la quale siasi elevata difficoltà relativamente alla prima proposta dell'onorevole Brofferio, e vogliasi invece sostituire la proposta dell'onorevole Sineo, o dell'onorevole Bellono. Più specialmente in materia penale una legge contraria all'altra, io non so come possa concepirsi. È una locuzione che mi pare veramente impropria. Una legge sulla stessa materia potrà sancire pene maggiori o minori, potrà essere più o meno estesa quanto ai fatti classificati come reati, potrà essere diversa, ma per verità non so capire come possa essere contraria.

La proposta che faceva l'onorevole Brofferio è analoga alle disposizioni che sono portate in tutti i Codici penali, è quella che si riscontra nel nostro Codice penale, e corrisponde quasi esattamente all'articolo 484 del Codice penale francese dove è detto:

« Dans toutes les matières *qui n'ont pas été réglées par le présent Code* et qui sont réglées par des lois et des régle-

ments particuliers les Cours et tribunaux continueront de les observer. »

Dire che in tutte le materie non regolate dal Codice stanno in vigore le leggi e i regolamenti particolari, è lo stesso che dire che in tutte le materie regolate dal Codice le leggi e i regolamenti precedenti sono abrogati.

È infatti incontestata nella giurisprudenza francese la massima che in tutte le materie, sulle quali statuisce il Codice penale, tutte le altre disposizioni penali s'intendano abrogate, giurisprudenza questa che la Cassazione ha adottato costantemente in fatto dei reati contemplati nell'ultimo libro del Codice penale francese ch'è appunto il Codice di polizia.

Gli onorevoli membri che hanno proposto quelle diverse redazioni non avranno difficoltà di ammetterne un'altra che, secondo me, nella sua espressione è molto più logica, e toglie tutti i dubbi e tutte le difficoltà.

In tutte le materie che sono state regolate dalla legge presente le leggi ed i regolamenti anteriori sono abrogati.

È invece approvata la proposta dell'onorevole Bellono in questi termini: « S'intenderanno abrogate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori contrarie a quelle contenute nella presente legge. »

Indi votato il disegno di legge a scrutinio segreto è dalla Camera approvato. — Voti favorevoli 114, voti contrari 13. — Fu poi approvato dal Senato del Regno il 24 febbraio 1852.

(Legge 26 febbraio 1852, n. 1339).

Modificazioni alla legge sulla stampa del 26 marzo 1848

Questo disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati il 17 dicembre 1851 dal ministro di grazia e giustizia, De Foresta, fu esaminato dalla Commissione composta dei deputati Castelli, Moffa di Lisio, Lanza, Pinelli P. D., Sineo, Daziani e Miglietti, relatore, il quale presentò la relazione alla Camera il 24 gennaio 1852.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 9 febbraio 1852.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVV. BENSO.

Era stato approvato il 1° capoverso dell'articolo unico così modificato:

" Per esercitare l'azione penale pei reati previsti dall'articolo 25 dell'editto 26 marzo 1848 non meno che per qualunque procedimento relativo basterà al Pubblico Ministero di dichiarare l'esistenza della richiesta menzionata nel secondo alinea dell'articolo 56 di detto editto, senza essere tenuto ad esibirla. "

Viene in discussione il 2° capoverso formulato dal Ministero nei seguenti termini:

" È abrogato in quanto a cotali reati il disposto dell'articolo 54 del medesimo editto, e sarà agli stessi applicabile il prescritto dell'articolo 55. "

L'onorevole Depretis così prende a parlare:

SIGNORI, io aveva chiesta la parola per prendere parte alla discussione generale della legge, perchè le considerazioni ch'io intendeva di presentare alla Camera, quantunque

fossero più specialmente relative a questo paragrafo, tuttavia trovavano luogo molto più conveniente nella discussione generale. Se non che veniva il mio turno di parola nella seduta di sabato; e quella tornata, voi sapete, o signori, che fu consunta in una discussione di connubi e di divorzi più o meno espliciti e decisi, ai quali io era totalmente estraneo. La seduta fu esaurita, la Camera decise di chiudere la discussione generale e a me mancava l'occasione di parlare.

Per verità non credo di avermene molto a lamentare, imperocchè l'arena della discussione era già stata largamente percorsa in tutti i punti, e le cose che si potevano dire da me erano certamente poche, e fors'anche poco importanti. Erano poche, perchè valentissimi erano stati gli oratori che avevano preso parte alla discussione, nè io presumeva tanto di me stesso da sperare ch'io avrei potuto portare molti nuovi argomenti sulla questione, e d'altra parte io doveva temere che i miei argomenti non avrebbero forse cattivato l'attenzione della Camera se i valenti oratori che m'avevano preceduto li avevano lasciati in disparte.

Tuttavolta, o signori, io vi esporrò alcune considerazioni, tutt'affatto speciali a questo paragrafo della legge. Io intendo contenermi nei termini della discussione che ad esso può riferirsi; pure, siccome ho potuto vedere anche nella discussione ch'ebbe luogo in questa tornata, che la Camera intende di usare tolleranza nel misurare il campo, quando per avventura mi accadesse che sviassi in qualche punto della questione speciale, io spero che la Camera vorrà essermi indulgente.

Io penso, o signori, che in questa seconda parte della legge si possa senza temerità sollevare una questione che credo meriti l'attenzione della Camera, e che per certo deve stimarsi importante.

Questa questione io la pongo nettamente nei seguenti termini. È egli in facoltà del potere legislativo di sancire un

tale provvedimento quale è quello che si contiene in questo alinea? Non esorbita forse dalla competenza del Parlamento il sancire queste disposizioni di legge per cui sarebbe tolto alla cognizione dei giudici del fatto il reato di cui si tratta?

Io dirò le ragioni per cui io sono d'avviso che un tale provvedimento oltrepassa la competenza legislativa. Io rammento, o signori, che durante la discussione più di un oratore asseriva essere la stampa espressione della pubblica opinione; altri disse essere la stampa un'autorità, un potere. Io credo che queste asserzioni, vere nel concetto, debbano essere più esattamente formulate, trattando questa questione della stampa nei rapporti delle società politiche.

Nelle società politiche, o signori, io non vedo che due elementi organici principali: vedo da un lato l'elemento della pubblica opinione, vedo dall'altro lato le instituzioni e il Governo. Ora io credo che si parlerebbe molto più sensatamente e molto più esattamente se si dicesse che l'opinione pubblica è un potere, anzi una condizione della leggittimità del potere; che l'opinione pubblica è il vero, il solo solido fondamento del Governo, e che invece la stampa, o signori, non è altro che lo strumento col quale l'opinione pubblica si forma, si illumina e si manifesta.

Nei Governi che si reggono a dispotismo la nazione è tenuta come pupilla. Non dico essere tenuta come minorenne, che sarebbe poco; la nazione è creduta pupilla; e quindi non si riconosce opinione pubblica se non in quanto sia conforme al pensiero di chi regge.

Per formarsi un esatto concetto dei Governi assoluti, bisogna leggere l'ultima Costituzione austriaca, dalla quale si può vedere chiaramente qual n'è il fondamento, l'indole e lo scopo.

Il concetto dei Governi assoluti consiste in ciò che l'intelligenza e la coscienza pubblica, per una finzione che non dirò assurda, ma temeraria, si suppongono concentrate nella mente e nella coscienza del principe. È naturale, è logico,

o signori, che in tale Governo l'opinione pubblica non si consideri come esistente, che la stampa non sia libera, e regni la censura.

Ma che cosa avviene in questa sorta di Governo? Egli succede che la civiltà, la quale, come la storia c'insegna, non si arresta nel suo procedere, perchè la stampa ed il pensiero abbiano limiti più o meno larghi od angusti, o perchè loro si oppongano ostacoli più o meno potenti, la civiltà progredisce e l'opinione pubblica progredisce con essa.

Quindi, siccome l'assolutismo ripugna a giustizia e a verità e il pensiero nazionale non può manifestarsi, nasce naturalmente contraddizione ed opposizione tra l'opinione governativa e la popolare, dal quale contrasto sorge la necessità della rivoluzione.

Quando evvi diversità di opinioni tra Governo e popolo sulle nozioni del giusto e dell'onesto, quando i provvedimenti più ragionevoli e le più salutari riforme sono nelle opinioni della maggioranza del paese, ma non vengono adottate dal Governo, allora è inevitabile più o meno prontamente lo scoppio d'una rivoluzione. E anche questo ce lo prova la storia.

Invece, o signori, nel Governo parlamentare la cosa procede altrimenti.

Il Governo parlamentare riposa sul principio immutabile della sovranità popolare. E se mai queste parole avessero sentore di rivoluzione, mi servirò d'una frase che non sarà sospetta alla maggioranza, perchè adottata da un membro del Ministero, e dirò che i Governi parlamentari riposano sopra l'assentimento universale, il che torna lo stesso.

In questo Governo il popolo o il paese legale è fatto partecipe del potere e prende parte al Governo; sicchè l'opinione pubblica è il vero fondamento del potere non solo, ma n'è la sola legittima sorgente. Quindi tutto il meccanismo costitutivo consiste in ciò: che le istituzioni ed il Governo debbono mantenersi in livello tra di loro ed in modo

che non abbiano a contrastare al progresso naturale dei lumi e della civiltà. E per ciò ottenere è d'uopo, o signori, che la stampa costituisca come un vasto campo neutrale; è d'uopo che la libera discussione sia come l'aria che si respira, una cosa d'uso comune a tutti. Egli è sul terreno della libera discussione che le verità si manifestano e la civiltà progredisce senza contrasto. Quando nasce il bisogno di una utile riforma, il Governo la può conoscere, il paese la può ottenere. In questo sistema evvi armonia nella costituzione sociale.

Infatti i Governi parlamentari sono i Governi delle maggioranze. Le opinioni del paese, rappresentate legalmente col mezzo delle urne elettorali, dalla maggioranza elettiva, si traducono in leggi, in atti del Governo, in trattati; ed è appunto perchè questi atti sorgono dall'opinione pubblica che hanno forza, autorità ed efficacia.

Egli è questo il motivo per cui prevalgono di forza e di stabilità i Governi parlamentari sopra gli altri Governi. Ma perchè la opinione pubblica possa esistere come un elemento, bisogna che abbia in sè la forza, come ha in sè la ragione di esistere; bisogna che lo strumento più valido della pubblica discussione, o, in altri termini, la stampa, non divenga possesso esclusivo o prevalente di un altro elemento; altrimenti l'opinione pubblica potrebbe essere impedita nel suo libero sviluppo, ed anche temporariamente pervertita; e nascerebbero nei Governi parlamentari gli stessi inconvenienti, le stesse contraddizioni, le stesse opposizioni tra le opinioni del Governo e quelle del popolo che si verificano nei Governi assoluti. Facciamo, o signori, una di quelle supposizioni di cui la storia estera, ed anche l' interna, tanto antica che contemporanea, ci offre parecchi esempi. Supponiamo che una maggioranza legale del paese non esprima verità e giustizia; supponiamo che non sia l'espressione dell'opinione pubblica. Questo può avvenire, sia perchè si trovi la nazione sotto una pressione morale straordinaria, cagionata da straordinari

avvenimenti, sia perchè abbia prevalso con la forza un partito, e sia pel progresso dei lumi; che avverrebbe se questa maggioranza parlamentare, la quale realmente non esprime che una minoranza, avesse in sua mano esclusivamente lo strumento della stampa, o potesse esercitarvi un'influenza preponderante?

Egli è certo che le opinioni anche le più giuste del partito che non è rappresentato, le opinioni vere che sarebbero della pubblica coscienza e della intelligenza nazionale, non potrebbero prevalere, o quanto meno per qualche tempo sarebbero senza effetto e senza frutto, e qualificate reati; io dico che in tal caso si verificherebbero le contraddizioni che si verificano nel Governo assoluto. Perciò, signori, l'istituzione dei giudici del fatto è una necessità per qualunque paese dove si voglia avere la stampa libera.

Per me il concetto di governo parlamentare, quello di stampa libera e di giudici del fatto sono concetti assolutamente inseparabili. E poichè l'onorevole Bon-Compagni ha citato la legislazione francese del 1830, io mi farò lecito di rammentargli ch'egli poteva anche aggiungere che appunto questo principio è sanzionato nella Carta costituzionale. Io non amo abbondare in citazioni, perchè mi pare facile addurne per tutte le tesi; ma qui la Camera mi permetta di citare un autore che non può essere sospetto alla maggioranza.

Io prego la Camera di notare le parole che su questo argomento dettava un celebre pubblicista francese, il signor Hello. Egli dice parlando dell'istituzione dei giurati:

« C'est avec une profonde connaissance du cœur humain que nos lois demandent au jury cette naïveté d'impression qui laisse presque toutes ces chances à la vérité. »

E più sotto soggiunge:

« *La raison qui attribue au jury les délits de la presse n'est pas transitoire; elle est permanente comme la nature même des choses.* Quand on applique la législation pé-

nale aux écarts de l'intelligence, la difficulté est de discerner l'*erreur* du délit; si le délit était nécessairement dans l'erreur, la liberté de la presse ne serait plus que le droit de publier sa pensée, à la condition d'être infaillible. Or, de tous les hommes les moins propres à observer cette démarcation entre la proposition fausse et la proposition subversive, ce sont ceux qui se vouent par état à l'étude des lois et de la doctrine; toute proposition mal sonnante est subversive à leurs yeux. »

Questa, o signori, è l'opinione adottata nell'Assemblea costituente di Francia, è l'opinione dei più celebri pubblicisti, e dovrei quasi aggiungere: è l'opinione che traspare da tutta questa discussione in quanto che l'istituzione dei giurati fu in massima riconosciuta, e solo nel caso speciale combattuta.

Io non apporterò maggiori argomenti, o signori, per provare la verità di quello che ho detto, ma a questo punto sorgono pel caso speciale le eccezioni, le quali mi pare si restringono al dire che nel caso concreto si tratta di un reato che non si può ravvisare reato politico, e che in ogni caso non riguarda punto l'ordine interno.

Si dice che non si tratta di un delitto politico!

Per me direi che una simile asserzione si potrebbe fino ad un certo punto ammettere nei Governi costituzionali.

Nei Governi costituzionali la persona del Principe è irresponsabile degli atti del Governo; egli è in certo modo un principio e non altro; le offese verso di lui riguarderebbero piuttosto la persona privata; tutta la responsabilità degli atti governativi cade interamente sul Ministero. Ma come può farsi, o signori, questa separazione nei Governi assoluti, e quando non avvi responsabilità di ministri? Io credo che allora questa separazione è impossibile. È un atto della volontà del Principe l'atto governativo: se quest'atto è un atto di virtù, è una virtù del Principe; se è un delitto, è un delitto del Principe.

D'altronde, signori, vedete le parole della legge. La legge non dice: « offese contro la *persona* dei Sovrani e dei capi dei Governi; » dice: « offese contro i Sovrani e i capi dei Governi. » E notate che il capo di un Governo estero potrebb'essere anche un corpo collettivo; potrebb'essere, dico, un corpo collettivo, un Direttorio, un Consiglio, un Comitato; ed allora in che modo si potrebbe sostenere che sono offese contro le persone private?

È veramente impossibile sostenere che non sia un reato politico.

Si diceva inoltre che questa sorta di reati non interessa punto l'ordine interno. A questa osservazione io ne potrei opporre altre di molto autorevoli; ma non voglio dilungarmi e mi limiterò a fare alcune interrogazioni.

Vi è un interesse interno, o signori, a dare lode alla virtù e biasimo al vizio sempre e ovunque si trovi? Si può egli dubitare di questa verità? Evvi un interesse interno che vi sia tra i buoni alleanza e solidarietà, come vi è lega fra i tristi? Evvi interesse e un grande interesse interno che vi sia alleanza e solidarietà tra i popoli e tra quelli fra essi che innalzano gli stessi principii, mentre vi è, e pur troppo, potente lega e solidarietà tra i Governi assoluti? Io credo, o signori, che non dobbiamo mettere in dubbio che interessa sempre l'ordine interno, che si onori un atto di virtù, che si biasimi un vizio e si stigmatizzi un delitto.

Certe separazioni, o signori, certe distinzioni dell'impiegato dall'uomo, del dignitario dal cittadino, dell'uomo privato dall'uomo pubblico, sono distinzioni e separazioni che per verità io non posso ammettere; esse mi paiono tutt'affatto sofistiche, massime se si fanno per sottrarre persona da meritata pena, e sia pure di semplice biasimo.

Ella è assurda dottrina quella che vorrebbe tenuto in conto di buon magistrato, e rispettato come tale chi si dovrebbe vituperare come cittadino disonesto, e così che si dovesse credere buon principe chi si dovrebbe reputare cattivo cittadino.

Prego inoltre la Camera di permettermi di farle alcune osservazioni circa l'influenza che può esercitare questo provvedimento sull'educazione della civile società.

Signori, io credo che importi sommamente di rendere robusto e virile il carattere nazionale. Tutti sanno, come osservava benissimo l'onorevole mio vicino ed amico il deputato Mellana, che la stampa trova sempre mezzo di dire quello che vuole; ciò che non potrà dire con una parola, lo dirà con un'altra; se non potrà usare una frase, ne userà un'altra; quello che non potrà fare apertamente lo farà per reticenza, per allusioni, per allegorie; ma la stampa, lo ripeto, dirà tutto quello che vorrà dire.

Però gli scrittori, i quali si avvezzano a parlare per reticenze o per figure, a non chiamare le cose per il loro nome, gli scrittori che si avvezzano a questo sistema, influiscono certamente sul carattere nazionale; gli abiti della letteratura diventano molte volte abiti della nazione, e lo stesso difetto, che si rimprovera agli scrittori, si viene, dopo un certo volgere di tempo, a rimproverarlo al paese.

Io per me tengo per fermissimo che la robustezza di carattere di cui va tanto e tanto a ragione distinta la forte razza anglo-sassone, e massime quella che abita il continente americano, questa robustezza di tempra è dovuta al lungo esercizio del diritto di libera stampa.

Colà da lunghissimo tempo sono avvezzi a chiamare le cose col loro nome, a manifestare, a propagare liberamente tutti i movimenti dell'anima. Questa libertà fa robuste le menti, rinvigorisce il carattere nazionale, come l'aria de'campi e la vita operosa rinvigorisce il corpo.

Io dirò quindi, o signori, che se quelle fortissime nazioni non avessero avuto la educazione di una liberissima stampa, non avrebbero sostenuto l'una la lotta della indipendenza, l'altra la guerra gigantesca contro Napoleone.

Io credo che se quei popoli non avessero trovato in una libera stampa l'educazione che li rese robusti, sarebbero

senza dubbio periti nel conflitto. Or dunque, non dobbiamo toccare tanto leggermente a questo prezioso diritto, imperocchè noi pure abbiamo una gravissima e inevitabile lotta da sostenere. Ed è la libertà del pensiero, quel mezzo col quale si potrà dare tempra robusta al carattere nazionale.

E quando il signor ministro degli esteri diceva, in una delle ultime tornate, che noi, come nocchieri prudenti, dobbiamo calare le vele quando spira troppo forte il vento, gli si poteva rispondere che il navigante prudente stringe, è vero, le vele, ma non getta la bussola ed il timone.

Del resto farò osservare alla Camera che durante la discussione più d'una volta, mettendo in fascio i reati, e le pene, e i giurati, si è cambiata la questione.

Rammenterò la citazione che l'onorevole Bon-Compagni faceva di Chassan. Egli ci schierava davanti gli esempi di processi intentati o condotti a termine, e diceva come in Inghilterra si volessero repressi severissimamente i reati di stampa che sono analoghi a quelli contemplati nella legge che discutiamo. Così parecchi hanno citato il fresco caso del Belgio, come si potrebbero oggi agevolmente citare le parole pronunciate ultimamente da lord John Russel nel Parlamento inglese.

Ma io rispondo che gli esempi citati tornano in appoggio e non a danno della mia opinione, cioè che non si debbano sottrarre questi reati ai giudici del fatto, imperocchè, malgrado tutti gli eccessi lamentati, non c'è esempio in cui si pensasse pure a chiedere, non che si potesse adottare una determinazione legislativa, qual' è quella che discutiamo, poichè in Inghilterra e nel Belgio non si contrasta che un tale provvedimento ferirebbe la stessa istituzione nelle sue radici.

E poichè ho parlato di eccessi, mi sia lecito fare un'osservazione a coloro che ne muovono maggiore lamento.

In generale i reati di stampa sono più lamentati da quelli che più si mostrano devoti verso la religione. Ebbene, o signori, io dico che se questa devozione fosse vera e sincera, doveva conoscersi assai prima.

Quando la stampa liberale, la così detta stampa demagogica, aveva invasa mezza Europa, è allora, o signori, che lo spirito di carità doveva manifestarsi, è allora che bisognava alzare altamente la voce, e sarebbe stata opera meritoria; in oggi, mentre la reazione trionfa in tutta Europa, mentre non esistono, se parliamo del nostro paese, che due o tre poveri giornaletti, i quali non possono avere molta influenza, in oggi, dico, mentre la causa liberale pare caduta, non mi pare che si faccia atto di zelo religioso, nè che sia la vostra carità cristiana.

Mi si permetta anche di rispondere a chi disse che noi dobbiamo togliere le sue paure alla reazione; che dobbiamo fare divorzio dalla rivoluzione; che questa legge è un mezzo di riabilitarsi in faccia a chi la paventa, a chi disse che noi infine non abbiamo fatta rivoluzione.

Su questo punto, o signori, bisogna precisare il concetto. Se per rivoluzione s'intende una rivoluzione sanguinosa, certo il nostro paese non l'ha fatta; ma se vogliamo entrare nella sostanza della cosa, noi abbiamo veramente compiuta una rivoluzione, perchè la rivoluzione è in piedi nei suoi risultati, essendo mutate le istituzioni. E le mutate istituzioni, o signori, appunto sono quelle che c'imprimono il carattere rivoluzionario, carattere che non ci toglieremo con una legge repressiva sulla stampa; chè non è certo questo provvedimento che può giovare all'Austria e farla tranquilla. E dico l'Austria, poichè io credo che quella sia la potenza cui mira più specialmente questa legge. L'Austria sa meglio di noi che con la legge repressiva sulla stampa non otterrà altro vantaggio che di far agitare più fervidamente il pensiero nazionale, e di ammucchiare contro di lei un tesoro d'odio e di vendetta.

Ciò che interessa l'Austria si è questo: di fare prevalere presso di noi il sistema che prevale in tutta Europa e di farne complice il Piemonte.

Ora, qual è questo sistema?

Signori, io vi esporrò in brevissimi detti la recente storia di questo sistema.

Al prevalere del formidabile movimento del 1848, io vidi quasi tutti i Governi assoluti mutarsi con strana facilità in Governi costituzionali.

Le costituzioni e le promesse di riforme piovvero largamente. Ma non erano, o signori, che parole; non si faceva che porre in pratica la massima di Guido da Montefeltro: *Prometter lungo con attendere corto.* Ma vennero, o signori, i giorni della disdetta per la causa popolare, e tosto le promesse furono poste in disparte, e dato luogo alle fucilazioni, alle proscrizioni, ai patiboli. Ora, badate, o signori, qual è il suggello, qual è il complemento della reazione europea. Notiamo i fatti. L'Austria, sempre aliena dai Gesuiti, rigida ed austera avversaria del clericato nell'esercizio del suo potere civile, l'Austria ammette largamente nel suo grembo la Compagnia. Fino la Prussia, la patria del Re filosofo, ammette, se i fogli ci dicono il vero, gli affigliati della famosa Società nel suo seno. La patria di Federico dà ricettacolo ai nemici di ogni civile progresso, ai persecutori dell'umano pensiero. Su tutta la faccia dell'Europa, e ce ne arriva tratto tratto l'annunzio, l'abolizione dei giurati.

Questi fatti, consecutivi ma allegati, ci dicono che si vuole abolire il giudizio dell'opinione pubblica fatto per sè stessa: si vuole dichiarare un'altra volta il popolo minorenne. Ecco che cosa si vuole! Nè diversi sono i casi in Francia. In Francia concessioni nelle quali non si può negare che ci sono alcune libertà, ma il fondamento di tutte le libertà, la stampa, si nega; e perchè? Perchè è troppo noto quello che diceva un oratore inglese: « Se ci lasciate

la stampa, toglieteci pure tutte le altre libertà, questa ci servirà a riconquistarle. » Si vuole adunque, se fosse possibile, ricondurre il genere umano verso i tempi feudali. (*Sensazione*)

Ora torno alla questione dei giurati, nella quale vanno distinte le persone chiamate ad esercitarne l'ufficio e le materie sulle quali sono i giurati chiamati a pronunciare.

Io trovo che in punto di contravvenzione alla legge fondamentale, la Commissione ha peccato da un lato, e il Governo ha peccato dall'altro; il merito è dunque per questa parte perfettamente eguale. Tuttavia, poichè prevale il progetto del Ministero, dirò che se esaminiamo la legge relativa alla stampa, noi vediamo agevolmente quali sono le parti che anche nel nostro diritto positivo il legislatore ha volute dichiarare come costitutive. E dico costitutive, o signori, perchè mi pare, nel corso della discussione, d'avere sentito parlare, lo dirò francamente, con molta leggerezza, della facoltà di modificare le leggi organiche, che meglio si direbbero fondamentali.

Signori, si possono modificare le leggi fondamentali? Ma sapete voi quali sarebbero le conseguenze di una tale massima, quando si adottasse senza le debite restrizioni?

Ecco a che cosa ci condurrebbe. Voi in questa legge intendete di toccare alla istituzione dei giurati: istituzione per sua natura politica; voi chiamate i giurati incapaci ad esercitare il loro ufficio; ma chi impedirà che per la stessa ragione e con lo stesso pretesto, per modificare una legge organica, che non è che una legge separata, come diceva il ministro delle finanze, chi impedirà, dico, che si tocchi, per esempio, la legge elettorale?

Una voce. Si è già toccata.

Depretis. Chi impedirà che si aumenti il censo, che si restringa il numero degli eleggibili? Chi impedirà che sia aumentato il numero dei deputati che appartengono agli impiegati che possono venire a sedere in Parlamento? Io

dico che, ammesso il principio senza nessuna restrizione, non le leggi organiche, ma l'intero Statuto verrebbe mutato. Ora io dico che vi deve essere un criterio che ponga i giusti limiti a queste restrizioni. Questo criterio è, a mio credere, il seguente:

Tutte le volte che dalle leggi organiche è concesso l'esercizio di un diritto essenzialmente politico ai cittadini, è impossibile toccare la legge organica per restringere l'esercizio di quel diritto senza derogare allo Statuto.

Questo è il limite delle restrizioni. E veda la Camera come sarebbe funesto un principio diverso, il quale ridurrebbe lo Statuto ad essere peggio che una lettera morta.

Ora è egli utile questo sistema, e sia per la stabilità delle istituzioni, e sia per l'autorità delle leggi? È egli utile un sistema che tiene nella incertezza e nello sgomento i cittadini?

Io non lo credo.

Alcuno m'interruppe rammentandomi che le leggi organiche furono altre volte toccate, che si è toccata appunto la legge elettorale; ma io ricorderò alla Camera che la sola ragione, la sola valida e prevalente ragione che fu messa innanzi dalla maggioranza, e per cui si è toccata la legge elettorale, fu appunto quella che si toccava non per menomare i diritti dei cittadini, ma sibbene per facilitarne l'esercizio, e fu per questa considerazione che la maggioranza non temeva di modificare la legge.

Del resto abbiamo un esempio recente del quanto importi il non toccare alle leggi organiche.

Vedete, o signori, l'Assemblea francese, la quale ha portato la mano su ciò che non doveva, non poteva essere toccato; vedete quello che gliene avvenne.

Conchiudo, o signori, e dico che nell'ordine costituzionale l'adottare questo secondo paragrafo dell'articolo della legge equivale all'abolizione del Ministero degli esteri; (*Movimento*) costituzionalmente parlando, lo ripeto, quando sarà

votato questo articolo di legge, il Ministero degli esteri sarà abolito.

Votando questa legge, o signori, voi avrete forse acquistato la simpatia di qualche principe; ma io tengo per fermo che avrete meritato la disapprovazione dei popoli; quanto a me, io respingo la legge, perchè tengo cari i diritti dei popoli e non curo essere privo della simpatia dei principi. (*Segni di approvazione a sinistra*)

Seduta del 10 febbraio 1852.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE BENSO.

Dopo i discorsi degli onorevoli Pinelli P. D., Sineo, Asproni e del ministro De Foresta, l'onorevole Depretis soggiunge:

IERI io ho sollevato su questo paragrafo una questione pregiudiziale che merita di essere risolta. Ho detto che questa seconda disposizione della legge che si discute esorbitava dalla competenza legislativa, siccome contraria allo Statuto.

Alle ragioni per me addotte a sostegno della mia opinione non si è risposto. Solo l'onorevole deputato Pinelli opponeva alla mia proposta pregiudiziale un'altra proposta essa pure pregiudiziale alla mia. Esso diceva in sostanza che, siccome la Camera aveva votato la chiusura della discussione generale, doveva intendersi preclusa la via ad una proposta che doveva farsi nella discussione generale.

Io non nego che le osservazioni ch'io feci ieri avrebbero avuto sede più conveniente nella discussione generale. Tuttavia erano relative più specialmente al paragrafo che riguarda i giurati. Io credo quindi di poter sostenere la questione pregiudiziale e chiedere che sia posta in discussione e messa ai voti.

Tuttavia, siccome io posso presumere qual sia la disposizione della Camera, non voglio entrare in una discussione di forma o di regolamento. Il paragrafo del progetto ministeriale, così com'è, è semplice: con la soppressione del paragrafo si ottiene lo stesso scopo ch'io mi proponevo con la questione pregiudiziale, perciò dichiaro ch'egli è solamente in questo senso e per questo motivo ch'io voterò la soppressione dell'articolo a vece della mia proposta.

Il secondo capoverso fu approvato per votazione nominale. — Risposero *sì* 100, risposero *no* 44.

Il disegno di legge fu approvato dalla Camera dei Deputati in questa stessa seduta — voti favorevoli 98 e 42 contrari, — e dal Senato del Regno il 24 dello stesso mese.

(Legge 26 febbraio 1852, n. 1337).

Linea telegrafica fino al confine Lombardo

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta dell' 11 febbraio 1852.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PINELLI.

Discorso pronunciato nella discussione di tale disegno di legge, per raccomandare la congiunzione delle linee telegrafiche Piemontesi con quelle di Francia:

Io non voglio entrare in questa discussione. Dirò solo che io trovo meritevoli d'essere prese in seria considerazione le osservazioni fatte dalla Commissione riguardo ad una seconda linea telegrafica verso Francia. Vorrei quindi rivolgermi al signor ministro per domandargli quali sieno le sue intenzioni sopra questa seconda linea. Non è certo il nostro interesse politico quello che ci spinge a stabilire una linea telegrafica, la quale è posta sotto la dipendenza dell'Austria; pel nostro interesse una tal linea non può avere importanza alcuna per noi. Ognuno vede che dipenderà dal Governo austriaco l'impedire che giungano a noi notizie che potrebbero essere importantissime e l'impedirlo quando appunto a noi importerebbe maggiormente il conoscerle. Nell'interesse politico del nostro paese la scelta d'una tale linea è una vera soggezione politica.

Sarebbe all'incontro, secondo me, di una grandissima importanza che avessimo una comunicazione con le linee telegrafiche francesi. Noi non possiamo prevedere l'avvenire; è però certo che l'orizzonte europeo è tuttora molto oscuro. Noi abbiamo visto il principio del 1852, ma non abbiamo

veduto il fine. Per conseguenza io credo che il Governo debba fare tutti gli sforzi possibili per congiungere le nostre linee telegrafiche con quelle di Francia. Questo punto, secondo me, è della massima importanza.

Io quindi invito il signor ministro a volere manifestare alla Camera le sue idee e le sue intenzioni in proposito.

Dopo la risposta dell' onorevole ministro dei lavori pubblici Paleocapa:

Io non ho altro a rispondere a quanto ha detto il signor ministro se non questo: a me pare, che prima di tutto il Governo debba fare tutti gli sforzi onde congiungere le sue con le linee telegrafiche francesi.

Quando il signor ministro se ne occupi e presenti gli studi, certo la Camera potrà giudicare, sia circa la direzione a prendersi, sia circa la sollecitudine che il Governo potrà avere impiegata.

Non posso poi passare per buona una delle ragioni per cui il ministro presceglie di congiungersi con le linee telegrafiche austriache: quella di avere i materiali pronti.

Per me io credo che l'avere i materiali in pronto non vuol dire che si faccia una spesa minore. Anzi, per dire il vero, io non amerei che fossero presentati progetti di legge nei quali fosse in questo modo dissimulata la spesa; poichè, impiegare il danaro, o impiegare altri valori, mi sembra la stessa cosa.

Se questi materiali sono in serbo nei magazzini dello Stato, ciò proviene da che lo Stato ne ha il bisogno per altre occorrenze.

Mi pare dunque che il dire d'avere in pronto i materiali non sia un motivo per mandare a termine più facilmente questa che un'altra linea.

LEGISLATURA IV — III SESSIONE 1852-53.

Riforma dei diritti di gabella

Questo disegno di legge fu presentato alla Camera dei Deputati dall'onorevole conte di Cavour, ministro delle finanze, il 19 marzo 1852. — Esaminato dalla Commissione composta dei deputati Bronzini-Zapelloni, Peirone, Louaraz, Airenti, Daziani, Ricci Vincenzo e Chiarle relatore, questi presentò la relazione alla Camera il 30 giugno 1852.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 27 novembre 1852.

Presidenza del presidente avv. RATTAZZI.

All'articolo 2° che riguarda i diritti sulle carni, sulla foglietta, sull'acquavite e sulla fabbricazione della birra:

Le opinioni che si sono manifestate in questa Camera pressochè su tutti i banchi, mi hanno distolto dall'intenzione ch'io aveva di fare la proposta dell'abolizione completa della tassa di cui trattiamo. Io ho dovuto, mio malgrado, convincermi, che la mia opinione sulla necessità di abolire la tassa sulle bevande, la quale, a mio credere, è irrazionale, iniqua, impolitica, non poteva per certo prevalere. Ho quindi risoluto di serbarla e tacermi, risparmiando alla Camera la pena di un lungo ragionamento, nel quale avrei tentato di dimostrare che la necessità urgente, indeclinabile, che sola può rendere sopportabile una simile gravezza, non esiste; e quanto ai mezzi con cui provvedere al *deficit* delle finanze, che è l'Achille degli argomenti, a sostegno del sistema del Governo e della Commissione, questi mezzi si possono altrove rinvenire.

Ma se ho perduta la speranza di far prevalere in questa Camera un provvedimento che abolisse l'imposta sulle bevande, non ho perduta quella di ottenere una riduzione sulla medesima.

Tanto il signor ministro delle finanze, quanto il signor relatore sostennero che il sistema di ripartizione da essi preferito, una volta che venisse adottato, renderebbe impossibile una riduzione. Questa ragione fu messa in campo dal ministro e dall'onorevole relatore, e da lui ripetuta quando rispose all'onorevole deputato Sulis, trattandosi della tabella che va annessa a questo articolo.

A me, se non mi si dànno ragioni migliori, non pare dimostrata questa impossibilità, anzi credo di dimostrare il contrario.

Diffatti la somma totale che si vuole ricavare coll'imposta e che noi conosciamo è il prodotto delle parziali unità tassabili, moltiplicate per le singole unità di tassa che pure conosciamo. Quando si faccia un ribasso proporzionale e complessivo di un tanto per cento, ribasso che deve cadere tanto sulla somma complessiva dell'imposta, quanto sull'uno dei fattori, l'unità di tassa, è certo che l'economia della legge non viene turbata. Egli è evidente che una riduzione, supponiamo del 20, del 15, del 10 per cento, può applicarsi sia alla misura della tassa, cioè a quel tanto che si paga per ettolitro o per chilogramma, quanto al suo prodotto complessivo, senzachè l'imposta di ripartizione non venga per nulla alterata quanto al sistema.

Ciò posto, mi pare non solo ragionevole, ma assolutamente necessaria una riduzione.

Io non ho potuto a meno di rimarcare che il signor ministro delle finanze, trattandosi di questa tassa, si è messo a camminare in senso inverso del suo sistema. Egli si professa amico del libero scambio, o meglio di una protezione moderata. Facendo l'applicazione delle sue teorie alla riforma doganale, e propugnando le riduzioni di tariffa, egli pren-

deva per base, non sempre, ma parecchie volte il valore della merce, e metteva non di rado in campo l'interesse dei consumatori. Quando propugnando le riduzioni il signor ministro perorava perchè fossero proporzionali al valor della merce, assai bene si apponeva, ed io non mi estenderò a dire per quali ragioni sarebbe necessario che questo metodo nelle riforme economiche fosse costantemente seguito, come il solo che sia conforme a giustizia.

Nel caso attuale, se prendiamo ad esame la tassa principale e più importante, la tassa sul vino, egli appare che il peso che gravita sulla merce sorpassa tutti i limiti. Imperocchè se valutiamo le tasse simili, a cui quella della foglietta si associa, cioè i dazi comunali di consumo, noi vediamo che il balzello arriva al trenta, al cinquanta per cento del valore della merce e talvolta lo supera. Il che è un'assurdità economica, un controsenso con le dottrine anche moderatissime del libero scambio.

Non parlerò dell'interesse dei consumatori. La tassa sul vino, trattandosi che la merce tassata a misura, è variabilissima nel suo valore, e può valutarsi da 12 a 14 lire, fino a 100 lire l'ettolitro ed anche più; avviene che mentre alcuni consumatori pagano il 4 per cento, altri pagano il 50, il 60, e questi sono coloro che per la loro condizione sono meno in grado di sopportare la tassa.

Ma stiamo strettamente alla questione generale economica.

Io dico che se la Camera vuole essere consentanea a sè stessa, se vuol essere consentanea al sistema nel quale si è messa, se non vuole camminare a ritroso, ed abiurare le dottrine del libero scambio, bisogna assolutamente che, come ha abbassato le altre, abbassi anche questa tassa di consumazione; il conservarla tal quale, l'estenderla così com'è a tutto lo Stato, sarebbe una contraddizione alla riforma finanziaria che fu dalla Camera sanzionata.

Per queste ragioni io voglio credere che la Camera vorrà ammettere una riduzione della tassa, e per non dimandare

cosa che le possa parer soverchia, mi limiterò a proporre che con la nuova tassa si reintegri la somma che attualmente figura nel bilancio dello Stato. (*Rumori a destra*)

Ripeto che questa proposta non deve parere inammessibile, quando si voglia in buona fede considerare che si tratta di una tassa, sopra tutte, odiosa, iniqua, evidentemente gravosa.

Siccome poi il signor ministro ci diceva che se le cose vanno innanzi pacificamente, noi fra un paio d'anni o tre avremo l'equilibrio nelle nostre finanze...

Cavour, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* Anche l'anno venturo, ma con nuove gravezze.

Depretis... e potremo allora, rifacendo in meglio l'opera finanziaria, sollevare il paese dalle tasse e da questa fra le prime, io scorgendo accennato questo pensiero nella legge, vorrei che fosse meglio e più apertamente determinato. Io scorgo bene in quest'articolo che si dice essere questa tassa provvisoria; ma temo forte che il provvisorio di troppo non si prolunghi o diventi perpetuo; una volta votata questa legge, non sarà in potere della Camera il rivocarla, e questo provvisorio potrà essere indefinito.

Io adunque vorrei che con un provvedimento più esplicito si determinasse fin d'ora la durata di questa legge, ed in questo senso mi onoro di proporre un emendamento così concepito:

« Art. 2. I diritti che attualmente si pagano per le carni, per la foglietta, per l'acquavite e per la fabbricazione della birra sono mantenuti per un triennio nella somma complessiva di lire 5,375,758. »

Dopo le osservazioni dell'onorevole ministro delle finanze e dell'onorevole relatore contro all'emendamento suddetto:

Risponderò brevemente ad alcune osservazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze e dal signor relatore.

Il signor ministro diceva che la tassa che si tratta di

sancire con questa legge si ridurrebbe all'11 per cento, e che quindi non deve credersi molto grave.

Io non sono della sua opinione quanto al fatto. Tengo per fermo che, se vogliamo lasciare in disparte gli anni eccezionali, come sarebbe questo, non si può credere che il vino che si consuma dalle classi meno agiate possa valutarsi 40 centesimi il litro. Questo potrà forse succedere a Torino ed in qualche altra città, ma è un prezzo eccessivo per la più gran parte dello Stato e dei consumatori.

Ma v'è anche un'altra circostanza ch'io ho di già accennata e che bisogna valutare.

In Torino e nelle città vi è il dazio di consumo comunale, il quale entra a costituire il prezzo della merce. Se noi mettiamo insieme anche solo l'11 per cento portato da questa legge ed il dazio comunale, noi arriviamo ad una tassa evidentemente eccessiva.

Vi è pure un'altra circostanza da valutare.

A termini delle leggi in vigore e per una provvisione morale e benefica, si permette la vendita del vino al minuto da consumarsi fuori del luogo di vendita. Ora è certo che chi non ha esercizio di un negozio, chi non ha fatto una professione del vender vino, chi non vi ha impiegati capitali, ma vende il prodotto del suolo, può venderlo e lo vende ai prezzi correnti all'ingrosso o con poca differenza. Ora in tutti questi casi la tassa risulta di gran lunga maggiore di quella accennata dal signor ministro, poichè, a parte, lo ripeto, gli anni eccezionali, il vino che si consuma dalle classi povere non può valutarsi al di sopra di 10 o 12 lire l'ettolitro, ed il più delle volte la tassa di consumazione supera il 50 per cento.

Io ammetto nella teoria l'osservazione che mi ha fatto il signor ministro circa la durata che vorrei limitare di questa legge.

Certamente nella teoria io sapeva che la Camera nel votare l'annuale bilancio può sospendere tutte le leggi d'im-

posta, ma quando si viene alla pratica, quando ci si presenta un bilancio di spese che ordinariamente non è mai al disotto dell'attivo, e se guardiamo ai vari bilanci d'Europa, quello d'Inghilterra solamente presenta qualche avanzo sull'attivo; quando si presenta, dico, alla Camera un bilancio di spese che esaurisce interamente l'attivo e lo sorpassa, e quando d'altra parte si presenta l'attivo, nel quale se si toglie questa imposta rimane un vuoto, io domando: come si riesce in pratica, stretti ordinariamente dal tempo, a ricusare l'imposta? Quando invece è stabilito dalla legge che questa imposta duri per un dato termine, questo provvedimento è come una diffidazione al potere esecutivo, ed è un impegno preso dal Parlamento ed un affidamento dato alla nazione, che finito questo termine sopperirà al bisogno con un'altra imposta che sia conforme a giustizia.

Egli è in questo senso che io faceva la mia osservazione. Del resto, siccome l'importanza del mio emendamento non è riposta in quella parte di esso in cui si fissa la durata della legge, durata che, annualmente discutendo il bilancio, si può limitare, io non ho in questa parte difficoltà a ritirarlo.

Risponderò infine una parola all'osservazione che facevami il deputato Chiarle, il quale sostiene che, perchè noi non conosciamo la quantità del vino e delle altre merci tassate consumate nello Stato, non possiamo fare una riduzione proporzionale dell'imposta e non possiamo toccare alla ripartizione fatta. Io rispondo che quando sappiamo il prodotto complessivo che ha dato questo dazio di consumazione, quando conosciamo l'unità di misura, ossia tassa, sulla quale le merci sono tassate, se noi facciamo una riduzione proporzionale di un tanto per cento sia sull'unità di misura, quanto sul prodotto complessivo dell'imposta, è certo che noi non alteriamo di niente il sistema di ripartizione, quantunque rendiamo minore il prodotto della tassa.

Non importa che vi sia un'incognita, la quantità di ciascuna delle merci. Noi sappiamo che la quantità in com-

plesso è costante e moltiplicata per l'unità della tassa, ridotta proporzionalmente alla riduzione complessiva, ossia sul prodotto, è certo che avremo facilissimamente e sicuramente la ripartizione molto meno gravosa, ma per niente, quanto al sistema, alterata.

Ritirato dall'onorevole Depretis il suo emendamento, questo vien ripreso dall'onorevole Brofferio, ed allora aggiunge le seguenti spiegazioni:

SICCOME io stesso ho proposto questo emendamento e l'ho in seguito ritirato, mi credo in obbligo di dare una spiegazione sulla portata dell'emendamento e di dire la mia opinione.

L'osservazione che mi fu fatta dal signor ministro sul termine, al quale avevo limitata la durata della legge, io ho creduto di poterla accettare.

Il signor ministro diceva che un voto della Camera dei Deputati può sospendere l'effetto d'una legge d'imposta.

Questa è una teoria che non si può mettere in dubbio. Io ho potuto, senza recedere dalla proposta fatta, ritirarla, consentendo nell'idea che la Camera, discutendo il bilancio, può annualmente con un suo voto non solo moderare e limitare ma anche togliere intieramente quest'imposta sul bilancio dello Stato.

Del rimanente, siccome quell'emendamento non farebbe altro che esprimere più apertamente questo pensiero e non verrebbe con esso limitata la facoltà che ha la Camera discutendo i bilanci annuali, di ritornare su tale proposta e di moderare o togliere anche intieramente la tassa, io non ho difficoltà di votare l'emendamento stesso.

L'emendamento Depretis-Brofferio è dalla Camera respinto.

Seduta del 29 novembre 1852.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVV. RATTAZZI.

All'articolo 3°. — Sulle proposte degli onorevoli Robecchi e Sineo riguardanti il diritto sulla vendita del vino al minuto, alle quali l'onorevole relatore aveva posto la questione pregiudiziale:

SARÒ brevissimo; voglio solamente presentare alla Camera alcune osservazioni sulla questione pregiudiziale messa in campo dall'onorevole relatore, e domandargli ad un tempo alcuni schiarimenti di fatto.

L'onorevole relatore ha detto che la Camera votando l'articolo 2 aveva votato implicitamente tutte le disposizioni della legge in modo che sarebbe impedita ogni discussione ulteriore sull'ammontare della tassa.

Ma prima di tutto io osservo che all'articolo 2 va annessa e ne fa parte integrale una tabella, e che in questa tabella non è fatto cenno della tassa sul vino e sulle bevande spiritose: solamente vi si riportano le tasse sulle carni e sul bestiame. Era dunque naturale di credere che quanto alla tassa sul vino fosse ancora libera la discussione.

Certamente se la Camera seguitasse la discussione sugli articoli 3, 4 e seguenti fino al 13 inclusivo, e approvasse ed ammettesse la tabella che va annessa all'articolo 13, ed è come il risultato aritmetico di tutti questi articoli, certo allora sarebbe difficile introdurre una modificazione alla tassa; ma finchè questi articoli non sono approvati, finchè lo stesso sistema di ripartizione è in sospeso, io credo che non si possa precludere una discussione, sia per modificare una tassa, sia per esonerare in tutto o in parte i contribuenti di alcune provincie, e sia pure per variare le proporzioni del riparto fatto.

Io credo quindi che la questione pregiudiziale messa in campo dall'onorevole relatore non sia attendibile. Bisogna poi che la Camera sia illuminata sopra una circostanza di fatto. Il signor ministro ed il signor relatore hanno detto che la tassa sui vini è di lire 4 e centesimi 50 l'ettolitro. Io li pregherei a volermi indicare in che legge hanno trovata sancita questa tassa. Io ho ben visto proposta dal signor ministro nel suo progetto la tassa di lire 4 e centesimi 50 per ettolitro, ma di questa non ho veduta parola nella relazione nè nel progetto della Commissione. Io desidero quindi sapere in che legge è sancita questa misura della tassa sul vino.

Ritenga la Camera che col manifesto camerale del 9 ottobre 1820 la tassa sulla foglietta precedentemente fissata nell'editto del 1814 è stata diminuita di un sesto. La tassa stabilita nel manifesto dell'ottobre 1820 era di lire tre la brenta per Torino, di lire 2, centesimi 50 per le provincie, corrispondenti a un dipresso a lire 6, centesimi 5 l'ettolitro. Il signor ministro nel suo progetto riduceva questa tassa uniformemente a lire 4, centesimi 50 l'ettolitro, e diceva infatti che facendo questa riduzione diminuiva di 39 centesimi la brenta la tassa sul vino consumato nelle provincie, e di centesimi 75 quello consumato nella capitale. Or dunque se una legge o un provvedimento posteriore non è intervenuto, e in questo caso pregherei di additarmelo, egli è certo che la tassa sul vino sarebbe di lire 5 l'ettolitro e non di lire 4 e 50.

Che se poi il signor relatore e la Commissione hanno fatto i loro calcoli sui contratti in corso, ed hanno ritenuto che la tassa non dovesse essere maggiore di lire 4 e centesimi 50, egli è certo che la tabella sarebbe passibile di una considerevole riduzione.

Del resto nulla impedisce che si discutano le proposte degli onorevoli Robecchi e Sineo, poichè deve potersi discutere una variazione della tabella annessa all'articolo 13,

riduzione che altre circostanze e considerazioni devono consigliare, come mi sforzerò di dimostrare alla Camera quando verrà in discussione.

Messa dunque in disparte la questione pregiudiziale, mi pare che debba essere aperta la questione sulle proposte degli onorevoli Sineo e Robecchi ai quali mi associo.

Alle risposte dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore replica così:

PRIMA di tutto risponderò all'appunto fattomi dall'onorevole Chiarle di inesattezza, per avere asserito che tanto il Ministero, quanto il relatore della Commissione avevano detto che la tassa sul vino era di lire 4,50 l'ettolitro.

A giustificazione di quanto ho detto, ho qui sott'occhio la *Gazzetta ufficiale*, la quale conferma precisamente la mia asserzione...

Cavour, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* Ho fatto un errore.

Depretis. Quanto al signor relatore, io non ricordo precisamente se l'abbia pur detto nella seduta precedente, quello che è certo si è che, forse sarà stato senza volerlo, l'ha detto in questa stessa seduta.

Chiarle, *relatore.* Ciò può essere.

Depretis. Confermo dunque che, tanto il signor ministro quanto il relatore della Commissione, hanno portata la cifra della tassa sul vino a lire 4,50 per ettolitro.

Il signor ministro ha cercato molto destramente un mezzo per isviare l'attenzione della Camera dall'emendamento Robecchi, il quale è consigliato da tutte le ragioni d'umanità e di giustizia. Il signor ministro ha voluto far credere che un suo emendamento raggiungerebbe lo stesso scopo.

Egli propose di lasciare in balìa dei comuni l'aumentare la tassa sopra altre derrate che possano ravvisarsi di

minore necessità per convertirne il ricavo a sollievo della tassa sul vino al minuto da consumarsi fuori del locale della vendita.

Io osserverò al signor ministro che la sua proposta non produrrebbe in pratica alcun risultato veramente utile, efficace e degno d'essere preso in considerazione dalla Camera.

Tanto la Commissione quanto il signor ministro valutano il ricavo delle tasse moltiplici, sulle quali, se ho ben inteso, si vorrebbe prelevare il 5 per cento a favore dei comuni; valutano, dico, queste tasse a circa mezzo milione, cosicchè il benefizio recato con questo provvedimento ai comuni, col quale avrebbero facoltà di sollevare i consumatori poveri che si provvedono di vino al minuto senza consumarlo nel locale della vendita, si ridurrebbe di lire 75 mila.

Or bene, il signor ministro valuta il ricavo della tassa sulla vendita del vino fatta al minuto e da esportarsi fuori del luogo della vendita a lire 300,000; vede la Camera che il rimedio riescirebbe di gran lunga inferiore al male. Or dunque, a mio credere, se la Camera ha fissato di conservare e votare la tassa tal quale venne proposta dalla Commissione, deve intercidere ogni discussione, essendo inutile ogni argomento.

Ma se le ragioni di umanità, di moralità, di giustizia, se i dettami della scienza la possono muovere e crederà essa adottare una riduzione sulla tassa, essa deve prendere in considerazione l'emendamento dell'onorevole Robecchi. Io pongo sotto gli occhi della Camera la storia dolorosa di questa tassa. Nel 1814 questa tassa era di tre lire la brenta per le provincie, di 3 lire e centesimi 60 per Torino, corrispondenti a lire 6 e a lire 7. 20 circa per ettolitro. Coi manifesti camerali del 1820, oltrechè si abolì la tassa sulle vendite all'ingrosso, si ridusse d'un sesto la tassa sulle vendite al minuto. Dopo sei anni, dal 1814 al 1820, il Governo assoluto consentì di ribassare la tassa di un sesto.

Trentadue anni dopo, nel 1852, un ministro delle finanze propose una riduzione di un decimo. Certamente non può farsi colpa al ministro di essere stato in questo caso troppo affezionato ai principii del libero scambio, troppo corrivo a ribassare le tariffe e le tasse. Trattavasi di una tassa gravosissima e che pesa sui consumatori poveri, e la Commissione della Camera la ripristina interamente.

Ma, o signori, nel corso di trentadue anni la civiltà e la scienza non hanno dimostrato che una diminuzione, per lo meno, di questa tassa, è provvedimento utile e necessario, non è questa diminuzione consigliata evidentemente dalla coscienza e dal sentimento di umanità?

E se si vuole conservare questa tassa quanto al consumo che si fa nelle osterie, quanto ai casi cioè in cui la tassa non si vuole considerare per tutti quelli che la sopportano come obbligatoria, perchè almeno non si ammetterà una diminuzione nel caso contemplato dall'emendamento dell'onorevole Robecchi, al quale non v'è obbiezione ragionevole che possa farsi, e che solo per senso di umanità dovrebbe prevalere?

Io dico che, se si vuole considerare la questione freddamente, spassionatamente e con un poco di buona fede, non è possibile di ricusare una tale proposta.

Le difficoltà che ci si fanno, riassumendole, si riducono e consistono tutte in questa che, se si diminuisce il prodotto della tassa, si sconvolge il sistema della Commissione.

Io non posso comprendere come si faccia seriamente una tale obbiezione. A me par vero anzi il contrario. È nuovamente ripetuta l'obbiezione che la Commissione scriveva nella sua relazione, e che il relatore e il ministro ripetevano alla Camera nella seduta di sabato, e che pure io ho dimostrata, benchè inutilmente, fallace. Ma in questo caso la cosa è anche più evidente. Imperocchè è molto più facile rifare, senza inconveniente, un ribasso unicamente sul pro-

dotto della tassa, che nol sia il farlo e sull'unità di misura della tassa, e sul suo prodotto. Se voi mantenete la tassa sul vino a lire 5 l'ettolitro, e così la tassa sulle carni e sul bestiame macellato com'è prescritto dalla legge; se voi mantenete tutte queste tasse e poi diminuite il loro prodotto complessivo, voi non fate altro, seguitando appunto il vostro sistema di ripartizione, che mettere i comuni un po' al largo, cioè voi mettete i comuni, che diventano per la vostra proposta accensatori, nella condizione di avere un margine e di correre minor pericolo di perdere.

Calcolate il prodotto di questa tassa 300,000 lire come l'ha calcolata il ministro, state più al largo, tenete conto del ribasso, fate una deduzione corrispondente, e voi non correte per certo pericolo di sconvolgere il vostro sistema.

Anzi avverrà probabilmente che il prodotto complessivo della tassa sarà maggiore, imperocchè col ribasso si aumenterà la consumazione, e con l'aumento progressivo della consumazione aumenterete gl'introiti.

Io credo, o signori, che il ricusare la proposta Robecchi, sia lo stesso che contraddire non solo alla giustizia e alla morale, ma alle regole le più patenti della pubblica economia.

Ci si ripete sempre la necessità di provvedere ai bisogni dell'erario. In verità tutti sentiamo che se l'erario è in difetto, bisogna provvedervi; ma tutti dobbiamo pur sentire l'obbligo di provvedervi in giusta misura, con piena cognizione di causa e con provvedimenti razionali e conformi a giustizia.

Quando la Camera avrà potuto discutere coscienziosamente e maturamente un bilancio, il che non si è fatto finora, quando avrà esauriti gli altri mezzi, per esempio la tassa sui capitali fruttiferi e gli altri espedienti che pur sono in sua mano, quando avrà da un lato fatto ogni sforzo per diminuire e ridurre entro giusti limiti le spese, e profittato delle risorse di cui la nazione può disporre, allora, ma

allora soltanto, si potrà metterci innanzi questa tassa come una dura necessità; ma sinchè questo non si è fatto, io credo che sia misura improvvida, iniqua, irrazionale ed impolitica il ribattezzare questa imposta riconosciuta universalmente siccome la più grave ai consumatori in generale, e quella che più pesa sulle classi più povere.

La questione pregiudiziale posta dall' onorevole relatore fu dalla Camera approvata.

Seduta del 2 dicembre 1852.

Presidenza del presidente avv. Rattazzi.

Sulla nuova redazione degli articoli 18, 19 e 20, in sostituzione degli articoli 17, 18 e 19, proposta dalla Commissione nei seguenti termini:

Art. 18. Il Consiglio provinciale, il quale sarà, ove d'uopo, convocato in sessione straordinaria, emetterà il suo parere tanto sul progetto di ripartizione dell'intendente, che sulle osservazioni dei Consigli comunali.

Art. 19. Se il parere è conforme al progetto di riparto, l'intendente fissa definitivamente la quota del canone cadente a carico di ciascun comune; rende esecutoria la tabella; la fa pubblicare in ciascun comune, e ne trasmette copia all'azienda delle gabelle.

Art. 20. Se il Consiglio provinciale non emette parere o lo dà contrario al primo progetto di riparto e l'intendente non crede di uniformarsi al medesimo, la tabella cogli uniti documenti sarà trasmessa al ministro dell'interno, il quale di concerto col ministro di finanze, sentito il Consiglio di Stato, fisserà definitivamente la quota di ciascun comune, ed ordinerà la pubblicazione della tabella in tutti i comuni interessati.

È mia opinione che la sola disposizione di questa legge nella quale apparisca il concetto del sistema parlamentare sia appunto quella contenuta nell'articolo 17, ora diventato il 18, nel quale i Consigli provinciali erano chiamati a fis-

sare definitivamente la quota di riparto del canone tra i comuni della provincia.

Per vedere la differenza tra il sistema primitivo, e quello al quale attualmente la Commissione vorrebbe condurre la Camera, basteranno poche parole.

Il canone totale che si impone allo Stato con questa legge, quanto al primo riparto, è fissato dalla rappresentanza nazionale in questo consesso. Ora, domando io, sarebbe egli meglio, sarebbe maggiore garanzia per il generale interesse del paese e dei contribuenti se fosse fissato dal potere esecutivo e se la rappresentanza nazionale non emettesse che un parere? Lo stesso preciso ragionamento bisogna applicare ai Consigli provinciali.

Col primo sistema il Consiglio provinciale che nasce dal voto popolare e rappresenta gl'interessi della intera provincia fissa definitivamente il riparto del canone: invece col nuovo sistema esso non dà che un parere. Ora questo confronto basta a giudicare i due sistemi.

Nel primo caso il principio elettorale è rispettato; nel secondo è disconosciuto ed offeso. Signori: sono tali e tanti i richiami che si sono fatti unanimemente da tutte le parti, in tutti i gradi della rappresentanza popolare, contro l'esistenza dei Consigli provinciali come corpi semplicemente consultivi, ch'io non posso difendermi da un doloroso sentimento di meraviglia, vedendo come siasi voluto in questa legge affidare ai Consigli provinciali nuovamente un'operazione semplicemente consultiva, e riconsacrare un errore riconosciuto dall'universale. Io lo ripeto, egli è un disconoscere interamente il principio elettorale. Si dice (e questa ragione si è ripetuta più volte) che nei Consigli provinciali non è rappresentato l'interesse di tutta la provincia. Veramente io non so come questa ragione si possa mettere innanzi seriamente. All'elezione dei Consigli provinciali concorre il voto di tutti gli elettori comunali della provincia: ed è puramente accidentale se avviene che sieno nominati a con-

siglieri provinciali uomini i quali siano residenti nella città capoluogo di provincia. Questo non è che un semplice accidente; ma essi hanno ricevuto la fiducia di tutta la provincia e di tutti gli elettori ed hanno mandato di rappresentarne e difenderne gli interessi.

Del resto entrerò nella questione di pratica esecuzione della legge elettorale attualmente in vigore.

Se nella pratica avviene che nelle città capoluoghi di provincia si radunino in maggiore numero gli elettori, questo è un inconveniente che dipende dalla volontà degli elettori, e può, quando il vogliano, essere tolto.

Se gli elettori che non appartengono al capoluogo di provincia vogliono intendersi, se vogliono formare comitati elettorali, se vogliono illuminarsi nella scelta de' consiglieri come dovrebbero fare per godere i vantaggi del sistema rappresentativo, ed averlo attuato con verità, egli è certo che, non solo non prevarrebbero gli interessi della capitale o della città capoluogo di provincia, ma prevarrebbe sempre l'elemento comunale, o, meglio, prevarrebbero gli interessi generali. Imperocchè è certo che la popolazione, e conseguentemente il numero degli elettori delle provincie e dei comuni, è sempre di gran lunga superiore a quello degli elettori della capitale e della città.

Io non posso poi vedere come il Governo abbia su questo punto modificata non poco la sua opinione. L'onorevole ministro dell'interno parecchie volte, quando ebbe occasione di parlare della libertà dei comuni, disse esserne propugnatore: disse di volere la libertà municipale e l'emancipazione delle provincie. Oggi mi pare che abbia abbandonato interamente il suo sistema ed abbia imitato il suo collega il ministro delle finanze, il quale esso pure in questa questione si è mostrato niente affatto amico del sistema che aveva prima d'ora propugnato.

Del resto non bisogna dissimularsi che se può avvenire in pratica l'inconveniente sul quale si fonda il sistema

del Ministero, inconveniente che può e deve cessare a misura che si estendono le abitudini parlamentari, altri e ben più gravi ve ne sarebbero se si adottasse il sistema ministeriale.

Non è egli facile, o signori, in pratica, che l'intendente il quale siede nel capoluogo di provincia, non sia condotto a prediligerne gli interessi? Noi abbiamo potuto osservare più d'una volta, o signori (e qui mi si permetta di dire intera la verità), noi abbiamo rimarcato questa tendenza nei Consigli divisionali. Noi abbiamo veduto gli intendenti generali (e quanto ho potuto notare nella Divisione a cui appartengo, altri avranno potuto notarlo forse in qualche altra), abbiamo, dico, veduto gli intendenti generali, dei quali io non metto in dubbio le buone intenzioni, mostrare una predilezione notevole per il capoluogo dove risiedono. È quello che avverrebbe in molti casi se si sancisse l'emendamento proposto; e se questa mia opinione volesse mettersi in dubbio, io potrei corroborarla coll'esame dei bilanci divisionali; le cifre giustificherebbero la mia opinione.

Si tratta, o signori, di giudicare se dobbiamo dare la prevalenza alle decisioni di un ufficiale del Governo, ovvero alle deliberazioni di un corpo elettivo.

Se non che l'onorevole ministro delle finanze dice: se avessimo modificata la legge comunale, se il sistema di elezione dei Consigli provinciali fosse modificato, se i consiglieri non fossero nominati per iscrutinio di lista, io non insisterei su questi emendamenti: lascerei libera l'azione dei Consigli.

Ma io rispondo: attalmente è in vigore una legge sulle amministrazioni comunali, provinciali e divisionali, legge in molte parti imperfetta, che vuol essere modificata e prontamente, ma che tuttavia è vigente. La Commissione e il Ministero credono che i Consigli provinciali, in questo caso, non possano emanciparsi: ma non avvi forse altro spediente? Perchè la Commissione non ha pensato che

nella legislazione attuale esistono le rappresentanze divisionali?

La Commissione se, cambiando parere, non voleva in questa legge rispettare la libertà dei Consigli provinciali, poteva bene rispettare le attribuzioni e le autorità dei Consigli divisionali. Non volevasi lasciare che i Consigli provinciali fissassero in modo definitivo il riparto del canone fra i comuni? Ebbene, potevasi lasciare che il riparto fosse fissato dalla rappresentanza divisionale, ch'è il corpo deliberante a termini della legge attuale. In seguito, quando la legge comunale sarà modificata, se i Consigli provinciali saranno riconosciuti indipendenti e deliberanti, ad essi sarà demandato il riparto, ed in quella circostanza si potrà discutere se conviene modificare l'attuale sistema di elezione secondo le idee dell'onorevole ministro.

Le quali idee, per altro, del signor ministro, io non divido per nulla; ma, qualunque sia l'opinione che potrà prevalere, essa potrà allora discutersi, e se prevarrà quella del signor ministro, i Consigli provinciali saranno, anche pel signor ministro, giudici imparziali del riparto. Intanto però mi pare che il riparto può farsi imparzialmente dal Consiglio divisionale.

Ora, perchè si vuole coi nuovi emendamenti offendere e la libertà provinciale e la legge attuale in vigore? Si stabilisca che il riparto debba farsi dal corpo divisionale, i cui rappresentanti non si può dire certamente che potranno essere preoccupati degli interessi piuttosto di un comune che di un altro: ma non si venga nella determinazione di togliere dalla legge la sola disposizione che rispetta il concetto elettivo, per sostituirvi senza limiti il principio di autorità.

Del resto, contro i mali che potrebbero avvenire in causa di un riparto che un Consiglio provinciale facesse non perfettamente conforme alla giustizia, vi è sempre, a termini di questo progetto di legge, un rimedio.

I comuni possono ricorrere e introdurre i loro gravami in via del contenzioso amministrativo. Ed anche in questo caso, domando se non sia meglio difeso l'interesse dei comuni se ricorreranno al tribunale amministrativo reclamando contro una deliberazione del Consiglio provinciale, che non se dovranno reclamare contro una decisione del Governo. I Consigli provinciali non hanno la minima influenza sui Consigli d'intendenza che devono giudicare, mentre l'influenza del Governo è grandissima.

Signori! Che cosa avverrà nella pratica applicazione di questa legge? Avverrà molto facilmente che i Consigli provinciali, convocati per quest'umile e poco decoroso ufficio di dare un parere, non si raduneranno. Dirò anzi, che se i Consigli sono come li crede il Governo, non si accorderanno cogl'intendenti che nella peggiore supposizione.

Infatti, per che ragione la Commissione e il signor ministro ricusano di affidare il riparto del canone, in via definitiva ai Consigli provinciali? Perchè credono che in questi prevalgano gli interessi del capoluogo. Quando dunque questi Consigli, dei quali non è variato il sistema d'elezione, quando concorderanno col parere e coll'operato dell'intendente? Quando nel parere e nel riparto dell'intendente prevarranno gli interessi del capoluogo. Queste induzioni sono così evidenti che non credo possano essere contraddette.

Finalmente, e questa sarà l'ultima mia osservazione, seguendo il sistema proposto dalla Commissione e dal Governo, qual altro male ne avverrà? Il Governo, o signori, avendo piena balla del riparto di questa imposta gravosissima fra tutti i comuni dello Stato, avrà in mano un mezzo potentissimo d'influenza elettorale.

Io prego vivamente la Camera di avvertire quanto importi di difendere dalla corruzione il sistema rappresentativo: ora veda bene che quando la distribuzione di una tassa sì rilevante dipenderà dal Governo, i comuni che vedranno il loro benessere in sua mano, saranno costituiti

nell'intera sua dipendenza. Io non dico che il Governo abuserà di questo mezzo, dico che potrebbe abusarne, e questo basta ed è troppo per persuaderci che bisogna respingere assolutamente gli emendamenti proposti dalla Commissione e dal ministro.

Prima che sia posto ai voti l'articolo 18:

PROPORREI un emendamento.

Nel mio ragionamento io ho accennato alla Camera come credessi, salvo ben inteso le riforme da farsi, e prontamente, alla legge comunale, che la Camera osservasse il sistema attualmente in vigore, cioè che affidasse la definitiva rettificazione della tabella al Consiglio divisionale il quale non può essere interessato per una o per altra frazione di provincia.

In questo senso io avrei compilato un emendamento che sarebbe così concepito:

« Il Consiglio provinciale che sarà ove d'uopo convocato in Sessione straordinaria, dà parere sulle rettificazioni della tabella sulle basi portate dall'articolo 14, e il Consiglio divisionale, pure convocato in Sessione straordinaria, fissa definitivamente sulle basi dell'articolo 14 suddetto la quota... » il resto come nel progetto primitivo della Commissione.

Combattuto tale emendamento dagli onorevoli ministro e relatore, l'onorevole Depretis replica:

IO PREFERISCO l'articolo quale prima venne presentato dalla Commissione, che cioè si lasci ai Consigli provinciali di fissare definitivamente il riparto del canone, e non ho ricorso

all'emendamento, se non che per togliere di mezzo l'unica obbiezione posta in campo dalla Commissione, la quale consisteva in ciò che nei Consigli provinciali non vi potesse essere imparzialità e dovessero sempre prevalere gl'interessi del capoluogo. Io dissi che quando si fosse invece ricorso al Consiglio divisionale parevami certo che gl'interessi del capoluogo di provincia non avrebbero avuto prevalenza. I contrasti nei Consigli divisionali succedono attualmente perchè gl'interessi di tutte le varie provincie non formano che una massa comune, ed è perciò naturale che le diverse frazioni le quali rappresentano gl'interessi speciali si mettano in guerra fra di loro, e sostengano ciascuna gli interessi che più specialmente rappresentano; ma una volta che il riparto delle quote provinciali è già definitivamente fissato dalla legge, una volta che il Consiglio divisionale non è chiamato a pronunziare se non come un giurì, come un tribunale su questo riparto, tutti gl'inconvenienti cessano. Non c'è più lizza, nè motivo di contendere. In questo caso io credo che un corpo, come è il Consiglio divisionale, offra guarentigie più che sufficienti per pronunziare imparzialmente e saviamente sopra un riparto il quale d'altronde è già stato fatto dagl'intendenti, sul quale sono già stati sentiti i comuni, sul quale il Consiglio provinciale ha già pronunciato il suo parere. Se si vuol credere che il Consiglio divisionale non possa dare un giudizio illuminato in siffatta materia, non si potrà più credere illuminato il giudizio di un qualsiasi corpo deliberante o giudicante.

Non vedo poi come possa essere presa in considerazione la promessa fatta dagli onorevoli ministri delle finanze e dell'interno (') i quali dicono che, quando verrà in discussione la legge comunale, allora si darà ai Consigli provinciali la facoltà di fare il riparto. Se gli onorevoli ministri facessero questa dichiarazione puramente e semplicemente senza

(') Gli onorevoli Cavour e Di San Martino.

condizione e senza vincolo, quantunque non risponda agli argomenti messi innanzi da chi difende il sistema primitivo della Commissione, tuttavia potrebbe avere un qualche peso; ma questo impegno essi non lo assumono senza condizioni. La loro promessa essi la vincolano ad una condizione, cioè che sia modificato l'attuale sistema elettorale. Essi con ciò vogliono dunque pregiudicare la questione innanzi tempo, essi vogliono dunque fin d'ora vulnerare la questione elettorale, ed io dico che non è in tal guisa che si deve procedere in una seria ed illuminata discussione, e che si deve toccare e ferire una questione sì grave.

Io quindi propongo alla Camera che si voti di preferenza il progetto primitivo della Commissione che lascia la facoltà ai Consigli provinciali di fissare definitivamente il riparto fra i comuni, e in via subordinata, quando cioè quell'articolo non fosse votato, si voti sopra l'emendamento da me proposto.

L'antica redazione degli articoli della Commissione, quale era accettata dall'onorevole Depretis, e l'emendamento da questi presentato vengono dalla Camera respinti.

Seduta del 3 dicembre 1852.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVV. RATTAZZI

In favore dell'emendamento proposto dall'onorevole Borella all'articolo [illegible] allo scopo di non escludere la sovraimposta ai tributi diretti dalle tasse di cui i Comuni possano valersi per sopperire al pagamento del canone gabellario:

Io non voglio fare che alcune brevi osservazioni.

Io vedo, o signori, che col progredire della discussione, vanno man mano scoprendosi ed aumentandosi le difficoltà [illegible] che questo progetto di legge presenta.

Io voglio lusingarmi che quando mai questo progetto sia votato ed acquisti forza di legge, le difficoltà d'esecuzione saranno tali, per cui converrà rivenire sulla questione: io spero perciò che, quanto meno, la Camera in tal caso sarebbe chiamata a discutere un progetto di legge meno cattivo.

Ad ogni modo io dirò qualche parola sulla particolare questione che si sta discutendo.

Il principio che informa la legge e gli articoli che furono a quest'ora dalla Camera votati, sono tali che bastano a costringermi a dare la mia palla nera, ed in questa parte io dissento dal mio onorevole amico Mellana.

Ma consento con lui e con l'onorevole mio amico Borella nell'idea di sopprimere l'ultimo inciso dell'articolo 25, che vieta ai comuni la sovrimposta sulle contribuzioni dirette. Io dico che una tale soppressione, se non sarà fatta di diritto, avverrà di fatto.

L'onorevole ministro delle finanze diceva che, trattandosi d'imposte dirette, la principale e più sicura risorsa a cui ha ricorso lo Stato nei casi di straordinario bisogno, era mestieri di procedere guardinghi e di non aumentarle che con molta moderazione.

Io osservo che, secondo le dottrine economiche, bisogna andare con riguardo anche nell'aumentare le imposte indirette, massime quand'esse colpiscono uno dei principali prodotti d'uno Stato.

Questa legge, o signori, colpisce le carni ed i vini, due dei principali prodotti del nostro paese. E se noi vogliamo dare un'occhiata alle cifre attuali di questa tassa e raffrontarle con quelle che furono sancite dalla Camera nelle precedenti tornate, noi ci persuaderemo che il peso che va a gravitare sopra uno dei principali prodotti del nostro suolo è veramente gravissimo.

E qui mi permetta la Camera di insistere alquanto; poichè, sebbene il mio ragionamento possa parere estraneo all'attuale

questione, mi è tuttavia necessario per le conclusioni ch'io voglio presentarle.

Il signor ministro nella relazione premessa al suo primo progetto, divise e scompose l'imposta complessiva in varie parti, secondo date proporzioni. Egli valutò al decimo l'imposta sulle pelli, al 35 per cento quella sulle carni, al 55 per cento quella sulle bevande.

Osservate queste proporzioni, le quali io non voglio credere che il signor ministro mettesse innanzi a caso e senza un qualche fondamento, stando, dico, a queste proporzioni, e tenuto conto dell'abolizione della gabella sulle pelli, avremo con la nuova legge un'imposta sulle carni di 3 milioni invece di 2 e mezzo circa, e di 4,700,000 lire in vece di 2,900,000.

Io non farò parola dell'imposta sulle carni; dirò solo della più rilevante, di quella sulle bevande, osservando che il ragionamento reggerà per un caso e per l'altro, salvo la differente proporzione.

Se noi consideriamo, o signori, che la produzione del vino nel nostro paese può calcolarsi, se stiamo ai dati comunicati alla Commissione del catasto, a quattro milioni di ettolitri, e valutarsi, compresa la Sardegna, a 50 milioni di lire, e che depurando questo valore delle spese nella misura di tre quinti, come vedo calcolato nel rapporto sul catasto, veniamo ad avere un prodotto netto di 20 milioni; se poi vogliamo d'altra parte considerare l'imposta diretta che pesa su questo prodotto, i dazi comunali di consumo che lo colpiscono, ed aggiungere questa nuova gravezza, la quale, anche sotto deduzione delle tasse sulla birra, sugli spiriti ed acquavite composte, sorpassa sempre i quattro milioni, noi possiamo essere certi che la tassa supera il terzo del prodotto netto.

Ora io domando se un complesso di tasse, che colpiscono un prodotto sì importante ed in tale misura, non deve reputarsi gravissimo.

Io quindi dico che una sì grave imposta, pesando sulla consumazione e sulla produzione, deve rincarare il prodotto,

diminuirne il consumo, e conseguentemente diminuire il ricavo dell'imposta.

I principii adunque più ovvii dell'economia ci dimostrano che l'imposta non corrisponderà ai calcoli fatti in questo progetto di legge, e perciò dobbiamo credere inevitabile che i comuni dovranno sopperire alla deficienza.

Ed è certamente per provvedere a questa molto probabile deficienza che venne stabilito dalla Commissione e dal Ministero, che nel caso in cui i comuni non potessero o non credessero di riscuotere l'imposta, fossero tenuti ad ogni modo al pagamento del canone, e ne fosse l'ammontare iscritto come spesa obbligatoria nel loro bilancio.

Se così non fosse, non vi sarebbe ragione per cui si dovesse scrivere l'articolo 20 nella legge; come parimenti, se vi fosse stata la persuasione che l'imposta possa essere facilmente riscossa dai comuni, era affatto inutile di prevedere il caso in cui i comuni non potessero dagli esercenti rimborsarsi della loro quota di canone, e vi dovessero sopperire con le rendite ed imposte che sono loro consentite dalla legge, escluso però l'aumento all'imposta diretta.

La Commissione, o signori, ben disse che il Governo era il più dispendioso ed il meno abile degl'imprenditori; ma doveva pur vedere che il comune non è guari più abile imprenditore del Governo, e meno assai del Governo è atto agli uffizi fiscali. Basta conoscere un poco l'amministrazione comunale per persuadersi che i comuni non riscuoteranno il canone che percepiscono gli appaltatori, i quali non si fanno pagare sulle basi soltanto della consumazione, ma mettendo a prezzo la tranquillità dei cittadini.

Imperocchè, come fu osservato dall'onorevole deputato Revel, gli esercenti pagano non solo pel consumo, ma per liberarsi dalle vessazioni. E quando la Commissione calcolava a favore dei comuni e sulla consumazione un margine del 28 per cento, faceva un calcolo fallace.

Conviene adunque ritenere che i comuni si trovano in ben altra condizione degli appaltatori e che non potranno riscuotere l'intera imposta. Con che rendite dovranno sopperire?

Con quelle, dice la Commissione, che loro consente la legge, esclusa la sovrimposta alle contribuzioni dirette.

Io prego la Camera di avvertire che in questi ultimi anni le condizioni economiche dei comuni si sono grandemente mutate ad onore delle nostre amministrazioni comunali, e quel che dico dei comuni può ripetersi anche delle amministrazioni provinciali, ad onore, dico, delle amministrazioni municipali, nei loro bilanci degli ultimi quattro anni le cifre stanziate a promuovere gl' interessi sì materiali che morali della popolazione superarono di gran lunga quelle dei bilanci antecedenti.

Noi sappiamo, o signori, che in questi ultimi anni l'istruzione pubblica ha preso, mercè le cure dei nostri municipi, un grandissimo sviluppo: noi abbiamo una legge che pone a carico dei comuni le spese della guardia nazionale. Ognuno vede quanto importi di dare a questa santissima istituzione tutto l'incremento di cui è suscettibile: aggiungasi che, per gl' interessi materiali, le spese devono necessariamente aumentarsi.

Io dico pertanto che chi ha conoscenza e pratica delle cose comunali e provinciali deve sapere che i redditi consentiti dalla legge sono di gran lunga inferiori ai bisogni, e che perciò convien lasciare ai comuni la facoltà di provvedere ai loro bisogni con tutti quei mezzi che la legge vigente loro consente, senza escluderne alcuno.

Ma non solo la più gran parte dei comuni ha un bilancio, nel quale le spese superano i redditi, ma molti comuni non hanno altro reddito che la sovrimposta alle contribuzioni dirette. Io prego la Camera di avvertire questa circostanza; egli è un fatto che molti comuni del nostro paese hanno un bilancio attivo che non si compone d'altro che di centesimi addizionali all' imposta prediale.

Ora, domando io, in che modo volete voi che quei comuni facciano fronte alle deficienze che avranno per certo? Con quali rendite dovranno sopperire alla nuova spesa obbligatoria?

Ma voi, o signori, ponete questi comuni in durissima condizione. Se non si dànno loro i mezzi di pagare, io non so veramente se e come pagheranno.

Senza entrare poi a discutere la gravissima questione messa in campo dall'onorevole Lanza, dirò solo sembrarmi che la sua osservazione non possa applicarsi all'attuale questione. Qui non si tratta di consentire ai comuni di mettere imposte senza limitazione, si tratta solo di consentire ad essi che aumentino un'imposta già stabilita per legge ed aumentarla entro limiti fin d'ora determinati.

La legge consente ai comuni di sovrimporre l'imposta prediale: con questa nuova legge si mette a carico dei comuni una nuova spesa determinata ed obbligatoria, la loro quota di canone. Non è dunque arbitrariamente che i comuni potranno stabilire un'imposta.

Per questi motivi io prego la Camera d'approvare l'emendamento proposto dall'onorevole Borella.

L'emendamento proposto dall'onorevole Borella non è dalla Camera approvato.

Seduta del 4 dicembre 1852.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVV. RATTAZZI.

All'art. 73 proposto dall'onorevole relatore: « Il diritto sulla birra introdotta in un comune, che non sia quello dove è stata fabbricata, sarà dovuto nel luogo di consumazione, sebbene siasi già pagato in quello ove fu fabbricata »:

VORREI domandare alla Commissione uno schiarimento, che veramente avevo in animo di chiedere a proposito dell'articolo 66, ma la votazione procedette così celermente che non ebbi campo di presentare questo mio riflesso.

Secondo la disposizione dell'articolo presentato dalla Commissione sarebbe stabilito che il diritto sulla birra che, secondo il sistema della legge è pagato in fabbrica, sarebbe poi anche pagato nel luogo di consumazione. Io credo che in pratica questa disposizione non potrà avere effetto, perchè bisognerebbe stabilire ai confini dei comuni delle cerchie doganali, e pochissimi sono i comuni che lo possano, onde sorvegliarne la consumazione. Ognun vede, del resto, come questa disposizione porrebbe ostacolo alla circolazione delle derrate tra un comune e l'altro dello Stato, e toglierebbe la libertà degli scambi.

Lo stabilire poi che si paghi in certo modo due volte la stessa tassa, è una patente ingiustizia.

Per verità è un'ingiustizia più grave ed estesa nel caso sul quale la Camera ha già pronunciato, quello contemplato dall'articolo 66. Noi sappiamo che nei comuni rurali, le macellerie sono rare; ed ora in forza di quell'articolo, essendo stabilito che la gabella sulle carni è pagata nel luogo di consumazione, i consumatori, i quali risiedono nei comuni rurali, si troveranno obbligati, se la legge fosse eseguibile, a pagare due volte la stessa tassa; il che sarebbe una enormità.

Sull'articolo 79. — Multe per l'ommissione delle dichiarazioni:

Siccome le formalità e le dichiarazioni, a cui bisogna si sottopongano coloro che sono in questa legge contemplati, si applicano a casi diversissimi ed a negozi diversissimi per la loro importanza, così, onde possa più temperatamente applicarsi l'ammenda nell'articolo stabilita, io proporrei che il *minimum* della medesima fosse ridotto da lire 20 a 5, si dicesse, cioè: *dà luogo ad un'ammenda o multa non minore di lire 5, e non maggiore di lire 200.*

Tale proposta dell'onorevole Depretis, accettata dal relatore, è dalla Camera approvata.

Mentre viene in votazione l'articolo 81, l'onorevole Depretis così parla per proporre un articolo aggiuntivo:

Io non intendo parlare su quest'articolo, ma intendo solamente di far sentire alla Camera che io avrei intenzione di proporre un articolo di aggiunta nel quale vorrei stabilire un'eccezione alla disposizione generale contemplata nell'articolo 66.

L'articolo 66 stabilisce generalmente che « il diritto sulle carni introdotte in un comune che non sia quello del macellamento sarà dovuto nel luogo di consumazione. »

Io vorrei presentare alla Camera un'eccezione per quei comuni rurali nei quali non è stabilito un macello. È evidente che in quei comuni la provvista delle carni dovrà essere fatta altrove. Io sono persuaso che in pratica, quando anche rimanesse in tutto il suo vigore l'articolo 66, come ha pure osservato il signor ministro, esso non sarebbe applicabile.

Tuttavia non è bene, secondo me, che la Camera sancisca disposizioni evidentemente inapplicabili, e che saranno infrante infallibilmente, come avverrebbe in questo caso.

Mi riserverei dunque di proporvi un articolo d'aggiunta che farà una limitazione all'articolo 66.

Presentata dall'onorevole Depretis tale aggiunta venne mandata alla Commissione, la quale nella tornata del 6 dicembre dichiarò di accettarla in massima, comprendendola nella seguente proposta:

Le disposizioni di cui nel precedente articolo non sono applicabili ai privati che consumano carni unicamente ad uso proprio nei comuni dove non è istituito un dazio di consumo, purchè giustifichino di aver pagato il diritto nel luogo di macellamento.

Questa proposta, modificata dall'onorevole Depretis mutando le parole *di aver pagato* in quelle *essersi pagato il diritto*, ecc., fu dalla Camera approvata.

Il disegno di legge nella stessa seduta del 6 dicembre 1852 fu dalla Camera dei Deputati approvato. — Voti favorevoli 102 e contrari 33. — Fu poi discusso ed approvato dal Senato del Regno nelle sedute del 29 e 30 dicembre.

(Legge 2 gennaio 1853, n. 1456).

Esercizio provvisorio dei Bilanci pel 1853

Questo disegno di legge fu presentato alla Camera dei Deputati il 2 dicembre 1852 dall'onorevole ministro delle finanze conte di Cavour. — Esaminato dalla Commissione composta dei deputati Farina Paolo, Berghini, Mantelli, Michelini, Mazza, Depretis e Cadorna relatore, questi presentò la relazione il 13 dicembre 1852.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 18 dicembre 1852.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVV. RATTAZZI.

Dopo i discorsi dell'onorevole ministro delle finanze Cavour e del relatore Cadorna sui rapporti tra la Banca e lo Stato:

Siccome in me consiste la minoranza della Commissione, la quale ha votato contro il progetto, così avrei desiderato di dire qualche parola sulla legge, nella discussione generale: tuttavia non ho difficoltà di limitarmi a parlare su questo solo incidente.

L'onorevole signor ministro ha trovato troppo acerbe le espressioni contenute nella relazione della Commissione.

Cavour, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* Non ho detto *acerbe.*

Depretis. Io per verità non le voglio dire molto dolci; ma per mia parte non ho potuto accettarne le conseguenze, perchè mi parevano non consentanee a quelle premesse.

Diffatti il dire al Governo che non ha fatto buon uso della facoltà concessagli dalla legge di emettere Buoni del

tesoro, e poi conchiudere concedendogli questa stessa facoltà, mi parve che non fossero proposizioni tra di loro conciliabili.

Il ragionamento fatto dall'onorevole signor ministro, e i computi da lui istituiti non si confanno alla qualità sua di ministro di finanze. Egli si fece a difendere atti che si sono verificati quand'egli non era alla direzione degli affari, e dei quali egli non è responsabile se non perchè volle esserlo. Ma la sua difesa, quantunque ingegnosa, non può, a mio parere, credersi molto fondata.

Per me, io non posso ravvisare la questione sotto il punto di vista che piacque al signor ministro di scegliere; io la voglio considerare sotto un aspetto più pratico, come la si può vedere, tenute presenti al pensiero le precise disposizioni delle leggi vigenti ed i fatti quali ci si manifestano chiaramente.

Io non mi fermerò sopra una prima eccezione che si potrebbe fare all'autorizzazione che si dava al Governo di emettere pel prossimo anno sino a venti milioni di Buoni del Tesoro. Questa disposizione corrisponde alla creazione di un debito, avvegnachè tardi o tosto il debito ondeggiante finisce per diventare debito consolidato. Prima di concedere la facoltà di creare un debito deve risultare della sua necessità: e ciò non può avvenire che dopo una seria discussione dei bilanci, o quanto meno della situazione finanziaria.

Ma si lasci in disparte questa eccezione, e si consideri la legge nel suo tenore preciso e nel suo vero spirito, che, cioè, al Ministero non si intenda concessa facoltà di emettere Buoni del tesoro se non come un'anticipazione della rendita, e quindi solamente a misura del bisogno; facoltà che, così intesa, sarebbe più ristretta di quanto non sarebbe quella di creare un debito certo e determinato; considerata anche in questo senso la questione, io comincio a constatare primieramente in fatto l'esistenza di una somma ragguardevolis-

sima nelle casse della Banca di cui lo Stato può disporre a sua voglia. In secondo luogo io leggo nella legge 31 gennaio e 11 luglio 1852, la facoltà al Governo di emettere Buoni del tesoro, e di collocarli fino alla concorrenza di 65 milioni alla Banca, la quale è obbligata ad anticiparne l'ammontare, mediante corrisponsione del tre per cento d'interesse, e per altri cinque milioni il Governo può collocarli presso i privati a quell'interesse che gli può convenire. Io domando: di queste facoltà come e in qual misura deve il Governo servirsi? Pare a me che, prima di emettere Buoni del tesoro, e così prima di pagare un interesse o alla Banca o ai particolari, il Governo deve servirsi dei fondi disponibili. Questo è naturale. In secondo luogo, avendo d'uopo d'altre somme, il Governo deve vedere di pagare l'interesse minore possibile. Per ultimo, quando i bisogni dello Stato lo richiedano, potrà assoggettarsi ad un interesse maggiore. Quindi nel caso concreto il Ministero doveva anzitutto servirsi delle somme disponibili, giacenti presso la Banca; poi, in caso di bisogno, poteva emettere Buoni del tesoro, ma soltanto per depositarli alla Banca alla quale non avrebbe pagato che il tre per cento; e per ultimo, ma solo quando ne sopravvenisse ineluttabile il bisogno, poteva benissimo aumentare il numero dei Buoni del tesoro fino al limite dalla legge permesso e convenire un interesse maggiore.

Invece il Governo a che sistema si attenne? Secondo me, al peggiore di tutti. Non solo non si è prevalso delle somme che aveva disponibili nella cassa della Banca; non solo non si è attenuto a quel sistema secondo il quale avrebbe pagato un interesse minore, ma scelse ad un tempo e di pagare un maggiore interesse, e di lasciare infruttifere somme ingentissime. Questo metodo non è certamente lodevole.

Il signor ministro diceva che la Banca ha poco profittato di questa misura, e valutando in precise cifre il vantaggio ritratto lo volle ridotto a sole 12,500 lire.

Sicuramente, se si fanno i calcoli come li faceva il signor ministro, il vantaggio che provenne alla Banca parrà, se non così piccolo, certamente non molto considerevole: ma non è così che si devono calcolare i vantaggi che ha avuto la Banca dai fondi dello Stato.

Se per un bisogno qualunque, lo Stato fosse stato costretto di ritirare il fondo disponibile che ha la Banca, a quali condizioni avrebbe la Banca dovuto soggiacere? e con quali sacrifizi avrebb'essa provveduto a' suoi bisogni?

Egli è certo che la Banca non avea altro rimedio che quello di chiedere una rata agli azionisti, o di fare un prestito.

Cavour, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* La legge provvede.

Depretis. Io ho tenuto conto della legge, e ripeto che la Banca non aveva altri rimedi che, o di costringere gli azionisti ad effettuare il pagamento di una rata, o di assumere un debito.

Ora, nel primo caso, domando io, nel caso cioè, in cui la Banca avesse costretto gli azionisti a versare un'altra rata, egli è indubitabile che i suoi guadagni sarebbero diminuiti, perchè il dividendo sarebbe stato minore. Questo è incontestabile.

Egli è pure incontestabile che, se la Banca, non potendo, o non volendo costringere gli azionisti a versare un'altra rata, avesse dovuto contrarre un debito, certamente su questo debito avrebbe dovuto pagare un interesse.

Io vedo nelle situazioni della Banca una somma considerevolissima, da sette ad otto milioni, a credito dei corrispondenti della Banca (sbilancio di conto): è egli forse che per queste somme la Banca non paghi un interesse ragguardevole? Ora vede la Camera che una somma ancora maggiore appartenente allo Stato è rimasta a disposizione della Banca, per la quale essa non ha pagato un millesimo.

Se vogliamo attenerci a questa base, e vorremo istituire un conto, noi vedremo che il guadagno fatto dalla Banca è di parecchie centinaia di mila lire.

Io non vedo poi come vi fosse ragione, perchè si concedessero questi favori alla Banca senza corrispettivo di sorta. Quando lo Stato ha avuto d'uopo dell'aiuto e dei servigi della Banca, certamente non li ottenne, nè li otterrà mai, gratuitamente. Io pertanto non vedo perchè non siasi usato e non si userà lo stesso trattamento, anche quando avviene che sia la Banca quella che ha bisogno e si giova dei fondi dello Stato.

Negli statuti della Banca è prescritto che l'ammontare della sua circolazione in biglietti, cumulato con la somma presso di lei esistente in conto corrente disponibile, non possa superare il numerario effettivamente giacente nelle sue casse.

Il ministro diceva che la Banca si è sempre strettamente attenuta alle disposizioni del suo statuto; io però non lo credo. Io prego il signor ministro di riscontrare le varie situazioni della Banca pubblicate nel foglio ufficiale; egli vedrà che più d'una volta, non dirò molte volte, ma più d'una volta essa violò le disposizioni dal suo statuto prescritte.

Il ministro accenna di dubitare della mia asserzione; può essere che io abbia sbagliato: tuttavia io trovo, a cagion d'esempio, che al 22 novembre la Banca aveva nelle sue casse 15,414,876, centesimi 60 in numerario, quando aveva in circolazione 34,657,350 biglietti, aveva debito di 9,720,083 centesimi 30 in conto corrente disponibile con lo Stato, e dovea pure in conto corrente disponibile con privati a Torino e a Genova due somme: l'una di 769,897.85, l'altra di 1,884,981,37, e così in totale 47,052,312.52; somma che eccede il triplo del numerario nelle sue casse esistente, e per tal modo essa avrebbe violato il suo statuto.

Del resto, questa non è la sola obbligazione imposta alla Banca dalla legge. A termini di una disposizione precisa, la Banca ha l'obbligo di tenersi pronta, ed in condizione tale da poter fare allo Stato, ad ogni richiesta, un prestito

di cinque milioni, e col preavviso di un mese un altro prestito di dieci milioni.

La Banca, domando io, si è dessa curata di mantenersi in tale situazione da potere ottemperare a questa disposizione della legge, la quale non è altro che il corrispettivo di quella autorizzazione che le concesse di esistere con più larghi mezzi? Da quattro o cinque mesi io scorgo che la Banca non si è mai trovata in condizione di obbedire alla prescrizione or menzionata.

L'articolo 5, ultimo alinea della legge 11 luglio 1852 dice espressamente: « La Banca dovrà essere sempre in condizione da poter fare l'anticipazione del terzo di detta somma, cioè, di cinque milioni; per gli altri dieci milioni dovrà essere dato un avviso preventivo di un mese almeno. » Supponiamo, o signori, un avvenimento inaspettato qualsivoglia un fatto che agiti il mondo politico, e pel quale fosse abbisognato allo Stato di disporre di cinque milioni, somma che, secondo la legge, può pretendere e prelevare immediatamente dalla Banca, e gli fosse pure abbisognato l'altro fondo di dieci milioni circa, che tiene presso la Banca in conto corrente disponibile, fondo che pure può esigere a sua voglia e senza preavviso: ebbene, in questo caso, che sarebbe avvenuto? Che sarebbe avvenuto della Banca se si fossero ad un tratto ritirati dalle sue casse 15 milioni?

Basta esaminare le situazioni della Banca, per persuadersi che un tal fatto avrebbe cagionato un'immensa perturbazione, la quale per verità sarebbe stata anche maggiore, se mai la circolazione dei biglietti avesse avuto corso legale, e la loro emissione fosse stata per una somma più forte. Io non affermerò che gli interessi materiali dei portatori dei biglietti sarebbero stati molto pregiudicati: i portatori dei biglietti avrebbero sempre nei valori che stanno nel portafoglio di Banca una garanzia: ma è certo che le operazioni della Banca si sarebbero arrestate, ed io lascio pensare a uomini più esperti di me in questa materia di

quali e quanto fatali conseguenze sarebbe origine quel fatto, e che danno gravissimo ne avrebbe avuto il commercio generale e il credito dello Stato.

Tanto maggiormente io mi credo in obbligo di insistere su questo punto, in quanto che, quando si è presentata e discussa la legge che ha autorizzato la Banca ad aumentare il suo capitale, si è magnificato questo vantaggio che ha lo Stato di poter prelevare 15 milioni di lire ad interesse moderato. Vede la Camera che in fatto questo vantaggio è svanito, e peggio, perchè non solo non possiamo profittare della somma che la Banca è in obbligo di tenere a disposizione dello Stato, ma non possiamo forse nemmeno prevalerci dei fondi che allo Stato appartengono, e che giacciono presso la Banca, senza compromettere le operazioni della Banca stessa.

Un altro vantaggio poi che ci si poneva innanzi quando si trattava di creare un grande stabilimento di credito, coll'aumentare il capitale della Banca, era questo, ch'essa avrebbe potuto estendere le sue operazioni di sconto, che sono le più importanti nell' interesse del commercio e dell'industria. Ci si faceva sperare che, con un maggior capitale e una più larga sfera d'azione, il tasso dello sconto sarebbesi diminuito, il che avrebbe operato sugli interessi dei capitali in generale, li avrebbe fatti diminuire con grandissimo vantaggio dell'industria nazionale.

Anche questo benefizio tanto magnificato non si è ottenuto. Abbiamo invece veduto succedere il contrario: la Banca fu costretta ad aumentare lo sconto.

Io non voglio qui congetturare delle cagioni di questi fatti, ch'io credo gravissime. Le cause di questi fatti io non le posso desumere dalle situazioni della Banca, e non ebbi modo di ottenere sovr'esse, altronde, informazioni precise. Posso dire tuttavia che molto probabilmente dipendono da anticipazioni fatte in misura eccessiva sopra fondi pubblici. Ora io prego la Camera di considerare come sia somma-

mente pericoloso che la Banca dia la preferenza a questa specie di operazioni. Mettendosi su questa via, la Banca, anzichè prestare utili servigi al commercio, si fa invece centro e focolare di aggiotaggio e di speculazioni sui fondi pubblici, che non sono certo lodevoli.

Il signor ministro dubitava che fosse in facoltà del Governo di rimediare con provvedimenti legislativi a questo stato anormale in cui la Banca si è messa. Ma, s'egli è dimostrato che la Banca non si è attenuta esattamente a' suoi statuti, riesce evidente che lo Stato, il quale potrebbe con una disposizione legislativa revocare la data autorizzazione, potrebbe, non solo, ma dovrebbe porre dei limiti alle operazioni della Banca, e moderarle in guisa che non ne possano nascere danni alla cosa pubblica. Questi riflessi mi parvero, o signori, abbastanza gravi, per sottometterli alla vostra perspicacia. Appoggiato ad essi, era mio divisamento di proporre la sospensione di questa parte della legge, di rimandarla ad altro tempo, o di unirla, se così si vuole, alla discussione della legge sul prestito di due milioni, come argomento che vi starebbe molto naturalmente connesso; ad ogni modo, qualora la Camera non accettasse le mie idee, io mi limiterò a votare contro la legge.

Seduta del 20 dicembre 1852.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVV. RATTAZZI.

Sull'articolo 1° a proposito di un emendamento proposto dalla Commissione, riflettente le spese straordinarie nei bilanci del 1853:

Io VERAMENTE non potrei aderire all'emendamento proposto dalla Commissione, perchè mi pare che non sia senza pericolo.

Le spese straordinarie proposte pei bilanci 1853, da quanto abbiamo veduto, sono in una misura molto eccedente le spese proposte pel 1852, ed inoltre queste spese straordinarie noi non le conosciamo, in quanto che quelle relative ad alcuni bilanci non ci vennero tampoco comunicate, perchè non sono presentati i bilanci. Coll'emendamento si autorizzerebbe il Ministero a fare spese straordinarie pel 1853, in misura che eccede quelle del 1852, e delle quali, ripeto, non abbiamo cognizione.

Egli è vero che vi è una frase in quell'articolo che pone una limitazione; vi è la frase: « le spese straordinarie che non ammettono dilazione; » ma chi è giudice se una spesa ammette o non ammette dilazione? A me pare che trattandosi di spese, e massime di spese straordinarie e sconosciute, dobbiamo andare molto cauti e guardinghi.

Del resto mi pare che l'articolo qual è redatto non produce alcun inconveniente.

Sicuramente, se si dovesse interpretare in modo che il bilancio del 1852 per le spese straordinarie dovesse servire di regola al Ministero nell'esercizio dei primi due mesi del 1853, tanto nella qualità delle spese, come nella quantità, in tal caso vi sarebbero inconvenienti, perchè le spese del 1853 potrebbero essere affatto nuove, cioè non contemplate nel bilancio del 1852; ma, se coll'articolo s'intende di limitare le spese soltanto nella quantità, salve le altre restrizioni, in tal caso non vedo inconveniente di sorta.

Il Ministero nei due primi mesi dell'anno, mentre la Camera siede, anzi discute appunto i bilanci, non può e non deve, a mio avviso, fare spese straordinarie, che eccedano la misura fissata pel 1852.

Per conseguenza io credo senza inconvenienti la redazione proposta prima dalla Commissione, mentre invece molti ne racchiude il suo nuovo emendamento.

Ed in appresso aggiunge:

Esporrò brevemente gl'inconvenienti che, secondo me, possono nascere dalla proposta della Commissione.

Questo emendamento ha per iscopo di autorizzare il Ministero a fare quelle spese straordinarie che non ammettono dilazione. Ora le spese straordinarie possono riguardare opere affatto nuove, che compaiono la prima volta nel bilancio, o possono essere di quelle che furono già inscritte nei bilanci precedenti, o che si riferiscono ad opere in corso. Quanto a questa seconda categoria di spese straordinarie, giusta l'emendamento della Commissione, il Ministero avrebbe limitata l'azione, perchè sarebbe obbligato ad attenersi alle economie da lui proposte, e non potrebbe sorpassare il bilancio 1852; quanto poi alle altre spese, cioè a quelle che la Camera non ha ancora esaminate, non vi sarebbe altra limitazione che l'urgenza. Ora io domando se sia logico il lasciare la mano libera al Ministero in quelle spese sulle quali la Camera non ha ancora portato verun giudizio, o se invece convenga limitare il potere ministeriale in quelle spese che già furono sottomesse al Parlamento e da esso ventilate perchè contemplate nei bilanci precedenti. A me pare che questo non sia ragionevole.

Quindi io voterò contro l'adozione dell'emendamento proposto dalla Commissione.

La proposta della Commissione è dalla Camera approvata.

Sull'articolo 3° concernente l'emissione di Buoni del tesoro sino a 20 milioni in anticipazione delle imposte:

Come ho avuto l'onore di accennare alla Camera nella seduta di sabato, è mio divisamento di proporle, se non la soppressione, almeno la sospensione di questo articolo di legge.

Le ragioni che ho sviluppato nella tornata precedente e che mi hanno consigliato e mi consigliano ancora ad insistere in quella proposta si riferiscono a due punti principali. Il primo si era, che, parendomi per la sua natura questo articolo rivestire la qualità di creazione di un debito, esso fosse più naturalmente connesso al progetto che tratta della alienazione di una rendita di due milioni, e quindi meglio potesse unitamente a quel progetto di legge discutersi.

Inoltre pareami che, alla discussione tanto del presente articolo quanto della creazione di rendita, si dovesse premettere una discussione estesa e seria, se non sull'intero bilancio, almeno sulla situazione finanziaria in che trovasi il paese. Ora, io credo veramente inopportuna una simile discussione a proposito di questa legge, la quale, come fu detto benissimo, include piuttosto un voto di necessità che un voto di fiducia. Oltrechè la Camera parmi abbia implicitamente adottato il mio avviso, poichè nell'ultima seduta non ha creduto di entrare nella discussione della questione di finanza malgrado il lungo discorso dell'onorevole Despine, al quale nè il ministro, nè alcuno della Camera rispose parola.

Aggiungerò essere veramente cosa insolita che in una legge relativa all'esercizio provvisorio dei bilanci si venga a parlare della facoltà di emettere Buoni del tesoro, cioè in sostanza si venga a creare un debito: prima di creare un debito, ripeto, se ne deve dimostrare la necessità, si deve premettere la discussione, se non dei bilanci, almeno della situazione finanziaria dello Stato.

L'altro motivo per cui io proponeva la sospensione di questo articolo di legge consisteva in ciò, che io credeva si potesse opportunamente cogliere la circostanza per costringere il Governo a dargli un mezzo, col quale potesse far cessare lo stato non regolare in cui si trova da alcun tempo la Banca Nazionale, un mezzo col quale potesse tutelare e far prevalere gli interessi generali del paese, od

almeno trarre vantaggio dai fondi che l'erario tiene depositati nelle casse della Banca.

Senza rientrare in quella discussione, nè diffondermi sovra essa, l'argomento vuole che io dica ancora qualche parola. Tuttavia non tratterrò lungamente la Camera.

Io ho detto nella tornata di sabato che mi pareva che la Banca avesse violati i suoi statuti e la legge: e che in più di un caso non vi si fosse conformata esattamente.

Ho insistito principalmente sopra due punti; feci notare primieramente come non si fosse l'amministrazione della Banca uniformata a quella disposizione di legge, per cui è obbligata a tenere nelle sue casse un fondo in effettivo numerario che pareggi il terzo dell'ammontare dei suoi biglietti in circolazione, cumulato colle somme in conto corrente disponibile.

A questo appunto il signor ministro delle finanze rispondeva dicendomi che probabilmente io non aveva calcolato il numerario *in via*. Calcolate queste somme, diceva il signor ministro, la Banca erasi sempre trovata in perfetto accordo con la legge su questo proposito.

Io confesserò schiettamente che l'osservazione fattami dal signor ministro era giusta: io veramente non aveva compreso nel computo le somme notate nelle situazioni della Banca come numerario *in via*.

Malgrado questo, il mio appunto non era meno fondato. E ripensandovi dopo, mi sono viemmeglio persuaso che su questo punto l'amministrazione della Banca aveva contravvenuto alla legge.

Infatti osservo che la mia asserzione è innanzitutto convalidata dalla chiara, precisa e letterale disposizione della legge, la quale dice che l'ammontare dei biglietti in circolazione, cumulato colle somme dovute dalla Banca in conto corrente disponibile, *non potrà eccedere il triplo del numerario esistente materialmente in cassa.*

Questo avverbio *materialmente* mi pare che richiegga evidentemente l'esistenza locale di fatto e materiale nella cassa della Banca di questa somma in numerario effettivo.

Ma la lettera della legge non è la sola ragione che mi conforti nella mia opinione; io credo che ve ne siano altre non poche.

Si potrebbe aggiungere che il voler calcolare come esistente in cassa il numerario *in via* non è conforme alla verità; perchè potrebbe benissimo accadere, che questo numerario non arrivasse mai nella cassa della Banca. Sarebbe un accidente, ma il caso è possibile. L'esistenza del numerario in cassa si fonda dunque sopra una favorevole supposizione. Osservo inoltre che, dal momento in cui viene accertata la situazione della Banca ed accertato il fondo materiale metallico esistente in cassa e la somma *in viaggio*, al momento in cui entra effettivamente questa somma nella cassa della Banca, passa un certo intervallo. Sarà un intervallo di due o tre giorni. Comunque, un intervallo vi passa, ed è certo che l'effettivo che appartiene alla Banca e sta nelle sue casse, in questo intervallo, non rimarrà identicamente nella stessa somma, poichè le operazioni della Banca continuano, e il fondo viene ad essere necessariamente alterato.

Suppongasi che, mentre una somma viene da Marsiglia, da Parigi, o da Londra diretta alle casse della Banca, un accidente qualunque, una notizia commerciale, faccia affluire i biglietti alla Banca; egli è certo che in tal caso può bastare un giorno perchè il numerario diminuisca di due o tre milioni.

Ecco dunque che il calcolare come esistente in cassa il fondo *in viaggio* non può credersi per nulla regolare.

L'altro appunto che io faceva si era quello, che la Banca non sia stata in grado, durante il periodo di quattro o cinque mesi, di soddisfare all'impegno che aveva assunto con lo Stato di sborsargli 5 milioni a semplice richiesta e 10 milioni

dopo il preavviso di un mese, e così di rimettergli il fondo che l'erario teneva nella cassa della Banca in conto disponibile.

L'argomento che il signor ministro oppose a questa mia osservazione consisteva in questo. Egli disse, che non credeva giusto (se non sono le sue precise parole, n'è questo il senso, mi dispiace di non ricordare le precise parole, perchè ho veduto che il ministro qualche volta afferra le parole che mi sfuggono) in sostanza egli disse che era ingiusto che lo Stato pretendesse dalla Banca il prestito di 15 milioni di lire, che era il corrispettivo della autorizzazione ad essa accordata di aumentare il suo capitale, quando questo non era ancora stato versato effettivamente nelle casse della Banca. Anzitutto anche qui devo appoggiarmi alla lettera della legge. Questa contiene un'espressione molto eloquente e precisa, imperocchè statuisce che la Banca debba sempre trovarsi in condizione di sborsare allo Stato sopra deposito di Buoni del tesoro, o titoli di rendita, 5 milioni a richiesta, e 10 milioni dopo il preavviso di un mese.

Ora, vediamo che cosa avverrebbe se la difesa che il Ministero fece dell'amministrazione della Banca si dovesse ammettere per valida e ragionevole. Io domando: il capitale della Banca lo volete voi ritenere di 8, di 16, di 24 o di 32 milioni?

Se volete ritenere il capitale della Banca non mai costituito se non quando siansi versati nelle sue casse i 32 milioni, ne verrà che lo Stato non potrà mai esigere da essa l'adempimento dell'obbligazione che la Banca si è assunto. Difatti per la legge 11 luglio 1852 gli azionisti della Banca sono tenuti a versare 8 milioni entro quattro mesi, un'egual somma entro il 1853, e la rimanente ad epoca indefinita, quando l'amministrazione della Banca stimerà di richiederli. Or dunque, se si deve ritenere che l'adempimento di questo obbligo non può chiedersi se non quando il capitale sia per intero versato, è certo che sarebbe in facoltà della Banca di non sborsarlo mai.

Il vantaggio sperato dallo Stato di ottenere questo prestito al 3 per cento, sarebbe ora vano: il *sempre* che è scritto nella legge, dovrebbe mutarsi in *mai*, quando così alla Banca piacesse.

Ma ciò non basta. Io aggiungo: se questa norma deve ritenersi come legale, tanto per lo Stato nell'esigere l'adempimento delle obbligazioni che verso di lui ha la Banca, quanto per la Banca nel far uso dei suoi diritti, conviene che vi sia parità di trattamento. Dunque, se prima dell'11 novembre, o prima che fosse effettuato il pagamento della seconda rata, ovvero prima del 1853, ossia prima del pagamento della terza rata, non è giusto di esigere dalla Banca il prestito di 15 milioni, bisogna anche che la Banca ritenga che il suo capitale non è rispettivamente che di 8 o di 16 milioni al più. E questo capitale deve esserle norma nel regolare le operazioni che la Banca può fare a termini della legge. Più, ricorderò alla Camera che nelle patenti del 1847 la Banca non poteva fare acquisto di fondi pubblici, se non nella misura che le avrebbe consentito il Governo.

Nel decreto reale del dicembre, se non erro, 1849, questa disposizione dello statuto fu variata; venne stabilito che la Banca potesse impiegare parte del suo capitale in acquisto di fondi pubblici sino alla concorrenza di un quinto del suo ammontare totale.

Questa variazione fu presentata alla Camera come un fatto compiuto: e come avviene tuttogiorno, come è avvenuto in molti altri casi, chiamata a discutere sopra un fatto compiuto, la Camera ha sanzionato le disposizioni di quel decreto reale, pubblicato, come dissi, nel dicembre del 1849. Intanto, a termini di questa legge, la Banca non può convertire nell'acquisto di fondi pubblici una somma che ecceda il quinto del suo capitale. Ora io domando: quale sarà il capitale della Banca? Il capitale effettivamente versato nella cassa della Banca dal 27 ottobre di quest'anno era di 11 mi-

lioni e 28 mila lire. Io rilevo che questa è la somma effettivamente versata, perchè veggo che il debito degli azionisti in saldo delle loro azioni, come dalla *Gazzetta Ufficiale,* sale a 20,972,000 lire. In quel giorno i fondi pubblici acquistati dalla Banca ascendevano alla somma di 376,000 lire.

Nella settimana seguente il fondo effettivamente versato dagli azionisti si elevava alla somma di 13,397,000 lire, quindi il debito degli azionisti verso la Banca non ascendeva più che a 18,603,000 lire: i fondi pubblici acquistati dalla Banca ascendevano invece alla somma di lire 3,315,380. Vuolsi ora ritenere che il capitale effettivamente versato dagli azionisti formi il capitale della Banca? Ebbene, in tal caso la Banca ha contravvenuto al disposto de' suoi statuti, perchè la somma da essa impiegata nell'acquisto di fondi pubblici, non è soltanto il quinto, ma supera di gran lunga eziandio il quarto del suo capitale.

Anche attualmente se il capitale della Banca vuol credersi di lire 16,000,000, poichè ha detto il signor ministro che gli azionisti non possono essere costretti a fare il versamento dell'altra rata prima dell'anno 1853, se si considera la somma dei fondi pubblici che appartengono alla Banca, si vedrà che la somma di lire 3,315,330 presa cinque volte supera ancora il capitale della Banca. Io dico pertanto che, se non si vogliono adottare due pesi e due misure, sarà forza riconoscere che per parte della Banca furono violati i suoi statuti. Io invito a questo riguardo il signor ministro a volermi dare una spiegazione del come sia questo successo nell'amministrazione della Banca, presenti i commissari del Governo.

Io dico che questi fatti ci debbono persuadere che occorre assolutamente un provvedimento; occorre provvedere, con prudenza sì, ma provvedere.

Signori! Molti di noi, fra quelli che seggono nei Consigli divisionali e che assistettero quest'anno alla tornata autunnale, hanno potuto leggere una inesorabile circolare del

Ministero la quale toglieva ogni speranza ai comuni ed alle provincie di poter ottenere prestiti dalla Cassa dei depositi. Or dunque, quando alle esigenze ed alle urgenze delle provincie e dei comuni si nega assolutamente di far luogo, per qual motivo, io chiedo, si lascerà la cospicua somma di 8 o 10 milioni a disposizione della Banca senza almeno convenire un vantaggio a favore dello Stato?

Parmi adunque naturale che, perchè si possano riordinare in meglio le condizioni della Banca, perchè si possa ritirare il capitale che lo Stato tiene a disposizione della Banca stessa o patteggiare quanto meno un interesse su quello, parmi, dico, indispensabile di sospendere la discussione e la votazione di quest'articolo di legge col rimandarlo alla Commissione incaricata dell'esame della proposta alienazione di rendite, la quale, esaminata la situazione finanziaria dello Stato, e presi i necessari concerti col Ministero, ed ove occorra con l'amministrazione stessa della Banca, potrà presentarci una relazione studiata, e proporre un provvedimento definitivo.

Io spero quindi che la Camera vorrà accogliere la mia proposta sospensiva.

In risposta alle osservazioni dell'onorevole ministro delle finanze e dell'onorevole Bolmida:

Io RISPONDERÒ brevemente ad alcune delle osservazioni fatte dall'onorevole signor ministro e dall'onorevole deputato Bolmida.

Sostanzialmente gli appunti che io faceva all'amministrazione della Banca erano tre. Ho cioè accagionato l'amministrazione di non essersi attenuta alle disposizioni della legge che le impone di avere in cassa una data quantità di numerario e così di avere calcolato il numerario *in via* come esistente.

Su questo punto ho veduto che l'onorevole ministro è venuto perfettamente nel mio parere, ed io spero che per l'avvenire il numerario *in via* non sarà calcolato come numerario effettivamente esistente nelle casse della Banca.

Quanto al secondo appunto che io faceva, che la Banca non si è trovata per lungo tempo in condizione di far fronte all'impegno che si è assunto col Governo di pagargli 5 milioni a richiesta, e 10 altri entro un mese, io vedo che questo sussiste ancora in tutta la sua forza. Se noi prendiamo, non dirò tutte, ma molte delle situazioni della Banca, e fra le altre quella ch'è nel foglio del 13 dicembre, una cioè delle ultime, noi vediamo da questa situazione che il capitale della Banca in cassa, comprese le somme in viaggio, rileva a 15 milioni, 84,000 lire e frazioni, che il triplo conseguentemente è di 45 milioni e 200,000 lire circa, che la circolazione della Banca in biglietti, e somme in conti correnti disponibili rileva a 44 milioni. Se il Governo quel giorno avesse portato 5 milioni in Buoni del tesoro alla Banca, come ne aveva il diritto, il portafoglio della Banca si sarebbe aumentato di 5 milioni, la sua circolazione si sarebbe egualmente aumentata di 5 milioni di biglietti; che cosa sarebbe accaduto allora? Sarebbe accaduto che, siccome il numerario in cassa non variava punto nè poco, rimanevano nelle casse della Banca 15 milioni circa in numerario: il triplo era 45 milioni, mentre la circolazione in biglietti e somme a conto corrente disponibile saliva a 49 milioni.

Ecco dunque che la Banca non era in istato di adempiere all'obbligo che si è assunto come correspettivo con lo Stato.

Nè valgono le ragioni che si oppongono con dire che la Banca non ha calcolato, non ha previsto che dovrebbe sborsare questa somma. Quando si fanno stipulazioni fra due parti, ed in questo caso lo Stato e la Banca possono considerarsi come due parti contraenti, quando, dico, si fanno delle stipulazioni, queste s'interpretano nel loro complesso e s'intendono tutte correlative e corrispettive.

In questo caso non si può sostenere che la Banca dovesse adempire solamente una od altra parte delle sue stipulazioni, la Banca aveva l'obbligo di tenere quella data quantità di numerario in cassa, ma essa aveva anche un altr'obbligo, quello cioè di mantenersi in condizione tale da essere in grado di poter *sempre* fare quel dato prestito allo Stato sopra Buoni del tesoro o titoli di rendite, ad un interesse prestabilito.

Dunque, lo ripeto, evidentemente la Banca ha contravvenuto a questa disposizione.

Il terzo appunto che io faceva consiste in ciò, che la Banca ha impiegato in fondi pubblici una somma maggiore di quella che glielo permettessero i suoi statuti; ma noti l'onorevole Bolmida che io partiva dal supposto sul quale si era fondato il ragionamento del signor ministro, che, cioè, il capitale dovesse ritenersi, non quello che nelle situazioni è qualificato capitale della Banca, cioè l'ammontare complessivo delle azioni, ma quella parte di esso che fu effettivamente versata dagli azionisti nelle casse della Banca. Ora, se l'onorevole deputato Bolmida vuole esaminare la situazione del 27 ottobre e la seguente del 3 novembre, potrà verificare quello che io diceva. Nel 27 di ottobre il capitale della Banca è di 11,028,000 lire; aggiunga pure la somma pel fondo di riserva della quale la Banca può fare un impiego in fondi pubblici, ciò malgrado la somma di 3,315,380 lire che la Banca cominciò a possedere a quel giorno in rendite del Debito pubblico sorpassa il quinto del suo capitale, cumulato anche col fondo di riserva, per la qual somma gli statuti gli permettono di fare acquisto di fondi pubblici.

Del resto, siccome tanto il signor ministro, quanto l'onorevole Bolmida ammettono che ci è stata irregolarità, io non insisterò maggiormente su questo argomento. Solo mi premerebbe che si venisse ad una conclusione utile, giacchè sarei dolente non poco, dopo aver insistito e forse stancata

la Camera in questa discussione, di vedere che si riesca a niente di concreto a vantaggio dello Stato. Se ho bene inteso le parole dell'onorevole ministro e del deputato Bolmida, parrebbe che la Banca, a loro avviso, non dovrebbe essere obbligata all'adempimento della condizione che le fu imposta dallo Stato, per autorizzarla ad aumentare il suo capitale, se non nell'anno prossimo, quando sarà fatto il versamento della terza rata. Io dico, che una tale interpretazione degli obblighi della Banca non si può assolutamente accettare. L'obbligo assunto dalla Banca è preciso; e spetta ad essa il prendere le determinazioni opportune per mettersi in istato di far fronte all'assunto impegno.

È inutile confessare l'errore, e citare esempi d'altri errori simili commessi da Banche straniere: io dico che gli errori che si sono commessi nelle amministrazioni delle altre Banche non si potrebbero citare più male a proposito che in questo caso: perchè appunto altre Banche hanno commessi errori, io dico che gli abili finanzieri, che sono alla direzione della Banca, approfittando della esperienza, dovevano far sì che non si rinnovassero nel caso nostro. Ma vedo che l'esperienza in nulla ha giovato.

Del resto, l'argomento sul quale ho tanto insistito che la Banca ha contravvenuto ai suoi statuti, torna a beneficio del Governo, poichè quando il Ministero si presenti alla Banca col fatto constatato di una violazione accertata degli statuti, siccome la legge stessa in questo caso ha stipulato che il potere legislativo ha facoltà di variarli, con molto maggiore ragione il Ministero potrà pretendere, o dall'assemblea generale degli azionisti, o dall'amministrazione della Banca, che si adottino quelle risoluzioni le quali possano mettere la Banca in condizioni di far fronte ai suoi impegni, e da rendere i servigi che reclama il commercio.

Io quindi insisto nella mia proposta, e prego la Camera di volerla accettare, inquantochè, mentre da un lato non pregiudica la questione, siccome poi questa discussione tor-

nerebbe in campo con la relazione della Commissione per la legge sull'alienazione della rendita, e tornerebbe svolta e studiata più accuratamente, a quell'epoca potrà essere maturamente risolta. Dall'epoca attuale a quella non correrà certamente un gran lasso di tempo.

Nè vale il dire che il Ministero non avrà bisogno di valersi dei Buoni del tesoro prima di negoziare le rendite: con la stessa legge con cui verrà autorizzato il Ministero ad alienare le rendite, se verrà autorizzato, sarà concessa l'emissione dei Buoni del tesoro.

Ora, il Ministero potrà aspettare finchè gli parrà a negoziare le rendite; ma è certo che, appena emanata la legge, potrà negoziare i Buoni del tesoro.

Dunque mi pare che anche questo argomento non valga a distruggere le ragioni da me poste in campo. Io quindi insisto nella mia proposta e spero che la Camera vorrà adottarla.

Messa ai voti la sospensiva sull'articolo 3, proposta dall'onorevole Depretis, non è dalla Camera approvata.

Il disegno di legge in questa stessa seduta fu approvato dalla Camera dei Deputati. — Voti favorevoli 99, e contrari 28. — Fu approvato poi dal Senato del Regno il 22 dicembre 1852.

(Legge 23 dicembre 1852, n. 1448).

Imposta personale e mobiliare

Il disegno di legge per l'imposta personale e mobiliare era stato presentato alla Camera dei Deputati il 5 marzo 1852 dall'onorevole conte di Cavour ministro delle finanze.

Esaminato dalla Commissione composta degli onorevoli Farina Paolo, Mantelli, Lione, Rattazzi, Bosso, Revel e relatore Torelli, questi presentò la relazione il 16 aprile 1852.

Discusso nelle sedute dal 29 aprile all'11 maggio 1852 dalla Camera dei Deputati, fu approvato l'11 maggio. — Voti favorevoli 85, contrari 37.

Presentato al Senato del Regno il 17 maggio 1852, fu esaminato dalla Commissione permanente di finanza, per la quale riferì l'onorevole Giulio il 26 giugno 1852, ma fu ritirato quel disegno di legge con R. decreto del 5 luglio 1852.

Riprodotto poi alla Camera dei Deputati dal conte di Cavour, ministro delle finanze, il 30 dicembre 1852, fu esaminato dalla Commissione composta dei deputati Cavour Gustavo, Balbo, Di Revel, Sappa, Louaraz, Daziani, Miglietti, Ricci Vincenzo, Tecchio, Brignone, Chiarle, Deforesta, Mantelli e Torelli relatore, il quale presentò la relazione il 24 gennaio 1853.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 28 gennaio 1853.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVV. RATTAZZI.

Allorchè questo disegno di legge viene in discussione alla Camera dei Deputati, gli onorevoli Robecchi e Mellana ne propongono il differimento sino a che la Commissione non abbia presentato una relazione complessiva su tutti i progetti d'imposte. — L'onorevole conte di Cavour si oppone alla sospensiva. — L'onorevole Depretis nel fare le seguenti osservazioni propone sia per pochi giorni ritardata questa discussione:

NON HO che una breve osservazione da presentare alla Camera.

Il signor ministro delle finanze diceva essere interesse del sistema parlamentare che si provveda all'assetto definitivo

delle nostre finanze, e che perciò le questioni sospensive dovrebbero essere dalla Camera condannate.

Io prego la Camera ad osservare che importa più assai di far bene che di far presto; importa che le leggi di finanza siano ben ponderate onde non forniscano ragione di rendere discaro il sistema parlamentare, durante il quale, pur troppo, abbiamo veduto crescere considerevolmente le imposte. Se le leggi saranno fondate sopra queste basi, e ben fatte, la dura necessità delle imposte peserà meno sulle popolazioni.

Poi è da osservarsi che le leggi d'imposta giova che siano ben meditate, e seriamente discusse nell'interesse stesso dell'erario nazionale; il passato ci può servire di esempio.

Noi abbiamo, per esempio, la legge sulle professioni ed arti liberali, sulle quali si avevano molte speranze; eppure questa legge, non essendo stata abbastanza maturata, destò molte lagnanze e rese pochissimo all'erario.

Ora dunque, non solo nell'interesse politico delle libere istituzioni, ma eziandio in quello delle finanze, occorre di fare una discussione ponderata e matura; e tanto più quanto sono gravi ed importanti le leggi in discussione.

Ora, nessuno ignora che questa legge è tra le più gravi, tra le più importanti, e sarebbe, io credo, esempio unico il vedere intrapresa d'improvviso la discussione di una legge di tale gravità, di una legge che va a percuotere il paese di una nuova gravezza di circa 4 milioni. Per questa legge abbiamo scarsissimi i dati statistici, e lo confessa la stessa Commissione nel suo rapporto, quantunque questi dati ci potessero senza molta difficoltà venir comunicati dal Ministero. Il risultato della tassa sui fabbricati, che ci poteva servire anche per questa, ed era un dato rilevante, che il Ministero poteva facilmente comunicarci, questo risultato ci manca. Altri dati mancano affatto. La mancanza di elementi statistici è un motivo di più, onde ci si dia qualche tempo per ponderar meglio la legge, anche solo per fare

i confronti necessari con la legge su cui la Camera ha già dato un suo voto, che poi è stata radicalmente modificata, e dirò anche respinta dall'altra Camera; e questi confronti esigono essi soli un tempo ragguardevole.

Io non rientrerò nelle discussioni sollevate dai miei onorevoli amici circa la necessità di riunire le diverse leggi di finanza, e di rimandarne l'esame alla nuova Sessione; in ogni caso, mi pare che assolutamente la Camera non può intraprendere in questa seduta la discussione della legge, come vorrebbe il signor ministro. Vorrà la Camera per una legge così grave negare un tempo conveniente ad ogni deputato affinchè la possa studiare? Io credo che la Camera non lo vorrà negare per certo, e vorrà quanto meno acconsentire a che la discussione sia prorogata di un discreto tempo, onde ognuno di noi possa, nell'interesse del paese, nell'interesse stesso dell'erario, meditare quelle osservazioni che crederà di presentare alla Camera e che non si possono improvvisare sopra una legge di questa natura; ma si possono soltanto desumere da studi fatti seriamente.

Tanto le proposte sospensive degli onorevoli Robecchi e Mellana quanto quella dell'onorevole Depretis furono dalla Camera respinte.

Seduta del 1° febbraio 1853.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVV. RATTAZZI.

Sull'articolo 2° che applicava l'imposta mobiliare in ragione del valore locativo delle abitazioni:

MI PARE che anche questo articolo possa dirsi inutile quanto e più del precedente, o quanto meno, mi pare, che la sua redazione così diffusa e particolareggiata, redazione che non leggevasi nel progetto discusso la scorsa estate, sia affatto inutile, e fors'anche dannosa.

È principio ammesso da tutti i legislatori che le leggi debbono essere brevi; esse non debbono diffondersi in abbondanti parole, salvo nei casi in cui sia necessario per chiarirne il senso. Egli è evidente che nel concetto della legge attuale la parola *abitazione* corrisponde al vocabolo *casa*.

Ciò posto, se si dovesse interpretare alla lettera questo secondo articolo quale è concepito, parrebbe che altra cosa sia la casa, ed altra l'abitazione: che le scuderie, i fienili, le rimesse ed i sotterranei, ecc. siano locali distinti dalla casa e dall'abitazione.

Per me, io non ho mai dubitato che questi diversi locali facciano parte della casa, nella stessa guisa che non credo siasi mai rivocato in dubbio che le ruote facciano parte del carro.

Mi pare quindi conveniente di mutare quest'articolo steso in una sì lunga ed intralciata dizione, e propongo che si sopprimano entrambi i paragrafi testè letti, e se ne ammetta un altro assai semplice, concepito in questi termini:

« È stabilita un'imposta sul valore locativo delle abitazioni. »

E quindi proporrei di sopprimere l'articolo come affatto inutile.

In seguito alle osservazioni dell'onorevole Torelli relatore e dell'onorevole Cibrario, ministro della pubblica istruzione, incaricato di sostenere questa discussione in assenza dell'onorevole ministro delle finanze, osservazioni che erano state combattute dall'onorevole Michelini:

Dopo gli schiarimenti dati dall'onorevole Michelini non mi resta che ad aggiungere un'osservazione su quanto fu detto dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Egli osservava che quando non si scrivessero nella legge queste maggiori indicazioni, e si ommettesse l'espressione del primo alinea « delle abitazioni e delle immediate loro

dipendenze, » potrebbe nascere il dubbio se, per esempio, i giardini, le rimesse, le scuderie e i sotterranei facciano parte delle abitazioni, imperocchè questi locali non sono effettivamente abitati. Ma, io dico, se valesse questo ragionamento, se si dovesse intendere la dizione volgare nel modo inteso dal signor ministro, io credo che bisognerebbe spingere anche più innanzi la conseguenza. Vi hanno parti dei caseggiati che non sono visitate fuorchè assai di rado da chi abita la casa; vi sono nei grandi palazzi delle grandi sale, delle gallerie, delle biblioteche: di queste si dirà che non fanno parte della casa? Parmi che bisognerebbe mancare di buon senso per credere che si possa intendere la parola *abitazione* in così ristretto senso. Io quindi credo che invece il dubbio potrebbe ragionevolmente nascere se si lasciassero le indicazioni che sono nel progetto attuale, poichè per quanto queste indicazioni si facciano estese ed accurate, non potranno mai comprendere tutti i casi, mentre d'altra parte basta il senso comune per dare alla parola *abitazioni* o *case* quella giusta interpretazione che è ricevuta dall'universale.

Per questo motivo persisto nel mio emendamento.

All'onorevole Mantelli il quale si era manifestato contrario alla redazione da lui proposta, intendendo debbansi indicare esplicitamente tutti gli oggetti che si vogliono colpire d'imposta, l'onorevole Depretis così risponde:

PRIMA di tutto io confermo interamente il significato dato dall'onorevole mio amico il deputato Mellana alla mia proposta. Nessuno certo crederà ch'io abbia mai avuto, o possa mai avere in mente di esimere dall'imposta specialmente gli oggetti di lusso e nel caso concreto di escludere un indizio di maggiore agiatezza. Dirò inoltre che veramente era mia intenzione nel proporre il mio emendamento di redigerlo in modo che lasciasse libero il campo a tutte quelle

altre aggiunte per le quali si potesse stabilire la tassa sopra altri segni della ricchezza privata: e anche in questo senso l'onorevole deputato Mellana ha interpretato perfettamente la mia idea.

Aggiungerò inoltre che la discussione attuale ci prova già di per sè cosa avviene quando sono troppe le parole spiegative della legge. Io torno a ripetere che le espressioni della legge devono essere brevi e chiare, perchè siano interpretate nel senso in che sono ricevute nel linguaggio comune: ed interpretando le parole quali sono ricevute nel linguaggio comune con le regole della logica, non c'è pericolo di dare alle parole della legge un'interpretazione che sia meno che retta.

A me pare evidente che il voler enumerare tutte le parti e le località che si comprendono sotto la parola *abitazioni* o *case* è assai difficile.

Io non so come si possa dire con proprietà di linguaggio legale ciò che si disse nell'articolo proposto dal Ministero che, cioè, sotto la denominazione di *abitazioni* e loro dipendenze si comprendono le *case;* io non comprendo come si possa sostenere un tale modo di esprimersi; meno poi capisco che si soggiunga i *giardini annessi, scuderie, fienili, rimesse,* i *magazzini,* i *sotterranei,* come se i *giardini,* le *scuderie,* i *sotterranei* non fossero nell'uso comune ritenuti costantemente come parti delle case. Io per me non so capire la necessità di queste spiegazioni.

Del resto ripeto che, quando si volessero aggiungere tutte le diverse denominazioni che si potrebbero comprendere in una casa, non bisognerebbe arrestarsi; bisognerebbe indicare le gallerie, le biblioteche, i musei, i gabinetti e che so io, perchè anche questi locali fanno evidentemente parte delle abitazioni, e potrebbe a tale proposito nascere benissimo il dubbio, se il dubbio può nascere, a cui accennava l'onorevole deputato Mantelli.

Se le leggi di finanza si dovessero intendere restrittivamente, come l'onorevole Mantelli sosteneva, bisognerebbe

limitare la parola *abitazione* alle parti materiali delle quali fa uso chi l'abita. Ora, questa interpretazione io credo che non possa essere mai ricevuta.

Del resto io prego l'onorevole deputato Mantelli a riflettere se in pratica sia vero che nelle leggi di finanza il fisco le interpreti restrittivamente. Io credo che il fisco abbia anzi l'abitudine di interpretarle in pratica tutt'altro che in senso restrittivo, e ne sono un esempio le leggi sulle gabelle.

A parer mio, il miglior modo di porre un freno alla cattiva interpretazione delle leggi, si è quello di redigerle in termini chiari: allora, a meno che non si voglia sragionare a proposito deliberato, l'interpretazione si fa secondo le regole del senso comune.

Farò un'ultima osservazione sulla proposta dell'onorevole Deforesta, il quale alla parola *giardini* voleva che si aggiungesse *di puro lusso*.

Io temo che questa aggiunta farebbe nascere mille dubbi nel giudicare quali siano i giardini di puro lusso, e quali non sono; e in moltissimi casi sarebbe difficile la risposta.

D'altronde mi pare che non possa cader dubbio nemmeno su questo: perchè non credo che in lingua italiana si chiamino *giardini* gli orti. Gli orti sono censiti come terreni aventi una speciale coltivazione; e quando essi sono annessi ad una casa, è come se vi fosse annesso un campo.

Non può dunque cader dubbio sull' interpretazione di questa parola.

Bisogna inoltre notare che questa legge parla del valore locativo. Ora, prego di osservare che il valore locativo di un giardino si riduce a ben poca cosa, ed è troppo giusto che questo poco di valore si comprenda nella tassa e si aggiunga al valore locativo della casa.

Io quindi persisto nel mio emendamento, come quello che chiarisce la legge e la semplifica, e, senza nè estenderla nè restringerla, le dà un senso molto più logico.

Seduta del 3 febbraio 1853.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVV. RATTAZZI.

All'articolo 4°, il quale stabiliva le diverse quote d'imposta, l'onorevole Robecchi proponeva emendamenti nel senso di esentare le quote minime e di aggravare maggiormente i più ricchi proprietari. A queste proposte si opponevano gli onorevoli Farini e Valerio e l'onorevole Di San Martino ministro dell'interno. — Sull'emendamento Robecchi l' onorevole Depretis fa le seguenti osservazioni:

IO APPOGGIO l'emendamento presentato dall'onorevole mio amico il deputato Robecchi, perchè voterò sempre per quel provvedimento che mi parrà avvicinarsi ad una più piena giustizia. E tale appunto mi pare la proposta Robecchi.

Alle ragioni da lui svolte, ed alle quali, per quanto io credo, non si è ancora risposto, io ne voglio aggiungere una.

È una verità economica che il prezzo delle merci sta in ragione diretta della ricerca, ed inversa dell'offerta. Quando la concorrenza non è che da parte del consumatore, come in molti dei valori consumati dal povero, queste merci e questi valori sono in confronto elevatissimi... *(Interruzione su qualche banco)*

... il che in parte giustifica un'altra verità economica, che, cioè, i grandi patrimoni non s'ammassano già da coloro che speculano sopra oggetti di lusso, ma sibbene da quelli che fanno traffico di merci di prima necessità o di consumo comune.

Parimente mi pare dimostrato che, comparando la ricchezza complessiva dei singoli cittadini tra loro, se di questa ricchezza si prende per indizio il fitto, quando il fitto o valor locativo è piccolo, la ricchezza è nulla; e quando il fitto aumenta, la ricchezza comincia ad esistere ad accre-

scere con una progressione di gran lunga superiore all' indizio stesso.

Le discussioni che si sono fatte l'anno scorso proverebbero abbondantemente questa dottrina, e basta meditare il progetto presentato dal Ministero e da lui propugnato in questa stessa Sessione per convincersene.

L'onorevole deputato Farini diceva che questa tassa è una tassa di consumazione; io mi permetterò di mettere in dubbio questa sua asserzione. A me pare invece che questa tassa si avvicini molto più ad una tassa sul reddito. E su questo proposito leggerò alla Camera le parole con le quali l'onorevole signor ministro della finanze accompagnava l'anno scorso il progetto di legge, le cui basi furono poi anche in massima parte ritenute dopo lunga discussione dalla maggioranza della Camera.

Il signor ministro diceva: « I cinque elementi o segni, su cui riposerebbe l' imposta, sono sostanzialmente gli indizi più esattamente accertabili della condizione dei cittadini, e rappresentano la rendita individuale, per quanto sia possibile. »

Ed è appunto su questi principii che il ministro credeva di sostenere questo progetto, e che la Camera lo adottava.

Faccio notare inoltre che tra le imposte di consumazione e l' imposta di cui si tratta corre un'essenziale differenza.

Le imposte di consumazione non sono pagate direttamente dal consumatore, ma sono pagate da altri; le imposte di consumazione il consumatore le paga cumulate col prezzo stesso della merce; le tasse di consumazione hanno con la presente imposta anche quest'altra differenza, ch'esse non ammettono alcuna esenzione a favore dei consumatori.

Ora qui lo stesso onorevole deputato Farini era costretto a dire che, quando la rendita fosse minima e rimanesse nei limiti del puro necessario, in tal caso sarebbe assolutamente ingiusto di colpirla con una tassa.

Vede dunque l'onorevole Farini che questa non è più una tassa di consumazione che si discute, ma piuttosto una tassa

sul reddito, anzi una tassa su quei redditi (il che fu molto acconciamente osservato dall'onorevole Lanza, ma importa che sia ripetuto alla Camera) che evidentemente sfuggono alle altre imposte. Questo è ciò che forma il particolare distintivo di questa legge, e gli dà un carattere speciale di giustizia.

L'onorevole ministro dell' interno sorgeva ad osservare che lo Statuto non vuole l' impossibilità, e che solamente per l'impossibilità pratica di discendere alle minime quote, egli si rassegnava a non comprenderle nell'imposta.

Rispondo al signor ministro che lo Statuto vuole sopra tutto la giustizia, e che lo stabilire un' imposta che nello stato attuale delle nostre leggi si risolverebbe in ultimo risultato in una vera imposta personale, vale lo stesso che derogare allo Statuto.

Noi sappiamo, o signori, che la maggior parte delle nostre imposte furono ideate e dettate con altri principii, sotto altre influenze, in altri tempi, quando era delitto proclamare eguali i cittadini in faccia all'imposta.

Qual è lo spirito che deve inspirare le nuove leggi? Lo spirito d'eguaglianza; e noi non facciamo altro che obbedire allo Statuto, quando nelle nuove leggi cerchiamo di togliere o diminuire l' ingiustizia e l' ineguaglianza delle vecchie tasse.

Un altro argomento venne addotto dall'onorevole signor ministro; egli disse: signori, badate che non sono le tasse sulle grandi sostanze quelle che riempiono le casse dello Stato, ma sono le tasse minute e ripartite sopra un gran numero di contribuenti quelle che fruttano all'erario. E, per convalidare il suo detto, aggiungeva: osservate che l'imposta del sale è la più fruttifera.

L'esempio addotto risponde al signor ministro; imperocchè, se l'imposta del sale è fra le più fruttifere, essa è anche la più iniqua. Essa pesa quanto meno nella stessa misura su tutti i consumatori, qualunque sia la loro condizione, e

qualunque sia il loro stato economico, e ciò in contraddizione manifesta alla lettera e allo spirito dello Statuto.

Io non voglio pel momento analizzare le diverse imposte: l'esame richiederebbe assai tempo.

Ho detto che l'imposta sul sale è ripartita iniquamente; aggiungerò solo che anche le imposte di consumazione, delle quali parlava l'onorevole signor ministro dell'interno, e dalla cui riforma diceva essere derivato un segnalato beneficio alle classi meno agiate, anche queste imposte, quali furono ridotte con la riforma delle tariffe, gravano al paragone molto più il povero che il ricco.

Forse, per l' imperfezione inevitabile nelle opere umane, anche una riforma radicale non riescirebbe a pareggiare nell'imposta le varie fortune dei cittadini. Quanto alla riforma doganale, mi par troppo palese che riesce ancora molto più gravosa al povero che al ricco, nelle singole sue disposizioni.

Citerò un esempio di merci delle quali fanno uso e le classi povere e il medio ceto: i pannilani e il vino. Forsechè la tassa che, consumando quelle merci, paga il povero o il medio ceto è eguale a quella che paga il ricco?

No certamente. Noi sappiamo che, siccome, per facilitarne l'esazione, le tasse sono ordinariamente stabilite in ragione di peso o di misura, non avuto riguardo al valore della merce, una stoffa di ricchissimo valore che pesi un chilogramma paga come una stoffa di valor minimo, ma dello stesso peso: cosicchè il povero viene sovente a pagare il triplo, il quadruplo, il decuplo e più di quanto paga il ricco. Parimenti il povero della riviera ligure che consuma un ettolitro di vino dell'Hérault, che in Genova può avere un valore di 14, e poniamo 20 lire, viene a pagare una tassa eguale a quella che paga il ricco per la consumazione di un ettolitro di vino della Gironda che vale quindici volte tanto.

Vede dunque la Camera che la sproporzione esiste anche nelle leggi di riforma che furono ultimamente fatte, cosicchè

non è logico lo appoggiarsi sulle riforme doganali, e tanto meno sulle altre imposte, per aggravare con nuove tasse maggiormente la condizione del povero, e meno ancora il pretendere che in questa nuova tassa, presa isolatamente, debba osservarsi un'assoluta proporzionalità.

Diceva l'onorevole ministro dell'interno che, sotto l'influsso delle libere istituzioni, noi vediamo di molto accresciuta la ricchezza nazionale; e che questo ci doveva essere guarentigia che una nuova imposta non potrà riuscire gravosa ai cittadini. Soggiungeva pure che non dovevasi badare alle condizioni peculiari di questa o quella provincia, ma bensì alla massa generale della nazionale ricchezza e proprietà.

Io sono d'opinione perfettamente contraria; io stimo che sia altrettanto importante il promuovere l'aumento generale delle ricchezze nazionali, quanto la equa distribuzione di queste ricchezze fra i cittadini.

Diversamente operando, che cosa fareste voi? Voi non fareste altro che promuovere, favorire ed accrescere l'aristocrazia del danaro, non fareste che dar vita ad una nuova feudalità, non fareste che aggiungere al danno della oppressione forestiera il pericolo e la minaccia di un'oppressione interna

Ecco le conseguenze a cui ci conduce questo sistema, verso il quale io vedo pur troppo propendere, non dirò le intenzioni, ma certamente i progetti ministeriali.

Un'altra ragione adduceva il ministro dell'interno; egli diceva che quando si sentì nel paese che si volevano colpire d'imposta alcuni oggetti di lusso, vi furono delle fabbriche che hanno dovuto licenziare i loro lavoranti.

Io per me veramente deploro che questo fatto sia avvenuto, seppure è avvenuto. In Inghilterra, dove si sono imposti i segni delle classi doviziose, i ricchi hanno saputo conservare quei segni esteriori della ricchezza, anche i segni più aristocratici, aumentarli anzi dopo l'imposta, non so se

per dimostrare così la fierezza del loro animo o il loro patriottismo. Io debbo quindi deplorare il mio paese, se il fatto accennato dall'onorevole ministro è realmente avvenuto.

Diceva anche il signor ministro che non bisogna opprimere la produzione; ma, e chi dice al signor ministro che la tassa di cui stiamo trattando sia tanto grave da pesare sulla produzione? Forse che non abbiamo esempi in contrario? Questa stessa tassa esiste nel Belgio, e più grave esiste in Inghilterra; forsechè la produzione della ricca Inghilterra è compressa sotto il peso dell'*income tax?*

Mai no, o signori; vede dunque la Camera che questi argomenti non reggono veramente alla critica.

Io troverei ragionevole che la maggioranza della Camera, la quale, in questa stessa Sessione, ha votata una legge d'imposta, vi si volesse attenere.

I corpi parlamentari debbono conservare la loro dignità e, direi anche, la loro giurisprudenza; essi vi si dovrebbero attenere, perchè la prerogativa parlamentare in fatto d'imposte vuol essere custodita e difesa gelosamente. Badi la Camera alle conseguenze che possono derivarne qualora avvenisse che, anche per un sol caso, questa preziosa prerogativa venisse offesa.

Qual è, in brevissimi detti, la storia di questa legge presentata e votata l'anno scorso, ma in questa stessa Sessione?

Il Ministero ci ha presentato un progetto, il senso del quale io ho compendiato alla Camera, leggendo le parole con le quali l'onorevole ministro di finanza lo accompagnava. Questo progetto fissava alcuni segni esteriori, che dànno presunzione di ricchezza, ed alcune condizioni, le quali erano le vere basi su cui veniva stabilita la tassa. Egli è su queste basi concrete e fisse che la Camera ha discusso ed approvato il progetto.

Bisogna notare che in tutti i progetti di legge, ma più ancora nelle leggi d'imposta, si vogliono distinguere le parti

essenziali, fondamentali, su cui si assiede l'imposta, dalle parti che provvedono alla sua esecuzione pratica.

Nella parte fondamentale dell' imposta, io credo che la Camera elettiva abbia un potere sovrano. (*Bene! al centro*)

La disposizione dello Statuto dice che i progetti d'imposta debbono essere presentati prima alla Camera elettiva.

Qual' è il significato di questa disposizione dello Statuto?

Questa iniziativa, questa preventiva presentazione dovrà forse considerarsi come un semplice cerimoniale, come una etichetta costituzionale? Siffatta interpretazione ripugna, non solo alla logica, ma a tutti i principii generalmente ammessi dal diritto costituzionale.

Ora, ben vede la Camera a che fatali conseguenze saremmo condotti se si ammettesse che da un'altra parte del Parlamento si potessero modificare i progetti d' imposta nelle loro basi essenziali. Se ciò si ammettesse, ne avverrebbe che un progetto qualunque presentato a questa Camera potrebbe mutarsi in un' imposta di tutt'altra natura nell'altro ramo del Parlamento. Ciò stando, a che cosa si ridurrebbe l'iniziativa che ho più sopra accennata? A che varrebbe la disposizione dello Statuto?

Signori, lo Statuto può interpretarsi con più o meno di buona fede e di retto senso; i tempi, pur troppo, influiscono sull' interpretazione delle leggi più chiare.

Quanto a me io non posso che pregare la Camera, perchè pensi seriamente quanto importi, in fatto d' imposte, che lo Statuto sia interpretato sinceramente.

Io voterò quindi l'emendamento proposto dall'onorevole Robecchi, e in ogni caso, quando la maggioranza della Camera non stimasse di accoglierlo, io spero che vorrà attenersi all'altro progetto, già approvato nell'anno scorso, al quale non potrebbe contraddire senza contraddire a sè stessa.

Chiusa la discussione, dopo le parole del relatore in sostegno della tabella di tassazione proposta dalla Commissione, l'onorevole Depretis riprende:

L'ONOREVOLE signor relatore ha principiato il suo discorso col fare un rimprovero agli oratori che hanno preso parte a questa discussione, appuntandoli di aver voluto evitare le cifre. Io faccio osservare all'onorevole relatore che, siccome tutti quelli che hanno parlato avevano sott'occhio la tabella, e siccome sapevano che tutti i deputati l'avevano essi pure egualmente, si sono creduti dispensati, anche per non prolungare inutilmente la discussione, di addurre cifre già da tutti conosciute, e che si possono a prima vista desumere con calcoli semplicissimi.

Del resto io non posso dissimulare che la base indicata dal signor relatore, come quella su cui si fecero i calcoli della Commissione, mi pare per lo meno assai singolare. Io credo essere molto singolare che in una legge d'imposta ci si venga a dire: il Ministero ci ha chiesto lire 3,800,000, noi dobbiamo procurargli questa somma, e per ottenerla dobbiamo allargare l'imposta e discendere ai più poveri cittadini finchè essa sia raggiunta.

Se il signor relatore ci avesse fatto vedere il calcolo, dal quale ha cavato il risultato della sua operazione; se il signor relatore, il quale ha in mano le statistiche sull'imposta dei fabbricati, statistiche che il Ministero doveva comunicare alla Camera (e qui debbo avvertire che non è la prima volta che si vengano a discutere leggi gravissime senza che si siano forniti dati sufficienti, onde la discussione possa essere illuminata), se il relatore, dico, aveva sott'occhio questi dati, doveva dimostrarci con conti particolareggiati e precisi, che, per raggiungere la cifra di 3,800,000 lire, si doveva discendere sino a quel tal limite a cui è discesa la Commissione.

Con questo calcolo sott'occhio, la Camera si sarebbe potuto fare un criterio.

Parmi strano tuttavia che, trattandosi di legge d'imposta e senza calcoli chiari, si venga a dire: noi dovevamo fare una legge da raggiungere la somma di lire 3,800,000. Io dico che non è questo il fondamento sul quale si devono assidere le leggi d'imposta.

Anzitutto le leggi d'imposta bisogna considerarle nel loro complesso; quindi nella loro particolarità; e soprattutto bisogna sempre fare in modo che mirino a raggiungere la giustizia e l'equa ripartizione dei contributi fra tutti i compartecipi dei benefizi sociali.

Il signor relatore addusse alcuni dati statistici, e fece alcuni conteggi a sostegno della sua tesi; io dico essere sempre pericoloso, come accennava l'onorevole deputato Lanza, il fondarsi sopra dati statistici, quando questi non sono pubblicati e sotto gli occhi della Camera.

Le cifre, che paiono inflessibili, hanno molte volte una duttilità prodigiosa: da un complèsso di cifre statistiche si traggono talora argomenti per appoggiare proposizioni tutt' affatto diverse, e fors'anche contrarie.

Ad ogni modo io farò alcune osservazioni sopra i dati statistici cui accennava il signor relatore. Egli citava alcune provincie, quella dell'Ossola, per esempio, e della Savoia Propria: e in quelle diceva minime le cifre di fitto consegnate. Io credo che egli non abbia avvertito che in queste provincie le proprietà sono molto divise, e siccome gli stessi proprietari abitano le case di cui debbono consegnare il reddito, non è da maravigliarsi se le consegne offrono valori poco elevati. Ognuno di noi ha potuto vedere come fu applicata la legge sui fabbricati; noi sappiamo che le consegne fatte dai padroni che abitano le loro case sono in generale di gran lunga inferiori a quelle delle case appigionate.

Ed è naturale: il padrone il quale abita la propria casa è quasi persuaso che la sua casa non vale gran cosa per

Noi vediamo che, quantunque vi sia stato un ribasso assai considerevole sui dazi che colpivano i coloniali, finora non abbiamo riconosciuto un ribasso, non dirò corrispondente, ma un ribasso qualsivoglia nella consumazione minuta.

Mi pare dunque non potersi dire che i vantaggi della riforma doganale ridondino a beneficio della classe povera.

D'altra parte, domando io, qual ragionamento sarebbe questo: voi avete fatto un beneficio alla classe povera, cioè voi le avete reso un poco di giustizia, ed ora vi servite di questo argomento per venire a ritorle questa giustizia che le era dovuta? Ma tanto vale il dire che conviene rivocare in tutto od in parte la disposizione della legge 7 maggio 1848 che diminuì l'imposta del sale, perchè anche quella fu fatta in beneficio della classe povera. Il ragionamento sarebbe nei due casi identico.

Il signor relatore ha fatto comparazione degli impiegati agli altri contribuenti, ed ha detto che gli impiegati sono aggravati da una tassa, e che per parità di trattamento anche le altre classi dei cittadini devono essere gravate.

Si potrebbe rispondere che certamente il beneficio d'avere assicurate le pensioni, che pesano per 10 milioni sui bilanci dello Stato, può benissimo compensare la tassa posta sugli impiegati.

Del resto non bisogna dimenticare, o signori, che vi è una classe cospicua di cittadini, quelli che possiedono rendite sullo Stato, capitali fruttiferi, valori mobiliari, i quali non sono soggetti ad imposta; e certamente non dovrebbero essere dimenticati in una legge come questa che li può, benchè leggermente, colpire.

Un argomento ha messo avanti il signor relatore a favore della sua tesi, il quale viene invece a sostegno della mia. Egli asseriva che l'imposta sulla rendita non merita credito, perchè l'esperienza l'ha dimostrata poco fruttevole, essa non aumenta come le tasse di consumazione. A tal uopo citava l'esempio dell'Inghilterra dove la tassa sulla

rendita è stazionaria, mentre quelle di consumazione prendono continuo incremento.

A questo mi pare agevole la risposta: il difetto dell'aumento della tassa sulla rendita non dipende dalla sua natura, ma bensì dalla difficoltà di metterla in pratica: vi è difficoltà di esecuzione, non difetto nè vizio nel principio: l'esperienza può essere non completa, ma dove i principii sono retti, i risultati pratici sono col tempo immancabilmente felici.

Del rimanente questa tassa della rendita in Inghilterra ha forse impedito la consumazione? Ma lo stesso onorevole ministro dell'interno soggiunge che, malgrado di essa, la consumazione crescente indica l'aumento della prosperità nazionale. Ora dunque, sebbene la legge inglese sia basata sulla rendita e non sulla consumazione, nè si risolva in una capitazione, come il progetto ministeriale, essa non ha impedito, anzi io credo abbia grandemente promosso, la prosperità di quel paese.

Toccherò per ultimo un argomento messo avanti più volte in fatto d'imposte, e testè pur anco dall'onorevole relatore, argomento il quale è, per così dire, l'Achille instancabile che viene sempre in campo, la necessità di restaurare le finanze. Il signor ministro, dicevasi, ha calcolato il reddito di tre milioni ed ottocentomila lire; dunque l'imposta debbe fruttare tal somma; è una necessità per ristaurare la finanza.

Quanto alla somma, dirò che un tal sistema, ch'io chiamerò poco civile, di statuire le imposte, non è ammessibile. Egli è elementare che le tasse non si misurano *a priori* in somma fissa e determinata, bisogna che siano commisurate alla materia imponibile.

In ordine al secondo argomento, l'indeclinabile necessità dell'erario, risponderò che non ho potuto assistere alla discussione (a quanto mi parve incompleta) ch'ebbe luogo in questa Camera in occasione della legge dell'alienazione dei

due milioni di rendita; tuttavia io dichiaro francamente alla Camera che nel mio particolare sono tutt'altro che persuaso della necessità di cui tanto si parla. Quando la discussione si estendesse fino all'imposta personale, io pregherei la Camera di permettermi di addurre gli argomenti che mi confermano in una tale opinione.

Dirò intanto che nella discussione d'una legge d'imposta non vale nè punto nè poco una semplice allegazione dei bisogni dell'erario: i bisogni dell'erario non si debbono certo dimenticare; ma non bisogna affrettarsi a proclamarli senza piena cognizione: norma suprema debb'essere quel giusto trattamento che, fatta ragione della materia imponibile e delle tasse tutte esistenti, i contribuenti, a termini dello Statuto, hanno diritto di ottenere.

Voci. A domani!

Seduta del 4 febbraio 1853.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVV. RATTAZZI.

Dopo osservazioni dell'onorevole relatore che sosteneva il *minimum* della tassa, e dell'onorevole Lanza che voleva l'abolizione delle quote minime, l'onorevole Depretis insiste nella sua opinione con le seguenti parole:

RISPONDERÒ brevemente alle osservazioni che l'onorevole relatore opponeva al mio ragionamento di ieri sera.

Prego il signor relatore e la Camera a voler ricordare la vera posizione della questione che si agita. Gli oratori che presero parte ieri alla discussione combattendo il progetto del Ministero e quello della Commissione, sostenevano che con esso le classi povere erano aggravate dalla tassa, le ricche troppo leggermente colpite. Il signor relatore e il signor ministro sostenevano la tesi contraria, e per dimostrare che i cittadini poveri non sarebbero stati, in proporzione, troppo gravemente tassati, sottoponendo

anche le piccole fortune comprese nella prima classe, allegarono che, con la riforma doganale, appunto le classi faticanti erano state favoreggiate.

Mentre la questione trovavasi così collocata, io, combattendo i ragionamenti del signor relatore, diceva che la riforma delle tariffe non aveva gran fatto giovato alle classi povere. E ne diceva le ragioni, una delle quali si è questa, che i vantaggi derivanti ai contribuenti da una riforma di tariffe, molte volte, se non sempre, rimanevano nella classe dei negozianti, intermedia fra il produttore ed il consumatore.

Vede dunque l'onorevole relatore ch'io stesso aveva accennato come ad una parte de' cittadini fosse dalla riforma doganale derivato vantaggio. Ma questa classe di cittadini ai quali è derivato un vantaggio dalla riforma doganale, questa classe intermedia di commercianti, è forse quella che viene contemplata dalla prima classe della tabella?

Io domanderò al signor relatore s'egli creda che un commercio od un negozio, non dirò piccolo, ma piccolissimo, possa esercitarsi nei piccoli comuni, in un locale che paghi un fitto di lire venti, od in Torino, con un fitto di lire cento o cento cinquanta. Evvi povero commerciante in Torino che possa aprire il suo traffico pagando una tale pigione?

Dico adunque che le osservazioni fattemi dall'onorevole relatore non reggono; che la riforma doganale non ha profittato gran fatto, finora, alle classi faticanti, le quali sono, anche nelle imposte di consumazione, molto più aggravate al paragone degli altri cittadini.

E di ciò potrei offrire altre prove: ma basterà aggiungere il dazio sui cereali.

Chi mi negherà che il dazio sui cereali, massime negli anni di scarso raccolto, negli anni in cui, mancando uno dei principali redditi dello Stato, il lavoro è più offerto e meno dimandato, e perciò la classe dei lavoranti si trova ridotta a dure condizioni; chi negherà, che in tali annate uno dei principali redditi doganali proviene dal dazio sui grani a

vantaggio dell'erario, ma con gravissima iattura della giustizia distributiva in fatto d'imposte?

Questo è un argomento, la cui forza non credo si possa contrastare.

Quanto all'altro argomento che mi si opponeva dal signor relatore, mi pare che non meriti maggior riguardo. Egli aveva combattuta la tassa sulla rendita: erasi detto che questa tassa comprime la produzione. Io sostenni il contrario e addussi ad esempio l'Inghilterra e il Belgio, dove le tasse sulla rendita e la mobiliare esistono, e non può dirsi la produzione compressa. Non vale dunque che mi si dica che il mio ragionamento prova troppo e che potrebbesi dire che il lotto sia una buona tassa, perchè, malgrado il lotto, la nostra produzione non ne soffre.

Il paragone fra le due imposte non regge, perchè delle due tasse l'una si appoggia sulla giustizia, l'altra sulla ingiustizia. È accidentale se la prosperità nazionale si sviluppa malgrado l'una: sarebbe strano che l'altra la pregiudicasse.

Ora dunque, io credo che il mio ragionamento, il quale rispondeva a coloro che sostennero che la tassa di cui stiamo trattando, spingendosi più innanzi a carico del ricco, pregiudichi lo sviluppo della ricchezza nazionale, un tale ragionamento conserva tutta la sua efficacia. E l'esempio della ricca Inghilterra, e della sua crescente prosperità, lo convalida maggiormente. Perciò io credo che i miei ragionamenti reggano perfettamente, e che quanto disse l'onorevole relatore non sottragga nulla al loro valore.

Dopo questo, e dopo quanto ha detto l'onorevole deputato Lanza, io credo, e spero, che la Camera sarà pienamente convinta della necessità di respingere innanzitutto la prima classe, con cui si verrebbe a sancire una vera iniquità, e vorrà occuparsi in seguito della proposta dell'onorevole Robecchi.

Le proposte Lanza e Robecchi sono dalla Camera respinte.

Seduta del 5 febbraio 1853.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVV. RATTAZZI.

Sull'articolo 4.° relativo alla distribuzione della tassa secondo i vari comuni:

IERI l'onorevole mio amico Mellana, che non trovasi ora presente, faceva eccitamento al ministro ed alla Commissione perchè volessero indagare se per avventura i comuni che sono compresi nella quarta categoria non fossero di troppo tassati. Io inviterei il Ministero o la Commissione a volerci dire quale è il risultato degli studi fatti a tale riguardo.

Approvato l'articolo 4.°, l'onorevole Robecchi proponeva un articolo aggiuntivo per diminuire del 2 % la tassa di abitazione a favore di coloro che abbiano figli od altri discendenti con loro conviventi in numero maggiore di 3. Appoggiata la proposta dagli onorevoli Bonavera e Valerio e combattuta dall'onorevole relatore e dal ministro dell'interno Di San Martino, l'onorevole Depretis esprime il suo parere intorno ad essa colle seguenti parole:

MI PARE che siasi di molto complicata e svisata una questione che, a mio avviso, è assai semplice.

Facciamo un caso pratico.

Abbiamo un celibe (e faccio questo caso per accennare ad un nuovo probabile emendamento), il quale occupa un alloggio in Torino che gli viene a costare 150 lire; una famiglia composta di più persone occupa un alloggio simile ed al medesimo prezzo: possiamo noi dire che questi casi, riguardo all'imposta, debbano considerarsi identici? Possiamo dire che sia giusto lo stabilire una medesima tassa per que-

ste due famiglie, di cui una è composta di un solo individuo, mentre l'altra ne conta e ne deve nutrire parecchi?

Mi pare, o signori, che basta mettere la questione di fatto in questi termini per conchiudere che sarebbe assolutamente ingiusto il pareggiare i due casi, ed il sancire pel celibe e pel padre di numerosa prole la stessa tassa.

Io non aggiungerò molte parole a quanto si è detto per dimostrare che questa è una tassa sul reddito. Poco importa che non somigli alla tassa inglese; essa è invece foggiata sulle basi ad un dipresso delle tasse mobiliari stabilite nel Belgio ed in Francia. Però, quanto alla intrinseca sua natura, sta sempre che questa è una tassa sulla rendita.

Basterebbe a convincere coloro che ancora ne dubitassero, e credessero che possa qui trattarsi di una tassa di consumazione, un argomento che, a mio credere, è altrettanto semplice quanto concludente.

Voi dite che la tassa di cui stiamo occupandoci è una tassa di consumazione; or bene, qual è l'oggetto consumato e che viene ad essere colpito? è il fitto? è l'alloggio? è l'uso che si fa della casa? In tal caso l'imposta è progressiva. Se si colpisse l'uso che si fa della casa, siccome la tassa ascende in modo non proporzionale all'uso, cioè alla quantità e al valore del servizio consunto, ma in proporzione progressiva, l'imposta sarebbe progressiva. Ora la progressività dell'imposta fu nello scorso anno combattuta in un lungo discorso dell'onorevole relatore, al quale il signor ministro diceva di pienamente assentire.

Volete, invece, voi che si tratti di un'imposta di consumazione sulla mobilia?

Allora si cadrebbe inevitabilmente nell'inconveniente di tassare due volte la stessa cosa; sarebbe il caso del *bis in idem*. Imperocchè, siccome sono certamente compresi nella mobilia i tappeti, i bronzi, le pendole, le tappezzerie, insomma tutti gli arredi e gli oggetti che adornano una casa, siccome questi oggetti o vengono dall'estero manufatti, o

proviene dall'estero la materia prima, trovansi tutti, o quasi tutti, colpiti da un'imposta di consumazione che è il dazio, e, volendo tassarli con un'imposta di consumazione nuova, si colpirebbero due volte.

Evidentemente adunque, come osservava l'onorevole Michelini, in questo caso i valori locativi sono considerati e colpiti come indizio di ricchezza. Dirò di più: dirò che fino adesso è una presunzione *juris* del reddito il valor locativo.

Finchè il progetto è in istato di discussione, la presunzione ammette prova in contrario; e le discussioni che si fanno in questa Camera per variare, per viemeglio scoprire e determinare questi indizi, per aggiungerne o per toglierne, non tendono ad altro che ad avvicinare la presunzione alla verità. Ad alcuni paiono presunzioni esatte, ad altri meno. Ma quando la legge avrà dichiarato e fissati gl'indizi, ossia le basi legali della tassa, allora la presunzione del reddito diventa una vera presunzione *juris et de jure* che non ammette prova in contrario.

Io credo che questi argomenti siano abbastanza concludenti per non lasciare verun dubbio.

Tutti quelli che si son fatti ad esaminare questa tassa convengono che la tassa mobiliare, com'è stabilita in Francia, nel Belgio, e come presso a poco la si vuole stabilire da noi, tutti, dico, convengono che nelle sue basi va soggetta a molte incertezze.

Io non voglio produrre citazioni, chè lo potrei, e molto autorevoli. Mi basterà di produrre l'opinione dell'onorevole ministro delle finanze, il quale sostenne apertamente questa opinione l'anno scorso. Ma più assai delle parole del ministro, gioverà ch'io citi l'autorità del fatto stesso della Commissione, la quale nell'anno scorso ha allargate le esenzioni che si contenevano nel progetto ministeriale.

L'onorevole relatore, nella sua relazione, diceva che: « quanto al sollevare le persone che hanno il peso di nu-

merosa famiglia, la Commissione credette di dover largheggiare in confronto del progetto ministeriale. »

Ora, vogliamo noi credere che la Commissione siasi appigliata a questo partito, senza gravi considerazioni, le quali furono poscia convalidate dall'assentimento della Camera? Io non posso crederlo.

Si obbiettava che ammettendo la eccezione contemplata nell'emendamento Robecchi, che io appoggio, che io volentieri accolgo, siccome assai più largo di quello che si conteneva nel progetto dell'anno scorso, s'incontrerebbe un incomodo tale nella sua esecuzione pratica a danno del contribuente, da superare il vantaggio che al contribuente ne deriverebbe, e che inoltre si complicherebbe soverchiamente l'andamento amministrativo.

Quanto al danno od all'incomodo del contribuente, altri ha già risposto.

Riguardo alla complicazione, io mi servirò di una frase che il signor relatore usò contro di me nella seduta di ieri, e gli dirò che l'argomento proverebbe troppo. Se la semplicità e la poca complicazione della tassa dovessero esser norma al legislatore, bisognerebbe consentire che la capitazione è il sistema di colpire i cittadini con la tassa più semplice possibile, che perciò la capitazione è la migliore delle tasse e la più giusta.

Diceva l'onorevole ministro dell'interno che non si possono fare sì facilmente le economie domandate, perchè, secondo il sistema costituzionale, ciascuno potendo far valere i suoi diritti, e potendo pretendere che vi si faccia ragione, è necessario più assai lavoro amministrativo che nei Governi dispotici.

Io veramente non credo alla necessità di queste maggiori spese. Ma, sia pure. Sia pure che per rendere ai cittadini in compenso dei carichi una buona giustizia occorra spender di più. Ma allora non devesi rifuggire dal fare, se occorre, anche le tasse più complicate, che portino anche qualche

maggiore spesa nella loro riscossione, affinchè soddisfacciano allo scopo del Governo costituzionale, di dare ai cittadini il compenso della giustizia.

L'onorevole relatore diceva che il più gran cancro dello Stato era il fisco, e che se l'anno scorso si era fatta l'esenzione, egli era perchè vi era nel progetto il peso di una tassa desunta dal valore dei mobili.

Prima di tutto io dirò al signor relatore che io devo fare le mie riserve quanto alla povertà del fisco, e se verrà il caso, anche in questa discussione, io entrerò nella questione.

Ma intanto, io dico: se veramente occorre di soddisfare alla povertà del fisco, perchè l'onorevole relatore e la Commissione hanno escluse le altre quote che appunto provvedevano a questa povertà dell'erario? Qui si cade evidentemente in contraddizione.

Del resto, il concetto che si racchiude nell'emendamento del deputato Robecchi ne fa nascere un altro. Quando la Camera avrà pronunziato su questo il suo giudizio, io spero di appagare l'onorevole relatore, proponendogli, per satisfare al bisogno del fisco, una tassa sui celibi. Allora vedrò se al signor relatore starà veramente a cuore di soccorrere alla povertà del fisco.

Il ministro dell'interno diceva che questa imposta ha una natura speciale, cosicchè non sarebbe nè sulla rendita, nè sulla consumazione, ed adduceva il singolare argomento che in parecchi casi è facile sottrarsene.

Diceva che un cittadino può avere un reddito di cento mila lire ed occupare un alloggio che costi pochissimo, e non sia proporzionato alla sua ricchezza, e così sfuggire alla tassa.

Io so benissimo che vi sono uomini grettissimi che trovano sempre il mezzo di sottrarsi ai pesi della società, mentre partecipano largamente ai vantaggi. Ma io osservo che le leggi non si fanno pei casi speciali, ma per la generalità.

Ora si deve credere che chi fruisce di un reddito cospicuo

non occupi un alloggio corrispondente alla sua condizione, massime quando abbia una numerosa famiglia?

Io non voglio più oltre trattenere la Camera su questo punto, e conchiudo dicendo che nutro fiducia che la Camera si sovverrà del voto che ha pronunziato in questa stessa Sessione, e che in una questione nella quale la giustizia apparisce così evidente non vorrà contraddire sè stessa.

Respinto dopo prova e controprova l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Robecchi, l'onorevole Depretis così riprende a parlare:

Le ragioni per le quali la Camera non ha accettato l'emendamento dell'onorevole deputato Robecchi consistono specialmente, se ho bene inteso la discussione, da un lato nella complicazione che si crederebbe introdotta nella riscossione della tassa, e dall'altro nelle necessità finanziarie tante volte allegate, e, a mio credere, non ancora provate.

Io avrei intenzione di proporre un emendamento, il quale, se non è egualmente benefico a quello presentato dall'onorevole Robecchi, è certamente favorevole al Tesoro, e conforme strettamente alla giustizia distributiva. Questo emendamento tenderebbe ad aggravare la tassa sui celibi é vedovi senza prole. Credo che, a tal riguardo, non si possono opporre le ragioni che si opponevano all'emendamento dell'onorevole deputato Robecchi.

Non vi è difficoltà pratica nella sua esecuzione; non vi è bisogno d'indagare chi sia celibe e chi non lo sia. Lo stato delle persone è presto conosciuto. D'altra parte, a me pare evidente che un tale emendamento è informato da un principio di giustizia.

Io non prolungherò maggiormente questa discussione per addurre a tale proposito gli argomenti che militano in favore della mia proposta, poichè sarei costretto a ripetere

quelli stessi che si addussero a sostegno della proposta dell'onorevole mio amico Robecchi.

So che si è detto sulla proposta d'imporre una sovratassa sui celibi, che si tratta d'imporre sul celibato. È questa una delle studiate confusioni d'idee che si svilupparono nelle varie discussioni del progetto di legge.

Io torno a ripeterlo, non si colpisce nè la professione, nè la condizione; si colpisce la ricchezza dietro una presunzione determinata dalla legge. Ora, ad indizi eguali, egli è certo che un uomo celibe, il quale occupi, per esempio, un alloggio di 1000 lire, si presume possessore di una tal sostanza, che è sicuramente di gran lunga superiore a quella che possiede un padre di numerosa famiglia che occupi un alloggio dello stesso prezzo.

Si tratta, lo ripeto, di una tassa sul reddito, non sulla consumazione; il celibe, a condizioni eguali, ha reddito maggiore, e dev'essere maggiormente tassato. E qui osserverò all'onorevole Farina il quale, rispondendomi, diceva che il vino paga due volte la tassa; il vino paga due volte, è vero, ma non sono due imposte di consumazione, perchè l'imposta che gravita sulla vigna non è altro che un'imposta diretta.

Ora dunque io credo che a questo emendamento non si possono fare nemmeno le obbiezioni che si mossero all'emendamento Robecchi; e se veramente la Commissione ed il Ministero hanno a cuore gl'interessi del Tesoro, devono essere i primi ad appoggiarlo ed a votarlo.

La proposta dell'onorevole Depretis, concepita in questi termini: « La quotità della tassa sarà aumentata dell'1 % a riguardo dei celibi e dei vedovi senza prole, i quali non convivano con persone non soggette alla sopratassa, » è dalla Camera respinta.

Seduta del 7 febbraio 1853.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVV. RATTAZZI.

All'articolo 10. — Circa la esenzione degli edificii destinati alle pie fondazioni:

HO DOMANDATA la parola semplicemente per chiedere uno schiarimento alla Commissione. In questo paragrafo vedo un cambiamento di redazione tra il progetto che abbiamo sotto gli occhi ed il progetto votato dalla Camera nell'anno scorso. In quel progetto si diceva che erano esenti dalla imposta le pie fondazioni rette con le norme sancite dal regio editto 24 dicembre 1836, mentre in questo si legge che ne vanno esenti le pie fondazioni *contemplate* da quell'editto.

Questa parola *contemplate* non è identica, e potrebbe anche credersi affatto diversa.

Io domando che la Commissione voglia dirmi la causa di questo cambiamento, perchè mi parrebbe nell'interesse dell'amministrazione che tutte le Opere venissero rette secondo le norme della legge comune. Ora dunque, salvo spiegazioni da parte della Commissione, io vorrei proporre un emendamento.

Sullo stesso argomento, dopo spiegazioni date dall'onorevole Chiarle:

IO NON ricordo le disposizioni testuali del regio editto del 1836; se la cosa è precisamente come accenna l'onorevole preopinante, non è più questione che di redazione.

Tuttavia mi pare che non avrebbe gran forza il suo ragionamento, perchè non si potrebbe ancora dire che le istitu-

zioni di carità delle quali è ancora in vita il fondatore non siano rette con le norme prescritte dall'editto del 1836, dappoichè lo stesso editto prescrive delle norme eccezionali per questi casi, che, cioè, debba l'amministrazione rimanere al fondatore.

Non troverei adunque che la redazione adottata l'anno scorso dalla Camera pregiudichi punto, nè escluda queste pie fondazioni dal beneficio che la legge voleva loro accordare.

Sullo stesso articolo. — Circa la esenzione dei seminari, conventi e monasteri, ecc.:

Chiedo di poter fare una semplice osservazione.

Vedo al primo paragrafo una differenza tra la redazione adottata dalla Commissione ed il voto emesso dalla Camera l'estate scorsa.

Mi pare che la differenza possa avere conseguenze più gravi assai di quello che a prima vista si potrebbe credere.

Nel paragrafo adottato l'anno scorso si diceva che erano esenti dalla tassa i conventi ed i monasteri d'ambo i sessi degli ordini mendicanti, non aventi facoltà di possedere, e destinati alla gratuita istruzione, al servizio dei malati e ad altre opere di pubblica beneficenza.

Il nuovo paragrafo dice non solo che sono esenti dalla tassa i conventi ed i monasteri dei religiosi d'ambo i sessi, non aventi facoltà di possedere, ma dice pure che ne vanno esenti in generale gli ordini religiosi d'ambo i sessi, che sono destinati alla gratuita istruzione, al servizio dei malati e ad altre opere di pubblica beneficenza.

Non sarebbe male che le espressioni della legge determinassero meglio le corporazioni religiose da esentarsi; poichè, siccome tutte le corporazioni religiose esercitano l'ufficio sacerdotale, e quindi hanno l'insegnamento religioso, potrebbe nascere il dubbio se questo possa considerarsi quel

tale insegnamento che la legge in questo caso ha voluto contemplare. Ma non basta: il paragrafo dice anche: *ed altre simili opere di pubblica beneficenza.*

L'espressione è alquanto elastica. E mi spiego.

Nell'amministrazione spirituale potrà l'opera dei religiosi considerarsi come opera di beneficenza? A me pare che se la legge non è spiegata più chiaramente, si potrà interpretare in modo che tutti gli ordini religiosi d'ambo i sessi saranno esentati dall'imposta, non avuto riguardo alla loro condizione economica, alle loro ricchezze.

Se questo sia nell'intenzione della Commissione, io non lo so; pregherò tuttavia la Commissione a volerlo dichiarare.

Seduta dell'8 febbraio 1853.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVV. RATTAZZI.

Sullo stesso articolo 10°. — Circa la esenzione dei fabbricati rurali applicati esclusivamente alla coltivazione delle terre:

Io credo che questa discussione sia nata, come parecchie altre, perchè, a mio avviso, si è dimenticato troppo spesso il concetto fondamentale della legge. La legge non colpisce gl'indizi della ricchezza, colpisce la ricchezza sopra un indizio; la legge va a cercare il reddito, e crede di trovarlo quando si manifestano certi indizi del reddito. La legge non mira neppure a colpire tutta in generale la ricchezza, nel qual caso reggerebbero gli argomenti messi in campo dal deputato Bonavera, ma solamente una speciale ricchezza, quella data parte, cioè, della produzione generale del paese che si crede non abbastanza aggravata dalle altre imposte. Questo, e non altro, è, a mio avviso, il concetto della legge.

Se la cosa sta in questi termini, tutti gli emendamenti i quali hanno per iscopo di creare una nuova imposta o sul coltivatore o sui beni stabili non verrebbero a costituire che una sovrimposta prediale, cioè aggraverebbero una imposta già fin d'ora assai grave, e non risponderebbero per nulla al concetto fondamentale della legge.

Ma si dice: un coltivatore il quale si trova compreso in una delle classi della tabella, ed occupa una abitazione di quel tal reddito, fa manifesto un indizio di ricchezza. Può darsi che ciò sia; ma la ricchezza che si manifesta non è altra, generalmente parlando, che ricchezza territoriale, ricchezza che è già colpita, ed in proporzione assai grave, dalla legge.

Noi sappiamo inoltre che l'imposta prediale è inegualmente ripartita, e perciò la perequazione dell'imposta prediale sarà una delle più giuste ed utili riforme a cui potrà dare mano la Camera, avvegnachè vi sono dei territori i quali sono tassati per oltre il quinto del reddito, mentre altri sono tassati poco di meno che la metà. Ora, imponendo ancora questi beni già sì gravemente percossi, non si fa che aggiungere un'ingiustizia ad un'altra. Io dico che, salvochè non si voglia entrare nel sistema di stabilire un'imposta unica, non si possono difendere gli emendamenti presentati quando tendono a tassare i coltivatori.

L'onorevole deputato Bonavera diceva: ma vedete i fitti delle case: esse pure si trovano colpite dall'imposta; perchè non saranno pareggiati a quelli gli altri caseggiati, che sono stabili della stessa specie? Rispondo che le case, ossia i fabbricati contemplati dalla legge del 1851, hanno un reddito proprio mentre le case rurali o coloniche non hanno un reddito proprio. Queste possono invece considerarsi come una passività pel possessore del fondo; le spese per mantenerle costituiscono una detrazione a farsi sui prodotti del fondo stesso.

Del resto, non è conforme ai principii economici la tassa sui coloni applicati *esclusivamente* alla coltivazione. Noti la

Camera queste parole: « *esclusivamente* alla coltivazione del fondo. » Il lavoro del coltivatore è incorporato o nei miglioramenti del fondo, e devono essere tassati nella generale perequazione dell'imposta; o nella rendita annua del fondo, e questa è pure tassata tanto direttamente quanto indirettamente.

Il colpire direttamente il lavoro del coltivatore è lo stesso che colpire il fondo stesso, ossia il suo prodotto brutto; aumentando le spese di produzione, diminuisce il prodotto netto in proporzione, il che vuol dire che cresce l'imposta prediale.

Una obbiezione ragionevole si potrebbe fare col dire che vi sono proprietari i quali abitano nei loro poderi, e vi occupano una casa ragguardevole, e nello stesso tempo accudiscono alla coltivazione delle terre, ma che si trovano in condizioni tali che non si può dire che la casa da loro abitata possa servire alla coltivazione del fondo. E questi non sarebbe giusto esimerli. Ma in questo senso, a mio avviso, fu formulata la disposizione della legge d'imposta sui fabbricati del 1851, dove vi è una disposizione che esprime esattamente quel concetto, espressione che fu conservata nella redazione dell'anno scorso.

La legge del 1851 è così concepita:

« Sono esenti i fabbricati rurali *inservienti* esclusivamente alla coltivazione delle terre. »

La parola *inservienti* invece di *applicati* alla coltivazione delle terre è molto più espressiva ed esatta, perchè *inserviente* esprime l'attualità della destinazione e del servizio, esprime che il fabbricato deve essere esclusivamente ed attualmente destinato a quel dato uffizio.

Ora dunque, quando si tratta di caseggiati i quali sono la stessa cosa col podere, che sono necessariamente annessi al podere, che non eccedono la proporzione che è necessaria per la coltivazione del podere, e che non sono abitati che da persone che attendono esclusivamente al podere, io dico

che in questo caso non si possono colpire queste abitazioni, senza aggravare un'imposta già per se stessa assai grave, senz'accrescere un'ineguaglianza economica già per se stessa molto rimarchevole, e senza colpire due volte e con due imposte una stessa cosa ed uno stesso servizio.

L'espressione di questo paragrafo modificandola col sostituire la parola *inservienti* alla parola *applicati*, o tutto al più coll'aggiungere qualche altra parola nel senso che ho espresso, non vi è pericolo che non venga a raggiungere le persone che, quantunque abitino nei loro poderi, tuttavia non ne sono direttamente i coltivatori, e nello stesso tempo non si commetterà lo sconcio di venire ad aggravare ancora l'imposta prediale, di già tanto onerosa e tanto irregolarmente ripartita.

Accettato dall'onorevole Lanza l'emendamento proposto dall'onorevole Depretis, questi fa le seguenti osservazioni sul modo col quale è formulato l'articolo della Commissione:

Io non posso accettare le modificazioni proposte dalla Commissione e ne dirò brevemente i motivi. Vi sono delle provincie nel nostro Stato nelle quali la proprietà è grandemente suddivisa. In quelle vi sono dei piccoli ed anche piccolissimi possidenti i quali coltivano con le proprie mani i loro beni. Noti la Camera che in molti casi questi possidenti non sono gran fatto più ricchi di quelli che stanno a coltivare i poderi altrui. Essi non hanno altra rendita che il lavoro delle loro braccia, lavorano tutto il giorno e tutto l'anno per riuscire, come si dice, a tramontare col sole.

Il colpire questi coltivatori i quali attendono esclusivamente alla coltivazione del loro piccolo podere, ed anche del podere altrui, il cui lavoro quindi è quasi intieramente consacrato all'agricoltura, il colpire questi coltivatori di

una nuova tassa, sarebbe lo stesso che colpire due volte la stessa cosa quando è posseduta dai più bisognosi.

Che si colpiscano coloro i quali non si consacrano al lavoro manuale delle terre, questo lo capisco; ma che si colpiscano quelli che si dedicano col lavoro manuale alla coltivazione dei terreni, per ciò solo che essi possedono un piccolo fondo, io trovo che questo è assolutamente ingiusto.

Seduta del 9 febbraio 1853.

Presidenza del presidente avv. RATTAZZI.

Sull'articolo 8.° concernente le pene da infliggersi a coloro che asportino dei mobili, allo scopo di sottrarli alla perizia:

Prima di tutto osserverò essere cosa molto difficile, e direi anche non senza molti inconvenienti, il limitare l'estensione degli argomenti che gli oratori vogliono addurre.

Il dire: la discussione generale è chiusa, le osservazioni quindi che si devono fare sopra una parte speciale della legge non possono essere discussioni di principio, le quali devono avere luogo nella discussione generale, mi pare che non sia consentito dalla utilità della discussione. Non si può e non si deve tracciare intorno agli oratori questo circolo.

Farò poi una seconda osservazione, ed è questa. Ricorderò alla Camera che l'onorevole deputato Mellana erasi riservato espressamente di presentare questa seconda base dell'imposta che era nel progetto votato l'anno scorso, cioè la base della mobilia, e mi ricordo che questa riserva è stata consentita dal presidente.

Dopo dichiarazioni del Presidente della Camera:

OSSERVERÒ all'onorevole presidente che, se ben mi ricordo, il deputato Mellana aveva anche accennato a questa proposizione, e si era riservata la facoltà di fare una aggiunta sulle basi della legge votata l'anno scorso.

In quanto al dire che la precedente votazione dell'articolo 2 escluda quest'aggiunta, perchè in esso si dice « l'imposta mobiliare è stabilita in ragione del valore locativo dell'abitazione, » quest'argomento non mi pare che regga. La redazione di quest'aggiunta si può estendere in modo da non contraddire per nulla all'articolo votato. Devesi poi ritenere che veramente le due imposte sono affatto differenti, per modo che, se alcuni nella discussione generale avevano ragionamenti da opporre specialmente all'imposta personale, non è a maravigliarsi se si sono riservati di attendere per isvilupparli in questa speciale discussione.

Io ricorderò, per esempio, alla Camera che ho detto, e più d'una volta, che, quando si fosse sostenuta l'imposta personale, io mi riservava di rispondere ad un argomento, molte volte messo in campo, sulla pretesa deficienza delle finanze e sulla necessità dell'imposta. Ora vede la Camera che, ove si adottassero i principii posti innanzi dall'onorevole deputato Galvagno, mi sarebbe interdetto di combattere un argomento che naturalmente deve fare qualche senso, ma che io non credo di combattere se non ristrettivamente a questa seconda parte della legge. Certamente non avrei potuto farlo nella discussione generale, ma le ragioni che io vorrei addurre trovano più particolarmente luogo in questa parte speciale del progetto.

Seduta del 10 febbraio 1853.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVV. RATTAZZI.

All'articolo 35 che fissa la decorrenza dell'imposta personale-mobiliare al 1° gennaio 1854, l'onorevole Lione propone di aggiungere che questa tassa abbia a cessare col 1° gennaio 1857. — L'onorevole Depretis appoggia tale proposta colle seguenti parole:

Io ACCETTERÒ volentieri l'emendamento dell'onorevole deputato Lione, siccome quello che assicura o, dirò meglio, mette in più chiara via i diritti che, in fatto di imposta, competono a questa Camera. Tuttavia non vorrei lasciar passare la discussione senza aggiungervi una osservazione.

L'onorevole ministro delle finanze diceva di non poter consentire alla proposta dell'onorevole Lione, principalmente per due motivi: in primo luogo, perchè non credeva che le nostre finanze avrebbero potuto fra tre anni migliorarsi tanto da poter fare senza di questa tassa; in secondo luogo, perchè, qualora si dovesse abolire alcuna delle imposte in vigore, meglio varrebbe abolirne altre più gravose e più ingiuste, e lasciare questa in loro luogo. Tale è il senso delle sue parole.

Quanto al primo argomento, io l'ho già detto più volte alla Camera, non lo credo fondato. Tuttavia mi pare che non sia questo il momento in cui si abbia a trattare se l'erario si trovi veramente in quell'assoluta necessità che tutto giorno si va ripetendo.

Quanto al secondo motivo, io convengo con l'onorevole ministro delle finanze, non già riguardo all'imposta personale, ma sibbene relativamente alla mobiliare.

Ma neppure su questo punto sarebbe il caso di aprire adesso una discussione. Dirò tuttavia che l'abolizione o, meglio, la

riduzione delle gabelle accensate, e così la diminuzione del dazio sui grani e sul prezzo del sale, sarebbero certamente misure finanziarie che avvicinerebbero alla giustizia il compenso delle contribuzioni in vigore assai più che l'abolizione dell' imposta mobiliare.

L'osservazione radicale da farsi, secondo me, sulla proposta dell'onorevole Lione è questa. La Camera ha il diritto di discutere annualmente i bilanci. Discutendo il bilancio attivo, in cui sono registrate tutte le imposte sancite dalla legge, la Camera ha il diritto di escludere quella qualunque di tali imposte che, avuto riguardo ai bisogni del paese, avuto riguardo alla giustizia, crede di non dover ammettere.

Cosicchè, qualunque sia la votazione che, sull'emendamento Lione, sarà fatta dalla Camera, essa non perde per nulla il diritto inalienabile che ha, votando annualmente il bilancio attivo, di escludere quella qualsiasi delle imposte in vigore.

Io ho creduto di esporre questa osservazione sul riflesso ch'essa è stata ammessa dallo stesso signor ministro delle finanze nella discussione della legge sulle gabelle accensate; oggi egli l'ha dimenticata, ed io ho creduto che fosse utile di rammentarla in una discussione com'è questa.

Respinta la proposta dell'onorevole Lione, la Camera approva l'articolo 85, come era stato dalla Commissione proposto.

Nella successiva seduta dell'11 febbraio il disegno di legge è approvato. — Voti favorevoli 79 — contrari 47 — astenutosi 1. — Fu poi adottato dal Senato del Regno l'11 aprile 1853.

(Legge 28 aprile 1853, n. 1511).

Strada ferrata da Novara ad Arona

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 4 marzo 1853.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

Discutendosi il bilancio dell'azienda delle strade ferrate pel 1853, alla categoria 35 « *tronco da Novara per Momo, Revislate ad Arona* » l'onorevole ministro dei lavori pubblici Paleocapa ricorda come da due mesi abbia presentato uno speciale disegno di legge, il quale trovasi tuttora in esame presso la Commissione parlamentare per decidere sulla linea e per fissare l'assegno dei fondi necessari, ed aggiunge: *ma sventuratamente non se n'è ancora fatta relazione.* — L'onorevole Depretis, relatore della Commissione stessa, dà le seguenti spiegazioni:

Il signor ministro ha lasciato sfuggire una espressione intorno alla quale, come membro della Commissione incaricata di esaminare la legge sulla ferrovia da Novara al Lago Maggiore, della quale anzi sono relatore, debbo dare una spiegazione.

Il signor ministro ha detto che la relazione della legge sulla ferrovia da Novara ad Arona sventuratamente non è ancora fatta.

Io prego la Camera di considerare che questa legge racchiude una delle questioni più importanti pel nostro paese, la fissazione cioè della linea di ferrovia per mettere in comunicazione il porto di Genova o, dirò meglio, il commercio del paese con la Svizzera e con la Germania.

In una questione sì grave io credo che la Commissione non abbia fatto che il suo dovere cercando di studiarle quanto poteva meglio, e quindi chiedendo al signor ministro tutti quei documenti e schiarimenti ch'erano relativi al soggetto, e potevano spargere luce sovr'esso.

Ma *sventuratamente* i documenti richiesti vennero dal signor ministro comunicati alla Commissione molto stentatamente e molto tardi. Di quanto asserisco possono far fede il presidente e il segretario della Commissione. Noterò alla Camera che si tratta di decidere se la strada debba andare a metter capo ad Arona, con uno o con altro dei progetti studiati, o se invece debba proseguire direttamente per la valle d'Orta al Lago Maggiore, per quella direzione che sarà giudicata migliore.

Or bene le carte relative alla linea per la valle d'Orta non furono rimesse al signor presidente della Camera che sabato scorso, e *sventuratamente* io non le ricevetti che in quel giorno.

Vede dunque la Camera che, se vi è ritardo, non è certamente per incuria o trascuranza della Commissione.

Dopo replica dell'onorevole ministro Paleocapa, e schiarimenti dell'onorevole Cadorna, quale presidente del Comitato novarese per nuovi studi su tale linea, la Camera delibera di sopprimere la categoria 85, per lasciare impregiudicata la questione sino ad ulteriore decisione.

Relazione dell'onorevole Depretis sul disegno di legge per il prolungamento della strada ferrata da Novara al Lago Maggiore, presentata alla Camera l'11 aprile 1853 a nome della Commissione composta dei deputati Cavallini, Balbo, Pernati, Menabrea, Falqui-Pes, Fara-Forni.

SIGNORI! — La ferrovia da Novara ad Arona non può altrimenti considerarsi che come un tronco od una parte della grande via di comunicazione fra il porto di Genova, la Svizzera e la Germania. Essa fu quindi giustamente l'oggetto di vivi e lunghi desiderii.

Il signor ministro dei lavori pubblici [1] nella ingegnosa relazione da lui premessa al progetto di legge presentato nella seduta del 20 dicembre, prendeva infatti ad esaminare questa, che può dirsi la questione generale, ponendo a confronto le diverse linee proposte pel passaggio delle Alpi, una escludendone, quella del Grimsel, e lasciandoci in dubbio della scelta fra le altre del San Bernardino, del Luckmanier e del San Gottardo, solo facendoci vedere la sua propensione a preferire quest'ultima.

Questa principale questione influisce necessariamente sulle altre che ne dipendono, epperciò rendesi innanzitutto necessario il portare le prime investigazioni sulle diverse linee progettate per mettere il porto di Genova in contatto con la Svizzera e con la Germania.

Per l'effettuazione di questo grandioso disegno sono consigliati varî sistemi. Taluni, e fra essi il signor ministro dei

[1] L'onorevole Paleocapa.

lavori pubblici, propendono per un sistema nel quale varî tronchi staccati di ferrovie sarebbero fra di loro congiunti dalla navigazione a vapore sui laghi, e da una strada ordinaria per valicare la somma vetta delle Alpi. Questa opinione non è per vero conforme a quella che nel fatto il signor ministro sosteneva or son tre anni, propugnando il perforamento del Cenisio con la macchina Mauss.

La Commissione invece, e quando diciamo la Commissione intendiamo la sua maggioranza (mentre la minoranza si è riservata di esporre le sue ragioni alla Camera), inclinava per una ferrovia continua, per lo meno quanto al progetto definitivo. Alcuni membri della Commissione, per incarico speciale dei loro Uffici, ne formolavano anzi il voto preciso.

Sulla grave questione dovevano pertanto rivolgersi in secondo luogo gli studi della vostra Commissione, la quale doveva poscia discendere alla discussione che diremo speciale o locale, cioè al confronto delle due linee da Novara ad Arona, e da Novara a Gravellona, Feriolo od Intra per Borgomanero ed Orta, per vedere quale dei diversi progetti meglio rispondesse allo scopo finale ed agli interessi del paese.

Per ultimo doveva la Commissione fare l'esame e rendere conto alla Camera delle diverse proposte fatte, sia per assumere che per coadiuvare l'impresa.

Esame delle diverse linee proposte per legare il porto di Genova alle ferrovie svizzere e di Germania.

Basta osservare la configurazione geografica del golfo ligure, che si protende entro il continente italiano, e la posizione di Genova, per convincersi come il suo porto, se non fosse la doppia barriera dell'Appennino e delle Alpi, è naturalmente destinato ad essere l'emporio marittimo dell'Europa centrale sul Mediterraneo. Malgrado l'Appennino, Genova per la sua posizione è ancora il porto più conveniente dei popoli che stanno racchiusi nel bacino delle Alpi, fin dove non s'incontrano a levante con produzioni similari le provenienze dell'Adriatico. Solo che le Alpi possano in qual-

che modo valicarsi, Genova può ancora estendere il suo commercio nelle valli transalpine che stanno vicine alla linea del suo meridiano, fin dove non incontri il commercio alemanno, francese, belgico ed olandese, che rimonta le valli del Rodano, del Reno e del Danubio.

Conservare alla marineria sarda la sua importanza commerciale quale naturalmente le spetta per la geografica posizione di Genova, tale doveva essere per lo passato lo scopo delle opere stradali e delle convenzioni internazionali cogli Stati che ci circondano, tale deve essere per il presente il pensiero direttivo del Governo nel tracciamento di una principale via ferrata coll'estero.

I sacrifizî pecuniari fatti dal vecchio Governo fino dal 1818 per l'aprimento della strada della Moesa e del San Bernardino, parvero inspirati da quel pensiero. Se non che un errore tecnico rese vano nella sua applicazione un sano principio economico. L'aprimento che poscia fece l'Austria della strada dello Spluga deviò a suo vantaggio il commercio delle valli del Reno, e, sussidiati dalle tariffe e dai pedaggi, gli interessi austriaci prevalsero a danno del commercio nostro; i sacrifizi fatti non ebbero corrispondente risultamento.

Questo fatto deve essere rimarcato perchè non abbiano per avventura a ripetersi gli stessi errori, i quali oggigiorno riuscirebbero tanto più fatali, in quanto che un errore tecnico si trasformerebbe, nelle contingenze attuali, in una sciagura politica.

Tostochè cominciossi a studiare il tracciamento delle nostre ferrovie, la pubblica attenzione fu chiamata sul passaggio del Luckmanier. Uno dei nostri più distinti ingegneri (l'ispettore Carbonazzi) recossi, semplice privato, in Svizzera per istudiare quel passaggio (1846). Gli studi fatti raccomandavano grandemente la linea del Luckmanier. Una società venne costituita, alla quale fu guarentito un privilegio.

Con la convenzione 16 gennaio 1847 il Governo del Re guarentiva per sua parte la costruzione della via ferrata

da Genova al Lago Maggiore con la promessa *di prolungarla sino al confine svizzero tostochè avesse riconosciuto la utilità e la convenienza di tale prolungazione, dichiarando inoltre che la detta via godrebbe dei privilegi accordati ai railways piemontesi i più favoreggiati.*

In quel trattato è detto inoltre:

Che, onde agevolare la costruzione della strada ferrata del Luckmanier, il Governo di S. M. Sarda dichiarava essere disposto a venire in aiuto degli attuali concessionari, o di quegli altri tutti che potessero venir loro sostituiti, sia con la sua influenza, sia con mezzi pecuniari.

Queste stipulazioni non furono per anco dalle parti contraenti espressamente rivocate.

Rispondeva a queste stipulazioni un altro fatto.

Il Governo aveva fatto studiare un progetto tra Novara e il Lago Maggiore. Questo progetto fu redatto dall'ingegnere ispettore Bosso, ed ha la data del 1° ottobre 1847. Esso comprende:

1° Il progetto di un tronco da Novara a Momo.

2° Di una diramazione da Momo ad Arona, per Suno a Revistate.

3° Della linea da Momo a Pallanza, per Gozzano, Omegna e Gravellona.

È noto che il tronco da Novara a Momo fu appaltato, come quello ch'era comune alle due linee, le quali rappresentavano due diversi sistemi, di una linea cioè non interrotta per terra, e di un'altra che comprende la navigazione del Lago.

È noto come l'effettuazione di questi progetti rimanesse in sospeso, e come il signor ministro dei lavori pubblici promettesse di fare eseguire degli studi comparativi sulle due linee affinchè il Parlamento potesse scegliere con piena cognizione di causa.

Premessi questi brevi cenni, e prendendo senz'altro ad esaminare la gravissima questione che ci si presenta, bi-

sogna avvertire che lo avere aperto l'adito sui mercati della Svizzera e della Germania è per la nostra marina una questione vitale. E nella nostra marina stanno collocate delle speranze che non si limitano agli interessi economici dello Stato. Quando non ci sia dato di pareggiare, per le vie di comunicazione, il nostro porto principale coi due porti di Trieste e di Marsiglia che gli sono rivali, egli è certo che gli immensi sacrifizi fatti per metterlo in contatto col grande movimento commerciale andranno in massima parte perduti.

Per una singolare coincidenza, il commercio ligure o deve diventare grandissimo, o deve finire rinserrato nella stretta cerchia dello Stato Sardo. I preziosi elementi di forza e di ricchezza, che ci somministrano le lunghe coste della Liguria e della Sardegna, possono prendere uno sviluppo tale da preparare veramente uno splendido avvenire al paese. Ove il Governo e il Parlamento falliscano al loro dovere, questo benefizio può essere irreparabilmente perduto.

E non è da tacersi che gli Stati piccoli, i quali abbiano il principale elemento di stabilità, le istituzioni cioè sì politiche che civili che armonizzano con la opinione pubblica, possono diventare grandi, ove alle forze proprie aggiungano il sussidio di buone e sicure alleanze, e sappiano arditamente profittare degli eventi. Ma le alleanze hanno più o meno di consistenza e di durata secondochè sono strette fra Stati più o meno omogenei nelle istituzioni, e sono avvalorate dagli interessi materiali. Di ciò potrebbonsi fornire argomenti e fatti in copia, se non bastasse lo averne fatto anche solo un fuggevole cenno.

In generale adunque, se le strade ferrate sono fattori di ricchezza e di civiltà, se sono stromento di Governo al pari degli altri mirabili ritrovati dello spirito umano, nel caso concreto la ferrovia da Genova alla Svizzera e alla Germania è un atto d'alta politica per lo Stato.

Ma non è certamente sulla utilità e sulla necessità di quest'opera, che può nascere controversia. Sullo scopo non

è e non può essere dissenso, sibbene sui mezzi e sul sistema a più facilmente e più adeguatamente raggiungerlo.

Presentato il progetto del signor ministro dei lavori pubblici e sottoposto alla discussione degli Uffici, tutti, anche quelli che prescelsero il progetto ministeriale, opinarono per la pronta congiunzione della nostra ferrovia con quelle di Svizzera e di Germania. Su questo punto non vi fu dissenso nella Commissione; i dubbi e le discussioni nacquero sulla questione concreta, quale la linea, quale il sistema.

Nell'esaminare il tracciato di una ferrovia, sia nell'intera sua lunghezza, che nelle sue parti, bisogna innanzi tutto fissare le basi, ossia i punti di partenza, non che gli estremi ossia i punti obbiettivi sia della linea in discussione che delle concorrenti, senza tralasciare di tener conto di tutti gli altri punti intermedi d'onde deve partire un movimento commerciale, che verrà sulla linea principale, col mezzo di linee confluenti. Lo studio del movimento probabile sulla linea principale, sulle concorrenti e sulle confluenti, racchiude si può dire tutta la questione economica per quanto riguarda l'interesse generale dello Stato, e dovrebbe essere rischiarata con tutti i dati che possono far conoscere il movimento stesso: tali la densità della popolazione, i traffichi, i consumi e i prodotti dei punti estremi e degli intermedi, e via dicendo.

I vantaggi politici nell'interesse generale si collegano con la questione economica, ma sotto molti riguardi ne vanno distinti e vi sovrastano, imperocchè sfuggono bene spesso alle previsioni umane, e le oltrepassano, arrecando benefizi inapprezzabili. Sotto questo riguardo, come si spendono improduttivamente per lo Stato somme talora ingentissime per fortificare i punti strategici, così non è da esitare a spendere nel costrurre una ferrovia il denaro pubblico, allorchè trattasi di mantenere la indipendenza del paese, di assicurarla e di preparare l'avvenire.

La lunghezza comparativa delle diverse linee, gli ostacoli a superarsi, quindi gli sviluppi, le pendenze, le opere d'arte si riferiscono più davvicino alla convenienza dell'opera, considerata come intrapresa industriale, e si attengono più specialmente alle indagini tecniche, dalle quali, quando siano complete, si devono conoscere le spese di primo stabilimento e quelle d'esercizio, come pure il tempo entro il quale l'opera può essere compiuta.

Il tempo entro il quale potrà essere la linea percorsa è argomento che si attiene in parte alle indagini tecniche, ma che, nell'apprezzarne al giusto il valore, dipende essenzialmente dalle questioni politiche ed economiche. La utilità d'un minor tempo impiegato nel percorrere una linea è maggiore o minore, secondo che più o meno considerevole sarà il movimento su di essa, e più o meno gravi gli interessi che vi si collegano.

Sotto questi diversi e principali aspetti, tutti fra di loro più o meno connessi, dovrebbonsi esaminare accuratamente e pazientemente i principali passaggi delle Alpi, e fra essi:

Lo Spluga,
Il San Bernardino,
Il Luckmanier,
Il San Gottardo,
L'Albrun col Grimsel,
Il Sempione col Grimsel,
Il Gran San Bernardo,
Il Piccolo San Bernardo,
Il Moncenisio.

Ma perchè questo esame potesse farsi completamente in un Consesso parlamentare, sarebbe mestieri che il Governo avesse fatto studiare le località e raccogliere tutti i dati tecnici ed economici. E certamente l'importanza del soggetto richiedeva che i Governi interessati, e più specialmente il nostro, avessero preparato questo utile corredo:

ma la cosa procedette altrimenti. Un solo dei passaggi fu studiato per cura del Governo, quello del Moncenisio. Il Grimsel, il Luckmanier, il Piccolo San Bernardo furono studiati da privati, principalmente sotto l'aspetto tecnico.

Una Commissione nominata dai Governi Sardo, Prussiano ed Elvetico, e più accuratamente uno dei commissari, l'ingegnere Koller, trattarono, è vero, la questione; ma questi lavori, oltrechè lasciano quasi interamente in disparte la questione politica ed economica, sono tutti, meno forse quelli del Luckmanier, assolutamente insufficienti ed incompleti, anche sotto il riguardo tecnico.

Non sarà inutile di fare qualche cenno alla Camera della relazione della Commissione internazionale e di quella particolare del signor Koller.

Relazione della Commissione internazionale, nominata dai Governi Sardo, Prussiano e Svizzero.

La Commissione internazionale composta di tre valenti ingegneri fu nominata dai Governi Sardo, Prussiano e Svizzero coll'incarico di pronunziare il suo voto sulla linea più conveniente per la costruzione di una strada in ferro destinata a riunire, traversando le Alpi e la Svizzera, le ferrovie del Piemonte con quelle del Reno e dell'Alemagna. Evvi una relazione collettiva fatta dai tre ingegneri Negretti, Hachner e Koller, ed una speciale di quest'ultimo.

Quanto alla prima, nella quale i tre delegati non cadono tra loro d'accordo, è d'uopo confessare che ben poca luce sparge sulla questione.

I predetti delegati, dopo aver detto che il loro incarico era quello di determinare, con la scorta degli studi già fatti, la linea che nei rapporti dell'arte e della spesa rispondesse meglio allo scopo, soggiungono:

« L'ouverture d'un chemin de fer à travers ces montagnes élevées et hérissées de précipices est sans doute une entreprise gigantesque et difficile, quel que soit d'ailleurs la ligne que l'on choisisse, et les travaux nécessaires pour vaincre la difficulté du terrain et pour garantir en tout

temps dans ces régions presque toujours couvertes de neige et exposées aux plus horribles ouragans, demandent des études sérieuses et approfondies.

« Mais, si au point de vue artistique il est difficile de former un plan raisonné et détaillé relativement aux travaux à exécuter pour une direction donnée, il le sera bien davantage de déterminer parmi les différentes lignes celle qui doit être adoptée.

« Heureusement pourtant la solution d'une question grave devient moins difficile si l'on considère les différentes circonstances de terrain et les autres conditions auxquelles elle est subordonnée.

« D'abord il est évident que parmi les lignes qui peuvent être établies entre Gènes et l'Allemagne on doit choisir celle qui présente le plus d'avantages, c'est-à-dire celle au moyen de laquelle on ira de Gènes au lac de Constance et à Bàle en moins de temps, et avec le moins de dépenses possibles. D'un autre côté les passages dans les Alpes qui peuvent se prêter à l'établissement d'un chemin de fer ne sont pas très-nombreux, et, en parcourant toute la chaîne qui s'étend du Canton des Grisons à la Savoie, on arrive à reconnaître qu'il se réduisent aux suivants:

« St-Bernardin,
Luckmanier,
St-Gothard,
Albrun et Grimsel,
Simplon,
Le Grand et le Petit St-Bernard,
Le Montcénis. »

Passando ad esaminare partitamente i diversi passi, si comincia ad escludere il San Bernardino, quantunque si dica che su questo passaggio non eransi fatti studi. La sola ispezione del terreno il quale non soltanto al passaggio del giogo principale, ma posteriormente nella valle del Reno, e spe-

cialmente alla via Mala, presenterebbe in confronto del Luckmanier difficoltà di gran lunga maggiori, è addotta come ragione di questa loro opinione.

Escludesi parimente in confronto del Luckmanier, il San Gottardo, malgrado la maggior brevità per giungere a Basilea e al Lago di Costanza, e malgrado la sua direzione centrale rispetto alla Svizzera, e ciò per le difficoltà d'esecuzione che s'incontrerebbero nella valle superiore della Reuss e più innanzi a Fiora per raggiungere i punti centrali di Zurigo e di Lucerna.

Lo stesso giudizio è portato sulle linee del Sempione e del Gran San Bernardo, con le quali non si farebbe, al dire dei riferenti, che un lungo inutile giro nella valle del Rodano e sulle rive del Lemano, per raggiungere a Morges la rete delle ferrovie svizzere.

Quanto alla linea del Piccolo San Bernardo, non la si crede ammissibile al confronto del Moncenisio pel maggiore sviluppo che la valle dell'Arc consentirebbe a questa linea, la quale riescirebbe quindi condotta con più facili pendenze.

Dopo queste premesse concludesi che la scelta deve cadere necessariamente sopra una delle tre linee seguenti: il Luckmanier, il Grimsel, il Moncenisio.

Confrontando in seguito queste tre linee fra di loro, si presentano i seguenti risultati:

Linea del Luckmanier:

	Chilom.	Ore
Da Genova a Rorschach . . .	473,2	17.15
Da Genova a Basilea	602,0	20.53

Linea del Grimsel:

	Chilom.	Ore
Da Genova a Rorschach . . .	488,6	16.38
Da Genova a Basilea	462,0	16.04

Linea del Moncenisio (col tunnel progetto Mauss):

	Chilom.	Ore
Da Genova a Romanshorn . .	815,2	21.58
Da Genova a Basilea	703,9	19.35

Linea del Moncenisio
(servendosi della strada attuale da Susa a Lanslebourg):

Da Genova a Romanshorn . .	829,2	26.34
Da Genova a Basilea	717,9	23.10

La Commissione noterà di passaggio che queste conclusioni non si possono ammettere, e che in ispecie per la linea del Moncenisio è assai difficile il poter sostenere che essa soddisfi punto nè poco ai bisogni del commercio marittimo non solo, ma a quelli dell'industria e del commercio generale dello Stato. Su questo punto, come su altri, dissentiva interamente dagli altri commissari l'ingegnere Koller. Il signor Hachner dichiarava per sua parte di non avere del Moncenisio esaminato che il progetto Mauss.

I signori Hachner e Negretti, quanto al valore rispettivo delle tre linee, sono d'avviso:

Essere preferibile quanto al tempo impiegato a percorrere la linea fra Genova e il Lago di Costanza, e fra Genova e Basilea, quella del Grimsel, poco più lunga nella prima direzione di quella del Luckmanier, assai più breve nella seconda.

Preferibile ancora alla linea del Luckmanier quella del Moncenisio per le comunicazioni con Basilea nel caso in cui sia possibile per l'esecuzione delle grandi gallerie il sistema ideato dal cavalier Mauss; e preferibile anche per la sua maggiore importanza, come quella che attraversa una zona assai più fitta di popolazioni, e che, servendo ai traffi-

chi tra il nostro Stato, la Svizzera e l'Alemagna, sarà egualmente percorsa dal commercio tra il Piemonte e la Francia.

Prendendo quindi ad esame la linea del Grimsel, alla quale si riconosce il vantaggio della brevità, si osserva però che questo vantaggio spariscé, se si considerino gli ostacoli che presenta il terreno:

« Par l'inspection de la localité (così la relazione) on a pu reconnaître que, vu la grande irrégularité que présentent les vallées de l'Aar et de Binn dans leur profil longitudinal, il sera nécessaire, pour éviter les remblais trop considérables, d'éloigner le chemin du fond des mêmes vallées, et de l'établir sur leur flanc par le moyen de tunnels pratiqués, tantôt dans le sein de ces montagnes, tantôt en plain air, par le moyen d'ouvrages grandioses en maçonnerie, et cela à fin de ne dépasser dans le rayon des courbes la limite convenable à l'exploitation des plans inclinés, et de garantir en même temps le chemin des éboulements du terrain, des neiges et des tourmentes qui règnent souvent dans ces régions élevées. »

Non minori difficoltà trovansi poi sul versante meridionale dell'Albrun, tra il *tunnel* progettato dai signori M'clean e Stileman e il villaggio di Crodo, dove sopra soli 10 chilometri di fuga troverebbesi una differenza di livello di ben 1340 metri, che i predetti M'clean e Stileman avevano ripartita sopra uno sviluppo di 20 chilometri, ma di cui i riferenti non sanno dar ragione, onde credono bisognare nuovi studi sul luogo. I quali studi, a loro avviso, dovrebbero anche estendersi oltre l'Albrun, e per tutta la linea fino a Lucerna, non parendo loro che la costruzione dei 168 chilometri, distanza tra Gravellona e Lucerna, possa eseguirsi, a seconda del parere dei predetti ingegneri inglesi, con la spesa di 80 milioni di lire.

Quanto alla linea del Luckmanier, ecco in quali termini ne parlano:

« La ligne du Luckmanier, qui a été aussi visitée dans toute sa longueur entre Biasca, dans la vallée du Tessin, et Coïre capitale du canton des Grisons, placée sur la rive droit du Rhin, présente moins de difficultés que celle du Grimsel. Elle serait néanmoins une entreprise bien gigantesque et difficile, à cause des travaux d'art considérables qu'elle exigerait. Le tunnel proposé pour traverser cette chaîne des Alpes aurait la longueur de 5200 mètres, et l'on ne pourrait exécuter un pareil travail avec les moyens connus jusqu'ici, en moins de 15 à 20 ans, le système des puits n'étant point applicable à cette localité à cause de la grande profondeur à laquelle il faudrait le pousser, et ne pouvant pas d'ailleurs compter sur la machine du chevalier Maus jusqu'à ce que des essais plus décisifs que ceux que l'on a faits jusqu'ici ne démontrent réellement son efficacité pour accélérer les exécutions de semblabes travaux. »

E dopo avere accennati gli ostacoli che presenta il terreno e le grandiose opere d'arte cui converrebbe dar mano, per difendere la via dalle nevi e dalle tormente, l'ingegnere Negretti ne conchiude che la spesa per la costruzione della ferrovia da Locarno a Coira sarà di molto superiore ai 70 milioni, somma alla quale fu peritata. Che se la spesa potesse rimanere entro questi limiti, come opina il signor Hachner, in tal caso sarebbe affatto inutile il procedere ad altri studi sulla linea del Grimsel, e la questione si troverebbe ridotta *alla scelta fra le due linee del Luckmanier e del Moncenisio.*

Conclusioni della Commissione internazionale.

La Commissione conchiude in questi termini:

« De toutes ces considérations la Commission conclut que dans l'état des études faites jusqu'à ce jour, elle ne se trouve pas à même de pouvoir émettre une opinion fondée, touchant la ligne du Grimsel, et que par conséquent avant de pro-

noncer l'exclusion de cette ligne, et de renoncer aux avantages qu'elle présente, il est nécessaire de faire d'autres études plus étendues et plus précises à fin de pouvoir juger avec plus de maturité à laquelle des trois lignes du Luckmanier, du Grimsel et du Montcénis l'on doit donner la préférence. »

La relazione, della quale abbiamo presentato il sunto, è in data del 9 novembre 1851. Il 3 aprile 1852 l'uno dei commissari, il cavaliere Negretti, presentava il progetto della strada da Novara ad Arona per Oleggio, progetto che esclude indirettamente la linea del Grimsel. Non pare che nel brevissimo intervallo i nuovi studi che credevansi necessari siano stati fatti.

Considerando poi nel loro complesso i ragionamenti fatti dalla Commissione, e più specialmente le opinioni emesse dal commissario del nostro Governo, egli appare manifesto che si propende con molta preferenza per la linea del Moncenisio e che una tale direzione è ravvisata siccome la più conveniente a legare le ferrovie piemontesi a quelle del Reno e dell'Alemagna, traversando la Svizzera e le Alpi.

La Commissione ha unito una serie di tabelle, l'ispezione delle quali basta a convincere come un'opinione siffatta sia assolutamente erronea, e come, se venisse adottata, tornerebbe funesta.

Relazione del signor Koller, agosto 1852.

Abbiamo notato che uno dei commissari, il signor Koller, dissentiva dai suoi colleghi sopra alcuni punti essenziali.

Il signor Koller osserva che i punti estremi della linea verso il Nord, per istituire le indagini ed i confronti necessari a risolvere la questione, non devono già limitarsi a Basilea ed al Lago di Costanza, ma portarsi più innanzi verso il centro del movimento commerciale germanico, cioè da un lato a Mannheim, dall'altro ad Augusta. Basilea e Romanshorn o Rorschach non sono da lui considerati se

non come punti intermedi, quantunque, per la linea di Genova, inevitabili [1].

Il quale sistema, che l'autore sviluppa ampiamente, ci pare assai più razionale; imperocchè, per quanto si vogliano considerare importanti le nostre relazioni commerciali con la Svizzera, egli è certo però che Basilea, e più specialmente dal lato orientale, il Lago di Costanza, non saranno che le porte allo sfogo dei prodotti che vi recherà il commercio ligure.

Fissati questi punti che diremo obbiettivi, il signor Koller espone brevemente il suo avviso in una nota apposta alla relazione 9 novembre 1851:

« D'après l'avis du soussigné, egli dice, les seuls passages qui satisfont aux conditions qu'il a posées dans sa proposition précédente sont:

« Le Splugen,
St-Bernardin,
Luckmanier,
St-Gothard,
L'Albrun avec le Grimsel,
Le Simplon avec le Grimsel.

« Cette conséquence de la première proposition sera également traitée dans son rapport particulier.

« Le Montcénis paraît au soussigné comme devant remplir un but tout différent de celui des passages ci-dessus, savoir de réunir pour le commerce particulier Gênes et le Piémont avec la Savoie, la Suisse occidentale et la France, et d'ouvrir une ligne directe avec Paris, Londres et l'Atlantique. De cette manière cette ligne pourra dans quelque cas

[1] Nel suo ragionamento il signor Koller considera come punti di partenza Mannheim e Augusta, che noi consideriamo come punti obbiettivi, parendoci più naturale nelle viste del nostro commercio il pigliare le mosse dai diversi porti del Mediterraneo. Nel fondo non vi ha differenza tra noi e il signor Koller che di parole.

faire concurrence avec la ligne de Marseille, et sous ce rapport il considère l'exécution d'un chemin de fer par le Montcénis comme une chose de la plus haute importance. Mais il pense que pour assurer à Gènes le commerce du nord, qui sans cela pourrait se jeter, suivant les circonstances, sur Marseille ou sur Trieste, il est indispensable avoir une voie spéciale, qui ne pourrait être qu'une de celles énoncées ci-dessus. »

Queste idee, nelle quali non consentiamo interamente, sono sviluppate, come dicemmo, dal signor Koller, in una diffusa relazione speciale: lavoro che è forse il più importante che siasi scritto su questo argomento, del quale sarebbe troppo lungo il dare un conto minuto, ma di cui giovèrà tuttavia dire qualche parola, potendone venir luce sulla grave questione sottoposta alle discussioni della Camera. Abbiamo veduto quali siano i punti obbiettivi fissati dal signor Koller. Egli indica del pari i punti che noi diremo di partenza, ossia le basi delle diverse linee di ferrovie che traversano l'Europa continentale partendo dal Mediterraneo. Marsiglia, Genova e Trieste sono i tre punti che si disputano, per la loro posizione geografica, il commercio delle tre zone, delle quali l'una comprende tutta la Francia fino alla Manica; la seconda abbraccia il Piemonte, la Svizzera, i bacini del Reno e del Weser, il Belgio, l'Olanda, le città Anseatiche e l'Alemagna meridionale; la terza si estende dall'Adriatico al Baltico e comprende una gran parte degli Stati dell'Austria e di Prussia.

« Bien que la seconde direction (dice egli) comprenne déjà un territoire considérable, elle peut encore suivant les circonstances être appelée à desservir le mouvement commercial de l'Angleterre et de la Baltique. Il est certain que la plus grande partie du mouvement dans cette direction proviendra des pays situés au nord de Mannheim et d'Augsbourg. Ces deux points sont les centres d'où partent différents chemins de fer qui conduisent à Marseille, Gênes et Trieste.

C'est donc sur ces deux points que doit se poser cette question. C'est pour cela que nous choisissons Mannheim et Augsbourg comme points de départ dans l'examen des diverses voies qui pourraient aboutir à Gènes.

« La fixation de ces deux points nous paraît d'autant plus importante qu'il ne s'agit pas seulement d'assurer au port de Gènes le commerce du nord, mais encore de faire converger vers ce port la circulation de plusieurs lignes situées au sud de Mannheim et d'Augsbourg, et se dirigeant vers la Méditerranée, d'un côté par Bàle, et de l'autre côté par le lac de Constance. En ayant égard à ces deux circonstances, on évitera qu'il se fasse une déviation à faveur de Marseille ou de Triesté, et on absorbera en faveur de Gênes la totalité du mouvement de notre seconde direction. »

Poste queste basi, il signor Koller accenna alla concorrenza che la linea di Trieste pel Brenner potrebbe fare alla linea di Genova, e prova con le lunghezze delle rispettive linee, presa per Genova la linea del Luckmanier, che la linea da Trieste a Lipsia e ad Augusta, sia che passi pel Brenner che pel Sömmering, non può fare concorrenza alla linea di Genova.

« Le Brenner n'a donc d'autre avantage (soggiunge) que de donner de l'importance aux places de commerce de la côte occidentale de l'Adriatique, tels que Venise, Ancône et Brindes, si jamais ces deux lignes sont reliées à Vérone au moyen du chemin du centre.

« Cette importance leur serait donnée aux dépens de Gênes et de Trieste. Même considération pour Livourne, si l'on construit le chemin de fer qui doit relier cette ville à Vérone par Bologne. »

Anche su questo punto non possiamo consentire intieramente col signor Koller, se non a condizione che le diverse linee si trovino in egual condizione, tanto pel sistema di costruzione che di esercizio.

Toccando della linea del Moncenisio, il signor Koller è di avviso ch'essa non può provvedere al movimento commerciale tra Genova, il Lago di Costanza ed Augusta: e riguardo all'altro lato della zona, dimostra che non potrebbe sostenere la concorrenza di Marsiglia.

« Nous pouvons donc affirmer avec une entière conviction, egli scrive:

« 1° Que le Montcénis n'exerce qu'une faible influence sur l'activité du port de Gênes, alors-même qu'il n'aurait à lutter que contre la concurrence des lignes du Brenner et de Marseille.

« 2° *Qu'il n'est pas destiné à devenir une ligne de transit.*

« 3° Qu'il ne peut servir qu'à faciliter le commerce particulier du Piémont avec la Savoie et les contrées avoisinantes de la France et de la Suisse occidentale, et aussi avec Paris et avec Londre. Nous admettons qu'ainsi limitée, son importance est encore assez grande pour justifier son établissement, mais nous pensons aussi avoir suffisamment démontré, qu'en déhors des passages indiqués au commencement de ce rapport, il n'en existe aucun qui puisse remplir le but proposé, celui d'assurer au port de Gênes une partie du commerce européen. »

Noi ci riserbiamo di manifestare nel seguito il nostro avviso su quest'ultima opinione dell'ingegnere Koller. Per ora ci basti di farne un cenno puramente storico.

L'ingegnere Koller, prima di passare ad un confronto dei diversi passaggi sui quali a suo parere deve cadere la scelta, premette molte considerazioni sul sistema d'esercizio, in relazione alle pendenze delle ferrovie. Ma su questi ragionamenti, in massima parte tecnici, non ci soffermeremo, sia perchè non crediamo che possano influire sulla questione nello stadio al quale è giunta, e quale, a parere della Commissione, dev'essere sottoposta alla Camera, e sia perchè quelle considerazioni sarebbero molto più convenientemente

esposte ad un consesso tecnico, che ad un'assemblea parlamentare. Noteremo solo di alcune, le quali, per la loro portata pratica, cadono nella competenza del senso comune e per l'autorità di chi le espone meritano di essere avvertite.

Entrando nell'applicazione pratica dei principii per lui sviluppati, il signor Koller considera i casi di una linea destinata ad un servizio di locomotive la quale esiga:

1° Lavori ordinari di gallerie e viadotti poco considerevoli;

2° Gallerie che si possono aprire coll'aiuto di pozzi.

3° Gallerie che non si possono intraprendere coll'aiuto di pozzi, ma che esigono l'applicazione di un particolare sistema di traforamento.

4° E finalmente prevede il caso di gallerie talmente considerevoli che sia giuocoforza rinunciarvi per sostituirvi piani inclinati, o strade ordinarie che congiungano i due estremi della linea.

« La linea più vantaggiosa sarà quella, dice il signor Koller, che con spesa comparativamente modica di primo stabilimento, permetterà la costruzione di una strada a locomotive. »

In caso d'un grande sviluppo o di grandi lavori sotterranei il signor Koller preferisce un piano inclinato con pendenza che non superi il 5 per cento.

Fino all'altezza sul livello del mare da 1200 a 1500 metri, nella più parte dei casi non si presentano difficoltà al tracciamento di una strada ferrata con pendenza del 5 per cento, o non se ne presentano di straordinarie.

Ma appunto a quell'altezza, i versanti dei monti sono separati dalla parte più elevata dei gioghi, larga ordinariamente da 10 a 15 chilometri.

Questa è giudicata la parte più difficile del passaggio, perchè per traforare il monte non è ancora ritrovato un meccanismo il quale abbia ricevuto il suggello definitivo

dell'esperienza; e chi volesse condurre la via allo scoperto avrebbe a lottare contro la perversità del clima in quelle elevate regioni.

Per tal motivo egli crede che bisognerebbe contentarsi di una strada comune che congiunga i due tronchi di ferrovia, a meno che non si voglia acquistare dell'altezza con piani inclinati onde forare il monte ove ha meno di spessore.

Osserva il signor Koller che in pratica la diversità di pendenza dal 0 al 10 per mille non cagiona che un debole dispendio di forza e conseguentemente un tenue aumento di spesa. Osservazione questa che viene confermata da altre testimonianze autorevoli, e della quale gioverà tener conto.

Nell'apprezzare i diversi passaggi, l'ingegnere Koller lamenta ripetutamente di non avere dati sufficienti. I profili, egli dice, si riferiscono al *thalweg* dei fiumi o torrenti, nessun dato sulle opere d'arte, nessuno sul movimento dei passeggieri e delle merci. Egli stesso afferma che la soluzione non è da lui *presentata*, ma unicamente *preparata*.

Gli elementi ch'egli prende a considerare, confrontando le diverse linee, si riducono alla spesa di primo stabilimento, secondo le varie ipotesi da lui fatte di una via continua, ovvero interrotta dalla navigazione o da strade comuni più o meno estese, al tempo che s'impiegherebbe a percorrerle, ed alla spesa di trasporto.

I passaggi ch'egli prende ad esaminare sono quelli stessi enunciati più sopra.

Notiamo bene ch'egli stesso ammette ripetutamente che non si sono fatte indagini e studi sufficienti: « une étude plus approfondie (egli dice) pourrait encore indiquer d'autres passages qui en raison du peu d'éloignement des vallées opposées serviraient à atteindre notre but; mais on peut d'avance y renoncer, *car grâces aux routes* qui les traversent, les passages indiqués présentent des avantages décisifs qui ne possèdent pas les autres. » Certamente non è cosa che si possa mettere in dubbio che l'importanza del-

l'opera richiede un'accurata ispezione dei luoghi, ma l'esistenza delle strade attuali non è sì grave argomento di preferenza. Prova il Luckmanier, ove non esiste strada, pel quale stanno molte ragioni che consigliano a preferirlo. Le strade preesistenti giovano, è vero, al trasporto de' materiali e a congiungere, girando la vetta, le linee che vengono avvicinandosi dalle opposte valli: ma talora il dovere rispettare la vecchia strada ordinaria toglie nell'angustia di luoghi tutto lo spazio utile e non se ne può guadagnare per la via ferrata se non a costo di enorme dispendio. Ciò che più importa è il rinvenire un terreno che si presti a un buon tracciamento: il vantaggio di ottenere pendenze favorevoli compensa largamente delle opere e delle spese per l'aprimento della strada provvisoria inserviente alla costruzione della definitiva.

Del resto sia pure messa in disparte la speranza di rinvenire altri più facili passaggi, egli pare tuttavia evidente:

1° Che si debbano fare degli studi minuti ed esatti sui passaggi che presentano delle probabilità dietro gli studi sommari.

2° Che non bisogna rinunziare, se non dopo che questi studi siano fatti, al beneficio di una linea continua.

Il difetto degli studi appare da molti passi del rapporto Koller, ma più specialmente da quanto egli dice esaminando il passaggio dello Spluga e del San Bernardino.

« ... Nous manquons (egli dice) absolument de données qui « nous permettent d'apprécier avec certitude les propositions « et les projets mis en avant pour ces passages, *même pour « ceux qui comme le Luckmanier, et le Grimsel ont été « l'objet d'études plus détaillées*. Pour les autres passages il n'a « été fait aucune espèce d'étude, et nous n'avons pu faire « autre chose que de recueillir avec peine les indications « des hauteurs qui donnent une idée approximative du « thalweg de ces passages. Si nous osons présenter ces pro« fils au public ce n'est que dans la prévision qu'il nous

« sera possible *sous peu* de combler les lacunes, de recti-
« fier les inexactitudes et de modifier les conclusions que
« nous en avons peut-être déduites. » E più innanzi aggiunge: « En somme ces profils donnent une idée des lon-
« gueurs, des pentes approximatives et de la comparaison
« des hauteurs par rapport à la région des neiges, mais
« ils ne permettent nullement de comparer même approxi-
« mativement les difficultés et les frais qui se rattachent
« à la construction. »

Valutando le spese di primo stabilimento, il signor Koller pone le seguenti basi, trattandosi d'una linea continua e a doppio binario.

Per la parte della linea collocata ad un'altezza sul livello del mare al disotto di

	Metri 500 —	L. 250,000	al chilom.
Id. . . .	» 1000 —	» 500,000	»
Id. . . .	» 1500 —	» 1,000,000	»
Per le grandi gallerie	—	» 2,000,000	»

E presenta per le varie ipotesi da lui fatte il seguente risultato, calcolate le strade ordinarie da aprirsi a 80,000 lire al chilometro.

Denominazione delle linee	Linea continua	Escluse		Utilizzate le vie d'acqua
		le grandi gallerie	i piani inclinati	
Splugen.	160,750,000	135,150,000	114,700,000	87,825,000
San Bernardino.	182,275,000	148.675,000	125,825,000	100,700,000
Luckmanier per Santa Maria . .	183,625,000	161,229,000	143,605,000	118,480,000
Idem per Valle Cristallina.	179,125,000			
San Gottardo.	169,425,000	149,425,000	133,275,000	108,025,000
Grimsel-Albrun	191,500,000	158,880,000	132,460,000	123,710,000
Grimsel-Sempione.	205,550,000	170,070 000	138,460,000	129,710,000

Ognun vede come questi risultati siano fondati sopra basi troppo vaghe ed ipotetiche. Abbiamo già osservato che i profili si riferiscono al *thalweg* dei fiumi o torrenti, dato incertissimo per servire ad una valutazione; l'altezza della linea sul livello del mare è parimente un dato sul quale non crede la maggioranza della Commissione che si possa basare una stima anche largamente approssimativa.

Notisi anche che, nel caso in cui si utilizzi la navigazione, non si vede che il signor Koller abbia calcolato il necessario materiale mobile, il cui valore deve rilevare ad una somma non poco considerevole, massime se deve legare insieme diversi tronchi di ferrovie.

Manca poi quasi affatto ogni apprezzamento delle spese d'esercizio, uno degli elementi più importanti del problema.

« Le rapport (dice il signor Koller) entre les frais d'exploitation sont à peu près proportionnels au temps de parcours, en admettant les mêmes vîtesses sur les mêmes pentes, » ma noi crediamo impossibile pronunziare un giudizio serio sulle pendenze, quindi sul tempo del tragitto, senza profili alcun poco attendibili.

Non sarebbe difficile confrontando i risultati predetti del signor Koller con quelli dei signori M'clean e Stileman, del signor Carbonazzi e del signor Stephenson, il trovare fra i loro giudizi differenze ingentissime. Basti notare che il signor Carbonazzi valuta il *tunnel* del Luckmanier a lire 1,600,000 al chilometro e per chilometri 3.40, lire 5,440,000; mentre, secondo il sistema di valutazione proposto dal signor Koller, il *tunnel* è giudicato della lunghezza di 11,750 metri, dei quali 1410 metri da costruirsi senza l'aiuto di pozzi, e che per conseguenza non potrebbero valutarsi in complesso ad una somma minore di lire 13,160,000 stando alle basi sovraindicate.

Ma non crediamo di estenderci maggiormente, imperocchè lo stesso signor Koller ammette la necessità di maggiori e più esatti studi, e solamente, come egli dice, per non pas-

sare *completamente sotto silenzio* i punti essenziali alla soluzione del problema, si mette ad apprezzarne alcuni: « d'une manière générale, en laissant une détermination plus exacte à des études plus détaillées. »

Del resto queste differenze d'opinione fra uomini che sono tutti molto versati e competenti non reca meraviglia, allorchè non vi hanno dati sufficienti. Così non ci deve recar sorpresa se il signor Negretti mostra di preferire a tutti i passaggi quelli del Moncenisio e del Luckmanier; se il signor Koller preferisce all'uno e all'altro lo Spluga, il San Bernardino, il San Gottardo; se l'uno e l'altro riservano però in certo modo la questione del Grimsel, siccome non abbastanza studiata, mentre l'onorevole ministro dei lavori pubblici, escludendo assolutamente il Grimsel, pare ami prescegliere il San Gottardo.

Conclusioni del signor Koller.

Alla sua conclusione, il signor Koller premette saviamente che la soluzione della questione non gli pareva che preparata, e che dai materiali che si avevano *non osava tirare una conclusione definitiva.*

Tuttavia, considerando che la via continua costerebbe, a suo avviso, enormi somme senza corrispondente risparmio di tempo, egli è d'avviso che convenga costrurre le ferrovie dai due lati delle Alpi fino al loro piede; che pel loro passaggio sia miglior espediente servirsi delle strade attuali ordinarie; che sia conveniente valersi della navigazione dei laghi, e che le linee più convenienti siano ancora quelle attualmente percorse dello Spluga, del San Bernardino, del San Gottardo.

Noi ci riserbiamo di manifestare più innanzi il nostro avviso sul sistema adottato dal signor Koller. Intanto quanto abbiamo notato brevemente della sua relazione, lavoro certamente rimarchevole, basta a convincerci che, quantunque molte utili cognizioni vi si possano attingere, non è savio consiglio l'abbandonarvisi con intera fiducia.

La maggioranza della Commissione, anche senza penetrare molto addentro nella questione tecnica, non potè quindi attribuire troppa autorità ai giudizi emessi sia dalla Commissione internazionale che dal signor Koller per ciò che riguarda la spesa di primo stabilimento, il costo di trasporto, il tempo impiegato a percorrere le diverse linee. Il solo dato positivamente, benchè approssimativamente sicuro, del quale essa crede che si debba tener conto, è la lunghezza rispettiva delle diverse linee, non disgiunta dalla considerazione di quegli ostacoli naturali più o meno formidabili che si manifestano per l'ispezione dei luoghi. Ma d'altra parte è mestieri mettere in linea di conto i vantaggi politici ed economici: quelli anzi devono tenere il primo posto, finchè più accurati studi non abbiano meglio rischiarata una questione sì grave. I dati di fatto somministrati dal signor Koller, finchè non si traducono in cifre, e finchè su queste cifre non si vuole pronunziare un giudizio di preferenza d'una su altra linea, sono certamente da apprezzarsi. Ma lo stesso signor Koller, abbiamo visto, crede d'aver non altro che preparata la soluzione del quesito: la Commissione non crede che si possa andare più oltre, e trattandosi massime di escludere una linea che presenta vantaggi particolari, essa non crede savio divisamento il prendere un partito, senza tener conto delle ragioni di politica e di pubblica economia.

Considerando con attenzione i dati di fatto di cui accennammo più sopra e che ci vengono presentati, sia dal signor Koller che dai pochi scritti e documenti nei quali è trattata la questione, la prima induzione che naturalmente ci si presenta è questa, che quando non sia aperta una via ferrata fra Genova, la Svizzera e l'Alemagna meridionale in una delle seguenti direzioni, cioè:

Albrun o Sempione col Grimsel,
San Gottardo,
Luckmanier,
San Bernardino,
Spluga,

il nostro commercio marittimo e la nostra industria verranno serrati nei confini dello Stato.

Confronto colle linee concorrenti.

Infatti, nella Lombardia e nei ducati incontreremo le provenienze dei porti dell'Adriatico e di Livorno, appena fatta la strada dell'Italia centrale. Nella Svizzera e nell'Alemagna centrale il porto di Trieste e di Venezia a levante, il porto di Marsiglia a ponente, verranno ad occupare interamente il terreno.

Da Venezia ad Augusta pel Brenner corrono chilometri 609 (628 *Annuaire Chaix*) (Tab. LIII);

Da Livorno ad Augusta pel Brenner, chilometri 789.4 (Tab. LV);

Da Genova ad Augusta pel Luckmanier, tragitto il più breve, chilometri 688.4 (Tab. XLVI);

Da Trieste a Lipsia pel Sömmering, chilometri 1235 (Tab. LI).

Da Genova a Lipsia pel Luckmanier, chilometri 1211.4 (Tab. XLVIII).

Troveremo dunque da questo lato una concorrenza, anche quando le strade ferrate saranno fatte; senza di esse il mercato di Alemagna ci resta da questo lato assolutamente chiuso.

Dal lato di occidente abbiamo distanze non meno significanti:

Da Marsiglia a Ginevra per Belley, chilometri 506 (Tab. XL);

Da Marsiglia a Ginevra per Valenza, chilometri 455 (Tab. XLI);

Da Genova a Ginevra per Chambéry, chilometri 453 (Tab. XLII).

Differenza a favore di Genova di chilometri 53 nel primo caso, e di due nel secondo, bene inteso nella ipotesi di una linea continua, cioè della esecuzione del progetto Mauss. Ma se riflettiamo che nel tragitto da Genova a Ginevra sono da superarsi gli Appennini e le Alpi, e che nessun osta-

colo grave incontra la linea di Marsiglia, egli è chiaro che nemmeno sul mercato di Ginevra, Genova potrà sostenere la concorrenza di Marsiglia.

Lo stesso deve dirsi naturalmente delle altre piazze che stanno verso al confine orientale della Francia; tali Basilea e Mannheim:

Da Marsiglia a Basilea per Châlons e Dôle, chilometri 669 (Tab. XLV);

Genova-Basilea pel Moncenisio, chilometri 703.9 (Tabella II);

Genova-Basilea pel Luckmanier, chilometri 607.4 (Tabella VIII);

Marsiglia-Mannheim per Châlons e Dôle, chilometri 929 (Tab. XLIV);

Genova - Mannheim pel Luckmanier e Ulma, chilometri 822.4 (Tab. XXXIV).

Nè ci si dica che delle linee da noi contemplate, talune, come quelle da Marsiglia a Genova per Valenza; dallo stesso porto a Basilea e Mannheim per Châlons e Dôle; da Trieste, Venezia e Livorno pel Brenner, non sono che parzialmente cominciate, o solo progettate, od anche appena ideate dagli scrittori. È troppo facile persuadersi che una nazione, così potente come è la Francia, quando si tratti d'un interesse così grave per lei, com'è il suo commercio, non lascierà nulla d'intentato. E quanto alla linea del Brenner la sola sua importanza strategica basta a far vedere, e il fatto lo dimostra, che l'Austria farà ogni sforzo per condurla a compimento.

Linea del Piccolo San Bernardo.

Non varierebbe la nostra conclusione qualora si volesse o si potesse adottare la linea del Piccolo San Bernardo: imperocchè la questione è pregiudicata oramai da un fatto compiuto, cioè dall'aprimento della ferrovia da Torino a Susa; poi la distanza fra Genova e Ginevra passando pel

Piccolo San Bernardo sarebbe allungata di 76 chilometri (¹). Ond'è che, malgrado i pregi che nelle viste strategiche e tecniche potrebbe presentare questa linea, essa non può essere nell'interesse del commercio marittimo contemplata.

Linea del Gran San Bernardo.

Della linea del Gran San Bernardo non possiamo farcene carico siccome quella che non fu finora studiata minimamente. Pare tuttavia che, principalmente per lo sbocco nella valle del Rodano al punto di Martigny, non soddisfi ad alcuna delle esigenze commerciali di Genova, imperocchè sarebbe anche più lunga del Moncenisio per mettere, tanto al Lago di Costanza, che a Basilea.

Linea del Moncenisio.

Il confronto da noi fatto delle diverse linee concorrenti, basta a convincerci che la sfera d'azione della linea del Moncenisio non potrà mai estendersi al commercio di Genova in concorrenza colle linee francesi che mettono capo a Marsiglia; bisogna dunque cercare il passaggio più conveniente in una delle valli italiane del Ticino o dell'Adda, rimontandole e passate le Alpi discendendo nelle valli svizzere del Reno, della Reuss, dell'Aar. Onde siamo, come abbiam detto, ristretti, allo stato delle indagini fatte, a limitare la nostra scelta fra le cinque linee suindicate.

Per valutare l'importanza e la utilità comparativa di una o di altra delle linee suddette, perciocchè ciascuna di esse è più o meno diretta e breve, e presenta maggiori o minori difficoltà naturali da sormontare per giungere al Lago di Costanza o a Basilea, gioverà indicare quale di questi due punti meriterebbe a pari condizioni di essere prescelto.

La pubblica opinione ha da più anni indicato, come punto obbiettivo del commercio di Genova, il Lago di Costanza, e pare che non siasi ingannata.

(¹) Vedi l'opera del maggiore Celestino Rossi: *De la grande ligne du chemin de fer de la Savoie* (deuxième partie, pag. 17).

I porti dell'Adriatico, per la natura del loro commercio e dei prodotti che mandano sulle piazze commerciali, possono fare al commercio di Genova una concorrenza assai meno potente di quella che può fare il porto di Marsiglia. Questo ultimo è posto in condizioni geografiche affatto analoghe al porto di Genova, può coltivare gli stessi rami di commercio, può portare al mercato gli stessi prodotti, e fare il suo commercio coi nostri stessi marinai. Ai mercati della Svizzera occidentale e dell'Alto Reno la concorrenza di Marsiglia con Genova sarà sempre potentissima anche per le più facili e comparativamente non di molto più lunghe comunicazioni.

Invece una volta che le merci provenienti da Genova saranno pervenute al Lago di Costanza, non troveranno altro porto di Europa che possa far loro concorrenza per la parte più industriale della Svizzera, qual è quella che comprende i cantoni di San Gallo, d'Appenzell, di Turgovia, di Sciaffusa, di Zurigo, che racchiudono in complesso una popolazione di circa 600,000 abitanti; e, passato il Lago di Costanza, nessun porto potrà far loro concorrenza sulla lunga linea che, partendo da Friederichshafen mette ad Ulma, Stoccarda e Mannheim.

Infatti da Mannheim a Genova pel Luckmanier, Friederichshafen e Ulma, sono chilometri 822.4 (Tabella XXXIV);

Da Mannheim a Venezia (non potendo essere questione di Trieste) chilometri 911 [1];

Da Mannheim a Marsiglia, per la linea più breve, quella che passa per Strasbourg, Mulhouse, Dôle, Châlons-sur-Saône e Lione, chilometri 929 (Tabella XLIV);

Onde il vantaggio rimane alla linea di Genova.

[1]

Venezia ad Augusta	Chil.	609
Augusta-Ulma.	»	82
Ulma-Stoccarda	»	94
Stoccarda-Mannheim	»	126
	Chil.	911

Non è però da tacersi che il movimento commerciale è maggiore sulle linee ferrate Badesi che su quelle di Baviera e del Wurtemberg, e che da Bâle entra in Svizzera la metà circa del suo commercio d'importazione.

Nondimeno giova credere che la pubblica opinione abbia saviamente giudicato preferendo, nel loro valore commerciale, rispetto al porto di Genova, fra i due punti anzidetti, il Lago di Costanza.

Ciò premesso, gioverà passare in rassegna brevemente le cinque linee suindicate.

Linea dello Splugen.

La linea dello Splugen traversa lo Stato da Genova al confine lombardo, e lo passerebbe ad uno dei tre punti di Pavia, Vigevano e Novara, toccherebbe Milano, e di là si spingerebbe a Como o meglio nella valle dell'Adda, a Lecco, e lungo il Lago, sia con la ferrovia continua che col mezzo della navigazione a riva, e seguitando sempre la strada attuale passerebbe le Alpi al passo dello Spluga e scenderebbe nella valle del Reno posteriore (*Unter Rhein*), seguitando poi sempre la valle medesima fino al Lago di Costanza.

Stando ai dati che abbiamo sott'occhio, questa linea non presenta altro vantaggio rilevante nell'interesse speciale del porto di Genova, fuor quello della sua brevità, quando si seguitasse la linea di Pavia. La linea di Novara non presenterebbe sulle altre linee alcun vantaggio speciale. Può essere dubbia la questione, se si prendesse la via intermedia di Vigevano. (Vedansi le tabelle n. IX, X, XI, XII, XIII e XIV).

Nell'interesse generale dello Stato essa pare assai meno utile. (Vedansi le tabelle suddette).

Quanto alle difficoltà naturali da vincersi, questa linea non può non riescire assai dispendiosa. [1] Imperocchè, ol-

[1] Nei calcoli istituiti dal signor Koller si valuta questa linea sino a Como; ma nella valutazione totale della linea da Genova a Rorschach vi sarebbe in confronto delle altre un maggior tratto da mettere in conto.

tre ad una galleria di sette chilometri e mezzo, per la parte da aprirsi senza l'aiuto di pozzi, avrebbesi a superare nella valle del Reno il passo famoso detto la *Via Mala*. Del resto in fatto di spesa, lo ripetiamo, non vi sono dati sufficienti per valutarla. « Autant que nous savons (dice il signor Koller) le Splugen n'à été soumis jusqu'ici à des études approfondies. » E, parlando della Via Mala, aggiunge: « Nous n'essaierons pas de détérminer le degré de déclivité qu'atteindraient les plans inclinés d'Andéer à Splugen: cela nous est impossible, vu le manque de profils exacts du thalweg du Rhin. »

La Commissione è di parere che questa linea, nell'attuale condizione dello Stato, non soddisferebbe ai suoi generali interessi che assai meno delle altre. Onde, senza fermarsi sulla difficoltà che reputiamo la maggiore di tutte, di un accordo internazionale indispensabile, la Commissione è d'avviso che si possa lasciare in disparte.

Linea del San Bernardino.

All'aprimento della strada detta del San Bernardino, la quale, partendo da Bellinzona e salendo la valle della Moesa, valica il colle di San Bernardino, discende nella valle del Reno inferiore, e si congiunge, al villaggio di Splugen, alla strada di quel nome di cui abbiamo parlato precedentemente, correndo una direzione quasi parallela alla cresta dei monti che separano le provincie di Como e di Sondrio dalla Svizzera, all'aprimento, diciamo, di questa strada concorse con egregia somma il Governo fin dall'anno 1818. Speravansi buoni risultati nell'interesse del nostro commercio. Ma non si ottennero. Oltrechè il passaggio del colle non è fra i più facili, tutta quasi Lombardia ed una parte delle nostre stesse provincie, aperta la strada dello Spluga nel 1830, trovarono assai più breve il tragitto. La strada del San Bernardino per le parti orientali dello Stato descrive quasi un arco, del quale la linea dello Spluga per Milano è la corda. Infatti da Milano allo Splugen sono

chilometri 140. 1 (Tabella IX). Da Novara allo Splugen pel San Bernardino chilometri 185. 5 (Tabella XV).

Di questa linea, quando non bastasse una prima esperienza, possiamo dire che nè per la brevità troppo poco considerevole in confronto delle altre linee, nè per la sua direzione considerata nei rapporti politici e strategici, nè per le difficoltà che sono da vincersi, non può preferirsi alle altre che vengono a toccare il Lago Maggiore. Chi si mettesse ad aprire questa linea, molto probabilmente getterebbe tutto il lavoro da Locarno o Magadino allo Splugen, e compiendo il resto della linea farebbe più che mezza la spesa della linea dello Spluga. Ripeterebbe un errore già conosciuto.

Pare adunque che una prima esperienza debba bastare: del resto questa linea, come la precedente, è fra quelle che furono assai poco studiate sotto il rispetto tecnico. Rimangono ad esaminarsi il Luckmanier, il San Gottardo ed il Grimsel. E fra queste tre linee crediamo veramente che cadere debba la scelta.

Linea del Luckmanier.

La linea del Luckmanier, partendo da Magadino o da Locarno e toccando Bellinzona, rimonta la valle del Ticino fino a Biasca, ove imbocca la valle del Blegno fin sotto al Luckmanier; sono studiati diversi passi per entrare nella valle del Reno anteriore: il più facile parrebbe a Santa Maria. Nella valle del Reno la linea seguita il corso del fiume fino al Lago di Costanza, dopo aver raggiunta a Reichenau la strada dello Spluga. (Vedansi per la lunghezza le Tabelle VII, VIII, XIV, XV).

Il passaggio del Luckmanier è il solo del quale si parli nella relazione Stephenson. Nel suo rapporto sulle strade ferrate svizzere egli dice, parlando del Luckmanier: « Le prolongement de la ligne de transit décrite ci-dessus, au milieu et à travers des plus hautes Alpes et par des travaux qui dépasseraient tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour

dans les contrées les plus populeuses et les plus industrielles, est établi sur des calculs si hasardeux, sur des considérations si étrangères aux études de l'ingénieur, qu'il n'y a rien de positif à dire maintenant sur ce sujet. »

E soggiunge più innanzi: « L'examen de cette question ne doit pas s'arrêter uniquement aux difficultés de construction et d'entretien du chemin de fer; les intérêts commerciaux réclament une part dans cette enquête: sous ce rapport, quoique il soit impossible de faire un calcul exact, la dépense ne pourrait pas être justifiée par la relation qui existe entre le nord et le sud des Alpes. »

Certamente il signor Stephenson, quando fosse chiamato a giudicare delle difficoltà che presentano gli altri passaggi, pronuncierebbe un parere, se non diverso, tale almeno che ci persuaderebbe che, di tutti i passaggi delle Alpi finora esplorati, questo è quello che presenta minori difficoltà.

Infatti il signor Koller, al quale non si può far carico di aver giudicato con favore questa linea, dice che il principale ostacolo, il passaggio della vetta, si può superare con una galleria che, meno un piccolo tratto, si può aprire con pozzi non aventi più di 300 metri di profondità. Esso è dunque il solo fra tutti i passaggi che permette questo sistema di costruzione con grandissimo risparmio e di spesa e di tempo. Lo stesso signor Koller, parlando della valle del Reno anteriore, ammette che le pendenze sono favorevoli e che la linea può svilupparsi con facilità e sicurezza.

Da una relazione poi dell'ispettore Carbonazzi in questo affare interessato non altrimenti che come cittadino e promotore di quella linea, relazione che la Commissione ha creduto utile di pubblicare, risulterebbe che questa linea avrebbe il pregio singolare di poter essere percorsa da locomotive in tutta la sua lunghezza, il che sarebbe veramente vantaggio incalcolabile.

Questa linea pertanto, quanto alle spese di primo stabilimento e d'esercizio, pare preferibile.

Manca, è vero, una strada carreggiabile e bisognerebbe forse praticarne una, onde rendere fruttiferi, finchè la costruzione non fosse compiuta, i tronchi che si avvicinano ai due lati; ma giova notare:

1° Che pei tronchi da Locarno a Biasca, e da Rorschach a Reichenau, il commercio avrebbe uno sfogo provvisorio sulle strade del San Gottardo e del San Bernardino:

2° Che da Prugiasco a Coira corrono chilometri 100 circa, dei quali circa $^3/_8$ non offrono che assai piccole difficoltà, per modo che il lavoro potrebbe avvicinarsi alle due parti rapidamente;

3° Che infine quand'anche dovesse aprirsi provvisoriamente una via carreggiabile fra Olivone e Dissentis, lunga circa chilometri 39, onde dare agio a compiere i lavori della grande galleria, la spesa ripartita sull'intera linea, anche come venne calcolata dal signor Koller, lire 80 mila al chilometro, non riuscirebbe gran cosa.

Parlando delle spese di primo stabilimento, abbiamo già notato come non concordino i giudizi dei periti. Ne abbiamo già fatto un cenno, e gioverà metterlo qui maggiormente in evidenza.

Il signor Carbonazzi valuta il tronco da Locarno a Biasca, ai prezzi di lire 170 mila, 250 mila, 225 mila al chilometro, e per media lire 211,585 al chilometro. Nel rapporto fatto al Consiglio federale svizzero dal signor Stephenson, questo tronco è valutato lire 143 mila al chilometro, e nell'altro rapporto fatto dai signori Geigy e Ziegler a lire 130 mila, ad un solo binario.

Il tronco da Coira a Rorschach è misurato nel rapporto Stephenson chilometri 87; nel rapporto Carbonazzi chilometri 92 $^1/_2$; nel primo è stimato in media lire 125,657 al chilometro, nel secondo lire 160 mila.

Di questi diversi giudizi la ragione deve consistere in parte dacchè diversamente furono calcolati gli sviluppi e le pendenze, e in parte perciocchè si ebbero sott'occhio dati insufficienti.

Considerata sotto il punto di vista strategico, questa linea avrebbe il difetto di essere scoperta nella valle del Ticino e nell'ultimo suo tronco nella valle del Reno. Questo fiume, da Ragatz a Rheinck, trovasi fra il principato di Lichtenstein ed il Voralberg, provincia austriaca.

La lunghezza complessiva della linea sarebbe ancora, in confronto delle altre linee, breve. Anche fatta astrazione dalla possibilità di percorrere la linea tutta con locomotive, pregio particolare di questa, la lunghezza da Genova a Rorschach non sarebbe che di chilometri 478.4, cioè di 50 soli chilometri più lunga della linea dello Spluga per Pavia e Milano, e di 18 chilometri della linea del San Bernardino. La quale ultima differenza, trattandosi di una comparazione come è quella che noi andiamo facendo, non è valutabile.

Tutto lo Stato, meno le provincie transalpine, hanno nella linea del Luckmanier il tragitto più breve e più facile per la Svizzera occidentale, la Germania meridionale, Augusta, Mannheim e Lipsia. (Vedansi le Tabelle e specialmente quelle segnate ai numeri I, III, V, VII, XIV, XIX, XXI, XXIV, XXVII, LVI, LVII). E non solo lo Stato, ma la Lombardia e l'Italia centrale si varranno di questa linea a preferenza.

Notisi però che la prevalenza del Luckmanier sullo Spluga, e l'estensione del movimento che vi affluirebbe dipendono dalla sua continuità. Se la linea deve essere interrotta dalla navigazione la sua prevalenza cesserebbe.

Infatti questa linea non avrebbe che un ostacolo veramente grave da superare, il colle del Luckmanier. Nel resto non sono difficoltà diverse da quelle incontrate e superate su moltissime linee, ed in confronto dello Spluga sono evidentemente minori. La linea dello Spluga non potrebbe

raccogliere il movimento commerciale della Liguria e della valle del Po, se non mediante un ponte sul fiume, opera difficile e dispendiosa. Poi le sponde del Lago di Como che dovrebbe percorrere sono molto più contorte e dirupate di quelle del Verbano, massime sulla linea d'Orta. I passaggi dello Spluga e della Via Mala sono fra i più difficili.

Ma se, giusta l'opinione del signor Koller, cui propende il signor ministro, la linea vuolsi interrotta dalla navigazione e dalla strada carreggiabile, in tal caso la linea del Luckmanier, come ogni altra linea che sbocchi nella Valle del Ticino, non può pareggiarsi allo Spluga. Imperocchè il Po, il Ticino, il Naviglio di Pavia, il Lago di Como e di Mezzola faranno parte della linea tra Genova, l'Italia centrale e il Lago di Costanza; e la minor lunghezza farà propendere la bilancia a favore dello Spluga.

La linea del Luckmanier adunque, quando sia continua, raccoglierebbe tutto il movimento commerciale dello Stato (esclusa la Savoia) con la Svizzera orientale e la Germania: su questa linea affluirebbe il commercio dell'Italia centrale e della valle del Po, e la renderebbe al confronto più assai delle altre produttiva. Essa è poi quella che offre minori difficoltà di costruzione, e fa presumere minori spese d'esercizio, e presenta quindi molte probabilità di riuscire quella linea, la quale col minor dispendio e il maggior vantaggio potrà essere percorsa da locomotive.

Linea del San Gottardo.

La linea del San Gottardo, invece di piegare nella valle della Moesa o in quella del Blegno, seguita la Levantina con la strada carreggiabile. Sviluppandosi nella valle Bedretto passa il colle del San Gottardo con una galleria, e sbocca in valle Orsera, e seguitando sempre la strada attuale mette a Fiora e a Brunnen. D'onde girando o tragittando il lago dei Quattro Cantoni mette a Lucerna, e toccando Schwitz, Zug, poi penetrando nella valle della Shil, tende a Zurigo. (Vedi Tabelle V, VI, XI, XXII, XXIII).

La linea del San Gottardo è meno scoperta del San Bernardino e del Luckmanier e più centrale rispetto alla Svizzera. Ha il vantaggio di essere più breve delle due linee precedenti per mettere a Basilea; non è molto più lunga (stando al progetto Koller) per arrivare al Lago di Costanza. Essa però presenta di tali ostacoli che sono fra i più formidabili.

Risulta dai dati che ci somministra lo stesso signor Koller, che il colle principale non si potrebbe passare se non col mezzo di una galleria lunga ben 5710 metri per la sola tratta che non può essere aperta coll'aiuto di pozzi. Ma una volta che la strada sia sboccata in valle Orsera, da Andermatt a Amsteg, incontransi nella valle della Reuss delle difficoltà che, se non sono eguali a quelle della Via Mala, certo loro sono molto somiglianti. Nè qui finiscono. Giunta a Fiora, la via incontra il Lago dei Quattro Cantoni, e volendo spingersi avanti avrebbesi a costrurre, sul fianco dei monti che lo costeggiano, una quasi non interrotta galleria fino a Brunnen, per dieci chilometri. Da Brunnen a Lucerna e a Zurigo le difficoltà sarebbero minori, ma pure sempre considerevoli.

Il signor Koller e l' onorevole ministro dei lavori pubblici mettono il San Gottardo fra le poche linee sulle quali deve cadere la scelta: il signor Koller gli pospone anzi il Luckmanier. Tuttavia esaminando la sua relazione stessa, e non potendosi tener conto delle valutazioni da lui fatte sopra dati che sono troppo ipotetici, non possiamo collaudare come plausibile e ragionevole una tale opinione, se non quando vogliasi ammettere il sistema di comunicazioni propugnato dal signor Koller, di ferrovie cioè insieme rannodate dalla navigazione dei laghi e dalle strade ordinarie.

Gioverà indicare, in modo pratico, il sistema applicato alla linea del San Gottardo, sulla quale più che altrove predomina.

Da Novara a Zurigo, secondo le misure Koller, corrono chilometri 271, che si possono percorrere con una linea continua a locomotive in sette ore circa. Una tonnellata di merci, colle tariffe delle nostre ferrovie, costerebbe al commercio lire 38, 39, 27, ed all'impresa lire 16,80.

Ora, giunto il convoglio ad Arona, percorsi cioè chilometri 35, bisognerebbe scaricare le merci ed i passeggieri dalle locomotive, caricarle sui battelli a vapore. Passato il Lago a Magadino (giusta la linea Koller) e percorsi chilometri 54, nuovo scarico dei battelli, e carico sulle locomotive. A Faido, finchè non è superata la gola di monte Piottino, e non sono costrutti i piani inclinati sino ad Airolo, bisognerebbe ripetere la stessa operazione dopo chilometri 53. Il monte sarebbe passato sopra carri ordinari per una lunghezza di chilometri 49 $^{1}/_{2}$. Ad Amsteg nuovamente scarico dai carri ordinari e carico sulle locomotive. Da Amsteg a Fiora chilometri 15 $^{1}/_{2}$ sulle locomotive. A Fiora nuovo scarico e carico sui battelli. Tragitto sui battelli da Fiora a Brunnen chilometri 10. A Brunnen scarico e carico nuovamente sulle locomotive. Da Brunnen ad Arth, chilometri 14. Ad Arth scarico e carico sui battelli a vapore. Da Arth a Zug chilometri 12. A Zug nuovo scarico dai battelli e carico sulle locomotive, sino a Zurigo per chilometri 28.

Basta esporre questo sistema nella sua pratica applicazione perchè sia giudicato. Tre qualità diverse di veicoli, otto carichi e scarichi delle merci, sopra una linea relativamente breve, produrrebbero sul reddito della strada e sulle spese d'esercizio dei risultati da sconsigliare ognuno dall'ammetterlo senza un'assoluta, insuperabile necessità.

Esamineremo più innanzi diffusamente la questione che abbiamo chiamata di sistema, intanto basti notare:

Che le spese di carico e scarico, ripetute otto volte sopra 270 chilometri, assorbono una parte considerevole del prodotto ed accrescono la spesa, qualunque sia il sistema adottato;

Che il tempo è elemento essenziale pei viaggiatori, quanto, e talora più che la spesa. Ora, nel caso attuale, il tempo speso nel tragitto sarebbe quasi triplo.

Le sole spese di carico e scarico, per quanto vogliano calcolarsi moderatamente (50 centesimi, per esempio, per tonnellata), corrispondono a circa un centesimo e mezzo per chilometro, cioè al 25 per cento della spesa totale che costa il trasporto sulla nostra ferrovia, che non è certo da citarsi ad esempio per tenuità di spesa, ed il 50 per cento se si trattasse di una lunga linea.

E infine, che queste stesse interruzioni rendono più costoso l'esercizio dei tronchi intermedii, i quali hanno pure bisogno di avere i materiali, come il combustibile, senza eccessive spese di trasporto.

Questo sistema, se fu ideato con buone intenzioni, non potrebbe essere applicato con profitto, non soddisferebbe ai bisogni del commercio, e sarebbe certamente in dissonanza con le opinioni di una Camera che ha consentito di spendere oltre a sei milioni per ridurre dal 26 al 10 per cento la pendenza dei pochi chilometri della sezione di San Paolo.

Questa linea pertanto, per le difficoltà che devonsi superare, è ben al disotto di quella del Luckmanier. L'unico suo pregio è di essere più breve per mettere a Basilea, meno indifesa e più centrale rispetto alla Svizzera. Ma ben poche speranze vi sarebbero, stando ai dati che ci furono comunicati, per poterla percorrere con le locomotive.

Sulla strada ferrata pel San Gottardo fu pubblicata una memoria dell'ingegnere Lucchini, secondo la quale sarebbe tutta praticabile con locomotive e macchine fisse. Ma questo scritto, abbastanza minuto per la parte che riguarda il versante meridionale, non è abbastanza particolareggiato pel versante opposto. Noi ci siamo tenuti alle misure da lui esposte fino a Brunnen, da Brunnen a Zurigo e a Basilea abbiamo seguitato le misure del signor Koller.

Del resto, lo scritto del signor Lucchini non cambia le nostre opinioni su questa linea, la quale, quantunque non si possa preferire al Luckmanier, certamente non vuol essere troppo leggermente eliminata. I dati che finora si hanno non sono sufficienti per emettere un sicuro giudizio, e quindi la linea del San Gottardo crediamo che può e deve essere nuovamente e più accuratamente studiata.

Linea del Grimsel.

La linea del Grimsel, quale fu studiata dai signori M'clean e Stileman, parte da Gravellona, e dal seno di Feriolo, rimonta la Valle della Toce fino a Domodossola, si spinge in Val Devero fino a Villa di Ponti ai piedi dell'Albrun. Col mezzo di una galleria, lunga oltre a 5200 metri, secondo il signor Koller, e di 4000 metri secondo M'clean e Stileman, per la parte non effettuabile con pozzi, passa sotto l'Albrun e sbocca nella Valle della Binn: scende fino ad Ausserbin e ad Aernen, nella Valle del Rodano; e volgendosi a levante, lungo la Valle del Rodano, fino ad Oberwald, ivi piega al nord, passa con una seconda galleria di 5400 metri per la parte non effettuabile coll'aiuto di pozzi, secondo il signor Koller, di 4000 metri con pozzi, secondo il progetto M'clean, penetra nella Valle D'Hasli e scende a Meyringen. Da Meyringen una diramazione volge a Brientz accennando a Interlachen e Thun. La linea principale va a Brunnigen, sottopassa il Brunnig con una galleria di 3 chilometri praticabile con pozzi, e, costeggiando i laghi di Lungern, Sarnen e dei Quattro Cantoni, mette capo a Lucerna. La lunghezza della linea da Gravellona a Lucerna è di chilometri 168. A Lucerna raggiunge le strade svizzere per Basilea e Zurigo.

A questa linea pel passaggio dalla Valle del Toce in quella del Rodano fu proposta una principale variazione che consisterebbe nel seguitare l'attuale strada del Sempione, e nel passare il Sempione invece dell'Albrun. Dalle vicinanze del villaggio del Sempione la galleria, che avrebbe ancora

5200 metri di lunghezza non praticabile con pozzi, sboccherebbe a Berisal per scendere verso Grund e rimontare la Valle verso Oberwald, come nel progetto M'clean e Stileman. La linea non sarebbe allungata che di pochi chilometri (chilometri 8 1 2) per Lucerna, ed avrebbe il vantaggio di prestarsi meglio ad una diramazione lungo il Vallese tendente al Lago di Ginevra ed a Parigi.

Questa linea ha il pregio incontestabile di essere la più breve per tutte le provincie dello Stato poste al di qua delle Alpi e Basilea:

Da Genova a Basilea	Chil. 459 »	(Tab. IV).
Da Torino a Basilea	» 411 7	(Tab. XX).
Da Torino a Basilea pel Moncenisio	» 538 9	(Tab. XVIII).

Essa è ancora la più breve fra Genova e Parigi:

Da Genova a Parigi pel Sempione. Losanna. Morges, Yverdun. Pontarlier e Salins . .	» 910 »	(Tab. XXVIII).
Da Genova a Parigi, per Ginevra. Morges e Yverdun. .	» 966 »	(Tab. XXX).

Diremo anche che per quasi una metà dello Stato è la più breve per giungere a Parigi, quando si passi per Lione, come è facile verificare prendendo per esempio Asti.

Da Asti a Parigi pel Sempione chilometri 869 2; pel Moncenisio chilometri 901 6 [1].

A questo pregio della brevità, un altro se ne aggiunge della sua importanza come linea strategica. Essa è linea

[1]

Da Asti ad Alessandria.	Chil. 34 2
Da Alessandria a Parigi pel Sempione (Tab. XXVIII).	» 835 »
	Chil. 869 2
Da Asti a Torino	Chil. 56 6
Da Torino a Parigi (Tab. XXXII)	» 845 »
	Chil. 901 6

centrale ed interna rispetto alla Svizzera, sempre coperta per tutta la sua lunghezza, se si eccettua il breve tratto in cui si avvicina forse di troppo al Ticino.

Anche la quantità degli interessi che si riunirebbero su questa linea, e quindi il probabile movimento dei viaggiatori e delle merci, sarebbe in confronto delle altre assai più considerevole.

Infatti, su tutta o parte di questa linea si riunirebbero le provenienze dell'Italia centrale e della Lombardia, per Parigi, pel Reno e pel Lago di Costanza. Vi sono delle ragioni potenti per le quali anche la valigia delle Indie potrebbe prescegliere questa via. Non è quindi meraviglia se questo progetto al suo primo annunziarsi parve meritevole di singolare favore.

È però incontestabile che la natura del terreno a percorrersi è delle più difficili. Due catene delle Alpi da superarsi, oltre una catena secondaria; la via condotta ad un livello elevatissimo per una lunghezza di oltre a cinquanta chilometri, sono tali difficoltà da sgomentare i più animosi.

Ma nelle imprese di questa fatta è sempre pericoloso il risolversi prima di averle ben studiate. Sgraziatamente questi studi non si sono fatti che molto imperfettamente. Meno il Luckmanier, tutte le altre linee furono piuttosto perlustrate che studiate. Prova di questo la contraddizione e la dissonanza di opinioni tutte autorevoli. Onde ci pare savio consiglio il ritornare all'esame, e così farlo più accuratamente. Trattasi di un'opera che non si può eseguire in due luoghi, nè più d'una volta, e dalla quale dipende l'avvenire di intere nazioni. Le spese che i Governi consacreranno, onde ottenere risolto il problema nel modo migliore, saranno fra le più utilmente impiegate.

E ciò sia detto riguardo alla lunghezza e direzione delle varie linee, e riguardo alle difficoltà di loro esecuzione. Su questi punti, esponendo i difetti ed i pregi delle varie

linee, abbiamo detto quali escludere, quali riservare ad un esame più completo, perciò che non si sono raccolti dati sufficienti.

Movimento probabile sulla ferrovia da Genova alla Svizzera e alla Germania.

Ora parleremo di uno degli elementi più importanti a mettersi in conto, il movimento commerciale probabile sulle varie linee.

Queste indagini riguardano più davvicino la possibilità e l'utilità economica dell'impresa. La Commissione crede a questa possibilità, come crede alla necessità della linea. I calcoli istituiti dal signor Koller sulla spesa di primo stabilimento, tanto di una linea continua che interrotta dalla navigazione e dalle vie ordinarie, non possono che parere enormi. Tuttavia, quando si voglia considerare che una parte della spesa, che certo sarà assai grave, dev'essere detratta dal computo, come quella che deve formare parte delle strade svizzere; quando si consideri la rilevanza degli interessi che si concentrano su quell'impresa; e d'altra parte, ove si voglia riflettere che la strada deve pur essere poco o molto produttiva, sarà facile convincersi che la spesa o il carico cui dovrà soggiacere il paese non è certo superiore alle sue forze, nè sproporzionato ai vantaggi che gliene perverranno.

Questa persuasione dovrebbe avvalorarsi con dati commerciali e statistici i quali dimostrino la rendita probabile della ferrovia. Ma, se incerti e mal sicuri sono i dati tecnici sulle linee di cui stiamo ragionando, anche meno elementi ha la Commissione per valutare la rendita sperabile dalla ferrovia. Diremo anche che per la natura sua questa valutazione è difficile, e qualche volta impossibile. Esporremo tuttavia, i dati raccolti dalla Commissione, e diremo i motivi per cui questi dati abbiano in questo caso assai meno d'autorità.

Del movimento di questa linea noi possiamo dare un'idea assai imperfetta, e che non può certo corrispondere alla grandezza dell'impresa.

Esaminando il movimento delle merci al di là delle Alpi, noi vediamo calcolato sulla strada da Rorschach a Coira da 50,000 a 70,000 viaggiatori trasportati ad un chilometro, e da 12,000 a 30,000 tonnellate di merci. La strada da Rorschach a Sargans e da Sargans a Coira è valutato che debba rendere per media sole lire 5665 al chilometro.

La strada da Aarburg a Lucerna, altra linea sulla quale si converge il movimento commerciale pel San Gottardo, è valutata per un movimento di 70,000 viaggiatori e di 15,000 tonnellate. La rendita di un chilometro è valutata lire 6110.

Sulla linea da Biasca a Locarno si computa un movimento di 70,000 viaggiatori e di 10,000 tonnellate, e viene calcolata una rendita di lire 5310.

Nei limiti dello Stato il movimento commerciale verso la Svizzera è indicato dallo spoglio delle dogane che stanno sul Lago. Ma il risultato è ancora ben lontano da quello che ognuno può sicuramente aspettarsi. Le merci importate, esportate e passate in transito alle dogane d'Intra, Pallanza ed Arona non raggiungono le 16,000 tonnellate, e comprendono quelle che sono sdoganate alla destinazione locale.

Ma il movimento attuale, sia dei viaggiatori che delle merci, è ben lontano dal porgere anche solo un indizio valutabile del movimento futuro. L'attuale movimento della ferrovia dello Stato rappresenta egli forse il movimento sperabile? 54,000 tonnellate di merci sono ben lontane dal dare un' idea del movimento futuro della ferrovia dello Stato. Dicasi la stessa cosa dell' attuale movimento commerciale coi paesi vicini. Il commercio con la Lombardia e Genova, se prendiamo i dati che ci sono somministrati dal principale sbocco verso Pavia, la dogana di San Martino Siccomario, si limiterebbe a 35,000 tonnellate; quello dei ducati a 17,000. Eppure quelle cifre sono ben lontane dal rappresentare il movimento sperabile fra un grande emporio marittimo posto a meno di 200 chilometri dalle pianure lombarde e dalla fertile valle del Po.

A questi dati dovrebbesi aggiungere il movimento locale che si fa verso le valli che convergono al Lago Maggiore. I grani portati dal Novarese sul solo mercato di Domodossola nell'anno scorso vanno presso a 2000 tonnellate. Il movimento di legnami e dei materiali da costruzione, di già molto considerevole, deve crescere a dismisura con la facilità dei trasporti. Ma questo movimento è piuttosto interno, e non è certo comparabile a quello che bisogna aspettarsi da una grande linea di transito.

Dopo lo sviluppo che ha preso la navigazione del Reno e dei canali francesi, e più ancora dopo la estensione della rete di ferrovie della Francia, del Belgio, della Germania, il porto di Genova deve ritenersi collocato rispetto all'Alemagna non altrimenti che se fosse collocato sulla costa d'Africa o poco meno. Avvicinatevi ai centri industriali e commerciali col mezzo di una ferrovia, portate su quei mercati i vini, gli olii, i coloniali, il cotone, le pelli, la seta, il riso, i grani, con una riduzione nelle spese di trasporto che vi permetta di offrire la merce con ribasso considerevole di prezzo, e la consumazione, quindi la ricerca e le permutazioni e le transazioni cresceranno in modo inaspettato. Le strade ferrate, come le riduzioni di tariffe, come l'applicazione di ogni stromento produttivo che, risparmiando la spesa di produzione, renda possibile il consumo d'una merce ad una nuova classe di consumatori, apre l'adito ad uno smercio che non è già proporzionale al ribasso, ma lo supera di gran lunga. Una tonnellata di riso o di vino dal Novarese, una tonnellata di cotone da Genova, portata al Lago di Costanza coi mezzi ordinari costerà pel solo trasporto una somma che potrà equivalere dal 50 al 30 per cento del valore della merce nel primo caso, del 10 nel secondo, mentre con la via ferrata non vi costerà che il 10, il 7, il 3 per cento all'incirca. Si aggiunga che coi veicoli ordinari i prezzi variano secondo le stagioni e per molte circostanze; che il trasporto stesso, comunque fatto, non è

molte volte possibile, onde manca quella sicurezza e quella regolarità senza la quale nessun commercio serio può estendersi e fiorire, nessuna speculazione solida intraprendersi con successo.

Egli è adunque indubitato che, allorquando il porto di Genova sarà messo in comunicazione con la Germania centrale e potrà recare su quei mercati i prodotti che l'ardito e sobrio marinaio ligure reca dalle coste del Mediterraneo, dell'Africa e dell'America meridionale, le transazioni commerciali ed il movimento delle merci si apriranno sopra larghissima scala. E non si creda che questa linea sarà soltanto produttiva principalmente per le merci. Non è da tacersi che la valle del Reno, la Svizzera e l'Italia sono i paesi dove più si affollano i viaggiatori; e poi egli è evidente che dove è aperta una corrente commerciale è anche una corrente di passeggieri: gli uomini seguono gli affari. Allorchè sulla ferrovia non interrotta da Genova e da Torino al Lago di Costanza, a Zurigo, a Basilea, ad Augusta, a Monaco, a Lipsia, a Stoccarda, a Mannheim, potranno circolare con una spesa comparativamente assai lieve il vino, l'olio, la seta, il riso, i grani, frutti del nostro suolo, e i generi coloniali, i cotoni, le pelli, i legni di tintoria, i ferri, che approdano allo scalo di Genova, e così le lane e i moltiplici prodotti manufatti e materie prime della Svizzera e della Germania; egli è certo che si desterà un tale movimento commerciale ed industriale di cui, se non è possibile oggi calcolare al giusto l'estensione, tuttavia è facile convincersi che deve essere di una importanza grandissima. Le strade ferrate creano gl'interessi ed il movimento; la posizione geografica dei diversi paesi che verrebbero uniti dalla ferrovia e la loro estensione ed importanza è per sè solo guarentigia sufficiente del risultato.

È anche vero che una parte della linea, qualunque sia la scelta, percorre terreni dove la popolazione è comparativamente assai scarsa, e che perciò questo sussidio della

circolazione interna sarà assai tenue sopra una parte del tragitto. In ciascuna delle linee evvi una parte, quella che traversa la catena delle Alpi, la quale per una estensione che varia da 40 a 60 chilometri, attraversa regioni assai poco abitate, e sulla quale il movimento interno sarà piccola cosa. Ma questo inconveniente, comune a tutte le linee che passano le Alpi, e d'altronde inevitabile, farebbe la linea economicamente impossibile, se dovesse avere una estensione limitata, ma sarà un piccolo danno ripartito sopra una grande estensione.

Se vogliamo poi riflettere che il movimento delle merci si farà tra i centri di produzione e di consumazione, piuttosto che nei punti intermedi, e che verso questo nuovo e senza confronto più facile e celebre passaggio si riuniranno i molti passeggieri che ora si scompartono sui quattro o cinque passaggi praticati nelle Alpi, egli è certo che il movimento generale sarà abbastanza considerevole su questi tronchi per coprire largamente le spese d'esercizio e per gettare un sufficiente prodotto in rimunerazione della spesa capitale.

Ma certamente quest'ultima quota del prodotto, presa parzialmente sul tronco più difficile, non potrà essere in proporzione con le spese di primo stabilimento. Qualunque sia la linea prescelta, ve n'ha una parte nella quale la spesa di costruzione oltrepassa tutte le comparazioni con le strade finora costrutte; e siccome per la natura dei luoghi anche le spese d'esercizio devono superare la misura ordinaria, è indispensabile di collegare questa parte della via ad altre e più estese e più facili e più produttive. Onde la necessità di pensare seriamente e definitivamente ad un sistema complesso e definitivo, se pure si vuole che questo grande progetto abbia esecuzione.

Questa considerazione ci dimostra che la linea della Svizzera deve riunire molti interessi i quali trovino nella estensione della impresa il compenso di una spesa eccezionale pel

tronco più difficile. Che se da un lato e dall'altro delle Alpi si proceda a concessioni di tronchi parziali più facili e più produttivi, sempre più ardua diverrà l'attuazione del tronco intermedio.

Nell'interesse poi del nostro paese si corre un altro pericolo. Se i tronchi già ideati d'oltre Alpi venissero a legarsi con irrevocabili stipulazioni ad alcuna delle linee che nell'interesse generale del paese noi vorremmo escluse, ci riescirebbe poscia sommamente difficile e dispendioso il collegarci quelle. E forse le difficoltà delle trattative internazionali manderebbero a lungo la definizione della pratica che non dipende solo dal nostro Governo; per modo che il commercio avrebbe agio di avviarsi sulle nuove vie, donde sarebbe impossibile lo sviarlo.

Conclusioni sulla questione generale, l'aprimento e la scelta di una linea di comunicazione con la Svizzera e la Germania.

Queste considerazioni hanno indotto la Commissione a conchiudere:

1° Essere di tutta necessità pel commercio marittimo, di somma utilità pel commercio e l'industria nazionale lo aprimento d'una linea di comunicazione che unisca la ferrovia dello Stato alla Svizzera ed alla Germania meridionale pel Lago di Costanza;

2° Essere questa linea la più importante fra quelle che mettono fuori d'Italia, e doversi, nella misura del dispendio e dei favori che può accordare lo Stato, ad ogni altra anteporre;

3° La Commissione è d'avviso che, tenuto conto dei dati che finora si hanno, la scelta debba rimanere fra le tre linee del Sempione-Grimsel, del Luckmanier e del San Gottardo; la prima parendo a tutte preferibile nei rapporti politici, la seconda nei riguardi tecnici;

4° La Commissione è parimenti di parere che, prima di addivenire alla scelta definitiva della linea, debbano farsi nuovi studi, e più accurati, sui passaggi delle Alpi; e intanto senza pregiudicare col fatto la questione della scelta, colti-

vare ad un tempo con le Società e coi Governi svizzeri le trattative necessarie.

Quest' ultima conclusione della Commissione parte dal supposto che poco o nulla siavi finora di preparato e d' inteso per l'aprimento di una linea di comunicazioni tra il porto di Genova e il Lago di Costanza. Interrogato il Ministero sulle trattative che sapevansi aperte per la linea del Luckmanier, il Ministero rispose: « che due onorevoli persone dei Cantoni svizzeri, interessate nella linea del Luckmanier si erano presentate al Ministero delle finanze ed a quello dei lavori pubblici, dichiarando l'intenzione e la missione che avevano di ricomporre una Società in concorso di capitalisti degli Stati di S. M. onde costrurre la strada del Luckmanier da Locarno al Lago di Costanza. Esse hanno avuto da ambedue i Ministeri la dichiarazione che quando la Società si costituisca e presenti un piano tecnico ed economico che procuri gli interessi del nostro Stato, troveranno nel Governo di S. M. tutta la propensione ed il favore per promuovere e far riuscire l'impresa, riuscita che potrà tanto più facilmente avverarsi, in quanto che pare che la nuova Società si atterrà al savio partito di passare la somma vetta della catena alpina con una strada ordinaria. »

La quale risposta ci dimostra che non è nemmeno ricomposta la Società e che il Governo non ha per anco determinato fino a qual punto debba nell'impresa interessarsi lo Stato.

Sapeva inoltre la Commissione che il Consiglio divisionale di Genova e il municipio di quella città avevano deliberato concorrere nella costruzione della ferrovia della Svizzera, ciascuno per 6,000,000. Queste deliberazioni non ebbero nemmeno quel primo suggello di approvazione governativa che consiste nel farne oggetto di un progetto di legge.

Sussiste, come abbiamo notato, il trattato tra il nostro Stato ed i Cantoni del Ticino, dei Grigioni e di San Gallo, relativamente alla strada del Luckmanier. Se il Governo

avesse abbracciato un partito, ed avesse concertato coi Governi interessati un programma, aprendo il concorso per la costruzione di una linea come fece per la strada di Savoia, in tal caso, malgrado gli studi incompleti, nello scopo di affrettare il compimento di un'impresa sì giustamente desiderata dal paese, e avuta principalmente in vista la considerazione, che il poter mandare ad effetto *fra breve tempo* il progetto, è per sè un vantaggio d'alta importanza, in tal caso, diciamo, la Commissione non avrebbe esitato a pronunciare il suo avviso sulla scelta definitiva di una linea.

Nel quale divisamento, lo ripetiamo, dovrebbe confortarci il pensiero che se per avventura alcuno dei tronchi più facili venissero dai Governi svizzeri concessi a speciali compagnie, ovvero se il nostro ritardo fosse causa per cui altri Governi venissero a patti col Governo svizzero, l'impresa sarebbe a danno del nostro paese grandemente e forse fatalmente pregiudicata.

Ma non essendosi curato il Governo di compilare e sottomettere al Parlamento un piano definitivo, solo avendone presentato uno il quale accenna bensì ad un sistema, quello di una linea mista, ma senza nemmeno somministrare tutti gli elementi che devono farne parte; per tali motivi la Commissione ha creduto di doversi attenere sulla questione generale alle sovraddette conclusioni.

Noteremo infine essere veramente strano, che sulla questione gravissima della linea a scegliersi, altro documento officiale non esista che la relazione della Commissione internazionale. Pare alla Commissione che i corpi tecnici dello Stato dovevano essere in proposito consultati; come doveasi nell'apprezzare l'attitudine delle linee d'Arona o di Orta, subordinare questa questione locale alla questione generale. Il che non si è fatto, per quanto può vedersi dal parere del Consiglio speciale delle strade ferrate, e dalle relazioni Moglino, Negretti e Bosso. Sovra una questione sì grave il non avere innanzi a sè che la relazione della Commissione

internazionale è tanto più deplorabile, in quanto che, stante il dissenso profondo del signor Koller dagli altri due commissari, e le riserve del signor Hachner sulla linea del Moncenisio, la responsabilità di quel documento finisce per ricadere quasi per intero sopra un solo membro, cioè sopra l'ispettore Negretti.

Sistema al quale conviene attenersi nella costruzione della ferrovia fra il porto di Genova, la Svizzera e la Germania.

Coloro i quali sostengono la convenienza di collegare dei tronchi di vie ferrate col mezzo della navigazione a vapore sui laghi, si appoggiano all'autorità di Roberto Stephenson, il quale, nel suo rapporto sulle strade ferrate svizzere, al Consiglio federale, consigliava quel sistema. Essi però non hanno riflettuto che sommamente pericoloso è nelle questioni complicate cogli interessi economici, il valersi di esempi tratti da altri paesi, i quali si trovino in condizioni dalle nostre disformi.

Parere di Stephenson sulle linee svizzere.

Il parere dell'illustre Stephenson, che potè ravvisarsi eccellente per le condizioni della Svizzera, non potrebbe accettarsi senza pericolo per la ferrovia da Genova alla Germania.

Le condizioni della Svizzera sono assai diverse dalle nostre e quindi gli elementi del problema cambiano interamente.

Ed infatti quale fu il principale intendimento, lo scopo essenziale che servì di base al sistema delle strade ferrate nella Svizzera? Divisa com'è in tanti piccoli Stati diversi e sovrani, aventi ciascuno i suoi interessi propri, a cui provvede coi suoi propri mezzi, volle essa, o potè, ove lo avesse voluto, pensare a lunghe linee che in varii sensi attraversassero il suo territorio? Ha essa alcun porto di mare, alcun grande emporio la cui esistenza e prosperità sia legata ai suoi più vitali interessi? Conta essa fra le sue risorse il commercio di transito? No, certamente. Dunque le interruzioni non recano alle ferrovie di quel paese alcun grave

danno; i viaggiatori e le merci non hanno bisogno di percorrere lunghe tratte; l'interesse precipuo consiste nella facilitazione delle rispettive brevi comunicazioni interne d'ogni Cantone e coi loro vicini. Pel caso nostro all'opposto, per questa grande linea che non riescirà nè utile al commercio, nè produttiva per sè stessa, se non sarà della maggiore estensione possibile, egli è evidente che le interruzioni di continuità le sarebbero fatali.

Un altro essenziale motivo per cui il signor Stephenson non esitò di proporre la navigazione, è pure tutto speciale per la Svizzera, e fu in generale la difficoltà o la quasi impossibilità di aprire, in fregio ai laghi, dei tronchi di strada ferrata che esigerebbero enormi sacrifizi di denaro, per vincere gli ostacoli che presenta ad ogni passo la natura montuosa del paese.

Aggiungasi che il parere di Stephenson fu pronunciato or sono tre anni, nel 1850, allorchè l'opinione pubblica in Isvizzera non erasi ancora ben pronunziata a favore delle ferrovie e quando le azioni delle migliori linee d'Europa trovavansi ancora in ribasso. Le azioni della strada del nord sono nel rapporto Géigy e Ziegler indicate al corso di 450. Nel principio del 1853 valevano a un dipresso il doppio. Noi sappiamo come questi fatti sogliono far cauti i consiglieri più accorti e più versati.

È noto inoltre che il bilancio federale giunge appena a 10 milioni e che non potrebbe aggravarsi per sovvenire alla costruzione delle ferrovie.

I redditi cantonali assai difficilmente possono distrarsi ad usi che non riescano d'immediata utilità ai territori del Cantone.

In questa condizione di finanze, la Svizzera deve costruire 650 chilometri di ferrovia, che ad un solo binario sono stimati oltre a cento milioni.

Si tratta dunque di un paese con risorse finanziarie limitatissime, e nel quale non si deve pensare ad una grande

vena di transito, ed alla lotta di linee concorrenti, come sarebbe il caso nostro.

Del resto il fatto prova che il consiglio del signor Stephenson non fu dato ed accettato se non come un espediente di transizione, da abbandonarsi tostochè l'effettuazione delle principali diramazioni e l'accrescersi conseguente del movimento lo avrebbero senza dubbio voluto.

Noi vediamo infatti che malgrado una navigazione a vapore già regolarissima sui Laghi di Ginevra, di Neufchâtel e di Zurigo, sono progettate dallo stesso Stephenson le linee di ferro da Ginevra a Morges, che poi fu concessa sino a Losanna, e da Yverdun a Soletta; che si è decretata e concessa la linea da Coira a Rapperschwyl abbandonando la proposta e già attivata navigazione del Lago di Wallenstadt, della Lint, e di parte del Lago stesso di Zurigo, sebbene il signor Stephenson dicesse a questo proposito che: « la brusque inégalité des bordes de ce dernier (le lac de Wallenstadt) *forcerait toujours* la circulation à recourir aux bateaux à vapeur. »

Si insiste tuttavia con l'autorità del nome di Stephenson onde appoggiare la proposta della navigazione lacuale e si adduce l'esempio del tragitto per battelli a vapore stabilito sulla Forth tra Granton e Burntisland per il servizio della strada ferrata da Edimburgo a Perth e Dundee.

Ma è ovvio l'osservare che non altrimenti sarebbesi evitata quella interruzione della lunghezza di soli metri 8770, fuorchè girando attorno al seno corrispondente, per cui sarebbonsi dovuti costrurre ben 50 chilometri di via ferrata, con un ponte costosissimo sulla foce della Forth. Che siccome avvi già una strada ferrata che partendo pure da Perth conduce del pari ad Edimburgo girando attorno a quel lungo seno, non poteva altrimenti la nuova linea stabilirsi in concorrenza, se non adottando quell'unico mezzo di attraversare la Forth per legarsi così con Edimburgo che giace di fronte a Burntisland.

Del resto vediamo forse in altri casi adottato in Inghilterra un partito consimile? Non risponde forse vittoriosamente al ragionamento, che vuolsi fondare su questo unico caso, quell'altro del famoso ponte Tubo fatto dallo stesso signor Stephenson sulla strada ferrata da Chester a Holyhead che costò ben 16,000,000 per evitare una lacuna di soli metri 500 e che ebbe per effetto di raddoppiare quasi il reddito di quella ferrovia? Non vediamo che dappertutto si spendono somme immense per collegare strade ferrate tra di loro o con porti o *docks?* Che si è talmente contrari ad ogni interruzione, che non solo si fanno a grandissime spese delle strade di congiunzione (chemins de ceinture), ma anche associazioni fra diverse compagnie di strade ferrate? E così in Inghilterra già fin dallo scorso anno, 62 compagnie rappresentanti circa 6000 chilometri di ferrovia trafficano in servizio comune e per viaggiatori e per merci, onde continuare i trasporti da una linea all'altra senza rompere i carichi, lasciando ad un ufficio centrale il *Clearing house* di tenere i conti di tutte le compagnie alle intersezioni delle linee. Così in Francia si sono fuse con la compagnia d'Orleans quelle del centro, di Bordeaux e di Nantes per legare l'esercizio di 1562 chilometri.

Epperciò teniamo per fermo essere della più alta importanza e, dicasi pure, necessità, che le lunghe linee ferrate non subiscano nella loro continuità interruzioni di sorta.

Confronto tra le vie navigabili e le strade ferrate.

Venendo poi a discutere il merito delle interruzioni che facciansi con un tratto di navigazione, e così al confronto fra le ferrovie e le vie di navigazione, non esitiamo ad asserire che la vittoria è ormai assicurata alle prime.

Un fatto gravissimo basta da solo a convincere gli uomini spassionati. Questo fatto incontestabile si è che, mentre le imprese di strade ferrate e le ferrovie vanno di giorno in giorno sempre più prosperando ed estendendosi, le vie navigabili rimangono, per lo meno, in istato stazionario.

Un altro fatto non meno costante si è, che in molti siti una lotta fu intrapresa con la costruzione di strade ferrate accanto a vie navigabili e che queste dovettero soccombere a malgrado del possesso in cui si trovavano di estesi movimenti commerciali, e, ciò che più monta, la lotta fu perduta anche pel trasporto di merci voluminose e pesanti.

Il primo fatto è troppo notorio per abbisognare di prove. Diremo alcune parole sul secondo.

In Inghilterra, dove la lotta delle vie ferrate con le navigabili ebbe principio, grazie all'accorgimento con cui sono colà presto valutati i risultati di siffatte questioni economiche, lo scioglimento del problema non si fece aspettare. Il Parlamento dopo tre inchieste successive, in cui furono studiati i fatti e sentiti i pareri degli uomini più competenti, convenne col *Board of trade,* e dopo il rapporto favorevole di un comitato speciale, che la gara tra le vie navigabili e ferrate diveniva più funesta che utile all'interesse pubblico. Ecco come si esprimeva quel Comitato speciale:

« Il ne faut pas perdre de vue que, bien qu'il ait été établi que ces canaux habilement administrés, peuvent soutenir avec succès la concurrence des chemins de fer pour le transport des *marchandises encombrantes,* jusqu'à présent cette concurrence ne s'est produite pour eux que dans des conditions fort désavantageuses, à cause des grands bénéfices que les chemins de fer rétirent du transport des voyageurs; ces bénéfices permettent en effet à ces derniers de faire un sacrifice sur les marchandises pour dépouiller plus sûrement la navigation.

« Et même alors que la lutte s'est soutenue quelque temps de part et d'autre, elle a toujour été accompagnée de réductions de bénéfices si considérables, que les deux compagnies rivales ont été amenées à s'entendre par la saine appréciation de leurs intérêts, et de là des arrangements, à la suite desquels les tarifs ont été relevés. »

Venne ciò stante autorizzata la fusione di molte compagnie di strade ferrate e di canali, che continuarono d'accordo il servizio, con vantaggio loro e del pubblico, giacchè l'esercizio dei canali come sussidiari alle strade di ferro torna assai opportuno.

In altri casi delle compagnie proprietarie di canali esercitati da mezzo secolo, ne votarono l'asciugamento e la riduzione a strade ferrate.

Altrove società organizzate per costrurre una strada ferrata, vedendo che sulla linea da essi progettata si trovava un canale, ne fecero l'acquisto per appropriarlo a quella trasformazione.

È considerevole il numero dei canali pei quali si adottarono questi partiti:

Così al primo caso appartengono i canali

Di Kennet e Avon, ossia da Londra a Bristol,
Da Birmingham a Liverpool,
Di Chester e Ellesmere,
D'Asby-de-la-Zouch,
Di Bridgewater e Taunton,
Di Montgomeryshire,
Di Monmouthshire,
Da Birmingham a Worcester,
Di Grand-Surrey,
Il Regent;

Al secondo

Il canale di Coventry,
Di Oakham,
Di Shrewsbury,
Di Chesterfield e Gainsborough,
Di Stratford-sur-Avon,
Di Stourbridge,
Di Chesterfield,

Di Warwick a Birmingham,
Di Birmingham,
Di Hereford a Gloucester,
Di Somersetshire,
Di Breenock e Abergavenny,
Il canale reale d'Irlanda.

L'autorità di questi fatti sanzionati dal Parlamento inglese ci pare di gran peso. E giova ritenere che erano stati sentiti i pareri degli ingegneri e degli uomini più competenti per giudicare in simili materie. Così il signor Roberto Stephenson fu il primo a dare il parere che i canali d'Ellesmere e Chester, di Birmingham a Liverpool, di Montgomeryshire fusi nella grande società denominata *Shrosphire-Union Canal and Railway* fossero convertiti in una ferrovia di 250 chilometri, ed al suo parere era stato conforme quello del celebre signor M. Cubitt. Il signor Brunel aveva emesso eguale avviso pei canali di Stratford-sur-Avon e di Stourbridge; i signori Mac-Neil e Rastrick per quello di Warwick a Birmingham; M'clean e Blackwell per quello di Kennet e Avon congiuntamente all'illustre presidente dell'Istituto degl'ingegneri, signor Walcker.

La compagnia del Great Northern che, partendo da Londra traversa il bacino di Barnsley e tocca fino a quello di Durham, il cui porto d'imbarco al nord-est è Sunderland, si propose, nel 1850, lo scopo di approvvigionare di carbon fossile quella capitale *in concorrenza con la navigazione marittima e coi canali dell'interno.* Dal rendiconto che ha pubblicato risulta che fece i suoi trasporti per carichi completi di 150 tonnellate in ragione di centesimi 3.23 per chilometro, che il suo introito brutto per ogni chilometro rilevò a . . . . L. 4 845
e dedotta la spesa di . . . . » 2 59

realizzò un beneficio di . . . . L. 2 555
ossia di più del 46 per cento.

Si trovò pertanto in grado di dare il carbone a Londra *col prezzo di costo di centesimi 1 727 per chilometro a* . . . . L. 25. 78
da cui dedotto il beneficio del trasporto di . . » 5. 80

fu il prezzo di costo per la compagnia di sole L. 19. 98

dovendosi inoltre osservare che il consumatore trova un vantaggio di più del 10 per cento sulla qualità del carbone, che è più fresco e meno frantumato di quello che si trasporta coi bastimenti.

Per contro con la navigazione il prezzo di costo ascendeva a lire 25 31, ossia al 25 per cento in più di quello della strada ferrata, con un margine di soli centesimi 47 per la vendita, il quale sparisce a fronte della migliore condizione del carbone trasportato con la strada ferrata, come si è di sovra accennato.

Nè si creda che questi risultati della concorrenza delle vie ferrate con quella della navigazione si verifichino soltanto nell'Inghilterra. Vediamo casi consimili anche in Francia, e ne citeremo uno solo assai concludente.

La strada ferrata di Saint-Etienne fu aperta nel 1830 e 1831 da Rive de Gier a Givors e Lione, e cominciò a lottare con la società del canale, la quale pagava un dividendo perfino del 92 per cento, aveva estinto tutti i suoi debiti, ed era proprietaria di un capitale di lire 880,000, con una riserva in cassa di lire 632,500.

La lunghezza era eguale per la strada ferrata e pel canale, cioè 36 chilometri (16 sul canale e 20 sul Rodano).

Il canale aveva trasportato nel triennio
1826-27-28 . . . . tonn. 12,461,537
con un prodotto di. . lire 4,241,576
Media del triennio. . . . . tonn. 4,120,000
Prodotto . . . . . . lire 1,413,000

Cominciò ad abbassare la sua tariffa in media per le merci a centesimi 3 a 2 (pel carbon fossile a soli cente-

simi 2 e mezzo). Prese dei battelli a vapore pel rimorchio da Givers a Lione. Prolungò il canale di 5 chilometri fin entro le miniere del carbone. Ciononostante nel 1841 la compagnia fu ridotta ad avere un trasporto di sole tonnellate 182,447, ed un prodotto di lire 320,706.

Si avverta che per contro la strada ferrata era assai imperfetta nella sua costruzione e costosa pel suo esercizio con rimorchio a cavalli.

Dopo un'esperienza così disastrosa, si fece nel 1841 la fusione delle due società; si era cioè convinta la compagnia del canale che le era forza il cedere; i sindaci amministratori le dichiaravano: *partout où un canal s'est trouvé juxtaposé à une ligne de fer, il y a eu ruine pour le canal; il nous en coûte de retracer ici cette triste vérité.* Le tariffe dei trasporti dopo la fusione, non che rialzate, furono ribassate. Nel 1846 la strada ferrata portò tonnellate 30,400,000 ad un chilometro, ossia 900,000 sulla linea intera, con un prodotto di lire 3,365,116, che eccedeva le spese del 47 per cento e dava un beneficio del 10 per cento del capitale impiegato.

Ai fatti sovraccennati per l'Inghilterra e per la Francia corrispondono quelli verificatisi nel Belgio. Conviene però ritenere che tanto i canali che le ferrovie aventi fra loro un qualche rapporto appartengono al Governo, cosicchè non vi ha concorrenza fra i due servigi. Si aggiunga che i canali sono di carattere marittimo, ed hanno perciò il commercio di cabotaggio. Ad ogni modo l'attività delle strade ferrate è in costante maggior progresso, e mentre l'insieme delle vie navigabili rende l'uno per cento del capitale che rappresenta, le strade ferrate producono il 4 circa. Questo sviluppo d'incremento si manifesta specialmente sulla linea da Anversa alla Prussia Renana che, appena aperta, ottenne nel suo primo anno d'esercizio il ritorno di quasi l'intiero transito che, dopo la rivoluzione del 1831, era intieramente passato per la navigazione del Reno ai porti olandesi.

Attitudine diversa delle ferrovie e delle vie di navigazione a prestare il servigio produttivo dei trasporti.

La ragione di questi fatti gravissimi bisogna cercarla nella natura particolare di ciascheduno di questi mezzi di pro duzione.

Le strade ferrate hanno la singolare e preziosa prerogativa di poter prestare i diversi servigi produttivi del trasporto in un modo senza confronto prevalente, riguardo ai viaggiatori ed a quelle categorie di merci che per la loro qualità e pel loro valore possono pagare la celerità.

Anche generalmente per le merci la celerità è un valore, poichè corrisponde a un tanto meno d'interesse dei capitali impiegati, di pericoli, d'avarie.

La celerità delle vie ferrate in confronto delle navigabili, fa sì che i viaggiatori le presceglieranno sempre, non solo a prezzi eguali, ma a prezzi molto maggiori; poichè il risparmio di tempo, sempre valutabile come moneta, è non di rado per le persone un vantaggio che non ha prezzo. Si noti eziandio che quel vantaggio che talora pare soltanto d'ore, in fatto viene a risultare di giorni. Con la ferrovia continua si andrà da Novara a Bellinzona con la comodità di rimanervi più ore, e si potrà tornare lo stesso giorno; con la navigazione bisognerà impiegarvene due.

Ora, se consideriamo che il prodotto dei viaggiatori varia sulle strade ferrate dai tre quarti alla metà del totale prodotto brutto; se consideriamo inoltre che per le merci di valore può aumentarsi senza pericolo la tariffa, noi ci persuaderemo facilmente che i guadagni su queste categorie devono permettere il trasporto delle merci voluminose a prezzo di pochissimo superiore alla spesa di costo.

Il tenue guadagno di che possono contentarsi le ferrovie pel trasporto a piccola velocità è anche avvalorato dai principii più sani della scienza. Il ribasso sul prezzo dei trasporti agevola lo spaccio dei prodotti, ne aumenta la produzione e la circolazione, quindi il movimento sulla ferrovia. I molti piccoli profitti, e non i pochi e grossi, fanno fiorire le speculazioni commerciali.

Altra differenza fra le vie ferrate e la navigazione, sta in ciò che sulle prime la consistenza del materiale mobile può molto facilmente proporzionarsi al movimento che si fa sulla via. Un convoglio di merci consta per media di 70 circa tonnellate. Una quantità minore può completare un convoglio di viaggiatori, utilizzando così tutta la spesa e la forza fino quasi al suo ultimo margine, sia esso minimo od anche massimo ed impensato. E diciamo anche il limite massimo, imperocchè è noto come una strada ferrata a doppia ruotaia può prestare il servizio produttivo dei trasporti per una quantità di merci che arriva a milioni di tonnellate, e ciò senza aumentare la spesa che in misura insignificante, se si paragona al profitto.

Sulle vie navigabili, massime se fluviali e lacuali, si può dire che la strada consiste nel materiale mobile. Le navi sono strade che vanno, come fu detto. Ma sulle navi, massime a vapore, è assai difficile il proporzionare al movimento il materiale mobile. Onde le partenze a carico incompleto ed i ritorni a vuoto: il che vuol dire inutili spese che ricadono sulle merci trasportate.

Notisi pure che, qualunque sia il movimento che accade sopra una ferrovia, le spese di manutenzione del materiale fisso non variano in modo considerevole. Il che accade ben altrimenti per la navigazione, dove le riparazioni ordinarie e straordinarie, e il fondo d'ammortizzazione entrano sempre nella spesa complessiva d'esercizio per somme molto considerevoli.

Influenza della lunghezza delle linee sul prezzo dei trasporti e sul reddito.

Ma si lasci pure indecisa la questione di prevalenza tra le ferrovie e le vie navigabili. Si ammetta anche, se si vuole, che, trattandosi della navigazione a vapore sopra un lago, canale prodigato dalla natura, la spesa di trasporto riesca minore.

Si noti però che ciò potrebbe avverarsi a parità di condizioni; ma, variate queste, nè la prevalenza, nè la concorrenza non reggono.

Allorchè la lotta è tra una lunga linea di ferrovia e una breve via navigabile, la prevalenza della prima non può contestarsi nè pel minor prezzo di costo, nè pel maggior reddito, giacchè in ragione dell'allungamento della via ferrata crescono notevolmente i suoi prodotti, e per contro diminuiscono ad un tempo stesso le spese.

Queste sono cose di fatto constatate dall'esperienza in tutti i paesi, ed in prova di questa nostra asserzione gioverà citare le parole stesse dei signori Geigy e Ziegler che sono d'accordo con quanto aveva già osservato il signor Teisserenc sulle strade di ferro del Belgio. « En thèse générale il est notoire que dès que le chemin de fer suit la direction naturelle du mouvement, la recette est assez exactement proportionnelle à la longueur de la voie. En effet, quand même la 2me et la 3me section de cette ligne resteraient un peu en arrière de la première quant au nombre des personnes, la recette moyenne s'augmenterait en revanche, par l'usage plus fréquent qu'en fait chaque voyageur. » E segue una tabella dimostrativa.

Nombre des sections ouvertes	Recette moyenne par tête	Augmentation pour une section
Une section . . . . L.	0.67	—
Deux sections . . . . »	1.00	0.33
Trois id. . . . . »	1.04	0.04
Six id. . . . . »	1.13	0.03
Huit id. » . . . . »	1.29	0.08
Dix id. . . . . »	1.47	0.09

« Or, lors même qu'on ferait abstraction du résultat de la première section par la raison que les matériaux incomplets y mettent obstacle, les autres chiffres accusent une augmentation positive. Du reste, cette expérience ne peut

surprendre, car plus la voie est longue, plus la moyenne de l'emploi qu'on en fait est grande, plus aussi la recette moyenne est élevée. » E qui si adducono le prove di questo canone con vari esempi.

Onde stabilire poi che le spese di costo diminuiscono in ragione della maggiore lunghezza della via, produciamo la seguente tabella dimostrativa desunta dallo stesso signor Teisserenc.

STRADE FERRATE di Orléans, Rouen, Alsazia, Gard e del Belgio	Prezzo di costo del trasporto				
	Corso e carico attuali	Carico attuale e corso per chilometri			
		50	150	300	600
Media dei convogli speciali di merci a 77 tonnellate . . . . L.	0,0567	0,0730	0,0109	0,0339	0,0300
Media per le merci a compimento di carico. . . . . »	0.0390	0 0553	0.0241	0,0163	0,0124
Media sull'insieme delle merci, calcolandone $1/5$ a compimento di carico . . »	0,0530	0,0694	0,0375	0,0304	0,0265
Spese di carico e scarico e consegna a lire 4 per tonnellata . . . . »	»	0.0800	0,0266	0,0133	0,0066
Totale del prezzo di costo a diverse distanze . . . . L.	»	0,1494	0,0641	0 0437	0,0331

Ragionando su questi dati che non riteniamo controvertibili, è ovvio il conchiudere che, ritenuta la lunghezza del Lago di circa 50 chilometri, e così la spesa di costo comune alle navi ed alla ferrovia di centesimi 14 94, essa si ridurrà per questa, ove sia continua anche per soli chilometri 300, a centesimi 4 37. Si supponga anche che quella per Lago sia di soli centesimi 7 47, e quella della ferrovia del doppio ossia di centesimi 14 94, come sovra, tuttavia si scorge che sulla tratta di chilometri 300 essa diverrà inferiore quasi del 50 per cento sulla linea in ferro, ossia, come si è detto,

di soli centesimi 4 37. Si osservi che l'ipotesi da noi fatta di una linea di chilometri 300 è la più favorevole che si possa alla navigazione, mentre le linee proposte hanno una ben altra lunghezza. Queste cifre hanno la loro eloquenza, e ci dispensano da ulteriori commenti.

Se non che, oltre alla interruzione della navigazione del Lago Maggiore, secondo l'idea del Ministero, la linea dovrà subire altre interruzioni pel passaggio della vetta delle Alpi, prevalendosi delle strade ordinarie.

Confronto tra la linea continua e quella collegata per passare le Alpi col mezzo di una strada ordinaria.

In ognuna delle linee del Cenisio, del Grimsel, del Gottardo e del Lukmanier, le tratte per le quali si dovrebbe praticare questa strada ordinaria si possono calcolare di chilometri 60.

La spesa di trasporto non si può calcolare a meno di centesimi 35 in quelle elevate regioni, oltre il carico e lo scarico, oltre l'incertezza e l'interruzione del tragitto a danno di tutta la linea, e la notevole perdita di tempo.

Si valuti però il solo *maggior costo del trasporto,* e si vedrà che esso equivale ad un allungamento di strada di quasi 300 chilometri, e così il porto di Genova verrebbe allontanato di questa distanza di chilometri 300 dai paesi ove dovrebbe portare le sue mercanzie, e ciò in concorrenza coi porti rivali di Marsiglia, Trieste e Venezia.

Infatti i chilometri 60 a 35 centesimi costano	L.	21.00
deduzione della spesa che si farebbe sulla via ferrata corrispondente, ossia di chilometri 60 a 6 centesimi	»	3.60
Rimangono di maggior costo	L.	17.40

a cui corrispondono chilometri 290 in ragione di centesimi 6 cadauno.

Paragonando ora le diverse linee fra di loro troviamo:

1° Da Marsiglia a Mannheim per Châlons-s.-Saône e Dôle, Tabella XLIV . Chil.	929.0
Da Genova a Mannheim pel Luckmanier, Tabella XXXIV . . . . »	822.4
Prevalenza totale a favore di Genova Chil.	106.6
Tenendo conto del prolungamento suddetto di . . . . »	290.0
Inferiorità di Genova di . . . . Chil.	183.4
2° Da Trieste a Lipsia pel Sömmering, Tabella LI . . . . Chil.	1,235.0
Da Genova a Lipsia pel Luckmanier, Tabella XLVII . . . . »	1,211.4
Prevalenza di Genova. . . . . Chil.	23.6
Prolungamento suddetto a suo danno »	290.0
Inferiorità di Genova di . . . . Chil.	266.4
3° Da Venezia ad Augusta pel Brenner, Tabella LIII . . . . Chil.	609.0
Da Genova ad Augusta pel Luckmanier, Tabella XLVI . . . . »	688.4
Inferiorità di Genova . . . . . Chil.	79.4
Prolungamento suddetto di. . . . »	290.0
Inferiorità definitiva di Genova . Chil.	369.4

Simili computi possono ripetersi per le linee

Da Marsiglia a Basilea (Tabella XLV).
Da Livorno a Rorschach (Tabella LIV).
Da Livorno ad Augusta (Tabella LV).
Da Trieste ad Augusta (Tabella L).

…cessità di so-
…re la spesa, so
…le sostenere la
…renza.

Sorge però qui una grave obbiezione, quella della spesa che sarebbe necessaria per sopprimere ogni lacuna sulla linea ferrata da Genova alla Svizzera ed alla Germania. Ab-

biamo già accennato che passando pel Luckmanier per arrivare a Rorschach queste lacune sarebbero due soltanto, secondo le idee del Ministero, cioè il Lago Maggiore e le Alpi.

Circa alla prima crediamo di aver dimostrato esservi un positivo vantaggio nella linea continua pel maggior reddito e per la minore spesa d'esercizio; e, quanto alla spesa di costruzione, esamineremo in appresso il suo ammontare in confronto con la linea di navigazione.

Circa poi alla continuità della linea nel passaggio delle Alpi non possiamo dissimularci che la spesa è grave e gravissima. Ma per contro deesi riflettere che questa nostra linea si trova posta in concorrenza con le altre laterali suaccennate; che quella di Marsiglia a Basilea e a Mannheim sarà ben presto compiuta, non mancandovi più che il breve tratto da Besançon a Mulhouse (per il quale furono già presentate domande, e dicesi anzi fatta la concessione), poichè quello da Dijon a Besançon fu concesso per decreto del 12 febbraio 1852, ed un tratto ne dovrà essere messo in esercizio nel corrente anno 1853. Quanto alla linea rivale di Trieste, voi sapete del pari come si spingono i lavori e come, a seguito del trattato speciale conchiuso con la Baviera, dovrà essere ultimata la linea da Verona per Botzen, Innspruck e Kufstein nel Tirolo, a Monaco e quindi ad Augusta.

Noi vediamo inoltre con quanta attività si spinge la costruzione delle linee dell'Italia centrale. Non sarà che con grandi sforzi che noi potremo lottare coi due nostri potenti vicini, e se non vi ci sappiamo determinare, bisogna rinunziare assolutamente ad ogni idea di miglioramento pel porto di Genova che ne estenda la sfera d'azione oltre i bisogni dell'interna consumazione. Quella città lo ha sentito questo bisogno, ed i voti emessi nello scorso anno per un sussidio di 6 milioni per parte tanto del municipio che del Consiglio divisionale per la strada ferrata della Svizzera, provano il suo buon volere. Tocca al paese il secondare questi sforzi i quali non saranno del resto sproporzionati

con la spesa già sostenuta di circa 160 milioni per le sole linee tra Genova e Torino ed il Lago Maggiore, nè senza grandissimo beneficio per lo Stato, il quale vedrà crescere con la pubblica ricchezza le sue risorse, e i redditi di quella stessa linea che fu con tanto dispendio costrutta.

Conclusioni sulla questione di sistema.

Coi ragionamenti che siamo andati facendo in questa seconda parte ci sembra d'aver provato:

1° Che non sono applicabili a noi i suggerimenti dati alla Svizzera dal signor Stephenson per utilizzare la navigazione lacuale;

2° Che questa non può sostenere la concorrenza con una ferrovia, massime se prolungata come la nostra oltre i 500 chilometri, nè pel prodotto, nè pel prezzo di costo dei trasporti;

3° Che una linea continua soltanto può metterci in grado di sostenere il porto di Genova nella concorrenza degli altri porti pell'approvigionamento della Svizzera e della Germania.

Confronto fra le due linee da Novara ad Arona per Oleggio, e da Arona a Locarno coi piroscafi, e da Novara a Gravellona per Borgomanero ed Orta, da proseguire con una ferrovia continua.

Dopo queste premesse noi ci faremo ad esaminare la proposta ministeriale. E comincieremo senz'altro a rilevare come ivi sia posta la questione sotto due aspetti, cioè:

1° Se, *limitato lo scopo della strada ferrata ad arrivare al Lago*, convenga meglio andare direttamente ad Arona o spingerla pel Lago d'Orta al Toce fino ad Intra;

2° Se, considerata la cosa sotto il più importante rispetto delle relazioni commerciali del porto di Genova con la Svizzera centrale ed orientale, e quindi con la Germania pel Lago di Costanza, dobbiamo limitarci ad Arona od inoltrarci fino a Gravellona o ad Intra.

Ragioni addotte dal Ministero a favore della linea di Arona.

Nel trattare la prima questione si dimostra essere la linea di Arona, secondo il progetto Negretti, la più breve, facile ed economica, poichè costerebbe solo lire 4,866,529, e pre-

senterebbe così una minore spesa di lire 6,619,471 se passando per Orta si volesse arrestare a Feriolo, e di lire 8,461,471 qualora si spingesse la linea fino presso Intra, oltre ad un esercizio più disagevole e dispendioso.

Non si nega che per Borgomanero vi sia maggiore popolazione, ma si dice esser facile persuadersi che quanto viene da Varallo e dal piedimonte di Biella, viaggiatori e merci, poco scapito avranno a prolungare il loro viaggio d'altri 9 o 10 chilometri per incontrare la strada ferrata d'Arona.

Pallanza ed Intra avranno il miglior agio di profittare della ferrovia mercè una ben ordinata navigazione del Lago.

Venendo alla seconda questione si osserva non essersi rinunziato all'intendimento della navigazione del Lago se non quando si volle sostituire la vana lusinga del Grimsel a piani attuabili a cui è d'uopo far ritorno. Si asserisce che mercè la navigazione del Lago il porto di Genova sarà messo in una condizione, per rispetto ai mercati della Svizzera, ben di gran lunga superiore alle condizioni di ogni altro porto. Che l'avere fatto la strada al Lago ad Arona sollecitamente, gioverà a Genova molto meglio che i vasti piani ipotetici per dare impulso al successo pratico di una via continua sulla sponda settentrionale del Lago Maggiore. Che appena questa legge sia votata, vedremo società serie accingersi ad aprire una via ferrata da Locarno a Biasca. Ma che voglionsi diminuire le spese di piazza a Genova, le quali equivalgono a tenere quel porto 100 chilometri più lontano di quanto lo sia.

Si trova inconcepibile che si voglia abbandonare un Lago così delizioso per torturarsi lo ingegno e vuotare la borsa, mentre in Isvizzera, sull'avviso del signor Stephenson, i laghi si comprendono nella rete delle strade ferrate.

Paragonando le vie ferrate con la navigazione, si fa valere il minor costo di questa pel commercio senza sensibile perdita di tempo, proponendosi un sistema di battelli piatti

capaci a ricevere fino a 30 vagoni di merci. Si escludono le difficoltà della nebbia e dello scontro dei barconi, assicurandosi che mai pei lunghi anni dacchè l'attuale società per la navigazione del Lago ebbe un piroscafo ben condotto, mai s'astenne esso dal navigare, nè mai tuttavia successe uno scontro.

Rispondendo a coloro che desiderano una strada ferrata continua, si dice che sarebbe necessario che prima di tutto gli Svizzeri facessero la via ferrata dalle pendici od almeno dal piede delle Alpi al Lago ed al confine nostro. Che si stima opportuno un accordo per la ferrovia al di là del Lago, ma che sarebbe troppo sconsigliato proposito il praticarla attorno al Lago stesso. In ogni caso converrebbe partire da Arona, porto fiorente, e dove una gran parte della Lombardia si rivolgerà per avviarsi alla Svizzera.

Si crede però utile l'apertura della strada ordinaria lacuale da Intra al confine, e nutresi fiducia che la domanda di sussidio per quell'opera sarà accolta con favore dal Parlamento.

Che una privata società potrà attuare con profitto un buon sistema di navigazione con una spesa che non agguaglierà che *una minima parte* di quella a cui ci si vorrebbe indurre per iscansare il tragitto del Lago, e la quale non sarebbe certo un gravoso carico in ogni caso pel Governo, dopo avere speso 140 milioni nelle ferrovie.

Che si potrà fare un porto ad Arona con sole lire 300,000 offerendo quel municipio gratuitamente tutto il terreno per la stazione sino alla riva del porto, e di più lire 50,000.

Si conchiude infine che l'opera debba intraprendersi dallo Stato, mentre sarebbe meschina speculazione quella di cedere questo tronco ad una compagnia.

Questi ragionamenti del Ministero non valsero però a convincere la maggioranza della Commissione.

Confutazione dei ragionamenti del Ministero ed esposizione dei motivi per cui devesi preferire la linea d'Orta.

In primo luogo parve alla Commissione non potersi qui proporre la prima questione, se cioè, *limitato lo scopo della strada ferrata ad arrivare al Lago,* si dovesse preferire il punto d'Arona ad ogni altro. Il vero punto obbiettivo non è il Lago per se stesso, ma lo sono i centri commerciali della Svizzera e della Germania ai quali deve farsi strada il commercio di Genova e l'industria del paese. Se invece si prende di mira l'arrivare al Lago, la questione è posta sotto un falso punto di vista; si possono accogliere nel discuterla argomenti e conclusioni fallaci, da cui è facile, essendo erroneamente prevenuti, il condursi poi ad un non meno erroneo giudizio nell'altra questione che fu trattata dal Ministero in secondo luogo, quasi fosse affatto subalterna, quella cioè dell'interesse commerciale suddetto. Tant'è che, quando anche fosse dimostrato essere preferibile il giungere ad Arona piuttosto che altrove, nulla si sarebbe provato, se non si stabilisce essere utile o necessario lo scendere al Lago per navigarlo.

E noi pensiamo perciò doversi anzitutto accuratamente esaminare se i bisogni del nostro commercio siano favoriti ovvero pregiudicati con la linea che facesse capo ad Arona.

Confronto delle due linee. Brevità.

Si sostiene essere la linea che fa capo ad Arona più *breve,* più *facile* e più *economica.*

La brevità, quantunque di assai poco momento, non può essere contestata, ma contestiamo che in ciò siavi un motivo di preferenza, se non concordano gli altri requisiti che si vogliono in una ferrovia. E poichè si è ripetutamente citata nel progetto ministeriale l'autorità del signor Stephenson, sia permesso a noi pure d'invocarla.

Nel rapporto medesimo accennato dal Ministero, il signor Stephenson, parlando dei principii generali da aversi presenti nell'ordinamento di una rete di ferrovie (e non già di espedienti in via d'eccezione), dice:

« L'erreur la plus fatale et la plus évidente dans laquelle l'Angleterre et d'autres pays ont été entraînés dans ces dernières années, c'est l'admission de ce principe qu'entre deux points donnés la ligne la plus courte est la meilleure, sans tenir compte des intérêts collatéraux. Non seulement les compagnies qui protégèrent l'établissement de certains chemins de fer partagèrent cette erreur, mais malheureusement la législature les y encouragea. »

Se è errore fatale la brevità quando non tiene conto degli *interessi collaterali*, che ne sarà quando gl'*interessi primari* ne saranno del pari compromessi?

Densità della popolazione sulla zona percorsa.

Che v'abbia danno per gl' interessi collaterali il Ministero ben lo vede, ed un colpo d'occhio sul tracciato della linea lo dimostra. Egli è di fatto che essa corre sull'estremo lembo dello Stato, che dal suo lato destro rimontando non si incontrano che ben pochi comuni. Dal lato sinistro poi, siccome essa è alla distanza di circa chilometri 10 dalla linea che porgerebbe ad Orta per Borgomanero, è chiaro che tutta la popolazione posta su questa zona è comune alle due linee. Ma per quella d'Orta converrà aggiungere la popolazione della zona a sinistra della medesima, la quale costituisce una differenza in più a suo favore notevolissima. Se da questo ragionamento che è ovvio, massime se si ha sott'occhio la carta topografica che abbiamo qui annessa, noi vogliamo discendere ai computi, diremo che dalle tabelle particolarizzate, che stanno unite a questa relazione, risulta che la popolazione posta sulla zona della linea verso Orta per una tratta di chilometri 3 45, eguale cioè alla linea da Novara ad Arona, ammonta a ben 103,082 abitanti, mentre sulla linea d'Arona non rileva che ad abitanti 64,567. E così la densità della popolazione su questa è di soli abitanti 1871 per chilometro, essendo quella sull'altra linea di 2988 abitanti per chilometro. Se poi le due linee si prolungano fino ad incontrare il punto di Gravel-

lona, quella per Orta conta abitanti 124,115 abitanti 2192 per chilometro; la linea d'Arona invece non avrà che abitanti 80,937, cioè abitanti 1331 per ogni chilometro.

Ma non è qui tutto il divario, poichè a Borgomanero per Romagnano, che è punto obbligato, affluiranno tutta la Valsesia ed il piedimonte di Biella che volgono alla Svizzera od all'Ossola, ed anche a Novara, e così una popolazione di circa 50,000 abitanti. Nè mai potrebbero calcolarsi tutti questi viaggiatori per la ferrovia d'Arona, la quale non porge nè alla Svizzera nè all'Ossola; e ove volessero raggiungere Arona per scendere a Novara, dovrebbero, partendo da Romagnano, discosto da questa città chilometri 30, percorrere 20 chilometri, per farne poi altri 35 in via ferrata. Noi non sappiamo per verità dividere la convinzione del signor ministro che vi abbia per quegli abitanti un vantaggio nel sostituire a 30 chilometri di via ordinaria ben 55 chilometri, di cui 20 per istrada ordinaria e 35 per la ferrata.

V'ha ancora di più, cioè la popolazione intiera della provincia d'Ossola ch'è di 36,331 abitanti, e la quale troverebbe a Gravellona, punto di passaggio obbligato, la strada ferrata di Orta.

Il signor ministro però osserva che « tutto ciò cui può per ora in rispetto di facili ed economiche comunicazioni aspirare la Val d'Ossola, è di essere percorsa da buone strade ordinarie che scendano fino al Lago Maggiore, e quivi giovandosi della navigazione a vapore influiscano nella grande linea delle ferrovie di Torino e di Genova ed a suo tempo di quella della Svizzera. » Possiamo però asseverare che gli Ossolani giunti a Gravellona continuano la via di terra ordinaria fino ad Arona, e non trovarono mai di loro convenienza il cambiare ivi mezzi di trasporto ed accedere a quella città coi battelli a vapore. E poichè il Ministero parla di *tutto ciò cui può per ora in rispetto di facili ed economiche comunicazioni aspirare la Val d'Ossola,* noi ci

permetteremo di esprimere essere loro caldissimo voto di incontrare a Gravellona una strada ferrata che li conduca a Novara con risparmio grandissimo di tempo, con un tragitto più breve di circa 5 chilometri, senza doppio scarico e ricarico, e con notevolissima economia.

Intra poi e Pallanza, ne siam certi, preferirebbero esse pure una strada ferrata continua senza carico e scarico *al miglior agio*, che dicesi avrebbero, *di profittare della ferrovia d'Arona mercè una ben ordinata navigazione del Lago.*

Fra *gl'interessi collaterali* abbiamo accennato soltanto la popolazione maggiore, in mezzo alla quale traverserebbe la strada ferrata della linea per Orta. Ma vuolsi aggiungere un riflesso importante, che, cioè, queste popolazioni appartengono quasi tutte alle montagne, e che sono per esse più frequenti i bisogni di muoversi e di emigrare, come fanno periodicamente in certe stagioni, allo scopo di procacciarsi il vitto col lavoro e col traffico.

Movimento delle merci.

Notisi ancora che nelle montagne non solo si importano i coloniali ed altre derrate forestiere, come nelle altre nostre provincie, ma nella massima parte anche quelle necessarie a soddisfare ai più urgenti bisogni della vita; e che a queste importazioni corrispondono altrettante esportazioni, fra cui i graniti e marmi d'ogni sorta di cui lo smercio importa nell'interesse generale, e sarà per reagire utilmente nello svolgere la coltivazione delle cave medesime. E ciò dicasi pure dei legnami i cui prezzi tendendo ad un continuo rialzo, non altrimenti si ribasseranno se non diminuendone le spese d'estrazione e di condotta. Il che tutto gioverà alle località di produzione come a quelle del consumo ed in particolar modo alla strada ferrata medesima per la sua manutenzione, oltre al maggior prodotto che le sarà procacciato.

Gl'interessi collaterali pertanto che secondo la massima ricordata dal signor Stephenson non debbono essere sacri-

ficati alla brevità, non sarebbero certamente favoriti con la linea d'Arona, e noi diciamo non esserlo nemmeno quelli del porto di Genova, che sono pur quelli dello Stato in questo caso.

Interessi del commercio marittimo.

Già abbiamo dimostrato come il porto di Genova sia minacciato dai diversi porti rivali, anzi ormai sopraffatto da quello di Marsiglia per il commercio della Svizzera e della Germania, tanto più se si aprirà la linea da Lione o Valenza a Ginevra, come si lavora già a quella da Dijon per Besançon a Mulhouse. Abbiamo osservato che un uguale pericolo gli è imminente coll'apertura decretata della linea pel Brenner ad Augusta. E così si corre gravissimo rischio di vedergli chiusi intieramente i mercati della Svizzera e quelli della Germania, ossia di vederlo ridotto al grado di porto affatto secondario, destinato alle sole consumazioni e ai soli scambi dell'interno. Alle cifre che abbiamo addotte non v'ha risposta possibile a nostro avviso. Dunque è giuocoforza il porre la questione in questi termini.

Vogliamo noi sostenere, per quanto possibile, la concorrenza del porto di Genova per l'approvvigionamento dei paesi suddetti, ovvero vi rinunziamo? La risposta vuol essere ben pensata, ma decisiva ed aperta: e tanto più essa deve essere esplicita perchè da essa dipende che sia o no denaro sprecato i milioni che dedichiamo alla nostra marina, al miglioramento del materiale del porto genovese, ai progetti di *dock*, di trasporto di marina militare, e i milioni che abbiamo già spesi per la ferrovia dello Stato.

Per noi la risposta è franca e risoluta pel sì; nella nostra marina, e nell'effettuazione di questa linea principale di comunicazione, noi collochiamo non solo una gran parte degli interessi materiali e della prosperità economica dello Stato, ma ben anche i più alti interessi politici.

Ciò posto, noi veniamo ad attuare questo pensiero col dire al paese che i sacrifizi fatti per la nostra ferrovia non

sono compiuti, che conviene, che è forza spingerla più o meno direttamente sotto al nostro meridiano, fin dove le forze il consentano, fin dove le merci del porto di Genova possono avere spaccio in concorrenza con quelle delle provenienze rivali. E per conseguire tale intento non vi ha che una *ferrovia continua*.

Mentre la *navigazione interna* è stazionaria dappertutto, paralizzata dalla locomotiva che la perseguita da vicino, forzata a venire a patti colle vie ferrate, costretta a cedere le sue vene stesse perfino alla prepotenza dei *railways*, noi penseremo ad adottarla per una linea che rappresenta la vita e l'avvenire del porto di Genova e del paese?

Nè ci si dica che i calcoli da noi prodotti si riferiscono essenzialmente alla navigazione dei canali e non dei laghi. Già abbiamo risposto, e lo ripetiamo, che tra una navigazione dicasi pure lacuale, economica quanto si voglia, di soli chilometri 50, ed una ferrovia di oltre a 500 chilometri, non vi è lotta possibile. Che cent. 6 94 di costo pel trasporto di una tonnellata sui battelli, contrapposti anche a cent. 14 94 d'una ferrovia, rimangono invariabili nel primo caso, mentre si riducono per questa in definitiva, ove sia protratta a chilometri 300, a soli cent. 4 37; e se a chilometri 600, a centesimi 3 31.

Se Stephenson consigliò la navigazione dei laghi alla Svizzera, ciò fece pei motivi speciali che abbiamo accennati, ma preferì le ferrovie, fin d'allora dove quei motivi non esistevano, e soggiungeva per tutti i casi la riserva di aprire le ferrovie, quando i mezzi ed il prodotto lo consentissero.

Ma per noi pure sembra fare eguale riserva il Ministero. Diciamo *sembra*, perchè non si spiega troppo chiaramente e non si vede se accenni ad un proposito o non piuttosto ad una semplice ipotesi, ad una vaga eventualità, per non dire che si permetta una vana lusinga.

E che ad una vaga eventualità debba corrispondere la sua convinzione, ci sembrano provarlo le parole con cui

dice risolutamente che « l'arrivare al Lago con una ferrovia, e quindi prendere imbarco è il partito migliore sotto qualunque aspetto si voglia; che sarebbe inconcepibile, come avendo un così delizioso e vasto Lago, noi vogliamo torturare lo ingegno e vuotare la borsa per ischivarlo; che si potrà concorrere coi nostri vicini per le strade al di là del Lago, ma che sprecare somme ingenti per girarvi attorno, sarebbe troppo sconsigliato proposito. »

Toccando poi all'ipotesi di contornare il Lago, egli chiede perchè non lo si farà partendo da Arona?

La linea continua per Arona, costeggiando il Lago, non è conveniente in confronto della linea di Orta.

E noi rispondiamo osservando che da Novara a Gravellona, punto estremo, dove si incontrerebbero le due linee per Orta e per Arona corrono 5 chilometri circa di più per questa che per quella direzione, e soggiungiamo che gli ostacoli e la spesa sono per questa maggiori, sia che si voglia correre in fregio al Lago ed alla strada reale del Sempione, sia che vogliasi elevare la via sulla costa della montagna, perchè fra le altre cose v' ha che sono alla medesima addossati tanti piccoli abitati che converrebbe quasi distruggere per attraversare. Infatti, la linea per Arona a Gravellona costerebbe:

1° Pel tronco sino ad Arona . . .	L.	4,866.529
2° Pel prolungamento di chilometri 27 circa, calcolati al prezzo esposto dal signor ministro pel tratto da Intra al confine dello Stato	»	7,874,982
3° La somma già spesa sulla linea per Orta	»	143,251
Totale. . .	L.	12,884,762
Per giungere a Gravellona per Orta la spesa, secondo i calcoli addotti dall'onorevole signor ministro, e che accettiamo con riserva pei motivi che diremo poi, ascende a . .	»	11,486,000
Differenza in più, ossia maggiore spesa della linea per Arona	L.	1,398,762

Epperciò ci pare fuor d'ogni dubbio che la linea d'Orta, confrontata con quella per Arona a Gravellona, sarebbe assai più *breve* ed assai più *economica* ed inoltre, ciò che importa assaissimo, molto più *produttiva* perchè troverebbe le popolazioni e le merci costantemente sui due suoi lati, mentre invece la prima correrebbe sempre sul confine dello Stato, e perciò senza risorsa alcuna sul lato destro, in tutta, può dirsi, la sua estensione, siccome lo provano le tabelle di popolazione sovraccennate.

Nè valga il dire che da Arona si raccoglie un ragguardevole numero di viaggiatori; giacchè vi convengono ora come a punto obbligato d'approdo dei battelli a vapore, ed è materialmente impossibile del resto il girare il Lago venendo dalla Svizzera ed anche dalla nostra valle di Cannobbio, perchè una strada per terra su quella sponda per ben 25 chilometri è ancora un desiderio, un reclamo vivissimo di numerose popolazioni, non stato mai soddisfatto.

Per queste considerazioni noi portiamo opinione che la linea continua sia indispensabile onde il porto di Genova sostenga la concorrenza dei suoi vicini, e che l'andare in oggi ad Arona con la riserva di contornare poi il Lago sarebbe un cattivo partito, giacchè quella linea non potrebbe essere utilmente prolungata verso la Svizzera; nè, per le ragioni addotte dall'ispettore che faceva le funzioni di relatore al Consiglio speciale delle strade ferrate, si potrebbe servirsene inferiormente per una strada diretta alla Svizzera pel Lago d'Orta, la quale dovrebbe perciò essere costrutta per intiero dall'uscire di Novara.

Motivi per cui non si reputa savio consiglio l'affidare il nostro commercio alla navigazione lacuale.

Non seguiremo la relazione ministeriale nell'esame particolare delle ragioni che adduce a favore della navigazione e di quelle con cui la difende contro gl'inconvenienti che la voce pubblica le addebita.

Diremo brevemente che la perdita di tempo cagionata dalla traversata del Lago è più sensibile di quanto ivi si è

supposto. Infatti da Novara a Locarno per via ferrata continua si impiegherebbero sole ore 2 e mezza, e col servizio dei battelli a vapore che tocchino i punti principali del litorale in continuazione della ferrovia d'Arona si impiegherebbero non meno di ore cinque, giacchè la navigazione a vapore essa sola esige ore 4 circa, siccome si vede ogni giorno accadere non già pei battelli nazionali, che impiegano un tempo maggiore, ma per quelli austriaci, che per forza e regolarità di costruzione e d'esercizio nulla lasciano a desiderare. Si aggiunga che la differenza a carico della navigazione non consiste poi in quelle sole ore 2 e mezza che impiegansi di più nella corsa e fermata alle stazioni, ma anche nel maggior tempo che si perde dai viaggiatori nell'aspettare gli approdi, la cui incertezza è sempre maggiore di quella degli arrivi delle locomotive. Adottandosi la navigazione, i viaggiatori che arriveranno sul far della sera alle due estremità del Lago vi si dovranno soffermare tutta la notte, giacchè, a meno di qualche ben rada volta, i battelli non dovrebbero avventurarsi a viaggiare, ed in ogni caso il porsi in corrispondenza con le rive sarebbe assai pericoloso.

La perdita di poche ore e di una notte parrà forse a taluni cosa di lieve momento. Ma coloro i quali sanno comprendere quali e quanti interessi percorrono una via commerciale, e quali sacrifizi hanno fatto i popoli più colti ed industriosi per guadagnare un tempo assai minore, troveranno che la iattura che un tale sistema recherebbe ad una linea come questa, deve reputarsi gravissima.

Dopo le fatte osservazioni sulla prevalenza delle ferrovie alla navigazione, poche parole basteranno sul proposito del minor costo dei trasporti da Novara a Locarno, che anche il Ministero ha calcolato secondo le tariffe attuali delle nostre ferrovie, e quelle dei battelli a vapore, che solcano oggigiorno il Verbano.

I principii di giustizia e le massime di una sana amministrazione consigliano a stabilire le tariffe con una pro-

porzione al valore della merce ed alla possibilità di pagare, non che al costo del servizio prestato. Questo secondo elemento di gradazione è rappresentato, ma troppo imperfettamente, dai dritti fissi. Ragion vuole che le tariffe non siano solamente graduali quanto al valore e alla qualità della merce, ma diminuiscano nell'unità di tassa, allorchè aumenta la lunghezza della corsa.

Ora dunque, quando si prende per base la tariffa nostra, che necessariamente dev'essere variata, per valutare la spesa dei trasporti, si sostituisce l'autorità di un fatto singolare all'autorità di un principio di giustizia e di una massima di buona amministrazione.

Basti dunque accennare che una tonnellata di merci portata sui nostri battelli che fanno a stento concorrenza al battello austriaco, costa da Arona a Locarno, cioè per chilometri 60, lire 6, e per tonnellata ad un chilometro centesimi 10; il che vuol dire due volte e mezzo il prezzo di costo dei trasporti sopra una linea di trecento chilometri.

Altro incaglio gravissimo alle comunicazioni lacuali presentano le formalità doganali e di polizia e le complicazioni loro cogli Stati esteri; e perciò, mentre un viaggiatore da qualunque punto dello Stato con la strada ferrata continua potrebbe senza alcun disturbo scendere a qualsiasi punto della riviera, dovrà invece o subire, ponendosi in viaggio, le verificazioni e i sigilli d'uso, o sottoporsi a tali formalità alla stazione a cui vorrà fermarsi. In altri termini la dogana e la polizia con la strada ferrata non si incontrerebbero che al confine presso Brissago; con la navigazione esse vi trattengono in ogni stazione con molta vostra noia, e con grave spesa per lo Stato, sempre crescente in proporzione dell'aumentarsi del movimento dal quale non andrà ciò malgrado disgiunto quello del contrabbando. Non taceremo delle complicazioni possibili e probabili per questi due rapporti cogli Stati esteri, massime dopochè fatti notorii e recenti parlano da sè.

In forza dell'articolo 1 del trattato di navigazione approvato con legge del 23 febbraio 1852, spetta all'Austria un vero diritto di visita sulle navi che solcano il Verbano. Essa può arrestare in ogni tempo, e per un tempo che non si può facilmente dir quale, le navi ed i piroscafi in viaggio per verificare se nel loro carico si contengano generi di privativa. È nel trattato prescritto che la visita debba farsi dagli agenti di quello Stato alla cui sponda più si trova vicina la nave, ma nè questi limiti in pratica si possono segnare o mantenere, nè una bene avviata navigazione potrebbe senza danno rispettarli.

In forza dunque dei vigenti trattati, e mantenendosi nella legalità, l'Austria ha facoltà d'interrompere e sospendere, per esercitare il diritto di visita, il corso dei piroscafi che navigano il Lago.

Ora noi domanderemo come si potrà stabilire un corso di navigazione combinata con ferrovie, quindi ad orari fissi ed obbligati, con questa minaccia permanente d'interruzione?

Dimanderemo ancora: è egli bene avvisato consiglio l'avviare il nostro commercio marittimo su questa via che possediamo in comune coll'Austria? È forse un eccesso di diffidenza il pensare che l'Austria deve vedere con occhio di gelosia l'ingrandimento del nostro commercio, e l'accrescimento della nostra prosperità, e il credere ch'essa userà ogni mezzo in suo potere per farvi ostacolo?

E se questi pericoli ci sovrastano, supponendo rispettata la legalità, che dovremo dire se fossimo, come siamo, d'opinione, che la legalità non è rispettata nei Consigli dell'Austria, se non nella misura degl'interessi e delle passioni del suo Governo?

Lo ripetiamo: e fatti notorii e recenti parlano da sè, le riparazioni degli errori sono tarde, le riparazioni dei danni sempre invano si aspettano.

Ommettiamo di fare cenno delle nebbie e degli uragani sul Lago, nonchè degli scontri dei barconi. Se il signor

ministro attingerà a fonti migliori le sue notizie, non manterrà certo la fatta asserzione che « pei lunghi anni dacchè l'attuale Società per la navigazione sul Lago ebbe un piroscafo ben condotto, non s'astenne mai dal navigare, nè mai tuttavia successe uno scontro. » Sta infatti che, a causa delle nebbie, fu la navigazione parecchie volte interrotta.

Ma trascorreremo noi sulle considerazioni di dignità e di difesa nazionale? O non rileveremo essere in massima cattivo consiglio, e tale dichiarato replicatamente dallo stesso signor Stephenson alla Svizzera, quello di percorrere sull'estremo lembo dello Stato? L'onorevole signor ministro propende molto pel porto di Arona, che vorrebbe costrurre con sole lire 300,000. Ma, oltre che le lire 300,000 risultano da un progetto di massima, il quale non è abbastanza particolareggiato perchè la Commissione possa accoglierlo con fiducia, e forse non si avvertì che esso contempla la sola metà del porto, credesi egli conveniente stanza quella pel nostro intero naviglio alla portata di solo un chilometro dalla riva opposta, e d'uno e mezzo dalla Rocca d'Angera controstante? E ciò tanto più che il Ministero accenna all'idea di *volgerlo alla protezione e difesa della nostra costiera,* e così sarebbe una marina militare posta in permanenza sotto al cannone austriaco. L'Austria, che possiede ad Angera appunto una vasta rada già costrutta, non ha tuttavia creduto ben consigliato proposito di collocarvi la flottiglia da guerra che ha posta sul Verbano, e sebbene nulla temere potesse dalla sponda sarda, incapace affatto alla propria difesa, non che all'offesa altrui, si concentrò invece nel seno fortificato di Laveno, corrispondente quasi al nostro di Feriolo.

Un altro punto, che resta qui ad esaminare del progetto ministeriale, si è il confronto della spesa tra le linee di Orta e di Arona, tanto di primo stabilimento, che d'esercizio.

Osservazioni sulle spese di primo stabilimento delle due linee.

È certamente grave assai e doloroso per noi il vederci condotti a consigliare nuove spese. Eppure non esitiamo. Faremo per altro alcune osservazioni sui calcoli prodotti onde ridurli a quelle cifre che noi crediamo più esatte.

Ed in primo luogo, la spesa per giungere ad Intra per Orta la vediamo conteggiata (per chil. 71) in . L. 13,328,000
Per toccare alla Svizzera (chilometri 24.1) a » 7,000,000

Totale sullo Stato. . . L. 20,328,000

alla qual cifra, per fare i necessari confronti, converrebbe aggiungere la spesa per arrivare fino a Locarno.

Si accenna dal Ministero essersi ridotta la spesa calcolata da principio dal signor Bosso a quella occorrente per un solo binario.

La Commissione non è certamente in grado di giudicare, con sufficiente maturità di consiglio, se questa somma sia tuttavia suscettibile di riduzione, nè se siansi anche eliminate le opere e le spese state proposte dal signor Bosso, secondo le fattegli prescrizioni, per ovviare ad ogni passaggio a livello della ferrovia, al che si è rinunziato in seguito. I calcoli della riduzione della linea ad un solo binario non ci furono comunicati, nè conosciamo le basi sulle quali fu peritato il tronco da Intra al confine svizzero. Perciò, quantunque gli esempi che potremmo citare di strade poste in condizioni analoghe, ci potrebbero far credere che la somma indicata è eccessiva, noi lascieremo la questione indecisa.

Ma non possiamo assolutamente ammettere col Ministero la somma da esso accennata per la linea d'Arona in sole . . . . L. 4,866,529.32

Ed infatti converrà aggiungere anzitutto quella pagata al signor Donnino pei lavori sulla linea Bosso in . . . . » 143,251.90

Totale . . . L. 5,009,681.22

senza tenere conto di quanto da questo si pretende a titolo di maggiori crediti o d'indennità.

Viene poi calcolato dal signor ministro in lire 300,000 il porto d'Arona, che, a suo dire, gli studi fatti assicurano potersi attuare con tale spesa. Abbiamo già detto che la perizia di massima, di cui fu chiesta al Ministero la comunicazione, non calcola che due soli muri, ossia la metà del porto, e non tutta la spesa, come accenna il Ministero.

Pareva alla Commissione che, per valutare tutta la spesa della linea d'Arona, convenisse pure calcolare quella del servizio di navigazione. Il signor ministro non aveva creduto di parlarne affatto, e, sugli eccitamenti della Commissione, diede, in poche linee, un calcolo per 2 battelli a 60 cavalli, 2 a 40, e 6 barcaccie di lire 654,000 in tutto. È questo il naviglio che corrisponde alle idee dal signor ministro accennate nella sua relazione, di stabilire un'*eccellente navigazione*, di attuare un servizio quale si trova al passaggio del Forth con potenti battelli a vapore piatti, di volgere questo naviglio *alla protezione e difesa della nostra costiera?* A questi dati pertanto non credette la Commissione deferire in modo alcuno, nè lo poteva. Fra le carte comunicate esiste la relazione del 18 agosto 1846 del signor ispettore Mauss, che le porgeva qualche lume; alcuni ragguagli potè procurarseli essa particolarmente.

Or dunque, il signor Mauss credette necessari, per attivare un conveniente servizio, 6 battelli in movimento e 2 in riserva, della forza di 120 cavalli (il *Radetzky* è di 100), e ne valutò la spesa, compreso tutto l'arredo relativo, a lire 400,000 caduno.

In totale . . . L. 3,200,000. »

Pensò ai due porti, alle due estremità del Lago, come era ben naturale, ed alle opere idrauliche per gli approdi dei battelli,

A riportarsi . . . L. 3,200,000. »

Riporto . . . L.	3,200,000. »
e delle stazioni pei viaggiatori e per le merci.	
Pei primi, compresi i battelli piatti e grù e meccanismi per le manovre del trasbordo delle merci, propose una somma di . . . . »	5,000,000. »
Per le piccole imbarcazioni od uffici d'arrivo e partenza lungo il Lago, tenne la base adottata per le stazioni della ferrovia e calcolò in tutto . . . . »	1,139,000. »
Totale spesa di primo stabilimento . . L.	9,339,000. »
Totale precedente . . »	5,009,781. 22
Totale complessivo per la linea d'Arona L.	14,348,781. 22

Nè si credono esagerati questi calcoli, che, del resto, non sono nostri, ma del Governo. Aggiungeremo anzi che ad ogni stazione di approdo non basterà un edifizio pari a quelli delle stazioni di ferrovie, ma converrà farvi una dotazione di piccoli battelli appositi; praticarvi dei ponti mobili con meccanismi per porli in corrispondenza al livello del Lago che subisce delle differenze di livello persino di 5 metri; stabilirvi uffici di dogana e polizia, ecc., ecc. Giova ritenere che la bontà dei battelli, ed un buono stabilimento di stazioni, sono condizioni essenziali per la navigazione, come disse il signor Stephenson nel brano di cui il signor ministro riportò il solo senso e noi diamo le parole: «... devant les avantages d'un service de bateaux réellement bons, et, ce qui en est la conséquence naturelle, devant l'établissement des débarcadères convenables dont le manque total sur les rives populeuses du Léman, frappe d'étonnement tous les étrangers ; » e si ritenga che noi siamo sul Lago Maggiore in condizione deteriore di quella della Svizzera.

Non basta: il Ministero mostra l'intendimento, come si è già riferito, di *volger il nostro naviglio alla protezione e difesa della nostra costiera.* Bisognerà pure che faccia perciò delle spese, che non saranno tenui, nè pel primo stabilimento, nè per la manutenzione, tanto più che trovò essere il collocamento il più opportuno del nostro naviglio nel porto da costruirsi ad Arona, sotto il castello controstante d'Angera, che lo domina alla distanza di soli metri 1500.

Non basta ancora; lo sviluppo di un materiale di navigazione che prenda anche il carattere militare, esige, per le riparazioni sue proprie, speciali stabilimenti, magazzini, officine, bacino di carenaggio, ecc.

E di queste spese non un cenno nel progetto ministeriale, in un progetto il cui montare veniva posto a confronto con un altro, ed al quale si voleva preferirlo essenzialmente perchè più economico!

Ma siccome esse sarebbero tutte necessarie, come ci pare evidente, avrebbero formato oggetto a suo tempo di domanda di crediti supplementari, oppure si sarebbe per economia rinunziato poi ad attuare la navigazione in quel modo conveniente e dignitoso per cui la si vuol fare in oggi preferire ad un servizio di ferrovia.

Diremo infine che il confronto di spesa di primo stabilimento, fatto dal signor ministro fra due linee le quali devono rendere lo stesso servizio produttivo dei trasporti, senza farsi carico se queste linee, coi mezzi di cui le vuole fornite, possano rendere realmente e nella stessa *misura* il servizio produttivo cui sono destinate; il fare, diciamo, un confronto di spesa in tal guisa, è tutt'affatto erroneo e contrasta ai più evidenti ammaestramenti della scienza e dell'esperienza. In fatti, noi lo abbiamo già detto, la potenza della strada ferrata è grandissima, e si estende a milioni di tonnellate; quella di una flottiglia, qual fu proposta dal Ministero, basterà forse al movimento attuale, ma sarà di

gran lunga insufficiente, se le comunicazioni con la Svizzera, anche quali vennero dal Ministero proposte, venissero attuate.

Osservazioni sulle spese di esercizio.

Ciò posto per le spese di primo stabilimento, esaminiamo come andrebbero le cose circa alla manutenzione ed all'esercizio di tutta l'intiera linea da Novara a Locarno. Il calcolo che segue le rappresenta in quella più precisa misura che ci fu dato di determinare con la scorta della relazione Mauss, delle notizie prese sul luogo e ricavate da altri documenti. La spesa di esercizio e di manutenzione annua di una ferrovia da Novara ad Arona e della navigazione successiva da Arona a Locarno sarebbe la seguente:

1° Ferrovia da Novara ad Arona, chilometri 34 500, a lire 11,000 al chilometro, che è il costo della manutenzione stessa della ferrovia dello Stato . . . . L. 379,500

2° Navigazione con sei battelli a vapore da 120 cavalli.

Il vapore *Radetzky*, di 100 cavalli, costa per combustibile e pel macchinista al giorno. . . . . L. 220

Altro personale diverso a bordo si calcola . . . . » 40

L. 260

Per un battello di 120 cav. si portano » 300

Totale . . L. 657,000

Il signor ispettore Mauss calcolava sole annue lire 516,900, ma la differenza è giustificata col confronto pratico suddetto e col riflesso che il combustibile è assai più caro in Piemonte che nel Belgio d'onde egli prese i dati del suo calcolo.

3° Riparazioni ordinarie e straordinarie al 5 per cento sul valore capitale di otto battelli in lire 3,200,000 . . . . . L. 160,000

A riportarsi . . . L. 1,196,500

Noi vediamo, che secondo le cifre stesse presentate dal Governo queste spese si pareggiano. Ora noi lasciamo agli uomini spassionati il decidere, salvo sempre i risultati di una perizia: non è probabile che il costo della linea da Intra a Locarno, che abbiamo messa in conto per un valore di quasi trecentomila lire al chilometro, cioè ad un prezzo doppio della media delle strade svizzere, non debba diminuire? Noi crediamo veramente che la spesa non potrà mai arrivare a quel limite, e quindi, quanto alla manutenzione ed all'esercizio, la linea continua è preferibile a quella che si prevale della navigazione dei laghi.

Dai calcoli sopra enunciati rimane chiaramente provato come neanche sotto al rispetto dell'economia sia preferibile la linea per Arona a quella continua per Orta. Ma anche si volesse ammettere che qualche maggior sacrificio di denaro sia necessario per condurre la ferrovia continua, v'ha però in compenso un maggior prodotto innegabile, e, quello che più importa, un vantaggio assai più notevole pel commercio nostro interno, ed un vantaggio immenso, vitale pel commercio del porto di Genova con la Svizzera e con la Germania, il quale non può altrimenti lottare coi porti che le fanno concorrenza, se non con una linea continua senza interruzioni di sorta.

Nè ci si venga dicendo che l'esercizio della linea per Orta sarà più malagevole, più costoso a ragione di alcune più brusche curvature e più forti pendenze che s'incontrano in quel tracciato. Abbiamo notato a suo tempo l'opinione dell'ingegnere Koller. Ora aggiungeremo che chi sollevasse tali eccezioni si mostrerebbe poco informato dei progressi fatti recentemente nel servizio delle locomotive. Ed infatti anche il signor Stephenson ci spiega nell'opuscolo citato dal signor ministro, come le prime idee, che si avevano a questo riguardo, per l'esperienza siansi assai modificate, e quindi perchè egli venga proponendo l'impiego delle locomotive anche con le pendenze del 16 al 17 per

senza accrescere quelle, aumentare d'assai questi, e bastare così senza notevole spesa ai maggiori bisogni; notando inoltre che il materiale fisso rimane invariabile, come non si esige quasi maggiore spesa di personale pei convogli più forti, nè accrescimento ragguardevole nelle spese di manutenzione del materiale fisso, qualunque sia l'aumento della circolazione. Per contro ciò è impossibile per la navigazione, la quale avendo il suo materiale mobile identificato coi mezzi di trasporto (poichè i rimorchi non sono convenienti, e lo vediamo nei documenti stessi prodotti dal ministro, sebbene poi il signor ministro, non forse avvertendovi, abbia detto l'opposto) ne segue che in ragione del maggior movimento accresca senz'altro le navi ed il personale pel loro governo con ispesa crescente in una proporzione assai superiore a quella delle ferrovie.

Sulla prevalenza della via lacuale ancora un'osservazione.

Linea di Castelletto.

I propugnatori di questo sistema insistono grandemente sopra due principali ragioni di prevalenza: in primo luogo, sulla spesa minore che, a loro avviso, occorre di primo stabilimento; in secondo luogo, sul minor costo dei trasporti per acqua a vantaggio del commercio.

Noi abbiamo dimostrato qual conto debba farsi di questi loro ragionamenti: ora aggiungeremo che quando dovessero ammettersi per buoni e decisivi, bisognerebbe scegliere quella fra le diverse linee studiate che costa meno, e navigare il Lago per la maggior lunghezza possibile. Per tal modo il dispendio da un lato sarebbe minore, il vantaggio maggiore dall'altro.

Ciò posto, non sarebbe già la linea e il punto d'Arona che si dovrebbe scegliere, bensì la linea, più vicina al confine, di Castelletto, ed il punto di approdo presso Cighignola che meriterebbe di essere prescelto. Da Novara a Cighignola sono chilometri 31 1[2 che corrono sopra ter-

reni di pochissimo valore, e tali da potervi condurre una ferrovia, con pendenze le più favorevoli e quasi uniformi dell'uno e mezzo per mille: poche opere d'arte, se si eccettua una galleria nelle vicinanze di Varallo-Pombia, che si potrebbe forse anche evitare. La spesa di questa linea non pare che oltrepasserebbe i tre milioni e mezzo circa.

Si avrebbe dunque il risparmio di oltre un milione; sarebbe davvero la linea più facile, più economica e più breve.

Questa linea avrebbe anche una sorgente speciale di reddito che la farebbe produttiva.

È noto che le barche le quali rimontano il Ticino od il Naviglio per giungere al Lago sono rimorchiate da Casa della Camera fino al Castelletto col mezzo di cavalli, e, stante la rapida pendenza del fiume, con grandissima spesa. Risulta da un atto consolare del Consiglio comunale di Castelletto che il numero delle barche che percorrono quel tratto del fiume, è di circa 400; ch'esse fanno per media 10 viaggi all'anno, con la spesa non mai minore di lire 50 per ciascun viaggio.

Con la strada ferrata si potrebbero caricare le barche al punto della nostra frontiera che sta di fronte a Casa della Camera, e trasportarle fino al Lago: il prodotto che si potrebbe ricavare basterebbe a coprire gl'interessi delle spese di primo stabilimento. Il progetto non è nuovo e non presenta all'esecuzione serie difficoltà.

Come adunque i propugnatori della navigazione del Lago e delle linee meno costose hanno lasciato questo progetto in disparte, che tanto bene corrisponde ai loro ragionamenti? La Commissione non saprebbe spiegarselo.

Come parimente non saprebbe la Commissione spiegarsi perchè mai nello spingere verso il confine elvetico la strada ferrata continua, dobbiamo noi essere guardinghi e circospetti fino al punto da dover aspettare che gli Svizzeri

abbiano fatto le loro ferrovie, e scendendo dalle pendici, o almeno dal piede delle grandi Alpi, siano non solo giunti al Lago, ma ne abbiano contornate le sponde, dal momento che il Ministero stesso nutre non infondata lusinga che, non appena approvato per legge il suo progetto, si sarebbero viste società serie dar mano ad aprire la via ferrata da Locarno a Biasca, e spingerla sino al piede delle Alpi.

Conclusione sulla prevalenza delle due linee.

Dopo quanto abbiamo premesso, la Commissione conchiude:

1° Che la linea da Novara ad Arona non soddisfa ai bisogni del paese, nè agli interessi del nostro commercio marittimo;

2° Che la detta linea è meno utile di quella per Borgomanero ed Orta per quanto riguarda il commercio interno dello Stato;

3° Che conviene quindi preferire la linea per Borgomanero ed Orta.

Proposte per effettuare e coadiuvare l'esecuzione della ferrovia.

L'ordine che nella nostra discussione ci siamo prefisso ci conduce all'ultima questione, l'esame cioè delle proposte diverse per effettuare e coadiuvare l'esecuzione delle opere.

Il signor ministro dichiara risolutamente di credere « non esservi alcuno che non vegga qual triste speculazione sarebbe quella di cedere ad una compagnia uno dei tronchi di strada che darà un maggiore interesse netto; e che lo darà maggiore all'amministrazione dello Stato, ecc. »

Costruzione a carico dello Stato o mediante concessioni a compagnie private.

Questa dichiarazione non sappiamo come possa venir messa da canto a quella fatta alla Camera nella seduta del 22 dicembre 1851, in cui, rispondendo ad una interpellanza apposita del deputato Cadorna, lo stesso signor ministro diceva che sarebbe stata « per certo accolta favorevolmente dal Go-

verno » una società che si presentasse proponendo condizioni abbastanza ragionevoli e convenienti.

Se il signor ministro ci avesse spiegato i motivi per cui abbia attualmente un'opinione così opposta a quella manifestata meno di un anno prima alla Camera, forse egli ci avrebbe persuaso della convenienza dell'ultimo partito a cui si attenne, o quanto meno più facile sarebbe stata per noi questa discussione che del resto non è nuova neanche pel nostro paese. Entreremo adunque ad esaminare brevemente, se meglio convenga in oggi per noi che lo Stato si faccia intraprenditore di strade ferrate, o si concedano queste alla privata industria.

In primo luogo è ovvio il riflesso che si farebbe il guadagno dell'intiero capitale col mezzo delle concessioni: poichè il Governo dovrebbe mutuare il capitale per le spese che volesse eseguire esso stesso, ed all'opposto la compagnia darebbe gratuitamente la strada ferrata allo Stato dopo la scadenza del termine pattuito, il quale non sempre arriva ai 99 anni, se si eccettuano tempi di crisi commerciali, e sono rarissimi i casi in cui sia stato più lungo.

Il secondo punto che si presenta al nostro esame si è di vedere se lo Stato sia per procedere più economicamente di una società nei lavori di ferrovie. La tabella comunicata dall'azienda delle strade ferrate al relatore della Commissione su quel bilancio del 1853 ed unita alla relazione stessa, riassume tutte le spese della nostra ferrovia, ma non presenta che per soli tre tronchi, sopra 29 appaltati, la liquidazione definitiva delle spese sostenute.

Il 1° è il tronco *da Solero ad Alessandria:*

fu stimato	L.	894,607.30
appaltato per	»	819,728.66
e pagato con	»	1,721,264.05

ossia con un aumento di oltre il 100 per cento.

Il 2° *da Bormida a Novi* era calcolato a . L. 549,974.15
fu deliberato a . . . . » 499,568.19
e liquidato in. . . . . » 937,659.45

e così con un aumento di quasi il 100 per cento.

Il 3° tronco è la *Galleria degli Armirotti:*

calcolato in . . . . L. 392,196.60
aggiudicato per . . . . » 357,934.98
e saldato in . . . . » 528,242.59

vale a dire con un aumento di più del 47 per cento.

Si ammettano pure circostanze straordinarie di tali accrescimenti oltre le previsioni, ma non si potrà, estendendo anche il confronto alle spese degli altri tronchi tuttora in corso, e senza parlare di quelle affatto eccezionali di San Paolo e di Felizzano, non si potrà a meno, ci pare, di ritenere che in media l'esecuzione per cura dello Stato esiga un'eccedenza di spesa pari al 33 per cento, ossia al terzo del totale importo degli appalti. Adottando il sistema delle concessioni questa maggiore spesa non si verifica. In terzo luogo v'ha un altro vantaggio servendosi delle società, ed è rappresentato dalla differenza che passa tra il montare dello interesse che il Governo debbe pagare pei capitali mutuati, e quello che potrebbe garantire ad una società. Questa differenza noi la calcoliamo del mezzo per cento. Cosicchè, se l'interesse del debito dello Stato fosse del 5 per cento, la garanzia non sarebbe maggiore del 4 e mezzo alla società imprenditrice; se del 4 e mezzo il primo, la seconda del solo 4 per cento. È cosa di fatto che si preferisce un interesse minore, associato all'eventualità di un maggior guadagno, ad un interesse più largo, fisso ed invariabile. Il 3 per cento gode di un favore pel margine appunto che lascia alla speculazione. Le obbligazioni di uno Stato medesimo sono al di sopra del pari col frutto del solo 4 per cento, perchè v'ha il giuoco del premio annesso. Infine le

azioni di strade ferrate con l'interesse garantito del solo 4 e mezzo superano il pari, quando la rendita del 5 per cento ne sta al disotto. Ciò posto, confrontando i casi in cui lo Stato eseguisca l'opera contraendo un debito o garantisca un interesse alla società che l'assume, è chiaro che tanto vale il pagare a questa la differenza in caso di minor reddito, quanto sopportarla egli stesso a fronte del capitalista sovventore del denaro. La diversità effettiva consisterà soltanto in quel divario che passerà tra l'interesse garantito alla società e quello che lo Stato pagherà pel suo debito, e che dicemmo del mezzo per cento. Ora questo mezzo per cento calcolato coll' interesse composto, corrisponderà ad una somma eguale al capitale impiegato nell'opera in capo ad anni 49, e così a più del doppio di esso allo scadere dei 99 anni, epoca del riscatto.

Riducendo a cifre queste differenze favorevoli per lo Stato che preferisca la garanzia d'interesse alla società, all'esecuzione per suo conto, e supponendo un'opera di 10 milioni, per cui una società se ne incaricasse, si avrebbe:

1° Risparmio del capitale . . .	L.	10,000,000. »
2° Risparmio delle maggiori spese dell'esecuzione governativa	»	3,333,333. 33
3° Risparmio del mezzo per cento di differenza tra la garanzia e l'interesse del debito a contrarsi. . . .	»	26,666,666. 67
Totale economia. . .	L.	40,000,000. 00

Ben è vero che non verificasi questa differenza del mezzo per cento se non nel caso in cui la rendita della strada per una compagnia essendo inferiore alla garanzia, lo Stato dovesse pagarle un supplemento; e forse il signor ministro ci dirà che la nostra linea renderà il 5 per cento ed anche più. Ma noi rispondiamo che il primo caso è il più probabile, e senza citare la nostra esperienza che ci rivela l'ammontare del prodotto della nostra ferrovia ben inferiore

al 3 per cento, diremo che la media della rendita degli undici mila chilometri delle ferrovie inglesi è del 3 per cento; che quella dei 556 chilometri dello Stato belgico rilevava nel 1850 al solo 3 85 per cento e crebbe d'alcun poco nel 1851, grazie particolarmente al cresciuto passaggio per l'Esposizione di Londra, e che la media dei quasi 3 mila chilometri, che sono in attività in Francia, non è di molto superiore.

A queste brevi osservazioni altre se ne possono aggiungere nel senso delle concessioni all'industria privata, come sarebbero la possibilità di procurare un reddito allo Stato, mediante un'imposta sulle ferrovie private; i vantaggi che si sogliono stipulare nelle concessioni medesime pel trasporto gratuito, per esempio, dei dispacci postali, di un prezzo di favore pei generi di privativa ed oggetti di spettanza dello Stato, pei militari, pei detenuti od altri simili. Ma non ci dilungheremo di più. Il solo paese dove l'esecuzione per cura del Governo abbia veramente prevalsa è il Belgio: ma pare che vi abbia definitivamente rinunciato, e le ferrovie stesse dello Stato saranno cedute all'industria privata.

All'asserzione poi del signor ministro che il prodotto della ferrovia sarebbe « molto maggiore nelle mani dell'amministrazione, » osserviamo potersi bensì ammettere che l'esercizio di una strada ferrata possa essere utile nelle mani di un Governo, ma non già perchè dia « molto maggiore prodotto, » ma perchè all'opposto il Governo potrà rinunziare a parte del suo reddito opportunamente con ribassare le tariffe, con eseguire più solidamente le riparazioni, con procurare maggiori comodi al paese o scemare le spese di transito sulle merci di lungo corso, come sarebbero per noi quelle che esporterebbe ed importerebbe il porto di Genova, ecc.

Ma qui ci si chiederà, se, ciò posto, intendiamo di proporre la concessione di questa strada all'industria privata, e se per noi si accolgano le offerte della società inglese o

di quella nazionale di Arona. Noi rispondiamo francamente sì alla prima domanda; ed alla seconda, che cosiffatte offerte non le crediamo accettabili nè l'una nè l'altra.

Le ragioni della prima risposta risultano dai calcoli suaccennati e dalla qualità tutta particolare di questa linea necessariamente internazionale. Nè pensiamo potervisi opporre la circostanza che pel tratto da Novara al Lago noi abbiamo consentita ipoteca come sul rimanente della ferrovia nazionale, con l'articolo 10 della convenzione 2 luglio 1851 pel prestito Hambro. È troppo facile l'indurre qualsiasi società a consentire siffatta parziale ipoteca, delle cui ragioni non sarà mai il caso debbasi esperire contro lo Stato, ed il cui rilievo per parte di questo sarebbe agevolmente combinato pel caso di una eventualità che appena consideriamo possibile.

Offerte Brassey e della società di Arona.

Quanto alle fatte offerte, crediamo sia offerta seria quella del signor Brassey, ma non conveniente, perchè vorrebbe portare a lire 15,840,000 la somma su cui si garantirebbe il 4 $^1/_2$ per cento, partendo soltanto da Momo sino ad Intra, ed accollando quel primo tronco al Governo che lo apporterebbe alla società di cui, in ragione della spesa che esso rappresenta, farebbe parte. Sarebbe meritevole di considerazione la proposta di cedere l'esercizio al Governo col prelevamento del 50 per cento per le spese dell'esercizio stesso. Però questi patti sono una prima offerta, sulla quale, dicendo la società inglese di essere disposta a trattare, la cosa non può venire fin d'ora definitivamente giudicata.

La società anonima d'Arona chiede la concessione senza garanzia d'interesse, alle condizioni a un dipresso della società della strada ferrata di Savigliano. Si accenna però nei capitoli della scrittura sociale che il fondo sarà costituito di 4 milioni divisi in 4000 azioni, di lire 1000 cadauna, e si accennano sottoscrizioni per 687 azioni, le quali non si possono da noi ritenere bastanti a dare peso ad una proposta

di tale fatta, come è insufficiente il fondo sociale di soli 4 milioni, per una spesa che abbiamo valutata a lire 14 milioni 348,781.22.

Altri mezzi per coadiuvare l'esecuzione dell'opera.

Affinchè l'impresa di quest'opera grandiosa sia attuabile per cura dell'industria privata e non riesca troppo onerosa allo Stato, noi crediamo che essa debba prendere le mosse dal punto di Novara e proseguire per la valle d'Orta. La società avrà, su questa prima tratta nello Stato, due grandi compensi alle gravi spese ulteriori, la facilità ed il tenue costo dei primi 40 chilometri circa, ossia fin oltre Borgomanero, ed il prodotto ragguardevole della medesima. E lo Stato avrebbe dal canto suo, nelle opere eseguite sul nostro territorio, quella garanzia che non potrebbe egualmente avere per una strada che fosse interamente all'estero.

Noi pensiamo che alla stessa società si potrebbe dare un altro validissimo aiuto, accordandole dei prezzi di favore sulla linea intera dello Stato pel transito tra Genova, la Svizzera e la Germania, con una proporzione sempre crescente in ragione della maggiore distanza percorsa. Questi prezzi differenziali sono accordati altrove e specialmente nel Belgio. Nè ciò sarebbe di alcun danno per la nostra ferrovia, imperocchè dal rendiconto della medesima pel 1851 risultano come segue i prodotti, le spese ed i profitti per chilometro:

	Trasporto pagato	Spesa effettiva dello Stato	Profitto netto
Media per ciascun viaggiatore . . . . . . L.	0,049	0,025	0,024
Media per ogni tonnellata di merce . . . »	0,145	0,0625	0,0825

V' ha dunque un beneficio netto di lire 0,024 per ogni viaggiatore e di lire 0,0825 per ogni tonnellata di merce,

che si può ridurre ed abbandonare all'uopo, pei transiti della grande linea della Svizzera. Notisi poi che questi stessi prezzi potranno, anzi dovranno, essere ulteriormente ridotti, poichè il vero costo medio dei trasporti sulle principali strade d'Europa è il seguente:

	Per ogni viaggiatore		Per ogni tonnellata di merce
	Tassa indiretta dedotta	Tassa indiretta non dedotta	
Percezione media per chilometro . . L.	0,0731	0,0756	0,11009
Spesa media effettiva. . . . . »	0,0390	0,0415	0,0469
Proporzione delle spese colla percezione »	53 %	55 %	42 %

La riduzione delle spese d'esercizio deve essere la cura precipua dell'Amministrazione, la quale deve ottenerla come si ottiene altrove.

Ma ci si domanderà se, non presentandosi una società per chiedere la concessione, dovremo aspettare e perdere un tempo prezioso. No certamente.

Se una società non si presenta al momento, si presenterà certo fra non molto. Se volete che essa vi giunga con buone proposte, pubblicate un programma con le condizioni surriferite e quelle altre che è facile ideare conducenti allo stesso scopo.

Per la strada della Savoia che il Governo voleva seriamente eseguire, le offerte le trovò in pochi mesi, sebbene gli studi fossero quasi tutti da fare. Per questa intrapresa, della quale l'importanza è ben maggiore, solo che lo si voglia davvero, non vi può essere dubbio che le offerte arrivino.

Ad ogni modo intanto che si aspetterà un'offerta, noi non vogliamo che il tempo vada perduto. Circa 10 chilometri sono già compiuti da ormai 4 anni. Per giungere

fino a Borgomanero pochi mesi basteranno con una tenue spesa pel corpo stradale, giacchè abbiamo luogo di credere che la Divisione di Novara cederà volentieri gratuitamente o la nuova o la vecchia strada provinciale tuttora aperta da Momo a Borgomanero. Quelle provincie non si faranno sollecitare ai sacrifizi pel bene pubblico.

Offerte dei comuni.

Il Consiglio divisionale, conscio degli interessi che deve proteggere, faceva a sue spese eseguire gli studi che il Ministero non fece fare egli stesso sulla linea d'Orta; Borgomanero praticò a sue spese le ulteriori verificazioni della linea tra quel comune ed Arona, che non si vollero fare, od almeno non si fecero conoscere dal Governo. Borgomanero e Gozzano offersero pure i terreni di loro spettanza, ed Orta il pagamento di quelli sul suo territorio, che si dovessero occupare con la ferrovia, ed altri comuni farebbero lo stesso, come si offersero i terreni comunali e da Arona e da Oleggio per la linea ministeriale; del che tutto risulta dalle petizioni che ci furono comunicate. È noto del resto come per la strada ferrata da Torino a Novara, sebbene le offerte private rimanessero sciolte dopo la legge di concessione, e pochissime siansene riprodotte altrove; tuttavia circa 700 di queste furono colà rinnovate, e le sottoscrizioni dei corpi morali si realizzarono già per più di 2800 azioni, oltre il collocamento di quasi 700 obbligazioni di lire 1000 caduna della provincia di Novara. Se dunque con pochissima spesa (la cessione della strada suddetta da Momo a Borgomanero sarebbe valutata nell'offerta Brassey a circa un milione, e farà certo una diminuzione di spesa assai maggiore), ed in brevissimo tempo si può andare a Borgomanero, noi pensiamo che l'opera dovrebbe essere assunta intanto dal Governo per essere spinta fino a Gravellona. Diciamo soltanto fino a Gravellona, perchè l'ulteriore prosecuzione non può essere fin d'ora determinata per le ragioni suaccennate. La Commissione fece

precedentemente conoscere il suo pensiero, che quando si fosse presentato un progetto definitivo e completo non avrebbe esitato a scegliere un partito. Essa crede che per quanto si può desumere dall'indagine e dagli studi finora fatti, la linea del Luckmanier riunisce molti requisiti che ne consigliano la scelta. Essa però non credette, in una determinazione sì grave, di consigliarla senza nuovi studi e senza il vantaggio dell'immediata esecuzione dell'opera.

Prolunngameto fino ad Intra.

Ma se questo le parve buon consiglio quando trattavasi del dispendio necessario per eseguire la linea d'Arona e le opere connesse, non così grave inconveniente le è sembrato che potesse derivarne trattandosi dell'esecuzione del breve tronco fra Gravellona e il Lago, ferma ben inteso la determinazione di continuare la linea in quella direzione che verrà giudicata la migliore. Quando venisse prescelta la linea del Grimsel, vi sarebbe, è vero, un tronco di ferrovia, il cui servizio sarebbe limitato ad una destinazione locale, ma il sacrificio non le parve sì grave da doverne sconsigliare la Camera.

Da un lato le molte ragioni a favore del Luckmanier, dall'altro la vicinanza di due centri popolosi ed industriosi di Pallanza e d'Intra. Il Governo ha già fatto conoscere come la provincia abbia in pronto il progetto per la costruzione di un ponte sul Toce che potrebbe servire anche alla ferrovia e diminuirne la spesa, modificato, s'intende, opportunamente. Arroge che i municipi d'Intra e di Pallanza non vorranno per certo mostrarsi tanto ignari dei loro interessi, da non concorrere nell'opera. Per tali motivi la Commissione, mentre non potrebbe annuire allo stabilimento di un porto a Feriolo, non esita a confortare la Camera a voler consentire, che sia data facoltà al Governo di prolungare la ferrovia fino ad Intra. La Commissione amerebbe che della prolungazione della via fino ad Intra fosse fatto giudice il Governo, il quale può apprezzare la convenienza di

affrettarne o di ritardarne la esecuzione. Durante la costruzione del tronco da Novara a Gravellona, la questione di preferenza fra le diverse linee sarà sicuramente risolta. Un progetto completo potrà essere presentato, e questo tronco o formerà parte della grande via, o potrà essere lasciato all'industria privata.

Offerte private sopra il tronco parziale, o costruzione a carico dello Stato.

Se venisse presentata un'offerta privata per questo solo primo tronco della ferrovia svizzera, noi crediamo che non lo si dovrebbe concedere che a buone condizioni nel senso superiormente accennato, e con lo scopo bene assicurato ed espresso che faccia parte integrale della grande linea suddetta; in caso diverso, e sarebbe il meglio, esso si compia dallo Stato a pubbliche spese. E quando fosse compiuto ci sarà poi di un immenso vantaggio; perchè, non potendosi a meno di ritenere che la via della Svizzera continua, come noi la vogliamo, debba essere aperta, non potendo, noi ne siamo certi, accettarsi dal Piemonte l'umile condizione a cui senza essa sarebbe ridotto, si potrà coll'abbandono della strada stessa alla società intraprenditrice, determinarla a fare condizioni che riuniscano il suo interesse particolare con quello per noi speciale del porto di Genova. Varie linee in Francia furono in tal guisa dallo Stato cominciate e proseguite a buon punto, e se ne fece poi la cessione a delle società che ne estesero il corso con larghe vedute ed ingenti capitali. Così quella da Parigi a Lione fu concessa all'industria privata il 5 gennaio 1852, e lo Stato stipulò il rimborso di ben 114 milioni delle spese da esso fattevi. Eguale partito dovrebbe essere da noi adottato, e lo sarebbe certamente con frutto. Ed il signor ministro stesso non deve dubitarne; giacchè, se è persuaso che *appena approvata la legge* da esso proposta pel solo tronco d'Arona, si vedrebbero *società serie accingersi intanto ad aprire una ferrovia da Locarno a Biasca,* che dice assai *facile,* come mai si potrà dubitare che società *egualmente serie* non siano

egualmente ed anche più animate ad intraprendere la linea della Svizzera? Intanto i lavori si spingeranno; e per poca attività che si voglia imporre, si potrà andare a Gravellona ed Intra nello stesso termine ad un dipresso che si diviserebbe dal Ministero per toccare ad Arona.

Le nostre conclusioni non possono non essere contrarie a quelle del Ministero, poichè noi non ci siamo proposta come esso la questione *se, limitato lo scopo della strada ferrata ad arrivare al Lago, convenisse meglio andare ad Arona o a Feriolo o ad Intra.* Noi ci siamo occupati della linea da Genova alla Svizzera non senza ricercare e dimostrare, a noi sembra, quale linea soddisfacesse meglio ad un tempo ad una maggiore popolazione ed a maggiori interessi interni.

Memori di quanto il signor ministro ci diceva il 28 gennaio 1851, che Arona non era un punto obbligato dalla legge che decretava la prima rete delle ferrovie, noi adottiamo ciò che egli divisava in allora quando diceva circa *al limitarsi ad andare ad Arona con la via ferrata: questo terzo partito io rifiuterei assolutamente;* e quindi adottiamo ciò che egli pareva pensare allora, soggiungendo alla Camera, *che, astrazione fatta da ogni prospettiva di ulteriore diramazione, anche cioè supponendo che non si varcassero le Alpi per andare in Svizzera, parmi non potersi porre in dubbio che, portare la strada allo sbocco del Toce e fors'anche a Pallanza, sia* **di molto preferibile che andare semplicemente ad Arona.** E se del pari adottiamo il principio a cui il signor ministro pure assentiva il 22 dicembre 1851 colle parole surriferite per la concessione della linea intiera ad una società, ciò facciamo per intimo convincimento appoggiato a cifre irresistibili ed avvalorate dall'esempio di tutti quasi i paesi più liberi, e citeremo gli Stati Uniti di America, di tutti i paesi ove non vuolsi assorbire ed accentrare tutto nell'azione governativa, e citeremo il Belgio, il quale, dopo di avere costrutti chi-

lometri 556 con la spesa di sole lire 167,804,145. 24, e così il doppio circa di quanto avremo fatto noi con la medesima spesa, tuttavia cambiò proposito, da quanto pare, e diede le linee ulteriori all'industria privata.

Se suggeriamo come spediente, speriamo soltanto temporario, di intraprendere le opere per conto del Governo, il nostro avviso è dettato da che la spesa non è poi tanto grave, non è sproporzionata nè ai nostri mezzi, nè alle somme già spese nella ferrovia pel porto specialmente di Genova, ed a quelle che per esso e per la marina nostra si devono spendere; e riteniamo che di questo tronco fatto da noi, od otterremo il rimborso quanto meno parziale, o ci varremo per determinare l'opera grandiosa della linea da Genova alla Svizzera ed alla Germania.

Ci sia permesso un'ultima volta di ripeterlo. Se noi vogliamo procacciare uno sfogo al porto di Genova; se noi vogliamo dare alla nostra marina quello sviluppo di cui è suscettibile; se crediamo che nella estensione del commercio marittimo si racchiuda un elemento di forza, se di questo elemento vogliamo far potente lo Stato ed arricchir la nazione, e così prepararla con un mezzo veramente efficace ai suoi alti destini, non bisogna misurare avaramente i sacrifizi che si debbono fare: bisogna che il Governo e il Parlamento diano opera seriamente ed efficacemente affinchè sia costrutta una ferrovia continua che unisca il porto di Genova alla Svizzera ed alla Germania. Ogni altro espediente, per quanto seriamente adoperato, non raggiungerebbe l'intento.

Conclusioni finali.

Nelle sue conclusioni finali la Commissione non deve che riassumere quelle di volta in volta già esposte nei premess ragionamenti.

La maggioranza della Commissione è di avviso:

1° Che la scelta della linea di comunicazione fra il porto di Genova, la Svizzera e la Germania debba cadere

sopra una delle linee seguenti: il Grimsel, il San Gottardo, il Luckmanier, e che fra queste tre linee la questione di preferenza non sia conveniente il pregiudicarla, finchè non siansi fatti per cura del Governo nuovi e più accurati studi;

2° Che solamente una ferrovia continua in una delle direzioni predette fino al Lago di Costanza può soddisfare agli interessi del paese e promuovere il nostro commercio marittimo;

3° Che sia senza dilazione dato mano alla costruzione del tronco fra Novara per Borgomanero ed Orta alle vicinanze di Gravellona;

4° Che sia fatta facoltà al Governo di prolungare la detta linea fino ad Intra;

5° Che l'opera sia costrutta per intanto a carico dello Stato, salvo a farne in seguito oggetto di concessione alla compagnia intraprenditrice della linea che raggiunga le ferrovie svizzere;

6° Che il nostro Governo abbia a coltivare ed aprire coi Governi interessati e con le compagnie private le trattative e le pratiche opportune onde ottenere la esecuzione dell'opera.

Coerentemente a queste conclusioni si propone il seguente

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1. È ordinata la costruzione di una strada ferrata da Novara a Gravellona per Borgomanero ed Orta.

Art. 2. È fatta facoltà al Governo di prolungare la detta strada fino ad Intra.

TABELLE

delle lunghezze approssimative delle diverse linee di ferrovie contemplate nella relazione

Avvertenza. — Le distanze sono desunte dai documenti uffiziali, presentati al Governo svizzero, e, in parte, dal signor Koller, massime per quanto riguarda le linee di Francia e di Germania; per le linee italiane si consultarono la carta dello Stato Maggiore Generale, e le altre che si poterono avere migliori. Per calcolare il tempo, farebbe mestieri avere progetti definitivi onde conoscere la lunghezza dei piani inclinati, sui quali la velocità è minore: la Commissione ha compilato le tabelle nell'ipotesi di una linea continua, e in questo caso, per conoscere approssimativamente la durata del tragitto, si può calcolare 40 chilometri all'ora, ed aggiungervi il maggior tempo che si deve impiegare a valicare la parte più difficile delle Alpi, che non varia di molto nei diversi passaggi, e puo ritenersi da 40 a 60 chilometri.

	INDICAZIONE DELLE LINEE e delle suddivisioni e diverse direzioni di ciascuna di esse	Lunghezza in chilometri	OSSERVAZIONI
	N. I. Da Genova a Romanshorn.		
Moncenisio	1. Da Genova ad Alessandria	75	
Moncenisio	2. Alessandria a Torino	90	
Moncenisio	3. Torino a Susa	52	Secondo la Commissione internazionale.
Moncenisio	4. Susa a Modane	43	Da Susa a Modane la strada attuale corre 62 chilometri; quando si debba valicare con essa la catena, la distanza cresce di 14 chilometri. Pel tempo del tragitto si suppone la linea continua. Avvertasi che nella relazione della Commissione internazionale si valutò bensì un maggior tempo, benchè non sufficiente, per valicare la montagna con la strada ordinaria, ma si suppose fatta la ferrovia da Ginevra a Morges, e da Yverdun a Soletta, e quindi non si ebbe riguardo alla navigazione dei laghi svizzeri.
Moncenisio	5. Modane a St-Michel	6	
Moncenisio	6. St-Michel a Chambéry	91	
Moncenisio	7. Chambéry a Ginevra	88	
Moncenisio	8. Ginevra a Morges	48,5	
Moncenisio	9 Morges a Yverdun	38,4	
Moncenisio	10. Yverdun a Soletta	90,5	
Moncenisio	11. Soletta a Zurigo	101,5	
Moncenisio	12. Zurigo a Romanshorn	83,3	
	Totale	815,2	
	N. II. Da Genova a Basilea.		
Moncenisio	1. Da Genova a Torino	165	Vedi Tabella I.
Moncenisio	2. Torino a Chambéry	200	Id.
Moncenisio	3. Chambéry a Yverdun	174,9	Id.
Moncenisio	4. Yverdun a Soletta	90,5	
Moncenisio	5. Soletta a Olten	37	
Moncenisio	6. Olten a Sissach	16	
Moncenisio	7. Sissach a Basilea	20,5	
	Totale	703,9	

	INDICAZIONE DELLE LINEE e delle suddivisioni e diverse direzioni di ciascuna di esse	Lunghezza in chilometri	OSSERVAZIONI
	N. III. Da Genova a Romanshorn.		
Grimsel	1. Da Genova ad Alessandria	75	Il passo del Sempione pare più conveniente dell'Albrun. La Commissione si attenne tuttavia alle distanze dei signori Mac-Lean e Stileman, i quali fecero uno studio speciale. Quando vogliasi apprezzare la lunghezza della linea Sempione-Grimsel, bisognerà aggiungere, secondo Koller, chil. 8.50
	2. Alessandria a Novara	66	
	3. Novara a Gravellona	56,6	
	4. Gravellona a Domodossola	30,5	
	5. Domodossola a Pontemaglio	7,8	
	6. Pontemaglio a Crodo	4,7	
	7. Crodo a Villa di Ponti	20,8	
	8. Tunnel dell'Albrun	4	
	9. Dal Tunnel ad Auserbinn	8,5	
	10. Da Auserbinn a Oberwald	23	
	11. Oberwald a Urnied	17	
	12. Tunnel del Grimsel	4	
	13. Dal Tunnel a Keiserthal	18	
	14. Da Keiserthal al Piano inclinato	4	
	15. Dal Piano inclinato a Lucerna	23	
	16. Da Lucerna a Zurigo	36,3	Avvertasi che la linea da Lucerna a Zurigo per Cham è quella consigliata dai signori Mac-Lean e Stileman.
	17. Zurigo a Romanshorn	83,3	
	Totale	485,5	
	N. IV. Da Genova a Basilea.		
Grimsel	1. Da Genova a Domodossola	228,1	Vedi Tabella III.
	2. Domodossola a Lucerna	137,8	Id.
	3. Lucerna a Olten	57	
	4. Olten a Sissach	16	
	5 Sissach a Basilea	20,5	
	Totale	459,4	
	N. V. Da Genova a Romanshorn.		
San Gottardo	1. Da Genova a Novara	141	Vedi Tabella III.
	2. Novara a Gravellona	56,6	Dal nº 4 al nº 14 le distanze sono desunte da un opuscolo dell'ingegnere Lucchini, persona assai competente e molto pratica delle località. Le distanze da Novara a Locarno furono prese accuratamente sulla carta dello Stato Maggiore. Secondo gli sviluppi del progetto Bosso la distanza da Novara a Locarno riescirebbe di chilometri 104.6.
	3. Gravellona a Locarno	45,6	
	4. Locarno a Poleggio	41	
	5. Poleggio a Giornico	6,6	
	6. Giornico a Lavorgo	4,7	
	7. Lavorgo a Faido	6,1	
	8. Faido a Dazio grande	4,9	
	Da riportarsi	306,5	

	INDICAZIONE DELLE LINEE e delle suddivisioni e diverse direzioni di ciascuna di esse	Lunghezza in chilometri	OSSERVAZIONI
	Riporto . . .	306,5	
Gottardo.	9. Da Dazio grande a Fiesso. . . .	1,5	Sulla carta dello Stato Maggiore non è che di chilometri 102. 2. Le distanze prese sulla carta dello Stato Maggiore sono le seguenti: Da Novara a Momo. Chil. 14 500 Momo a Borgomanero » 15 550 Borgomanero a Omegna » 20 600 Omegna a Gravellona » 6 000 Gravellona a Fondo-Toce. . . . . . » 6 250 Fondo-Toce a Intra . » 5 750 Intra a Rio di Cannero » 13 000 Rio di Cannero a Canobbio . . . . . » 5 100 Canobbio a Valmara. » 6 000 Valmara (confine) a Locarno . . . . » 9 500 Chil. 102 250
	10. Fiesso a Ambri.	3	
	11. Ambri a Piotta.	2,5	
	12. Piotta a Airolo.	5,5	
	13. Airolo a Bedretto.	9	
	14. Bedretto a Piano Cassino. .	9	
	15. Tunnel a Valle Ursera . . .	6,5	
	16. Valle Ursera a Brunnen . .	59,5	
	17. Brunnen a Zurigo	54	
	18. Zurigo a Romanshorn . . .	83,3	
	Totale . . .	540,3	
	N. VI. Da Genova a Basilea.		
Gottardo.	1. Da Genova a Locarno	243,2	Vedi Tabella V.
	2. Locarno a Poleggio.	41	
	3. Poleggio a Brunnen.	118,8	Id.
	4. Brunnen a Zurigo	54	
	5. Zurigo a Olten.	64,5	
	6. Olten a Basilea.	36,5	
	Totale . . .	558	
	N. VII. Da Genova a Rorschach.		
Lukmanier.	1. Da Genova a Locarno	243,2	Vedi Tabella V. La Commissione si attenne alle relazioni del signor Stephenson, dei signori Geigy e Ziegler e della Commissione internazionale. Secondo la memoria stampata più innanzi del signor Carbonazzi, la lunghezza della linea sarebbe alquanto maggiore.
	2. Locarno a Biasca.	41	
	3. Biasca a Prugiasco	12,3	
	4. Prugiasco a Sumvix	42,6	
	5. Sumvix a Truns	7	
	6. Truns a Coira	45,3	
	7. Coira a Sargans	22	
	8. Sargans a Rorschach. . . .	65	
	Totale . . .	478,4	

INDICAZIONE DELLE LINEE e delle suddivisioni e diverse direzioni di ciascuna di esse			Lunghezza in chilometri	OSSERVAZIONI
N. VIII. Da Genova a Basilea.				
Luckmanier.	1.	Da Genova a Biasca	284,2	Vedi Tabella VII.
	2.	Biasca a Sargans.	129.2	
	3.	Sargans a Wallenstadt . . .	16	
	4.	Wallenstadt a Zurigo. . . .	77	
	5.	Zurigo a Olten	64,5	
	6.	Olten a Basilea.	36,5	
		Totale . . .	607,4	
N. IX. Da Genova a Rorschach.				
Splugen. . .	1.	Da Genova a Novi.	53	Da Torino a Rorschach per questa linea, chilometri 446 l.
	2.	Novi a Tortona.	17,5	
	3.	Tortona a Voghera.	16,5	
	4.	Voghera per Casteggio a Pavia	29,5	
	5.	Pavia a Milano.	36	
	6.	Milano a Como.	41,1	
	7.	Como a Riva.	61	
	8.	Riva a Gallivaggio	16	
	9.	Gallivaggio a Isola.	9	
	10.	Isola a Splugen	13	
	11.	Splugen a Andeer	10	
	12.	Andeer a Coira.	37	
	13.	Coira a Sargans	22	
	14.	Sargans a Rorschach. . . .	65	
		Totale . . .	426,6	
N. X. Da Genova a Rorschach.				
Splugen. . .	1.	Da Genova ad Alessandria . . .	75	
	2.	Alessandria a Mortara . . .	42	
	3.	Mortara a Vigevano	13	
	4.	Vigevano a Milano	32	
	5.	Milano a Rorschach	314,1	Vedi Tabella IX.
		Totale . . .	476,1	

INDICAZIONE DELLE LINEE e delle suddivisioni e diverse direzioni di ciascuna di esse		Lunghezza in chilometri	OSSERVAZIONI
N. XI. Da Genova a Rorschach.			
lugen...	1. Da Genova a Novara	141	Vedi Tabella I.
	2. Novara a Milano	45	
	3. Milano a Rorschach	314,1	Vedi Tabella IX.
	Totale...	500,1	
N. XII. Da Genova a Basilea per Pavia.			
lugen...	1. Da Genova a Milano	152,5	Vedi Tabella IX.
	2. Milano a Basilea	403,1	Vedi Tabella XIV.
	Totale...	555,6	
N. XIII. Da Genova a Basilea per Vigevano.			
lugen...	1. Da Genova a Milano per Vigevano	162	Vedi Tabella X.
	2. Milano a Basilea	403,1	
	Totale...	565,1	
N. XIV. Da Genova a Basilea per lo Splugen.			
lugen...	1. Da Genova a Milano per Novara.	186	Vedi Tabella XI.
	2. Milano a Sargans	209,1	Vedi Tabella IX.
	3. Sargans a Zurigo	93	
	4. Zurigo a Basilea	101	
	Totale...	589,1	
N. XV. Da Genova a Rorschach.			
Bernardino	1. Da Genova a Novara	141	Vedi Tabella I.
	2. Novara a Locarno	102,2	Vedi Tabella V.
	3. Locarno a Soazza	53,3	
	4. Soazza a San Giacomo	7	
	5. San Giacomo a Interrhein	13,5	
	6. Interrhein a Splugen	9,5	
	7. Splugen a Rorschach	134	Vedi Tabella IX.
	Totale...	460,5	

INDICAZIONE DELLE LINEE e delle suddivisioni e diverse direzioni di ciascuna di esse		Lunghezza in chilometri	OSSERVAZIONI
N. XVI. Da Genova a Basilea.			
S. Bernardino	1. Da Genova a Splugen	326,5	Vedi Tabella XV.
	2. Splugen a Sargans	69	Da Splugen a Andeer. . . Chil. 10 Andeer a Coira . . . . . » 37 Coira a Sargans. . . . . . » 22 Chil. 69
	3. Sargans a Zurigo	93	
	4. Zurigo a Basilea	101	
	Totale . . .	589,5	
N. XVII. Da Torino a Romanshorn.			
Moncenisio. .	1. Da Torino a Ginevra.	288	Vedi Tabella I.
	2. Ginevra a Yverdun.	86,9	Id.
	3. Yverdun a Olten	127,5	Vedi Tabella II.
	4. Olten a Zurigo	64,5	
	5. Zurigo a Romanshorn. . . .	83,3	
	Totale . . .	650,2	
N. XVIII. Da Torino a Basilea.			
Moncenisio. .	1. Da Torino a Olten	502,4	Vedi Tabella XVII. Si noti la differenza di 14 chilometri, già avvertita.
	2. Olten a Basilea.	36,5	
	Totale . . .	538,9	
N. XIX. Da Torino a Romanshorn.			
Grimsel . . .	1. Da Torino a Novara	93,3	
	2. Novara a Domodossola . . .	87,1	Vedi Tabella III.
	3. Domodossola a Lucerna . . .	137,8	Id.
	4. Lucerna a Zurigo.	36,3	Per Cham.
	5. Zurigo a Romanshorn. . . .	83,3	
	Totale . . .	437,8	
N. XX. Da Torino a Basilea.			
Grimsel . . .	1. Da Torino a Lucerna.	318,2	Vedi Tabella XIX.
	2. Lucerna a Olten	57	
	3. Olten a Basilea.	36,5	
	Totale . . .	411,7	

INDICAZIONE DELLE LINEE e delle suddivisioni e diverse direzioni di ciascuna di esse		Lunghezza in chilometri	OSSERVAZIONI
N. XXI. Da Torino a Romanshorn.			
a Gottardo	1. Da Torino a Novara	93,3	
	2. Novara a Locarno	102,2	Vedi Tabella V.
	3. Locarno a Biasca	41	
	4. Biasca a Brunnen	118,8	Id.
	5. Brunnen a Zurigo	54	
	6. Zurigo a Romanshorn	83,3	
	Totale	492,6	
N. XXII. Da Torino a Basilea per Zurigo.			
a Gottardo	1. Da Torino a Zurigo	409,3	Vedi Tabella XXI.
	2. Zurigo a Basilea	101	
	Totale	510,3	
N. XXIII. Da Torino a Basilea per Lucerna.			
a Gottardo	1. Da Torino a Brunnen	355,3	
	2. Brunnen a Lucerna	25	Pel caso ove si tratti di una ferrovia continua, occorrerebbe fare il circuito del lago de' Quattro Cantoni, e la linea sarebbe assai più lunga.
	3. Lucerna a Olten	57	
	4. Olten a Basilea	36,5	
	Totale	473,8	
N. XXIV. Da Torino a Rorschach.			
ckmanier	1. Da Torino a Biasca	236,5	Vedi Tabella XXI.
	2. Biasca a Sargans	129,2	Vedi Tabella VII.
	3. Sargans a Rorschach	65	
	Totale	430,7	
N. XXV. Da Torino a Basilea.			
ckmanier	1. Da Torino a Sargans	365,7	Vedi Tabella XXIV.
	2. Sargans a Zurigo e Basilea	191	
	Totale	559,7	

INDICAZIONE DELLE LINEE e delle suddivisioni e diverse direzioni di ciascuna di esse		Lunghezza in chilometri	OSSERVAZIONI
	N. XXVI. Da Torino a Rorschach.		
S. Bernardino	1. Da Torino a Novara	93,3	
	2. Novara a Splugen	185,5	Vedi Tabella XV.
	3. Splugen a Sargans	69	Vedi Tabella IX.
	4. Sargans a Rorschach	65	
	Totale . . .	412,8	
	N. XXVII. Da Torino a Basilea.		
S. Bernardino	1. Da Torino a Sargans	317,8	Vedi Tabella XXVI.
	2. Sargans a Zurigo e Basilea .	194	
	Totale . . .	541,8	
	N. XXVIII. Da Genova a Parigi.		
Sempione . .	1. Da Genova a Pontedecimo . . .	13	
	2. Pontedecimo a Busalla . . .	9,7	
	3. Busalla ad Alessandria . . .	52,3	
	4. Alessandria a Novara	66	
	5. Novara a Gravellona	56,6	
	6. Gravellona a Domodossola . .	30,5	
	7. Domodossola a Briga	55	La strada attuale è lunga circa 70 chilometri. Si avverta però che la via ferrata continua riescirebbe più breve, come accade di quella del Moncenisio, per lo che si potrebbero calcolare da Domodossola a Briga 55 chilometri circa.
	8. Briga a Martigny e Villeneuve	120	
	9. Villeneuve a Morges	41,5	
	10. Morges a Yverdun	38,4	
	11. Yverdun a Salins	61,2	
	12. Salins a Dijon	77,4	
	13. Dijon a Parigi	288,4	
	Totale . . .	910	
	N. XXIX. Da Genova a Parigi per Lione.		
Moncenisio .	1. Da Genova a Chambéry	365	
	2. Chambéry a Lione	130	
	3. Lione a Parigi	515	
	Totale . . .	1010	

	INDICAZIONE DELLE LINEE e delle suddivisioni e diverse direzioni di ciascuna di esse	Lunghezza in chilometri	OSSERVAZIONI
N. XXX. Da Genova a Parigi per Ginevra.			
ncenisio .	1. Da Genova a Chambéry	365	
	2. Chambéry a Ginevra	88	
	3. Ginevra a Yverdun.	86,9	
	4. Yverdun a Parigi.	427	Vedi Tabella XXVIII.
	Totale . . .	966,9	
N. XXXI. Da Torino a Parigi.			
mpione . .	1. Da Torino a Domodossola. . . .	180,4	Vedi Tabella XIX.
	2. Domodossola a Briga	55	Per comparare questa linea col Moncenisio, ove è calcolata la ferrovia continua, è d'uopo ridurre entro questi limiti la presunta lunghezza della linea.
	3. Briga a Villeneuve	120	
	4. Villeneuve a Morges	41,5	
	5. Morges a Yverdun	38,4	
	6. Yverdun a Parigi.	427	Vedi Tabella XXVIII.
	Totale . . .	862,3	
N. XXXII. Da Torino a Parigi per Lione.			
ncenisio .	1. Da Torino a Chambéry.	200	
	2. Chambéry a Lione	130	
	3. Lione a Parigi	515	
	Totale . . .	845	
N. XXXIII. Da Torino a Parigi per Ginevra e Yverdun.			
ncenisio .	1. Da Torino a Ginevra	288	
	2. Ginevra a Yverdun.	86,9	
	3. Yverdun a Parigi.	427	
	Totale . . .	801,9	
N. XXXIV. Da Genova a Mannheim per Ulma.			
ckmanier.	1. Da Genova a Rorschach	478,4	Vedi Tabella VII. Secondo le tabelle Koller, la distanza sarebbe minore, il che proviene dall'averla esso calcolata diversamente, valendosi, per esempio, della navigazione da Arona a Magadino, e conteggiando solo chilometri 54.
	2. Rorschach a Friederichschafen	21	
	3. Friederichschafen a Ulma. . .	103	
	4. Ulma a Stoccarda	94	
	5. Stoccarda a Mannheim. . . .	126	
	Totale . . .	822,4	

INDICAZIONE DELLE LINEE e delle suddivisioni e diverse direzioni di ciascuna di esse		Lunghezza in chilometri	OSSERVAZIONI
N. XXXV. Da Genova a Mannheim per Basilea.			
Luckmanier.	1. Da Genova a Sargans	413,4	Vedi Tabella VII.
	2. Sargans a Zurigo.	93	
	3. Zurigo a Basilea	101	
	4. Basilea a Mannheim.	267	
	Totale . . .	874,4	
N. XXXVI. Da Genova a Mannheim.			
Moncenisio .	1. Da Genova a Basilea	703,9	Vedi Tabella II.
	2. Basilea a Mannheim	267	
	Totale . . .	970,9	
N. XXXVII. Da Torino a Mannheim per Ulma.			
Luckmanier.	1. Da Torino a Rorschach	430,7	Vedi Tabella XXIV.
	2. Rorschach a Mannheim per Ulma	344	Vedi Tabella XXXIV.
	Totale . . .	774,7	
N. XXXVIII. Da Torino a Mannheim per Zurigo e Basilea.			
Luckmanier.	1. Da Torino a Basilea	559,7	Vedi Tabella XXV.
	2. Basilea a Mannheim	267	
	Totale . . .	826,7	
N. XXXIX. Da Torino a Mannheim.			
Moncenisio .	1. Da Torino a Basilea	538,9	Vedi Tabella II.
	2. Basilea a Mannheim.	267	
	Totale . . .	805,9	
N. XL. Da Marsiglia a Ginevra per Lione.			
	1. Da Marsiglia ad Avignone . . .	116	
	2. Avignone a Lione	230	
	3. Lione a Ginevra per Belley .	160	
	Totale . . .	506	

INDICAZIONE DELLE LINEE e delle suddivisioni e diverse direzioni di ciascuna di esse	Lunghezza in chilometri	OSSERVAZIONI
. XLI. **Da Marsiglia a Ginevra per Valenza.**		
1. Da Marsiglia ad Avignone . . .	116	
2. Avignone a Valenza	111	
3. Valenza a Chambéry per Grenoble.	140	
4. Chambéry a Ginevra	88	
Totale . . .	455	
N. XLII. **Da Genova a Ginevra pel Moncenisio.**		
1. Da Genova a Torino.	165	Si noti che la linea del Moncenisio è calcolata come se il progetto Mauss fosse eseguito; quindi ad una lunghezza minore di chilometri 14.
2. Torino a Chambéry.	200	
3. Chambéry a Ginevra	88	
Totale . . .	453	
XLIII. **Da Marsiglia a Mannheim per Dijon e Dôle.**		
1. Da Marsiglia a Lione.	316	
2. Lione a Dijon	195	
3. Dijon per Dôle a Mühlhouse.	205	
4. Mühlhouse a Mannheim. . .	228	
Totale . . .	974	
N. XLIV. **Da Marsiglia a Mannheim per Châlons s. S. e Dôle.**		
1. Da Marsiglia a Lione.	345	
2. Lione a Châlons	127	
3. Châlons a Dôle.	68	
4. Dôle a Mannheim.	388	Vedi Tabella XLIII.
Totale . . .	929	
N. XLV. **Da Marsiglia a Basilea per Châlons s. S. e Dôle.**		
1. Da Marsiglia a Châlons	473	Vedi Tabella XLIV.
2. Châlons a Mühlhouse	160	
3. Mühlhouse a Basilea	36	
Totale . . .	669	

INDICAZIONE DELLE LINEE e delle suddivisioni e diverse direzioni di ciascuna di esse	Lunghezza in chilometri	OSSERVAZIONI
N. XLVI. Da Genova ad Augusta pel Luckmanier.		
1. Da Genova a Locarno	243, 2	Vedi Tabella VII.
2. Locarno a Coira	148, 2	
3. Coira a Rheinek	79	Da Coira a Rorschach. Chil. 87 »
4. Rheinek a Lindau	23	Da Rorschach a Lindau, traversando il lago di Costanza . . . . » 16 7
5. Lindau ad Augusta	192	
Totale . . .	688, 4	Totale . . Chil. 103 7 Invece di. . . » 105 »
N. XLVII. Da Genova ad Augusta pel Moncenisio.		
1. Da Genova a Romanshorn	815, 2	Vedi Tabella I.
2. Romanshorn a Rorschach	15, 2	Traversando il lago di Costanza da Romanshorn a Lindau sono chilometri 24 4, invece di 50 2.
3. Rorschach a Rheinek	9	
4. Rheinek a Lindau	26	
5. Lindau ad Augusta	192	
Totale . . .	1057, 4	
N. XLVIII. Da Genova a Lipsia pel Luckmanier.		
1. Da Genova ad Augusta	688, 4	Vedi Tabella XLVI.
2. Augusta per Nuremberg a Hof.	359	
3. Hof a Lipsia	164	
Totale . . .	1211, 4	
N. XLIX. Da Trieste a Rorschach per lo Spluga		
1. Da Trieste all'Isonzo	55	
2. Isonzo a Venezia	156	
3. Venezia a Verona	117	
4 Verona a Milano	165	
5. Milano a Rorschach	314, 1	Vedi Tabella IX.
Totale . . .	807, 1	
N. L. Da Trieste ad Augusta pel Brenner.		
1. Da Trieste a Verona	328	Vedi Tabella XLIX.
2. Verona ad Augusta	492	Vedi Tabella LIII.
Totale . . .	820	

INDICAZIONE DELLE LINEE e delle suddivisioni e diverse direzioni di ciascuna di esse	Lunghezza in chilometri	OSSERVAZIONI
N. LI. Da Trieste a Lipsia pel Sömmering.		
1. Da Lipsia a Dresda.	115	
2 Dresda a Praga.	189	
3. Praga a Vienna.	400	
4. Vienna a Trieste	531	
Totale . . .	1235	
N. LII. Da Venezia a Rorschach per lo Spluga.		
1. Da Venezia a Verona.	117	Nel *Manuel Chaix* è indicata per chilometri 136.
2. Verona a Milano	165	
3. Milano a Rorschach.	314, 1	Vedi Tabella IX.
Totale . . .	596, 1	
N. LIII. Da Venezia ad Augusta pel Brenner.		
1. Da Venezia a Verona.	117	
2. Verona a Bolzano.	156	
3. Bolzano a Innspruck	127	
4. Innspruck a Münich.	148	
5. Münich ad Augusta.	61	
Totale . . .	609	
N. LIV. Da Livorno a Rorschach per lo Spluga.		
1. Da Livorno a Pisa	20, 3	Le distanze sono prese sopra carte geografiche e corografiche.
2. Pisa a Lucca.	20	
3. Lucca a Pistoia.	36	
4. Pistoia al Colle della Porretta	24	
5. Colle della Porretta a Bologna	51	
6. Bologna a Modena	35, 2	
7. Modena a Reggio.	24	
8. Reggio a Parma	24, 9	
9. Parma a Piacenza.	70	
10. Piacenza a Milano.	63, 5	
11. Milano a Rorschach.	314, 1	Vedi Tabella IX.
Totale . . .	683	

INDICAZIONE DELLE LINEE e delle suddivisioni e diverse direzioni di ciascuna di esse	Lunghezza in chilometri	OSSERVAZIONI
N. LV. Da Livorno ad Augusta pel Brenner.		
1. Da Livorno a Bologna	151,3	Vedi Tabella LIV.
2. Bologna a Reggio	59,2	
3. Reggio a Mantova	50	
4. Mantova a Verona	37,3	
5. Verona ad Augusta	492	Vedi Tabella LIII.
Totale	789,8	
N. LVI. Da Susa a Rorschach pel Moncenisio.		
1. Da Susa a Soletta	413,4	Vedi Tabella I.
2. Soletta a Zurigo	101,5	
3. Zurigo a Rorschach	98,5	
Totale	613,4	
N. LVII. Da Susa a Rorschach pel Luckmanier.		
1. Da Susa a Torino	52	
2. Torino a Rorschach	430,7	Vedi Tabella XXIV.
Totale	482,7	

[Ta]bella riassuntiva delle lunghezze approssimative delle diverse linee di ferrovia contemplate nella relazione.

[D]ENOMINAZIONE delle linee	Numero d'ordine	PUNTI ESTREMI DI CIASCUNA LINEA	Lunghezza in chilometri
Moncenisio	I	Da Genova a Romanshorn	815 2
Id.	II	Id. a Basilea	703 9
Grimsel	III	Id. a Romanshorn	485 5
Id.	IV	Id. a Basilea	459 4
San Gottardo	V	Id. a Romanshorn	510 3
Id.	VI	Id. a Basilea	558 »
Luckmanier	VII	Id. a Rorschach	478 4
Id.	VIII	Id. a Basilea	607 4
Splugen	IX	Id. a Rorschach per Pavia	426 6
Id.	X	Id. id. per Vigevano.	476 1
Id.	XI	Id. id. per Novara.	500 1
Id.	XII	Id. a Basilea per Pavia.	555 6
Id.	XIII	Id. id. per Vigevano	565 1
Id.	XIV	Id. id. per Novara	589 1
San Bernardino	XV	Id. a Rorschach	460 5
Id.	XVI	Id. a Basilea.	589 5
Moncenisio	XVII	Da Torino a Romanshorn	650 2
Id.	XVIII	Id. a Basilea.	538 9
Grimsel	XIX	Id. a Romanshorn	437 8
Id.	XX	Id. a Basilea.	411 7
San Gottardo	XXI	Id. a Romanshorn	492 6
Id.	XXII	Id. a Basilea per Zurigo.	510 3
Id.	XXIII	Id. id. per Lucerna.	473 8
Luckmanier	XXIV	Id. a Rorschach	430 7
Id.	XXV	Id. a Basilea.	559 7
San Bernardino	XXVI	Id. a Rorschach	412 8
Id.	XXVII	Id. a Basilea.	541 8

DENOMINAZIONE delle linee	Numero d'ordine	PUNTI ESTREMI DI CIASCUNA LINEA	Lunghezza in chilometri
Sempione	XXVIII	Da Genova a Parigi	910 »
Moncenisio	XXIX	Id. id. per Lione	1010 »
Id.	XXX	Id. id. per Ginevra	966 9
Sempione	XXXI	Da Torino id.	862 3
Moncenisio	XXXII	Id. id.	845 »
Id.	XXXIII	Id. id. per Ginevra e Yverdun	801 9
Luckmanier	XXXIV	Da Genova a Mannheim per Ulma	822 4
Id.	XXXV	Id. id. per Basilea	874 4
Moncenisio	XXXVI	Id. id. id.	970 9
Luckmanier	XXXVII	Da Torino a Mannheim per Ulma	774 7
Id.	XXXVIII	Id. id. per Zurigo e Basilea	826 7
Moncenisio	XXXIX	Id. id.	805 9
—	XL	Da Marsiglia a Ginevra per Lione	506 »
—	XLI	Id. id. per Valenza e Grenoble . . .	455 »
—	XLII	Da Genova id. pel Moncenisio	453 »
—	XLIII	Da Marsiglia a Mannheim per Dijon e Dôle	974 »
—	XLIV	Id. id. per Châlons s. S. e Dôle . .	929 »
—	XLV	Id. a Basilea id. . .	669 »
—	XLVI	Da Genova ad Augusta pel Luckmanier	688 4
—	XLVII	Id. id. pel Moncenisio	1057 4
—	XLVIII	Id. a Lipsia pel Luckmanier	1211 4
—	XLIX	Da Trieste a Rorschach per lo Spluga	807 1
—	L	Id. ad Augusta per il Brenner	820 »
—	LI	Id. a Lipsia per il Sömmering	1235 »
—	LII	Da Venezia a Rorschach per lo Spluga	596 1
—	LIII	Id. ad Augusta per il Brenner	609 »
—	LIV	Da Livorno a Rorschach per lo Spluga	683 »
—	LV	Id. ad Augusta per il Brenner	789 8
—	LVI	Da Susa a Rorschach pel Moncenisio	613 4
—	LVII	Id. id. per il Luckmanier	432 7

A

Provincia di Vercelli
Vira
Verzasca
RIVIERA
Ticino
Gubiasco
S. Pietro
NOVARA
Scala di 1 a 30.000

B

CARTA INDICATIVA
delle diverse linee di Ferrovia
Per congiungere il Porto di Genova
alla Svizzera ed alla Germania
VORARLBERG
Novara
Verona
Mantova
Parma
Savigliano
Chambery

V LEGISLATURA — SESSIONE 1853-55.

Convalidamento della elezione

Rieletto l'onorevole Depretis nel Collegio di Broni, fu convalidata la sua elezione nella seduta del 23 dicembre 1853 (Relatore pel III Ufficio l'onorevole Miglietti).

Accertamento dei Deputati impiegati

La Commissione per l'accertamento del numero dei deputati impiegati, nominata dagli Uffici, era composta dei deputati Michelini G. B., Canalis, Miglietti, Depretis, Daziani, Farini L. C. e Saracco.

CAMERA DEI DEPUTATI

—

Seduta del 13 gennaio 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Osservazioni sulla questione relativa all'onorevole Galvagno, consigliere dell'Ordine Mauriziano, che fruiva di una commenda di 1000 lire. — Il relatore G. B. Michelini proponeva di comprenderlo tra i deputati impiegati. — Vi si opponeva l'onorevole Deforesta:

Mi limiterò a fare alcune brevi osservazioni su quanto ha detto l'onorevole Deforesta.

Egli diceva che vi sarebbe un pericolo grave se si ammettesse la massima che deriverebbe dalle conclusioni adottate dalla Commissione riguardo all'onorevole Galvagno; io spero di poter dimostrare alla Camera che avremmo un male assai più grave quando le conclusioni della Commissione venissero respinte.

Io prego la Camera di osservare come la questione sia assai più grave in sostanza di quello che si presenti in apparenza.

Gli ordinamenti costitutivi di uno Stato non si comprendono tutti nella carta costituzionale; quelli che hanno

per iscopo di porre in atto lo Statuto secondo il suo spirito e con verità, sono in alcune loro parti essenziali altrettanto costitutivi quanto lo Statuto fondamentale medesimo.

Appartiene a queste disposizioni costitutive appunto quella che si contiene nella legge elettorale dove limita il numero dei funzionari stipendiati che possono sedere in questa Camera; e quando la Camera con la sua decisione e col fatto consenta ad introdurne nel suo seno un maggior numero, con ciò essa verrebbe a ledere gravemente l'economia costitutiva dello Stato.

L'onorevole Deforesta sostiene che non si possono considerare come funzionari regi stipendiati, e quindi contemplati dalla legge gli impiegati dell'Ordine Mauriziano. Se non si vogliono chiamare impiegati regi stipendiati, nessuno negherà che non siano funzionari stipendiati, e che per le loro funzioni, se non direttamente, certo indirettamente siano nominati e dipendenti dal Governo.

Io divido la opinione manifestata in altro dibattimento dal mio amico Valerio sul punto che i beni dell'Ordine Mauriziano appartengono allo Stato. La Commissione però non è entrata in tale questione; essa non ha creduto che il caso presente lo richiedesse.

Io quindi voglio appoggiare il mio ragionamento ad una premessa che io non ammetto, voglio cioè considerare l'Ordine Mauriziano come un corpo morale. Questa è una dottrina che non potrà essere contestata dalla maggioranza.

Se adunque l'Ordine Mauriziano è un corpo morale, egli non può considerarsi sussistente nell'ordine costituzionale, se non coi vantaggi dello Stato. Neppure questa asserzione mi sarà contestata, poichè qualunque siano le direzioni primarie, e lo spirito che animò la istituzione di quest'Ordine, qualunque siane il fatto, statutariamente non si può credere che esso esista per fini contrari od indifferenti al bene dello Stato. È dunque uno stabilimento connesso all'amministra-

zione dello Stato, ed i cui funzionari ed il cui patrimonio debbono giovare al vantaggio comune.

Posta la questione in questi termini, io prego la Camera di osservare alcuni suoi precedenti. La legge elettorale non si può interpretare sì strettamente alla lettera, da sostenere che l'impiegato che non viene direttamente nominato da un ministro responsabile non sia impiegato governativo. Noi abbiamo avuto dei casi consimili, e fra gli altri quello dei segretari comunali, i quali, quantunque non siano nominati da un ministro responsabile, tuttavia la Camera ha deciso che non potevano sedere nel suo seno, ritenendoli come veri impiegati; ed in proposito si potrebbero addurre altri esempi. Del resto, nelle amministrazioni dello Stato, succede non di rado che vi siano impiegati i quali siano nominati al loro ufficio, per così dire, in secondo grado; la legge non dice che si debbano ravvisare come impiegati solo coloro che sono nominati direttamente da un ministro responsabile; quindi, ancorchè la loro nomina derivi da funzionari, i quali direttamente sono nominati dal Ministero, funzionari che hanno nelle loro attribuzioni facoltà di nominarne altri a loro subordinati, ancorchè in tal modo siano nominati, essi non cessano di essere veri impiegati. Questo è precisamente il caso degli impiegati dell'Ordine Mauriziano. Egli non è contestabile che il segretario generale dell'Ordine sia un impiegato; il precedente dell'onorevole Pinelli, il quale nominato segretario dell'Ordine, ha creduto di doversi assoggettare alla rielezione, lo prova evidentemente. Chi volesse poi consultare la discussione che ebbe luogo in altra epoca, vedrebbe come fosse opinione di quel nostro onorando collega che tutte quante le onorificenze che si compartono nell'Ordine, dovessero essere firmate da un ministro responsabile, onde l'amministrazione dell'Ordine si conformasse allo Statuto. Ora veda la Camera come una tale opinione calzi opportuna all'argomento di coloro i quali sostengono che gli impiegati dell'Ordine sono impiegati dello Stato. Io opino adunque che

non si possa punto contestare che l'onorevole deputato Galvagno, come impiegato dell'Ordine, sia impiegato dello Stato.

Le conclusioni della Commissione, dopo prova e controprova, sono dalla Camera approvate.

Seduta del 14 gennaio 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Osservazioni sulla questione relativa all'onorevole Gerbore, vice-intendente generale della lista civile con lire 6000 di stipendio:

Io CREDO fermamente che la questione che si sta agitando non possa chiamarsi pregiudicata dalla precedente deliberazione della Camera.

Quando si esamina una deliberazione precedente della Camera non mi par conveniente lo insistere sui motivi e sui ragionamenti talora incidentali che hanno per avventura determinato una parte dei voti. La Camera vota sulla proposizione e non sui motivi, i quali per la stessa proposizione possono essere diversi.

Quando è venuta innanzi alla Camera l'elezione dell'onorevole Gerbore, questionavasi circa la sua eleggibilità; anzi non poteva esservi altra controversia. E molti che hanno votato per la di lui eleggibilità potevano essere di avviso che egli fosse un impiegato stipendiato e di tale grado cui fosse dalla legge consentito di sedere in questa Camera.

Io credo che l'onorevole Gerbore possa essere considerato come impiegato dell'ordine amministrativo di grado superiore od eguale a quello d'intendente generale, e che a questo titolo egli debba essere annoverato fra gl'impiegati.

La ragione principale per cui l'onorevole Gerbore deve essere considerato come impiegato dell'ordine amministra-

tivo si è questa, che egli prende parte ad una amministrazione in cui lo Stato è eminentemente interessato. Lo Stato infatti non può non ritenersi interessato nella lista civile, sia materialmente, perchè l'amministrazione di questa non riguarda solo l'assegnamento pecuniario che fa parte della dotazione della Corona, ma ben anco i beni immobili e mobili dei quali allo Stato compete la proprietà; e sia moralmente, non potendosi negare che importi allo Stato che la lista civile sia secondo la sua natura amministrata. L'amministrazione della lista civile non si può assimilare interamente alle altre amministrazioni pubbliche, non a quelle dei corpi morali, e di gran lunga non può pareggiarsi ad un'amministrazione privata.

La lista civile non esiste, se non perchè esiste un capo dello Stato; dessa ne è inseparabile; essa è connessa alla esistenza di uno dei tre poteri. Ora, si vorrà egli sostenere doversi riguardare come una sostanza di privato cittadino un patrimonio che va unito inseparabilmente al capo del potere esecutivo? Io credo che questa tesi non si possa in verun modo difendere. Non mi pare poi che avesse buon fondamento quanto l'onorevole ministro di finanza ci diceva, che cioè la legge va interpretata per modo estensivo; poichè, trattandosi in questo caso d'eleggibilità, questa è di diritto comune. Io prego la Camera di osservare che la questione di eleggibilità fu risolta; ora trattasi di un'altra e ben distinta questione, cioè di quella disposizione di legge che fissa il numero di quelli che debbono sedere in questa Camera. E questa è una guarentigia di libertà, è una salvaguardia costituzionale, e quanto più severamente sarà intesa, quanto più ristrettivamente sarà interpretata la legge, tanto più noi estenderemo la guarentigia di libertà. Veda la Camera, se il diritto individuale dell'eleggibilità, come lo intende il signor ministro, debba prevalere ad una grande guarentigia della libertà.

Nel caso attuale a me pare che non vi possa essere dubbio, che il principio della eleggibilità e la prescrizione di

legge circa il numero d'impiegati che possa sedere nella Camera non debba essere intesa ristrettivamente. Nè vale il dire che l'onorevole Gerbore non è impiegato, perchè non fa parte dell'amministrazione di un corpo morale, come si diceva dell'onorevole Galvagno: esso fa parte di un'amministrazione di natura speciale e affatto distinta, ma nella quale non si può negare che lo Stato non abbia un grandissimo interesse: e non importa che gl'impiegati della lista civile acquistino o no diritto alla pensione; i diritti degli impiegati alla pensione sono determinati dalla legge, la decisione che starà per prendere la Camera potrà forse influire sui diritti che spetteranno agli impiegati della lista civile; ma, qualunque siano i loro diritti, la questione non è punto pregiudicata. Non è inutile però lo avvertire che le pensioni degli impiegati della lista civile precedente gravitano sul bilancio dello Stato.

Parimenti non influisce nella questione l'argomento dedotto da ciò, che il vice-intendente della lista civile, prima dello Statuto, pagasse o no l'onorifico. Il suo grado noi possiamo determinarlo, e lo dobbiamo, indipendentemente da ciò. In questa stessa Sessione la Camera, se non erro, ha deciso che l'onorevole nostro collega professore Bo era di grado tale da poter sedere in questo recinto, quantunque non gli si potesse applicare il dato dell'onorifico.

Non so poi capire come il signor ministro sostenga essere incostituzionale una sorveglianza del Governo sull'amministrazione della lista civile. Io credo invece che, non solamente non è incostituzionale una ingerenza del Ministero sulla lista civile, ma che egli ne ha un preciso dovere, e, dirò di più, che il Ministero esercita di diritto e di fatto una tale sorveglianza, dal momento che il sovrintendente generale della lista civile è nominato con decreto contrassegnato da un ministro responsabile. Qual altra ragione si potrebbe assegnare a questo atto governativo, se non fosse perchè lo Stato ha diritto d'ingerirsi, fino ad un certo punto, nell'amministrazione della lista civile?

Non mi sembra tornare a vantaggio della tesi ministeriale il caso addotto dell'onorevole Costa di Beauregard, le cui funzioni, dice il signor ministro, erano esercitate prima del regolamento che ha fissato il personale degl' impiegati di Corte e l'amministrazione della lista civile. Quando l'onorevole Costa di Beauregard fu annoverato fra gli impiegati, era in vigore lo Statuto, e pel fatto solo che lo Statuto era in vigore, cessavano le norme anteriori relative agli impieghi di Corte e della lista civile. Il che è tanto vero che in quell'epoca, e sempre prima del regolamento accennato dal Ministero, un nostro onorevole collega sostenne che, per le azioni giuridiche, la lista civile non poteva più godere di alcun privilegio.

Per questi motivi io credo che l'onorevole Gerbore debba essere registrato nel novero degli impiegati.

Poste ai voti le conclusioni della Commissione perchè il deputato Gerbore non sia considerato come impiegato, la Camera non le approva.

Concessione della strada ferrata da Vercelli a Valenza per Casale

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 18 gennaio 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Parole pronunciate nella discussione generale di tale disegno di legge in risposta all'onorevole ministro dei lavori pubblici Paleocapa, circa la facoltà che la Commissione vuole concedere alla Società di ribassare la tariffa senza l'approvazione del Governo:

VORREI aggiungere brevemente una ragione allo scopo di persuadere l'onorevole ministro dei lavori pubblici che veramente non può essere nemmeno possibile il danno che egli teme per la ferrovia dello Stato.

Egli sa che le tariffe dei trasporti sulle strade ferrate, se dovessero avere un fondamento di vera giustizia, non dovrebbero essere puramente chilometriche, cioè proporzionali alla distanza percorsa, ma dovrebbero decrescere in ragione della lunghezza della linea percorsa, perchè egli è provato dai fatti che quanto più lunga è la linea percorsa dallo stesso convoglio, tanto meno costa il servizio dei trasporti.

Ritenuta questa massima, a me pare evidente che il ribasso della tariffa della ferrovia di Casale non recherebbe pregiudizio allo Stato, ed invece ne sarebbe pregiudicata

quella Società poichè, a condizioni eguali, sopra la lunga linea dello Stato il trasporto deve costare assai meno che sopra i 38 chilometri della linea casalese.

È vero che sopra la linea dello Stato vi sono dei tronchi, la cui costruzione ha cagionato enormi spese, ma lo stabilire un prezzo diverso per cagione di questo maggior costo sarebbe evidentemente ingiustissimo.

D'altra parte giova notare che i soli trasporti che potrebbero pregiudicare alla strada dello Stato sarebbero quelli che partendo dal punto comune, che sarà Valenza e le sue vicinanze, passando a Casale ed a Vercelli, metterebbero capo a Novara o più oltre, poichè egli è certo che la strada dello Stato non può far concorrenza a questa linea per le merci che partendo da Alessandria o da Valenza sono destinate a Vercelli, o più oltre verso Torino o Biella.

Ma il signor ministro teme la concorrenza per l'altro punto comune, che è Novara, perchè la differenza fra la lunghezza delle due linee, prese dai punti di Alessandria o di Valenza a Novara non è che di 10 chilometri. Ma egli deve osservare che il vantaggio di 10 chilometri, aggiunto al grande vantaggio che ha lo Stato per la maggior lunghezza della sua linea, fa sì che la concorrenza alla strada dello Stato non può sicuramente essere fatta dalla strada di Casale.

Io quindi spero che il signor ministro vorrà accettare questo cambiamento, il quale sicuramente non può essere di nocumento alla strada ferrata dello Stato.

Dopo le risposte dell'onorevole ministro Paleocapa e dell'onorevole relatore Valerio, l'onorevole Depretis soggiunge:

IL SIGNOR ministro ha ammesso che le linee più lunghe hanno una minore spesa di esercizio. Dunque se la condizione della strada ferrata dello Stato fosse eguale alla con-

dizione di quella di Casale, allora questa, a tariffa eguale, non potrebbe sostenere con quella la concorrenza, ed il signor ministro dovrebbe concedere la diminuzione della tariffa.

Ma egli dice: noi abbiamo una strada la quale si trova in condizioni diverse e speciali; abbiamo dei tronchi sopra i quali l'esercizio riesce assai più costoso di quello che lo potrà essere sulla ferrovia di Casale; ma qui egli dovrebbe dimostrare a che montano queste maggiori spese; qui sarebbe necessario fare de' calcoli pei quali forse non vi sarebbero nemmeno in pronto i dati per presentarli alla Camera. Tuttavia io credo che è tale e sì grande la prevalenza di una linea lunga, in quanto alle minori spese di esercizio, e sono per contro tali dall'altra parte e sì gravi le spese d'esercizio ripartite sopra una linea breve, che assolutamente non ci può rimanere alcun dubbio. Basti riflettere che la linea di Casale non ha che la lunghezza di 38 chilometri, cioè presso a poco il decimo della lunghezza delle linee che saranno amministrate dallo Stato e che abbisognano per questa impresa molte spese, che servirebbero ad un'impresa molto maggiore, come quelle per esempio d'amministrazione; per tal motivo io non credo che si possa temere ragionevolmente per la linea dello Stato a cagione del ribasso di tariffa di cui si parla.

Nella successiva seduta del 20 gennaio 1854 furono approvati i 4 articoli di questa legge; ed in occasione dell'articolo 2 fu accolto dal ministro, e dalla Camera approvato, un emendamento al capitolato in questi termini:

« La Società può ribassare la sua tariffa; non potrà però alzarla senza l'assenso del Governo. »

Approvato il disegno di legge dalla Camera dei Deputati. — Voti favorevoli 105, contrari 5, astenutisi 2.

Ed adottato dal Senato del Regno il 20 marzo 1854 all'unanimità.

(Legge 11 maggio 1854, n. 1711).

Modificazioni alla tariffa daziaria sui cereali

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 20 gennaio 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Nella discussione del disegno di legge (Cavour) per modificazioni alla tariffa daziaria sui cereali. — Sulla proposta dell' onorevole Mellana di portare tanto il diritto d'entrata quanto quello d'uscita sull'avena a centesimi 10 per ogni 100 chilogrammi:

L'ONOREVOLE relatore della Commissione ([1]) diceva che l'aumento del prezzo di una derrata che deriva da un dazio imposto sull'importazione di quello stesso genere, non corrisponde esattamente all'ammontare preciso di questo dazio: ed io voglio ammetterlo e ritenere che, volendo colpire di un dazio di una lira l'importazione dell'avena, l'aumento del prezzo dell'avena nello Stato non corrisponda precisamente ad una lira, ma è indubitabile però che un aumento di prezzo segue l'aumento del dazio. Ora, se questo aumento non sarà di una lira, sarà di 50, 60 centesimi, e sarà sempre vero che di tanto sarà protetta la produzione a danno del consumatore, e che sarà violato il principio.

L'onorevole relatore osservava poi che quando la Camera abolisse il dazio sull'avena verrebbe a fare un beneficio agli

([1]) L'onorevole Lanza.

appaltatori; ma a questa ragione io non posso attribuire un gran peso, perchè sarebbe applicabile al maggiore ribasso che fece la Camera col suo voto precedente, imperocchè io credo che, se non in tutto, almeno in parte, le sussistenze militari sono tuttora appaltate, ed in questo caso pure la riduzione del dazio va a favore anche degli appaltatori.

Ma aggiungerò un'altra osservazione sulla quale mi permetto di chiamare l'attenzione della Camera.

I dazi, qualunque si siano, devono avere una proporzione tra di loro, non debbono essere stabiliti a caso o ciecamente, ma debbono essere proporzionati quanto è possibile col valore della merce. Ora a questo riguardo io veggo che il Governo nel decreto reale del 6 ottobre è stato più conseguente a sè stesso che non la Commissione, perchè il dazio sull'avena che prima stava in una data proporzione col dazio sul grano, venne dal Governo ridotto appunto per conservarlo in una tal quale proporzione. Il Governo ridusse il dazio sull'avena a 50 centesimi, eguale cioè al dazio sul grano, mentre abolito dalla Camera il dazio sul grano, dalla Commissione verrebbe conservato quello dell'avena ad una lira. Vi sarebbe dunque contraddizione e non vi sarebbe proporzione fra i dazi. Infatti basta osservare che il dazio di 50 centesimi sul grano corrisponde, come diceva l'onorevole ministro delle finanze, al due e mezzo per cento del valore della merce, mentre il dazio dell'avena, mantenuto ad una lira per ettolitro, corrisponde al 10, al 12 e forse più per cento del valore. Ora vede la Camera se, essendo entrata nella via del libero scambio, possa conservare sopra un prodotto un dazio così sproporzionato al suo valore.

Ma il signor relatore diceva: qui non si tratta che di provvedere sopra le derrate alimentari; questa è la questione che ci occupa. Io replicherò all'onorevole Lanza che ciò che concerne le derrate alimentari è occasione della questione, ma non è la questione. Io credo che la Camera

abbia voluto decidere, in questa occasione, una questione di principio, ed abbia voluto abolire i dazi sui cereali qualunque essi fossero. Io penso che tale sia stato l'intendimento della Camera, e che non sia savio partito il voler ora impiccolire la questione.

Del rimanente, le cifre stesse che vennero indicate dall'onorevole relatore ci provano che il prodotto che ne verrebbe allo Stato è insignificante. Egli diceva che l'importazione di questo genere si riduce a 9 mila ettolitri all'anno per media; e quindi non mi pare che importi gran fatto il conservare una mostruosità nella nostra tariffa per procurare all'erario, con la tassa del Ministero, l'introito di 4 o 5 mila lire.

Lanza. (*Interrompendo*) Se il preopinante terrà conto, non solo dell'importazione, ma anche dell'esportazione e ostellaggio, potrà scorgere che il tesoro può ritrarre un introito di 30,000 mila lire. Se non si trattasse che di 4 o 5 mila lire, non varrebbe la pena di protrarre questa discussione.

Depretis. Io faccio il computo sulla sola tassa d'importazione, e ragionando su di essa, che è quella che si tratta attualmente di abrogare, trovo che il danno che ne deriverebbe allo Stato non sarebbe maggiore di nove mila lire, corrispondenti ai 9 mila ettolitri circa che si importano. Ora adunque io non credo che con questo vantaggio insignificante si possano ristorare le finanze dello Stato, e se coloro che propugnano l'interesse delle finanze dello Stato vorranno con eguale alacrità, come non ne dubito, dell'onorevole Lanza, prestare la loro opera, l'appoggio del loro voto quando si tratterà di diminuire le spese dello Stato, io credo che allora sicuramente faremo opera molto più efficace onde ristorare le finanze del nostro paese.

Allorquando il Presidente sta per mettere ai voti l'emendamento proposto dal deputato Mellana, l'onorevole Depretis rivolge a questo le seguenti parole per pregarlo di ritirare l'emendamento:

Siccome io riconosco che l'inserzione di questo emendamento nella legge non farebbe che esprimere una patente contraddizione, imperocchè dopo una sanzione generale con la quale si stabilisce il gran principio dell'abolizione di ogni dazio sui cereali, ne verrebbe un'altra che conserverebbe un dazio sopra una derrata, che è pure un cereale; per questo motivo io invito il mio amico Mellana a ritirare il suo emendamento.

E l'onorevole Mellana, prendendo atto della promessa del Ministero di presentare al più presto una modificazione alla vigente tariffa daziaria sull'avena, ritira il suo emendamento.

Approvato il disegno di legge dalla Camera dei Deputati il 20 gennaio e dal Senato del Regno il 13 febbraio 1854.

(Legge 16 febbraio 1854, n. 1662).

Tassa sulle pensioni godute all'estero

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 28 gennaio 1854.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Nella discussione del disegno di legge (Cavour) per imporre una tassa sulle pensioni che si godono all'estero. — Sulla proposta dell'onorevole Ricci di assoggettare a tassa anche le pensioni sui bilanci dell'Economato e dell'Ordine Mauriziano:

VORREI fare un'osservazione a quanto ha detto ultimamente l'onorevole signor ministro delle finanze.

Egli diceva che gli impiegati ricevono la loro pensione in forza quasi d'un contratto, nel quale lo Stato loro impone la condizione che debbano rimanere nello Stato se vogliono fruirne. Perciò egli crede che si possa colpire di una tassa o ritenenza le pensioni, e non essendovi, secondo lui, questa condizione, quando si tratta delle pensioni dell'Ordine Mauriziano, o dell'Economato, non si potrebbe sottoporle a ritenenza.

Ma io osservo: per qual motivo lo Stato impone questa condizione ai pensionati? Questa restrizione è ella per avventura ordinata senza *ragione?* Mai no; e la ragione si è questa, che si vuole che queste somme che loro distribuisce in tante pensioni, in compenso di servizi prestati, vengano consumate nel paese, e così rientrino nella circolazione, ed in parte erogate nel pagamento delle imposte indirette ritornino a vantaggio del Tesoro.

Questo e non altro si è il motivo pel quale lo Stato restringe o toglie ai pensionati di potere uscire dallo Stato.

Ora io dico: guardiamo alla vera essenza della tassa o ritenenza che dir si voglia, che poco importa con che parole si chiami. La vera essenza di questa tassa è una imposta sopra una rendita, o quanto meno sopra una parte di una rendita.

Io citerò un esempio alla Camera, che mi pare molto opportuno a chiarire la questione presente, voglio dire la tassa sulle rendite dei corpi morali e delle manimorte.

Quali motivi si addussero onde sostenere la giustizia di quella tassa? Si disse appunto che, siccome i beni dei corpi morali e delle manimorte non passando da uno ad altro possessore, e quindi essendo sottratti a quelle tasse che le leggi impongono in caso di trapasso nei beni dei cittadini, affine di pareggiare innanzi all'imposta i corpi morali e le manimorte, era giusto di colpire di una tassa particolare i loro beni.

Allo stesso intento mira la proposta dell'onorevole Ricci, una volta ammesso, come ammette il signor ministro, che le pensioni debbano esser tassate quando sono godute fuori Stato.

La proposta Ricci ha per iscopo di rifornire le casse dello Stato di quel tanto di cui avrebbero vantaggio quando le pensioni fossero consumate nell'interno. Ora domando io se questo stesso danno lo Stato non lo riceve tanto nel caso delle pensioni accordate direttamente dall'erario, quanto nel caso delle pensioni accordate sui bilanci dell'Economato e dell'Ordine Mauriziano.

Nè vale il dire che le due amministrazioni siano o debbano credersi separate dall'amministrazione dello Stato. Non è qui necessario di discutere questa questione. Nel caso attuale la questione è diversa; la legge in questo caso contempla alcune rendite speciali godute da cittadini le quali pel luogo nel quale sono consumate non soggiacciono ai pesi di cui sono gravate in generale altre rendite; e per questo motivo le colpisce di una tassa. Ed io credo che il potere legislativo è nel suo pieno diritto di ciò fare.

Elezione del prof. Berti Domenico nel Collegio di Tortona

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 30 gennaio 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

L'onorevole Arnulfo, relatore per l'Ufficio III, proponeva l'annullamento di tale elezione per irregolarità. — L'onorevole Di San Martino, ministro dell'interno, e l'onorevole Rattazzi, ministro di grazia e giustizia, ne proponevano la convalidazione. — L'onorevole Depretis così sostiene le conclusioni del relatore:

SE SI VUOLE indagare il vero spirito della legge elettorale è facile, a mio avviso, convincersi che gli elettori debbono essere avvertiti quando occorra la votazione di ballottaggio. Solo se ne potrebbe prescindere quando le circostanze locali, o, dirò meglio, la circoscrizione delle diverse sezioni, dimostrano superfluo più d'un avviso, come avverrebbe per avventura nei collegi che sono concentrati nella stessa città, dove l'avviso pubblicato nel capoluogo serve per tutti gli elettori del collegio.

L'articolo 95 della legge, che fu citato dall'onorevole ministro dell'interno e dall'onorevole guardasigilli, mi pare che non faccia al caso nostro.

Invece io trovo nell'articolo 85 della legge, al secondo alinea, la seguente disposizione: « Il risultato di ciascuno squittinio è *immediatamente* reso pubblico. »

E da ciò deve scorgere la Camera che la legge ha statuito che il risultamento dello squittinio debba essere rivestito del carattere della pubblicità.

L'articolo 87 poi, nel prescrivere che i presidenti delle altre sezioni debbano *immediatamente* raccogliersi presso il presidente della sezione principale, è, a parer mio, acciò sia immediatamente noto agli elettori quale è il risultamento dello squittinio.

Da ultimo, la legge del 1850 nell'articolo 2 prescrive che il decreto reale di convocazione potrà stabilire il giorno in cui dovrà aver luogo la votazione di ballottaggio, nel caso in cui la prima non sia riuscita definitiva, e che lascia in facoltà del Governo di mettere fra le due votazioni un intervallo che può estendersi fino ad otto giorni.

Ora, per qual motivo quest'intervallo? Onde possa essere recato, secondo le diverse località, a conoscenza degli elettori, che debbono riunirsi di nuovo per una votazione di ballottaggio.

Infatti egli è evidente che gli elettori, se sanno il giorno in cui può aver luogo la votazione di ballottaggio, non conoscono però quello che più importa, vale a dire se la votazione di ballottaggio avrà o non avrà luogo. Chi ha assistito alle operazioni elettorali, sa benissimo che quando i verbali si chiudono presso che nessun elettore è presente.

Nè vale il dire che gli elettori abbiano l'obbligo di assumere le necessarie informazioni per sapere se dovranno riconvocarsi pel ballottaggio; imperocchè è noto quali siano le condizioni topografiche di parecchi fra i nostri collegi elettorali, e cosa suole avvenire nelle elezioni.

Molti elettori devono percorrere una lunga strada per recarsi al luogo del convegno elettorale, e rientrare poscia nei loro focolari; non appena hanno assistito al secondo appello, abbandonano la sala dell'adunanza e s'avviano alle loro case, affidandosi di ricevere ivi notizia del resultato della votazione, risultato che non possono conoscere nelle singole sezioni.

Or dunque egli è palese che lo spirito della legge vuole che sia portato a notizia degli elettori col mezzo solito delle pubblicazioni ufficiali se avrà o no luogo la votazione di

ballottaggio. Le espressioni dell'articolo 85 della legge 1848, il termine di otto giorni concesso al Governo con la legge del 1850, non hanno altro scopo principale che questo.

E nel caso attuale poi, se ho bene inteso quanto disse l'onorevole relatore, mi pare dimostrato che gli elettori si aspettavano di essere avvertiti. Ciò è tanto vero, che in diversi comuni furono affissi manifesti che annunziavano che la votazione di ballottaggio doveva aver luogo. Ora se questo avviso fu pubblicato in alcuni comuni, gli elettori si trovarono ingannati dove non fu pubblicato, ed hanno creduto, come dovevano naturalmente credere, che l'elezione era seguita.

Secondo me, questa disparità di trattamento tra i vari comuni è di tale gravità che non può a meno di avere influito sull'elezione. La Camera quando procede alle ricognizioni delle operazioni elettorali non esamina solamente se la legge è stata rigorosamente applicata, se la legge per avventura è stata apertamente violata, essa rivolge anche le sue indagini per conoscere se vi fu l'ommessione di un fatto, o se tal fatto avvenne per colpa di chi ha l'incarico di reggere le operazioni elettorali per cui alcuni voti i quali avrebbero potuto cambiare il risultato della votazione non abbiano potuto cadere nell'urna.

Ora mi pare evidente in questo caso che, non essendosi pubblicato in tutti i comuni l'avviso che si doveva addivenire al ballottaggio, ed essendosi invece pubblicato un tale avviso in alcuni luoghi, mentre in altri fu ommesso, questo è tale fatto per cui molto facilmente alcuni elettori sono stati tratti in inganno, non credettero che il ballottaggio dovesse aver luogo, quindi alla votazione non si recarono tutti quelli che naturalmente recati si sarebbero, ed il risultato che essa presentò non può più ritenersi come la espressione libera e sincera del collegio elettorale.

Io appoggio conseguentemente le conclusioni della Commissione.

Ed in appresso, dopo i discorsi degli onorevoli Cavour Gustavo, Lanza, Michelini, Moia, Mezzena, Farina Paolo, Pareto, Rattazzi, ministro di grazia e giustizia, Arnulfo e Galvagno, soggiunge:

NON FARÒ che una breve osservazione; voglio rispondere ad uno degli argomenti che furono maggiormente messi in campo dai preopinanti.

Si è detto e replicato: provate che nei comuni, di cui si tratta, s'ignorasse realmente che doveva aver luogo il ballottaggio. Tutti fecero sentire che, ove risultasse questo fatto non ci sarebbe dubbio (*No! no!*); non dirò tutti, taluni, se ho bene inteso, l'hanno ammesso; lo ammise l'onorevole Lanza, ed anche l'onorevole deputato Galvagno ha fatto sentire...

Galvagno. Ho detto che i richiami non dovrebbero essere ammessi per buoni.

Depretis. Comunque sia, io osservo alla Camera che dalle dichiarazioni stesse che furono rassegnate dai sindaci risulta che alcuno di loro ignorava che la votazione di ballottaggio avesse avuto luogo. Se ho bene inteso, un sindaco nella sua dichiarazione scritta dopo il ballottaggio mette in dubbio se il ballottaggio c'era stato, imperocchè scrive: « dicesi che abbia avuto luogo il ballottaggio. » Ora se si è messo in dubbio dopo che era avvenuto, egli è a più forte ragione a credersi che s'ignorava che dovesse avvenire.

Questa circostanza non mi pare senza una qualche gravità.

La Camera, respinte le conclusioni del relatore, convalida la elezione dell'onorevole prof. Domenico Berti.

Interpellanza del deputato Robecchi circa il regolamento per l'esecuzione della legge sull'imposta mobiliare e personale

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta dell'8 febbraio 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

L'onorevole Robecchi, a conclusione della sua interpellanza, aveva proposto il seguente ordine del giorno:

" La Camera, invitando il Ministero a mettere in armonia il regolamento del 2 settembre 1853 colla legge 28 aprile stesso anno, passa all'ordine del giorno. "

L'onorevole presidente del Consiglio, conte di Cavour, dichiara di non poter accettarlo. — L'onorevole Depretis così parla in sostegno dell'ordine del giorno dell'onorevole Robecchi:

IL SIGNOR ministro delle finanze diceva che, qualora venisse adottato dalla Camera l'ordine del giorno proposto dall'onorevole deputato Robecchi, massime nella circostanza in cui sta per essere attivata la legge sull'imposta mobiliare e personale, riescirebbe al Governo impossibile l'amministrazione. Io credo che l'ordine del giorno proposto dall'onorevole mio amico Robecchi, non si può intendere esteso a tutta quanta la legge, a tutto quanto il regolamento. L'ordine del giorno che vien presentato è relativo principalmente all'articolo 18 della legge, ed a quegli articoli del regolamento, che vi si riferiscono; quindi deve intendersi limi-

tato a questi articoli ed ai pochi altri a cui l'onorevole deputato Robecchi accennava. Ed io credo che l'onorevole Robecchi non avrà difficoltà di modificare in questo senso il suo ordine del giorno.

In questo caso vede il signor ministro che l'ordine del giorno del deputato Robecchi non porterebbe incaglio veruno all'amministrazione, anzi io credo che le recherebbe vantaggio; imperocchè, finchè questa questione non sia definita, io non so se e come il signor ministro potrà attuare, senza gravissimi inconvenienti, la legge. Nè vale quello che il signor ministro diceva che, se nascessero contestazioni, ci sono i tribunali che avrebbero deciso; ma pensi il signor ministro alle conseguenze di questa sua dottrina, se fosse messa in pratica. Vuole egli il signor ministro che tutti i braccianti e i giornalieri, i quali non possono guadagnarsi che il puro necessario per vivere, o secondo le disposizioni del regolamento, nemmeno quanto loro bisogna per la sussistenza, debbano fare una lite se si trovano tassati? Ma o noi avremo delle liti a migliaia, e le avremo nelle classi che appunto sono meno in grado di sostenerle, o succederà quello che succede quasi sempre, quando si tratta di piccole pene pecuniarie; si ama meglio di pagare che sopperire alle spese molto più gravi o, dirò meglio, al castigo maggiore e gravissimo delle liti.

Dunque non si può dire che i tribunali decideranno queste vertenze che i contribuenti non potranno portare alla loro decisione senza un danno maggiore.

Del resto noterò di passaggio quanto il signor ministro si è lasciato sfuggire, che non spetta al Parlamento di interpretare le leggi; non so in che senso il signor ministro l'ha detto, l'avrà detto senza riflettere...

Cavour, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* L'ho detto pensatamente.

Depretis. Allora io osserverò che l'articolo 73 dello Statuto prescrive che l'interpretazione delle leggi per tutti obbligatorie spetta al potere legislativo.

Voci. Ma per via di un'altra legge.

Depretis. Del resto bisogna analizzare spassionatamente le disposizioni del regolamento e quelle della legge per convincersi che non possono conciliarsi tra loro.

Io rammento alla Camera che nella Sessione ultima furono presentate al Parlamento due leggi sull'imposta mobiliare.

In una di queste leggi, per coordinare la tassa in vigore e stabilirne di nuove che consuonassero meglio allo spirito delle nuove istituzioni, si era stabilita una tassa mobiliare sopra alcuni indizi della rendita presumibile dei cittadini, e si era abolita interamente la tassa personale.

Quel progetto di legge fu respinto dall'altra Camera, e dal Ministero fu presentato un secondo progetto di legge nel quale furono conservati con molte modificazioni alcuni degli indizi che già erano stati presi di norma nella legge anteriore, e fu poi ristabilita l'imposta personale, coordinandola però, almeno in parte, ai principii della legge nuova. Così la tassa personale fu prescritto dovesse dipendere dal numero dei famigli e delle pigioni.

Ora qual è la disposizione che è sancita dalla legge e quale è quella che verrebbe attuata col regolamento? La disposizione sancita dalla legge è chiara; essa al numero 5 dell'articolo 18 stabilisce due categorie di esenti: *i braccianti,* cioè, *ed i giornalieri che vivono principalmente del loro lavoro;* questa è una categoria: *e quelli che sono reputati poveri,* e questa è un'altra categoria. La prima categoria suppone l'esistenza di altre categorie simili. Dal momento che la legge stabilisce l'esenzione per quelli che vivono *principalmente* del loro lavoro, comprende necessariamente nell'esenzione una classe meno agiata ancora di questa, che è quella di coloro che vivono *esclusivamente* del loro lavoro. Quelli che vivono *principalmente* del loro lavoro si trovano in condizione migliore di quelli che vivono esclusivamente del loro lavoro. Dunque i cittadini che si trovano in queste due classi sono tutti esclusi.

Quale è la classe che sarebbe colpita dall'imposta personale? Evidentemente secondo il senso della legge, è la classe di coloro che *non vivono principalmente del loro lavoro.* La legge poi esime dalla tassa, facendone una categoria a parte, *quelli che sono reputati poveri.*

Io non mi ricordo se alla parola *poveri* si sia data una interpretazione diversa da quella che si dava alla parola *indigenti.* Io so che nel senso della legge, intesa nel suo complesso, sono poveri quelli che non hanno mezzi sufficienti di sussistenza.

Secondo la legge adunque, sono esenti dalla tassa coloro che vivono *principalmente* del loro lavoro, e per conseguenza, ed a più forte ragione, quelli che vivono *esclusivamente* del loro lavoro, ed inoltre *quelli che sono reputati poveri.* Veda ora la Camera qual è la disposizione del regolamento; essa non considera esenti che coloro *i quali sono reputati poveri,* e tutt'al più, coloro che vivono esclusivamente del loro lavoro, per ciò solo che si considerano poveri; dunque la legge è evidentemente violata.

Io credo pertanto che non convenga alla Camera lasciar sussistere anche il dubbio, se dubbio vuol credersi; e credo che lo stesso Ministero, quando voglia riflettere seriamente a tutti gli inconvenienti che nasceranno quando la legge fosse applicata secondo le norme stabilite da questo regolamento, vorrà persuadersi che esso ha bisogno di una modificazione che lo chiarisca e lo metta in armonia con la legge.

Io quindi appoggio l'ordine del giorno proposto dall'onorevole mio amico Robecchi e con le modificazioni che egli può introdurvi, io spero che sarà accettato dal Ministero e dalla Camera.

Dopo le osservazioni dell'onorevole Rattazzi, ministro di grazia e giustizia, in difesa del regolamento per la esecuzione della legge, l'onorevole Depretis riprende:

Il ragionamento dell'onorevole signor guardasigilli, me ne spiace, ma non mi ha convinto per nulla. Egli si è sforzato di dimostrare che il regolamento, qual'è, può mettersi in armonia con la legge.

Io prego la Camera di tener presente la disposizione della legge, la quale vuole esenti dalla tassa *i braccianti e giornalieri che vivono principalmente del loro lavoro*, e quindi di permettermi di rileggere i tre articoli del regolamento già accennati, e di aggiungervi quelle semplici spiegazioni che mi paiono dettate dal senso comune.

L'articolo 31 dice: « La condizione di povertà produce l'esenzione dalla tassa personale, allorchè *nè* il prodotto del lavoro di bracciante o di giornaliere, *nè* gli altri mezzi di cui l'individuo disponesse notoriamente *bastano alla di lui sussistenza*, tenuto conto delle persone della famiglia cui debba esso esclusivamente provvedere. »

Ben vede la Camera che questo articolo contempla il caso di coloro i quali, *nè* col mezzo del lavoro proprio, *nè* con mezzi diversi dal lavoro proprio, hanno tanto che loro basti per provvedere al bisogno proprio ed a quello della loro famiglia.

L'articolo 32 è così concepito: « La detta condizione (cioè la condizione di povertà, che porta l'esenzione dalla tassa) può verificarsi sia in colui che vive principalmente del lavoro di bracciante o di giornaliere, sia in colui che, senza essere nè bracciante nè giornaliere, trovasi nella vera indigenza. »

Io non so come questo articolo possa conciliarsi con la legge che vuole esenti dall'imposta i braccianti e i gior-

nalieri senza restrizione. Questo articolo non dice altro se non questo, che può esser povero anche chi è bracciante o giornaliere, vale a dire che chi vive del proprio lavoro, ed ha qualche altro mezzo di sussistenza oltre al proprio lavoro, tuttavia non ha quanto basta per vivere. Ora questo non è il caso contemplato dalla legge. La legge esime bensì dalla tassa il povero, cioè quello a cui mancano più o meno i mezzi di sussistenza, ma inoltre stabilisce un'esenzione a favore del bracciante e del giornaliere che vive o *esclusivamente* o *principalmente* del suo lavoro. Questa categoria di esenti non è contemplata punto in nessuno di questi due articoli del regolamento.

Ed è poi esclusa dall'articolo 33 il quale è così espresso:

« La semplice condizione di bracciante e giornaliere *non esclude* dalla tassa personale allorchè l'individuo per la di lui condizione di famiglia, o per l'insieme dei mezzi di cui è provvisto, non può essere riputato povero. »

È evidente che questi tre articoli non contemplano che una delle esenzioni stabilite dall'articolo 18, alinea 5 della legge, cioè l'esenzione per quelli che sono reputati poveri, ma non contempla per nulla l'altra categoria di quelli i quali hanno di che vivere o col lavoro delle loro mani esclusivamente, o principalmente col lavoro congiuntamente ad altri mezzi. Mi pare dunque che il ragionamento dell'onorevole guardasigilli non regga.

Io credo poi che, allora quando il regolamento dovesse eseguirsi tal quale è scritto, l'imposta personale che la Camera nella Sessione precedente ha voluto abolire, che con un voto posteriore ha voluto rinserrare fra esenzioni chiaramente determinate, e subordinare ad indizi di maggiore o minore agiatezza, quest'imposta personale, che è la più iniqua e la più odiosa di tutte, sarebbe ristabilita in tutta la sua enormità e riuscirebbe ancora più molesta e gravosa di quello che lo fosse dapprima, poichè la legge del 1818 ne stabiliva almeno chiaramente le esenzioni.

Ecco l'articolo di quella legge: « Sono soggetti alla tassa personale gl' individui d'ogni sesso domiciliati nel comune, maggiori d'anni venti, non soggetti alla patria potestà, od emancipati, esclusi quelli che sono riputati indigenti. » Poi la legge aggiungeva:

« Si riguardano tali (cioè indigenti) tutti coloro che, non avendo alcuna specie di proprietà, commercio o professione, traggono i mezzi della loro sussistenza da una giornaliera mercede, come pure i domestici addetti al personale servizio del loro padrone. »

Così la legge precedente definiva la povertà con un senso assai più umano del nuovo regolamento, ed almeno escludeva le dubbiezze le quali sussisteranno interamente quando il regolamento stesso andasse alla lettera in vigore. Io quindi mi rivolgo alla Camera pregandola vivamente a prendere in considerazione la gravità della questione e ad appoggiare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Robecchi.

Modificato l'ordine del giorno dall'onorevole Robecchi in questi termini:

" La Camera, invitando il Ministero a mettere in armonia gli articoli 31, 32 e 33 del regolamento coll'articolo 18 n. 5 dell' Imposta mobiliare e personale, passa all'ordine del giorno. "

La Camera lo respinge.

Guardia Nazionale

Il disegno di legge per modificazioni alla legge 4 marzo 1848 sulla Milizia Nazionale fu presentato al Senato del Regno dall'onorevole ministro dell'interno Di San Martino il 10 gennaio 1854. Approvato dal Senato il 23, fu presentato alla Camera dei Deputati il 30 dello stesso gennaio. — Esaminato dalla Commissione composta dei deputati Galvagno, Lanza, Saracco, Mellana, Sappa, Farini e Mantelli, relatore, questi presentò la relazione il 14 febbraio 1854.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 14 febbraio 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Venuto in discussione il disegno di legge, il ministro dichiara di non accettare il controprogetto della Commissione e sostiene il proprio che rende obbligatorio il servizio della Guardia Nazionale sino ai 50 anni. — L'onorevole Mellana propone che il servizio cominci dagli anni 18:

CONSENTONO tutti che la nostra guardia nazionale, generalmente parlando, trovasi in una condizione che non soddisfa ai bisogni e ai desiderii del paese. Se si eccettuano alcuni centri popolosi ed alcuni comuni minori ai quali è toccato il benefizio di avere alla direzione degli affari pubblici dei cittadini benemeriti e caldi d'amor patrio, in ogni altro luogo la guardia nazionale non corrisponde alla sua alta destinazione.

Gli ostacoli che s'incontrano nell'organizzazione della guardia nazionale possono distinguersi in due classi prin-

cipali; alcuni possono chiamarsi prettamente legislativi, altri devono ritenersi puramente amministrativi. I primi dipendono unicamente dalle leggi vigenti, e solo per legge possono rimuoversi; gli altri invece nascono dalla meno buona esecuzione delle leggi, o, per dir meglio, dipendono da ciò che l'iniziativa del Governo e la sua vigilanza in tutte le cose che in alto grado interessano il paese, e massime un paese come il nostro, nuovo alla vita libera, questa iniziativa e questa vigilanza mancano, o prendono una cattiva direzione.

Uno dei principali ostacoli legislativi che, a mio avviso, si incontrano nell'attuazione della guardia nazionale nel nostro paese si è lo stato in cui trovansi attualmente i nostri comuni. La costituzione attuale del comune nel nostro Stato è tale che in moltissimi casi l'attuazione pratica della guardia nazionale trova in essa naturalmente moltissime difficoltà, e talora una vera impossibilità. I nostri comuni, non dirò dappertutto, ma in parecchie provincie sono così spezzati in minute parti, in pillole, dirò così omeopatiche, che riesce difficilissimo e quasi impossibile in essi non solo l'organizzazione di una buona guardia nazionale, ma qualsivoglia vita politica.

Io non entrerò in minuti particolari; dirò solo che vi sono comuni che hanno un piccolo numero di possidenti, alcuni dei quali passano poi anche gran parte dell'anno fuori del territorio, ed il rimanente non consiste che di agricoltori e professionisti di limitatissime sostanze, ed occupatissimi nello sbrigare i loro domestici affari, questi comuni essendo inoltre non solo piccoli di territorio, ma poveri di redditi, domando io: come mai in questi comuni, come mai in queste piccole cerchie potranno svilupparsi gli elementi della vita civile e politica? Or dunque io credo che uno dei principali provvedimenti di che ha bisogno il nostro paese per progredire, così in questa, come in molte altre delle nuove istituzioni, si è quello di avere una buona legge

comunale. Questa legge noi dovevamo vederla presentata nella prima Sessione dopo l'ottobre 1848. Ne passarono molte, ed è pur troppo ancora un desiderio.

So che il Ministero ha elaborato un progetto di legge, so che questa legge fu trasmessa al Consiglio di Stato; ma so puranco che fanno parte di essa un progetto di riorganizzazione della Camera dei conti, ed un terzo progetto di riordinamento del Consiglio stesso di Stato; ed in verità, se così stanno le cose, io temo che la presentazione di quella legge andrà ancora per le lunghe, e i mali che si lamentano aumenteranno. Io quindi inviterei il signor ministro a volerci dare in proposito uno schiarimento, imperocchè, lo ripeto, finchè non avremo una buona legge comunale, finchè non avremo migliorata la costituzione dei comuni, noi troveremo non solo nell'attuazione della guardia nazionale, ma in moltissime altre parti della nostra legislazione, degli ostacoli che saranno pressochè insuperabili.

Dopo questi ostacoli, che derivano dall'imperfezione della costituzione dei nostri comuni, quelli che mi sembrano ancora molto gravi sono quelli che risultano dalle imperfezioni della legge attuale. Io non voglio entrare nell'analisi della legge 4 marzo; ma che essa sia imperfetta fu evidentemente dimostrato nel 1848 quando fu nominata una Commissione per l'esame appunto di quella legge, e per preparare un nuovo progetto.

La Commissione avendo allora annunziato la sua missione al pubblico, ricevette una quantità immensa di petizioni e di osservazioni che le vennero mandate da tutte le parti dello Stato, e molte di esse da uomini assai competenti, da ufficiali di ogni grado della guardia nazionale, da municipi e da cittadini. Le osservazioni che furono fatte sui difetti della legge 4 marzo erano moltissime.

La Commissione si pose all'opera, il progetto fu lungamente elaborato, ed un primo lavoro fu compiuto. La Commissione, per gli avvenimenti che seguirono, fu sciolta, ma

nella seguente Legislatura, se non erro, nel settembre 1849 l'onorevole ministro che allora teneva il portafogli dell'interno presentò un progetto di legge alla Camera, il quale pure fu esaminato dagli Uffici, e da una Commissione, ma poi, per lo scioglimento della Camera, non ebbe altro risultato. Nella Legislatura seguente l'onorevole Galvagno, che allora reggeva il Ministero dell'interno, presentò un progetto di legge al Senato. Il Senato discusse quel progetto negli Uffici, e ne fu fatta una lunghissima relazione, la quale, se non altro, fa fede che il soggetto meritava di essere seriamente studiato.

Malgrado tutti questi precedenti, il signor ministro dell'interno che cosa viene ora a presentarci su questo grandissimo interesse, che ha sì lungamente preoccupato il paese?

Il signor ministro venne ora a presentarci un articolo di legge, in cui non si fa che spiegare e sciogliere un dubbio, e non si cura di darci nemmeno una lusinga che questa legge, tanto desiderata da tutti, ci verrà tosto o tardi presentata. Io invito il signor ministro a spiegarsi anche su questo punto.

Gli ostacoli poi che nella pratica incontra l'applicazione della legge sulla guardia nazionale derivano dalle persone che prendono parte ai diversi rami dell'amministrazione pubblica.

Io non parlerò delle amministrazioni comunali, non della maggiore o minore diligenza di esse, e delle cause superiori dalle quali dipende, non parlerò della maggiore o minore abilità degli amministratori provinciali, dirò solo che anche dalla parte del Governo mi pare che non si usi tutta quella alacrità e solerzia che si richiederebbe in un argomento così grave.

Citerò, tra i molti, un solo esempio. So che il Governo aveva intenzione di organizzare i battaglioni mandamentali, tuttavia io so di molte istanze fatte per ottenere istituiti dei battaglioni mandamentali, e queste istanze fatte anni e

mesi fa non ottennero risultato nessuno. Dirò di più: so di comuni, dove erano perfettamente organizzati dei battaglioni, e il Governo, coll'idea di istituire il battaglione mandamentale, pose in pericolo la buona organizzazione del battaglione comunale, e lasciò correre molti mesi senza provvedere nè all'uno nè all'altro.

Io vorrei che in affari d'una importanza così vitale il Governo cessasse dal procedere a caso, vorrei che egli si fissasse un sistema, e procedesse francamente, alacremente e se per via incontra degli ostacoli, vorrei ch'egli, senza esitare, chiedesse al Parlamento i rimedi necessari per superarli.

Io dunque, lo ripeto, da un lato veggo essere sommamente urgente di provvedere alla guardia nazionale col mezzo di una riforma della legge, dall'altro veggo il Governo esitante a proporla, e poco solerte nel fare osservare la legge vigente, sicchè quando lo veggo venirci a presentare un progetto di legge sopra un punto, e per rimediare, se si vuole, ad un difetto affatto secondario e poco rilevante, non posso a meno di dire, me lo permetta la Camera, che questa è una vera derisione.

Signori! Noi abbiamo avuto d'innanzi a noi cinque interi anni per prepararci agli avvenimenti che l'Europa, tanto mal ferma nel suo aspetto politico, può da un momento all'altro presentarci.

Che abbiamo noi fatto in questo tempo preziosissimo per educare il paese, per ordinarlo, e per presentarlo armato in faccia agli eventi che possono da un momento all'altro sorprenderci? Io non voglio parlare di ciò che può essersi fatto in altri dicasteri, ma io dico che in quanto alla guardia nazionale il Governo ha perduto un tempo preziosissimo; e se la Camera seguita il Governo sullo stesso cammino, se il pochissimo tempo che forse abbiamo ancora noi lo lascieremo sciupare come pel passato, pensi la Camera quanta e quanto grave responsabilità sta per assumersi in faccia al paese ed in cospetto ai posteri.

Da un secolo a questa parte i piccoli comuni, come le frazioni nelle quali si dividevano le nazioni, tendono ad unirsi ad altre più grandi, e questa tendenza ad assimilare e riunire interessi omogenei non potrà essere impedita impunemente.

Venendo ora alla discussione che tocca più davvicino il progetto di legge che ci occupa, io mi permetterò un'altra osservazione.

Il signor ministro teme in alcuni casi di aver contraria l'opinione pubblica, parendogli in questo caso, che in un Governo costituzionale l'opinione pubblica deve servir di guida al potere. Ma io non so dove il signor ministro vada ad interrogare l'opinione pubblica. Se egli vuole interrogare tutti gli organi più autorevoli dell'opinione pubblica, io credo che li troverà tutti d'accordo. I Consigli comunali dei luoghi più cospicui, i Consigli provinciali, e Consigli divisionali, il Parlamento, diverse volte si occuparono di questa questione gravissima, e tutti sono stati concordi che occorresse una nuova legge di organizzazione della guardia nazionale. Io credo adunque che, se il Ministero vuol consultare l'opinione pubblica, egli la troverà chiaramente e replicatamente espressa, in modo da togliergli ogni dubbio.

Ho fatto quest'ultima osservazione perchè dal lungo discorso del signor ministro, che ho ascoltato attentamente, non ho potuto capire se egli abbia o non abbia intenzione di proporre in tempo prossimo una nuova legge sulla guardia nazionale; ed appunto io rivolgeva a lui la parola, perchè vorrei sapere se, e quando il signor ministro intenda presentarla.

Il signor ministro non ha sciolto il quesito, ed io vorrei che lo sciogliesse anche perchè si sapesse quanto valga l'opinione dell'onorevole Michelini, il quale diceva che l'attuale Ministero egli lo ritiene più liberale di quello che tre anni fa reggeva il paese.

Io mi permetterò di osservare che il Ministero di tre anni fa si è dimostrato nel fatto assai più liberale dell'attuale Ga-

Cessione di terreni alla città di Torino

Intorno a tale disegno di legge, presentato alla Camera dei Deputati il 30 gennaio 1854 dal conte di Cavour, riferì l'onorevole Torelli il 14 febbraio 1854.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 16 febbraio 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Discorso pronunciato nella discussione generale intorno alla equità del contratto stipulato col Municipio:

Io NON prolungherò molto questa discussione. Io voleva solamente fare una osservazione simile a quella che fu fatta nell'Ufficio, che affidava all'onorevole Michelini il mandato di rappresentarlo in seno alla Commissione, e non tanto sopra questo progetto di legge, quanto per altri casi analoghi. Vi sono, a mio parere, dei canoni fondamentali che non si devono mai abbandonare quando si tratta di contratti che si stipulano nell'interesse del pubblico.

Quando si tratta di tali contratti è regola generale, di non abbandonarsi se non per le eccezioni che sono precisate dalla legge, che non si debbono stipulare se non se mediante pubblicità e concorrenza, ovverosia col mezzo dell'asta pubblica.

In fatto di alienazioni d'immobili avvi un altro canone fondamentale stabilito dalla legge, il quale prescrive che non vi si debba addivenire se non per mezzo di legge speciale, e queste due norme debbano poi conciliarsi l'una con l'altra, ed osservarsi congiuntamente, per modo che quando si tratta di

alienazione d'immobili, la quale vuol essere autorizzata per legge speciale, non deve mettersi in non cale l'osservanza dell'altro canone, quello cioè che prescrive che il contratto debba essere fatto con pubblicità e concorrenza, cioè col mezzo dell'asta pubblica.

Io per verità ho veduto più d'una volta che il Governo, dopo avere inutilmente fatto esperimento di un primo incanto, non accetta l'offerta privata che gli si fece se non sotto la condizione che sopra quell'offerta si aprano nuovamente gl'incanti.

Questa pratica l'ho veduta adottata dal Governo anche recentemente ed in contratti d'una entità assai minore di quello di cui ci stiamo oggi occupando.

So che a queste massime intese ed applicate in modo assoluto si possono fare delle obbiezioni. Mi si può dire che una garanzia equivalente ai pubblici incanti prescritti dalla legge la si può ottenere col mezzo di perizie che il Governo può far fare, perizie che sono comunicate alla Camera, alla quale compete la facoltà di ordinarne di nuove se non si crede abbastanza illuminata, e di pronunciare in seguito il suo giudizio. Ma è facile di scorgere che le perizie, per quanto siano coscienziose ed esatte, e fatte da uomini competenti ed illuminati, per quanto debbano estendersi a contemplare non solo il valore reale, ma ben anche il valore relativo, è facile vedere, che queste perizie molte volte, specialmente per ciò che riguarda il valore relativo, possono discostarsi non poco dalla verità. La guarentigia che meglio ci può assicurare nelle cose pubbliche, quella che meglio, nell'interesse dello Stato, ci condurrà a conoscere il valore relativo delle cose che si pongono in vendita, si è quella appunto dei pubblici incanti; insomma egli è il mezzo della pubblicità e della concorrenza.

La perizia può sicuramente offrire una malleveria contro il danno; una perizia fatta bene, rifatta in caso di dubbio o di discrepanza, ci può assicurare che l'interesse pubblico

non verrà leso gravemente, ma non può sicuramente la perizia somministrarci la giusta misura del vantaggio che in pro del pubblico si può ottenere.

Quanto alla cautela che deriva dalla discussione di una legge speciale, che cioè quando si tratta di alienazione di stabili il contratto debba essere per legge speciale approvato, non disconosco essere di una certa importanza, anche scompagnata dagli incanti pubblici.

L'ingerenza diretta del potere legislativo quando si tratta d'alienazione d'immobili è, non v'ha dubbio, una guarentigia; ma non si può negare nemmeno che offre non pochi inconvenienti.

Accade non poche volte che il voto legislativo cade sopra contratti già conchiusi e stabiliti; qualche volta sopra contratti non solo stipulati, ma eseguiti, e che ci si presentano come fatti compiuti. In questo caso la Camera si trova in una posizione difficile, e succede un inconveniente, che io credo gravissimo, di vedersi costretta ad associare una questione d'interesse affatto materiale, una questione che dovrebbe stare nei limiti di un giudizio puramente peritale, ad un'altra che può facilmente diventare politica. E noi, o signori, abbiamo potuto, con la esperienza di questi anni scorsi persuaderci che quando ci viene presentato dal Governo un contratto già esteso e stipulato, egli è quasi sicuro di ottenere facilmente la sanzione della Camera, e se nascono dubbi, ciò proviene da che vi sono nel contratto tali condizioni, e tali patti che se non fosse stipulato il contratto, se la cosa non fosse più o meno pregiudicata dal fatto compiuto, vi sarebbe accordo unanime nel rigettarlo. In questi casi la questione muta natura, e da questione d'indole amministrativa diventa questione politica. Ora io prego la Camera di osservare quanto questi accidenti siano di pregiudizio all'interesse pubblico.

Quanto al caso attuale, per decidere se la Camera debba prescindere dalle regole consuete di buona amministrazione,

che si vogliono alienare con questa legge, onde si provi se il prezzo offerto dalla città di Torino sia tale che non venga superato da altre offerte e quindi che il contratto non sia allo Stato pregiudicievole e meno vantaggioso.

Io credo quindi che anche nel caso attuale non vi sarebbe inconveniente di sorta che la regola generale la quale devesi osservare, quando si tratta di contratti fatti nell'interesse dello Stato, quando si tratta di alienare immobili che appartengono al patrimonio pubblico, non ci sarebbe alcun inconveniente, dico, anzi sarebbe utile e necessario che anche in questo caso questa regola salutare venisse osservata.

Io chiuderò il mio discorso con una osservazione.

A me pare che su queste regole fondamentali, che assicurano tanto efficacemente l'interesse pubblico, si debba tanto meno passare leggiermente quando il potere legislativo si trova, se si vuole, costretto da dura necessità ad aggravare ogni giorno le imposte. Quando si aggravano ogni giorno di nuove tasse i contribuenti, il potere legislativo deve sentire più altamente il dovere di non tralasciare nessun mezzo che abbia per iscopo di ricavare dal patrimonio pubblico ogni possibile vantaggio.

Con questo disegno di legge fu approvata la convenzione col Municipio di Torino per la cessione da parte dello Stato di terreni ad uso dei giardini pubblici presso il Valentino. — Adottato dal Senato del Regno all'unanimità il 20 marzo 1854.

(Legge 23 marzo 1854, n. 1675).

Privativa del peso pubblico nel porto di Genova

Il disegno di legge per concedere alla Camera di commercio la privativa del peso sottile nel porto franco di Genova, presentato alla Camera dei Deputati dal presidente del Consiglio, ministro delle finanze, conte di Cavour, il 2 gennaio 1854, fu esaminato dalla Commissione composta dei deputati Michelini G. B., Benintendi, Valerio, Monticelli, Quaglia, Ghiglini e Ricci Vincenzo relatore, il quale presentò la relazione il 14 febbraio 1854.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 16 febbraio 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Osservazioni nella discussione generale, dopo le proposte degli onorevoli Michelini ed Isola per fissare un prezzo unico nella tariffa del peso:

A PRIMA vista pare di fatto che la cosa sarebbe molto più semplice se si stabilisse una tassa unica; ma in questa, come in altre cose non poche, la semplificazione torna a danno della giustizia; imperocchè sia che questo diritto di bilancia o di peso si voglia considerare come una vera tassa, sia che si consideri come un corrispettivo di un servizio, (ed io inclino a considerarlo come un servizio) in tutti i modi la tassa deve proporzionarsi non solo all'entità del servizio reso, ossia alla fatica e spesa che costa a chi la presta, ma ben anche alla possibilità di pagarlo in chi ne profitta. Se stesse la teoria della semplificazione delle tasse noi

avremmo, per esempio, nel servizio dei trasporti che si fa sulle strade ferrate, una tassa unica per le merci di qualsivoglia valore. Ora ognuno può vedere come questo principio tornerebbe a danno della giustizia, perchè, lo ripeto, sia che si consideri come un servizio, sia che si consideri come un balzello, deve esistervi una proporzione non solo con la fatica che costa a chi la presta, ma con la possibilità che si ha di pagarlo, e la possibilità di pagare in questo caso è rappresentata dal valore della merce. Quindi io mi associo alla Commissione la quale ha appunto cercato, per quanto era possibile, di proporzionare questa tassa al valore della merce.

Mi pare poi che di quanto l'onorevole preopinante voleva semplificare la legge in quanto alla tassa, la voleva altrettanto complicare riguardo alle categorie.

Sicuramente se si volesse andare per il sottile, e in queste tre categorie distinguere le diverse merci secondo la maggiore o minore loro importanza, secondo il maggiore o minor valore che hanno, converrebbe per lo meno fare tante categorie quante ne abbiamo nella tariffa doganale. Ora è evidente che in una cosa di così piccola importanza si potevano fare 2, 3 o 4 categorie; ma non si poteva andar più oltre senza complicare di troppo il servizio e renderlo malagevole od impossibile.

Si ha poi un motivo pratico perchè questa tassa debba essere diversa secondo i casi, ed è che le merci, per esempio, comprese nella prima categoria, quelle che hanno un valore maggiore, ordinariamente costano anche un incomodo maggiore a chi presta il servizio. Egli è evidente che le merci comprese nella prima categoria molte volte sono presentate in piccoli volumi.

Ora il pesare in piccoli volumi, piccoli masse, costa una fatica maggiore di quel che sia pesarne dei grossi; e quindi la tassa deve essere diversa.

L'osservazione però che mi si è presentata, appena ho posto gli occhi sulla tariffa di questa legge, si fu che la Com-

missione non abbia abbastanza ridotta la tassa quale era fissata nel progetto del Ministero.

Mi pare che la tassa di 50 centesimi per ogni cento chilogrammi della prima categoria, e così la tassa della seconda, e della terza possa ancora considerevolmente ridursi.

Qui, se ho bene inteso quanto ha detto il signor relatore, non si tratta di procacciare una entrata alla Camera di commercio, ma solamente di far entrare in cassa la spesa che questo servizio sarà per costare, o poco più.

Ora mi pare che se si vuol far entrare in cassa il puro costo del servizio, la tassa possa essere ancora considerevolmente ridotta.

Io quindi proporrò alla Camera, quando venga in discussione la tariffa, che le tre tasse siano ridotte, quanto a quella della prima categoria da 50 centesimi a 30, quanto a quella della seconda da 20 centesimi a 15, quanto a quella della terza da 10 centesimi a 5.

L'onorevole Zirio, convenendo nell'opinione espressa dall'onorevole Depretis, cita l'esempio della tassa proporzionale sulle mercanzie depositate nel lazzaretto. — Gli onorevoli Michelini e Isola insistono nella loro proposta:

L'ONOREVOLE preopinante [1] crede che non si possa pareggiare il caso addotto dall'onorevole deputato Zirio al caso attuale. Io credo che il confronto stia benissimo. Ma, egli diceva, l'operazione degli spurghi è un'operazione molto più delicata, difficile e lunga.

Io lo prego di osservare che tanto nell'un caso come nell'altro l'operazione è diversa, e che è diversa la tassa pei diversi valori.

Un pesatore incaricato di pesare un intero carico di cotone fa ben altra operazione di chi deve pesare gli articoli con-

(1) Il deputato Isola.

templati nella prima categoria, come gli olii volatili, i sughi vegetali, i generi medicinali, le stoffe; la differenza è grandissima. Egli rassomigliava il pesatore del porto franco di Genova ad un giudice, e diceva che nell'amministrazione della giustizia ci sono le tasse fisse, e tale era da considerarsi questa.

Io accetto il confronto, e osserverò che lo stesso preopinante diceva che le tasse sono anche proporzionali, come nel caso attuale, ed aggiungerò che nell'amministrazione della giustizia ci sono le esenzioni dall'imposta, c'è il benefizio dei poveri, e quando si tratti di un servizio che può essere reso a merci che, sotto un grandissimo volume, hanno un valore relativamente assai piccolo, io credo che la tassa unica in molti casi riescirebbe di un vero e sensibile pregiudizio al commercio ed ai consumatori. Il preopinante sarebbe disposto ad adottare il sistema proporzionale se la tassa fosse di una certa considerazione; ma, io rispondo, la tassa è di considerazione non in sè, ma ragguagliata al valore della merce.

La tassa unica, per esempio, che l'onorevole preopinante vorrebbe stabilire quanto alla terza categoria, che comprende generi che pesano moltissimo e valgono poco in confronto del loro peso, sarebbe una tassa di qualche considerazione.

Ora bisogna ritenere che i pesi della terza categoria possono rilevare a quantità considerevoli se si trattasse, per esempio, di verificare dei carichi.

Io sottoporrò alla Camera un'ipotesi che varrà a spiegare come sia ragionevole il sistema della tassa proporzionale e della divisione in categorie. Io domando alla Camera se sarebbe giusto di stabilire la stessa tassa di peso per una tonnellata di cotone o di carbon fossile e per una tonnellata di seta.

Sarebbe evidentemente assurdo. Quando si stabilisse anche solo la tassa di dieci centesimi per ogni quintale sul carbon fossile, la tassa potrebbe salire, anche ridotta all'ultima ca-

tegoria della Commissione, ad una lira per tonnellata. Ora, una lira per tonnellata sul carbon fossile è già un diritto molto sensibile, mentre sulla seta sarebbe impercettibile.

Mi pare quindi che non possa dubitarsi della ragionevolezza della proporzionalità della tassa e dell'assurdità, mi si permetta il dirlo, di stabilire una tassa unica.

All'articolo 10. — Sulla tariffa relativa alla categoria Iª:

Ieri io aveva accennato ad una proposta di diminuzione della tariffa; oggi mi permetta la Camera che io gliene esponga brevemente uno dei motivi. Ho veduto nella relazione che il signor ministro ha premesso al progetto di legge che questa tassa fruttava una somma di una certa considerazione, e che in proporzione le spese che costava erano poca cosa. So benissimo che furono fatte variazioni e riduzioni rilevantissime, che sarebbero rese poi anche maggiori dal progetto della Commissione, tuttavia mi è sembrato che lo sviluppo naturale dell'industria dovesse per sè contribuire ad aumentare il reddito, malgrado la riduzione, e così mi parve che la tassa, anche quale è proposta dalla Commissione, possa senza inconvenienti essere ridotta maggiormente, ritenuto che il peso pubblico debb'essere destinato ad aiutare il commercio, e la tassa quindi limitarsi a quanto basti per compensare le spese.

Quando la Commissione fosse convinta che realmente sulle basi che essa ha fissate, la tassa non darebbe un prodotto superiore alla spesa, io sarei disposto a ritirare il mio emendamento; se ciò non fosse, siccome io credo che non v' ha ragione per cui si abbia a creare un reddito a favore della Camera di commercio a pregiudizio del commercio stesso, così io riproporrei l'emendamento di cui ieri ho fatto cenno,

e che consiste nel ridurre la tassa della prima categoria da 50 centesimi a 40, della seconda da 20 centesimi a 15, della terza da 10 centesimi a 5.

Dopo le spiegazioni date dall'onorevole relatore:

Il mio emendamento aveva anche per iscopo di agevolare al commercio l'uso del peso pubblico; col ribasso della tariffa, con la maggiore agevolezza si sarebbe procurato ad un tempo un reddito maggiore, il quale avrebbe potuto condurre ancora a nuove diminuzioni senza pregiudizio di alcuno.

Tuttavia, dietro le spiegazioni del relatore, siccome mi pare che non vi sarebbe un profitto rilevante per la Camera di commercio, la quale poi in seguito all'adozione dell'emendamento dell'onorevole Pareto, [1] che le conferisce facoltà di diminuire la tariffa, lo vorra certamente diminuire, perchè anch'essa ne otterrebbe vantaggio, per questi motivi, dico, non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento.

Il disegno di legge approvato in questa stessa seduta — Voti favorevoli 108 e contrari 12 — fu poi modificato dal Senato il 1° aprile 1854, all'articolo 9 del regolamento annesso. — Ripresentato tale disegno di legge alla Camera dei Deputati il 5 dicembre 1854 furono approvate senza discussione le modificazioni introdottevi dal Senato del Regno.

(Legge 17 dicembre 1854, n. 334).

[1] L'emendamento proposto dall'onorevole Pareto, ed approvato dalla Camera coll'articolo 1 consisteva nel dar facoltà alla Camera di commercio di Genova di diminuire la tassa della tariffa ove lo credesse opportuno.

Canone gabellario

Il disegno di legge concernente la diminuzione temporaria del canone gabellario assegnato alle provincie dello Stato colla legge del 2 gennaio 1853, presentato alla Camera il 13 gennaio 1854 dal presidente del Consiglio, ministro delle finanze conte di Cavour, fu esaminato dalla Commissione composta degli onorevoli Gastinelli, Canalis, Moia, Rossi Pietro, Brignone, Girod e Cavallini Gaspare relatore, il quale presentò la relazione il 14 febbraio 1854.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 1° marzo 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Nella discussione generale, in risposta alle osservazioni fatte dall'onorevole conte di Cavour, presidente del Consiglio e ministro delle finanze, sulle circostanze speciali in cui trovavasi la provincia di Bobbio, danneggiata dall'eccessiva gravezza del canone impostole. — Il conte di Cavour era di parere che si dovesse porre a carico della provincia di Voghera siffatta eccedenza, poichè quella di Bobbio aveva avuto comune con essa la ripartizione dell'appalto.

Io INTRATTERÒ brevemente la Camera sopra di un incidente della discussione.

L'onorevole ministro delle finanze, adescato da un progetto di una Commissione, la quale in una legge d'imposta si è dimostrata più assai ministeriale del Ministero, si lasciò indurre ad accettare un progetto, il quale sino dal bel principio della sua attuazione noi vediamo, se non incontrare dovunque un'assoluta impossibilità, incontrare dappertutto infinite difficoltà per essere mandato ad effetto. Obbedendo

oggi in una questione speciale all'istesso istinto (istinto fino ad un certo punto scusabile in un ministro di finanze), vorrebbe il signor ministro aggravare la condizione di una provincia per sollevarne un'altra.

Il signor ministro riconosceva gravata, il che non nego, la provincia di Bobbio; appoggiandosi tuttavia al riflesso che vi sia stato un errore di calcolo nello stabilire il riparto sancito dalla legge 2 gennaio, ha preso subito il destro per dire che esso era bensì disposto a far ragione alla provincia di Bobbio, ma che gli pareva che la cosa potesse aver luogo senza pregiudizio delle finanze, e che del favore che egli era disposto ad accordare alla provincia di Bobbio, la provincia di Voghera dovesse fare le spese.

Io tengo per fermo che il signor ministro verrebbe ad ottenere anche nel caso speciale quel risultato medesimo che ottenne l'anno scorso nella legge generale; egli vedrebbe cioè la provincia di Voghera nell'impossibilità di pagare il canone di cui la vorrebbe gravare.

Si dice che vi è errore di calcolo. Io non so se vi fu o non vi fu questo errore di calcolo; ma credo che se errore vi fu, questo non è sicuramente l'unico nè il più grave che vi sia nella tabella di riparto.

E a me pare quindi che quando si debba rettificare la tabella del riparto, quando si debba metter mano a quest'arduo lavoro, la Camera non deve già limitarsi ad un caso singolare, ma deve accingersi ad esaminare ed a correggere tutti quanti gli errori di calcolo e di fatto che sono successi.

L'onorevole ministro delle finanze non ha indicato egli stesso alcuni altri errori occorsi? Altre provincie (non citerò i nomi per brevità) sono state pure avvantaggiate come, a dire del ministro, lo fu la provincia di Voghera. Alcune frazioni di provincia, che erano meno tassate, furono aggregate a provincie che lo erano di più, le quali perciò furono in proporzione avvantaggiate. È ciò che avvenne per

la provincia di Voghera, la quale, secondo credono gli onorevoli preopinanti, comprendeva nella sua circoscrizione gabellaria, per esprimermi così, alcuni mandamenti della provincia di Bobbio, i quali furono tassati come quelli appartenenti alla provincia di Voghera, mentre dovevano essere tassati meno; quindi la provincia di Voghera ne fu, a loro avviso, sollevata.

Ora questo sollievo che è toccato alla provincia di Voghera, per una ragione non identica, ma affatto analoga, è toccato altresì ad altre provincie; ed io non vedo perchè mai si vorrebbe aggravare la provincia di Voghera, e lasciare esonerate le altre cui è toccato un eguale vantaggio.

E qui non posso a meno di osservare che noi dobbiamo sempre deplorare, quando si tratta di questioni che abbisognano del corredo di dati statistici, di avere scarsezza o difetto, onde ci riesce impossibile l'esaminare le questioni con maturità di consiglio. Se l'anno scorso fossero stati comunicati alla Camera tutti i dati statistici relativi a questa questione, se, per esempio, ci fossero stati presentati contratti di appalto e subappalto che il Ministero poteva facilmente procurarsi, certamente quest'errore, se errore esiste, o non sarebbe avvenuto, o si sarebbe valutato e non sarebbe ora il caso di entrare in questioni speciali, le quali, mi si permetta il dirlo, hanno sempre qualche cosa di odioso.

Del resto il punto essenziale che deve esaminarsi in questa questione è di vedere se il canone può essere sopportato da una provincia o da un'altra. Ora io ho l'onore di dire alla Camera che, avendo fatto parte del Consiglio provinciale che dovette occuparsi del riparto del canone della provincia di Voghera, ho veduto che i comuni di cui si compone quella provincia, tutti, o quasi tutti, hanno reclamato, ed il Consiglio provinciale non ha potuto ripartire il canone senza gravi difficoltà.

Ma le difficoltà, lo ritenga bene la Camera, non cominciano quando si riparte il canone fra i vari comuni di una

provincia; le difficoltà cominciano quando nei diversi comuni si viene a ripartire il canone fra gli esercenti; ora nella provincia di Voghera la legge non può dirsi ancora che abbia cominciato ad essere attuata...

Cavour, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* Se ha già pagato...

Depretis. Prevedeva l'obbiezione, ma non mancherò di rispondervi.

Quantunque la quota sia già ripartita fra i comuni, rimane ancora, come diceva, a farsi il riparto fra i contribuenti; ed io posso assicurare la Camera che alcuni fra i comuni della provincia di Voghera, alcuno fra quelli che il Consiglio provinciale ritenne più favorito, nel riparto da lui fatto, quando venne poi a ripartire fra i contribuenti il canone assegnatogli, si incontrarono difficoltà tali che finora non poterono superarsi, e non so come verranno in seguito superate.

Ma il signor ministro dice: io ho una prova di fatto, ed è che la provincia di Voghera ha pagato; ma io gli osserverò che il pagamento non fu fatto già dagli esercenti, bensì dagli esattori, il che è molto diverso.

Quando si dovrà poi far entrare queste somme nelle casse degli esattori facendole uscire dalla borsa degli esercenti, allora vedrà il signor ministro che la provincia di Voghera non avrà ancora pagato che in ben piccola quota; ed io posso per mia parte accertare il ministro che quando dall'intendente si è ordinato agli esattori di versare una parte dei fondi materiali esistenti in cassa a titolo di canone gabellario, gli esattori, pochi casi eccettuati, non avevano ancora riscosso un centesimo dagli esercenti.

Vede adunque il signor ministro che la difficoltà rimane sempre intatta. Ora, io lo ripeto, la questione da risolversi sta in ciò, che la quota d'imposta sia proporzionale alla possibilità di pagare delle singole provincie; ora, per accertare questa possibilità (se vuolsi continuare nel sistema

della legge 2 gennaio) non c'è altro mezzo che una revisione completa della legge sopra altre basi; revisione nella quale io non intendo ora di trattenermi, mentre in una discussione di una legge provvisoria mi basta averne fatto cenno per dimostrare come sarebbe inopportuno ed odioso il dar mano a rettifiche nel senso indicato dal signor ministro.

Ho creduto dover fare queste brevi osservazioni delle quali prego la Camera a volere tenere conto. (*Bene! Bravo!*)

Seduta del 3 marzo 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Approvato l'articolo della Commissione per ridurre del quinto il canone gabellario a cominciare dal 1° gennaio 1854, l'onorevole Robecchi propone un' aggiunta per stabilire che la riduzione del quinto sia applicata anche al semestre 1853. — L'onorevole Depretis vi si associa con queste parole:

Io VOGLIO aggiungere solo un'osservazione a quanto ha detto l'onorevole mio amico il deputato Robecchi, cui pienamente mi associo.

Gli argomenti che il medesimo ha messo in campo per appoggiare il suo emendamento non furono, a mio avviso, validamente combattuti da chi si fece a difendere il progetto del Ministero e della Commissione.

Vi è una ragione per la quale io credo che la Camera non debba esitare ad accettare l'emendamento dell'onorevole Robecchi, e questa ragione si è tutta di pratica applicazione. Io credo che non si faccia un grave sacrificio applicando la riduzione già sancita dalla Camera pel 1854 al secondo semestre del 1853, dirò anzi che io credo che non si faccia sacrificio nessuno, perchè dubito forte se realmente tutto il semestre del 1853 sarà possibile di farlo entrare nelle casse dello Stato.

Io dico che se devono rimanere, come rimarranno senza dubbio, delle quote per l'esazione delle quali il Governo non

avrà mezzi legali, io credo che non si deve esitare ad accettare l'emendamento dell'onorevole Robecchi.

Per me io non ho sentita nessuna ragione un po' solida per combattere questo emendamento. Le cause per cui si dovrebbe far anche per il 1853 la riduzione applicata pel 1854, sono due principalmente: la scarsità del raccolto ed il modo poco ragionevole col quale fu fatto il riparto; ora questi motivi sussistono interamente per il 1853, come ha osservato l'onorevole Robecchi, assai più che pel 1854.

Nè giova il dire che le somme sono entrate nelle casse dello Stato; si è già detto da diversi oratori che il modo col quale queste somme furono incassate non è per nulla legale e regolare. Tali somme furono incassate senza partecipazione e consenso dei municipi. Ed è, a mio avviso, canone incontrastabile che nessun pagamento può essere fatto validamente da un erario comunale a vantaggio di altri, e sia pure di un altro corpo morale, e sia pure lo Stato.

Ma il Ministero diceva: si tratta di una spesa che la legge ha dichiarata obbligatoria; niente di più semplice che il Governo ordini che si versino queste somme nelle casse dello Stato cui sono dovute. Ma io prego il signor ministro d'osservare la legge in tutte le disposizioni; la legge vieta che la tassa sulle gabelle accensate sia riscossa in aggiunta alle contribuzioni dirette; ora domando io: quando i fondi che esistono nelle casse comunali provengono esclusivamente dalle imposte dirette, quando hanno già nei bilanci comunali una destinazione fissa ed obbligatoria, dipendentemente da contratti, come mai, domando io, e con quale ragione il Governo vorrà pretendere d'avere un diritto che queste somme gli siano versate? Ciò ritenuto, egli è evidente che non vi è modo legale per far pagare i comuni pel semestre 1853, nei moltissimi casi dei quali abbiamo sentito parlare, nei quali la tassa è assolutamente incomportabile. Ora questa imcomportabilità della tassa fu dimostrata a tutta evidenza in molti casi; come si riuscirà a far pagare la tassa del 1853?

Il ministro ce l'ha detto questo modo; egli ci diceva che vuole assicurarsi che la tassa sia pagata, e propone un articolo addizionale con cui domanda sia fatta facoltà ai comuni di rimborsarsi del canone che non possono altrimenti percevere dai contribuenti col mezzo di centesimi addizionali sulle contribuzioni dirette. Ora domando io: crede ella la Camera che sia ragionevole, che sia conforme alle regole di una buona amministrazione, ed ai dettami di una sana politica, che si usi di questo mezzo per rimborsarsi del canone di un esercizio già chiuso e finito, e che nei comuni nei quali è dimostrato che non si possono incassare queste somme dai contribuenti, perchè manchi la materia tassabile, si abbiano da tassare i raccolti già consumati e le rendite consunte?

Non rimane altro rimedio. Una volta che la Camera ricusi l'emendamento Robecchi, è costretta ad accettare l'emendamento o l'aggiunta proposta dal ministro che autorizzerà, o meglio costringerà i comuni ad aumentare le contribuzioni dirette non solo per l'anno in corso, ma anche per l'anno precedente.

Io, in verità, non so capire come possa credersi logico, ragionevole e conforme ai principii di una buona amministrazione, che si autorizzino i comuni ad imporre retroattivamente sopra un esercizio già chiuso.

Io stimo quindi che l'emendamento dell'onorevole Robecchi non arrechi verun inconveniente nè detrimento al Tesoro; io credo che alla fine dei conti in non pochi comuni molte quote dovranno di necessità classificarsi fra le somme inesigibili; e perciò io prego la Camera ad ammettere la riduzione del quinto anche pel secondo semestre del 1853.

L'aggiunta proposta dal deputato Robecchi dopo prova e controprova è rigettata.

Il disegno di legge fu poi approvato dalla Camera dei Deputati il 4 marzo 1854. — Voti favorevoli 124, contrari 82. — Adottato dal Senato del Regno l'11 aprile 1854.

(Legge 27 aprile 1854, n. 1701)

Bilancio della marina pel 1854

Questo bilancio presentato alla Camera dei Deputati dall'onorevole presidente del Consiglio, ministro delle finanze conte di Cavour il 27 dicembre 1853, fu esaminato dalla Commissione del bilancio, il cui relatore onorevole Quaglia presentò la relazione alla Camera il 7 marzo 1854.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 16 marzo 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Sulla categoria 8ª relativa al Genio navale:

Io VORREI pregare la Camera di permettermi alcune osservazioni sopra questa categoria.

La Camera, nel discutere e votare il bilancio della marina si è mostrata costantemente, e quasi unanimemente facile a consentire alle opere richieste dal Governo, e fu, secondo me, buon consiglio.

La marina e il suo incremento è per noi attualmente la questione, forse la più vitale e la più grave. Il nostro paese possiede una linea di costa lunghissima, e fa un commercio marittimo della più alta importanza.

Noi abbiamo 3500 navi che solcano tutti i mari, anche i più lontani. Il movimento commerciale va ogni anno maggiormente estendendosi, e gl'interessi più sacri della nazione vi sono ogni giorno più visibilmente impegnati. Aggiungasi che un fatto recente deve imprimere al nostro commercio marittimo un impulso straordinario, sicchè la nostra marina

mercantile deve svilupparsi sopra nuove proporzioni. Questo fatto è l'apertura della strada ferrata, per la quale, quando sia ultimata, Genova diventerà il porto, non solo di tutta l'Italia superiore, ma ben anche della Svizzera e della Germania.

Egli è certo adunque che il nostro commercio piglierà una tale e tanta estensione per cui anche la nostra marina militare dovrà estendersi sopra basi proporzionate. La marina militare non provvede solo agl'interessi politici, ossia alla difesa del paese. Dirò di più, gl'interessi politici del paese non esistono isolatamente, essi sono collegati con l'importanza del commercio e dell'industria, ed aumentandosi questa, ognun vede che devesi conseguentemente aumentare la marina militare, che n'è la difesa e la salvaguardia.

Ora, o signori, un popolo il quale voglia avere una marina militare potente, come un popolo che voglia avere un esercito, deve naturalmente procacciarsi tutti gli stabilimenti, e tutti i mezzi di rifornire il materiale che forma tanta parte di queste forze. Io ho veduto quindi con piacere introdotto nelle scuole di marina l'insegnamento delle costruzioni navali, ma mi ha fatto un senso spiacevole il vedere diminuito il personale del Genio navale, appunto nel momento in cui più se ne sente il bisogno.

Se questa diminuzione procede da ciò che nelle costruzioni navali che occorrono onde mantenere ed accrescere la nostra marina militare, abbiasi tuttora tanto personale che basti, se questo personale, dico, trovasi quindi eccedente, se i quadri che io veggo registrati nel bilancio eccedono il bisogno che ne avrebbe realmente lo Stato, io non avrei osservazioni da fare; ma se per avventura fosse diversamente, come avrei ragione di credere, io troverei conveniente di sottoporre al Ministero ed alla Camera una mia osservazione.

Il Ministero ha già impiegato alcuni ufficiali della marina veneta. Anzichè lasciare posti vacanti, il Ministero potrebbe riempirli utilmente.

Io so che vi sono altri ufficiali che appartennero essi pure alla marina veneta, e sono forse tra quelli che ricevono uno stipendio dallo Stato, i quali potrebbero prestare utilissimi servizi al nostro paese. Ognuno sa che nel collegio veneto di marina si dava una buona istruzione agli allievi.

Il tirocinio prescritto poi, onde passare nel Genio navale, era severissimo, e tale da offrire completa garanzia sulla capacità e sulla idoneità degli alunni, cosicchè quel corpo del Genio navale che era organizzato militarmente annoverava nel suo seno molti abili e distinti ingegneri.

Io ho creduto di fare questa avvertenza, lo ripeto, pel caso in cui il personale che occorre di mantenere in attività di servizio per le nostre costruzioni navali sia, come pare, insufficiente.

Aggiungerò un'altra avvertenza la quale, se non si lega strettamente all'attuale, può servire per l'avvenire, e spiega meglio il mio concetto.

Il Ministero, onde sopravvegliare alla costruzione della nuova fregata ad elice, che si fece costrurre in Inghilterra, il *Carlo Alberto*, ha creduto d'inviare a Londra un ufficiale della nostra marina. Io non voglio contestare la capacità tecnica di questo ufficiale, di cui ignoro il nome. Parmi però che il Governo avrebbe fatto meglio a mandare colà un ingegnere navale.

La costruzione di un vascello da guerra è la soluzione di un problema scientifico o tecnico, si tratta cioè di costrurre un vascello il quale sia atto a portare un dato numero di cannoni, e quindi un dato peso, che abbia la robustezza e la forza di resistere ai sussulti delle artiglierie in azione, che abbia una determinata immersione, e sia suscettibile di correre con una data velocità.

Ognuno vede come lo scioglimento di questo problema sia eminentemente tecnico, e quindi come a dirigere la costruzione di questa grande macchina sia molto più atto un ingegnere navale il quale ha fatto della costruzione ed architet-

tura navale uno studio speciale ed apposito, ed ha poi la pratica del cantiere, cioè la conoscenza precisa dei legnami e dei materiali che si possono adoperare nella costruzione, e di tutte le loro particolarità, di quello che non lo sia un ufficiale di marina, anche distinto, il quale deve applicarsi più specialmente a tanti altri studi gravissimi.

Tanto più io credo che era conveniente di spedire in Inghilterra un ingegnere navale invece di un uffiziale di marina, inquantochè trattandosi di costruire nel nostro cantiere di Genova una fregata affatto simile a quella che si costruiva in Inghilterra, per adempiere ad una siffatta missione, sarebbe stato molto più adattato un ingegnere navale di quello che lo potesse essere un ufficiale di marina, il quale può essere capace quanto si vuole, tuttavia non si può credere così atto all'ufficio cui fu destinato, come lo sarebbe stato un ingegnere navale, inquantochè nel nostro collegio di marina, dal quale probabilmente questo ufficiale è uscito, non davasi prima d'ora istruzione sopra le costruzioni navali.

Faccio queste osservazioni, mosso unicamente dal desiderio da cui, mi pare, è tutta la Camera animata, di vedere prospera la nostra marina mercantile e potente la nostra marina militare.

Alle risposte dell'onorevole ministro della guerra e della marina, Lamarmora, l'onorevole Depretis replica:

Il signor ministro non ha ben compreso il senso delle mie osservazioni. Io faceva un eccitamento al Ministero. Io gli faceva sentire come ci fossero nel nostro paese uomini capaci. di cui avrebbe potuto disporre pel caso in cui il personale attuale, ridotto com'è, non fosse sufficiente come io credo, al bisogno delle nostre costruzioni navali.

Se il Governo può attendere senza pregiudizio della cosa pubblica, fino a che gli allievi inviati in Francia ed in Inghilterra, onde perfezionare o compire i loro studi e la loro educazione, vengano a coprire questi impieghi, io ammetterò che l'osservazione del signor ministro ha un certo peso; ma se realmente i bisogni fossero urgenti, se per provvedere ai medesimi il personale fosse scarso (come io avrei motivo di credere) in questo caso credo sarebbe miglior partito profittare del personale già fatto e capace, profittare di persone che hanno già fatto gli studi, anzichè attendere che questi giovani, ai quali è giustissimo si abbiano dei riguardi, si perfezionino e compiano la loro educazione.

Io non ignorava che questi allievi erano stati inviati all'estero onde educarsi in queste discipline. Ma a questo riguardo io faceva anche un'altra avvertenza, perchè non mi dissimulava che questa obbiezione poteva farsi, io faceva avvertire che la condizione in cui si trova la nostra marina è tale che le permette di svilupparsi sopra basi più larghe; ed in questo caso è chiaro che anche il personale del Genio navale dovrebbe essere aumentato, e per tal modo anche i giovani allievi avrebbero aperta la loro carriera.

Io ignorava poi che il signor ministro avesse inviato un ingegnere navale ad accompagnare l'ufficiale di marina in Inghilterra. In questa parte veggo che il signor ministro è entrato nelle mie idee. Del resto, sapeva benissimo che, dovendosi costrurre un bastimento, se ne dovevano prima conoscere i piani, e che questi piani dovevano essere approvati.

A me basta aver fatto queste osservazioni alle quali io non ho altro da aggiungere.

La categoria 8ª è approvata.

Alla categoria 11ª — *Regia scuola di marina* — portante la cifra di 40,714 lire, l'onorevole Mellana domandava all'onorevole ministro Lamarmora di presentare una legge organica per questa scuola allo scopo di diminuirne la spesa. — L'onorevole Depretis così parla dopo la risposta dell'onorevole ministro:

L'OSSERVAZIONE fatta dall'onorevole mio amico Mellana è, a mio avviso, giustissima. Io pure credo che deve fare un certo senso il vedere una spesa così grave per l'educazione di soli quaranta allievi; e stimo che il Ministero renderebbe un vero servizio al paese, e risolverebbe nello stesso tempo le obbiezioni dell'onorevole Mellana, se, occupandosi del piano organico del collegio di marina, vorrà pensare a dare a questo stabilimento una maggior estensione.

Ieri si è già toccato un argomento che si collega con questo; fu proposto di ammettere alle scuole di marina gli esterni; io non voglio rientrare in questa questione, ma dico che la nostra marina, seguitando le fasi del nostro commercio, ha bisogno d'essere aumentata, e quindi il collegio di marina deve essere fatto capace d'un numero maggiore di allievi.

Spiegherò brevemente la mia idea.

Ho già detto come io credo che la nostra marina non corrisponda all'importanza del nostro commercio, e tanto meno all'importanza di quel commercio, che in seguito all'aprimento delle ferrovie verrà indubbiamente a svilupparsi.

Sarebbe facile con altri argomenti provare che il nostro collegio di marina non corrisponde allo scopo pel quale è destinato. Noi non abbiamo ufficiali in numero sufficiente alle nostre forze navali; almeno è mia opinione che i quadri dei nostri ufficiali siano piuttosto scarsi che abbondanti.

Infatti il signor ministro, se l'ho bene inteso, nella stessa tornata di ieri diceva che occorreva alcune volte di togliere

degli ufficiali da un legno per armarne un altro. D'altra parte potrebbe servire questo confronto. Nella marina inglese vi è, se ben lo ricordo, un ufficiale ogni tre cannoni o quattro al più, invece nella nostra marina trovo che abbiamo un ufficiale ogni sei o sette cannoni.

Vede dunque la Camera che il numero dei nostri ufficiali di marina è sproporzionato con le nostre forze navali.

Il numero poi degli allievi che escono dal collegio di marina non è nemmeno proporzionato al numero degli ufficiali che abbiamo; e da ciò nasce il gravissimo inconveniente che gli aspiranti non fanno quel tirocinio che sarebbe necessario onde essere poi abili ed istrutti ufficiali di marina. In alcuni paesi è prescritto dalle leggi agli aspiranti di marina una durata fissa di tirocinio nel loro grado, senza del quale non possono essere promossi al grado superiore. Essendo da noi scarso il numero degli aspiranti, egli è evidente, ripeto, che il tirocinio è breve, e da ciò le conseguenze che ognuno può facilmente immaginare.

Io vorrei quindi invitare il signor ministro perchè, dovendosi appunto stabilire un piano organico del nostro collegio di marina, voglia vedere se non vi sarebbe modo di estenderlo maggiormente, non tanto pei bisogni attuali, sui quali non voglio molto insistere, quanto sui bisogni dell'avvenire. Il creare un corpo d'ufficiali di marina (basta il buon senso per persuadersene senza essere uomo di mare), è una cosa difficilissima. Per diventare buon ufficiale di marina occorrono seri studi e lunghi, e pratica di mare; formare un corpo numeroso è opera che esige assai tempo. Ora ognuno vede che, se noi vogliamo tener dietro all'importanza crescente del nostro commercio, e preparare quella forza che possa essere a questo sviluppo proporzionata, è necessario di provvedere a questo primo bisogno di ampliare le scuole.

E poichè ho la parola sulle scuole di marina, mi permetterò di fare un'ultima osservazione al signor ministro. Io

vorrei domandargli se, nel piano d'insegnamento adottato nel collegio di marina, ci sia anche l'insegnamento del diritto marittimo. Io credo che non sarebbe inutile per un ufficiale di marina il quale si trova in contatto con tutte le nazioni del mondo, di essere erudito anche in questa materia, e quando non ci fosse, io penso che sarebbe convenientissimo d'introdurlo nel nostro collegio di marina.

Dopo le risposte dell'onorevole ministro delle finanze e dell'onorevole relatore, l'onorevole Depretis riprende :

IO OSSERVAVA come credessi che il numero degli allievi del nostro collegio di marina non fosse corrispondente alla forza attuale della nostra squadra. Io non insisteva su questo argomento, e, senza abbandonarlo, ne adduceva un altro, desunto dalla maggiore estensione probabile della nostra marina mercantile.

I ragionamenti del signor ministro non mi rimuovono dalla mia opinione.

Per indurmi a consentire con lui bisognerebbe che il signor ministro mi sapesse dire quanto tempo una guardia marina rimane in servizio prima di essere promosso ufficiale; quando nel giro ordinario delle promozioni mi fosse dimostrato che gli aspiranti, prima d'essere promossi, rimangono nel loro grado un tempo sufficiente in servizio per acquistare le cognizioni pratiche necessarie, la mia obbiezione cadrebbe da sè, perchè non ha altro scopo che di far sì che si possano avere buoni ufficiali di marina, i quali aggiungano la pratica del mare e del servizio sui vascelli all'istruzione tecnica che ricevono nel collegio. Del resto è per me di tutta evidenza la necessità di promuovere lo sviluppo della nostra marineria militare; basta, lo ripeto, per esserne convinti, pensare allo ingrandimento indubita-

bile del nostro commercio marittimo una volta che il porto di Genova sia per mezzo delle ferrovie congiunto ai grandi mercati d'oltre Alpi; in tal caso la nostra marina da guerra sarebbe evidentemente di gran lunga inferiore al bisogno.

Non mi persuade nemmeno l'obbiezione fattami dal signor ministro circa la utilità di istrurre gli allievi della marina nel diritto marittimo. Il signor ministro diceva che quando si vogliono insegnar troppe cose si finisce per dare una tintura superficiale di tutto senza dare un sodo insegnamento su nulla.

Ma io domando: i nostri ufficiali di marina i quali debbono, in tempo di pace, avere per principalissimo incarico di proteggere il nostro commercio marittimo in tutte le parti del mondo, non sarà utile che siano istrutti sul diritto marittimo? Io non credo che possa dubitarsene. E credo poi che una tale istruzione non sia nè difficile, nè tale da sopraccaricare di soverchio la mente degli allievi. Senza fare quindi una mozione precisa, persisto nella mia opinione poichè non mi è stato addotto argomento valido per dissuadermene.

La categoria 11 è approvata e si approvano in seguito tutte le categorie del bilancio.

Bilancio dei lavori pubblici per il 1854

Esaminato dalla Commissione generale del bilancio, fu presentata la relazione alla Camera dall'onorevole Torelli il 16 marzo 1854.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 30 marzo 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Sopra la mozione d'ordine sollevata dall'onorevole Paleocapa, ministro dei lavori pubblici, perchè l'onorevole Sauli nella discussione generale si addentrava a parlare delle singole categorie:

IO OSSERVERÒ semplicemente alla Camera che se il signor ministro, usurpando le veci del presidente, non avesse interrotto il discorso dell'onorevole Sauli, questi avrebbe a quest'ora finito il suo discorso, e l'onorevole ministro avrebbe potuto benissimo, qualora l'onorevole Sauli si fosse limitato a questioni particolari, rispondergli che si riservava di dare le chieste spiegazioni quando si fossero discusse le relative categorie.

Io ho sempre veduto che tutte le volte che in una discussione generale si è fatta una mozione d'ordine e si è voluto limitare la parola e circoscrivere il tema ad un oratore non si è fatto altro che perdere il tempo senza vantaggio veruno per la discussione.

È, se non impossibile, sempre difficilissimo lo assegnare i limiti precisi entro i quali si deve tenere un oratore. L'onorevole Sauli può essere che si sia diffuso in questioni che

meglio si potevano trattare nella discussione delle singole categorie; ma il ministro non ne aveva sentita ancora la conclusione; può darsi che l'oratore voglia toccare diverse questioni particolari, per venire poi ad una conclusione relativa alla questione generale.

Prego adunque la Camera a volere consentire che seguiti la discussione, senza soffermarsi sopra una mozione d'ordine.

Alla categoria 6ª — *Spese di manutenzione di ponti e strade* — l'onorevole Mellana proponeva di radiare la spesa per la manutenzione della strada fra Torino e Genova:

Io non voglio parlare sulla questione speciale messa in campo dall'onorevole Mellana, ma sopra una questione che in apparenza parrà forse di minore importanza, ma che in sostanza io credo assai grave, cioè sull'ultimo punto a cui accennava il signor ministro. Egli diceva che la Camera ha ordinato di portare le spese di cui parlava l'onorevole mio amico Mellana, fra le spese ordinarie, mentre prima figuravano fra le straordinarie.

Siccome, per quanto io sappia, la Camera non ha preso una tale deliberazione, e siccome bramerei di essere disilluso in proposito, se mai fossi in inganno, nel qual caso dovrei rinunciare a quanto mi proponeva di dire, così io pregherei il signor ministro delle finanze, che si trova presente, a volermi illuminare in proposito, cioè, a volermi dire se veramente egli è dietro un ordine della Camera che le spese comprese nella categoria settima del bilancio dei lavori pubblici vengono dalla parte straordinaria portate nella parte ordinaria del bilancio.

L'onorevole Depretis non insiste dopo le spiegazioni dategli dall'onorevole presidente del Consiglio, ministro delle finanze, conte di Cavour.

Sulla categoria 7ª — *Spese di miglioramento* — sulla quale l'onorevole Mellana proponeva una riduzione di lire 74,000 per i ricarichi straordinari di ghiaia sulla strada da Genova a Torino:

Io non intendo parlare sulla riduzione proposta dall'onorevole mio amico Mellana; solo voglio presentare alla Camera alcune considerazioni sopra una questione di semplice forma. Questa questione si è sollevata in seno alla Commissione del bilancio, ma come non ne ho veduto indizio nella relazione, così non credo potermi dispensare dal farne parola alla Camera.

Sebbene, come dissi, di semplice forma, tuttavia questa controversia ha ai miei occhi una grande importanza. È noto che in materia di bilanci la forma che si adotta ha nella pratica esecuzione conseguenze gravissime; e di questo vero non occorre che io cerchi esempi lontani, perchè una nazione vicina ce ne fornisce uno e recente che parla troppo chiaramente da sè.

Noi abbiamo nella legge sull'amministrazione centrale all'articolo 5, secondo alinea, la seguente disposizione:

« Queste spese dei bilanci parziali sono distinte per titoli in ordinarie e straordinarie, e quindi si dividono in categorie, e si suddividono in articoli secondo la diversa loro natura e specie. »

Le disposizioni di questo articolo possono essere intese diversamente. Concepite come sono in termini vaghi e generici, subiscono un apprezzamento ed un'interpretazione diversa secondo le viste di chi interpreta od applica la legge. Tuttavia osserverò che qualunque sia il giudizio emesso in proposito dal Governo, la Camera non ha voluto nè potuto pregiudicare sè medesima e la sua prerogativa in fatto di bilancio. Del resto il bilancio è una legge, e in una legge

tutte le parti vengono determinate da chi ha il potere di deliberarla.

Ognuno deve poi vedere la gravità di una questione la quale interessa tanto più da vicino la sola prerogativa veramente sovrana che in fatti di finanza competa alla Camera elettiva: in fatto di bilancio noi sappiamo che il voto della Camera elettiva è veramente assoluto e sovrano.

Dopo la disposizione per me citata dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1853, disposizione, la quale, come dissi, non limita per nulla la facoltà che ha la Camera in fatto di bilancio e nella diversa distribuzione delle sue parti, noi abbiamo la disposizione seguente all'articolo 10:

« Stabiliti i bilanci, le somme stanziate per ogni categoria saranno definitivamente separate in articoli sulla norma del bilancio generale presentato al Parlamento, e delle variazioni in esso introdotte con le leggi di cui all'articolo precedente. »

Questa disposizione non può avere gravi conseguenze, in quanto che questo speciale riparto, essendo piuttosto un lavoro di maggior precisione nelle cifre che non sono fisse ed accertate, ed essendo d'altra parte detto nella legge che questo preciso riparto dei diversi articoli dovrà essere fatto dal potere esecutivo *sulle norme del bilancio* presentato alla Camera, e, con le variazioni adottate, credo, dico, che in pratica questa disposizione di legge non potrà avere troppo grave conseguenza.

Ma diversa molto è la portata dell'articolo 21 della stessa legge, nel quale è detto: « È vietato lo storno di fondi da categoria a categoria di un bilancio approvato. Lo storno di un articolo ad un altro della stessa categoria può essere autorizzato per decreto reale. »

Noti bene la Camera che il Ministero ha, in forza di questa legge, l'autorità di eseguire gli storni da articolo ad articolo della stessa categoria, e ciò per semplice decreto reale.

Io osserverò di passaggio come sarebbe conveniente che, una volta stabilito il bilancio e fissati gli articoli a norma

dell'articolo 10, una volta eseguita questa operazione, gli storni fatti da articolo ad articolo dovessero ricevere il suggello della pubblicità. In fatto di finanze io credo che essenziale controllo sia sempre quello di partire dalla massima fondamentale, che la finanza pubblica dovrebbe stare in un palazzo di cristallo.

Ciò detto, debbo soggiungere come, esaminando questo bilancio dei lavori pubblici e delle strade ferrate, io non ho potuto a meno di vedere con qualche sorpresa la differenza nel numero delle categorie rispetto ai bilanci precedenti. I due bilanci precedenti, quello dei lavori pubblici e quello delle strade ferrate, che furono in questo riuniti, comprendevano 109 categorie, ed in questo bilancio, che discutiamo, le 109 categorie furono ridotte a 67: ognuno vede quanta differenza tra i due sistemi! Nella sola categoria di cui stiamo attualmente parlando, cioè nella settima categoria, ne furono accumulate assieme quattordici, che figuravano separatamente nel bilancio precedente. (*Sensazione*)

Da questo sistema nascono gravissimi inconvenienti. E innanzitutto egli è chiaro che una volta rese di maggiore estensione e di maggiore entità le categorie, una volta accumulate insieme nella stessa categoria le spese che figuravano in diverse, quelle economie che sono una conseguenza naturale del nostro sistema finanziario, scompariranno. Noi non avremo dunque i vantaggi di avere, in fin di esercizio, tutte quelle economie che sono la naturale conseguenza del sistema di contabilità da noi adottato. Nè mi si venga a dire che dipenderà poi dal ministro di fare o non fare queste economie, e nemmeno ci si metta avanti la ragione del bisogno di assicurare i servizi pubblici.

Io non contesto che la Camera, nel fissare il numero delle categorie e la loro estensione, deve stabilirle con una ragionevole latitudine, perchè in esse si provvede senza tema di inconvenienti ai diversi rami del pubblico servizio. Ma io credo altresì che sia del massimo interesse per le finanze di

non far sì che non si stanzino nel bilancio delle categorie che comprendano un numero troppo considerevole di articoli e di spese, perchè la inevitabile conseguenza di questo sistema sarà che i risparmi che prima si facevano non si troveranno più in fine di esercizio.

Una volta l'onorevole ministro delle finanze diceva, parlando della centralizzazione amministrativa, come sia difficile al Governo di resistere alle influenze, o, dirò meglio, alle esigenze dei suoi impiegati. Egli diceva che, dall'usciere fino al primo ufficiale, i funzionari si sarebbero mostrati tutti ostili al ministro che avesse voluto far qualche cosa che fosse contraria alle idee burocratiche in fatto di centralizzazione amministrativa, e della quale erano gli impiegati i più vivi difensori.

Io credo che non minori pericoli corra il Governo e non minori ostacoli incontri in fatto di bilancio e di economie. Bisogna ricordarsi essere troppo vero quel detto che di denaro non ce ne è mai abbastanza, massime nell'interesse pubblico. Ed io aggiungo che più se ne ha, più se ne spende. E quando la finanza si trova in istrettezze, la prima regola che deve adottare un buon padre di famiglia è quella di tagliarsi il pane d'innanzi, di fissare cioè la somma che si può sborsare. Se le spese si dovessero commisurare ai bisogni, specialmente in fatto di lavori pubblici, io non so sin dove dovremmo andare, perchè, in un paese come il nostro, le esigenze sono infinite. Oltre a ciò, è da notarsi che il ministro dei lavori pubblici subisce delle tentazioni, direi, particolari del suo uffizio, (*Ilarità*) cioè le tentazioni tecniche.

Gli ingegneri, gli uomini d'arte non credono mai le opere abbastanza belle, abbastanza grandiose e perfette; quindi è naturale che il ministro, uomo d'arte egli stesso, talvolta si trovi nella difficoltà di scegliere tra il danno delle finanze ed il perfezionamento e la bellezza di un'opera d'arte. Ora io credo convenga che da questo bivio, talora fatale, la Camera distolga il ministro dei lavori pubblici.

Da ultimo, un Governo costituzionale, oltre le altre tentazioni, subisce anche le tentazioni politiche, alle quali, per quanto un ministro voglia tenersene lontano, è ben difficile che sappia o possa resistere.

Un altro inconveniente che vedo derivare dal modo col quale si sono accumulate in una sola le 14 categorie che figuravano nei bilanci precedenti, è questo, che vedo confusa la parte ordinaria con la parte straordinaria del bilancio. L'articolo sesto della legge sull'amministrazione centrale stabilisce che le spese ordinarie sono quelle che, destinate al consueto andamento dei servizi pubblici e stabilite in modo continuativo da leggi, regolamenti e speciali disposizioni, riproduconsi annualmente per lo stesso od analogo oggetto.

Quanto alle spese che sono fissate da leggi e da regolamenti e che si riproducono annualmente in forza delle medesime, io non avrei osservazioni a fare. Ma io non mi so persuadere che una spesa, per ciò solo che si riproduce annualmente, debba essere classificata nella parte ordinaria del bilancio. Se ciò fosse, molte delle spese che sono comprese nella parte straordinaria di questo stesso bilancio che stiamo discutendo, si potrebbero inserire nella parte ordinaria. E così i nuovi ponti da costrurre, quello, per esempio, per citarne uno in questo bilancio, che si vuol fare sul torrente Petronia, potrebbero essere classificati nelle spese ordinarie. Ognun vede quanto pericoloso sarebbe un tal sistema; e non solo pericoloso, ma assurdo, in quanto che la legge stessa dell'amministrazione centrale ha voluto che le spese straordinarie fossero soggette a speciali cautele. La legge dell'amministrazione centrale ha voluto che le spese straordinarie che superano la cifra di 30,000 lire fossero l'oggetto di un esame speciale e minuto, e di un preventivo progetto di legge. Ora veda la Camera come sarebbe confusa l'importanza delle varie spese che riguardano i lavori pubblici, se si seguisse il sistema inaugurato dal Governo.

Non poche infatti delle spese comprese in questa categoria sono fra quelle che potrebbero assai meglio figurare nella parte straordinaria del bilancio. Ho detto non poche, imperocchè tutti gli anni occorre di riparare a qualche deficienza del materiale necessario al reintegro del suolo stradale di alcune strade, e non è possibile stabilire preventivamente i mezzi tutti con cui si debba a queste spese sopperire nei progetti di annua manutenzione. Perciò una somma pei ricarichi di ghiaia ed altre simili opere di restauro potrebbero figurare nella parte ordinaria del bilancio: ma io non vedo che rivestano lo stesso carattere, cioè di spese che riproduconsi annualmente, quelle, per esempio, che riguardano la formazione di argini ortogonali, o di ponti o di sistemazioni di argini, o di strade. Mi si dirà: esiste un ponte sulla Stura; questo ponte è minacciato, occorre il porvi riparo, occorre un'opera per difenderlo; io rispondo che, nello stesso modo si può replicare per rispetto alla strada della riviera ligure: è venuto meno il passaggio, il ponte sul torrente Petronia minaccia rovina, la sussistenza della strada rende necessaria la ricostruzione del ponte.

Ora vorrete voi mettere questa spesa fra le ordinarie? Il Governo stesso risponde di no, poichè ha classificato questa spesa fra le straordinarie. Queste ragioni adunque non valgono. Se la spesa poi per la ricostruzione di questi argini, di queste opere è urgente, il Ministero ha nelle leggi il mezzo con cui provvedervi. E quando trattasi di un'opera nuova, deve formare oggetto di una speciale proposizione di legge; e, se dipende da provvedimento anteriore, deve in questo caso figurare nella parte straordinaria del bilancio, perchè la sua natura lo vuole.

Così io dirò delle varie opere di sistemazione comprese in questo bilancio, che è inutile che io enumeri ad una ad una alla Camera, ma che ammontano ad una somma cospicua. Io credo che l'opera di sistemazione di una strada non ha minore importanza, ed anzi in molti casi ha un'importanza

maggiore di quello l'abbia l'aprimento di una strada nuova. Molte volte l'aprimento di una strada nuova è molto meno discutibile di quello che lo sia un'opera di sistemazione, e molto meno importante nella più gran parte dei casi. Noi abbiamo qui in questo bilancio delle spese di sistemazione che ammontano ad un milione e mezzo; altre che sorpassano le trecento mila lire.

Io adunque ritengo che queste spese avrebbero molto meglio figurato nella parte straordinaria del bilancio; però, trattandosi di una categoria la quale, come diceva l'onorevole ministro delle finanze, probabilmente si presenterà per l'ultima volta, il che io non credo, benchè speri che si presenterà di molto diminuita nel bilancio venturo, e considerando che l'avere iscritte queste cifre nel bilancio ordinario non porta, almeno per le somme che vi sono iscritte in quest'anno, uno sconcerto grave nell'andamento delle finanze, io mi limito a fare la proposizione che, invece della categoria 7, vengano ripristinate le diverse categorie quali figuravano nel bilancio dell'anno precedente.

Con questa proposizione io credo di non far altro se non che favorire l'interesse della finanza senza danneggiare l'interesse pubblico.

Replica all'onorevole relatore Torelli:

RISPONDERÒ pochissime parole all'onorevole deputato Torelli. Egli disse che una suddivisione maggiore delle categorie sconcerterebbe la contabilità; io credo che la contabilità non ne soffrirebbe sconcerto veruno. Questa obiezione si è fatta in seno alla Commissione, e fu risolta. È vero che molte categorie, le quali figuravano nel bilancio dello scorso anno, sono scomparse, perchè si terminarono le opere a cui erano relative; ma io non ho detto che esistessero in

questo bilancio che discutiamo tutte le categorie o le spese che nell'altr'anno si erano proposte; non ho detto il numero preciso delle categorie, ho solamente fatto notare in generale la tendenza del Governo a riunire diverse e molte categorie in una sola, e nel caso speciale ho citato il fatto preciso di avere riunite quattordici categorie in una.

Io quindi persisto nella mia proposta, che cioè si debba suddividere questa categoria settima com'era suddivisa nei bilanci precedenti, e, se mai la Camera credesse di non poter statuire immediatamente, io faccio la subordinata proposta di rimandarla per questa suddivisione alla Commissione.

Dopo le risposte degli onorevoli ministri Cavour e Paleocapa, il seguito di questa discussione vien rimandato a domani.

Seduta del 31 marzo 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

L'onorevole Depretis riprende a parlare sulla categoria 7a:

IO VERAMENTE aveva chiesto ieri la parola per rispondere ad alcune osservazioni fattemi dall'onorevole ministro delle finanze e dal ministro dei lavori pubblici...

(*In questo punto entra il ministro dei lavori pubblici.*)

... Stava per dire che mi rincresceva di dover parlare ad assenti, ma poichè in questo momento è entrato il ministro dei lavori pubblici, esporrò brevemente alcune osservazioni sulla controversia agitatasi ieri.

Per far meglio palese il mio concetto, ho bisogno di ritornare brevissimamente sopra alcune cose intorno alle quali ho già intrattenuta la Camera.

Io diceva che il sistema di accumulare in una sola diverse categorie porta con sè molti e gravi inconvenienti, e fra questi io citava quello di essere condotti inevitabilmente

a perdere quelle economie che sono una conseguenza naturale e necessaria del nostro sistema di contabilità. Nè creda la Camera che queste economie siano di così poco momento da non potersene tener conto. Io non ebbi campo di verificare sopra i documenti le cifre precise, ma mi ricordo che negli anni 1851 e 1852 (credo di averlo letto nella penultima relazione finanziaria fatta dall'onorevole presidente del Consiglio), nell'esercizio, dico, di quei due anni, quantunque si siano aggiunte al passivo delle somme fortissime, rilevanti a forse quattro, cinque milioni per dimande di crediti supplementari, fra le quali citerò ad esempio quelle relative alle fortificazioni di Casale ed allo stabilimento delle linee telegrafiche, tuttavia, al fine dell'esercizio, non è risultato aumento sensibile nel passivo, il che vuol dire che si è realizzata un'economia corrispondente.

Vede dunque la Camera come questo sistema di contabilità, sancito dalla nostra legislazione e praticato finora, conduce naturalmente e per sè a realizzare un risparmio effettivo nelle spese, assai considerevole, che rileva alcune volte a parecchi milioni.

Quando si deplora lo stato delle finanze, quando si crede necessario di dover contrarre prestiti a condizioni gravosissime, io credo che la Camera non possa leggermente passare sopra una questione che, sebbene di forma, trae seco in pratica conseguenze di tanto momento.

Per determinare la Camera ad abbandonare questo sistema di tener separate le categorie per quanto è possibile, e come si è praticato pel passato, bisognava che il ministro gliene avesse dimostrato gli inconvenienti; e se veramente il ministro avesse ciò fatto, io apprezzerei gli argomenti che saprebbe addurre, e forse modificherei la mia opinione, ma io non veggo come si possa ragionevolmente addivenire ad una agglomerazione di categorie, quale si è fatta in questo e in altri bilanci; io credo che assolutamente ciò non si possa ammettere.

Io veggo poi un danno anche più grave del primo nel sistema ministeriale, il quale offende, a mio avviso, lo stesso sistema costituzionale.

Io credo che col sistema adottato dal Ministero si verrebbe, se non in tutti, certo in molti casi, a deludere completamente il voto che la Camera ha emesso sopra le singole categorie del bilancio. Infatti, come si può ragionevolmente far l'esame ed emettere un voto illuminato e coscienzioso su ciascuna categoria? Basta farlo sulla categoria nel suo complesso, e genericamente sulla cifra totale? Io credo che l'esame di una categoria non possa separarsi dall'esame dei singoli articoli che la compongono e sopra dati sufficienti onde pronunziare un sicuro giudizio.

Ora, dividiamo le questioni; non si parli delle categorie relative al personale, il cui esame è sempre assai difficile, e richiede cognizioni pratiche e particolareggiate sui diversi servizi pubblici; ma quanto alle spese che riguardano il materiale, quanto alla maggior parte delle spese di cui stiamo trattando nel bilancio dei lavori pubblici, e più specialmente in questa categoria, io credo che l'esame non possa farsi se non o sopra gli appalti stipulati o all'appoggio dei contratti, o sopra progetti d'arte regolari presentati alla Camera.

Già più volte la Camera e le sue Commissioni hanno trovato come fosse sconveniente di prendere una deliberazione sopra somme stanziate per diversi articoli nelle categorie del bilancio senza avere nè i progetti nè altri documenti che possano rischiarare il giudizio che se ne deve pronunziare.

Ma, lasciando in disparte il fatto, e ragionando sopra quel solo metodo razionale che dovrebbe adottarsi costantemente, io dico che, quando la Camera ha pronunciato il suo giudizio sulle singole cifre, ossia sugli articoli che compongono una categoria, deve ritenersi che questo giudizio è appoggiato sull'esame circostanziato e preciso di tutte le cause che debbono determinare la necessità di una spesa; e quindi, quando si ammette troppo leggermente un sistema, per forza

del quale i voti della Camera vengano ad essere delusi e vengano disconosciuti, io dico che con un tale sistema si verrà completamente a violare lo spirito e l'andamento razionale del sistema parlamentare.

Io spiegherò meglio la mia idea con un esempio.

L'anno scorso, tra le diverse categorie del bilancio delle strade ferrate, ne avevamo una in cui erano stabilite le spese per le stazioni da Alessandria a Novara. Queste stazioni erano parecchie, forse sei o sette, ed erano domandate dal signor ministro dei lavori pubblici, credo, 30 mila lire ciascuna per due fra quelle stazioni, quelle di Vespolate e Borgo Lavezzaro.

Or bene, la Commissione e poscia la Camera decisero che per la costruzione di queste due stazioni bastasse la somma di lire 15 mila ciascuna.

Ora, dal momento in cui tutte queste spese relative a queste diverse stazioni comprese in una categoria diventarono articoli della stessa categoria, che cosa può avvenire? Può facilmente avvenire che, non essendosi precisamente assegnata una categoria per ogni stazione come in altri casi si è fatto nella esecuzione pratica del bilancio, invece che in una stazione si debbano spendere sole 15 mila lire, se ne spendono 20 o 30 mila, l'aumento verrà sottratto da altri articoli, pei quali, cioè per la categoria in complesso, si dovrà provvedere nei bilanci futuri.

Io credo quindi che con questo sistema si verrebbe, se non in tutti i casi, certo in moltissimi, a deludere ed a falsare il sistema parlamentare.

Del resto, il signor ministro dei lavori pubblici ieri osservava che sarebbe egualmente pericoloso di restringere di troppo le spese comprese in una categoria, come lo allargarle, e portava la questione sul terreno di una questione di confidenza. Io prego il signor ministro dei lavori pubblici ad osservare che qui non trattasi punto di una questione di confidenza, ma di una questione di alta ammi-

nistrazione, di una questione di metodo, se si vuole, ma tale che influisce non solo sugli interessi materiali delle finanze, ma sulla vera e sincera applicazione degli ordini parlamentari.

La libertà d'azione che tante volte si reclama, questa libertà di agire che è il solito argomento che si mette in campo da coloro i quali non amano solo la libertà di agire, ma molto più la libertà di agire a loro talento, qualche volta a loro capriccio, e talora anche da coloro che vogliono la libertà di reagire, questo argomento non mi rimove, anzi mi conferma nel mio proposito.

La Camera mi dispenserà di addurre esempi storici e recenti, avvenuti in un paese vicino a cui io alludeva ieri, i quali dimostrano completamente la verità della mia asserzione.

Del resto, ad un ultimo argomento messo in campo dal signor ministro dei lavori pubblici, il quale mostravasi desolato pel caso in cui avesse dovuto provvedere a una spesa urgente nei giorni in cui la Camera fosse o prorogata o chiusa, risponde completamente la disposizione della legge a cui certo il signor ministro non ha avvertito. Infatti l'articolo 23 della legge dice: « Nell'intervallo tra le Sessioni del Parlamento, occorrendo casi di necessità o di urgenza, gli assegnamenti di fondi potranno venire autorizzati in via provvisoria per decreto reale, » quindi la legge stessa stabilisce negli alinea successivi che questi decreti reali verranno con un solo progetto di legge presentati al Parlamento alla sua riapertura perchè siano per legge approvati.

Ma rimane a risolvere un'obbiezione pratica, che si fa alla mia proposta. Alcuni sostengono che il dividere una categoria per formarne più d'una, quando un esercizio è già cominciato, e nel caso concreto il suddividere quest'unica categoria nelle molte in cui suddividevasi negli anni antecedenti, possa arrecare uno sconcerto grave all'andamento della nostra contabilità.

Io credo che questo sconcerto non possa nascere, o quanto meno sia così lieve, che, messo a confronto dei vantaggi che deriveranno dal votare e ristabilire sin da ora un buon principio di amministrazione, non si possa esitare nella scelta.

Se, come accade molte volte nelle cose umane, tra due mali è d'uopo scegliere, io dico che, scegliendo la mia proposta, si sceglie il male minore. Poichè deve, a parer mio, credersi male minore quello di assoggettarsi alle piccole variazioni di forma, alle piccole correzioni che occorreranno nei mandati e nelle scritturazioni, anzichè sacrificare un buon principio ed un buon sistema. Del rimanente io penso che, se esistono realmente gli accennati inconvenienti, sarebbe stato molto facile al ministro di dirci quali siano i mandati spediti, in qual modo e su quali articoli siano stati spediti, quali siano le spese che si sono realmente fatte su questa categoria in principio dell'esercizio, e dimostrare quindi praticamente e precisamente questi sconcerti di cui si è tanto parlato.

Invece di rimanere fra le osservazioni generali, come ieri si fece, sarebbe stato migliore spediente di discendere ad osservazioni pratiche, appoggiate a fatti realmente avvenuti, e non solo possibili, i quali forse avrebbero potuto risolvere la questione.

Ho un'ultima avvertenza a fare su questo proposito.

La legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci, quantunque non esplicitamente, tuttavia implicitamente imponeva al Governo il dovere di attenersi, nell'esercizio provvisorio del bilancio del 1854, alle regole di quello del 1853.

Ho detto implicitamente, perchè la legge non parla che della misura delle spese. Io penso tuttavia che, trattandosi di variare la forma e l'entità delle categorie, quando queste categorie erano già in esercizio nel bilancio precedente, e nel caso di un bilancio essenzialmente provvisorio, come è l'attuale che siamo ancora costretti a discutere nello

stato pregiudicato di un esercizio cominciato, in tal caso io credo che il ministro si sarebbe attenuto ad un miglior consiglio se avesse conservato anche la forma del bilancio precedente.

Per queste ragioni io persisto nella mia proposta, e spero che la Camera vorrà approvarla, per non dipartirsi da un principio il quale, per quanto riguarda la forma, è fecondo di gravissime conseguenze anche per la sostanza dei bilanci.

Dopo la risposta dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, Paleocapa, l'onorevole relatore Torelli propone un ordine del giorno per invitare il ministro a non fare storni su questa categoria durante l'esercizio 1854. — E l'onorevole Depretis replica:

Da ora innanzi, quando sentirò che si vuole affrettare lo scioglimento di una discussione, avrò ragione di credere che invece se ne apparecchi una lunghissima. (*Movimento*) Io non l'allungherò maggiormente; e farò una sola osservazione sulla questione ultimamente trattata, che dirò questione di fatti.

Vi furono molte argomentazioni generiche colle quali si è voluto provare che la contabilità verrebbe dalla mia proposta sconcertata, ma realmente non si è provato che, votando sin d'ora la separazione delle categorie, come io la proponeva, questi sconcerti siano gravi ed inevitabili. Ma pure vi sarebbe un mezzo di provarli, quello cioè di esaminare i mandati spediti e i pagamenti ordinati, di confrontarli coi diversi articoli e colle diverse categorie che verrebbero ricostituite.

Si dice che la parola del signor ministro delle finanze è abbastanza autorevole perchè la Camera possa ad essa affidarsi. Ma, se il signor ministro delle finanze è tanto sicuro che esistano questi sconcerti, gli debb'essere sommamente facile il dimostrarli.

Del resto io aggiungerò che, quando si discusse nella Commissione questa questione, trovavansi in essa uomini versati nelle materie finanziarie, e fra gli altri l'onorevole Di Revel, e tuttavia non credevano che, adottando fin d'ora la mia proposta, potessero nascere tutti quegli inconvenienti che vennero enumerati dagli onorevoli Lanza e Torelli, e ieri dall'onorevole presidente del Consiglio. Io posso dunque opporre autorità ad autorità, e persone pratiche a persone pratiche. E perciò io credo che la Camera avrebbe fatto assai meglio ad accettare ieri la mia proposta di rimandare lo scioglimento di questa controversia alla Commissione, la quale, esaminati i mandati spediti e confrontate le operazioni finanziarie colle conseguenze che sarebbero risultate dalla mia proposta, sarebbe venuta alla Camera, non con proposte di ordini del giorno, i quali, come diceva l'onorevole mio amico Valerio, non si possono tenere in gran conto, ma con una questione pratica maturamente ponderata, sulla quale la Camera avrebbe potuto pronunziare con cognizione di causa.

Messe ai voti ed approvate la proposta dell'onorevole Depretis perchè la categoria 7ª sia suddivisa nelle diverse categorie come nel bilancio precedente, e la riduzione proposta dall'onorevole Mellana, l'onorevole Depretis porge le seguenti spiegazioni:

Domando la parola per dare una spiegazione alla Camera, che credo tolga ogni discussione.

Non occorre, come diceva benissimo l'onorevole Torelli, di rimandare questa categoria alla Commissione. La deliberazione che ha preso la Camera determinò già quali saranno le categorie nelle quali dovrà suddividersi la categoria settima. Esse sono precisamente quelle che erano iscritte nel bilancio dell'anno scorso per le spese contemplate in queste categorie complessive. Nel bilancio dell'anno scorso queste

categorie erano stabilite secondo le varie strade reali a cui queste spese si riferivano. Erano dalla categoria 23 fino alla 36, e riguardavano, dico, le rispettive strade reali.

Non occorre adunque che di ristabilire le categorie secondo le strade reali a cui le spese si riferiscono, enumerando poscia gli articoli partendo da ciascuna categoria. Quindi la deliberazione della Camera è già presa, e non occorre di rimandarla alla Commissione.

Capisco poi che l'onorevole presidente non potrebbe mettere ai voti la somma di queste categorie, perchè per ciò occorre una operazione aritmetica. Bisogna smembrare questa categoria complessiva, e mettere ai voti le singole somme delle nuove categorie sorte dalla deliberazione della Camera, ma questa è una operazione puramente materiale.

Quindi io credo che col voto della Camera debbano intendersi ristabilite le categorie come erano nell'anno scorso, e che nel tempo stesso possa la Camera votare la somma complessiva, salvo la riduzione votata dietro la proposta Mellana. Quindi è che l'onorevole De Viry può benissimo parlare sopra uno di questi articoli, ritenendo che quella qualunque deliberazione che verrà presa dalla Camera sopra uno degli articoli di questa categoria in complesso dovrà poi riportarsi a quella singola categoria che dovrà essere ristabilita a norma del voto della Camera.

Seduta del 3 aprile 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVV. BENSO.

Sulla categoria 14ª — *Spesa di miglioramento dei porti, fari* ecc., proposta nella cifra di lire 150,574.44.

IO NON voglio entrare nella discussione che finora si fece sulla qualità, utilità ed estensione delle spese stanziate in questa categoria, o, dirò meglio, sopra l'importanza di opere

che non sono per ora comprese in questa categoria. Voglio solo far osservare alla Camera come si applichi anche a questa categoria la determinazione stata presa riguardo alla categoria 7. Mi pare che i ragionamenti stati fatti a proposito delle categorie, le quali erano distinte e separate nei bilanci precedenti, e furono quest'anno nella categoria 7 agglomerate, sono applicabili anche a questa categoria 14. Diffatti, anche in questa si comprendono spese che nei bilanci degli anni precedenti si ripartivano in diverse categorie.

Non mi diffonderò a provare la natura piuttosto straordinaria che ordinaria di queste spese, perchè la parola stessa di *miglioramenti* e la qualità di opere affatto nuove dimostrano per sè evidentemente che, se non tutte, certo parecchie di queste spese sarebbero state meglio comprese fra le straordinarie.

Credo dunque che la Camera vorrà prendere intorno a questa categoria una determinazione analoga a quella che ha preso sulla settima. Per le spese relative al miglioramento dei porti vi sarebbe anzi una più forte ragione; poichè, se può sperarsi possibile la riduzione delle spese di miglioramento delle strade reali, adottandosi e mettendosi in pratica quanto disse il Ministero circa le strade che corrono parallele alla ferrovia dello Stato, rispetto al miglioramento dei porti, dobbiamo ragionevolmente attenderci ad un sistema opposto, imperocchè, sviluppandosi l'industria ed il commercio, noi dovremo indubitatamente nei bilanci avvenire stanziare delle somme assai maggiori per migliorare i porti dello Stato. Infatti noi vediamo che nel bilancio dell'anno scorso non avevamo stanziata somma veruna per migliorare la condizione del porto di Savona, ed in quest'anno vediamo iscritta una somma ragguardevole.

Io credo quindi che la Camera non farà altro che essere conseguente ad una deliberazione già presa, adottando per questa categoria lo stesso provvedimento che si è già adottato per la settima relativa alle strade reali.

Io propongo dunque alla Camera ed al Ministero di dividere questa categoria nel modo in cui era ripartita negli anni precedenti, cioè in altrettante categorie quanti sono i porti ai quali le spese stanziate si riferiscono.

La suddivisione proposta dall'onorevole Depretis anche per questa categoria è dalla Camera approvata.

Alla categoria 44. — *Personale del Genio civile,* — proposta dal Ministero nella somma di lire 130,000 e ridotta dalla Commissione del bilancio a lire 100,000. — Tanto il ministro dei lavori pubblici che il relatore si opponevano a tale riduzione:

Gli argomenti esposti dal ministro e dal relatore onde combattere le riduzioni proposte dalla Commissione erano già stati esposti in seno della Commissione dal signor direttore delle strade ferrate, l'onorevole deputato Bona, e come quelle ragioni non valsero a persuadermi in seno alla Commissione, così non mi persuadono in questo recinto. Io credo anzi che si potrebbe senza danno fare una riduzione anche maggiore.

In che cosa consiste il sistema del signor ministro? Eccolo in poche parole. Quando si intraprese la costruzione delle nostre strade ferrate si è dovuto aumentare grandemente il personale degli ingegneri, e questo personale si è cercato negli uffici del Genio civile e fra i privati. Quindi molti impiegati del Genio civile furono applicati al servizio delle strade ferrate. Adesso il lavoro delle strade ferrate volge al suo termine. Che cosa ci propone il signor ministro? Il signor ministro non ci propone una vera economia di spesa, una vera ed effettiva diminuzione di personale. Egli dice: aspettate che divengano vacanti dei posti nel servizio del Genio civile e nel servizio stabile ed ordinario delle strade ferrate; di mano in mano che si presenteranno posti vacanti in questi due rami di servizio

pubblico, il personale del Genio destinato al servizio di costruzione delle strade ferrate e la spesa relativa diminuirà.

Ora domando io se questa proposta conduca ad una vera riduzione di spese; questa proposta si risolve in ciò che il personale primitivamente istituito per la costruzione della ferrovia non sarà diminuito se non in quanto avranno luogo nuove vacanze o nel corpo del Genio civile o nel servizio ordinario, ossia nell'esercizio della strada ferrata.

La diminuzione quindi sarà pur sempre in iscapito del bilancio dello Stato; vi sarà, è vero, qualche tardo e piccolo sollievo su questo bilancio, ma sarà aumentato d'altrettanto o poco meno il fondo delle pensioni, ossia il debito vitalizio dello Stato.

Questo è il sistema del signor ministro, ed io chieggo alla Camera se possa adottarsi.

Invece, qual era il partito a cui ha creduto di appigliarsi la Commissione? La Commissione ha ravvisato prossima al compimento la linea delle strade ferrate, e questo fatto è uno di quegli avvenimenti di cui abbiamo altri esempi nell'amministrazione dello Stato, che portano di loro natura la soppressione dell'impiego.

Noi abbiamo votato una legge per la quale furono abolite le aziende. Ebbene, questa legge ha creato una necessità in forza della quale una parte del personale delle aziende rimaneva senza impiego. Forsechè il ministro di finanze poteva pretendere che la Camera conservasse gli stipendi integralmente a tutti gli impiegati delle aziende sinchè nelle diverse amministrazioni sopravvenissero delle vacanze, ed ai posti vacanti si potessero nominare le persone rimaste fuori pianta? Una simile proposta non potrebbe difendersi, e questa è appunto, nè più nè meno, quella che ci fa ora l'onorevole signor ministro dei lavori pubblici. A fronte di ciò la Commissione ha discussa la questione, ed ha creduto di poter fare una economia maggiore di quella che ci si propone dall'onorevole ministro.

Anzitutto fece osservare, come ben diceva l'onorevole mio amico Valerio, che questo era veramente un servizio straordinario, che questa special condizione di cose era prevista, che non ci era affidamento da parte dello Stato, che c'era invece cessazione di impiego, perchè cessava il motivo per cui l'impiego doveva esistere.

Ora, quando cessa un impiego, a qual partito deve appigliarsi l'amministrazione, se non a quello di mettere l'impiegato in aspettativa, lasciarlo in questo stato un dato tempo, e quando non abbia diritto per legge alla pensione lasciarlo in libertà? Questa non è una condizione nè speciale nè più gravosa che si faccia al corpo del Genio civile applicato al servizio di costruzione delle strade ferrate, ma è una condizione comune che si applica a tutti i casi in cui cessa un impiego. Per tal guisa vede la Camera come nel fare una riduzione considerevole la Commissione non fece altro che applicare i principii ordinari a cui doveva attenersi il Ministero in fatto di pubblica amministrazione.

Giova poi osservare che l'importare delle sole alte paghe di questa categoria ammonta alla somma di 40,000 lire. Quando cessa il lavoro, quando abbiamo quasi tutte le strade ferrate compite, quando in costruzione non abbiamo che il tronco da Novara ad Arona, non so concepire come si possa mantenere un personale così numeroso. Ma ci si dice: abbiamo educato una buona scuola pratica di ingegneri, un buon personale che deve essere prezioso e voi volete privarvene? Quando abbisognerete di progetti, questi si faranno da ingegneri inabili, e quello che lo Stato perderà dovendo eseguire progetti mal fatti, compenserà largamente quello che ora si potrebbe guadagnare eliminando le paghe di questi abili ingegneri. Ed io rispondo che ciò si poteva dire quando le strade erano ancora da farsi, ma non so a che cosa potrebbe servire per l'avvenire l'abilità di questi ingegneri che sono oltre al bisogno e che dovrebbero compilare dei progetti di cui non abbiamo d'uopo.

Del resto non bisogna dimenticare che una gran parte di questi abili impiegati venne già applicata dal Ministero ai vari servizi ordinari.

Nè bisogna che il ministro ci venga a dire che in tal guisa si scoraggia il corpo degli ingegneri; questo, lo ripeto, è un avvenimento previsto e non vi si può provvedere altrimenti che con le regole ordinarie di amministrazione.

D'altra parte però il signor ministro deve pensare ad un altro sconforto che potrebbe nascere dal suo sistema. Se noi troveremo il Governo riluttante alla diminuzione delle spese, riluttante alle più ragionevoli economie, io credo che lo sconforto che il signor ministro vuole risparmiare agli ingegneri applicati alle strade ferrate entrerà invece nella nazione a danno gravissimo del sistema parlamentare.

Dopo le parole degli onorevoli Colli e Brunati in difesa della proposta del Ministero:

Le osservazioni testè fatte dagli onorevoli Colli e Brunati sulle necessità del servizio furono esposte anche in seno della Commissione generale del bilancio, e furono maturamente discusse. Tuttavia la Commissione si è convinta che alle necessità del servizio si provvedeva abbastanza, malgrado le riduzioni fatte dalla Commissione, con la somma che rimaneva iscritta nel bilancio. Ma io addurrò un altro argomento.

L'onorevole signor ministro dei lavori pubblici non ha negato la possibilità di questa riduzione. Ora nessuno meglio di lui deve conoscere la necessità del servizio; se questa riduzione fosse realmente pregiudizievole all'interesse pubblico, egli non ne avrebbe ammessa la possibilità; ma al contrario egli stesso lasciò sperare che avrebbe fors'anche

fatta l'economia richiesta, lasciato affatto in disparte il bisogno del servizio. Se il ministro avesse creduto che la somma da lui domandata era impreteribile, che non si potesse provvedere al servizio con una somma minore, egli l'avrebbe dimostrata questa necessità, avrebbe detto quale è il personale necessario al compimento delle strade in costruzione, dei tronchi nei quali ancora la contabilità è da assestare, per le stazioni che sono da costruire: ci avrebbe dato insomma un quadro preciso del personale necessario, ma ciò non l'ha fatto.

Io dunque, appoggiato a queste ragioni, credo che la riduzione proposta dalla Commissione non sia per produrre nessun inconveniente nel servizio. Tuttavia per ispirito di conciliazione mi unisco alla proposta dell'onorevole Valerio.

La proposta dell'onorevole Valerio di ridurre la categoria a 115,000 lire è dalla Camera approvata.

Sulla categoria 56ª — *Stazioni da Isola del Cantone a Genova,* — proposta dal Ministero nella somma di lire 3,010,000 e dalla Commissione ridotta a lire 1,200,000:

Io non intendo di fare opposizione alla somma stanziata per compiere questa grande opera, della stazione della strada ferrata in Genova, intendo solamente pigliare occasione da questa categoria per fare un eccitamento al signor ministro, ed è che per l'esame prossimo del bilancio del 1855 egli voglia presentare alla Camera ed alla sua Commissione i progetti tutti relativi sia a questa grande stazione di Genova come alle altre, per le quali sono stanziati in bilancio dei fondi preparatorii. Dopo la nuova legge sulla amministrazione centrale, quando sia ben intesa e rettamente applicata, non si dovrebbero più iscrivere nei bilanci fondi preparatorii, ma tutte le somme dovrebbero essere corredate

dei recapiti necessari onde potesse la Camera prenderne piena cognizione. Quando si vota un bilancio dei lavori pubblici non si votano delle cifre, si votano dei lavori, e per votare dei lavori bisogna conoscerli, onde poterne apprezzare l'importanza, l'utilità e la necessità.

Io mi limito a fare questo eccitamento al signor ministro dei lavori pubblici, non dubitando che egli vorrà, innanzi che venga in esame il prossimo bilancio, presentare i piani relativi alle diverse grandiose opere pubbliche progettate nel suo dicastero.

È poi approvata dalla Camera questa categoria nella somma proposta dalla Commissione.

INDICE

Prima Legislatura - Sessione unica 1848.

II Legislatura - Sessione 1849.

III Legislatura - Sessione 1849.

IV Legislatura - Sessione 1849-1850.

IV Legislatura - Sessione 1850-52.

IV Legislatura - Sessione 1852-53.

V Legislatura - Sessione 1853-55.

NOMI RICORDATI IN QUESTO VOLUME